

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**XXX ciclo di DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANISTICHE**

in co-tutela di tesi con l'**UNIVERSIDAD DE SEVILLA**  
**DOTTORATO DI RICERCA IN ESTUDIOS FILOLÓGICOS**

**ANALISI TESTUALE CONTRASTIVA E DIRITTO COMPARATO  
PER LA TRADUZIONE DI TESTI GIURIDICI  
SPAGNOLI E ITALIANI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA**

Tesi di Dottorato di  
**MARIA BEATRICE TRUFFELLI**

Relatore italiano: Prof. Marco Cipolloni

Relatore spagnolo: Prof. Manuel Carrera Díaz

Correlatore spagnolo: Prof.ssa Antonella D'Angelis

Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof.ssa Marina Bondi

Anno 2018



[...] *Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.* [...]

(Antonio Machado)

Gracias a mi familia italiana, por haber estado siempre, en todas mis idas y en todas mis vueltas,  
gracias a Miguelo, por haberme cogido de la mano y acompañado en este camino,  
gracias a mi familia española, por haberme apoyado,  
gracias a mis maestros y directores, por haberme guiado  
y gracias a Sevilla, por haberme acogido cuando el camino se me había perdido.



## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>1. IL LINGUAGGIO GIURIDICO .....</b>	<b>11</b>
1.1. Lingue speciali, microlingue, linguaggi specialistici, linguaggi settoriali, tecnoletti...	11
1.2. Il linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o macrolingua.....	14
1.3. Caratteristiche generali. ....	17
1.3.1. Il linguaggio giuridico spagnolo. ....	22
1.3.1.1. Caratteristiche lessico-semantiche:.....	22
1.3.1.2. Caratteristiche morfo-sintattiche: .....	24
1.3.2. Il linguaggio giuridico italiano.....	26
1.3.2.1. Caratteristiche lessico-semantiche:.....	27
1.3.2.2. Caratteristiche morfo-sintattiche: .....	28
<b>2. IL TESTO GIURIDICO .....</b>	<b>35</b>
2.1. Tassonomie del testo giuridico. ....	35
2.2. I contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia. ....	45
2.2.1. Tipo, genere e classe. ....	45
2.2.2. Linguistica Testuale. ....	47
2.2.3. Traduttologia. ....	47
2.3. Modello d'analisi testuale multilivello e multidimensionale.....	55
2.3.1. L'analisi testuale contrastiva per la traduzione.....	60
2.3.2. Proposta metodologica. ....	64
<b>3. LA TRADUZIONE GIURIDICA .....</b>	<b>69</b>
3.1. Definizione.....	69
3.1.1. La traduzione giuridica. ....	72
3.1.2. La traduzione giudiziaria.....	72
3.1.3. La traduzione giurata. ....	73
3.2. Caratteristiche della traduzione giuridica. ....	76
3.3. La competenza traduttiva in traduzione giuridica.....	92
3.3.1. La sottocompetenza tematica e testuale. ....	96

#### **4. COMPETENZA TEMATICA: DUE SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO.....103**

4.1. Introduzione al diritto comparato. ....	103
4.2. Diritto comparato tra Italia e Spagna. ....	111
4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in Italia. ....	118
4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spagna. ....	123
4.2.2.1. <i>Derechos Forales</i> . ....	127
4.3. Diritto di Famiglia: Coppie di Fatto e Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso. ....	136
4.3.1. Diritto di Famiglia in Italia. ....	141
4.3.1.1. Convivenze di fatto. ....	149
4.3.1.2. Unioni civili tra persone dello stesso sesso. ....	156
4.3.2. Diritto di Famiglia in Spagna. ....	167
4.3.2.1. <i>Parejas de Hecho</i> . ....	176
4.3.2.2. <i>Matrimonios entre personas del mismo sexo</i> . ....	185
4.4. Conclusioni. ....	193

#### **5. COMPETENZA TESTUALE: DUE SISTEMI LINGUISTICI A CONFRONTO....207**

<b>5.1. TESTI NORMATIVI</b> .....	213
5.1.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> SPAGNOLO: <i>leyes, órdenes, decretos, reglamentos</i> . ....	220
5.1.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	220
5.1.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale. ....	223
5.1.1.3. Conclusioni parziali. ....	261
5.1.2. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> ITALIANO: leggi, decreti, regolamenti. ....	263
5.1.2.1. Livello funzionale-situazionale. ....	263
5.1.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale. ....	264
5.1.2.3. Conclusioni parziali. ....	290
5.1.3. Conclusioni contrastive. ....	292

<b>5.2. TESTI GIUDIZIARI .....</b>	<b>307</b>
5.2.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> SPAGNOLO: <i>Sentencias del Tribunal Supremo</i> . ....	312
5.2.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	312
5.2.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	317
5.2.1.3. Conclusioni parziali.....	350
5.2.2. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> ITALIANO: Sentenze della Corte di cassazione. ....	352
5.2.2.1. Livello funzionale-situazionale. ....	352
5.2.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	355
5.2.2.3. Conclusioni parziali.....	381
5.2.3. Conclusioni contrastive.....	384
<b>5.3. TESTI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>403</b>
5.3.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> CONTRASTIVO:	
<i>Certificados de parejas de hecho/ Certificati di Convivenza di Fatto/ Unione Civile</i> . 406	
5.3.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	407
5.3.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	408
5.3.2. Conclusioni contrastive.....	417
<b>6. CONCLUSIONI FINALI .....</b>	<b>419</b>
<b>7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .....</b>	<b>427</b>
7.1. Banche Dati online e portali d'informazione giuridica. ....	454
7.2. Norme giuridiche e codici.....	455
7.3. Sentenze giudiziarie.....	461
<b>APPENDICE I. SINTESI IN ITALIANO .....</b>	<b>467</b>
<b>APPENDICE II. RESUMEN EN ESPAÑOL .....</b>	<b>491</b>





---

# **INTRODUZIONE**

---



## INTRODUZIONE

Il presente progetto di ricerca si inquadra nel campo degli studi di Traduzione Giuridica e di Analisi Testuale Contrastiva tra lingue affini: l'Italiano e lo Spagnolo. La necessità di impostare la riflessione sulla traduzione giuridica e su quesiti di ordine comparativo/contrastivo nasce dalla consapevolezza del fatto che, anche tra paesi affini per diritto e lingua, esistono diversi livelli di anisomorfismo culturale, linguistico e giuridico che possono generare problematiche traduttive.

Tra tutte le metodologie e campi di applicazione teorica presi in considerazione per la presente ricerca, si sono rivelati ispiratori recenti studi riguardo alla competenza traduttiva (CT) del traduttore giuridico, come per esempio quelli di Borja Albi (1996, 1999), Monzó Nebot (2002, 2005), Valderrey Reñones (2003) e Mayoral Asensio (2005). Inoltre, sono stati particolarmente stimolanti le tesi di Borja Albi (1998), Mata Pastor (1998), Acuyo Verdejo (2003), Soriano Barabino (2004), Del Pozo Triviño (2007), Pianese (2008) e Holl (2011) che combinano lo studio giuridico comparato con l'analisi contrastiva applicata alla traduzione. Sebbene tali analisi non coincidano con la combinazione linguistica Italiano-Spagnolo (fatta eccezione per Mata Pastor che tratta del caso dell'*arbitraje* in Italia e Spagna), le linee guida dei suddetti lavori rispecchiano la metodologia e gli obiettivi del presente progetto di ricerca: il *Diritto Comparato*, l'*Analisi Testuale Contrastiva* e la *Traduttologia*. La differenza sostanziale con i suddetti studi risiede nel carattere eterogeneo dei *corpora* testuali selezionati per la presente ricerca, che non si limitano a considerare una sola classe testuale, ma prevedono lo studio di diversi tipi di testi (normativi, giudiziari e amministrativi), inerenti allo stesso tema di Diritto di Famiglia: gli istituti delle convivenze di fatto/ *parejas de hecho* e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso/ *matrimonio entre personas del mismo sexo*. Pertanto, la presente tesi ha due obiettivi teorici e approcci empirici complementari:

- uno studio testuale contrastivo di diverse classi e tipi di testo inerenti a una materia giuridica concreta, finalizzato all'acquisizione della sottocompetenza comunicativo-testuale del traduttore;
- uno studio di diritto comparato, generale e specifico, finalizzato all'acquisizione della sottocompetenza culturale-tematica.

Perché, tra tutte le varietà diafasiche della lingua e i campi di specializzazione della traduzione, focalizzarsi proprio sulla traduzione del linguaggio giuridico? Alla base di questa scelta risiede il fatto che, in un'epoca di globalizzazione, di forti migrazioni e di internazionalizzazione del diritto, è indispensabile formare professionisti esperti nel campo

della traduzione giuridica, sia in campo penale, sia in campo civile. L'oggetto della presente ricerca è un caso di diritto civile, poiché, da una parte, si riscontra una generale mancanza di studi di traduzione Italiano-Spagnolo riguardanti il ramo civile, in comparazione con quello penale, e dall'altra, per l'importanza che il campo civile riveste nella vita di ogni individuo. Infatti, le tappe fondamentali della nostra esistenza, la nascita, la crescita e la morte, si riflettono sul nostro stato civile e sulla nostra identità e ognuna di esse è regolata da documenti giuridici diversi, normativi, giudiziari, amministrativi, notarili, ecc. Pertanto, al fine di garantire il totale riconoscimento ed esercizio dei propri diritti, ogni individuo, soprattutto se straniero, deve poter consultare, intendere e rendere accessibili in altre lingue i testi inerenti al proprio stato civile. Se un individuo non ha accesso alla comprensione e al corretto uso di questi documenti, si vedranno limitati necessariamente i diritti d'identità, di educazione, di lavoro, di salute, di proprietà, di famiglia, di eredità e di benefici sociali.

Secondo quanto specificato dalla *Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico* del Ministero di Giustizia spagnolo (2011, p. 5):

El Estado de Derecho exige asegurar que se comprendan los actos y las normas jurídicas. La claridad en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y participación en las instituciones.

Nonostante ciò, gli studi realizzati dalla stessa Commissione confermano che, in alcune occasioni, la specificità della materia giuridica si manifesta mediante un linguaggio arcaico e imbellettato di formalismi che rendono difficile la sua stessa comprensione. Se tali studi hanno rivelato l'esistenza del problema legato al linguaggio giuridico a livello nazionale, la questione diventa ancor più spinosa se pensiamo che il diritto ha proiezioni sempre più internazionali ed esige non solo chiarezza e pertinenza nella lingua originale, ma anche impeccabili traduzioni. Uno dei problemi principali riguardanti il linguaggio giuridico e la sua traduzione ha sicuramente origine nella terminologia adoperata dai professionisti del diritto. Il registro lessicale utilizzato non sembra adattarsi né ai destinatari diretti dei testi, né ai destinatari indiretti delle relative traduzioni. La problematica è resa ancor più interessante dal fatto che in ambito legale non esiste una sola tipologia testuale o un unico linguaggio specifico, ma che i testi giuridici, e di conseguenza le loro traduzioni, sono composti da un'ampia varietà di linguaggi, dipendendo dal tipo di diritto e dalla natura del testo stesso. Difatti, in base al tema giuridico e al genere testuale, cambieranno gli interlocutori e quindi la situazione comunicativa in cui viene prodotto il testo, la sua struttura esterna ed interna e, di conseguenza, le sue caratteristiche formali e grammaticali. Si ritiene pertanto che, ai fini di una buona formazione nel campo della traduzione giuridica e per un suo corretto esercizio professionale, sia necessaria, insieme a una serie di altre competenze, una formazione

specifica finalizzata all'acquisizione della competenza testuale e una formazione, sia generale che specifica, di diritto comparato rivolta all'acquisizione di una competenza tematica. Infatti, il presupposto della tesi è che, mediante la comprensione della differenza tra i sistemi giuridici e lo studio delle possibili equivalenze o discordanze linguistiche tra i testi appartenenti alle loro amministrazioni, giurisprudenze e normative, è possibile aspirare ad un corretto esercizio traduttivo.

Ai fini di affrontare le suddette tematiche, il presente progetto di ricerca prevede le seguenti tappe, ispirate allo schema di Borja Albi (2004, p. 8) “*Fases de la investigación en traducción jurídica*”:

- Scelta di un tema e definizione degli obiettivi che si pretende raggiungere.
- Riflessione sulle risorse disponibili, le fonti di documentazione e la relazione esistente tra la teoria e i dati che si hanno a disposizione o che si vogliono ottenere per valutare l'idoneità del tema scelto.
- Scelta del quadro teorico nel quale si vuole iscriverne la ricerca.
- Definizione della struttura della ricerca: descrittiva, esplicativa, storica, ecc.
- Presentazione di ipotesi e propositi.
- Manipolazione dei dati con tecniche o variabili quantitative o qualitative.
- Analisi delle informazioni.
- Conclusioni.

Il primo capitolo introduttivo è dedicato al linguaggio giuridico e propone uno studio teorico sulle caratteristiche di questa *macrolingua* attraverso il binomio lingua comune-linguaggio specialistico, con il fine di definire le strategie con le quali affrontare il linguaggio del diritto e i testi di diritto in un'ottica contrastiva. Come afferma Schena (1997, p. 22): “[il linguaggio giuridico] è una microlingua, un linguaggio settoriale, un linguaggio a fini specifici, un linguaggio di specialità. Una lingua speciale [...] volta a soddisfare le istanze comunicative proprie di un determinato settore specialistico”. Cominciamo quindi dal dibattito terminologico sui linguaggi specialistici (LFS, tecnoletti, microlingue, ecc.) per proporre la nostra definizione di linguaggio giuridico come *macrolingua del diritto*. Usiamo appositamente l'iperonimo *macrolingua* per sottolineare quanto complesso sia il fenomeno e come sia difficile quantificarne le dimensioni. Per riferirci in generale al fenomeno della specificità del linguaggio, adottiamo piuttosto il termine *linguaggi specialistici* (Gotti, 1991) che meglio si sposa con l'approccio pragmatico e il taglio traduttivo che vuole far da sfondo alla ricerca. Il capitolo si conclude con la trattazione delle principali caratteristiche (stilistiche, lessico-semantiche e morfo-sintattiche) del linguaggio giuridico spagnolo e italiano con

l'obiettivo di porre le basi per l'analisi formale-grammaticale che verrà condotta sui *corpora* contrastivi.

Nel secondo e terzo capitolo, l'attenzione si sposta dal linguaggio al testo giuridico e alla sua traduzione, mantenendo come asse centrale il discorso specialistico. Se per specialistico intendiamo che per lo meno il contenuto dei testi da tradurre deve appartenere ad una determinata disciplina e che l'emittente debba far parte di un gruppo professionale specifico, allora possiamo generalmente pensare alla traduzione giuridica come ad una pratica che si occupa di testi che fanno parte del diritto in generale e che sono redatti da professionisti del diritto. Dopo una rassegna diacronica sui contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia allo studio del genere e alla sua applicazione nel campo della traduzione, il secondo capitolo si focalizza sulla presentazione del *modello d'analisi multilivello e multidimensionale*, teorizzato e applicato da autori come Heinemann & Viehweger (1991), Brinker (1992), Ciapuscio & Kuguel (2002), Ciapuscio (2003, 2005), Elena (2006, 2008), Roiss (2009) e Holl (2011). Tale modello d'analisi intende studiare il testo come una struttura dinamica multidimensionale e multifunzionale e fornisce una descrizione profonda e dettagliata della classe testuale mediante l'identificazione di costanti linguistiche interne. La suddetta analisi testuale si centra sullo studio di quattro livelli principali interdipendenti tra loro: il livello funzionale, situazionale, tematico e formale-grammaticale. Mentre i primi due si occupano della sfera pragmatica e della descrizione diamesica, diatopica e diacronica del testo, i livelli tematico e formale-grammaticale trattano degli aspetti strutturali e linguistici del testo, definendo il contenuto semantico e la sua organizzazione esterna, *sezioni*, e interna, *sequenze*. Mentre si definiscono *sezioni* le parti standardizzate in cui si suddivide un testo, le *sequenze* sono micro-unità semantiche caratterizzate da una determinata funzione e che possono essere di diverso tipo (descrittive, narrative, espositive e istruttive). La parte più interessante del livello tematico è proprio il concetto di sequenza, inteso come un insieme di enunciati con la stessa base semantica e con forme linguistiche comuni, la cui combinazione o predominanza caratterizza una determinata classe o tipo testuale. Difatti, mediante l'analisi di classi testuali differenti, si può identificare un tipo di sequenza dominante o una determinata combinazione sequenziale che inevitabilmente si riflette sulle sue caratteristiche linguistiche. Pertanto, l'analisi della microstruttura è importante poiché permette di vedere il testo come un'entità dinamica e multifunzionale e di avere una lettura reale delle sue differenti dimensioni e caratteristiche linguistiche.

Dopo aver introdotto il linguaggio e il testo giuridico, il terzo capitolo si concentra sulla loro traduzione, cercando di stabilire cosa si intende per *traduzione giuridica*. Infatti, risulta

estremamente complicato tracciare i suoi confini come disciplina specialistica poiché si alimenta dello stesso enigma che caratterizza il linguaggio e il testo giuridico. Per cercare di definire la traduzione giuridica, il capitolo offre un approfondimento sulla classica tripartizione fra *traduzione giuridica* in senso stretto (*del e sul diritto*), *giudiziaria* (inerente alla giustizia) e *giurata* (con valore giuridico ufficiale) e propone alcune riflessioni sui suoi tratti distintivi (rigidità, dicotomia tra prassi e teoria, multidisciplinarietà, verticalità vs. orizzontalità, multifunzionalità e multimodalità e neutralità). Questa premessa serve per introdurre il discorso sulla competenza traduttiva (CT) in traduzione giuridica e specialmente su due delle sottocompetenze che riguardano la sfera cognitiva: la *sottocompetenza comunicativa-testuale* e la *sottocompetenza culturale-tematica*. Per definire questi due concetti, facciamo riferimento al modello proposto da Borja Albi (2005, pp. 14, 17) sulle competenze testuali ed extralinguistiche per l'esercizio della traduzione giuridica:

- Sottocompetenza tematica: conoscenze enciclopediche del mondo; conoscenze teoriche sulla traduzione (cfr. cap. 3); conoscenza del diritto nella lingua di partenza e d'arrivo (cfr. cap. 4); conoscenza del diritto comparato (cfr. cap. 4); conoscenza del diritto internazionale (cfr. cap. 4); partecipazione nelle esperienze della comunità dei giuristi (cfr. cap. 3).
- Sottocompetenza testuale: conoscenza della tipologia dei testi nella lingua d'arrivo e della tassonomia dei testi nella lingua di partenza (cfr. cap. 2); conoscenze di testologia giuridica comparata (cfr. cap. 2); conoscenza degli aspetti formali richiesti dalla legislazione di ogni ordinamento giuridico (cfr. cap. 5); conoscenza della funzione ed efficacia giuridica dei generi in ogni ordinamento (cfr. cap. 5); conoscenza della macrostruttura e degli aspetti formali e stilistici dei distinti generi nella lingua di partenza e arrivo (cfr. cap. 5); conoscenza della fraseologia caratteristica di ogni tipo di testo e della terminologia propria di ogni genere (cfr. cap. 5).

Il quarto capitolo si occupa della sottocompetenza tematica del traduttore giuridico, ovvero un sistema di conoscenze contrastive extralinguistiche appartenenti alle due culture giuridiche nelle quali si emanano i testi oggetto di traduzione. In questo contesto, si parte dalla consapevolezza che, sebbene non si richieda al traduttore giuridico lo stesso livello di conoscenze del giurista, “tanto para deducir el significado documental como el jurídico es necesario ‘saber derecho’, aunque en diferentes proporciones” (Mayoral Asensio, 2005, p. 108). A livello pratico, ciò che si richiede al traduttore giuridico è un dominio contrastivo dei concetti generali relativi al sistema normativo e all'organizzazione giudiziaria di due o più paesi, insieme a una serie di conoscenze specialistiche su determinati rami del diritto

(amministrativo, civile, penale, commerciale, ecc). A questo scopo, una disciplina complementare alla traduzione giuridica è il Diritto Comparato, intesa come scienza che studia a livello macro e microstrutturale le fonti dottrinali, le leggi e la giurisprudenza di due o più sistemi giuridici, al fine di comprendere, a livello diacronico, i differenti sviluppi normativi e, a livello sincronico, le divergenze intersistemiche globali. Per la trattazione di questo capitolo, vengono studiate, in generale, le *norme*, ossia i sistemi giuridici di Spagna e Italia e, in specifico, il caso di Diritto di Famiglia selezionato per la creazione dei *corpora* contrastivi: gli istituti delle convivenze di fatto/ *parejas de hecho* e delle unioni civili/ *matrimonio civil*. Lo studio è condotto mediante la teoria della microcomparazione di *formanti* proposta da Sacco (1992), secondo cui il concetto di norma non si riferisce soltanto alla sfera legale, ma comprende un sistema globale di elementi che si intersecano tra loro e condizionano lo sviluppo giuridico di un paese; questi elementi sono la dottrina, le leggi, la giurisprudenza e fattori metagiuridici. Tanto l'organizzazione giudiziaria di Spagna e Italia, quanto l'evoluzione diacronica dei loro sistemi normativi, vengono studiati a livello comparativo come sistemi composti da una dottrina comune e da leggi e sentenze differenti. Il motivo per cui abbiamo scelto il caso delle convivenze di fatto/ *parejas de hecho* e delle unioni civili/ *matrimonio civil*, è legato, innanzitutto, al fatto che questi istituti creano anisomorfismo all'interno di due sistemi normativi con la stessa tradizione giuridica, il diritto romano-germanico. Inoltre, la regolazione di entrambi gli istituti risponde a un criterio di estrema attualità e innovazione, dal momento che, nella fase iniziale del progetto di dottorato (2014-2015), le convivenze di fatto e le unioni tra persone dello stesso sesso non erano ancora regolate nell'ordinamento italiano. Mentre il riconoscimento legale dei due negozi giuridici è avvenuto in Spagna a cavallo tra il XX e il XXI secolo, in Italia, si è concretizzato solo nel 2016 con la *Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

Con queste premesse, uno degli obiettivi del presente capitolo è capire il livello di convergenza e divergenza fra il Diritto di Famiglia e i suoi istituti di fatto/di diritto in Spagna e in Italia e, in caso esistessero discordanze, come esse incidano non solo a livello giuridico, ma anche a livello linguistico-testuale. Infatti, da un punto di vista traduttivo, sono proprio le differenze intersistemiche che interessano il traduttore specializzato, visto che, da una parte, deve saper riconoscere ed interpretare le divergenze concettuali tra i due ordinamenti e, dall'altra, deve saper capire e rispettare le macro e micro-differenze esistenti tra le classi testuali utilizzate in ogni *formante* del diritto (leggi, giurisprudenza e dottrina).



Con il proposito generale di offrire un piccolo contributo allo studio contrastivo di testi del diritto italiani e spagnoli, il quinto capitolo è dedicato alla sottocompetenza testuale e contiene le analisi multilivello di differenti tipi di testi giuridici, inerenti alla regolazione legislativa e giudiziaria e alla costituzione dei suddetti istituti di Diritto di Famiglia.

	<b>TESTI SPAGNOLI</b>	<b>TESTI ITALIANI</b>
<b>TESTI NORMATIVI</b>	30 testi tra <i>leyes, decretos y reglamentos nacionales y autonómicos</i>	30 testi tra leggi, decreti statali e regionali e regolamenti comunali
<b>TESTI GIUDIZIARI</b>	15 <i>sentencias del Tribunal Supremo</i>	15 sentenze della Corte di Cassazione
<b>TESTI AMMINISTRATIVI</b>	11 <i>certificados de Parejas de Hecho</i>	11 certificati di Convivenza di Fatto e Unione Civile

I *corpora* selezionati rispettano diversi criteri che intendono contribuire alla validità delle conclusioni finali. Innanzitutto, i testi soddisfano un'esigenza di omogeneità tematica, dal momento che l'oggetto principale sono le convivenze di fatto e le unioni civili in Spagna e in Italia. Inoltre, tutti i testi sono originali, non tradotti, senza dati personali ed emessi da professionisti del diritto o da istituzioni ufficiali. Per quanto riguarda la data di emissione, i testi selezionati sono recenti e la maggior parte ha validità attuale, fattore che permette di escludere cambiamenti nelle convenzioni nazionali di redazione, soprattutto nel caso dei testi amministrativi. Inoltre, riguardo alle fonti di emissione, i testi sono abbastanza omogenei, in quanto emessi dai corrispondenti organi legislativi, giurisdizionali e amministrativi nei due paesi. Per quanto riguarda il numero dei testi contrastivi, abbiamo cercato di seguire un criterio di rappresentatività di un minimo di dieci per ogni *corpus*. Tale obiettivo è stato più problematico per i testi amministrativi relativi a modelli uniformati di certificazioni statali, dal momento che la natura stessa del testo richiede una redazione fissa ed uniforme. Infine, sebbene negli ultimi anni siano stati sviluppati numerosi *software* di analisi testuale, l'analisi condotta sui *corpora* di testi paralleli è prevalentemente di tipo qualitativo e manuale, dal momento che, da una parte, i testi paralleli sono quantitativamente limitati e, dall'altro, l'oggetto di studio è la microstruttura sequenziale e le sue caratteristiche formali e grammaticali specifiche. Tuttavia, l'analisi quantitativa di alcuni elementi linguistici, come connettivi, verbi, collocazioni e unità fraseologiche è stata svolta grazie all'ausilio dei programmi *QDA Miner* e *WordSmith6*.

Il reperimento dei testi è stato svolto mediante tre percorsi:

1. ricerca in banche dati giuridiche online italiane, spagnole ed europee (tra cui boe.es; gazzettaufficiale.it; camera.it; senato.it; CENDOJ, poderjudicial.es; REDPEC; Italgiure; Normattiva; e-justice.europa.eu; ecc);
2. contatto diretto con le amministrazioni ed istituzioni spagnole<sup>1</sup> e italiane<sup>2</sup> che hanno deciso di collaborare nel progetto di ricerca, fornendo i modelli documentali richiesti (certificati, dichiarazioni, risoluzioni dei registri delle coppie di fatto dei governi autonomi e comunali);
3. contatto diretto con privati che hanno fornito gli originali di alcuni documenti (atti di matrimonio civile italiani e spagnoli, certificati e risoluzioni dei registri spagnoli delle coppie di fatto).

Da ultimo, l'intenzione finale della presente tesi è dare un contributo agli studi di traduzione giuridica interlinguistica e intersistemica e alla linea di ricerca sulla competenza traduttiva per la formazione del traduttore specializzato, con la speranza che le conclusioni possano avere una duplice rilevanza, sia per il tema giuridico scelto per lo studio di diritto comparato, attualmente al centro dell'interesse internazionale, sia per la combinazione linguistica Spagnolo-Italiano, influente in campo traduttivo e glottodidattico. Oltre agli studenti e ai professionisti di Traduzione e di Spagnolo/Italiano L2, le conclusioni derivanti da questo progetto possono essere un ausilio anche per i professionisti del diritto e per i mediatori culturali che intendono aggiornare le loro competenze in materia giuridica e linguistica. Infine, sebbene il presente progetto si limiti alla combinazione linguistica Italiano-Spagnolo, ci auguriamo che, in futuro, possa includere nuovi contributi, ampliando questo modello a lingue e sistemi giuridici non affini, come l'Arabo e il diritto musulmano.

---

<sup>1</sup> Per la creazione del *corpus* amministrativo spagnolo, abbiamo mandato una *Solicitud de petición oficial* agli organi competenti in materia di Diritto di Famiglia di tutte le CCAA. Il motivo per cui ci sono 11 certificati nel *corpus* spagnolo, invece di 19, si deve al fatto che le CCAA di Madrid, Castilla la Mancha, Canarias, Asturias, Cataluña, Ceuta, La Rioja, Murcia hanno deciso di non fornire certificati o atti ufficiali per la presente ricerca.

<sup>2</sup> Per la creazione del *corpus* amministrativo italiano, abbiamo mandato un'*Istanza ufficiale di accesso agli atti amministrativi* all'Anagrafe e Ufficio di Stato Civile dei capoluoghi e delle principali città di ogni regione italiana. Hanno contribuito al progetto la Lombardia (Bergamo), L'Emilia Romagna (Ferrara, Reggio Emilia, Rimini), il Veneto (Venezia), il Piemonte (Torino), la Toscana (Siena, Arezzo, Pisa), la Sicilia (Palermo), il Friuli-Venezia Giulia (Trieste), il Trentino-Alto Adige (Trento) e la Liguria (Genova).

---

# **1. IL LINGUAGGIO GIURIDICO**

---



<b>1. IL LINGUAGGIO GIURIDICO .....</b>	<b>11</b>
1.1. Lingue speciali, microlingue, linguaggi specialistici, linguaggi settoriali, tecnoletti...	11
1.2. Il linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o macrolingua.....	14
1.3. Caratteristiche generali. ....	17
1.3.1. Il linguaggio giuridico spagnolo. ....	22
1.3.1.1. Caratteristiche lessico-semantiche:.....	22
1.3.1.2. Caratteristiche morfo-sintattiche: .....	24
1.3.2. Il linguaggio giuridico italiano.....	26
1.3.2.1. Caratteristiche lessico-semantiche:.....	27
1.3.2.2. Caratteristiche morfo-sintattiche: .....	28

## 1. IL LINGUAGGIO GIURIDICO

### 1.1. Lingue speciali, microlingue, linguaggi specialistici, linguaggi settoriali, tecnoletti.

L'obiettivo di questo primo capitolo è inquadrare il linguaggio giuridico all'interno delle teorie sui linguaggi specialistici, come premessa per affrontare lo studio del testo giuridico e per presentare la traduzione giuridica come una disciplina specialistica.

I primi interessi della ricerca linguistica internazionale sulla specificità della lingua si situano approssimativamente intorno agli anni Sessanta del secolo scorso mediante un approccio nettamente pragmatico. È proprio con il termine *Languages for Special Purposes* (LSP) che il *British Council* inaugura il convegno tenutosi nel 1968. Si nota subito che l'aggettivo usato per riferirsi a questa realtà è *special*, che verrà poi sostituito dal più marcato *specific*, con l'intenzione pragmatica di privilegiare lo studio del campo d'applicazione di questi linguaggi. Come spiega Ambroso (1981): “non è più speciale la lingua ma specifico lo scopo” (Balboni, 2000, p. 10).

Riguardo alla varietà della lingua, è nel secondo Dopo Guerra che viene inaugurata la *register analysis*, ovvero gli studi sulla realtà linguistica usata in eventi comunicativi diversi dalla quotidianità. Il fulcro della ricerca era l'autonomia del discorso specializzato e la connessione tra il destinatario e la situazione comunicativa. Si comincia a riconoscere il fatto che “a restricted language [...] can be said to have its own grammar and dictionary” (Firth, 1957) e che la differenza sostanziale tra la lingua comune e le sue varietà risiede soprattutto nel lessico. Negli ultimi decenni, i linguaggi specialistici sono stati studiati da un'altra corrente che si occupa anch'essa dell'uso della lingua in base alla situazione comunicativa, conosciuta come *Discourse Analysis*. Questa corrente si propone di studiare, da un punto di

vista sociolinguistico, le procedure sistematiche che sottostanno al discorso, inteso come un tipo di pratica sociale o come evento comunicativo, scritto o orale, capace di creare e perpetuare sistemi di ideologie. Il discorso non è altro che il linguaggio in uso, erede di quella dicotomia saussuriana che distingue le regole di un sistema (*langue*) e l'uso che ne fanno i soggetti (*parole*), in base all'ordine sociale in cui si trovano. Attraverso questa metodologia, si studiano i linguaggi specialistici combinando diversi fattori, quelli appartenenti a una dimensione orizzontale, ovvero alla disciplina di applicazione (giuridica, economica, scientifica, ecc.) e quelli appartenenti ad una dimensione verticale, ovvero al substrato sociologico che fa da sfondo (registro, formalità-informalità, ecc.) (Trosborg, 1997).

A questo approccio pragmatico si aggiunge negli anni Ottanta un interesse più marcatamente sociolinguistico che intende considerare la lingua come un dia/polisistema composto da sottosistemi definiti *-létti*. Da questo approccio nasce l'espressione *tecnoletto*, o "lingua dei tecnici", sebbene il termine non goda di fortuna nella letteratura sociolinguistica attuale. Sempre nel campo delle varianti sociolinguistiche, si ritrovano termini quali *microlingua*, *linguaggio settoriale*, o *sottocodice*. Mentre il primo termine racchiude in sé una gerarchizzazione della lingua, nel senso di iponimo della lingua comune, il termine *linguaggio settoriale* fa riferimento ai diversi settori disciplinari che richiedono l'uso di un linguaggio diverso dal quotidiano, anche se rischia di riunire nello stesso insieme varietà diafasiche molto diverse. Lo stesso succede con il termine *sottocodice*, ancora più generale e di natura abbastanza ambigua poiché raggruppa, in base ad una distinzione lessicale, generi diversi che poco hanno a che fare con la natura di *codice*.

Dagli anni Settanta in poi, soprattutto in campo glottodidattico, si adotta il termine *microlanguage*, in tutte le sue varianti (*microlingua di specialità*, *settoriale*, *scientifico-professionale*, ecc.) per descrivere una realtà linguistica "altra" rispetto alla lingua comune, intesa come macrocosmo fonologico, lessicale, morfosintattico e testuale. Quantitativamente è *micro* dal momento che, dal punto di vista lessicale, è ridotta rispetto alla lingua standard. Verso la fine del secolo passato, la specializzazione terminologica glottodidattica ha visto interessanti apporti con Cambiagli (1987) che usa l'espressione *microlingue di specializzazione* e Balboni (2000) con il termine *microlingue scientifico-professionali*. Mentre il primo termine riprende il filone delle LSP, il secondo intende unire una componente epistemologica (*settori scientifici*) e una relazionale (*professionali*) in un'ottica glottodidattica di conoscenza linguistica ed esercizio delle professioni.

Da questa breve panoramica, si nota immediatamente un'eterogeneità terminologica che tuttavia fatica ad armonizzarsi, soprattutto in Italia<sup>3</sup>. Sono molti gli autori che parlano di *linguaggi specialistici*, *lingue speciali*, *microlingue*, *tecnoletti*, *linguaggi settoriali*, *lingue per scopi specifici*, ma non sono sempre chiari i contorni che uniscono o separano queste realtà, se non si chiarisce lo scopo linguistico con cui vengono analizzate. Si avverte pertanto la necessità di fare chiarezza sulla natura di questi concetti dal momento in cui il mondo attuale, sia quello accademico che quello professionale, stanno andando incontro ad una specializzazione sempre più marcata e questo incide inevitabilmente sui codici linguistici utilizzati da ogni microsettore. La difficoltà è racchiusa proprio nel fatto di dover *settorializzare* realtà troppo disomogenee tra loro.

A livello internazionale la definizione sicuramente più usata è quella di *Special Languages* o *Fachsprachen*, spesso affiancata a *Languages for Specific Purposes* (LSP), termine preso in prestito da altre lingue, come *Lingue per Scopi Specifici*, *Lenguas para Fines Específicos* o *Langues à des fins spécifique*. Con questo ultimo termine si definiscono, da un punto di vista pragmatico e glottodidattico, tutti quei linguaggi destinati all'uso concreto in ambienti specialistici e denota un interesse più per il campo d'applicazione di questi *-létti*, che verso l'emittente.

Al contrario, nel panorama italiano, la questione terminologica è oggetto di dibattito già da molti anni. Come illustra Balboni nella sua introduzione a *Le microlingue scientifico-professionali* (2000), le opere principali che nella seconda metà del secolo scorso hanno studiato questa realtà, la definiscono ognuna con termini diversi<sup>4</sup>. Uno dei termini più frequenti è senz'altro *linguaggi specialistici*, definizione accettata universalmente e coniata dall'opera omonima di Gotti (1991). In questa definizione si usa il termine *linguaggio*, inteso come una realtà distinta dalla lingua da un punto di vista morfosintattico, lessicale e testuale. A differenza di *Lingue per Scopi Specifici*, che tende a concentrare l'attenzione sull'evento comunicativo e funzionale della lingua e sul suo campo d'applicazione, la definizione di *linguaggi specialistici* si riferisce non tanto all'ambito pratico di specializzazione del linguaggio, quanto alla sua specificità linguistica. Da un punto di vista testuale e sintattico, questi linguaggi tendono infatti a presentare fenomeni diversi rispetto alla lingua comune, quali per esempio la nominalizzazione, l'abuso di forme indefinite e la spersonalizzazione. Da

---

<sup>3</sup> Gotti (1991, pp. 6-9), Cortelazzo (1994, pp. 7-8), Balboni (2000, pp. 5-13) e Scarpa (2001, pp. 1-2) sono alcuni degli autori che si occupano della questione delle varie denominazioni in Italiano.

<sup>4</sup> Si ricordano le opere di Beccaria (*I linguaggi Settoriali*, 1973), Ciliberti (*L'insegnamento linguistico "per scopi speciali"*, 1981), CLUC (*Il linguaggio delle scienze e il suo insegnamento*, 1988), Cortelazzo (*Lingue Speciali*, 1990, 2007), Porcelli (*Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento*, 1990), Gotti (*Linguaggi specialistici*, 1991) ed infine Balboni con l'opera anteriormente citata.

un punto di vista lessicale, operano invece una rideterminazione e specializzazione semantica, attraverso fenomeni come neologismi, composizione con elementi greco-latini, uso di sigle ed acronimi, accoglimento di forestierismi e calchi e, soprattutto, l'uso caratteristico di tecnicismi. È proprio l'uso di tecnicismi, riconosciuto come caratteristica principale di questi linguaggi, che porta alla diffusione del termine *tecnoletto*, di stampo più sociolinguistico, che evidenzia il ruolo dell'emittente come tecnico di questa varietà linguistica. Conclude l'elenco dei termini relativi a questi linguaggi la definizione di *microlingua*. Questo termine diffuso fa riferimento ad un concetto di lingua comune come macrosistema, all'interno del quale convivono diverse parcelle, tra le quali si possono identificare i microsistemi linguistici, il gergo e la lingua letteraria. Una microlingua è *micro*, da un punto di vista pragmatico, in quanto permette una focalizzazione dello scopo e del ruolo dell'emittente, competente di una microarea, e del destinatario, più eterogeneo, con il fine ultimo di ottenere la maggior chiarezza possibile durante l'evento comunicativo.

Questa breve premessa è utile per presentare il linguaggio specialistico scelto per la presente ricerca, o meglio, la nostra *macrolingua del diritto* e per studiarlo sia da un punto di vista linguistico-pragmatico, sia da un punto di vista traduttivo, discostandoci così dal tradizionale approccio glottodidattico con il quale da tempo si studiano le microlingue.

## **1.2. Il linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o macrolingua.**

Per tentare di definire il linguaggio giuridico, riportiamo tre citazioni esemplari, una di Schena (1997), una di Gotti (1991) e una di Mengaldo (1994):

[Il linguaggio giuridico] è una microlingua, un linguaggio settoriale, un linguaggio a fini specifici, un linguaggio di specialità. Una lingua speciale [...] volta a soddisfare le istanze comunicative proprie di un determinato settore specialistico" (Schena, 1997, p. 22).

Il linguaggio giuridico sembra essere poco soggetto alle "regole generali" dei linguaggi specialistici, in particolare per quanto riguarda i tratti che riguardano sintesi (vs. ridondanza lessicale, uso di relative e complessità sintattica), chiarezza (vs. oscurità e arcaicità) e monoreferenzialità (vs. vaghezza). (Gotti, 1991, in Ondelli, 2007, pp. 112-113)

Credo [...] che bisognerà considerare speciale il linguaggio giuridico, [...] nonostante che nel complesso sia abbastanza vago, scarsamente specifico. (Mengaldo, 1994, in Ondelli, 2007, pp. 112-113).

Pare che le tre citazioni si contraddicano tra loro e contraddicano, almeno in parte, la nostra premessa sui linguaggi specialistici. Effettivamente non si può negare che esso costituisca un universo a parte anche all'interno dei linguaggi settoriali e che sia difficile tracciarne i confini, sia dal punto di vista strettamente lessicale, che dal punto di vista testuale.



La complessità dell'universo del diritto e, di conseguenza del suo linguaggio, è motivo di critica degli stessi esperti, sia giuristi che linguisti, che denunciano la sua inintelligibilità e prolissità. Sono ormai datati e numerosi gli intenti di singoli ed istituzioni per semplificare un linguaggio arcaico ed obsoleto che non adempie la funzione comunicativa che gli corrisponde, quella di informare ed istruire con chiarezza tanto lo specialista, come il cittadino medio. Sono tanti i paesi che, già dalla seconda metà del secolo scorso, hanno intrapreso politiche linguistiche verso la salvaguardia e la semplificazione del *burocratese*. In Italia, negli anni Novanta si cominciano ad attuare riforme per la semplificazione e trasparenza dell'amministrazione che sfociano in pubblicazioni, come il *Codice di Stile* (1993) del Dipartimento per la funzione pubblica e il *Manuale di Stile* (1997), a cura di Alfredo Fioritto, e in progetti ed iniziative come *Semplificazione del linguaggio amministrativo* (2004) coordinato da Maria Emanuela Piemontese, il *Manifesto in difesa dell'Italiano Obiettivo* (2000) proposto da Saverio Vertone o la stessa rete europea REI (*Rete per l'Eccellenza dell'Italiano Istituzionale*). Anche in Spagna, il *Consejo de Ministros* costituisce nel 2009 la *Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico*, organo che intende supervisionare ed emettere bollettini utili alla riforma del linguaggio giuridico per una maggior comprensione da parte del cittadino. Nonostante tutte queste iniziative a livello internazionale, il linguaggio giuridico ed istituzionale, per la sua stessa essenza, continua ad essere uno dei più controversi, sia per chi redige i testi o emana le leggi, sia per chi è chiamato a interpretare e rielaborare il suo contenuto, come il traduttore, o a metterlo in pratica, come il cittadino.

Su queste basi, riprendendo il dibattito terminologico sui linguaggi specialistici, definiamo il linguaggio giuridico come *macrolingua del diritto*, utilizzando il binomio *macrolingua-microlingua*, già descritto da Balboni (2000)<sup>5</sup>. Da un punto di vista quantitativo, non usiamo appositamente il termine *microlingua*, come iponimo di lingua standard, ma *macrolingua del diritto* come gioco di parole per sottolineare la sua eterogeneità e vastità. Da un punto di vista qualitativo, definiamo il linguaggio giuridico anche come *linguaggio specialistico* (Gotti, 1991), termine che meglio si sposa con l'approccio traduttivo che fa da sfondo alla nostra ricerca. Riteniamo infatti che il termine *linguaggi specialistici* rifletta meglio il contesto e il tipo di interlocutori che partecipano nell'evento comunicativo del diritto. Pertanto, nella presente tesi ci riferiamo al linguaggio giuridico come ad una realtà caratterizzata, quantitativamente, da una molteplicità di caratteristiche linguistiche e, qualitativamente, dall'eterogeneità del settore. Infatti, nella sua macrostruttura convivono diversi tipi di linguaggi (normativo, amministrativo, ordinario, giurisprudenziale, notarile, della giustizia,

---


<sup>5</sup> In linea generale, anche il linguaggio giuridico sarebbe "una varietà di lingua, uno cioè dei sottosistemi che costituiscono, intrecciandosi e non giustapponendosi, il macrosistema linguistico" (Balboni, 2000, p. 14).

ecc.) e nella sua microstruttura confluiscono, da una parte, il linguaggio del diritto pubblico e privato (civile, penale, mercantile, tributario, commerciale, ecc.), e dall'altra, il linguaggio del diritto comunitario e del diritto nazionale, senza contare tutti gli influssi provenienti dalle discipline attigue (economica, assicurativa, tecnica, bio-sanitaria, ecc.) e dal "mondo reale" in tutte le sue sfaccettature.

Quando parliamo di *macrolingua* del *diritto* utilizziamo due termini che rappresentano in sé due sistemi che si incontrano, dando vita ad una realtà che sopravvive e si alimenta grazie alle regole del primo (lingua) e ai contenuti e strutture del secondo (diritto). Il problema delle generalizzazioni sul discorso giuridico provengono proprio dalle due diverse prospettive: quella linguistica e quella giuridica. Sarebbe inutile qualsiasi divagazione sul linguaggio giuridico senza una ricerca parallela in entrambi gli ambiti e senza interrogarsi su come uno incida sull'altro e viceversa. Circoscrivere la ricerca solo all'aspetto linguistico significherebbe lasciare fuori ciò che rende *speciale* questa lingua, *specialistico* e *settoriale* questo linguaggio, ciò che lo rende *sottocodice*.

L'idea principale da cui si parte è che "il diritto è fatto di lingua", così come "la lingua (del diritto) è fatta di diritto"<sup>6</sup>. Sebbene questa equazione sembri scontata, si osserva che, spesso, sia linguisti/traduttori, che giuristi, non prendono in considerazione la disciplina dell'altro. Mentre il giurista dovrebbe riconoscere nella lingua il mezzo per poter esercitare la sua professione, il linguista dovrebbe comprendere che, senza la scienza giuridica, e quindi senza i concetti e le strutture cristallizzate del diritto, non è possibile alcun discorso sulla lingua.

La natura stessa del diritto determina la specificità del suo discorso che altro non è che il "discorso dei giuristi". Senza essere così estremi da definire il linguaggio giuridico come un *gergo*<sup>7</sup> o *-létto*, si assume che il livello di tecnicizzazione e settorializzazione del diritto definisce la sua specificità e che la lingua comune risulta inadatta per regolare questa materia così complessa. Pertanto, ci si trova davanti ad un paradosso quando si studia il legame tra lingua comune e lingua del diritto, in termini di vaghezza e ambiguità vs. chiarezza e intelligibilità:



<sup>6</sup> Come osserva Cortelazzo (1997, p. 36): "il diritto non si serve della lingua ma è fatto di lingua".

<sup>7</sup> Ci si riferisce alla citazione di Scarpelli (1995, p. 7): "il linguaggio giuridico è dunque, inevitabilmente ed in grossa parte, un gergo a molte dimensioni ben oltre il linguaggio comune: diventare giuristi vuol dire acquisire un nuovo modo di parlare."

Seguendo l'esposizione di Ondelli (2007) sulla vaghezza ed eterogeneità del linguaggio giuridico, abbiamo deciso di inserire nello schema precedente un'ulteriore dimensione, come frutto dell'incontro tra la vaghezza della lingua comune e l'ambiguità del linguaggio giuridico: il *linguaggio ordinario*<sup>8</sup>. Questo metalinguaggio è fondamentale sia per il traduttore non esperto di diritto, sia per il cittadino che deve comprendere la legge e saperla attuare mediante attività quotidiane che rientrano nel campo del diritto e che rendono necessario il dominio di una terminologia specifica. Riguardo alla lingua comune, anche se polisemica, non è di per sé vaga, ma comporta complessità nel momento in cui si deve interpretare una norma. D'altronde, anche un linguaggio giuridico puro, con un alto grado di tecnicismo ed espressioni cristallizzate, comporta un maggior sforzo ermeneutico da parte del lettore, che dovrà interrogarsi sull'intenzione del legislatore. Inoltre, nello schema proposto, non appare volutamente l'aggettivo *chiara* riferito alla lingua del diritto, ma solo *intelligibile per il legislatore*, dal momento che la mancanza di rigorosità e ordine che contraddistingue questo linguaggio non lo rende trasparente nemmeno per il giurista. Quando si parla di ambiguità, è importante considerare che la vaghezza del linguaggio giuridico è una qualità necessaria o per lo meno voluta in questo campo, se per *vaghezza* intendiamo "imprecisione del significato di termini ed enunciati" (Luzzati, 1990). Se si pensa alla stesura di una legge che deve avere valore diacronico, allora la vaghezza può essere utile a conferirle validità atemporale, così come un certo grado di imprecisione nella stesura di una sentenza può servire a una voluta pluralità di interpretazioni. Ridurre la vaghezza della scrittura giuridica sarebbe quindi auspicabile per il destinatario, ma eliminarla completamente sarebbe controproducente per l'emittente.

### 1.3. Caratteristiche generali.

Dopo queste premesse, tentiamo di identificare delle caratteristiche linguistiche generali che possano essere applicabili tanto al linguaggio giuridico spagnolo, quanto a quello italiano. Queste considerazioni stilistiche e formali riguardano l'uso (a) di tecnicismi, (b) di un lessico arcaizzante e tradizionale, (c) di uno stile ambiguo e (d) vago e (e) la presenza di un valore performativo. Per le caratteristiche lessico-semantiche e morfo-sintattiche più precise manteniamo invece la distinzione tra le due lingue, dal momento che non usano le stesse risorse grammaticali nei loro linguaggi giuridici.

---

<sup>8</sup> Termine a sua volta ripreso dall'espressione *discorso ordinario* di Olivecrona (1994).

**(a) Tecnicismi.**

Una domanda che sorge spontanea e che è sempre stata oggetto di studio in campo giuridico è se esista una terminologia vera e propria o se piuttosto si debba parlare di lingua comune mischiata a tecnicismi o cultismi presi dalle lingue classiche. Sebbene esistano opinioni discordanti sulla questione, a nostro parere si può parlare di terminologia giuridica solo per il fatto che esistono concetti giuridici da definire. È proprio il travaso dalla lingua comune al linguaggio specialistico, dalla polisemia alla monosemia, che determina e sancisce l'esistenza di una terminologia specifica. In base alle distinte branche della materia giuridica, un termine, o vocabolo comune tecnicizzato, avrà differente significato e modalità d'uso. Il fatto che il diritto si occupi di praticamente tutti i campi della vita umana non preclude il fatto che avvenga comunque quello scambio reciproco fatto di *vocaboli vs. termini* tra la lingua comune e la lingua di specialità.

Quando si parla di terminologia giuridica è necessario però prestare attenzione al concetto di tecnicismi ed espressioni cristallizzate o latineggianti. Se intendiamo per tecnicismo un termine tecnico connesso a fattori concettuali e pratici di una disciplina, allora, nel caso del diritto, il fatto che esistano molti termini derivanti dal latino (per ragioni diacroniche ovvie) può essere fonte di disagi. Inoltre, non tutti i termini giuridici coincidono necessariamente con tecnicismi; possono essere termini giuridici anche termini che hanno fruibilità fuori dal discorso giuridico, senza per forza essere tecnici. Nel tentativo di offrire una tassonomia del lessico giuridico, riportiamo la classificazione proposta da Mortara Garavelli (2001, pp. 10-11), applicabile a diversi linguaggi giuridici, che distingue tra *tecnicismi specifici* ed espressioni *tecnicizzate* o *ridefinite*. I primi sono termini monosemici che non sono utilizzati nel linguaggio comune, mentre le *ridefinizioni* o *definizioni esplicative* (Scarpelli, 1985, p. 65) consistono nell'attribuire a vocaboli della lingua standard un significato differente a quello comune. Non solo la definizione cambia a seconda delle diverse normative, ma può avvenire anche che, all'interno dello stesso testo giuridico, un termine risulti usato in sensi parzialmente o totalmente diversi. Questa classe di termini contraddirebbe a prima vista il principio di *monoreferenzialità* riconosciuto come uno dei tratti distintivi del lessico specialistico, anche se, in un certo modo, ogni termine rimane monoreferenziale rispetto al suo campo d'applicazione giuridico. Un'ulteriore classe di termini giuridici sono gli *pseudotecnicismi* (Mortara Garavelli, 2001) o *tecnicismi collaterali* (Serianni, 1989), ovvero quei termini preferiti dalla lingua di specialità, spesso motivati dal tipo di registro, ma non necessari a fini semantici, visto che, nel caso fossero sostituiti da sinonimi, non cambierebbe il messaggio. Questi pseudotecnicismi creano nell'emittente una sorta di sicurezza e stabilità

formale, mentre nei destinatari neofiti creano la sensazione di essere dinanzi ad un *gergo*, a un *-létto*, appannaggio di pochi, che altro non è che “un dire congelato e tramandato per forza di inerzia, [...] una sorta di patina stilistica che copre inegualmente la normazione, la dottrina, gli atti giudiziari e amministrativi: ben lontana dall’impresiosire, offusca il modo di esprimersi.” (Mortara Garavelli, 2001, p. 17). È proprio su questi falsi tecnicismi che sono state attuate le prime riforme di semplificazione del linguaggio giuridico, non solo a livello di terminologia arcaica e obsoleta, ma anche a livello di organizzazione sintattica e testuale. Se a livello normativo si può affermare che questo fenomeno sia controllabile grazie a progetti governativi e commissioni di controllo sulla scrittura istituzionale e sulla redazione di leggi, non si può di certo dire la stessa cosa per la stesura privata di documenti come sentenze, contratti, scritture di avvocati, ecc. dove abbondano preferenze personali, *cliché* retorici, abitudini scorrette e stili individuali difficili da correggere.

**(b) Tradizionalismo vs. Arcaismo:**

Nella maggior parte dei testi giuridici redatti da professionisti del diritto, si nota in generale una sorta di attaccamento alla tradizione e una tendenza a conservare termini desueti. Questi *arcaismi*, sebbene usati in passato, sono scomparsi dalla lingua comune e quindi il loro uso contribuisce ad appesantire il linguaggio giuridico in termini di prolissità e ambiguità. Allo stesso tempo, l’uso di termini ed espressioni tradizionali può avere altri effetti non necessariamente negativi, come quello di generare un maggiore effetto perlocutivo, conferire una certa solennità e conservare alcune prassi su cui tuttora si basano determinati istituti giuridici. Nell’ambito della conservazione della tradizione non si può non accennare all’uso dei latinismi, tanto tipici di questo linguaggio specialistico e non solo prerogativa delle lingue romanze. È attraverso la tradizione romana che sono sopravvissuti termini ed espressioni formulaiche ancora in uso nella giurisprudenza attuale. Come evidenzia Ondelli (2007, p. 76), può avvenire però che alcuni latinismi si riducano “a mero orpello stilistico in altri tipi di testo, quando i destinatari cambiano e non sono più in grado di riconoscere significato e valore della formula: in un atto che si rivolge a tutti i cittadini indistintamente, il latinismo è un’inutile complicazione.”

**(c) Ambiguità:**

Tecnicismi, arcaismi e cultismi, insieme ad una sintassi spesso confusa e ridondante, creano un’altra delle caratteristiche più celebri del linguaggio giuridico: l’oscurità o ambiguità del dettato giuridico, che Alcaraz Varó & Hughes (2009, p. 17) definiscono “opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo”. Tuttavia, non è auspicabile generalizzare nemmeno in questo

campo, dal momento che il livello di ambiguità di un testo giuridico è direttamente proporzionale al dominio o meno della materia da parte del destinatario e dal tipo di testo in questione. Non è infatti paragonabile il livello di cripticità di un testo di legge redatto da un legislatore e un testo giudiziario redatto da un giudice nell'ambito di un processo. Nonostante il fatto irrefutabile che la sensazione di ambiguità lessicale e sintattica venga percepita con maggiore o minore intensità a seconda dei diversi emittenti e destinatari dei testi di diritto, è altrettanto indubbio il fatto che espressioni arcaizzanti, inesistenti o poco usate in altri linguaggi specialistici, così come enunciati linguisticamente marcati e complessi, contribuiscano a mantenere le distanze tra il cittadino e "l'addetto ai lavori" e quindi un senso di impenetrabilità (intenzionale?) del testo giuridico. A questo proposito, è interessante considerare come l'oscurità del linguaggio giuridico, rispetto a quella di altri linguaggi specialistici, suscita più sdegno nei destinatari dei testi che sembrano non accettare l'impenetrabilità di tecnicismi che regolano la vita del cittadino. Si ha come la sensazione che l'ambiguità del lessico giuridico (ma anche politico, economico o medico), soprattutto se non giustificata, sia funzionale alla non comprensione del destinatario, cosa che per esempio non suole succedere con il linguaggio tecnico o di altre discipline professionali.

**(d) Vaghezza:**

Il linguaggio del diritto, come abbiamo visto, è un mezzo di espressione eterogeneo sia dal punto di vista contenutistico, che dal punto di vista strettamente lessicale. La settorialità del diritto, e quindi del linguaggio giuridico che ne è l'espressione, non permette un dominio assoluto di contenuti e crea, pertanto, una sorta di vaghezza linguistica difficile da dominare sia per il cittadino medio, sia per i tecnici del diritto. Le lacune concettuali sono anch'esse la causa del senso di vaghezza dei testi giuridici e allo stesso tempo il motivo per cui risultano necessari studi parcellizzati e formazione specializzata nei distinti settori che compongono l'universo del diritto.

**(e) Performatività:**

In aggiunta a queste caratteristiche, segnalate da una lunga tradizione di linguisti e giuristi, esiste un altro aspetto molto importante che ha interessato negli ultimi anni anche i filosofi del linguaggio: la performatività del discorso giuridico. Gli studi in questo campo si basano in gran parte sulle teorie di Austin<sup>9</sup>, le quali partono dal presupposto che gli enunciati (*statements*) servano a descrivere qualcosa. Tuttavia, non esiste solo la funzione descrittiva, bensì una serie di altre funzioni che rendono l'enunciato vero o falso o che addirittura non

---

<sup>9</sup> Le idee del filosofo inglese sono state raccolte nel volume postumo *How to do Things with Words* (1962).

permettono la determinazione della falsità/verità dell'enunciato stesso. Un enunciato che realizza di per sé un atto sarebbe quindi *performativo*, o esecutivo, come lo traduce Benveniste (1971). Secondo Austin (1980), affinché un atto sia performativo, devono concorrere diverse circostanze: (1) deve esserci un "rituale", ossia una procedura cristallizzata che preveda formule e circostanze ben precise. (2) Sia i soggetti che le circostanze devono essere appropriate. (3) La procedura deve avere un inizio e una fine ed essere eseguita interamente. (4) I partecipanti devono attenersi alla condotta stipulata dalla procedura (se prevista). Inoltre, non solo gli enunciati giuridici hanno il potere di rendere effettivo un atto e quindi di creare nuovi *status*, ma anche di cancellare ciò che è stato sancito anteriormente, mediante altri enunciati performativi che "abrogano", "annullano", "disdicono", "invalidano", ecc.<sup>10</sup>

Ad ogni modo, ciò che distingue il linguaggio giuridico è la presenza di interlocutori che compiono l'azione performativa, un *io* o *noi* che può essere più o meno esplicito mediante costruzioni verbali, scelte lessicali o semplicemente una firma. Attraverso un atto *locutorio* (l'atto di dire qualcosa), l'individuo compie un'azione e quindi si produce anche un atto *illocutorio*, cioè un evento che si realizza mediante l'atto di dire qualcosa. Inoltre, secondo le teorie di Austin, quest'atto illocutorio produrrà un atto *perlocutorio* che consiste negli effetti che l'atto illocutorio ha sui destinatari in termini di reazione o impatto emotivo. La differenza tra illocutorio e perlocutorio risiederebbe anche nel fatto che mentre il primo è solitamente convenzionale e ritualizzato, il secondo è soggettivo ed è arbitrario. Sebbene le teorie di Austin siano state criticate negli ultimi anni<sup>11</sup>, continuano a servire come presupposto teorico dal quale partire per studiare il funzionamento del linguaggio giuridico. Mentre non esiste unanimità nel definire quali enunciati siano performativi e quali siano constattivi e quale dei due dia validità al linguaggio giuridico, esiste accordo sul fatto che ciò che realmente legittima il linguaggio giuridico è la situazione comunicativa, ovvero la natura istituzionale e ufficiale dotata di potere preesistente che mette i cittadini in una condizione di soggezione (Filipponio, 1994, p. 212). Se quindi esiste un'autorità competente dotata del potere di legiferare, allora l'enunciato giuridico è ufficialmente emesso e quindi valido, vero e corretto. Sono veri e corretti anche enunciati giuridici emessi da un'autorità non ufficiale, ma probabilmente non saranno validi (Ondelli, 2007, p. 43).

Dopo queste riflessioni generali, nei paragrafi successivi passiamo in rassegna gli elementi più tipici del linguaggio giuridico spagnolo e italiano, con il duplice fine di darne una prima

---

<sup>10</sup> Per la teoria sui *reversible performatives* vedere Kurzon (1986, pp. 41-48).

<sup>11</sup> Per le critiche a Austin vedere Ondelli (2007, pp. 32-39).

lettura contrastiva e di porre le coordinate per l'analisi del livello formale-grammaticale<sup>12</sup>, che verrà condotta nella parte empirica dell'elaborato. La maggior parte degli esempi forniti è stata estratta dalle analisi condotte sui testi dei *corpora* normativi, giudiziari e amministrativi della presente tesi e inserita a posteriori.

### 1.3.1. Il linguaggio giuridico spagnolo.

Insieme alle caratteristiche elencate anteriormente, si può integrare la descrizione del linguaggio giuridico spagnolo prendendo spunto dalle classificazioni proposte da una grande tradizione di studiosi di *español jurídico* come Rodríguez Aguilera (1969), Prieto (1991), Duarte & Martínez (2000), Hernando Cuadrado (2003), Garofalo (2006, 2010), Chierichetti (2010) e Alcaraz Varó & Hughes (2009). Per la creazione di questa tassonomia, si parte dall'idea che lo Spagnolo giuridico si distingue principalmente per la sua *impersonalità* e *logica deontica*, due elementi che permettono di spiegare formule ridondanti e stereotipate, l'abuso di costruzioni modali e la varietà nell'uso di forme verbali, l'ambiguità sintattica, l'oscillazione tra la 1<sup>a</sup> persona plurale e la 3<sup>a</sup> persona singolare e il ricorso a formule di cortesia e a segni ortotipografici determinati. Da un punto di vista stilistico, lessicale e morfosintattico, possiamo affermare che, in generale, lo Spagnolo giuridico tende ad utilizzare, in forma abbondante e ripetitiva, determinati elementi che gli conferiscono non tanto una natura specialistica, quanto il carattere di lingua speciale o settoriale.

#### 1.3.1.1. Caratteristiche lessico-semantiche:

<b>Espressioni arcaizzanti e formule stereotipate</b>	<i>Debemos estimar y estimamos; Por esta nuestra sentencia; para la debida constancia; otrosí; ecc.</i>
<b>Ridondanza</b>	<i>Que guarden y hagan guardar; Que cumplan y hagan cumplir; Así lo pronuncio, mando y firmo; ecc.</i>
<b>Nominalizzazione</b>	<i>Establecer &gt; establecimiento; Imponer &gt; imposición; Resolver &gt; dictar resolución; Recurrir &gt; interponer recurso; Cumplir &gt; dar cumplimiento; ecc.</i>
<b>Omonimia e accezioni proprie</b>	<i>Librar a la audiencia la certificación (expedir); Cuerpo del delito (objeto); Adir la herencia (aceptar); Instruir un proceso (formalizar conforme al Derecho); Audiencia (Tribunal); Medida (proyecto de acción); Casar la sentencia (abrogar); Resolver (decretar); Fallar (resolver); ecc.</i>
<b>Polisemia</b>	<i>Derecho (privilegio, dominio de una persona sobre un bien inmueble, impuesto, justicia, ciencia que estudia las normas, facultad universitaria); Justicia (principio moral, derecho, equidad, ministro, poder judicial, pena); Letrado (sabio, abogado, jurista); Sancionar (ratificar una ley, autorizar un acto, aplicar una sanción); Estimar (calcular, considerar, aceptar un recurso); ecc.</i>

<sup>12</sup> L'analisi condotta sui *corpora* contrastivi prevede lo studio di multipli livelli interdipendenti tra loro: il livello funzionale, il livello situazionale, il livello semantico e il livello formale-grammaticale.



<b>Sinonimia (totale o parziale)</b>	<i>Causa</i> (pleito, litigio); <i>Actor</i> (demandante); <i>Acuerdo</i> (pacto, contrato, convenio, arreglo); <i>Anular</i> (revocar, rescindir, cancelar, casar, dejar sin efecto, suprimir); <i>Resolución</i> (sentencia, auto, providencia); ecc.	
<b>Antinomia</b>	<i>legal vs. ilegal</i> ; <i>recurrido vs. recurrente</i> ; <i>estimar vs. desestimar</i> ; <i>arrendador vs. arrendatario</i> ; <i>demandante vs. demandado</i> ; ecc.	
<b>Uso di avverbi in -mente</b>	<i>fehacientemente</i> ; <i>judicialmente</i> ; <i>legalmente</i> ; <i>documentalmente</i> ; <i>estrictamente</i> ; <i>equitativamente</i> ; <i>privativamente</i> ; <i>notarialmente</i> ; <i>reglamentariamente</i> ; <i>jurídicamente</i> ; ecc.	
<b>Creazione di neologismi e tecnicismi</b>	<b>Composizione nominale</b>	
	<b>sostantivo + preposizione + sostantivo</b>	<i>sentencia de conformidad</i> ; <i>abuso de poder</i> ; <i>rollo de apelación</i> ; <i>juicio de faltas</i> ; <i>separación de bienes</i> ; <i>libertad bajo fianza</i> ; <i>falsedad en documento público</i> , <i>sociedad por acciones</i> ; ecc.
	<b>sostantivo + sostantivo</b>	<i>bien mueble</i> ; <i>plazo límite</i> ; ecc.
	<b>sostantivo + aggettivo</b>	<i>costas procesales</i> ; <i>vista oral</i> ; <i>sucesión legítima</i> ; <i>sentencia firme</i> ; <i>infracción procesal</i> ; <i>capitulaciones matrimoniales</i> ; <i>representación letrada</i> ; ecc.
	<b>aggettivo + sostantivo</b>	<i>falso testimonio</i> ; <i>Real Decreto</i> ; ecc.
	<b>agglutinazione</b>	<i>compraventa</i> ; <i>salvoconducto</i> ; <i>causahabiente</i> ; <i>usucapión</i> ; ecc.
	<b>Affissi</b>	
	<b>prefissi</b>	<i>contraescritura</i> ; <i>desregulación</i> ; <i>autoacusación</i> ; <i>reembolso</i> ; <i>sobrecargo</i> ; <i>preaviso</i> ; <i>cooficial</i> ; <i>contrarregistro</i> ; ecc.
	<b>suffissi di participio presente</b>	<i>recurrente</i> ; <i>demandante</i> ; <i>firmante</i> ; <i>poderante</i> ; <i>embargante</i> ; <i>denunciante</i> ; <i>depositante</i> ; <i>garante</i> ; ecc.
	<b>suffissi di participio passato</b>	<i>encausado</i> ; <i>interpuesto</i> ; <i>imputado</i> ; <i>recurrido</i> ; <i>representado</i> ; <i>inquirido</i> ; ecc.
<b>Prestiti o calchi classici</b>	<b>latinismi</b>	<i>ab intestato</i> (sin testamento); <i>ratio decidendi</i> (fundamentos jurídicos de una resolución); <i>exequátur</i> (ejecútese); <i>a priori/ posteriori</i> (antes/ después de examinar un asunto); <i>in extenso</i> (con todo detalle); <i>sine die</i> (sin fecha fijada); <i>tribunal a quo/ad quem</i> (tribunal cuyo fallo se rucurre/al que se acude contra el fallo inferior); <i>ipso facto</i> (por el mismo hecho); <i>ipso jure</i> (por el mero efecto de la ley); <i>delito</i> (< <i>delictum</i> ); <i>usufructo</i> (< <i>usufructus</i> ); <i>abogado</i> (< <i>advocatus</i> ); <i>veredicto</i> (< <i>vere dictus</i> , fallo pronunciado por un jurado); ecc.
	<b>grecismi</b>	<i>anatocismo</i> (< <i>ana+tokos</i> , capitalización de los intereses vencidos de una deuda); <i>enfiteusis</i> (< <i>emphýteusis</i> , cesión perpetua o duradera de un inmueble mediante pago de un canon); <i>democracia</i> (< <i>demokratía</i> , sistema de gobierno que prevee la elección mediante votación); <i>hipoteca</i> (< <i>hypothéke</i> , pago de un crédito para una propiedad real); ecc.
	<b>prefissi latini</b>	<i>ab-</i> ( <i>abdicar</i> , <i>absolver</i> , ecc.); <i>dis-</i> ( <i>disconforme</i> , <i>disculpa</i> , ecc.); <i>ex-</i> ( <i>exacción</i> , <i>exculpar</i> ; <i>exhorto</i> , ecc.); <i>re-</i> ( <i>reincidencia</i> ; <i>requerimiento</i> , ecc.); <i>sub-</i> ( <i>subarrendar</i> , <i>subvención</i> ;) ecc.
	<b>arabismi</b>	<i>alcalde</i> (< <i>al-q id</i> = persona a cargo de una cárcel); <i>alguacil</i> (< <i>al-wazir</i> = oficial inferior de justicia que ejecuta las órdenes del tribunal); <i>alquiler</i> (< <i>al-kir</i> ' = acción y efecto de alquilar); <i>arancel</i> (< <i>al-inz l</i> = revelación); ecc.

Prestiti e calchi moderni	<b>anglicismi</b>	<i>caso</i> (< <i>case</i> = pleito); <i>trust</i> (grupo de empresas que juntas ejercen un monopolio); <i>common law</i> (derecho anglosajón), <i>civil law</i> (derecho continental); ecc.
	<b>gallicismi</b>	<i>a fondo perdido</i> (< <i>à fonds perdu</i> = préstamo o crédito sin recuperación); <i>a título oneroso</i> (< <i>à titre onéreux</i> = prestación de servicios o provisión de bienes que implica un pago en dinero); <i>aval</i> (< <i>aval</i> , firma de un garante); <i>chantaje</i> (< <i>chantage</i> , amenaza para obtener un provecho); <i>requisa</i> (< <i>réquisition</i> , requisición de bienes); <i>gabinete</i> (< <i>cabinet</i> , consejo de ministros); ecc.
	<b>italianismi</b>	<i>bancarotta</i> (<bancarotta, cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones de pago); <i>póliza</i> (<polizza, documento con que se formalizan ciertos contratos de seguros, mercantiles o de operaciones comerciales); <i>libreto</i> , (<libretto), <i>folleto</i> (<foglietto) ecc.

### 1.3.1.2. Caratteristiche morfo-sintattiche:

<b>Locuzioni prepositive</b>		<i>a efectos de; en lo referente a; de acuerdo con; en la medida de; sin perjuicio de lo anterior; de conformidad con; por todo ello; a costa de; a favor de; con arreglo; con base en; con motivo de; en aras de; al amparo de; en cumplimiento de, en virtud de; en el marco de; en caso de; ecc.</i>
<b>Connettivi del discorso</b>	<b>causa-conseguenza</b>	<i>conforme a; dado que; por ello; por tanto; en efecto; en consecuencia; consecuentemente; pues; así que; entonces; ecc.</i>
	<b>condizionali</b>	<i>en [el] caso de; cuando; en tanto; en defecto de; en el supuesto/suposición de [que]; en todo caso; únicamente; salvo que, a condición de [que]; a menos que; a no ser que; con tal [de] [que]; ecc.</i>
	<b>conclusivi</b>	<i>por lo tanto; de allí; En definitiva; En este sentido; Por tanto; En (su) virtud; Por lo expuesto; Por ello; En cumplimiento de; Por último; De acuerdo con; Por lo tanto; Considerando lo dicho; Finalmente; Todo ello; Por este motivo y teniendo en cuenta; ecc.</i>
	<b>aggiuntivi</b>	<i>y; además; asimismo; aun; de igual forma; otrosí; también; por otra parte; por otro lado; ecc.</i>
	<b>avversativi</b>	<i>pero; aunque; sin embargo; por una parte... por otra parte; por el contrario; ecc.</i>
	<b>gerarchici o di enumerazione</b>	<i>en primer/ segundo lugar; en el primero/ segundo y ss; en unos casos... en otros; ecc.</i>
<b>Espressioni deontiche di obbligo, dovere, necessità</b>		<i>tener que; deber [de]; haber [que] [de]; ser necesario; tener la obligación de; ser obligatorio; ecc.</i>
<b>Varietà di forme verbali</b>	<b>Participio assoluto</b>	<i>finalizado el plazo; vistos los autos; interpuesto el recurso; recurrida la sentencia; oídas las partes;</i>
	<b>Futuro imperfetto del congiuntivo</b>	<i>si no cumpliere; el que hiciere; la condena que pudiese recaer; los que concurrieren; situaciones que impidieren o dificultaren; las medidas que estuvieren adoptadas; ecc.</i>

Varietà di forme verbali	<b>Abuso del gerundio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>valore temporale continuativo con il verbo <i>estar</i> (= <i>mientras que</i>);</li> <li>valore temporale di posteriorità – causale (= <i>tras hacer algo</i>);</li> <li>valore aggettivale o <i>gerundio del BOE</i> (<i>fallo desestimando</i> = <i>fallo por el que se desestima</i>; <i>decreto nombrando</i> = <i>decreto por el que se nombra</i>; <i>auto dictado resolviendo el recurso</i>; ecc);</li> <li>concatenazione di gerundi (<i>estando celebrando Audiencia Pública</i>; <i>alegando y probando hechos</i>; <i>consignando o afianzando</i>; ecc).</li> </ol>
	<b>Imperativo</b>	<i>Líbrense la certificación</i> ; <i>El presidente a todos los que la presente vieren, Sabed</i> ; ecc.
	<b>Infinito</b>	<i>no estar incapacitado judicialmente</i> ; <i>ser mayor de edad</i> ; <i>no existir relación de parentesco</i> ; <i>desestimar el recurso</i> ; <i>confirmar con este alcance la sentencia</i> ; <i>imponer las costas</i> ; ecc.
	<b>Presente indicativo atemporale e prescrittivo</b>	<i>lo pronunciamos</i> ; <i>mandamos y firmamos</i> ; <i>fallamos</i> ; <i>queda derogada</i> ; <i>promulgo y ordeno</i> ; <i>certifico</i> ; ecc.
	<b>Futuro semplice con valore prescrittivo</b>	<i>se deberán aprobar</i> ; <i>se estimará</i> ; <i>se insertará</i> ; <i>se podrán expedir</i> ; <i>entrará en vigor</i> ; ecc.
	<b>Periodi ipotetici con si/cuando + congiuntivo</b>	<i>si no fueran suficientes</i> ; <i>si fuera necesario</i> ; <i>cuando existiese la posibilidad</i> ; ecc.
	<b>Verbi modali in costruzione perifrastica</b>	<i>tienen que pagar</i> ; <i>se deben cumplir</i> ; <i>se podrán expedir</i> ; <i>ha de prevalecer</i> ; <i>hay que decir</i> ; <i>procede imponer</i> ; <i>no puede considerarse</i> ; ecc.
	<b>Costruzioni passive con ser e estar</b>	<i>será aprobado</i> ; <i>serán nombrados</i> ; <i>estará presidida</i> , <i>estarán integrados</i> ; ecc.
<b>Costruzioni impersonali e passive riflessive con se</b>	<i>se manda</i> ; <i>se procede</i> ; <i>se establece</i> ; <i>se estima</i> ; <i>se confirma</i> ; <i>se impone</i> ; <i>se consideran</i> ; ecc.	
Uso di verbi performativi o realizzativi	<b>testi legislativi</b>	<i>mandar</i> ; <i>disponer</i> ; <i>ordenar</i> ; <i>decretar</i> ; <i>promulgar</i> ; <i>ordenar</i> ; ecc.
	<b>testi giudiziari</b>	<i>fallar</i> ; <i>suplicar</i> ; <i>pronunciar</i> ; <i>mandar</i> ; ecc.
	<b>testi amministrativi</b>	<i>exponer</i> ; <i>declarar</i> ; <i>solicitar</i> ; <i>certificar</i> ; <i>expedir</i> ; <i>remitir</i> ; ecc.
	<b>testi privati</b>	<i>dar fe</i> ; <i>firmar</i> ; <i>acordar</i> ; <i>prometer</i> ; <i>otorgar</i> ; ecc.
Ambiguità e prolissità sintattica	<b>Predominio dell'ipotassi (subordinazione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>subordinazione sostantivale con <i>que</i> + congiuntivo;</li> <li>subordinazione aggettivale con pronome relativo <i>que</i> o <i>cuyo</i> e gerundio;</li> <li>subordinazione avverbiale con valore temporale con <i>cuando</i> + congiuntivo, con valore condizionale con <i>si</i> + congiuntivo o valore finale con <i>para</i> + congiuntivo.</li> </ul>
	<b>Presenza di paratassi</b>	<p>coordinazione con la congiunzione copulativa y</p> <p><i>Sustanciación y decisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, cuando litigantes de un mismo pleito opten por distinto recurso extraordinario. 1. Cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten, cada uno de ellos, por diferente recurso extraordinario, el que se funde en infracción procesal se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al de casación, cuya tramitación, sin embargo, será iniciada y continuará hasta que se decida su admisión, quedando después en suspenso. 2. Si se dictara sentencia totalmente desestimatoria del recurso por infracción procesal, se comunicará de inmediato al tribunal competente para la casación, se alzará de inmediato su suspensión y se tramitará el recurso con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. (LEC, art. 488)</i></p>

<b>Uso della maiuscola</b>	<i>Excmo.; Sr.; PRESIDENTE; Tribunal Supremo; FALLAMOS; TÍTULO; CAPÍTULO; LIBRO; ARTÍCULO ÚNICO; CC; ecc.</i>	
<b>Uso di sigle</b>	<i>LEC= Ley de Enjuiciamiento Civil; CP= Código Penal; TS= Tribunal Superior; DP= Diligencias Previas; MF= Ministerio Fiscal; ecc</i>	
<b>Punteggiatura</b>	<b>Grassetto</b> (per articoli o epigrafi)	<i>FALLAMOS; Visto el art.; Artículo Único; Título; Capítulo; ecc.</i>
	<b>maiuscola e rientro</b> (per gli elementi che fungono da epigrafe, titoli, formule onorifiche, paragrafi, ecc.)	<i>FALLAMOS; DISPONGO; CERTIFICO; ORDENO; DECLARO; TÍTULO, CAPÍTULO, LIBRO, ARTÍCULO ÚNICO, ecc.</i>
	<b>giustapposizione</b>	due punti (:), punto e virgola (;) e trattini (-) tra i paragrafi di ogni sezione.
<b>Uso sociopragmatico della cortesia</b>	<b>formule di cortesia in superlativo assoluto</b>	<i>Señoría; Excmo. Sr.; Ilmo. Sr. D.; ecc.</i>
	<b>terza persona singolare</b>	<i>El juez... expone; El Tribunal...estima; ecc.</i>
	<b>formule impersonali</b>	<i>el infrascrito; el abajo firmante; el que suscribe; el anteriormente mencionado; ecc.</i>

### 1.3.2. Il linguaggio giuridico italiano.

Per la trattazione delle caratteristiche lessicali e morfosintattiche del linguaggio giuridico italiano prendiamo in considerazione diverse prospettive di ricerca che spaziano dalla linguistica testuale, al lessico del diritto, alle modalità del discorso giuridico, alla filosofia del diritto e alla storia della lingua giuridica italiana. A questo proposito si sono rivelate preziose le raccolte di Schena (1997) e di Scarpelli & Di Lucia (1994), e in particolar modo i saggi di Sacco, Devoto, Olivecrona, Filipponio, Conte e Belvedere, che toccano una varietà di temi come la traduzione giuridica, questioni lessicografiche, linguaggio giuridico, espressioni performative e linguaggio del codice civile. Sono state altrettanto utili le opere di Sabatini (1990), di Ondelli (1994, 2007) e Mortara Garavelli (2001, 2003) sulla classificazione dei testi giuridici e le loro caratteristiche linguistiche, le analisi lessicali e morfosintattiche di Cortelazzo (1997, 2003) su un *corpus* di sentenze, le nozioni di filosofia del diritto di Conte (1977), il punto di vista storico-linguistico di De Mauro (1963) e storico-giuridico di Fiorelli (2008) e gli studi interdisciplinari di linguistica giuridica di Rovere (2000, 2005), Garzone & Santulli (2008) e Barbera, Carmello & Onesti (2014). Infine, è importante sottolineare che le considerazioni tratte in questo paragrafo nascono alla luce di diverse riflessioni morfosintattiche e lessicali. Sul piano morfosintattico, si parte dall'idea che l'Italiano giuridico si distingue per *impersonalità* e *sintesi*, che sono due dei tratti distintivi identificati da Cortelazzo (2003, p. 82)<sup>13</sup>. Fenomeni come l'uso della forma passiva, del *si* passivante, del

<sup>13</sup> Cortelazzo (2003) identifica come tratti distintivi dell'Italiano giuridico *impersonalità*, *concisione* e *settorialità*. Non riportiamo la *settorialità* poiché non la consideriamo come funzione del discorso, bensì come contesto, e i fenomeni linguistici identificati in questo campo coincidono pressoché con quelli della *concisione*.

presente atemporale e dell'imperfetto narrativo possono rispondere ad un'esigenza di impersonalità, così come il ricorso all'enclisi del *si*, all'omissione dell'articolo, alla nominalizzazione, alle forme participiali possono corrispondere ad un proposito di sintesi. Sul piano lessicale, si parte invece da una riflessione diacronica grazie alla quale si riconosce un legame più forte tra il Latino e l'Italiano giuridico, rispetto allo Spagnolo. Come evidenzia Fiorelli (1994, p. 560), in Italia il Latino ha mantenuto una posizione egemonica nella letteratura giuridica rispetto ai volgari italici, a differenza di altri paesi come la Francia, dove già nel XII secolo fu redatto in lingua *d'oc* una somma del *Codex Iustinianus* (*Lo Codi*); tale opera, tradotta poi in Franco-Provenzale, Francese, Castigliano e Catalano, in Italia fu tradotta in Latino. Solo tra la fine del XIII e la fine del XIV secolo, comincia un vero e proprio scambio tra Latino e volgare, producendo un fenomeno di volgarizzazione del Latino e di latinizzazione del volgare che si riflette nel lessico e nella sintassi. Nel XVI secolo, con la crisi del sistema di diritto comune e l'affermarsi degli stati nazionali, si tendono a privilegiare legislazioni in lingue diverse da stato a stato, anche se i codici e la giurisprudenza continuano ad essere stampati in Latino. Anche per questo motivo, il linguaggio normativo è tendenzialmente meno influenzato da forme latine rispetto ai testi della dottrina e della giurisprudenza, nei quali si riscontrano una presenza maggiore di prestiti e calchi dal Latino e costruzioni participiali, gerundive e infinitive. Sarà poi dal XVII secolo che l'Italiano diventa la lingua del sapere e della sfera giuridica con la comparsa della versione italiana completa del *Corpo del Diritto*. Questo passaggio viene definitivamente sancito con le prime codificazioni degli statuti in volgare (XVIII-XIX secolo).

### 1.3.2.1. Caratteristiche lessico-semantiche:

Uso di tecnicismi <sup>14</sup>	Tecnicismi specifici	<i>patteggiamento; prova presuntiva; ordinanza reiettiva; surrogazione; vizio di ultrapetizione; usucapione; vizio di extrapetizione; atto di riassunzione; querela di falso; ecc.</i>
	Ridefinizioni	<i>affinità; dispositivo; dottrina; rito; esame; vizio; compromesso; emulazione, attore; affidamento; accordo; deporre; ecc.</i>
	Tecnicismi collaterali	<i>giudizio di legittimità; in via esclusiva; doglianza; impugnazione; memoria illustrativa; udienza; indirizzo giurisprudenziale; principio di ragionevolezza; ecc.</i>
Arcaismi e preziosismi	lessico	<i>appalesare; inverarsi; facultare; ecc.</i>

Schena (1997) identifica come caratteristiche del linguaggio giuridico l'*unilateralità* (l'assenza del destinatario nella creazione del testo), la *formalità* (data dalla solennità del contesto) e l'*imperatività* (i soggetti sono vincolati al rispetto di norme).

<sup>14</sup> Per la tassonomia dei tecnicismi vedere Serianni (1985, 2005) e Mortara Garavelli (2001).

	<b>preposizioni</b>	<i>sicché; altresì; all'uopo; benvero; in allora; atteso che; avanti a [qlcn]; avverso a; ecc.</i>
<b>Latinismi</b>		<i>ex lege</i> (secondo la legge); <i>ex contrario</i> (al contrario); <i>a fortiori</i> (a maggior ragione); <i>ex novo</i> (di nuovo); <i>ratio</i> (ragioni, impedimenti); <i>tempus regit actum</i> (l'atto regolato dalla legge vigente in quel momento); <i>ius cogens</i> (norme consuetudinarie a cui non si può derogare); <i>ab origine</i> (dall'origine); <i>de iure condendo</i> (in merito al diritto che dovrebbe essere formulato); <i>de iure condito</i> (in merito al diritto esistente); <i>de facto</i> (di fatto); <i>de qua/de quo</i> (di cui trattasi); <i>a quo/ad quem</i> o <i>a quibus</i> (di grado inferiore/superiore); ecc. <sup>15</sup>
<b>Espressioni cristallizzate</b>		<i>emettere/emanare sentenza; rigettare un ricorso; adire un'autorità giudiziaria; espletare pratiche; corrispondere imposte; interporre appello; imputare una somma; stipulare la vendita; proporre ricorso; cassare sentenza; presentare istanza; mettere a verbale; compensare le spese; ecc.</i>
<b>Dittologie</b>		<i>il possesso e il godimento; peso e vincoli; patti e condizioni; dichiara e garantisce; assoluta ed esclusiva; ecc.</i>

### 1.3.2.2. Caratteristiche morfo-sintattiche:

<b>Costruzioni impersonali (si passivante)</b>	<b>enclisi del -si (spesso accompagnata da un verbo servile)</b>	<i>possono prendersi in considerazione; non possono attuarsi; devono recarsi; può farsi, dovranno tenersi; possono intendersi; deve valutarsi; può ritenersi; non può sottacersi; doveva escludersi; non potrebbe desumersi; non può omettersi; ecc.</i>
	<b>proclasi del -si</b>	<i>si applicano, si conformano; si oppone; si scioglie, si hanno; si deve dare; si determina; si possono iscrivere; si devono recare; ecc.</i>
<b>Costruzioni passive</b>	<b>con essere</b>	<i>le discriminazioni sono proibite; sono state raccolte le firme; al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni; all'art. XX, le parole sono sostituite dalle seguenti; fu rigettato il ricorso; i motivi sono fondati nei termini che seguono; tali condizioni sono accertate in via amministrativa; è istituito il Registro; l'iscrizione non può essere richiesta,<sup>16</sup> ecc.</i>
	<b>con venire</b>	<i>la vigilanza viene esercitata; nessun requisito viene indicato; la condicio legis viene esplorata; viene affrontato un conflitto analogo; l'onere viene posto a carico; l'iscrizione nell'anagrafe viene effettuata;<sup>17</sup> ecc.</i>
<b>Uso di espressioni servili che esprimono modalità deontica</b>		<i>devono seguire; possono accedere; può essere accettato; è necessario recarsi; è necessario iscriversi; è possibile richiedere; dovranno presentarsi; dovranno trascrivere; potendosi iscriversi; dovendosi dichiarare; ecc.</i>
<b>Uso di enunciati thetici per descrivere atti performativi</b>		<i>Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età è <u>fissata</u> al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età <u>si acquista la capacità di compiere</u> tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. <u>Sono salve le leggi speciali</u> che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso <u>il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.</u> (Codice Civile, Libro I, Art.2)</i>

<sup>15</sup> Nel GDU (Grande Dizionario Italiano dell'uso) di De Mauro (1999) ci sono 1.152 espressioni latine registrate. Per le definizioni si può consultare un dizionario dei brocardi e latinismi giuridici (Bertozzi, 2009).

<sup>16</sup> Esempi tratti dalla sentenza di cassazione C.Cass. 15481/2013, dalla PDL 8/07/2002 sulle Unioni Civili e dal Regolamento del Registro Unioni civili del comune di Genova (2013).

<sup>17</sup> Esempi tratti dalla sentenza di cassazione C.Cass. 12962/2016 e dal DPR 223/1989.

	<i>Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile indicato nella motivazione; dispone quanto all'affidamento della prole ed ai rapporti economici, in conformità all'accordo tra le parti. (Modello di sentenza di divorzio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia)</i>	
<b>Nominalizzazione</b>	<i>proporre &gt; proponibilità; ricorrere &gt; ricorso; creare &gt; creazione; regolamentare &gt; regolamentazione; controllare &gt; controllo; esperire &gt; esperibilità; essere inammissibile &gt; inammissibilità; impugnare &gt; impugnazione; inabilitare &gt; inabilitazione; risarcire &gt; risarcibilità; liquidare le spese &gt; liquidazione; ecc.</i>	
<b>“Articolo zero” o assenza dell’articolo prima dei nomi</b>	<i>con sentenza emessa in data; proposta domanda di rettificazione; con modifica dell’atto; parte ricorrente denuncia; lamenta violazione ed errata applicazione; resistere con controricorso; ecc.</i>	
<b>Presenza frequente di nessi prepositivi</b>	<i>ai sensi di; a carico di; a titolo di; a seguito di; a norma di; in ordine a; per via di; dal momento che; per effetto di; per difetto di; ai fini di; in merito a; ecc.</i>	
<b>Presenza di avverbi strumentali</b>	<i>con atto di citazione; con sentenza impugnabile; con ricorso del giudice; con dichiarazione; con ordinanza motivata; con decreto emesso; ecc.</i>	
<b>Primato assoluto dell’indicativo presente (atemporale)</b>	<b>presente con valore narrativo</b> (alternato a imperfetto e trapassato prossimo)	<i>2. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2034 e 770 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendosi che la corte territoriale [...] avrebbe erroneamente escluso che i versamenti di somme da parte del [omissis] pari a circa un decimo dei propri emolumenti, in favore della propria convivente, la quale per seguirlo in [omissis] aveva rinunciato a un'attività ben remunerata, potessero costituire adempimento di detti obblighi. Viene formulato il seguente quesito di diritto: [...] (C.Cass. 1277/2014).</i>
	<b>presente con valore prescrittivo</b>	<i>la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.: (-) accoglie il ricorso principale per le Ragioni e nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione; (C.Cass. 08037/2016).</i>  <i>1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche. 2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia. (D.P.R. 223/1989)</i>
<b>Tempi passati</b>	<b>alternanza di imperfetto narrativo, passato prossimo e trapassato prossimo</b>	<i>Con sentenza depositata in data xx xxxxx xxxx, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando il gravame della [omissis]. La Corte territoriale - premesso che il omissis aveva venduto in data xx xxxxx xxxx l'immobile in questione alla [omissis], sua convivente more uxorio, con rogito notarile per notar [omissis]- ha confermato la qualificazione della situazione di fatto del [omissis] [...]. Infatti, nonostante la dichiarazione di trasferimento del possesso resa</i>

		<i>dallo stesso [omissis] nell'atto di alienazione, per un verso la convivenza more uxorio <u>era continuata</u> anche dopo il xx xxxxx xxxx [...] aveva <u>continuato</u> ad utilizzare l'appartamento in questione (al quale <u>aveva</u> libero accesso, [...]) usandolo in appoggio ad altro sottostante appartamento in cui <u>esercitava</u> la professione medica. (C.Cass. 07214/2013)</i>
Altre forme verbali	<b>Futuro semplice, futuro iussivo o futuro con valore deontico</b> (si può sostituire con <i>dovere</i> + infinito o con imperativo)	<i>i trasgressori pagheranno una multa; i contraenti si recheranno al Registro; saranno abbonate le spese; ecc.</i>
	<b>Uso scarso del congiuntivo</b> (sostituito dall'indicativo presente)	<i>art. 21 [...] <u>Qualora</u> l'immobile <u>sia compreso</u> in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; [...]</i> <i>art. 31 La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale <u>affinché</u> sia decisa nello stesso processo, [...]</i>
	<b>Presenza del congiuntivo in subordinate ipotetiche o finali introdotte da <i>se, qualora, nel caso in cui, quando, che, affinché</i></b>	<i>art. 165(1)[...] la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo <u>se</u> l'opponente <u>abbia assegnato</u> all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile. (CPC, artt. 21, 31 e 165(1))</i>
	<b>Condizionale</b> (azioni implicite o asserzioni impossibili)	<i>Anche il secondo motivo di inammissibilità - riguardante la formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366 bis C.P.C. che ad avviso della controricorrente <u>si risolverebbero</u> in una enunciazione di questioni di fatto [...] <u>un eventuale difetto di motivazione sul punto, prospettabile al riguardo, non potrebbe desumersi unicamente da tale rilievo ma avrebbe richiesto pur sempre, per valutarne l'incidenza, il suo inserimento nell'ambito della complessiva valutazione compiuta dal giudice di merito.</u> (C.Cass. 1096/2010)</i>
	<b>Uso frequente dell'infinito</b> (soprattutto in subordinate implicite e complete)	<i>da ritenersi; da adottare; da liquidarsi; lungi dal richiedere; da reputarsi; da esaminarsi; l'avverarsi; il verificarsi; il disporre; nell'estrinsecarsi; nell'esaminare; ecc.</i>
	<b>Uso frequente del gerundio</b> (soprattutto in subordinate implicite)	<i>dovendosi escludere; affidandosi; rimettendosi; sostenendosi <u>che</u>; dovendosi ravvisare; dovendosi dichiarare; potendosi individuare; trattandosi; evidenziandosi; facendone; ecc.</i>
<b>Participio presente con valore sostantivale</b>	<i>l'acquirente; l'adottante; l'appellante; il ricorrente; il controricorrente; l'avente causa; l'avente diritto; il committente; il contraente, il convivente; i discendenti; il donante; l'utente; l'inadempiente; l'insolvente; l'opponente; il mandante; il promittente; il rappresentante; il reclamante; l'istante; ecc.</i>	
<b>Participio presente con valore aggettivale (relativo)</b>	<i>diritti derivanti dal matrimonio; prestazioni esultanti dai doveri; fatti rilevanti per la decisione; diritti spettanti; comportante la</i>	



	<b>Participio passato con valore temporale-causale</b>	<p>percezione di un reddito; obblighi derivanti dall'unione; legge concernente tale matrimonio, le somme occorrenti per le spese; ecc.</p> <p>Visto; Dato atto; Udita la relazione; Considerato; Ritenuto; illustrato con memoria; il decreto pronunciato; come modificato dall'art.; come documentalmente provato; considerato in diritto; articolo invocato; atto di citazione notificato; presentato; discusso; emendato e approvato; ecc.</p>
	<b>subordinate complesse</b> (concatenazione di incisi, parentetiche e subordinate che si situano a sinistra)	<p>Anche il secondo motivo di inammissibilità - riguardante la formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366 bis C.P.C. che ad avviso della controricorrente si risolverebbero in una enunciazione di questioni di fatto - è <u>infondato</u>, ben potendosi individuare una chiara sintesi logico-giuridica delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice di legittimità con espresso riferimento ai punti controversi ed alle norme che si considerano violate. (C.Cass. 1096/2010)</p>
<b>Predominanza di costruzioni ipotattiche</b>	<b>subordinate complete</b> (oggettive e soggettive) e <b>relative, finali, causali, eccettuative, ecc.</b> che si situano a destra e a sinistra della principale.	<p>L'ordinanza <u>che</u>, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, <u>se</u> non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato <u>se</u> la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, <u>salvo che</u> si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio <u>nei casi</u> previsti nell'articolo 28. (CPC, art. 44).</p>
	<b>subordinate dichiarative</b> introdotte da : <b>che</b>	<p>Prima di esaminare questo profilo, all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie, <u>il</u> giudice di merito aveva ritenuto provato: <u>che</u> il prezzo convenuto per l'immobile fosse maggiore [...]; <u>che</u> la differenza fosse stata pagata dal [omissis]; <u>che</u> la [omissis] fosse a conoscenza del pagamento della differenza da parte del [omissis] (C.Cass. 18632/2015)</p>
<b>Topicalizzazione o anteposizione del verbo al soggetto (SVO &gt; VSO)</b>		<p>Avverso tale decreto <u>propone ricorso per cassazione G. C. che deduce tre motivi di censura. Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, G. M. che eccepisce sotto vari profili l'inammissibilità del ricorso. [...] Prioritario è l'esame delle tre questioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso.</u> (C.Cass. 1096/2010)</p> <p>1. <u>Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione [...]. 1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero [...]. 1. È istituito presso ciascun comune il registro delle unioni civili. [...].</u> (DPR 23 luglio 2016, n.144)</p>
<b>Anteposizione del complemento d'agente</b>		<p>visti dal giudice i documenti; una volta pronunciato dal presidente il discorso; udita la relazione della causa; ecc.</p>
<b>Connettivi del discorso</b>	<b>additivi</b>	<p>altresì; inoltre; anche; perfino; nonché; fra l'altro; ecc.</p>
	<b>causa-effetto</b>	<p>poiché; giacché; siccome; infatti; pertanto; quindi; ecc.</p>
	<b>avversativi</b>	<p>ma; peraltro; anche se; tuttavia; ecc.</p>
	<b>concessivi</b>	<p>sebbene; nonostante; benché; ecc.</p>
	<b>finali</b>	<p>per; affinché; allo scopo di; ecc.</p>
	<b>condizionali</b>	<p>se; qualora; nel caso in cui; nel caso che; ecc.</p>

<b>Marcatori di argomentazione e controargomentazione</b>	<b>premesse/motivazione</b>	<i>ai sensi di; in base a; secondo; dato che; perché; poiché; siccome; Visto; Premesso; Considerato; Attestato; Rilevato; Preso atto; Ritenuto; Valutato; Richiamato; tuttavia; ma; ciò nonostante; ecc.</i>
	<b>conclusioni</b>	<i>dunque; ne consegue che; si deduce che; pertanto; così come; quindi; ecc.</i>
<b>Scarsità di figure retoriche vs. Catacresi</b>	Mentre Sabatini (1990) sostiene che l'assenza di tropi è un tratto distintivo del discorso giuridico, Mortara Garavelli (2001, p. 149) registra la presenza di catacresi come la personificazione, la metonimia, costruzioni negative paragonabili alla litote, anafore, chiasmi, anastrofi e dittologie.	
<b>Uso di sigle ed abbreviazioni</b>	<i>Ill.mi; Sigg.ri; Dott., PQM (per questi motivi); CC (codice civile); Cass. (sentenza di cassazione); art. (articolo); Sez. (sezione); Rep. n. (numero di repertorio); GdP (Giudice di Pace); PM (pubblico ministero); D.Lgs. (Decreto legislativo); DPR (Decreto del Presidente della Repubblica); rel. (relatore); ex art. (secondo l'articolo); cpc (codice di procedura civile); ecc.</i>	
<b>Punteggiatura</b>	numeri, punto e virgola, trattini; struttura in paragrafi; ecc.	
<b>Rigida organizzazione testuale (stile commatico)</b>	<b>testi normativi</b>	divisione in <i>libri; titoli; capi; sezioni; articoli e commi.</i>
	<b>testi giudiziari</b>	divisione in capoversi e paragrafi ( <i>in fatto; in diritto; PQM</i> )
	<b>testi amministrativi</b>	divisione in paragrafi ( <i>dichiaro; certificato</i> )

Le caratteristiche elencate nei paragrafi precedenti rappresentano il compendio di analisi condotte da vari studiosi su *corpora* composti da diverse classi o tipi testuali di epoche differenti (codici, leggi, costituzioni, risoluzioni, atti amministrativi, ecc). Come già sottolineato da Ondelli (2007, p. 93), tassonomie di questo tipo non rispecchiano comunque la peculiarità della questione poiché non permettono di evidenziare due aspetti fondamentali:

*perché* questi tratti compaiono, cioè quale giustificazione abbiano in seno all'economia del discorso giuridico, e *quando* compaiano, ovvero quali contesti situazionali prevedano determinate tipologie testuali, che a loro volta presentano certe caratteristiche e ne rifiutano altre.

Pertanto, non riteniamo utile eccedere nella generalizzazione sul linguaggio giuridico e ci proponiamo di studiare questa varietà mediante i testi utilizzati nel diritto e nella traduzione giuridica. Attraverso lo studio del testo, le caratteristiche linguistiche (lessico-semantiche, morfo-sintattiche e orto-tipografiche) dei due linguaggi giuridici verranno rilette in base ai tipi di *discorsi*, o *modalità discorsive* (narrazione, descrizione, esposizione, prescrizione o argomentazione)<sup>18</sup> presenti nella macrostruttura (*sezioni*) e microstruttura (*sequenze*) di determinate classi e tipologie testuali del genere giuridico.

<sup>18</sup> Alzaraz Varò & Hughes (2009, p. 126) parla di modalità narrativa, descrittiva, espositiva, persuasiva, esortativa e dispositiva. Hernando Cuadrado (2003, p. 42) parla invece di modalità narrativa, descrittiva, espositiva, esortativa e dispositiva.

---

## **2. IL TESTO GIURIDICO**

---



<b>2. IL TESTO GIURIDICO .....</b>	<b>35</b>
2.1. Tassonomie del testo giuridico. ....	35
2.2. I contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia. ....	45
2.2.1. Tipo, genere e classe. ....	45
2.2.2. Linguistica Testuale. ....	47
2.2.3. Traduttologia. ....	47
2.3. Modello d'analisi testuale multilivello e multidimensionale.....	55
2.3.1. L'analisi testuale contrastiva per la traduzione.....	60
2.3.2. Proposta metodologica. ....	64

## 2. IL TESTO GIURIDICO

### 2.1. Tassonomie del testo giuridico.

In qualsiasi disquisizione sul linguaggio non può mancare uno studio approfondito sul concetto di *testo*. Dal momento che il quadro teorico appartiene al campo della specialità (giuridica), definiamo il concetto di testo usando la definizione di Cabré sui testi specialistici (2002, p. 22), poiché sembra riunire una serie di criteri condivisi unanimemente dalla comunità accademica:

[...] productos predominantemente verbales, de registros comunicativos específicos, que tratan de temas propios de un ámbito de especialidad (mejor diríamos, de un campo de conocimiento especializado), que respetan convenciones y tradiciones retórico-estilísticas, y que dan lugar a clases textuales determinadas.

Come vedremo nei paragrafi successivi, non solo la linguistica applicata, ma anche la traduttologia, ricorrono allo studio del testo, cercando di suddividerlo in categorie spesso contraddittorie e confuse (generi, classi e tipi), nel tentativo di ricavare informazioni sul linguaggio, sulle funzioni, sulla struttura e sulla situazione comunicativa. A questo proposito si esprime Mortara Garavelli (2001, p. 42):


Raggruppare e catalogare i testi in classi e sottoclassi, che ha certo un'utilità pratica non indifferente, è concettualmente giustificato dal ritenere che un "genere testuale" (classe e sottoclasse) risulti dal rapporto fra elementi del contenuto ed elementi dell'espressione organizzati convenzionalmente a partire da una o più funzioni socialmente riconosciute e in vista di scopi determinati. Ma una classificazione [...] non è una tipologia. Una tipologia comporta l'individuazione dei tratti linguistici (lessico-grammaticali, semantici, testuali, pragmatici) che permettono di situare classi di produzioni verbali entro il complesso delle possibili realizzazioni testuali del sistema linguistico.

Applicando questa riflessione al campo del diritto, quando tentiamo di classificare e tipologizzare i *testi giuridici* ci ritroviamo davanti alla stessa ambiguità che sorge quando si tenta di catalogare il complesso e multiforme *linguaggio giuridico*. Esistendo una molteplicità

di discipline all'interno del diritto, una pluralità di argomenti toccati dalla legge, diversi tipi di professionisti che redigono i testi e una varietà di scopi per i quali questi vengono emessi, si può affermare che non esiste un unico concetto di *testo giuridico* come genere testuale indipendente, ma come macrogruppo nel quale rientrano una grande varietà di tipologie testuali, accomunate da almeno uno dei seguenti fattori: (a) trattare di diritto o (b) avere valenza giuridica. Il collante principale delle varie tipologie testuali non è quindi l'emittente, né il destinatario o lo scopo comunicativo, che costituiscono comunque categorie subalterne, bensì una caratteristica lessicale. Tutti i testi giuridici, a prescindere dal genere, presentano elementi appartenenti al linguaggio giuridico.

Seguendo la classificazione che distingue tra discorso *sul* diritto e *del* diritto<sup>19</sup>, anche i testi giuridici seguono una distinzione tra contenuto e validità. Come ricorda Oppenheim (1944, p. 60), i testi giuridici possono contenere *sentences of law*, ossia enunciati del diritto con valore prescrittivo, o semplici *statement about sentences of law*, ossia affermazioni sugli enunciati del diritto con valore informativo. Mentre la prima tipologia racchiude testi portatori della norma in quanto tale, la seconda è composta da metatesti con carattere illustrativo o interpretativo che hanno come argomento il diritto. Solo sulla base di questa dicotomia si può cominciare a tracciare una tassonomia dei testi giuridici per arrivare a comprendere per quali di questi testi si può parlare o no di traduzione giuridica.

Prendendo come riferimento lo schema<sup>20</sup> modificato da Bhatia (1987, p. 227) sui testi scritti di *Legal English*, possiamo tracciare una classificazione generale, applicabile a testi giuridici in varie lingue, che tenga in considerazione il binomio “testi *del* diritto” e “testi *sul* diritto”.



<sup>19</sup> La questione della dicotomia tra il discorso *sul* diritto o *del* diritto è stata trattata da autori come Oppenheim (1994, pp. 59-89) e Belvedere (1994, pp. 403-452) e ripresa da Ondelli (2007).

<sup>20</sup> Schema di *Legal English* modificato da Bathia (1987, p. 227) in Garzone (2007, p. 198).

Come si può dedurre dallo schema proposto, i testi delle prime tre categorie, quelli giudiziari, amministrativi e legislativi (o normativi), si occupano *del* diritto ed utilizzano solitamente un discorso performativo. Questi testi, avendo validità giuridica, modificano direttamente la realtà, ragione per la quale sono i documenti di cui si occupa la traduzione giuridica, nella sua accezione di giurata o ufficiale. I testi *sul* diritto, invece, avendo carattere puramente dottrinale o divulgativo non presentano le stesse problematiche traduttive e sono considerati *giuridici* solo per il fatto di presentare un lessico legato a concetti giuridici; possono essere redatti e fruiti da persone esterne alla professione giuridica e non hanno uno scopo prescrittivo. Nonostante ciò, anche nei testi *sul diritto* il valore prescrittivo è centrale, come sottolinea Sacco (1992, p. 38): “La dottrina può contestare, ma non può ignorare, questa volontà<sup>21</sup>. Il traduttore non deve nascondere ai suoi lettori l’eventuale presenza di una volontà politica che sconfinava dal settore delle regole di decisione per invadere il terreno degli strumenti della conoscenza”.

Dopo questa prima distinzione generale tra testi *del* e *sul* diritto, per la trattazione delle tipologie dei testi giuridici, prendiamo in considerazione molteplici contributi, sia del mondo accademico italiano, sia spagnolo, tra i quali menzioniamo Sabatini (1990), Mortara Garavelli (2001), Alcaraz Varó & Hughes (2009), Ortega Arjonilla (1997), García Izquierdo (2000), Borja Albi (2007) e Prieto Ramos (2009). La necessità di approfondire lo studio dei testi giuridici deriva dall’idea che non esiste un solo linguaggio giuridico, ma che esso sia influenzato dalla tipologia testuale in cui è inserito.

Secondo la classificazione fornita da Sabatini (1990) e riproposta in parte da Mortara Garavelli (2001, p. 43), si possono individuare tre gruppi (tipologie, classi) di testi che generano caratteristiche strutturali e linguistiche ricorrenti. In base al vincolo che l’autore pone all’interpretazione del lettore, si classificano i testi come “molto vincolanti”, “mediamente vincolanti” e “poco vincolanti”. Come evidenziato dallo stesso Sabatini (1998, p. 129), bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che i testi non sono entità fisse, ma che possono essere *misti* e quindi combinare diverse funzioni e caratteristiche strutturali e linguistiche. Per avere un’idea globale del panorama dei testi giuridici, offriamo qui di seguito uno schema del modello classificatorio di Sabatini, riportato in Bonomi *et alii* (2003, p. 173) e Megale (2008, p. 48):

---

<sup>21</sup> Sacco si riferisce alla volontà del legislatore: “Creare la regola giuridica è, formalmente, prerogativa del potere. Definire i concetti necessari alla conoscenza della regola giuridica e alla loro classificazione è prerogativa della dottrina. Talora, peraltro, noi possiamo trovare classificazioni volute dal potere, specie dal legislatore.” (1992, p. 38).

Classi fondamentali	Classi intermedie distinte in base alle funzioni specifiche	Tipi testuali concreti
<b>A) Testi molto vincolanti</b>	<p><b>A1) Testi scientifici</b> Funzione puramente cognitiva, basata su asserzioni sottoposte esclusivamente al criterio di vero/falso.</p> <p><b>A2) Testi normativi</b> Funzione prescrittiva, basata su una manifestazione di volontà coercitiva, regolata da un intero sistema di principi enunciati espressamente.</p> <p><b>A3) Testi tecnico-operativi</b> Funzione strumentale-regolativa, basata sull'adesione spontanea del destinatario alle istruzioni fornite dall'emittente.</p>	<p>Descrizioni e definizioni scientifiche, formalizzate, specialmente se di materia che consente il trattamento quantitativo dei dati.</p> <p>Leggi, decreti, regolamenti e altri testi assimilabili (atti giudiziari, amministrativi, notarili, contratti).</p> <p>Istruzioni per l'uso (di apparecchi, strumenti, sostanze ecc.) o per eseguire operazioni (movimenti, giochi e simili).</p>
<b>B) Testi mediamente vincolanti</b>	<p><b>B1) Testi espositivi</b> Funzione esplicativa-argomentativa, basata sull'intenzione di "spiegare a chi non sa", di stabilire trattative su questioni concrete o di proporre e dibattere tesi .</p> <p><b>B2) Testi informativi</b> Funzione informativa, basata sull'intenzione di mettere genericamente a disposizione ("divulgare") informazioni, perlopiù sommarie e approssimative.</p>	<p>Trattati, manuali di studio, enciclopedie, saggi critici, relazioni, lettere d'affari, memorie forensi e d'altro genere (discorsi politici, conferenze, lezioni ecc. messi per iscritto).</p> <p>Opere divulgative e di informazione corrente, testi giornalistici.</p>
<b>C) Testi poco vincolanti</b>	<p><b>Testi d'arte ("letterari")</b> Funzione espressiva, basata sull'intenzione (o bisogno) dell'emittente di esprimere, specie su temi esistenziali, un proprio "modo di sentire" e di metterlo a confronto, potenzialmente, con quello di ogni altro essere umano.</p>	<p>Opere con finalità d'arte o che assumono forme artistiche per altri fini (letteratura in prosa e in poesia, motti e proverbi, scritture sacre, testi liturgici e di preghiera, opere teatrali, particolari testi pubblicitari).</p>

Secondo questo modello, ogni classe testuale racchiude classi intermedie in base alle funzioni preponderanti di ogni testo, che si riflettono, quindi, in tipi testuali concreti. Per esempio, i testi molto vincolanti, come i testi normativi, si distinguono per la loro funzione prescrittiva e per un ordine di costruzione marcato in blocchi o paragrafi abbastanza concisi, numerati o concatenati da legami sintattici precisi e da una punteggiatura logica. Dal momento che la classificazione è fatta in base al vincolo informativo stabilito dall'emittente del testo, in una classe testuale come la normativa convivrebbero, quindi, sottoclassi o tipi testuali apparentemente diversi da un punto di vista funzionale, comunicativo, linguistico e, naturalmente, tematico, come la sentenza, la legge e l'atto amministrativo.



Secondo la tassonomia proposta da Mortara Garavelli (2001, pp. 22 e ss.), i testi giuridici si possono distinguere in base all'attività giuridica corrispondente e quindi alla divisione dei poteri dello Stato: legislativo, giudiziario ed esecutivo. Ad ognuna di queste attività, (1) creativa delle fonti del diritto, (2) teorica dell'interpretazione o (3) pratica dell'applicazione, corrisponde una divisione dei testi giuridici in (1) testi normativi, (2) interpretativi e (3) applicativi. Questa classificazione rimane comunque abbastanza generale e tende a coprire solo le aree più comuni di interesse, dal momento che la natura stessa dei testi può essere mista, così come l'attività che rappresenta: un esempio è il decreto o ordinanza del capo dello Stato che viene classificato come un testo applicativo, ma possiede un evidente valore normativo o, al contrario, il decreto legislativo e il regolamento del capo dello Stato che, in questa tassonomia, si considerano testi normativi, ma hanno un carattere formalmente amministrativo e quindi applicativo.

<b>(1) Attività creativa</b>	<b>Testi normativi (leggi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituzione</li> <li>- Norme (leggi, decreti legge, decreti legislativi, ecc.)</li> <li>- Codici (civile, penale, di procedura civile, di procedura penale, ecc.)</li> <li>- Atti internazionali (trattati, dichiarazioni, convenzioni, ecc.)</li> <li>- Atti normativi nazionali (regolamenti, statuti direttive)</li> </ul>
<b>(2) Attività teorica</b>	<b>Testi interpretativi (dottrina)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lezioni ex cathedra</li> <li>- trattati, manuali, enciclopedie di diritto</li> <li>- articoli di riviste</li> <li>- note a sentenza</li> <li>- tesi di laurea/dottorato</li> <li>- interventi a convegni</li> </ul>
<b>(3) Attività pratica</b>	<b>Testi applicativi</b>	<p><b>a) Ambito processuale:</b></p> <p><b>a1) Atti processuali:</b></p> <p><b>a1.1) Provvedimenti del giudice</b> (sentenze, ordinanze e decreti)</p> <p><b>a1.2) Atti del pubblico ministero</b> (requisitorie trascritte)</p> <p><b>a1.3) Atti difensivi</b> (atti di citazione, istanze, comparse, memorie, motivi di impugnazione)</p> <p><b>a1.4) Atti degli ausiliari dei giudici</b> (attestazioni, notificazioni, pignoramenti)</p> <p><b>a1.5) Altri atti processuali</b> (denunce, querele, esposti, rapporti)</p> <p><b>b) Ambito amministrativo</b> (decreti, ordinanze, avvisi, verbali, ordini, certificati, iscrizioni nei registri, ecc.)</p> <p><b>c) Ambito privato</b> (atti notarili, contratti, testamenti, procura, copie autentiche, ecc.)</p>

Sempre dal punto di vista linguistico, Alcaraz Varó & Hughes affrontano il tema della tipologia testuale, introducendo il concetto di *genere*, che sarà poi ripreso in ambito traduttologico da autrici come Borja Albi, Monzó Nebot, García Izquierdo e Ferran Larraz. Secondo Alcaraz Varó & Hughes (2009, p. 130), le necessità comunicative di ogni professione, specialità scientifica, settore sociale o commerciale portano alla consolidazione di formati, tipi testuali o generi concreti per lo scambio dell'informazione propria di ogni gruppo o comunità linguistica. Ogni genere (giuridico) deve possedere delle convenzioni formali e stilistiche in comune:

- (a) una *macrostruttura* in paragrafi fissi;
- (b) una *funzione comunicativa* espressa mediante verbi realizzativi o performativi;
- (c) una o più *modalità discorsive* (narrazione, descrizione, argomentazione, esposizione, persuasione, esortazione, disposizione);
- (d) *convenzioni lessicali e sintattiche* ricorrenti;
- (e) *stesse convenzioni sociopragmatiche* (tema-rema, cortesia, aspetti deontici, ecc).

La divisione in generi proposta dall'autore si basa comunque sul linguaggio giuridico contenuto nei testi e quindi alla situazione comunicativa in cui sono emessi, al ramo del diritto a cui appartengono e al tipo di potere a cui fanno riferimento:

- il linguaggio e i testi del potere legislativo ed esecutivo (Corte costituzionale e Governo);
- il linguaggio e i testi del potere giudiziario (giudici, magistrati ed avvocati):
  - generi giudiziari di contenuto giurisdizionale: ordinanze, sentenze e decreti<sup>22</sup>;
  - generi giudiziari di comunicazione della giustizia: notifiche, diffide, messe in mora;
  - generi giudiziari di assistenza giudiziaria: mandati o rogatorie interne o internazionali.
- il linguaggio e i testi del Diritto Civile;
- il linguaggio e i testi del Diritto Processuale Civile;
- il linguaggio e i testi del Diritto Penale;
- il linguaggio e i testi del Diritto Amministrativo e del Lavoro.

Secondo l'autore, questi gruppi racchiudono diversi generi testuali (scritti e orali), tra i quali l'autore menziona la legge (*ley*), il contratto (*contrato*), l'ordinanza (*providencia*), l'atto o decreto (*auto*), la sentenza (*sentencia*), il certificato (*certificado*), la procura o delega notarile (*poder notarial*), il certificato di nascita (*partida de nacimiento*), la polizza assicurativa (*póliza de seguros*), conclusioni provvisorie del procuratore (*conclusiones provisionales del fiscal*), ecc.

---

<sup>22</sup> Per i generi giudiziari, l'autore fa riferimento a *providencias*, *sentencias*, *autos* (contenuto giurisdizionale); a *notificaciones*, *emplazamientos* (comunicazione della giustizia) e a *exhorto* o *comisión rogatoria* (assistenza giudiziaria).

Anche in ambito traduttologico, non mancano proposte tassonomiche che prendono in considerazione un'infinita molteplicità di aspetti linguistici, testuali, pragmatici, ecc. Valderrey Reñones (2004, pp. 345-355) offre un ripasso delle classificazioni più note che sono state proposte per i testi giuridici e distingue tra:

- classificazione basata sul tema o rami del diritto<sup>23</sup>;
- classificazione basata sulla categoria discorsiva (Zunzunegui);
- classificazione basata sulla situazione comunicativa (Cornu);
- classificazione basata sulle tipologie del linguaggio giuridico (Gémar);
- classificazione basata sulle caratteristiche funzionali dei testi (Gallegos);
- classificazione basata sulla nozione di genere (Borja Albi).

In questa sede, riportiamo alcune proposte di tassonomia dei testi giuridici, come quelle di Ortega Arjonilla (1997, 2009), Borja Albi (2000), García Izquierdo (2005) e Prieto Ramos (2009), che mettono insieme diversi elementi come le funzioni del testo (di partenza e d'arrivo), lo scopo della traduzione, il tipo di emittente o destinatario, le branche del diritto, la situazione comunicativa, il campo d'applicazione, ecc.

Borja Albi (2000, pp. 81-84) offre uno studio esaustivo sugli intenti di classificazione del testo giuridico, prendendo in considerazione diversi approcci. Tuttavia, la proposta dell'autrice si discosta dalle precedenti e introduce il concetto di *genere* come elemento classificatore, inaugurando una linea di ricerca attiva in campo traduttologico che ha visto importanti contributi, come la teoria del *transgenere* di Monzó Nebot (2002)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Questo tipo di classificazione divide i testi secondo le specializzazioni de diritto. Marín García (2001) offre per esempio la seguente divisione: “Derecho constitucional/derecho político, Derecho internacional (Público, Privado, Otro), Derecho administrativo, Derecho financiero y tributario, Historia del Derecho, Derecho romano, Derecho financiero-bancario, Derecho comunitario, Derecho civil (general, familia, obligaciones/ contratos, sucesiones, derechos reales, otro), Derecho mercantil (contratos, sociedades, seguros, derecho marítimo, otro), Derecho penal, Derecho canónico/eclesiástico, Derecho jurisdiccional, Derecho laboral, Derecho natural/Filosofía del derecho, Otros.”

<sup>24</sup> L'autrice (2007, p. 145) riporta diversi esempi di linee di ricerche basate sul genere: Géneros de derecho privado: “Acuerdos de voluntades (contratos, convenios reguladores...): Anderson y Keevey-Othari (2004); Borja (1998); Cao (1997); Mariotto (2006); Ferrán (2000); Heyden (2004); Jezkova (2000); Monzó (2002); Orts (2006). Géneros de derecho privado: Declaraciones unipersonales de voluntad (Testamento): Bach (1992); Borja (2005a); Danet (1984); Finegan, (1982); Godayol (2005). Géneros judiciales: Ortega Arjonilla (2002); Tomás (2005). Géneros jurídico-administrativos de propiedad: industrial: Marcas, Patentes.Acuyó (2003); Terral (2003).Bazerman, (1992); Matthew, (1991). Géneros jurídico-administrativos: certificados académicos Ferrán (2003); Mayoral (1991); Monzó (2003a); Way (2003). Géneros jurídico-económicos: Medios de pago internacionales: Acuyó (2002). Géneros divulgativos: Jurisprudencia, Comentariosde jurisprudencia en prensa (*Newspapers Law Reports*) Badger (2003). Géneros legales orales (sistema de géneros): Aguessim El Ghazouani (2002); Atkinson y Drew (1979); Berk Seligson (1990); Goodrich (1987); GRETEL Grupo de Estudios sobre Técnica Legislativa (1995); Harris (1988); Lane (1990); O'Barr (1982). Géneros normativos: Aránguez Sánchez y Alarcón Navío (2000); Bhatia (1983, 1987); De Miguel (2000); Kunz (1995); Trosborg (1997); Hiltunen (1990); Maley (1987); Šar evi (1988). Géneros notariales: Bernà (2006); Casas (2000). Sistema de géneros de derecho de familia: Expedientes de crisis matrimoniales: Calvo Encinas (1999); Soriano (2002).

Per una definizione di genere, riportiamo l'interpretazione di Valderrey Reñones (2006, p.71):

Los géneros son formas discursivas estereotipadas, de carácter social y cultural, que se manifiestan como recursos comunicativos efectivos para solucionar tareas comunicativas específicas; se definen principalmente por sus características externas, al poseer particularidades estructurales y de formulación características. Son, por tanto, producciones prototípicas y, en ese sentido, sistematizables en su estudio.

Pertanto, tenendo come elemento classificatore il genere testuale, Borja Albi (2000) distingue sei grandi categorie di testi giuridici:

- (1) *Testi Normativi* (includono tutte le disposizioni normative, come la Costituzione, gli Statuti d'autonomia, le leggi, i decreti, i regolamenti, gli ordini, i codici, ecc).
- (2) *Testi Giudiziari* (includono tutti i documenti che regolano le relazioni tra privati e tra l'amministrazione e gli organi giudiziari, come atti, rogatorie, mandati di comparizione, sentenze, cause, denunce, reclami, ecc).
- (3) *Testi Giurisprudenziali* (insieme delle sentenze dettate dai tribunali e la dottrina che contengono).
- (4) *Testi di Riferimento* (opere consultate da giuristi o altri professionisti, come i traduttori, per risolvere dubbi o redigere altri documenti legali, come enciclopedie, dizionari, formulari, ecc).
- (5) *Testi Dottrinali* (manuali di diritto, opere di filosofia, storia e spiegazioni del diritto, tesi, articoli specializzati, ecc).
- (6) *Testi di Applicazione del Diritto* (documenti pubblici e privati che non sono raccolti nelle categorie anteriori, come testi notarili, contratti, testamenti, espedienti, polizze, ecc.):
  - (6a) *Privati*: documenti in cui intervengono solo le parti interessate o i testimoni, senza la presenza del notaio o un pubblico ufficiale.
  - (6b) *Pubblici*: documenti autorizzati, rilasciati o gestiti da funzionari pubblici competenti.

Una classificazione molto efficace che riprende il concetto di genere e dà spazio anche alla nozione di atto comunicativo è quella di García Izquierdo (2005, pp. 125-126), che suddivide i testi giuridici secondo il loro campo d'applicazione e la relazione tra gli interlocutori. Secondo l'autrice, i testi giuridici si possono suddividere in base al carattere pubblico, privato o processuale che viene loro attribuito dalla comunità discorsiva nella quale il testo è prodotto:

- (1) *Documenti di ambito pubblico*. In questa categoria si distingue tra: (a) testi emessi dall'amministrato e destinati all'amministrazione (*solicitudes, instancias, ecc.*); (b) testi emessi dall'amministrazione e rivolti all'amministrato (*certificado, carta, citación, invitación, ecc.*); (c) testi interni all'amministrazione (*actas, convocatorias, ecc.*).
- (2) *Documenti di ambito privato*. Sono testi che si producono tra i privati e l'amministrazione della giustizia (*testamentos, contratos*).
- (3) *Documenti di ambito processuale*. Questi testi si distinguono in base all'emittente: (a) le parti (*denuncia, querrela, demanda*); (b) i giudici e i magistrati (*provisiones, sentencias, notificaciones, ecc.*); (c) personale non giurisdicente (*certificados, actas, diligencias*).

In linea con le classificazioni precedenti, Prieto Ramos (2009, p. 6) nel suo studio sulla macrotestualità della traduzione giuridica, propone una tassonomia che tiene in considerazione sia la situazione discorsiva (emittente, ricevente, registro, finalità), che il contesto (regolativo, espositivo, argomentativo, ecc).

- (1) *Testi Normativi*;
- (2) *Testi Giudiziari e Giurisprudenziali*;
- (3) *Documenti Notarili*;
- (4) *Documenti Registrari*;
- (5) *Documenti Contrattuali*;
- (6) *Testi Amministrativi (tutti quelli che non sono normativi, giudiziari o registrati)*;
- (7) *Testi dottrinali, perizie legali e opere di riferimento*;
- (8) *Altri testi divulgativi e di applicazione del diritto*.

Un approccio differente è quello di Ortega Arjonilla (2009, p. 111) che parte dal testo per tracciare la sua tassonomia di traduzione giuridica. Pertanto, questa classificazione è vincolata al tipo di traduzione e all'ambito di applicazione professionale dei testi. L'autore identifica:

- (1) testi o documenti di natura giuridica o inerenti alla teoria e pratica del diritto. Questi testi sono oggetto della traduzione giuridica;
- (2) testi o documenti vincolati ad attività economiche o commerciali ma che possono essere o no di natura giuridica. Si occupa di questi testi la traduzione economica-aziendale;
- (3) testi o documenti di varia tematica emanati da un'istituzione internazionale e che quindi richiedono una traduzione istituzionale.
- (4) testi o documenti inerenti all'attività giudiziaria, come atti, sentenze, perizie, ecc. Questi testi sono oggetto della traduzione giudiziaria.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> L'autore include anche i testi che richiedono una traduzione giurata, ma che possono non avere niente a che fare con la classificazione di *giuridico*.

Le suddette tipologie testuali comprendono a loro volta una molteplicità di testi suddivisi in base al genere, inteso da Ortega Arjonilla come “la plasmación textual de una función jurídica concreta conforme a las convenciones vigentes en un determinado contexto sociocultural [...]” (ibid.).

Questa breve trattazione ha come unico obiettivo quello di riflettere sulla possibilità o sull'utilità di sistematizzare e classificare i testi, in generale, e il testo giuridico, in particolare. Per quanto riguarda la possibilità di dividere i testi giuridici in base al tipo, classe o genere testuale, ci ritroviamo in linea con Ondelli (2007, p. 116) quando sancisce l'impossibilità di tracciare una tassonomia esaustiva dei testi giuridici che tenga conto di tutti i fattori *esterni* e i campi di applicazione del diritto. Per quanto riguarda l'utilità, riteniamo che, soprattutto nella didattica della traduzione, sia importante e necessario sistematizzare lo studio e la comprensione del testo giuridico mediante classificazioni in grado di riflettere comportamenti e caratteristiche linguistiche ed extralinguistiche comuni. La divisione dei testi in generi e sottogeneri, classi e sottoclassi, più che al professionista della traduzione, aiuterebbe l'alunno a interiorizzare parametri linguistici e strutturali fondamentali per comprendere intuitivamente il testo di partenza e per elaborare il testo d'arrivo. Infatti, come ricorda Borja Albi, il concetto di tipologia testuale ricopre un'importanza fondamentale come strumento utile alla didattica nel campo della traduzione specializzata poiché “permite diseñar programas de enseñanza basados en documentos auténticos y ofrecer a los estudiantes una visión relativamente completa de las posibles realizaciones del lenguaje especializado sobre el que se trabaje.” (2000, p. 80). Pertanto, l'obiettivo finale della tipologizzazione del testo sarebbe quello di semplificare la complessità tematica a cui si affaccia il traduttore giuridico o il giurilinguista, ossia, aiutarlo a identificare oggetti, a ordinare e classificare la realtà per adottare soluzioni ottimali nel minor tempo possibile.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, l'unica possibile macroclassificazione che riteniamo utile per il nostro studio è quella che considera come asse centrale il diritto e che quindi divide i testi in base alla loro relazione con esso: testi *del* o *sul* diritto. In base a questa prima classificazione, ci occuperemo solo dei testi *del* diritto che divideremo, a loro volta, in base alla loro macrofunzione giuridica:

- (1) *legislativa*, di creazione del diritto;
- (2) *giudiziaria*, di interpretazione del diritto;
- (3) *amministrativa*, di applicazione del diritto.

## 2.2. I contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia.

La Linguistica Testuale rappresenta ormai dagli anni Settanta un valido strumento di analisi per gli studi di Traduzione. Come ricorda Menin (1996, p.17), i primi interessi della Traduttologia verso la Linguistica Testuale nascono dal fatto che questa disciplina dimostrava di saper categorizzare “regolarità linguistiche che presiedevano alla costituzione di una grandezza nuova, universalmente definita *testo*” e, quindi, di poter offrire un quadro teorico capace di “descrivere e in parte prevedere un gran numero di fenomeni legati ai testi”. (ivi, p.21). È grazie anche ai contributi della Linguistica Testuale che si comincia a definire il *processo traduttivo*, inteso come “un processo di decodifica del testo (originale) che permette di risalire all’architettura del senso nei suoi livelli complessivi (macrostrutturali) e specifici (microstrutturali).” (Menin, 1996, p.153; Lefèvre, 2015, p. 27). Il vantaggio che lo studioso di traduzione trae da questo approccio linguistico che parte dal *testo* come unità minima d’analisi è la possibilità di riconoscere strutture semantiche e grammaticali nel testo di partenza da trasportare al testo di arrivo e, quindi, di identificare delle equivalenze funzionali adattate al contesto comunicativo delle diverse tipologie testuali. È proprio grazie alla corrente funzionalista degli studi di Traduzione che, dagli anni Settanta, si comincia a definire un modello d’analisi testuale che prende in considerazione “sia fattori intralinguistici (aspetti grammaticali e stilistici), sia fattori extralinguistici (contesto, situazione, relazione mittente-ricettore)” (Lefèvre, 2015, pp.27-28).

### 2.2.1. Tipo, genere e classe.

L’interesse per il *testo*, come punto di partenza per lo studio sulla traduzione giuridica, risponde a una duplice intenzione: (1) quella di staccarsi dalla corrente traduttologica che identifica come problematica solo le idiosincrasie terminologiche e (2) quella di contrastare l’idea ricorrente che, per essere traduttori, basta conoscere la lingua di partenza e la lingua d’arrivo. Infatti, come ricorda Roiss (2009, p. 125): “la reducción de la competencia traductora al simple dominio de idiomas es todavía hoy, por desgracia, una creencia extendida entre los profanos al mundo profesional de la traslación.” Riguardo alla didattica della Traduzione, la stessa autrice aggiunge (ibid.):

Uno de los retos a los que nos enfrentamos los docentes, pues, es erradicar ese falso binomio que intenta igualar la competencia traductora con la competencia bilingüe. Nuestra labor, entre muchas otras, desde el primer día de clase es *recordar a nuestros estudiantes que traducimos textos y no palabras*, por obvio que esto parezca. Uno de los fines didácticos, por lo tanto, es el desarrollo y afianzamiento de la denominada *subcompetencia comunicativa-textual* como parte integrante de las siete subcompetencias de las que se compone la competencia traductora.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Il corsivo è nostro.

Come vedremo nel capitolo successivo sulla Traduzione Giuridica, una delle sottocompetenze che formano la macrocompetenza traduttiva è quella testuale, ossia la capacità di analizzare un testo e di riconoscerne la struttura e le caratteristiche principali. Tale attività, soprattutto nel campo della traduzione specializzata, permette di sistematizzare la conoscenza di classi e generi testuali in una lingua/cultura A, per poter affrontare più intuitivamente ed efficacemente il suo trasferimento alla lingua/cultura B.

Partendo dall'ipotesi principale che lingue diverse ricorrono a differenti meccanismi di coesione in base al *genere*, possiamo capire l'importanza che riveste la Linguistica Testuale negli studi di Traduzione. Come rammenta García Izquierdo (2000, p. 159):

los recientes acercamientos al análisis textual de la traducción han hecho referencia, de manera recurrente, a dos aspectos fundamentales para la mejor comprensión de los textos traducidos: la expresión de los diferentes géneros en las lenguas a través de tipos textuales representativos; y el importante papel de los mecanismos de cohesión.

Prima di analizzare i principali contributi allo studio del testo, sia da parte della Linguistica Testuale, che della Traduttologia, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su concetti spesso confusi e contraddittori: *genere*, *classe*, *tipo*. Esiste, infatti, una molteplicità di teorie e di approcci empirici sulle tipologie e classificazioni dei testi, spesso contrastanti, provenienti dalla retorica, dalla pragmatica, dall'Analisi del Discorso, dalla Linguistica Testuale e dalla Traduttologia. Come osserva Corbacho Sánchez (2006, p. 88), sebbene sia unanimemente accettata la natura del testo come *atto comunicativo*, esiste una polemica piuttosto estesa riguardo a questi concetti classificatori a causa di discrepanze terminologiche e concettuali, poiché spesso accade che *classe*, *tipo* e *genere* siano denominazioni differenti che alludono agli stessi fenomeni linguistici. Infatti, il termine *tipo* si confonde spesso con quello di *genere* o *classe* per via della traduzione dal Tedesco dei termini *Texttyp* (tipo) e *Textsorte* (classe o genere). Nonostante i molti tentativi di definire il concetto stesso di testo e di costruire proposte tipologiche definitive, la comunità accademica non è ancora riuscita a fornire soluzioni soddisfacenti a questa problematica.

Nel panorama della Linguistica Testuale, uno dei primi teorici ad occuparsi della definizione di *tipo* di testo è Isenberg (1987) che offre un modello efficace di tipologia testuale come insieme di testi che devono rispettare le seguenti caratteristiche: omogeneità, monotipia, rigore ed esaustività.

- *Omogeneità*: tutti i testi di una determinata tipologia devono avere una base tipologica unitaria secondo la quale vengono classificati. All'interno della classificazione, questi testi possono avere caratteristiche specifiche eterogenee.
- *Monotipia*: nonostante le combinazioni della microstruttura del testo (enunciati), tutti i testi di una tipologia devono risalire ad una sola categoria.



- *Rigore*: i testi di una tipologia determinata non devono presentare ambiguità tipologica, ossia la scomposizione della loro microstruttura semantica-pragmatica non deve portare a classificarli secondo un'altra tipologia.
- *Esautività*: tutti i testi di una determinata tipologia teorica devono essere empiricamente coerenti con essa.

Per quanto riguarda invece il concetto di *genere*, Brinker (1988, p. 124) offre una definizione più precisa di *Textsorte*, come schemi validi per atti linguistici complessi, combinazioni tipiche di caratteristiche contestuali (situazionali), funzionali-comunicative e strutturali (grammaticali e tematiche). La funzione, situazione e struttura dei testi si condizionano mutuamente dando vita ai cosiddetti generi. Inoltre, secondo questa definizione, i generi testuali rispondono a necessità sociali e comunicative specifiche e hanno un'influenza cognitiva, dal momento che sono conosciuti e utilizzati dagli attori della comunicazione. Un'altra proposta efficace è quella di Heinemann & Viehweger (1991, p. 144) che distinguono, da una parte, il concetto di *Texttyp*, come classificazione teorico-scientifica basata su criteri di natura esterna e, dall'altra, quelli di *Textsorte* e *Textklasse*, come classificazioni quotidiane applicate da una determinata comunità. Secondo questa definizione (Heinemann & Viehweger, 2000, p. 19), i generi sono un insieme limitato di esemplari testuali con caratteristiche specifiche comuni di natura strutturale e formale, tematica, situazionale e funzionale.

Negli ultimi decenni fino ai nostri giorni, la *genologia*, o studio dei generi, è diventata il centro d'interesse per discipline eterogenee che hanno influito moltissimo anche sugli studi di traduzione, come riassume Monzó Nebot (2011, p. 495):

En este sentido, la genología, en su aplicación a la traducción, podría considerarse una plataforma conciliadora en la que se darían cita la lingüística (pragmática, sociolingüística, análisis del discurso, lingüística textual, lingüística cognitiva, lingüística funcional sistémica), la semiótica, los estudios culturales de la traducción, la filosofía, la psicología, la antropología (cultural, cognitiva).

### **2.2.2. Linguistica Testuale.**

Ad ogni modo, al margine delle singole definizioni e della confusione sui concetti di *tipo*, *classe* e *genere*, possiamo affermare che l'obiettivo principale della classificazione dei testi è la necessità di sistematizzarne lo studio e di garantire la comprensione dei suoi meccanismi linguistici, stilistici, retorici, pragmatici e grammaticali. Tra i vari approcci scientifici di classificazione dei testi (sistemico-funzionale, sociologico, interpretativo, cognitivo, diamesico, ecc.) sono generalmente riconosciute quattro fasi della linguistica testuale:

- approccio grammaticale: studio dei testi come totalità transfrastiche (Harweg);
- approccio semantico: studio dei testi come unità semantiche (Werlich);
- approccio pragmatico-funzionale: studio dei testi come unità comunicative (Brinker);
- approccio cognitivo: studio dei testi come prodotti cognitivi (De Beaugrande & Dressler, Van Dijk & Kintsch, Heinemann & Viehweger).<sup>27</sup>

Precorritrice di tutti questi approcci è la corrente linguistica sistemico-funzionale che vede come referente comune Firth e che prende le basi dalle teorie funzionaliste del suo discepolo, Halliday. Il contributo di Firth fu quello di introdurre, nella linguistica della seconda metà del XX secolo, una teoria polisistema fondata sul concetto di *interazione* con il contesto culturale e situazionale, proponendo diverse tipologie di funzioni relative ad altrettante tipologie di situazioni. Halliday riprende questo concetto, elaborando una teoria secondo la quale il linguaggio è un sistema di opzioni che dipendono dal contesto situazionale. Si introduce quindi il concetto di lingua come sistema nel quale il testo (scritto e orale) è l'unità semantica per l'analisi del contesto comunicativo/sociale, a sua volta formato da unità minori, chiamate *clause*, ognuna portatrice di una metafunzione specifica. Secondo questa teoria, il linguaggio è quindi un sistema composto da metafunzioni dipendenti dalla situazione in cui sorge il testo (metafunzione ideazionale), dall'interazione comunicativa e sociale tra i soggetti parlanti (metafunzione interpersonale) e dalla modalità di espressione (metafunzione testuale).

Il concetto di *funzione*, sia in Linguistica Testuale che in Traduttologia, viene ripreso da una proficua letteratura di autori, che, dagli anni Settanta, cominciano a teorizzare diverse tassonomie per l'identificazione e l'ordinamento di classi o generi testuali. I concetti di classe, genere e tipo si trovano quindi al centro delle ricerche nel campo della Linguistica Testuale di fine XX secolo. Il panorama descritto da Ciapuscio (2005) vede il susseguirsi di classificazioni differenti basate su elementi prettamente linguistici (Harweg, 1968), su strutture interne ed esterne del testo amalgamate con caratteristiche funzionali-situazionali (Sandig, 1972; Brinker, 1985), su schemi di sequenze semantiche prototipiche (Werlich, 1976), su modelli multidimensionali e multilivello (Heinemann & Viehweger, 1991).

Di tutti questi contributi, ci soffermiamo, innanzitutto, sulla proposta tassonomica di Werlich (1979, pp. 34 e ss.). Sebbene sia un approccio prevalentemente semantico e contestuale, si riprende il concetto di *funzione* dal momento che, secondo l'autore, i testi sarebbero classificabili in base a cinque macroatti: descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo e istruttivo (prescrittivo).

---

<sup>27</sup> Per una panoramica sulle varie correnti di linguistica testuale e sistemico-funzionale vedere Ciapuscio (2005).

- I testi *descrittivi* (*Deskription*) sono quelli in cui avviene il macroatto comunicativo di descrizione oggettiva o soggettiva di un evento e permettono la costruzione di una rappresentazione cognitiva reale o fittizia di fatti, oggetti o persone in un contesto spaziale. I testi descrittivi sono caratterizzati da predicati stativi e da verbi al presente e imperfetto con valore durativo.
- I testi *narrativi* (*Narration*) sono quelli in cui si compie il macroatto di narrare un evento o una concatenazione di eventi con l'obiettivo di svegliare una percezione cognitiva temporale lineare o frammentata da *flashback* (analessi) o anticipazioni (prolessi). I testi narrativi sono caratterizzati dall'uso frequente di indicatori temporali e di tempi verbali narrativi (perfettivi, imperfettivi) e commentativi (presente, passato prossimo, futuro).
- I testi *espositivi* (*Exposition*) sono quelli in cui il macroatto comunicativo è la trasmissione di un'informazione con l'obiettivo cognitivo di far comprendere concetti generali e particolari. Questa tipologia testuale è abbastanza eterogenea e racchiude in sé gruppi e sottogruppi diversi. In linea generale, sono spesso accompagnati da metatesti o paratesti e presentano una struttura articolata in blocchi che permette di illustrare l'informazione dal particolare al generale.
- I testi *argomentativi* (*Argumentation*) compiono il macroatto comunicativo di dimostrare qualcosa o persuadere il destinatario mediante argomenti e prove. La capacità cognitiva di questi testi è quella di selezione, assemblaggio ed esemplificazione di argomenti in base allo scopo, come avviene in un dibattito orale o in un saggio scientifico. Questi testi sono caratterizzati da un tema di fondo, dalla presenza tangibile dei protagonisti della comunicazione e dalla metodologia di sviluppo e analisi mediante l'uso di connettivi logici.
- I testi *prescrittivi* o *istruativi* (*Instruktion*) sono quelli che realizzano il macroatto linguistico performativo, nel quale il destinatario compie un'azione mediante obblighi, divieti o istruzioni. Questi testi si possono suddividere in classi e sottoclassi molto eterogenee secondo l'argomento di cui trattano. Da un punto di vista linguistico, questi testi sono caratterizzati dall'uso di tecnicismi, di un registro formale e impersonale e di verbi modali in costruzione perifrastica.

Pertanto, negli anni Ottanta, si comincia a prospettare un panorama di multifunzionalità, erede delle teorie esposte dalla corrente sistemico-funzionalista del linguaggio e applicate dalla Linguistica Testuale con l'obiettivo di classificare i generi e costruire tipologie testuali atte a rendere più deduttiva e coerente la loro categorizzazione teorica ed empirica.

Sempre dentro a questa corrente, Brinker, basandosi sulle teorie degli atti linguistici di Austin e Searle, concepisce la funzione testuale come l'intenzione comunicativa (*atto illocutivo*) dell'emittente che, a sua volta, usa determinate convenzioni linguistiche affinché tale proposito comunicativo sia captato dal ricevente (Ciapuscio, 2005, p. 35). Il modello adottato da Brinker (1985) è denominato *integrale* poiché si basa su diversi livelli che tengono conto degli aspetti linguistico-grammaticali (coerenza e coesione grammaticale e tematica), funzionali-comunicativi (atti linguistici) e contestuali (situazione in cui si genera il testo). Per esempio, secondo le funzioni comunicative, le classi testuali di Brinker sono le seguenti:

1. *Informationstexte*: testi informativi (relazioni, notizie, ecc).
2. *Appelltexte*: testi appellativi (pubblicità, commenti, leggi, ecc).
3. *Obligationstexte*: testi obbligativi (contratti, certificati, ecc).
4. *Kontakt-und Partizipationstexte*: testi di contatto (lettere, biglietti d'auguri, ecc).
5. *Deklarationstexte*: testi dichiarativi (testamenti, documenti di nomina, ecc).

Secondo questo autore, dunque, le classi testuali sono schemi che seguono strutture convenzionali e che sono generati dalla combinazione di elementi contestuali, funzionali e strutturali. Le teorie di Brinker ammettono una dimensione sociologica, dal momento che i generi dipendono dalla storia e dalla cultura e, pertanto, rispondono a necessità sociali e comunicative dei parlanti. Questa teoria è molto importante poiché considera il testo come il *prodotto* di tre dimensioni che si condizionano mutuamente: quella strutturale del testo (livello tematico e livello grammaticale); quella funzionale (azione comunicativa dell'emittente e interazione con il ricevente) e quella pragmatica (ambito d'azione, situazione in cui sorge il testo).

Un altro contributo fondamentale della Linguistica Testuale per la classificazione dei testi è quello di van Dijk (1980, 1983) che propone un'efficace descrizione dell'organizzazione strutturale del testo mediante i concetti di *macrostruttura* e *superstruttura*. La macrostruttura testuale (1983, pp. 54 e ss.) è legata al contenuto e costituisce la rappresentazione strutturale delle informazioni semantiche trasmesse dal testo. La superstruttura fa riferimento allo schema organizzativo del testo e quindi alla sua struttura formale, fattore che permette di costruire tipologie testuali.

Negli anni Novanta, un altro approccio interessante improntato sulla classificazione delle tipologie testuali è quello cognitivo-comunicativo di Heinemann & Viehweger (Heinemann & Viehweger, 1991, Heinemann, 2000, Heinemann & Heinemann, 2002), influenzato dalle

teorie linguistiche di Beaugrande & Dressler (1981) e che, a sua volta, ha influenzato autori come Ciapuscio (Ciapuscio & Kugel, 2002, Ciapuscio, 2003) ed Elena (2006, 2008). Il modello di Heinemann & Viehweger (1991, p. 144) riprende i concetti di genere (*Textsorte*), classe (*Textklasse*) e tipo (*Texttyp*), ma da una nuova prospettiva cognitiva. Il testo viene considerato come un evento globale nel quale si adoperano, per la produzione e la ricezione, varie operazioni cognitive in base a fattori comunicativi e sociali. Tali operazioni cognitive richiedono diversi tipi di conoscenze: *enciclopedica*, *linguistica* (lessico-grammatica), *intersituazionale* (pragmatica) e *testuale* (classe del testo). Questo modello di tipologia testuale si può definire come multidimensionale poiché propone lo studio del testo secondo quattro livelli: funzionale, situazionale, tematico-strutturale e formale (Ciapuscio, 2005). Secondo questo modello, i generi testuali sono quindi insiemi limitati di testi che presentano, simultaneamente nei vari livelli costituenti, caratteristiche specifiche comuni correlate tra loro. I vari livelli si condizionano mutuamente poiché determinati contenuti tematici o contesti sociali possono influenzare la struttura del testo e quindi incidere sulla funzione comunicativa, ecc.

Nel campo della Linguistica Testuale, prendiamo in considerazione anche il modello di Adam che, basandosi sulle teorie strutturaliste di van Dijk (1980) e sequenziali di Werlich (1976), propone una tassonomia basata sulla macro e microstruttura testuale. La classificazione dei generi testuali proposta da Adam (1990) insiste sull'identificazione di *sequenze*, ovvero prototipi di enunciati che, combinati tra loro in microstrutture coordinate o subordinate, danno vita a testi di diversa natura. Il modello sequenziale proposto da Adam è importante perché apre le porte ad una classificazione che tiene in considerazione la microstruttura e postula l'eterogeneità intrinseca dei testi. Le sequenze identificate dall'autore seguono le classi retoriche di tipo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo e dialogico:

- *sequenze narrative*: raccontano come si svolgono fatti ed azioni;
- *sequenze descrittive*: descrivono o informano sullo stato della questione;
- *sequenze espositive*: espongono idee o concetti;
- *sequenze argomentative*: spiegano, difendono, confutano opinioni;
- *sequenze dialogiche*: stabiliscono interazioni tra due o più interlocutori.

Secondo questo modello, esiste in ogni testo una sequenza dominante che dà informazioni sulla tipologia globale del testo e che risiede normalmente in apertura o chiusura. Come suggerisce Preite (2008, p. 265), a questo modello sequenziale di descrizione, narrazione, esposizione e argomentazione, si può aggiungere la tipologia regolativa o prescrittiva di Werlich, soprattutto se si procede all'analisi di testi giuridici.

### 2.2.3. Traduttologia.

Come abbiamo visto, sono molteplici i contributi della Linguistica Testuale che tentano di offrire modelli classificatori. Tutti questi approcci, insieme alla proficua corrente della Linguistica Testuale Contrastiva (Gnutzmann & Oldenburg, 1991, Adamzik, 2001; Drescher, 2002), sono accompagnati da importanti contributi in campo traduttologico, come le teorie funzionaliste di Reiss (1983) e Reiss & Vermeer (1984; 1996), poi riprese da Nord (1988; 1991). Secondo la corrente funzionalista: “lo *skopos* dell’azione è sovraordinato al modo in cui si agisce. La domanda ‘a che scopo?’ stabilisce se e come si agisce e che cosa si fa” (Reiss & Vermeer, 1996, p. 84). Queste teorie, insieme al concetto di microstruttura sequenziale del testo inaugurato da Werlich e Adam, sono utili per arrivare a definire il modello d’analisi multilivello e multidimensionale con cui studieremo i testi del *corpus* contrastivo.

Tra gli anni Settanta e Ottanta, in campo traduttologico, Reiss (1971; 1983) aveva identificato tipologie testuali in base alle tre funzioni del *segno linguistico (organon model)* di Bühler<sup>28</sup> (1934; 1965): funzione informativa, espressiva e operativa. Secondo la classificazione di Reiss:

- i *testi informativi* sono quelli in cui l’autore comunica semplicemente fatti, conoscenze, opinioni con una dimensione logica o referenziale e la loro traduzione deve focalizzarsi sul contenuto e quindi sul lessico.
- I *testi espressivi* sono quelli in cui l’autore crea il messaggio usando la dimensione estetica della lingua e la loro traduzione deve focalizzarsi sulla grammatica per trasmettere la stessa forma estetica o artistica.
- I *testi operativi*, o appellativi, sono quelli in cui l’autore induce una reazione nel destinatario cercando di persuaderlo, quindi, la loro traduzione deve focalizzarsi sulla pragmatica e cercare la stessa risposta nel destinatario.

Tale classificazione, tuttavia, viene criticata in base alla sua monofunzionalità, visto che i testi non hanno una sola funzione, ma ne racchiudono diverse in base alle varie parti che lo compongono.

---

<sup>28</sup>Secondo Bühler, il segno linguistico ha tre funzioni in correlazione al mittente (*funzione espressiva, sintomo*), al destinatario (*funzione appellativa, segnale*) e al referente (*funzione rappresentativa o referenziale, simbolo*). Questa teoria ispira la classificazione funzionale della lingua di Jakobson (1960): *funzione emotiva* (di notifica, espressiva, correlata al mittente); *funzione conativa* (di richiamo, appellativa, correlata al destinatario); *funzione referenziale* (rappresentativa, correlata al referente); *funzione poetica* (correlata al messaggio); *funzione metalinguistica* (correlata al codice); *funzione fatica* (correlata al canale).

In campo traduttologico, le teorie sistemico-funzionali vengono riprese da Nord in *Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis* (1991) e successivamente in *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained* (1997). Nord riprende le funzioni della comunicazione di Bühler e Jakobson, su cui Reiss aveva fondato la sua tipologia testuale, e propone un modello multifunzionale composto da quattro funzioni principali (2010):

- *espressiva* (orientata al mittente);
- *appellativa* (orientata al destinatario);
- *rappresentativa* (orientata al referente);
- *fatica* (contatto tra emittente e ricevente).

Nord ha il merito di introdurre il concetto di testo come entità composta da più *unità funzionali* o sottofunzionali e di dare un ruolo fondamentale all'analisi testuale pre-traslativa mediante l'acquisizione di informazioni intratestuali ed extratestuali. Come afferma l'autrice (1991, p. 21):

By means of a comprehensive model of text analysis which takes into account intratextual as well as extratextual factors the translators can establish the "function-in-culture" of a source text. He then compares this with the (prospective) function-in-culture of the target text required by the initiator, identifying and isolating those ST elements which have to be preserved or adapted in translation.

Secondo il suo modello d'analisi pre-traslativa, è necessario identificare otto fattori extratestuali:

- (1) *Emittente* (età, provenienza sociale e geografica, formazione, posizione sociale, ecc.) e la sua relazione con il tema o l'autore del testo originale (nel caso non fossero la stessa persona).
- (2) *Intenzione* dell'emittente, diversa dalla *funzione* applicata al testo e dall'*effetto* postumo sul destinatario. L'intenzione incide sul contenuto e sull'organizzazione testuale e permette al traduttore di capire la funzione del testo e di garantirne *lealtà*. Grazie all'analisi di intenzione, funzione ed effetto, il traduttore può decidere se conservare, modificare o adattare alla cultura d'arrivo tutti o alcuni aspetti del testo originale.
- (3) *Destinatario* della traduzione (età, sesso, formazione, provenienza sociale e geografica e la sua relazione con l'emittente) come attore che completa il processo comunicativo. Questo destinatario appartiene ad una comunità linguistica e culturale differente a quella del destinatario del testo originale e quindi avrà un bagaglio culturale (*communicative background*) che inciderà sulla comprensione della traduzione.
- (4) *Mezzo* o veicolo della comunicazione. Ha un effetto diretto sulla presentazione dell'informazione, l'organizzazione degli argomenti e delle frasi, la coesione e la deissi.

- (5) *Spazio* comunicativo. Questo fattore influisce sulla variante diatopica della lingua del testo originale e il traduttore acquisisce queste informazioni consultando i dettagli sul luogo di pubblicazione o redazione del documento e la cultura dell'autore e del ricevente.
- (6) *Tempo*. La dimensione temporale di scrittura, circolazione e traduzione del testo esercita una grande influenza sui fattori intratestuali dell'originale e sulle strategie del traduttore.
- (7) Il *motivo* della comunicazione. Questo fattore può coincidere con l'occasione per la quale si è prodotto il testo e il perché è stato scritto. Queste varianti incidono sul contenuto, il vocabolario, la struttura delle proposizioni e gli elementi non verbali della comunicazione.
- (8) La *funzione* comunicativa o la combinazione di funzioni. In base alla funzione, i testi possono presentare configurazioni esterne specifiche e convenzioni interne ricorrente che fanno sì che si possano stabilire tipologie testuali. A partire dalle funzioni del testo, inoltre, possono coesistere due tipi di traduzione: *strumentale* e *documentaria*.
- La *traduzione strumentale* si utilizza come strumento per trasmettere un messaggio in un nuovo atto comunicativo nel quale il destinatario può non essere cosciente del passaggio; in questo tipo di traduzione, si adatteranno strategie traduttive più "estranianti", quindi più orientate alla cultura d'arrivo.
  - La *traduzione documentaria*, invece, serve come documento per la comunicazione tra l'autore del testo originale e il destinatario della traduzione che è cosciente di non far parte della situazione comunicativa; in questo tipo di traduzione, si adatteranno strategie traduttive più "addomesticanti" per privilegiare le caratteristiche sintattiche, morfologiche, lessicali del testo originale<sup>29</sup>.

I suddetti fattori extratestuali che compongono la situazione comunicativa influenzano una lunga serie di fattori intratestuali, tra i quali l'autrice menziona il *tema*, o materia di cui tratta il testo, e il suo *contenuto* esplicito ed implicito. Inoltre, nell'analisi di questi fattori interni, si studia la *composizione* del testo, ossia la macrostruttura (capitoli, paragrafi, ecc.) e la microstruttura degli enunciati, gli *elementi non verbali* (punti, virgole, illustrazioni, ecc.) e le *caratteristiche linguistiche* (lessico e struttura) e *stilistiche* (corsivo, maiuscole, parentesi).

Infine, il merito di quest'autrice è quello di aver posto le basi per una solida analisi del testo originale, utile al traduttore per verificare se la sua funzione comunicativa si può mantenere nel testo d'arrivo e per localizzare gli elementi che devono essere adattati. Grazie a quest'analisi previa alla traduzione, il traduttore può valutare se i fattori del testo originale sono compatibili con le funzioni pretese nel testo d'arrivo.

---

<sup>29</sup> La distinzione fra traduzione strumentale o documentaria, ripresa da Cao e Garzone (2007), si applica anche alla traduzione giuridica, poiché si adotta una traduzione strumentale se i testi hanno valore giuridico (*normative purpose*) o una traduzione documentaria se i testi hanno un valore puramente informativo (*informative purpose*).



### 2.3. Modello d'analisi testuale multilivello e multidimensionale.

A partire dagli anni Novanta, tutti questi approcci provenienti dalla Linguistica Testuale e dalla Traduttologia hanno dato vita ad una vasta corrente di ricerca focalizzata sull'analisi del testo come "sistema multilivello o multidimensionale". Questa corrente, come abbiamo visto, trova le sue radici sia nelle classificazioni multidimensionali e sequenziali di Werlich e Adam, sia nelle classificazioni della corrente traduttologica funzionalista di Reiss e Nord. Al tempo stesso, si basa sulla proposta d'analisi testuale funzionale di Brinker (1992) e sul modello cognitivo-procedimentale di Heinemann & Viehweger (1991), che riassumiamo di seguito.

- Il modello di analisi testuale di Brinker si realizza in tre livelli:
  - (1) analisi del contesto;
  - (2) analisi delle funzioni (informativa, appellativa, obbligatoria, dichiarativa, di contatto);
  - (3) analisi della struttura tematica e grammaticale, nella quale si determina la modalità e lo sviluppo tematico (argomentativo, descrittivo, esplicativo, narrativo).
  
- Il modello di Heinemann & Viehweger propone un'analisi più complessa in quattro livelli:
  - (1) *livello funzionale*, nel quale si dividono i testi in base a quattro funzioni principali (espressiva, appellativa, informativa, regolativa, produrre effetti estetici).
  - (2) *livello situazionale*, nel quale si identificano gli interlocutori e i parametri spazio-temporali; in questo livello i testi vengono analizzati secondo la situazione in cui sono prodotti, il contesto, il numero e il ruolo sociale degli interlocutori e il mezzo o il canale di emissione.
  - (3) *livello di contenuto semantico*, nel quale si studia il tema, la sua disposizione e organizzazione e si determinano le parti standardizzate (*sezioni*) e le strutture con la stessa base semantica (*sequenze*); in questo livello i testi vengono analizzati secondo il tema di cui trattano, come lo sviluppano e la struttura del testo.
  - (4) *livello formale-grammaticale*, nel quale si identificano gli elementi grammaticali e lessicali, le forme linguistiche ed extralinguistiche, le figure retoriche e stilistiche; in questo livello vengono studiati i testi in base ai loro elementi linguistici e alle convenzioni comunicative.

Alla luce di tutti questi contributi si sviluppano i modelli d'analisi testuale proposti da Ciapuscio (2003) e Elena (2006; 2008) che studiano il testo come un sistema multilivello e multidimensionale. Questo modello d'analisi prevede uno studio globale del testo, ordinato in quattro livelli interdipendenti tra loro (multilivello), e uno studio parziale delle diverse dimensioni che soggiacciono al testo (multidimensionale). I quattro livelli sono:

1. *Livello funzionale*: perché si produce un testo?
2. *Livello situazionale*: chi produce il testo, per chi, dove e quando?
3. *Livello del contenuto semantico*: cosa contiene il testo e come si organizza?
4. *Livello formale-grammaticale*: che mezzi linguistici e formali si adoperano?

- (1) Per *livello funzionale* si intende sia lo studio dell'intenzione pragmatica dell'emittente sia l'effetto del testo sul ricevente/società. Secondo lo schema multifunzionale proposto da Ciapuscio (2003, p. 103), in questo livello i testi si dividerebbero in *espressivi*, *appellativi*, *informativi* e *direttivi*, anche se si parte dall'idea generale che questi siano plurifunzionali e che quindi possano coesistere più funzioni allo stesso tempo.
- (2) Il *livello situazionale* raggruppa le caratteristiche diafasiche, diamesiche, diatopiche e diacroniche dell'atto comunicativo. Questo livello risulta particolarmente interessante per il traduttore poiché dà informazioni sui parametri spazio-temporali del testo e sul grado di interazione e di competenza specialistica dell'emittente e del ricevente.
- (3) Il *livello tematico* riguarda il contenuto semantico e dà informazioni sul tema e sulla sua organizzazione. Questo livello è altrettanto fondamentale poiché permette di ricavare la prospettiva utilizzata per la trattazione del contenuto (teorica, applicata, didattica, divulgativa, ecc.), l'originalità del testo (testo originale, metatesto, traduzione, ecc.), la classificazione stessa del testo in base al tema (testo letterario, scientifico, ecc.), e le caratteristiche semantiche macrotestuali (*sezioni*) e microtestuali (*sequenze*) che compongono un testo. Mentre le sezioni sono parti più o meno standardizzate, le sequenze formano la microstruttura semantica interna.
- (4) Il *livello formale-grammaticale* studia invece gli elementi linguistici ed extralinguistici e le caratteristiche grammaticali, lessicali, retoriche e stilistiche rappresentative di ogni *sequenza*.

Di tutti questi livelli, il livello tematico è fondamentale in quanto vi si ritrovano i concetti di macrostruttura (*sezioni*) e microstruttura (*sequenze*) e poiché, in base alla sua composizione, incide sulle caratteristiche del livello formale-grammaticale.

Da un punto di vista esterno, la divisione in *sezioni* permette l'individuazione di parti standardizzate e la descrizione ordinata del loro contenuto e degli elementi formali caratteristici. Pertanto, conoscere le sezioni in cui è divisa una determinata classe testuale dà la possibilità di organizzare il contenuto e di formulare, durante il processo di lettura previa alla traduzione, predizioni sull'andamento e sulla natura interna del testo.

Da un punto di vista interno, inoltre, è possibile identificare *sequenze* o procedimenti semantici che caratterizzano la trattazione del tema. Secondo Adam (1991, 11), la sequenza testuale è “una red de relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede descomponer en partes relacionadas entre sí y con el todo. Una entidad relativamente autónoma, dotada de una organización interna que le es propia” (Bassols & Torrent, 2012, p. 24; Elena, 2011, p. 130). Secondo questa teoria, condivisa e alimentata da molti autori, come Gülich, Werlich, Ciapuscio, Fuentes Rodriguez, Ciapuscio & Kugel ed Elena, le sequenze possono essere di vario tipo:

- *narrativo*;
- *descrittivo*;
- *espositivo*;
- *istruttivo*;
- (*argomentativo*).

Alcuni autori come Roulet, Ciapuscio, Montolio, Elena e Holl non includono nella classificazione una quinta sequenza argomentativa poiché ritengono che tutte le sequenze siano influenzate da una *dimensione* (o supersequenza) argomentativa o poetica, in base allo stile. Invece, altri autori come Werlich e Adam includono nella classificazione la sequenza argomentativa. In questa sede, seguendo la prima linea, si suddividono le sequenze in quattro modalità discorsive (*narrative, descrittive, espositive e istruttive*), che possono essere caratterizzate da due diversi tipi di dimensioni (*argomentativa o poetica*).

- Le sequenze *narrative* sono quelle che si occupano della trattazione logica del *quando* e *dove* si sviluppa la trama. Sono generalmente enunciate da un narratore (1° o 3° persona) e hanno come elementi caratteristici una storia e dei personaggi agenti. Avendo uno sviluppo che prevede un inizio, un nucleo e una fine, hanno relazioni sintattiche prevalentemente causali o temporali (congiunzioni di causa o effetto, complementi e avverbi temporali), verbi di azione o movimento e tempi solitamente perfettivi o imperfettivi. Le loro funzioni principali sono quella informativa ed espressiva e la caratteristica sintattica predominante è il verbo.
- Le sequenze *descrittive* sono quelle che trattano del *come* sono i personaggi, gli oggetti, i luoghi, le situazioni, ecc. Queste sequenze semantiche possono essere oggettive o soggettive, in base al tipo di emittente e alla funzione del discorso. Le caratteristiche principali sono l’osservazione, la selezione e l’organizzazione dei dati. Anche in questo caso, le loro funzioni principali sono quella informativa ed espressiva e la classe sintattica predominante è l’aggettivo.

- Le sequenze *espositive* servono per esporre e sviluppare in forma chiara e precisa le idee e i concetti relativi ad un determinato tema. Queste sequenze prevedono la scelta di un argomento, la documentazione, l'organizzazione dell'informazione e la sua elaborazione. Pertanto, un testo formato prevalentemente da sequenze espositive sarà caratterizzato, a livello esterno, da elenchi numerati, elementi comparativi, fattori causa-effetto e bipartizione in problema e soluzione e, a livello interno, da sequenze ricche di organizzatori testuali. I connettivi più usati sono quelli con carattere aggiuntivo (*e, anche, inoltre, ancora, ecc./ y, además, incluso, todavía, ecc.*), temporale (*quando, mentre, prima-dopo che, ecc./ cuando, al mismo tiempo, antes-después que, ecc.*), di causa-effetto (*dato che, quindi, così, ecc./ por eso, pues, entonces, por tanto, ecc.*), avversativo/concessivo (*mentre, seppure, anche se, ecc./ pero, aunque, a pesar de, sin embargo, ecc.*), esplicativo/dichiarativo (*cioè, vale a dire, infatti, ossia, ecc./ o sea, es decir, en otras palabras, ecc.*), dubitativo/ipotetico (*se, nel caso in cui, ecc./ si, en caso de, ecc.*). In questo tipo di sequenze abbondano inoltre i connettivi intra-, meta- e inter-testuali per riferirsi ad altre parti del testo (*cf.*, *ibid.*, citazioni, simboli, lettere, numeri, parentesi, virgolette, ecc.). Le sequenze espositive tendono alla nominalizzazione e contengono prevalentemente verbi al presente indicativo con valore atemporale. La funzione principale è informativa e le caratteristiche morfosintattiche predominanti sono il sostantivo e i connettivi logici.
- Le sequenze *istruttive* sono quelle che portano il ricevente alla realizzazione di un'azione. Le istruzioni si presentano normalmente in sezioni specifiche e seguono un ordine consequenziale preciso per importanza o per logica. Per alcuni autori hanno una dimensione argomentativa (Ciapuscio, 2003) poiché, per perseguire lo scopo di istruire o ordinare, spesso devono offrire ragioni e fattori legittimanti. Le funzioni principali sono informativa, appellativa e regolativa e l'elemento predominante è il verbo modale e il verbo all'imperativo con valore performativo.

Per quanto riguarda le *dimensioni*, possiamo distinguere tra quella argomentativa e poetica:

- La dimensione *argomentativa* è presente in sequenze in cui l'autore esprime o confuta opinioni per tentare di persuadere o dissuadere il lettore e, pertanto, corrisponde alla funzione informativa, regolativa e appellativa. La sua caratteristica principale è tentare di dimostrare, convincere o influenzare l'opinione del lettore e, quindi, tende ad apparire in testi specializzati, soprattutto in presenza di sequenze espositive e istruttive. Le tecniche retoriche sono simili a quelle utilizzate nella sequenza espositiva e l'elemento chiave sono gli operatori discorsivi di argomentazione e contro-argomentazione, come avverbi, locuzioni prepositive, connettivi gerarchici e logico-semantiche.

- La dimensione *poetica* è presente in sequenze in cui l'autore elabora il testo secondo un proposito estetico o artistico, facendo uso di figure retoriche ed elementi enfatici. Questa dimensione è presente soprattutto in sequenze narrative e descrittive. La funzione predominante è espressiva e la caratteristica principale è l'uso di una sintassi elaborata e di un lessico ricercato.

Per fare un po' di chiarezza sui concetti esposti, riportiamo di seguito lo schema dell'analisi multilivello-multidimensionale proposto da Elena (2008, p. 159)<sup>30</sup>:

LIVELLI			
FUNZIONALE	SITUAZIONALE	TEMATICO	FORMALE-GRAMMATICALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esprimere</li> <li>• Contattare</li> <li>• Informare</li> <li>• Regolare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interlocutori               <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione</li> <li>- numero</li> <li>- grado di specializzazione</li> </ul> </li> <li>• Parametri spazio-temporali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema               <ul style="list-style-type: none"> <li>- assetto tematico</li> <li>- prospettiva</li> <li>- provenienza</li> </ul> </li> <li>• Sviluppo tematico               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione esterna: <b>sezioni</b> (parti standardizzate, macrostruttura esterna)</li> <li>- Organizzazione interna: <b>sequenze</b> (micro e macrostruttura interna)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- morfosintattici</li> <li>- lessicali</li> <li>- stilistici</li> </ul> </li> </ul>

Questo modello d'analisi multilivello offre uno studio dei testi nella loro fenomenologia globale e permette di ricavare classi o tipologie testuali all'interno di un determinato genere. In questa sede, si intende per *classe* testuale un gruppo di testi caratterizzati da una serie di elementi globali comuni che, a livello particolare, può essere diviso in ulteriori *sottoclassi* e, a livello generale, può essere inglobato in *tipologie* testuali, secondo le funzioni che racchiude (espressiva, appellativa, informativa e regolativa). La classe testuale determina gli elementi linguistici e l'organizzazione esterna ed interna del testo e necessita di un metodo d'analisi olistico per individuare e studiare le parti di cui si compone.

In ambito traduttologico, i concetti di organizzazione e struttura testuale sono altrettanto importanti come risorsa strategica del traduttore per la comprensione intuitiva e l'interiorizzazione di costanti nel testo. Infatti, la capacità di dominare intuitivamente questi livelli o competenze è ciò che distingue il traduttore, o esperto, da un semplice lettore. Ciò che deve acquisire il traduttore specializzato, insieme alla competenza tematica, è infatti una competenza organizzativa che permette di individuare la struttura esterna ed interna dei testi. Come sottolinea Elena (2007): “La estructuración del tema, una vez aprendida, se convierte en esquema de referencia o marco en el que se inserta el proceso de comprensión textual.”

<sup>30</sup>Lo schema originale è in Spagnolo. La traduzione all'Italiano è nostra.

### 2.3.1. L'analisi testuale contrastiva per la traduzione.

Come ricorda García Izquierdo (1999, pp. 1-12), gli studiosi di traduzione hanno rifiutato per molto tempo l'idea che l'analisi contrastiva (come analisi di errori utilizzata nella didattica della L2) potesse essere uno strumento di appoggio al traduttore. Solo con l'arrivo della corrente dell'Interlingua (Selinker, 1972), l'analisi contrastiva comincia ad essere al centro degli studi di traduzione, oltre che della didattica della seconda lingua. Pertanto, i primi tentativi di applicazione della teoria linguistica all'analisi della traduzione si situarono nel campo contrastivo, come dimostrano gli studi di *linguistica comparata tradizionale* di García Yebra (1982), di *stilistica comparata* di Vinay & Darbelnet (1958; 1969) e di *comparazione grammaticale tra lingue*<sup>31</sup> di Vázquez Ayora (1977). Tutti questi approcci erano finalizzati allo studio di procedimenti di analisi ed esecuzione pratica della traduzione, utili per sistematizzare problemi strutturali a livello micro e macrolinguistico, applicabili alla didattica della traduzione. L'evoluzione della metodologia dell'analisi contrastiva applicata alla didattica della traduzione, soprattutto nelle fasi di comprensione-riformulazione, avviene mediante un cambio di prospettiva, da un livello micro a macrocomparativo, dall'interesse per l'enunciato all'interesse per il testo. Dall'analisi contrastiva microlinguistica (fonologia, lessico, sintassi), incentrata sul codice, si passa quindi all'analisi contrastiva macrolinguistica, incentrata sui contesti d'uso della lingua e sul comportamento della lingua in questi contesti, come dimostrano gli studi di James (1980). Dato che lo studio del contesto (come testo e situazione comunicativa) richiede diversi tipi di interpretazioni, psicologiche e sociologiche, la macrolinguistica si apre a nuove discipline, dando vita alla Linguistica Testuale e all'Analisi del Discorso. Mentre la prima si basa su un livello analitico più formale, studiando l'organizzazione degli enunciati in unità più complesse, la seconda si centra su aspetti più funzionali, analizzando come si utilizzano determinati discorsi o linguaggi (James, 1980, pp. 133 e ss). Secondo l'autore, l'Analisi Testuale Contrastiva si occupa principalmente di tre ambiti:

- la caratterizzazione testuale (raccolta di dati ricorrenti nell'uso di certi meccanismi di creazione di coesione testuale in entrambe le lingue);
- la tipologia testuale (descrizione di tipi testuali nella L1 e L2 che compiono la stessa funzione);
- testi tradotti.

---

<sup>31</sup> Queste tre tappe dell'analisi contrastiva applicata alla traduzione sono state classificate da Hurtado Albir (1996).

Nell'ambito dell'Analisi Testuale Contrastiva, come disciplina applicata agli studi di Traduzione, sono significativi i contributi di Hartmann (1980), che combina prospettive eclettiche (linguistica applicata, contrastiva, analisi del discorso e traduzione) in un'unica disciplina teorica, denominata *Testologia Contrastiva* (*Contrastive Textology*) e, successivamente, l'opera empirica di Spillner (1981) sulla *Kontrastiven Textologie*, applicata allo studio di un genere preciso (annunci matrimoniali in Tedesco e Francese). Le teorie di Hartmann si basano sulla linea di ricerca di stilistica comparata di Vinay & Darbelnet (1958) e distinguono tre tipi di testologie differenti:

- la testologia comunicativa (studia il testo a livello pragmatico);
- la testologia combinatoria (studia il testo a livello sintattico);
- la testologia referenziale (studia il testo a livello semantico).

Secondo l'autore (1980, p. 51), la Testologia Contrastiva è particolarmente utile nella sua applicazione alla Traduzione poiché, comunicando attraverso dei testi, non possiamo tradurre enunciati o parole isolate dal loro discorso completo, situato, a sua volta, in un contesto situazionale preciso; inoltre, la traduzione del discorso è possibile solo grazie alla conoscenza delle strutture equivalenti e delle convenzioni stilistiche utilizzate nella lingua di arrivo.

L'approccio di Spillner (1981), invece, si basa sulla comparazione delle caratteristiche tipiche di un genere testuale appartenente a due sistemi linguistici differenti. La sua Testologia Contrastiva si concentra, pertanto, sul *Textsorten* (genere, classe) e serve per analizzare le convenzioni testuali dei distinti generi e per mostrare con quali mezzi si verificano tali convenzioni nelle due lingue comparate. Le differenze tra i vari generi testuali saranno determinate, oltre che da fattori puramente linguistici, anche da fattori extralinguistici e socioculturali che influiscono inevitabilmente sul codice. Secondo l'autore, esistono sei metodi differenti di analisi contrastiva:

- (1) *Textlinguistischer Systemvergleich*: comparazione del sistema linguistico a livello testuale.
- (2) *Frequenzund Normvergleich*: comparazione della frequenza di determinati procedimenti testuali e delle norme linguistiche.
- (3) *Textlinguistische Fehleranalyse*: analisi degli errori a livello testuale.
- (4) *Übersetzungsvergleich*: comparazione di testi tradotti.
- (5) *Paralleltextvergleich*: comparazione di testi paralleli tra i quali non esiste una relazione traslativa, ma si raggruppano per caratteristiche tematiche e pragmatiche.
- (6) *Vergleich der normativen Rhetorik und Stilistik*: comparazione della retorica e della stilistica normativa.

Pertanto, da questa breve panoramica, intendiamo la Testologia Contrastiva come metodologia utile per l'analisi delle differenze linguistiche e culturali racchiuse nei generi testuali e come passaggio previo all'atto traslativo, poiché permette di analizzare sia l'organizzazione del testo a livello macrotestuale, sia le convenzioni discorsive che caratterizzano distinti generi appartenenti a una determinata cultura.

L'importanza dell'analisi testuale contrastiva nel campo della traduzione è centrale se consideriamo che il testo è il risultato di operazioni cognitive che si inquadrano nell'ambito dell'interazione tra l'informazione testuale e la conoscenza previa sedimentata nella memoria (Elena, 2007, p. 139; 2008, p. 164). L'autrice si basa su autori come Beaugrande & Dressler (1997) che riprendono le teorie retoriche classiche riguardanti le tappe cognitive di ricezione e produzione testuale (*inventio, dispositio, elocutio*) e identificano come fasi di elaborazione del testo (1) la pianificazione, (2) l'ideazione, (3) lo sviluppo, (4) l'espressione e (5) l'analisi grammaticale, il cui ordine è inverso nel momento di ricezione e decodificazione del testo.

Riportiamo lo schema di Elena (2008, p. 165), tradotto all'italiano, riguardante il processo di analisi multidimensionale di un testo (ricezione) e della sua traduzione (elaborazione), dal quale si nota come nelle due fasi siano implicati gli stessi livelli, ma con un ordine inverso:

<b>Analisi del testo originale</b>	<b>Elaborazione della traduzione</b>
Livello 4: formale-grammaticale	Livello 1: funzionale
Livello 3: di contenuto semantico a) tema b) organizzazione tematica	Livello 2: situazionale
Livello 2: situazionale	Livello 3: di contenuto semantico a) tema b) organizzazione tematica
Livello 1: funzionale	Livello 4: formale-grammaticale

Mentre nell'analisi del testo originale si studiano prima la dimensione espositiva (grammatica) e semantica (tema ed organizzazione), per poi arrivare a capire la situazione e la funzione del testo, nell'elaborazione della traduzione si pianificano innanzitutto la funzione e la situazione comunicativa, per poi organizzare lo sviluppo del tema e scegliere le espressioni grammaticali. Comprendiamo quindi che il traduttore, rispetto ad un normale lettore, deve dominare a livello esperto ognuno di questi passaggi. Seguendo le stesse fasi dell'acquisizione della competenza testuale in aula di traduzione (Elena, 2008; 2011), durante l'analisi contrastiva l'alunno apprende un processo di lettura consapevole che prevede strategie e tecniche differenti: (1) lettura previa (intuitiva), (2) lettura e (3) riletture. Le due fasi finali si ottengono grazie alla conoscenza testuale previa e alimentano a loro volta la memoria per una reminiscenza futura delle strutture testuali.



- (1) Lettura previa: fase in cui si formulano ipotesi e si richiamano conoscenze preveie (tematiche e di organizzazione testuale), mediante risorse visive come l'esplorazione di paratesti, parole chiave, indici, ecc. In questa fase si è già in grado di determinare intuitivamente il genere e la classe testuale, in base a reminescenze passate, e di riconoscere la struttura esterna globale del testo (formule ricorrenti, spazi in bianco, organizzatori testuali).
- (2) Lettura: fase in cui si riconosce e si usa la competenza testuale per identificare convenzioni standard e idee principali, mediante la ricerca e l'identificazione di marcatori lessicali e strutturali. In questa fase ci si addentra nello studio della microstruttura del testo per dividerlo in sezioni e identificarne le sequenze.
- (3) Rilettura: fase in cui si seleziona e si organizza l'informazione con riassunti o grafici. In questa fase si acquisisce una visione particolare e globale del testo, applicando il modello multilivello per definire la funzione (informativa, espressiva, regolativa, appellativa), la situazione (interlocutori e atto comunicativo), il tema (semantica) e la forma (grammaticale e lessicale).

Pertanto, il dominio della conoscenza organizzativa dei modelli testuali, e quindi della loro struttura, ricopre un ruolo fondamentale nella traduzione poiché permette l'acquisizione di una metodologia di decodificazione immediata del testo, in base all'intenzione del suo emittente. Infatti, in base ai propositi dell'autore o alle convenzioni del testo, il contenuto sarà strutturato in maniera diversa. Definiamo quindi il concetto di *struttura* come un'organizzazione che permette al destinatario del testo (nel nostro caso il traduttore) di riconoscere i punti rilevanti e di sviluppare una categorizzazione dei contenuti utile alla loro comprensione e al loro ricordo futuro. Nella didattica della traduzione, inoltre, conoscere la struttura dei testi generati in una determinata lingua e cultura, consente di costruire tipologie testuali che possono aiutare l'alunno a identificare convenzioni ricorrenti nella lingua di studio. A maggior ragione, la *conoscenza contrastiva* del comportamento dei testi in entrambe le culture permette al traduttore di comprendere intuitivamente il testo A e di elaborare la traduzione secondo le norme della lingua/cultura B. Nel caso in cui il traduttore non rispetti l'organizzazione semantica e formale-grammaticale del testo d'arrivo, si possono produrre alterazioni che incidono nel livello funzionale e quindi nello scopo stesso del testo e che possono causare ripercussioni importanti.

Applicando queste riflessioni al campo della traduzione giuridica, intendiamo a maggior ragione l'importanza di fare riflessioni contrastive di natura linguistica ed extralinguistica; di fatti: "Le esigenze di confronto interlinguistico hanno rappresentato negli ultimi anni uno

stimolo formidabile alla riflessione e alla ricerca in comune tra operatori del diritto e professionisti del linguaggio” (Ondelli, 2007, p. 1).<sup>32</sup> Sottolineiamo il concetto di confronto interlinguistico (e interculturale), poiché si parte dall’ipotesi che uno dei maggiori ostacoli per il traduttore di testi giuridici sia proprio l’incongruenza concettuale e testuale tra due sistemi giuridici A e B. Come sottolinea Šar evi (1997, p. 231): “The product of different institutions, history, culture, and sometimes socio-economic principles, each legal system has its own *realia* and thus its own conceptual system and even knowledge structure (Vanderlinden, 1995, pp. 328-337)”. La stessa considerazione viene ribadita da Borja Albi (2005, p. 76): “el ordenamiento jurídico depende de la cultura y esta circunstancia se refleja tanto en el lenguaje como en las convenciones de género de los textos jurídicos”. Infatti, se si considera l’anisomorfismo culturale, giuridico e linguistico esistente tra paesi diversi, risulta necessario impostare la riflessione su questioni di ordine comparativo/contrastivo. Al centro di questa riflessione c’è sempre il testo, come mezzo in cui avviene il confronto interlinguistico e intersistemico.

### 2.3.2. Proposta metodologica.

Alla luce delle teorie menzionate, lo studio contrastivo proposto nel presente lavoro (cap. 5 e ss.) si basa sulla comparazione di testi paralleli che condividono criteri tematici e pragmatici, ma non presentano una relazione traslativa, come indica il metodo *Paralleltextvergleich* di Spillner (1981).

Il procedimento si divide in tre fasi:

- (1) analisi intralinguistica in Italiano e Spagnolo delle tipologie e classi testuali proposte;
- (2) conclusioni parziali in cui vengono rimarcate le caratteristiche prototipiche strutturali, funzionali, linguistiche e grammaticali di ogni *corpus*;
- (3) conclusioni finali sui contrasti esistenti tra le due lingue e tra i *corpora* testuali.

L’obiettivo dell’analisi testuale dei *corpora* contrastivi è proprio quello di descrivere, sia a livello globale che a livello specifico, testi giuridici riguardanti lo stesso tema (Diritto di Famiglia: matrimonio tra coppie dello stesso sesso e coppie di fatto), appartenenti a tipologie diverse (testi normativi, giudiziari e amministrativi) e a classi diverse (leggi, decreti,

---

<sup>32</sup> Aggiunge Ondelli: “Nell’ambito del processo di riavvicinamento dei sistemi politici ed economici dei membri dell’Unione Europea e dei conseguenti problemi redazionali e traduttivi, tra i principali studi ricordiamo Morgan (1982), AA.VV. (1988), Sacco (1994), Gallas (1998 e 1999), Sacco-Castellani (1999), Cosmai (2000 e 2001). Si vedano anche le raccolte di contributi di giuristi, linguisti, traduttori e interpreti in Schena-Snel Trampus (2000 e 2002)”.

regolamenti, sentenze giudiziarie, certificati, ecc.), per estrapolare modelli applicabili ad altri testi di simile composizione.

Durante la prima fase di analisi intralinguistica, si procederà all'*analisi globale* dei testi del *corpus* contrastivo, che prevede la descrizione multilivello delle loro funzioni, dell'evento comunicativo, dello sviluppo tematico e delle forme linguistiche utilizzate. Una volta evidenziate le caratteristiche funzionali, situazionali e tematiche dei testi, si procederà all'*analisi specifica*, che prevede la suddivisione e l'individuazione della loro struttura esterna (*sezioni*) e interna (*sequenze*), con l'obiettivo di studiare la combinazione tra le varie modalità discorsive e identificare i procedimenti testuali e gli elementi ricorrenti delle sequenze.

<b>ANALISI GLOBALE: Classe del testo</b>	
LIVELLO FUNZIONALE	Espressivo Appellativo Informativo Regolativo
LIVELLO SITUAZIONALE	Interlocutori (autore-ricevente) Numero e Grado di specializzazione Parametri spazio-temporali (data, luogo) Lingua Ambito
LIVELLO TEMATICO	Tema Sviluppo tematico: Organizzazione esterna (sezioni) Organizzazione interna (sequenze)
LIVELLO FORMALE-GRAMMATICALE	Aspetti orto-tipografici Aspetti lessico-semantic Aspetti morfo-sintattici

Modello d'analisi globale basato sulla proposta di Elena (2007, p. 142)

<b>ANALISI SPECIFICA: indicatori e procedimenti delle sequenze</b>	
Narrativa Descrittiva Espositiva Istruttiva  <b>Dimensione:</b> Argomentativa/ Poetica	Elementi ricorrenti Procedimenti testuali Elemento principale

Modello d'analisi specifica ispirato al *Modelo parcial (marcas y procedimientos secuenciales)* di Elena (2011)

Lo schema finale d'analisi che si adotterà per lo studio di ogni *corpus* si basa sulla proposta di Holl (2011) che unisce i quattro livelli in due macrogruppi, per via della stretta interdipendenza e l'influenza tra i livelli funzionale e situazionale, da una parte, e tra i livelli tematico e formale-grammaticale, dall'altra. Per fare chiarezza, si allega lo schema applicato da Holl<sup>33</sup> allo studio di un *corpus* di sentenze di divorzio tedesche e spagnole (2011, p. 232).

<sup>33</sup> Lo schema originale è in Spagnolo. La traduzione all'Italiano è nostra.

Schema del modello d'analisi multivello	
<p><b>Livello Funzionale-Situazionale</b></p> <p>Funzioni testuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esprimer(si)</li> <li>- Contattare</li> <li>- Informare</li> <li>- Regolare</li> </ul> <p>Contesto interattivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interlocutori</li> <li>- Relazione</li> <li>- Numero</li> <li>- Grado de specializzazione</li> </ul> <p>Parametri spazio-temporali</p>	<p><b>Livello Tematico e Formale-grammaticale</b></p> <p>a) Tema o argomento del testo.</p> <p>b) Sviluppo tematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione esterna: Sezioni (parti standard, macrostruttura esterna)</li> <li>- Organizzazione interna: Sequenze (elementi morfosintattici, lessicali e stilistici delle sequenze che compongono le diverse sezioni del testo).</li> </ul>

Questo modello d'analisi contrastiva riveste una grande validità sia per la pratica della traduzione giuridica interlinguistica e intersistemica, sia per l'applicazione didattica nel campo della traduzione specialistica. Come ha riscontrato Roiss (2009, p. 138), grazie all'analisi multilivello della struttura di testi paralleli, gli alunni di Traduzione possono acquisire specifiche competenze:

- valutare l'adozione di un modello d'analisi adatto alla pratica traduttiva;
- identificare le convenzioni di determinate classi testuali;
- identificare e gerarchizzare problemi riguardanti la pratica traduttiva;
- stabilire equivalenze a livello semantico e formale-grammaticale in testi paralleli;
- adottare le strategie traduttive adeguate in base alle divergenze o somiglianze tra le classi testuali.

Come vedremo nel prossimo capitolo dedicato alla traduzione giuridica, l'analisi testuale contrastiva diviene quindi uno strumento fondamentale per la formazione del traduttore, così come per l'esercizio professionale, poiché racchiude un duplice obiettivo: uno pedagogico/cognitivo e uno pratico. Mentre il primo mira all'acquisizione della competenza testuale nei due sistemi linguistici e culturali, il secondo tende ad applicare tale competenza nella *ri/produzione* (Elena, 2008) del testo nella lingua meta. Sviluppare sia abilità recettive che produttive risulta necessario se si pensa che il linguista o traduttore svolge entrambe le funzioni: quella del ricevente del testo (A) e quella dell'emittente del testo (B). Come ricevente, deve saper leggere ed analizzare un testo, costruendone una rappresentazione mentale grazie ai dati estrapolati e alle conoscenze prelieve che ha della lingua e cultura del testo originale; come emittente, deve saper creare un testo che soddisfi la funzione, la situazione, le convenzioni e la correttezza linguistica della stessa classe di testo nella lingua meta (Elena, 2008, p. 163).

---

## **3. LA TRADUZIONE GIURIDICA**

---



<b>3. LA TRADUZIONE GIURIDICA .....</b>	<b>69</b>
3.1. Definizione.....	69
3.1.1. La traduzione giuridica. ....	72
3.1.2. La traduzione giudiziaria.....	72
3.1.3. La traduzione giurata. ....	73
3.2. Caratteristiche della traduzione giuridica. ....	76
3.3. La competenza traduttiva in traduzione giuridica.....	92
3.3.1. La sottocompetenza tematica e testuale. ....	96

### 3. LA TRADUZIONE GIURIDICA

#### 3.1. Definizione.

L'obiettivo di questo capitolo è inquadrare il discorso nell'ambito della traduzione, stabilendo cosa si intende per *traduzione giuridica* e tracciando le sue caratteristiche principali, al fine di presentare due concetti fondamentali per la parte empirica: la sottocompetenza testuale e la sottocompetenza tematica in traduzione giuridica.

Per definire la *traduzione giuridica* partiamo sicuramente da un inquadramento di tipo specialistico, come il linguaggio di cui si alimenta. Se per specialistico intendiamo che almeno il testo da tradurre deve appartenere ad una determinata disciplina e che uno dei due interlocutori debba far parte di un gruppo professionale specifico, allora possiamo generalmente pensare alla traduzione giuridica come ad una pratica che si occupa di testi che fanno parte del *diritto* e che sono redatti da e destinati a *professionisti del diritto*. La questione non è però così semplice.

Autori come Mayoral Asensio (2004, p. 6) riflettono sulla difficoltà e sull'inutilità di definire la traduzione giuridica, dal momento che in essa convergono e si sovrappongono troppi campi e discipline diverse. L'autore parte da una duplice proposta di traduzione giuridica come attività che:

- (1) è iscritta in una situazione giuridica (legislativa, procedurale, contrattuale, ecc.);
- (2) è inerente a testi giuridici.

Nel primo caso, le suddivisioni fatte in base alla situazione giuridica sarebbero molto numerose e poco attinenti l'una con l'altra, perlomeno nell'ambito di *come* tradurre testi appartenenti a diverse aree<sup>34</sup>, provvisti o meno di un valore legale. Nel secondo caso, quello

<sup>34</sup> Mayoral Asensio (2004, p. 8) non usa intenzionalmente il concetto di *genere*, poiché, secondo la sua opinione, non è correttamente definito e riceve diverse interpretazioni da parte degli studiosi, "por lo tanto es sospechoso de ser o inexistente o innecesario." L'autore preferisce parlare di *tipi di testi*.

che definisce la traduzione secondo i testi giuridici, come abbiamo visto nel capitolo precedente, ci si scontra con la medesima difficoltà di definire il testo giuridico: se per testo giuridico si intende un contenitore di concetti giuridici, allora la varietà delle tipologie testuali e delle modalità di traduzione sarebbe troppo numerosa. Infine, secondo Mayoral Asensio, se la *situazione* e il *tipo di testo* non risolvono il problema della caratterizzazione della traduzione giuridica, non può farlo nemmeno un discorso sulla traduzione specializzata, dal momento che l'evento comunicativo non avviene solo tra specialisti della materia, ma tra una molteplicità di interlocutori, fattore che influisce inevitabilmente sulle modalità di traduzione.

Sull'impossibilità di offrire definizioni o classificazioni sulla traduzione giuridica e l'inutilità per il suo svolgimento pratico, Mayoral Asensio (2004, p. 11) conclude:

En realidad, la categoría de traducción jurídica no es más que un constructo mental que los estudiosos, expertos y profesionales han creado para hacer más fácil la comprensión y el entendimiento, pero cuando los constructos mentales se pretenden reificar y convertir en realidades del mundo profesional o de cualquier otro ámbito diferente a aquel para el que fueron creados (es decir, el estudio académico) generalmente no funcionan o, si funcionan (como categoría de materias académicas o en las tarifas profesionales o en la definición de puestos de trabajo o en la búsqueda de formas de traducir propias), pueden hacerlo con efectos muy negativos. Los constructos mentales no constituyen una buena guía para la acción.

Ad ogni modo, negli ultimi decenni, vari autori hanno provato a fornire tassonomie della traduzione giuridica, seguendo diverse correnti traduttologiche. Come spiega Ortega Arjonilla (2009, pp. 109-110), ci sarebbero per lo meno tre tendenze di classificazione della traduzione giuridica, una massimalista, una minimalista e una accademico-professionale. La prima è quella che considera *giuridico* un ambito molto vasto in cui confluiscono anche testi economici e aziendali, testi istituzionali e testi di varia natura, normalmente sottoposti al traduttore giurato. La tendenza minimalista è quella che divide il genere *diritto* in sottogruppi e che quindi studia e si specializza in ambito economico, giurisprudenziale, commerciale, istituzionale, ecc. Questo approccio è tipico del mondo della ricerca che tenta di proporre classificazioni a seconda del carattere specifico dei vari discorsi giuridici, peccando a volte di poca attinenza con la realtà pratica della traduzione. Infine, la tendenza accademico-professionale è il frutto dell'incontro tra le precedenti e unisce la riflessione traduttologica, tipica del mondo accademico, con l'esperienza pratica del traduttore professionista. Insieme ai tentativi di classificazione della traduzione giuridica, coesistono anche opinioni di autori che ritengono inutile la classificazione speciale di *traduzione giuridica*, dal momento che non presenta una forma di traduzione omogenea (Mayoral Asensio, 2002, p. 10) e perché non esiste una relazione diretta tra la tipologia testuale e un campo di specializzazione determinato (Mata Pastor, 1999, p. 120).



La demarcazione dei confini di questa disciplina/prassi dipende sicuramente dall'approccio teorico che si adotta, dalla varietà di discipline annesse, dal tipo di emittente e di testo originale e dal tipo di destinatario e scopo della trasmissione del testo tradotto. Ad ogni modo, in questa sede ci limiteremo a considerare la classica tripartizione della traduzione giuridica in *giudiziaria*, cioè inerente alla giustizia, *giurata*, ossia con valore giuridico ufficiale e *giuridica* in senso stretto, ossia *del* e *sul* diritto. Questa tripartizione rispetta principalmente una certa uniformità che si riscontra (1) nella natura ufficiale dei testi, (2) nella formalità del registro, (3) nel carattere istituzionale o professionale dell'emittente e (4) nel carattere vincolante della traduzione<sup>35</sup>.

Da un punto di vista concettuale, il comun denominatore di questi tre tipi di traduzione, considerate generalmente *giuridiche*, sembra quindi risiedere nella natura variabile del concetto stesso di *diritto*. Infatti, secondo il dizionario Treccani, l'aggettivo *giuridico* si applica a realtà:

- (a) “di diritto o relative al diritto”;
- (b) “che sono prese in considerazione dal diritto”;
- (c) “che sono conformi al diritto, quindi legittime (in contrapposizione con *antigiuridico*)”.

I testi presi in considerazione dalla traduzione giuridica, come macrodisciplina, si possono perfettamente ascrivere a queste tre definizioni, come dimostrano i seguenti esempi:

- un testo normativo, così come un testo giudiziario sono (a) “relativi al diritto” ed entrambi richiedono una traduzione strettamente giuridica;
- un testo giudiziario, così come un testo di natura economica o istituzionale, sono sicuramente (b) “presi in considerazione dal diritto” ed entrambi richiedono una traduzione giudiziaria;
- un testo amministrativo, come un certificato ufficiale, è (c) “conforme al diritto, quindi legittimo” e richiede una traduzione giurata affinché il suo carattere ufficiale si mantenga nel testo d'arrivo.

I concetti di *giuridico-giudiziario-giurato*, spesso fraintesi, sono quindi complementari tra loro, ma possono anche esistere indipendentemente l'uno dall'altro<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Rispetto al carattere vincolante o valore legale dei documenti da tradurre, i testi *sul* diritto (come per esempio i testi dottrinali) sarebbero un'eccezione.

<sup>36</sup> Per un approfondimento sul tema, si può consultare la tesi dottorale di Julia Lobato Patricio (Università di Malaga) sugli aspetti deontologici e professionali della traduzione giuridica, giurata e giudiziaria.

### 3.1.1. La traduzione giuridica.

- giuridico = giudiziario: una traduzione giuridica può essere giudiziaria se si occupa di un testo incluso in un processo gestito dalla giustizia;
- giuridico giudiziario: una traduzione giuridica non è giudiziaria se si occupa di un testo estraneo al processo giudiziario, come per esempio un testo legislativo.
- giuridico = giurato: una traduzione giuridica può essere giurata se il suo formato finale ha valore ufficiale autentico.
- giuridico giurato: una traduzione giuridica non è giurata se non ne è richiesta la legalizzazione nel paese della lingua di traduzione.

In questa tassonomia, il termine *giuridico* si riferisce al genere e quindi alla natura dei testi, che possono appartenere a qualsiasi campo del diritto. La traduzione giuridica è quindi quella che “1) se inscribe en una situación jurídica (legislativa, procesal, registral, negocial, etc.) o 2) que traduce textos jurídicos” (Mayoral, 2004, p. 6). Le funzioni di questo tipo di traduzione possono essere le più svariate (informativo, performativo, descrittivo, ecc.) e il formato in cui viene prodotta non richiede la presenza del testo originale. Questa classificazione non presuppone l’esistenza del valore legale del documento e quindi la sua traduzione può perfettamente non avere implicazioni legali. Ad ogni modo, la traduzione giuridica, quale oggetto della nostra ricerca, è intesa in forma generale come la traduzione di documenti di natura giuridica, *del e sul diritto*.

### 3.1.2. La traduzione giudiziaria.

- giudiziario = giuridico: una traduzione giudiziaria è sempre giuridica poiché, sebbene la sua materia possa non essere *sul diritto*, si inquadra sempre nel campo *del diritto*.
- giudiziario = giurato: una traduzione giudiziaria può essere giurata se è autentica o se ha valore ufficiale all’interno di un processo giudiziario, mediante la firma del traduttore ufficiale.
- giudiziario giurato: una traduzione giudiziaria non è giurata se non è autentica o se non ha valore ufficiale in un processo giudiziario, poiché manca l’asseverazione di un traduttore ufficiale.

La classificazione di *giudiziaria* fa riferimento all’ambito di applicazione del documento da tradurre. Pertanto, la traduzione giudiziaria si considera come uno dei possibili rami della traduzione giuridica, quella inerente all’ambito della giustizia. La natura del testo può essere totalmente eterogenea o ibrida (da un contratto di compravendita a un referto medico o un

tabulato telefonico), poiché qualsiasi documento può essere inserito come prova testuale in un processo giudiziario. Sebbene condivida con la traduzione giuridica l'ambito di applicazione, quindi il diritto e la giustizia, si differenzia da essa non solo per la natura tematica eterogenea dei documenti, ma anche per il registro linguistico, per la terminologia, per le convenzioni e per tutto ciò che dipende dalla tipologia del testo. Un'altra differenza sostanziale con la traduzione giuridica, e un punto in comune con la traduzione giurata, è il valore legale del documento tradotto e quindi la responsabilità del traduttore, che compare come autore della traduzione.

### **3.1.3. La traduzione giurata.**

- giurato = giuridico: una traduzione giurata può essere giuridica se il documento legalizzato dal traduttore ufficiale affronta un tema di diritto o è redatto da un'istituzione giuridica.
- giurato giuridico: una traduzione giurata non è giuridica se si occupa della legalizzazione di documenti relativi a generi diversi da quello giuridico (patenti, brevetti, diplomi, ecc.)
- giurato = giudiziario: una traduzione giurata può essere giudiziaria se consiste nella legalizzazione di un documento relativo a un processo giudiziario.
- giurato giudiziario: una traduzione giurata non è giudiziaria se si occupa della legalizzazione di documenti relativi a un ambito diverso da quello giudiziario (patenti, brevetti, diplomi, ecc.)

Si classifica come *giurata* qualsiasi traduzione che presuppone un formato specifico, indipendentemente dalla natura del testo o dal suo ambito di applicazione. Per questo, i testi presi in considerazione dalla traduzione giurata possono essere documenti amministrativi, accademici, giuridici, sanitari, ecc. Questo tipo di classificazione si riferisce, pertanto, alla finalità della traduzione che è quella di dar fede dell'autenticità del documento tradotto. Mediante questa traduzione, infatti, il documento acquista valore ufficiale davanti alle autorità, come nel caso della traduzione giudiziaria. Il documento oggetto della traduzione giurata è ufficiale in quanto riporta elementi specifici richiesti dalla normativa del paese, come marche da bollo, timbri o firme del traduttore ufficiale (se previsto dalla normativa nazionale) o del cancelliere. A questo proposito è bene aprire un inciso rispetto alle convenzioni che regolano la stesura di una traduzione giurata e le figure del traduttore ufficiale/*traductor jurado* in Italia e in Spagna, dal momento che, da un punto di vista deontologico, l'*iter* stabilito per accedere a questa professione non coincide.

In Spagna, innanzitutto, il traduttore acquisisce la qualifica di *traductor/interprete jurado* mediante un esame di stato convocato dal MAEC<sup>37</sup> (*Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación*), con il quale entra a far parte di un corpo di traduttori riconosciuti a livello nazionale dalla OIL (*Oficina de Interpretación de Lenguas*), creata nel 1977. Non corrisponde a questa figura il *traductor jurado temporal* che si riferisce a un traduttore scelto appositamente dal giudice come interprete di un caso concreto, qualora non fosse disponibile un traduttore/interprete ufficiale del MAEC. Questa qualifica è spesso designata a interpreti di lingue poco conosciute e si estingue una volta terminato il processo. Sempre in ambito giudiziario, esiste anche la figura del *traductor judicial* come traduttore che fa parte dell'albo del tribunale mediante concorso.

Allo stesso modo, anche per le lingue co-ufficiali (Basco, Catalano e Gallego) esistono istituzioni incaricate di regolare la traduzione giurata in ogni Comunità Autonoma. Come ricorda Gutiérrez Arcones (2015, pp. 163-194), in Catalogna, la *Generalitat* si incarica di certificare i traduttori e interpreti giurati di Catalano, mediante la *Direcció General de Política Lingüística*<sup>38</sup>. Per il Gallego, se ne occupa la *Secretaría Xeral de Política Lingüística* della *Xunta de Galicia*<sup>39</sup>, mentre per il Basco, i traduttori e interpreti giurati vengono certificati dal *Servicio Oficial de Traductores del Gobierno Vasco*<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda le convenzioni stilistiche della traduzione giurata, sebbene non ci sia una normativa vera e propria, esistono però formati raccomandati dall'APETI (*Asociación Profesional Española de Traductores e Interpretes*) per la sua redazione<sup>41</sup>. Tali convenzioni comprendono la presenza di: (1) un titolo o un'intestazione dove figurì la voce "Traducción jurada de tipo de documento" e le informazioni sulla traduzione (numero di pagine, lingue, ecc.); (2) un corpo tematico che corrisponde alla traduzione stessa; (3) una formula finale in cui il traduttore certifica la fedeltà e l'esattezza della sua traduzione, includendo la data, la sua firma e il timbro del ministero, che, insieme alla firma abbreviata (*visé*), deve figurare in ogni pagina della traduzione (Lobato Patricio, 2007, pp. 50 e ss.); (4) la copia allegata del testo originale oggetto di traduzione. Nella traduzione giurata possono figurare anche note del traduttore, se opportuno, sempre indicate dall'uso delle parentesi quadre [...].

---

<sup>37</sup> *Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto.*

<sup>38</sup> *Generalitat de Catalunya. Decret 119/2000, de 20 de març de traducció e interpretació jurades.*

<sup>39</sup> *Xunta de Galicia. Decreto 43/2009, do 26 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 267/2002, do 13 de xuño, regula a habilitación profesional para a tradución e interpretación xurada doutras linguas para o galego, e viceversa.*

<sup>40</sup> *Gobierno Vasco Decreto 88/2009, de 21 de abril, sobre habilitación de traductores e intérpretes jurados.*

<sup>41</sup> *Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, APETI. (1992). Normas transitorias para el ejercicio profesional de los intérpretes jurados. Madrid: APETI.*

In Italia, invece, il panorama è più complesso poiché non esiste la figura del traduttore giurato come membro di un albo professionale abilitato (a) all'asseverazione delle traduzioni giurate, in tribunale o in camera di commercio o (b) all'interpretazione/traduzione in un processo giudiziario. La figura dell'interprete/traduttore ufficiale in un processo giudiziario nel quale vengano coinvolte lingue straniere o tematiche sconosciute al giudice, viene quindi svolta dai cosiddetti CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio), dai Periti e dagli ausiliari di Polizia Giudiziaria (PG), dipendendo dal tipo di processo (civile o penale).

I CTU svolgono il loro servizio temporaneo nell'ambito di processi civili e sono figure ausiliarie al giudice, indipendenti dalle parti e particolarmente esperti in una materia. La nomina a CTU avviene secondo gli artt. 191 e ss. del Codice di Procedura Civile (CPC), nei quali viene specificato il carattere temporale dell'incarico e il valore legale del servizio svolto. La nomina a interprete e traduttore giudiziario è invece stabilita dagli artt.122<sup>42</sup> e 123<sup>43</sup> CPC e risponde sempre ad un criterio temporale e vincolato alla decisione del giudice.

Il Perito e l'ausiliario di PG sono invece figure coinvolte in processi giudiziari penali, ove il primo viene convocato da un giudice durante lo svolgimento del processo, mentre il secondo svolge il suo servizio durante le indagini preliminari. Queste figure sono regolate dagli artt. 220 e ss. del Codice di Procedura Penale (CPP), che ammette come oggetto della perizia l'acquisizione di dati o valutazione che richiedono le competenze tecniche, scientifiche o artistiche di esperti. Il traduttore viene identificato come perito nel caso in cui si richieda la conoscenza di una determinata lingua per tradurre un documento o interpretare testimonianze durante le operazioni peritali.

Per quanto riguarda l'esistenza di convenzioni di stile della traduzione giurata/ufficiale, non esistono in Italia normative sulla sua redazione. Una traduzione, svolta presso la cancelleria di un tribunale, è ufficiale se viene giurata, o asseverata, da un traduttore che firma un verbale specifico o da un traduttore iscritto all'albo CTU dello stesso tribunale o camera di commercio che la deposita, insieme al suo originale, nel libro cronologico dell'ufficio asseverazioni.

Notiamo quindi che, mentre in Spagna esiste una procedura normalizzata per il conferimento della qualifica di traduttore giurato, in Italia sono contemplati diversi *iter* nel caso si voglia procedere all'asseverazione di documenti tradotti o all'ausilio linguistico per le

---

<sup>42</sup>Art.122 CPC: "Uso della lingua italiana – Nomina dell'interprete: In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio."

<sup>43</sup>Art.123 CPC: "Nomina del traduttore: Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente."

Autorità Giudiziarie. Nel primo caso, non esiste nomina, ma solo la possibilità di asseverare le traduzioni presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione o presso gli Uffici del Giudice di Pace; nel secondo caso, i traduttori che hanno intenzione di svolgere servizi come CTU o Perito sono chiamati a iscriversi all'albo del tribunale affinché possano essere convocati da giudici o magistrati (i requisiti per iscriversi, gli esami da sostenere e la quota di iscrizione possono essere diverse per ogni tribunale). Infatti, come detta la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/12/1980:

[...] Per traduttori ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione 'ufficiale' di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della 'ufficialità' in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento).

### **3.2. Caratteristiche della traduzione giuridica.**

Riprendiamo nelle prossime righe la stessa questione postaci all'inizio del capitolo per tentare di definire quali sono i tratti distintivi della *traduzione giuridica*. Sebbene classificare questa disciplina non sia un obiettivo concreto, è necessario constatare che la traduzione giuridica vive e si alimenta dello stesso enigma che caratterizza il linguaggio giuridico: risulta estremamente complicato tracciare i suoi confini come disciplina specialistica, così com'è difficile delineare cosa si intenda per linguaggio giuridico rispetto alla lingua comune. Sicuramente è un ambito di specialità nel quale confluiscono una varietà di approcci, metodologie, testi e discipline accumulate da diversi fattori, come per esempio l'uso di un registro colto e formale (non mancano però le eccezioni, come dimostrano le trascrizioni di testimonianze in ambito giudiziario). Senza pretendere di offrire una descrizione esaustiva della traduzione giuridica, ma ponendosi come obiettivo quello di stabilire le basi per le riflessioni successive, in questa sede presentiamo quelli che riteniamo essere i tratti distintivi di questa disciplina/professione: (a) rigidità, (b) dicotomia tra prassi e teoria, (c) multidisciplinarietà o interdisciplinarietà, (d) verticalità vs. orizzontalità, (e) multifunzionalità e multimodalità e (f) neutralità.

#### **a) Rigidità:**

Partiamo da una premessa storica per spiegare uno dei tratti caratteristici della traduzione giuridica, la rigidità data dal carattere performativo del suo contenuto e dall'evento comunicativo in cui si realizza. Come ricorda Valderrey Reñones (2009, pp. 62-63), la traduzione giuridica, nella sua macroaccezione, sebbene sia sempre esistita autonomamente o in relazione alla traduzione religiosa, ha cominciato a delinearsi come professione

riconosciuta e poi come disciplina accademica dalla seconda metà del XX secolo. Ciò è avvenuto grazie al verificarsi di diversi fattori quali l'interesse per il plurilinguismo e l'identità linguistica, l'aumento e la consolidazione delle relazioni internazionali e il crescente interesse accademico per gli studi traduttologici. È solito far risalire le radici della traduzione giuridica alle promulgazioni dell'Impero Romano<sup>44</sup>, come dimostra la compilazione del *Corpus Iuris*. Lo stesso Giustiniano allega una direttiva che proibisce qualsiasi commento all'opera per evitare possibili distorsioni e ammette come unica forma di traduzione una riproduzione letterale parola per parola dal Latino al Greco. Per secoli, la parola della legge ha ricoperto lo stesso misticismo e la stessa solennità della parola di Dio, difesa dalla Chiesa da qualsiasi tipo di manipolazione ai fini di preservarne il potere e la verità. Il misticismo caratteristico di entrambi i linguaggi, quello religioso e quello giuridico, era ricollegabile all'impenetrabilità della lingua usata nei testi, il Latino classico, inaccessibile alla maggior parte del popolo che non doveva comprendere la verità, ma solo accettarla.

Così come in passato la diffusione della parola della Chiesa e quella della giustizia richiedevano traduzioni strettamente letterali, per non mistificare un messaggio sincronico considerato sacro, anche nell'attualità la divulgazione dei testi giuridici richiede traduzioni rigide e fedeli il più possibile al testo originale. Sebbene al giorno d'oggi il testo giuridico si sia in parte liberato dalla sacralità che ricopriva nei secoli passati, rimane impregnato della *magia*<sup>45</sup> tipica delle formule ritualistiche religiose, soprattutto per il tipo di performatività che implica. Dunque, si può arrivare ad affermare che non è il lessico a rendere *magico* questo linguaggio e nemmeno l'entità o l'istituzione che lo emette, bensì la situazione o l'evento comunicativo nel quale lo si impiega. Quest'ottica pragmatica è interessante in quanto offusca il ruolo centrale del lessico, dando più attenzione alla struttura e organizzazione del discorso giuridico. Questo cambiamento nella riflessione traduttologica comincia a manifestarsi nel XX secolo in seguito a due eventi importanti: la traduzione a dieci lingue del Codice Civile dell'Impero austriaco, avvenuta a metà del XIX secolo, e successivamente la traduzione dal

---

<sup>44</sup> Alcuni degli autori consultati per la storia della traduzione giuridica sono Šar evi (1997), Garzone (2007) e Valderrey Reñones (2009).

<sup>45</sup> Ondelli, parlando del carattere performativo del linguaggio giuridico parla di lingua magica: “[...] la lingua involuta del diritto sarebbe una sorta di reminiscenza di tempi remoti quando la parola giuridica aveva anche un valore magico. [...] La connotazione ritualistica e formulaica del testo giuridico rende automatico il riferimento al valore magico e permette di stabilire un parallelismo tra lingua del diritto e lingua della religione. Alla fine, forse, come nella lingua del diritto il tratto unificante potrebbe essere ricondotto all'istanza regolativa [...] anche la lingua della religione potrebbe essere collegata alla funzione celebrativa nei confronti della divinità. [...] legge e religione, cioè i sistemi di norme che regolano l'esistenza dell'uomo, abbracciano un insieme vastissimo -e soprattutto aperto- di aspetti della vita umana”. (2007, pp. 121-122). Olivecrona, riferendosi al carattere performativo degli enunciati normativi, ammette l'indebolimento del carattere rituale del linguaggio giuridico: “[...] non si ritiene mai che, dal punto di vista giuridico, siano rilevanti le parole in quanto tali; la situazione in cui le parole vengono pronunciate, anche se la si possa descrivere solo vagamente, deve essere la situazione appropriata, o forse, per meglio dire, deve essere sentita come la situazione appropriata.” (1994, p. 176).

Tedesco al Francese e all'Italiano del Codice Civile Svizzero nel 1907. Mentre la visione tradizionalista propendeva per una versione francese e italiana scrupolosamente fedele all'originale tedesco, il professor Rossel, incaricato del testo francese, proponeva una traduzione più fedele allo spirito della lingua meta, dal momento che era più importante l'effetto sul destinatario che la corrispondenza visiva con il testo originale. Inoltre, Valderrey Reñones (2009, p. 63) segnala come la questione della traduzione letteraria vs. la traduzione *idiomatica* abbia visto un'evoluzione negli anni Sessanta in contesto canadese, dove il rinascere della coscienza linguistica francofona e la lotta per l'uguaglianza linguistica portano a riformare la metodologia traduttiva della legislazione canadese e quindi a rifiutare la traduzione letterale al fine di rispettare lo spirito della lingua francese.

#### **b) Disciplina teorica o attività pratica?**

“La teoria e la pratica sono, in effetti, inseparabili per l'insegnamento di questa disciplina. La teoria da sola è sterile, e la pratica senza la teoria, ordinaria e cieca.” (Yebra, 1982, p. 16).

Non solo in campo pratico, ma anche in campo teorico, la riflessione sulla traduzione giuridica è una realtà piuttosto recente. La Traduttologia da sempre è stata criticata sulla base della dicotomia tra teoria e prassi e la traduzione giuridica non è di certo un'eccezione. Come afferma Mayoral Asensio (2004, p. 2), il problema risiede nel fatto che:

- (a) le categorizzazioni teoriche non riflettono fedelmente la realtà;
- (b) le categorizzazioni che provengono da studi descrittivi possono non essere applicabili a studi comunicativi e professionali;
- (c) la reificazione di costrutti mentali e teorici può non essere una buona guida per l'attività pratica e professionale.

Lo stesso autore considera che, sebbene esistano molteplici pubblicazioni sulla traduzione giuridica<sup>46</sup>, solo una parte esigua di queste opere tratta di *come* si traduce in questo campo di specialità, tanto che “la cuestión de cómo traducir sigue siendo en gran parte un enigma en lo que respecta a la traducción jurídica” (2004, p. 5).

Ad ogni modo, come per qualsiasi traduzione specialistica, anche per quella giuridica non può esistere la pratica senza una ricerca teorica previa, atta ad individuare modelli necessari per coprire le carenze didattiche in questa disciplina, per produrre strumenti di supporto al traduttore e per risolvere problemi di natura pratica. La dicotomia tra teoria e prassi è superabile se si ammette che la traduzione, nella sua concezione generale e specialistica, è una

---

<sup>46</sup> L'autore menziona le opere di Alcaraz Varó, 2000; Álvarez, 1994; Bauer-Bernet, 1983; Borja, 2000; Franzoni, 1996; Gémar, 1982, 1979; Hickey, 1996, 1993; Mayoral Asensio, 1999 e 1999b; Morris, 1995; San Ginés e Ortega, 1996; Sandrini, 1999; Šar evi , 1997; Sparery Schwab, 1980; Tomaszczyk, 1999 e Weston, 1983.



scienza empirica e quindi studia fenomeni tangibili nel mondo reale attraverso la raccolta di dati, la loro classificazione e la loro analisi.

Gli approcci accademici sulla traduzione giuridica hanno sempre seguito le linee guida dei linguaggi specialistici, concentrando il proprio interesse sulla microstruttura del discorso giuridico: il termine. Sono molti gli studi lessicografici condotti su casi empirici, soprattutto in contesti internazionali multilingue. Negli ultimi decenni, di pari passo con la Linguistica Testuale e la nascita dell'Analisi del Discorso, anche in campo traduttologico si è ampliato il raggio di studio verso una macroanalisi del discorso giuridico in termini pragmatici: si favoriscono i dibattiti su come tradurre la performatività del linguaggio giuridico, su quali siano le funzioni comunicative del discorso giuridico e quale sia il funzionamento reale dei termini inseriti nel loro contesto. Da una prospettiva linguistica tradizionale di tipo descrittivo, interessata all'analisi della microstruttura interna del linguaggio (lessicale, morfologica, sintattica e testuale), si passa ad una prospettiva più ampia, interessata agli avvenimenti esterni che possono condizionare il linguaggio giuridico e alle funzioni del discorso. Ad ogni modo, la difficoltà della ricerca traduttologica in campo giuridico si concentra soprattutto nel definire un obiettivo coerente in quanto approccio, fenomeno e metodologia, dal momento che le discipline chiamate in causa nel concetto di *giuridico* sono tante e il rischio è quello di produrre risultati fini a sé stessi.

Negli ultimi decenni sono tanti i collettivi accademici che stanno offrendo nuovi spunti di lavoro in questo campo della traduzione con il fine di identificare nuove aree d'interesse di ricerca<sup>47</sup>. Borja Albi, una delle fondatrici del gruppo di ricerca in traduzione giuridica GITRAD dell'Università Jaume I, offre una panoramica sui nuovi quesiti che interessano attualmente questa traduzione specialistica, sia in campo concettuale ed epistemologico, sia nel piano sociologico e della pratica professionale. Secondo l'autrice (2004), sul piano teorico c'è ancora molta strada da percorrere e molti campi da approfondire, concetti non ancora consolidati o dotati di un metalinguaggio proprio che permetta alla comunità scientifica di utilizzare una coerenza terminologica, oltre che numerosi, e a volte incoerenti, approcci metodologici. Sul piano professionale, la situazione non è migliore se si pensa alla scarsità e alla disomogeneità delle risorse lavorative per il traduttore (dizionari, modelli, opere didattiche, sistemi di controllo della qualità, ecc). L'aspetto più preoccupante sarebbe inoltre la mancanza di criteri comuni di attuazione in campo professionale e formativo che portino ad un consenso internazionale sull'abilitazione del traduttore giuridico, soprattutto in un contesto come quello attuale, nel quale è aumentata la richiesta delle traduzioni giuridiche per

---

<sup>47</sup> Alcuni autori che si dedicano alla ricerca accademica nel campo della traduzione giuridica in Spagna sono Borja Albi (2000), Mayoral Asensio (2003) e Alcaraz Varó (2003).

soddisfare le esigenze di nuove realtà politiche ed economiche come l'UE e la NATO. Alla luce del nuovo contesto socio-politico, Borja Albi (2004, pp. 2-7) propone un utile compendio di speculazioni che offre questo campo di specialità:

- Ricerca empirica di *corpora* di testi giuridici originali, paralleli o traduzioni.
- Il concetto di genere giuridico (*genre*) e la sua classificazione nei distinti ordinamenti.
- La traduzione del genere giuridico.
- La traduzione giuridica come genere.
- Studio delle norme di traduzione giuridica (concetto di norma di Toury, 1995)
- Comparazione interlinguistica di generi giuridici equivalenti.
- Funzione della traduzione giuridica.
- Aspetti professionali e sociologici della traduzione giuridica.
- Traduzione giuridica e ideologia.
- L'insegnamento/apprendimento della traduzione giuridica.
- Applicazione di nuove tecnologie nell'insegnamento della traduzione giuridica.
- L'influenza della traduzione sull'evoluzione del diritto e viceversa.
- La qualificazione funzionale delle istituzioni del diritto e la traduzione giuridica.
- La comparazione dei concetti giuridici mediante la traduzione degli stessi.
- Storia della traduzione giuridica mediante i suoi documenti.
- Studio diacronico delle traduzioni di uno stesso genere.
- Il lessico giuridico (in generale o di un genere concreto).
- L'interpretazione del significato giuridico.
- Il discorso giuridico come obiettivo di analisi critica del discorso.
- Il linguaggio del diritto come strumento del potere stabilito e la sua traduzione.
- Analisi della ricezione della traduzione giuridica.
- Sistemi di controllo della qualità in traduzione giuridica.
- Automatizzazione di processi nella traduzione giuridica.

Come dimostra l'elenco riportato, da alcuni decenni a questa parte, l'interdisciplinarietà della Traduttologia e la vastità della scienza giuridica hanno portato ad una poliedricità di prospettive che si sono concentrate su diversi aspetti, come lo studio terminologico multilingue, la comparazione dei linguaggi giuridici in varie lingue, l'analisi contrastiva di testi o generi in sistemi giuridici e lingue diverse, la didattica della traduzione, la Traduttologia come scienza teorica e applicata in campo giuridico, gli aspetti sociolinguistici

della traduzione giuridica, la deontologia della traduzione giuridica e giurata, le prospettive della traduzione giuridica in un contesto di politica europea e internazionale e molti altri.

Senza dubbio, uno dei campi più battuti dalla ricerca traduttologica in campo giuridico è la terminologia. Il fatto che la questione terminologica sia sempre stata centrale non dovrebbe generare stupore, dal momento che tradurre un testo, soprattutto se giuridico, suppone una transcodificazione linguistico-terminologica abbastanza rigida. Dal momento che il carattere polisemico della lingua del diritto e il suo valore performativo costringono il traduttore ad attenersi a sequenze termino-fraseologiche fisse, risulta normale che il fulcro della ricerca sia stato concentrato in questo campo. Se in ambito strettamente linguistico si è sempre sostenuta l'importanza della semplificazione e della correzione di un linguaggio giuridico oscuro e ridondante, intrappolato in strutture arcaiche e obsolete, anche in campo traduttologico ci si ritrova nella stessa atmosfera di ristrettezza: se il diritto è fatto di lingua e questa lingua esprime la rigidità del suo contenuto, allora il traduttore dovrà rispettare le imposizioni terminologiche e stilistiche proprie del testo di partenza e rifletterle nel testo d'arrivo.

Il vero cambiamento nella riflessione traduttologica avviene proprio nel campo della terminologia quando si comincia a capire che un termine può non avere equivalenti in un'altra lingua e che sono diversi i fattori che condizionano la natura stessa del termine, come il contesto, il genere testuale, la situazione, il tipo di emittente e di destinatario. Ne deriva, quindi, che l'analisi descrittiva delle caratteristiche interne del linguaggio giuridico non basta per capire il funzionamento reale di questo codice e il suo trasferimento in un'altra lingua, ma sono necessari studi di tipo testuale e contestuale per poter rispondere a determinate questioni, soprattutto in campo contrastivo. Si comincia a riconoscere finalmente l'eterogeneità del discorso giuridico come un insieme di generi con caratteristiche proprie e quindi la possibilità che il traduttore specializzato in questo campo possa operare scelte meno rigide, ove esse siano legate alle esigenze proprie di questi sottocodici.

Con il tempo, la Traduttologia, così come la Linguistica che si occupa di linguaggi specialistici, si è concentrata quindi nel classificare, orizzontalmente e verticalmente, questo linguaggio e i suoi generi per tentare di evadere dalle generalizzazioni e per dare risposte funzionali a problemi di natura concreta. Una delle tassonomie proposte per la traduzione giuridica è quella tematica, che segue la divisione del diritto in branche di specializzazioni e permette uno studio terminologico ben contestualizzato. Seguono poi classificazioni di tipo testuale, discorsivo e soprattutto funzionale o pragmatico. Quest'ultima prospettiva di ricerca tende a classificare il linguaggio e quindi la traduzione del diritto, secondo le sue funzioni comunicative e secondo il grado di performatività e le conseguenze che produce. In questo

caso, il compito del traduttore non può essere quello di tradurre parola per parola, ma piuttosto quello di produrre lo stesso grado di performatività presente nel testo originale, attraverso una redazione che rispetti le strutture del testo d'arrivo e le formule di obbligo, proibizione, autorizzazione, ecc. del testo di partenza.

Insieme al contesto giuridico, al tipo di discorso e alle funzioni pragmatiche, un altro approccio che ha interessato sia il mondo della Linguistica Applicata che della Traduttologia è quello che studia i generi testuali, dal momento che permette di classificare efficacemente modelli di emittenti e destinatari, situazione ed intenzione comunicativa. Avvicinarsi alla pratica traduttiva del linguaggio giuridico attraverso lo studio del genere testuale è utile ai fini di acquisire i modelli stereotipati con cui si esprime una determinata comunità di esperti e quindi emularli nella codificazione del testo di arrivo. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, sebbene il concetto di *genere* venga spesso confuso o interpretato in forma differente a seconda degli studi, una classificazione di questo tipo è utile per sistematizzare il processo traduttivo e per costruire modelli da cui poter estrarre costanti sintattiche e terminologiche. Gli esemplari testuali che formano ogni gruppo hanno infatti caratteristiche comuni, a volte anche in contesti internazionali, e quindi condividono spesso gli stessi formati e gli stessi parametri situazionali di produzione, dal momento che sono legati alle stesse pratiche sociali di una comunità (Valderrey Reñones, 2009, p. 68). Lo studio contrastivo di coppie di generi testuali corrispondenti ed appartenenti a due società diverse, inoltre, permette l'identificazione di parametri traduttivi utili a far fronte alle variazioni interne ed esterne che si possono verificare nel passaggio culturale.

#### **c) Multidisciplinarietà o Interdisciplinarietà.**

Come ricorda Prieto Ramos (2009, p. 2), la traduzione in generale ha un'innegabile vocazione interdisciplinare o "programmazione genetica" orientata all'interdisciplinarietà, dal momento che, come disciplina accademica, si è sviluppata grazie a influenze teoriche differenti e, come macrocompetenza, racchiude diverse sottocompetenze provenienti da vari ambiti extralinguistici. La traduzione giuridica sarebbe quindi un paradigma di questa dimensione, soprattutto per la multidisciplinarietà della stessa materia del diritto che deve garantire la regolamentazione di qualsiasi aspetto della società e che, quindi, causa una grande varietà tematica, lessicale, testuale, ecc. Si usa la parola multidisciplinarietà o interdisciplinarietà, piuttosto che pluri o transdisciplinarietà poiché, nella traduzione giuridica, affluiscono principalmente due discipline, il Diritto e la Linguistica, che si intersecano per lo studio di un oggetto comune:

[...] pluridisciplinarietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà appaiono essere tutte sfumature della multidisciplinarietà: in sintesi possiamo dire che la prima riguarda la giustapposizione di varie discipline in un ambito di ricerca o di insegnamento; la seconda non si accontenta di giustapporre, ma fa interagire più discipline con lo studio di un oggetto, di un campo, di un obiettivo; la terza, più ambiziosa, tenta di estrarre da questa collaborazione un filo conduttore, fino a pervenire ad una filosofia epistemologica completamente nuova rispetto alle epistemologie delle singole discipline chiamate alla collaborazione. (Callari Galli & Londei, 2003)


Questo incontro tra la disciplina del diritto e quella della lingua ha spesso assunto però un carattere di scontro. Esiste, infatti, un conflitto di competenze tra il linguista/traduttore e il giurista per la rivendicazione del ruolo di depositario legittimo o intermediario di questo linguaggio. A questo proposito, ricordiamo le parole di Sacco (1992, p. 32) che, nel capitolo dedicato alla traduzione giuridica di *Introduzione al Diritto Comparato*, non include nemmeno il traduttore nello stesso processo di traduzione:

La traduzione consta della ricerca del significato della frase da tradurre, e della ricerca della frase adatta per esprimere quel significato nella lingua della traduzione. La prima operazione spetta al giurista. La seconda spetta anch'essa al giurista. L'insieme delle due operazioni spetta al comparatista, unico competente a decidere se due idee, tratte da sistemi giuridici diversi, corrispondono l'una all'altra; e se una differenza di norme sfocia in una differenza di concetti. [...] Il traduttore, a sua volta, si preoccupa del solo significato dell'espressione che deve tradurre, e ciò che va al di là di questo significato non sembra interessarlo. Il suo unico obiettivo sembra infatti essere la corrispondenza della frase che deve tradurre, e della frase impiegata nella traduzione, ad un comune concetto.

Negli ultimi anni, soprattutto in campo accademico, si stanno intensificando gli scambi tra i professionisti della lingua e del diritto con l'obiettivo di raggiungere una comprensione mutua e di garantire traduzioni o interpretazioni giuridiche efficaci, come dimostrano vari sondaggi presenti in fori di associazioni per traduttori. Si riporta, a modo di esempio, un sondaggio organizzato da *Educación Digital* all'interno del *Programa de Especialización en Derecho para Traducción Jurídica* (2016) in cui viene chiesto ad una rete di avvocati di Malaga che cosa si aspettano da una traduzione giuridica. Da questo sondaggio risulta che i professionisti del diritto cercano "precisión y rapidez" e che la traduzione sia affidabile e rifletta con esattezza ciò che è espresso nell'originale. Inoltre ritengono fondamentale la conoscenza del diritto e della terminologia giuridica per rendere la traduzione più esatta possibile, però si aspettano allo stesso tempo che il traduttore non ricorra a traduzioni letterali o non aggiunga nessuna informazione al testo. Inoltre, dal sondaggio risulta che alcuni avvocati ricorrono direttamente a colleghi giuristi che conoscono la lingua (in questo caso Inglese) poiché hanno la garanzia che il messaggio venga compreso correttamente. In sostanza, i giuristi si aspettano che il traduttore giuridico sia un *giurilinguista*, ossia uno specialista del diritto con una conoscenza approfondita della lingua di traduzione.

Si deduce, quindi, che negli ultimi decenni i giuristi non abbiano modificato le loro opinioni e che ci sia necessità di formare traduttori più esperti nel campo del diritto per

colmare le esigenze del destinatario e per rispettare le funzioni dei testi da tradurre. Per far fronte a questa situazione, negli ultimi anni, nel mondo accademico si sta cercando di potenziare l'interdisciplinarietà tra diritto e lingua, facendo interagire queste due discipline “con lo studio di un oggetto, di un campo, di un obiettivo”. Uno dei nuovi panorami di ricerca interdisciplinare nel campo della traduzione giuridica è la cosiddetta *Giuritradduttologia*, concetto che nasce nel 2012 in Francia con la creazione del CERIJE (*CEntre de Recherche Interdisciplinaire en JuritradductologiE*) ad opera di Sylvie Monjean-Decaudin. Questa interdisciplina si avvale di due linee di ricerca principali: (1) una sul Diritto della Traduzione e (2) una sulla Traduzione del Diritto.



Come si nota nello schema proposto<sup>48</sup>, la *Giuritradduttologia* deriva sia dal Diritto, sia dalla Linguistica, discipline che hanno come campo di interesse comune la Linguistica Giuridica, termine coniato da Gérard Cornu nella sua opera *Linguistique juridique* (2005). Da un punto di vista giuridico, la Giuritradduttologia intende studiare l'insieme di norme nazionali e internazionali emanate sulla politica traduttiva dai singoli stati o da organizzazioni sovranazionali (Diritto della Traduzione). Da un punto di vista linguistico, questa disciplina studia, da una parte, la lingua del diritto come lingua specialistica, mediante un approccio testuale e semantico-lessicale e, dall'altra, le teorie e metodologie traduttologiche per arrivare a tradurre testi giuridici (Traduzione del Diritto). Per quanto riguarda la dimensione testuale, questa linea di ricerca identifica tre funzioni principali del testo o discorso giuridico, che combaciano con le funzioni della sua traduzione e da cui è imprescindibile partire per soddisfare i bisogni pragmatici che si creano in diversi contesti giuridici.

Tali funzioni sono: (1) creare la norma, (2) applicare la norma ed (3) esporre o commentare il contenuto della norma. Riguardo alla metodologia, il traduttore giuridico deve analizzare previamente il “grado di legalità”, o valore giuridico del testo, che si misura mediante il livello di tecnicismo linguistico e gli effetti giuridici della traduzione, per poi valutare se si tratta di una traduzione verticale o orizzontale.



<sup>48</sup> Lo schema è tratto da una conferenza orale tenuta da Sylvie Monjean-Decaudin: “La juritradductologia o traductología jurídica” durante il *Coloquio de la traducción jurídica a la jurilingüística: enfoques interdisciplinarios en el estudio de la lengua y el Derecho* (Sevilla, 27-28 ottobre 2016).

**d) Verticalità vs. Orizzontalità.**

Approfondiamo il concetto di traduzione verticale e orizzontale poiché è relativamente recente nella sua applicazione alla traduzione giuridica (Monjean-Decaudin, 2010), ma che ricopre un'importanza fondamentale. Il carattere di verticalità e orizzontalità della traduzione pare essere stato introdotto da Gianfranco Folena in *Volgarizzare e Tradurre* (1994), riferito alla traduzione dal Latino alle lingue vernacolari. Secondo questa definizione, la traduzione verticale sarebbe un *volgarizzamento*, un passaggio dal Latino alla lingua volgare, mentre quella orizzontale sarebbe una traduzione fra lingue volgari. Spiega Folena (1994, pp. 12-13):

Pur nella visione sincronica che il Medioevo ha dei rapporti fra latino e volgare, in quello che potrebbe definirsi un biliguismo e biculturalismo in senso sincronico, si deve distinguere un tradurre "verticale", dove la lingua di partenza, di massima il latino, ha un prestigio e un valore trascendente rispetto a quella d'arrivo e un tradurre "orizzontale" o infralinguistico, che fra le lingue di struttura simile e di forte affinità culturale come le romanze assume spesso il carattere, più che di traduzione, di trasposizione verbale con altissima percentuale di significanti, lessemi e morfemi comuni e identità nelle strutture sintattiche, di trasmissione e metamorfosi continua, con interferenza massima e contrasti minimi [...].

Inoltre, il concetto di verticalità e orizzontalità della traduzione viene ripreso anche dalla linguistica cognitiva e dalla corrente che studia i linguaggi specialistici; in questo ambito, esistono due coordinate, un asse verticale che corrisponde al *discorso* o concetto e uno orizzontale che corrisponde al *codice*. Risulta, pertanto, che la traduzione verticale è un processo di *deverbalizzazione* o *concettualizzazione*, mentre la traduzione orizzontale è un processo di *transcodificazione* (Padilla Benítez et alii, 2007, p. 195). Inoltre, la traduzione verticale può essere intralinguistica, dal momento che il foco è il discorso, mentre quella orizzontale è interlinguistica, poiché suppone un passaggio da una lingua A a una lingua B (López García, 2008, p. 9):

**TRADUZIONE VERTICALE****TRADUZIONE ORIZZONTALE**

Quando parliamo di verticalità e orizzontalità della traduzione giuridica, ci riferiamo, invece, ai parametri considerati dalla *Giuritradduttologia* (Monjean-Decaudin 2010), secondo cui l'asse centrale non è più la lingua, ma è costituito dal diritto e, quindi, i concetti di verticale e orizzontale diventano sinonimi di diritto/istituzione sovranazionale vs. locale.

**TRADUZIONE GIURIDICA VERTICALE:**

La traduzione *verticale* è quella che avviene tra un testo A con carattere sovranazionale, ossia emanato da una determinata organizzazione, e testi B, C, D, E, ecc. destinati a “creare o applicare la norma” nei differenti sistemi giuridici degli stati membri di questa organizzazione. Questo tipo di traduzione si definisce verticale poiché si parte da un’unica lingua e un unico sistema giuridico predominante (come per esempio il Diritto Europeo emanato in Inglese) che si applica in diversi stati e si traduce in diverse lingue senza però basarsi sulla terminologia giuridica specifica dei diritti nazionali degli stati membri. Il carattere di questa traduzione è *deterritoriale* poiché non deriva né dai diritti, né dalle lingue dei singoli paesi. Sono esempi di traduzione verticale la traduzione dall’Inglese/Francese alle lingue degli stati membri di un diritto creato in ambito internazionale, come un Regolamento dell’UE o uno Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Il linguaggio giuridico usato in questi testi sarà quindi più neutro e oggettivo, poiché riflesso di un diritto comune applicabile a più sistemi giuridici e frutto di traduzioni che optano per “equivalenze uniformanti” (per esempio il Francese in Francia e in Belgio, lo Spagnolo in Spagna e in Sud America, ecc).

**TRADUZIONE GIURIDICA ORIZZONTALE:**

DIRITTO DI UN PAESE                       $\longrightarrow$                       DIRITTO DI UN ALTRO PAESE

La traduzione *orizzontale*, invece, ha carattere domestico e prevede la traduzione di un diritto appartenente a un sistema giuridico nazionale A che deve essere applicato o commentato in un sistema giuridico e linguistico B. In questo tipo di traduzione convivono, quindi, due diritti e due convenzioni linguistiche diverse e parallele. È un esempio di traduzione orizzontale una sentenza giudiziaria civile di uno stato e lingua A, tradotta nella lingua di uno stato B nel quale deve ottenere delibazione o *exequatur*<sup>49</sup>.

A differenza della traduzione verticale, il linguaggio giuridico adoperato in questa traduzione dovrà tenere conto di nozioni di diritto comparato e delle convenzioni e peculiarità linguistiche, giuridiche e giudiziarie del paese in cui si deve riconoscere e applicare tale risoluzione. In questo tipo di traduzione, inoltre, il traduttore dovrà ricorrere a un’analisi

---

<sup>49</sup> La delibazione o *exequatur*, è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato paese, un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro paese. I casi più comuni di *exequatur* sono (a) il riconoscimento di sentenze di divorzio di matrimoni celebrati all’estero tra coppie di diversa nazionalità per trascrivere il nuovo stato civile; (b) l’esecuzione di una sentenza sugli alimenti dettata in un altro paese; (c) l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di determinate spese quando il soggetto ha residenza in un altro paese. In questi casi, le sentenze devono essere tradotte in forma giurata, ufficiale. Nel diritto internazionale si regola l’*exequatur* mediante i Regolamenti UE N. 1215/2012 *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* e il N. 2201/2003 *competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale*. In Italia si regola mediante la legge n. 218/1995, secondo la quale gli articoli 796-805 (sulla delibazione delle sentenze straniere) del CPC sono stati abrogati. In Spagna si regola con la *Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil*.



comparata di diritto e contrastiva testuale per affrontare problemi di equivalenza concettuale e terminologica tra i due sistemi linguistici e giuridici. Il carattere di questa traduzione è *territoriale* poiché ha radici forti sia nei diritti, sia nelle lingue di partenza e di arrivo e la strategia traduttiva dipenderà dalla funzione e situazione comunicativa del testo, ma, in generale, abbonderanno note o glosse del traduttore per informare il destinatario (il giurista che riceve la traduzione) della differenza tra i due sistemi giuridici.

**e) Multifunzionalità e multimodalità.**

Così come il giurista si deve attenere alla rigidità delle leggi nell'esecuzione della sua professione e il linguista si deve attenere alle norme redazionali del testo giuridico, anche il traduttore deve seguire una pratica che tenga conto di modelli prestabiliti e operazioni sistematiche, tentando allo stesso tempo di rispettare la finalità del testo di arrivo e quindi le aspettative del destinatario. Con l'avvento del metodo descrittivista e la pubblicazione di opere come *The Name and Nature of Translation Studies* di James Holmes (1972) e *Descriptive Translation Studies and Beyond* di Gideon Toury (1995), anche la traduzione giuridica ha assistito ad una sorta di riforma che vede il traduttore come parte attiva di un processo di ricodificazione del testo. Sebbene in misura minore rispetto ad altri linguaggi specialistici, anche in traduzione giuridica è possibile parlare di dinamismo traduttivo, dove il traduttore ha diritto di parola sempre e quando si rispetti il contenuto e la funzione comunicativa del testo originale.

Il concetto di *funzione* diventa così centrale anche in traduzione, grazie alle teorie funzionaliste esposte in *Translation Criticism: The Potentials and Limitations. Categories and Criteria for Translation Quality Assessment* di Reiss (1971; 2000), nella *Skopos Theory* di Reiss & Vermeer (1984), in *Skopos and commission in translational action* (Vermeer, 1989) e nelle opere di Nord, *Functionalist Approaches Explained* (1997) e *Text Analysis in Translation* (1988). Secondo questa corrente, la traduzione esiste solo in relazione al suo scopo, come offerta informativa in una lingua e cultura differente dall'originale, che deve mantenere la funzione e l'intenzione comunicativa propria del testo. Ciò nonostante, l'applicazione pratica di un approccio puramente funzionalista in traduzione è stato criticato alla luce del fatto che (1) i testi non hanno una funzione innata ma la ricevono in ogni atto di traduzione/comunicazione, (2) le funzioni presenti all'interno di un testo possono essere numerose, molto diverse e tuttavia ignote, (3) la considerazione delle funzioni presenti nel testo originale ha la stessa importanza di quella delle funzioni presenti nel testo tradotto e (4) le funzioni non sembrano essere legate a testi giuridici completi, ma ad unità interne costituite da tipi differenti d'informazione (Mayoral Asensio, 2004, p. 22).

Ad ogni modo, quando si parla di traduzione giuridica, il concetto di *scopo* o *funzione* ricopre un'importanza fondamentale poiché il linguaggio utilizzato in alcuni testi, come quelli legislativi e giudiziari, può avere una funzione performativa e quindi un valore giuridico per cambiare la realtà delle cose. Le strategie di un traduttore giuridico dovranno quindi rispondere alla necessità o meno di riprodurre questo valore giuridico di un testo nella cultura di arrivo. Non è detto, infatti, che si applichino le stesse modalità traduttive nel caso in cui il testo d'arrivo debba esercitare una funzione prescrittiva o debba solo riprodurre una funzione informativa.

Dalle teorie funzionaliste di Nord (1997), applicate da Cao (2007) e Garzone (2007) alla traduzione giuridica, si riconoscono almeno due funzioni principali dei testi giuridici, quella performativa o regolativa (*normative purpose*) e quella informativa (*informative purpose*), le quali possono convivere nello stesso testo. Nel primo caso, si avrà a che fare con testi originali dotati di valore giuridico che richiedono una traduzione in grado di produrre gli stessi effetti in un'altra lingua o in un altro ordinamento (legislazioni plurilingue, contratti, ecc.), mentre nel secondo caso, assai più ricorrente, la traduzione dovrà preservare solo il carattere informativo del testo originale (statuti, risoluzioni giudiziarie, testi dottrinali, ecc). Si parla comunque di plurifunzionalità in traduzione giuridica non tanto perché in un testo convivano due funzioni, ma poiché esse sono combinabili durante il processo traduttivo. Infatti, le funzioni del testo originale possono non coincidere con quelle della sua traduzione, come dimostra il caso di un testo normativo emanato in un paese A (funzione regolativa), che viene tradotto a scopo documentale in un paese B (funzione informativa). Pertanto, come ricorda Garzone, citando Obenaus (1995): “La strategia adottata sarà quindi interamente determinata dalla funzione a cui il testo tradotto è destinato”. (2007, p. 207).

A questo proposito, introduciamo il concetto di multimodalità della traduzione giuridica, riportando la casuistica di Valderrey Reñones (2009, pp. 68-70) sulle possibilità a cui si può affacciare un traduttore specializzato in base alla natura dei documenti oggetto di traduzione:

1) *conservazione dello scopo comunicativo e del contenuto nel passaggio dal TO (testo origine) al TM (testo meta)*<sup>50</sup>. Questo è il caso di documenti internazionali per i quali esistono più versioni e nei quali l'intento è preservare lo stesso effetto giuridico nelle rispettive culture di arrivo (traduzione verticale). Il valore giuridico del TO deve essere mantenuto nel TM, ma non è necessario mantenere tutte le strutture linguistiche del TO se la cultura d'arrivo richiede diversi modelli comunicativi.

---

<sup>50</sup> L'autrice si riferisce al testo origine e testo meta rispettivamente come TO (*texto origen*) e TT (*texto término*).

- 2) *Modificazione dello scopo comunicativo nel passaggio dal TO al TM.* Questo è il caso di traduzioni informative di documenti giuridici stranieri dove si perde il valore giuridico del documento in favore di un testo meta che opera come mediatore con funzione informativa.
- 3) *Modificazione del contenuto nel passaggio dal TO al TM.* Questo è il caso di traduzioni esplicative di testi della dottrina del diritto che non hanno carattere performativo, nelle quali si mantiene lo scopo comunicativo, ma si può modificare il contenuto, tenendo in considerazione la cultura di arrivo, aumentandolo o riducendolo con commenti, note a pie di pagina o riassunti.
- 4) *Modificazione dello scopo comunicativo e del contenuto nel passaggio dal TO al TM.* Questo è il caso di traduzioni di documenti giudiziari (come il dispositivo di una sentenza) dove il traduttore funge da mediatore sociolinguistico per il privato. Sebbene lo scopo comunicativo del documento sia performativo, lo scopo della traduzione è puramente informativo e quindi il contenuto è modificabile mediante riduzioni, adattamenti e semplificazioni.

Ad ogni modo, sebbene si siano identificate proposte metodologiche applicabili alla traduzione giuridica, non è possibile né utile eccedere nella generalizzazione poiché la traduzione giuridica, oltre che multifunzionale, è anche multimodale, quindi ammette una serie di tecniche o strategie di traduzione ugualmente valide. Come ricorda Mayoral Asensio (2004, p. 11): “no existe una forma única de traducir un determinado documento, ni siquiera si conseguimos ponernos totalmente de acuerdo sobre cuáles son los parámetros que imponen soluciones determinadas de traducción.” Nello stesso saggio, l’autore riflette sul fatto che la multimodalità della traduzione giuridica fa sì che non esista il concetto assoluto di *traduzione corretta*, ma piuttosto quello relativo di traduzione valida o efficace, dal momento che in un processo traslativo entrano in gioco innumerevoli fattori, dal traduttore stesso (il suo stile e gusto personale, lo stato d’animo, l’attitudine verso il testo e il cliente, ecc.), a fattori extralinguistici (le circostanze esterne, la disponibilità d’informazione, ecc.), a fattori linguistici (l’esistenza di sinonimi ugualmente plausibili all’interno del linguaggio giuridico che possono esprimere lo stesso concetto senza influire sull’efficacia della comunicazione<sup>51</sup>).

Conclude Mayoral Asensio (2004, p. 15):

La práctica de la traducción y distintas consideraciones teóricas [...] nos llevan a establecer que, aunque no podemos descartar para algún caso hipotético la existencia de una sola solución de traducción idónea, lo habitual es esperar que las soluciones aceptables sean múltiples e, incluso, que no podamos distinguir grados diferentes de idoneidad entre varias de ellas.

---

<sup>51</sup> L’autore (2004, p. 61) fornisce alcuni esempi, tra i quali citiamo interessi maturati: *intereses devengados; intereses debidos; intereses acumulados*.

**f) Neutralità.**

Sebbene in traduzione giuridica non valga universalmente il principio di equivalenza assoluta, data la varietà di generi e scopi comunicativi, è altrettanto riconosciuto il fatto che questo tipo di traduzione specializzata non possa godere di molta creatività e dinamicità. Quando si parla di traduzione giuridica, è tangibile il dualismo *restrizione vs. libertà*, preoccupazione che ha ispirato molte riflessioni sul tema, le più recenti delle quali conferiscono un ruolo sempre più attivo e dinamico al traduttore giuridico. Nonostante i recenti fervori libertari in campo traduttologico, non si può negare che la disciplina giuridica richiede ai suoi specialisti e ai suoi mediatori, tra i quali figurano non solo i giuristi o chi deve interpretare la legge, ma anche gli stessi traduttori, un alto grado di imparzialità, neutralità ed obiettività. Queste tre caratteristiche sono considerate deontologicamente necessarie per chiunque voglia occuparsi di traduzione giuridica e, nella pratica professionale, implicano spesso esattezza e fedeltà. Non si può confutare che una traduzione debba essere esatta, soprattutto in un campo dove possono essere celati scopi politici o che può avere conseguenze sociali importanti, ma può essere messo in discussione il fatto che debba essere letterale, tenendo in considerazione anche la corrente traduttologica degli ultimi decenni che affida al traduttore un ruolo più critico ed attivo. Risulta quindi difficile conciliare le nuove pretese di autonomia e protagonismo del traduttore giuridico con le costrizioni linguistiche dettate da una disciplina che richiede ben poco interventismo da parte dei non addetti ai lavori. Citiamo Martín Ruano (2009, p. 74) che riassume varie opinioni sul traduttore giuridico ideale:

En este sentido, según constata apesadumbradamente Ruth Morris (1998: 113), el traductor jurídico ideal responde al perfil de una *no-presencia transparente y mecánica* que traduce sin interpretar; al de un *transmisor lingüístico*, dice Mikkelson (2000: 45-6), condicionado por la expectativa de que debe *reproducir* exacta, única y exclusivamente, el enunciado original, so pena de ser acusado de extralimitarse de sus funciones por tratar de facilitar la comunicación o por añadir información de carácter cultural; al de un *robot*, como percibe con desaliento Sandra Hale (1997), que mecánicamente y sin modificaciones convierte a distinto código los textos originales; al de *copista fiel* (Mayoral Asensio 2002), el *transcriptor* que a ojos de los clientes no tiene más opciones que la traducción literal (Borja Albi 2000:164). En definitiva, la sociedad piensa en estos profesionales, por decirlo con Helge Niska (1995: 305), como seres incorpóreos que ni tienen ni precisan de un espacio propio; los códigos de conducta, apunta Kaisa Koskinen (2000:82), alimentan el espejismo de que, a pesar de la necesidad de la traducción, la comunicación se desarrolla sin intermediario.

Come la stessa autrice si domanda, in relazione all'esigenza di neutralità nella traduzione giuridica: è necessario accettare a priori una concezione del traduttore come un ricodificatore passivo? È possibile pensare ad un suo ruolo più attivo? In questa sede delimitiamo la riflessione alla pratica del traduttore giuridico, escludendo l'attività dell'interprete di tribunale che, senza dubbio, dovrà accettare regole deontologiche ed assumere un'imparzialità nettamente differenti. Se si prendono in considerazione solo i testi scritti, allora si percepisce che il concetto di neutralità ricopre un peso minore rispetto alla variazione diamesica

dell'oralità, nella quale l'interprete ha il compito di riportare anche comportamenti extralinguistici del discorso originale che possono causare rilevanti conseguenze giuridiche. Contrariamente alla nuova corrente traduttologica che tende a individuare limitazioni in ogni pratica traduttiva e a difendere ad ogni costo il diritto di parola del traduttore, riteniamo che seguire un codice deontologico non sia necessariamente un ostacolo per il traduttore giuridico, quanto più uno strumento di lavoro, una serie di convenzioni che ne dirigono la pratica. Ci discostiamo quindi in parte dalla "corrente libertaria" che, riferendosi al traduttore giurato come ad "un humilde copista que calca el documento sin (poder) pronunciarse sobre su autenticidad" (Martín Ruano, 2009, p. 77), alimenta la percezione che vengano infranti i diritti di un professionista che, per la natura stessa della disciplina in cui si specializza, deve mantenere un certo grado di anonimato e imparzialità. Risulta quasi inutile dibattere sulla presenza o meno della voce del traduttore in una traduzione giuridica o giurata, dal momento che la natura stessa dell'attività traduttiva ne dimostra la visibilità. Qualsiasi traduzione richiede decisioni e rettificazioni costanti, tanto dal punto di vista meramente linguistico (lessicale e sintattico), quanto dal punto di vista dell'intenzionalità comunicativa, quindi la traduzione stessa è la voce del traduttore che non viene privato della sua professionalità o della sua parola anche se tenuto a "nascondersi" dentro a parentesi quadre<sup>52</sup> o note a pie di pagina o a "mascherarsi" dietro all'uso impersonale della descrizione<sup>53</sup>.

Prendendo le distanze dal fervore descrittivista che ritiene che ogni traduzione sia una manipolazione, riconosciamo il fatto che le scelte del traduttore che si occupa di diritto, sebbene siano deontologicamente soggette a maggiore ristrettezza, non possano essere totalmente neutre e imparziali. Il passaggio stesso da un codice linguistico all'altro implica una mediazione e una ricostruzione culturale che non possono essere libere da condizionamenti, anche politici nel caso della traduzione giuridica. Il grado di neutralità della traduzione può certamente variare in base all'anisomorfismo concettuale tra lingue e diritti diversi, ma nessuna traduzione può ritenersi totalmente imparziale, anche tra lingue e ordinamenti affini. Il traduttore dovrà sempre fare i conti con il momento storico, il tipo di destinatario e l'ideologia celata in alcune scelte terminologiche operate dallo stesso emittente, fattori che verranno letti, ricodificati e riespressi in forma contingente. Ecco che le convenzioni traduttive e il codice deontologico servono per negoziare le regole di questo passaggio affinché si garantisca, nella lingua e società di arrivo, la stessa esattezza di cui il

---

<sup>52</sup> Autori come la stessa Martín Ruano (2009, p. 77) definiscono le parentesi usate nelle traduzioni giurate in Spagna come "una cárcel" che lo stesso traduttore si costruisce e dove "goza libertad de acción".

<sup>53</sup> La convenzione sulle traduzioni giurate in Spagna consiglia, laddove siano presenti timbri o simboli, l'uso di una nota descrittiva tra parentesi quadre nella quale deve constare in forma impersonale il contenuto della legenda: "aparece un sello que dice".

testo giuridico originale si fa portatore. Il compromesso necessario consiste, quindi, non tanto nel trasferire parole da un codice linguistico all'altro, quanto nel riconoscere e rispettare la differenza culturale nel modo più etico possibile. In un primo momento si potrebbe pensare che la traduzione giuridica, per la sua rigidità, non richieda un alto grado di interpretazione o di negoziazione<sup>54</sup>, ma è proprio per la sua natura prescrittiva che il traduttore giuridico avrà bisogno di negoziare al meglio i significati per garantire fedeltà al testo origine e alla cultura di arrivo. La negoziazione deve avvenire sia in termini di *funzione* del testo di partenza e di arrivo sia in termini di corrispondenza o *simmetria* terminologica e sintattica. Come suggerisce Vidal Claramonte (2009, p. 35), citando Derrida (1990), il traduttore giuridico del XXI secolo è colui che, chiamato a interpretare razze e culture diverse dalla sua, da quella del giudice e da quella dell'avvocato, deve *innamorarsi* delle parole, rimanendo sempre cosciente del fatto che queste non saranno mai né innocenti né simmetriche.

### 3.3. La competenza traduttiva in traduzione giuridica.

Uno degli aspetti centrali della traduzione è la sua eterna dualità, ossia la presenza simultanea di due elementi distinti: due lingue, due culture, due testi, due interlocutori, ecc. Il carattere duale della traduzione fa sì che sia il neofita, sia il professionista di questa disciplina si preoccupino dell'acquisizione di una serie di competenze teoriche e pratiche per *sapere* e *saper usare* i due sistemi. Intendiamo per sistema un insieme di elementi linguistici ed extralinguistici che si alimentano vicendevolmente e che costituiscono il bagaglio necessario affinché il traduttore non solo si senta *bilingue*, ma anche *binazionale*<sup>55</sup>. Solo così può arrivare a sentirsi cittadino dei due paesi in cui si parla la sua combinazione linguistica e, quindi, a dominare una serie di nozioni diacroniche e sincroniche relative alla loro storia, società e cultura. Sia nella didattica, che nella pratica della traduzione specializzata, l'aspetto duale di questa disciplina è ancora più accentuato poiché l'attenzione si sposta su aree tematiche precise o linguaggi specialistici. Dipendendo principalmente dal settore (economico-giuridico, bio-sanitario, giornalistico, turistico, ecc.) e dalla combinazione linguistica, il traduttore specializzato dovrà approfondire determinati aspetti etici e teorico-pratici per sviluppare differenti competenze che lo aiuteranno nella sua pratica traduttiva.

---

<sup>54</sup> Il concetto di *negoziazione* in campo traduttivo ha riscontrato molto successo dalla pubblicazione di *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione* di Umberto Eco (2003). Secondo l'autore, tradurre è un processo di negoziazione tra il traduttore e l'autore, tra l'autore e il testo, tra l'autore e i lettori, tra le strutture delle due lingue e culture e a volte anche tra il traduttore e l'editore.

<sup>55</sup> Per Nord (2012, p. 22), così come per altri autori, il traduttore ideale deve essere *biculturale*, ossia avere un dominio esaustivo delle lingue e delle culture di partenza e di arrivo.

In campo traduttologico, l'insieme di queste abilità, capacità o sottocompetenze, viene generalmente chiamato *competenza traduttiva* (CT). Come ricorda Menin (1996, p. 197), questa competenza appartiene a cinque grandi ordini: “1) conoscenze enciclopediche sull'argomento trattato”; 2) capacità nell'individuare e manipolare i concetti; 3) conoscenze sulle strategie testuali; 4) capacità espressive di scrittura in lingua d'arrivo; 5) capacità di manipolare i fenomeni transculturali”.

Dagli anni Ottanta, vari autori<sup>56</sup>, come Wills (1976), Delisle (1980), Roberts (1984), Lowe (1987), Bell (1991), Hewson & Martin (1991), Nord (1991, 1992), Pym (1992), Kiraly (1995), Gile (1995), Presas (1996), Hurtado Albir (1996), Hansen (1997), Hatim & Mason (1997), Risku (1998), Campbell (1998) e Neubert (2000), hanno proposto differenti modelli di competenza traduttiva. Più recentemente, anche nel panorama scientifico italiano e spagnolo sono maturati studi sul tema diretti da Pierini (2001), dal gruppo PACTE (2001, 2005), Kelly (2002), Garzone (2005), Mazzotta e Salmon (2007) e altri, che hanno tentato di identificare le linee guida per l'acquisizione della competenza traduttiva applicata alla didattica e alla pratica della traduzione. Particolarmente interessante è la ricerca empirico-sperimentale del gruppo PACTE, guidato da Hurtado Albir e formato da Beeby, Fernández Rodríguez, Fox, Galán, Kuznik, Neunzig, Rodríguez Inés, Romero, Taffarel, Wimmer. Secondo questo modello (2001, p. 40), si definisce la competenza traduttiva “el sistema subyacente de conocimientos expertos, habilidades y aptitudes operativas necesarias para traducir”, qualitativamente distinta dalla competenza bilingue e caratterizzata da sei sottocompetenze collegate tra loro in una struttura gerarchica. Queste abilità si suddividono in quattro gruppi principali: (1) la *competenza comunicativa* nelle due lingue, (2) la *competenza extralinguistica*, (3) la *competenza psico-fisiologica* e (4) la *competenza professionale-strumentale*. A loro volta, questi elementi vengono integrati dalla (5) *competenza di trasferimento* dal testo di partenza al testo di arrivo e vengono regolati grazie alla (6) *competenza strategica* che soggiace a tutte le competenze anteriori e che serve per identificare e risolvere problemi di traduzione. La proposta del gruppo PACTE viene ripresa da Kelly (2002) che mantiene la competenza strategica come abilità comune al vertice della piramide in cui si dividono le altre sottocompetenze, classificabili a loro volte come pratiche (*sottocompetenza strumentale-professionale*), cognitive (*sottocompetenza comunicativa-testuale in almeno due lingue e culture*, *sottocompetenza culturale* e *sottocompetenza tematica*) e personali (*sottocompetenza psico-fisiologica* e *sottocompetenza interpersonale*). Secondo il modello di Kelly (2002, p. 9), la CT sarebbe quindi:

---

<sup>56</sup>La lista si basa sulle revisioni critiche di Kelly (2002), Galán Mañas (2009) e Zucchini (2012).

el conjunto de capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores profesionales y que intervienen en la traducción como actividad experta, es decir que, en su conjunto, distinguen al profesional del no profesional, al experto del no experto.

Descriviamo brevemente le caratteristiche di queste sottocompetenze, secondo le definizioni offerte da Kelly (2002, pp. 15-17) sulle teorie del gruppo PACTE (2001, p. 40) con l'obiettivo finale di focalizzare l'attenzione sulle due competenze che interessano il nostro progetto di ricerca: la sottocompetenza testuale e quella tematica/culturale.




Figura 1. Tabella: I componenti della competenza traduttiva secondo il gruppo PACTE (2001, p. 40)




Figura 2. Tabella: I componenti della competenza traduttiva secondo Kelly (2002, p. 15)

Si definisce *sottocompetenza strategica* l'insieme dei procedimenti che si applicano all'organizzazione e alla realizzazione del progetto di traduzione, all'identificazione e soluzione di problemi, all'autovalutazione e alla revisione. Questa sottocompetenza ricopre un'importanza centrale poiché soggiace a tutte le altre, regolandole e compensandole grazie all'abilità del traduttore di risolvere problemi di varia natura (linguistici, extralinguistici, professionali, ecc).

Tra le sottocompetenze personali troviamo poi la *sottocompetenza psico-fisiologica* e la *sottocompetenza interpersonale*. La prima serve per sviluppare la fiducia in se stessi e nel proprio lavoro e per fomentare l'automatizzazione di processi di traduzione, la capacità di correzione, di attenzione e di memoria del traduttore. La seconda riguarda la sfera delle relazioni interpersonali che avvengono nel processo di traduzione e interpretazione e permette di acquisire la capacità di risolvere possibili conflitti durante il processo traduttivo, di lavorare in gruppo con altri professionisti (terminologi, correttori, documentalisti, ecc.) e di



comunicare con i vari interlocutori della traduzione (clienti, intermediari commerciali, autori, destinatari, esperti del tema, ecc).

A livello pratico, troviamo invece la *sottocompetenza strumentale-professionale* che corrisponde alla capacità di identificare, valutare e utilizzare diverse fonti di documentazione per la traduzione/interpretazione, di organizzare e realizzare la ricerca della terminologia e di gestire le diverse risorse terminologiche. Acquisire questa competenza significa inoltre saper utilizzare le principali applicazioni informatiche di supporto alla traduzione (programmi CAT, Trados, Multiterm, programmi di traduzione audiovisiva o di localizzazione, ecc).

Infine, tra le sottocompetenze cognitive identifichiamo la *sottocompetenza comunicativa-testuale in almeno due lingue e culture*, la *sottocompetenza culturale* e la *sottocompetenza tematica*.

La *sottocompetenza comunicativa-testuale* rappresenta la competenza linguistica ed implica, pertanto, il possesso di conoscenze ed abilità necessarie sia per la comunicazione nella lingua di partenza, sia per la produzione nella lingua di arrivo. Acquisire questa sottocompetenza significa saper comprendere, analizzare e riprodurre testi, scritti e orali, di diverso tipo e campo sia in lingua materna, che in altre lingue straniere; ciò suppone l'interiorizzazione delle caratteristiche linguistiche e delle convenzioni dei principali generi e sottogeneri testuali presenti nel mercato professionale delle diverse culture nelle quali si parlano le lingue di traduzione.

La *sottocompetenza culturale* comprende invece tutta una serie di conoscenze extralinguistiche sull'organizzazione del mondo in generale e di alcuni campi in particolare<sup>57</sup> che permettono di conoscere, da un punto di vista storico e sociale, non solo le principali istituzioni delle culture di cui ci si occupa, ma anche i miti, i valori e le credenze che condizionano queste culture. Questa sottocompetenza è particolarmente importante poiché permette di identificare le relazioni esistenti tra le diverse culture e i testi che utilizzano per esprimersi e per regolarsi.

Infine, a cavallo tra l'ambito cognitivo e pratico, si situa la *sottocompetenza tematica* che suppone l'acquisizione di una serie di conoscenze basiche della Traduttologia che vanno da diversi approcci teorici, allo studio dei principali autori e pubblicazioni specializzate, al dominio delle fonti di documentazione e, nel caso della traduzione specialistica, la conoscenza generale e specifica delle principali discipline (economia, commercio, diritto, tecnologia, letteratura, ecc).

---

<sup>57</sup> La sottocompetenza culturale di Kelly (2002) coinciderebbe in certo modo con la *competenza extralinguistica* del gruppo PACTE (2001, p. 40), con la *conoscenza del mondo* di Pym (1992) e Gile (1995).

### 3.3.1. La sottocompetenza tematica e testuale.

Considerato il proposito della nostra ricerca, tra le sottocompetenze menzionate ci soffermiamo in particolare su quelle che riguardano la sfera cognitiva, la *sottocompetenza comunicativa-testuale* e la *sottocompetenza culturale o tematica*. Già Wilss (1976, p. 120), nella sua proposta di disegno curriculare per il traduttore, riconosceva l'importanza dell'aspetto testuale e culturale, concetti che riprende Roberts (1984, p. 172) nella sua classificazione delle competenze del professionista della traduzione<sup>58</sup>. L'autore, infatti, identifica la *competenza disciplinare* come la capacità di tradurre testi di varie discipline, come l'economia, l'informatica, il diritto, ecc, e la *competenza traduttiva* come la capacità di cogliere l'articolazione del significato dei testi per non deformarli nella lingua d'arrivo. Delisle (1992, p. 42), che aveva già dato nel 1980 una classificazione della competenza traduttiva (linguistica, enciclopedica, di comprensione e di riespressione), si ritrova in linea con la tassonomia di Nord (1991, p. 235) che afferma:

the essential competences required of a translator [are] competence of text reception and analysis, research competence, transfer competence, competence of text production, competence of translation quality assessment, and, of course, linguistic and cultural competence both on the source and the target side.

Riguardo alla competenza tematica-culturale, con Pym (1992, p. 281) si introduce il concetto di “conoscenza del mondo” (*world knowledge*), ripreso da Gile (1995, p. 20), come la conoscenza generale delle tematiche dei testi da tradurre. Vediamo, quindi, come le parole *testo* e *cultura* cominciano a ricoprire un ruolo autonomo all'interno delle trattazioni sulla CT. Se Hurtado Albir nel 1996 si riferiva ancora alla competenza *linguistica* ed *extralinguistica*, con Hatim & Mason (1997, p. 205) non si parla più di *source and target languages* ma di *source and target texts* come elementi che richiedono abilità traduttive olistiche. Secondo il loro modello, basato a sua volta sul modello di competenza linguistica di Bachmann (1990), il testo originale richiede una (1) decodificazione intertestuale (genere, discorso, testo) e (2) situazionale (registro, interlocutori, ecc); (3) una comprensione dell'intenzionalità del testo e (4) della sua organizzazione (lessico, sintassi, coesione) e struttura; (5) una valutazione della sua capacità informativa (testi statici che rispettano norme testuali prestabilite e testi dinamici). Allo stesso modo, nella produzione del testo d'arrivo si richiede al traduttore (1) di stabilire l'intertestualità, (2) di riprodurre l'elemento situazionale, (3) di creare l'intenzionalità, (4) di organizzare la testualità (lessico, sintassi, coesione, ecc.) e la struttura, e (5) di regolare la capacità informativa del testo di arrivo in funzione dell'effetto desiderato sul destinatario. I concetti di *testo* e di *contesto* continuano ad essere centrali anche nella

<sup>58</sup> Secondo Roberts (1984, p. 172), le competenze proprie del traduttore dovrebbero essere: 1) *linguistique*, 2) *traductionnelle*, 3) *méthodologique*, 4) *disciplinaire*, 5) *technique*.

tassonomia di Hansen (1997) che, insieme alle abilità generali e specifiche in entrambe le lingue e ad una serie di competenze psicofisiologiche, determina le sottocompetenze (1) di traduzione, ossia la capacità di identificare le informazioni necessarie di un testo per saper produrre un testo d'arrivo adeguato allo scopo della traduzione, (2) sociale, culturale e interculturale e (3) comunicativa, come un insieme di conoscenze linguistiche e pragmatiche. Anche nel 1998, Campbell parla di *textual competence* in uno studio empirico di traduzione attiva Arabo-Inglese e Risku propone una competenza traduttiva che include sia una conoscenza contrastiva intratestuale, sia una conoscenza della situazione comunicativa del testo. Anche Neubert (2000, p. 5) include nella sua tassonomia una competenza testuale, una competenza su materie specifiche e una culturale<sup>59</sup>, concetti che verranno poi ripresi e uniformati nella tassonomia proposta dal gruppo PACTE (2001) all'interno delle due grandi competenze *comunicativa* ed *extralinguistica*.

Da questo panorama teorico, spostiamo la riflessione sulla competenza traduttiva necessaria in traduzione giuridica. Sebbene importanti, in questa sede lasciamo da parte competenze psico-fisiologiche e pratiche e approfondiamo, invece, i concetti di *testo* e di *contesto* mediante due linee di ricerca parallele e complementari: una che si interroga sull'acquisizione della *competenza tematica* e l'altra che tende all'acquisizione della *competenza testuale*. L'unione di queste due sottocompetenze, infatti, permette al traduttore specializzato di trovare le coordinate del testo da tradurre o, utilizzando le parole di Prieto Ramos (2009, p. 4), la sua "ubicazione macrotestuale" o "giuridico-testuale". Infatti, secondo l'autore, grazie a questa metodologia interdisciplinare è possibile formulare proposte di traduzione in base all'inquadramento del testo in tre parametri principali: l'ordinamento giuridico, la branca del diritto e la tipologia testuale.

<b>UBICACIÓN MACROTEXTUAL</b>
1. ORDENAMIENTO JURÍDICO Coordenadas jurisdiccionales y lingüísticas
2. RAMA DEL DERECHO Coordenadas normativas y temáticas
3. TIPOLOGÍA TEXTUAL Coordenadas procedimentales, contextuales y discursivas

Schema della metodologia interdisciplinare di Prieto Ramos (2009, p. 8)

<sup>59</sup>Neubert (2000, p. 6), in merito alla competenza traduttiva, propone una serie di sottocompetenze interconnesse tra loro: competenza linguistica, competenza testuale, competenza in materie specifiche, competenza culturale, competenza di trasferimento. Inizialmente (1994, p. 412), la sua classificazione era formata solo dalle competenze linguistiche, in materie specifiche e di trasferimento.

Per la *competenza testuale*, a cui abbiamo fatto cenno nel capitolo precedente dedicato al testo giuridico, facciamo riferimento al modello proposto da Borja Albi (2005, p. 17) sulle “competenze testuali per l’esercizio della traduzione giuridica” che riassume perfettamente la nostra idea di percorso formativo del traduttore giuridico.

<b>COMPETENCIA TEXTUAL PARA EL EJERCICIO DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA</b>	
Conocimiento de la tipología de textos en la lengua de llegada	Conocimiento de la taxonomía de textos en la lengua de partida
Conocimientos de textología jurídica comparada	
Aspectos formales exigidos por la legislación en cada ordenamiento jurídico	Función y eficacia jurídica de los géneros en cada ordenamiento jurídico
Macroestructura de los distintos géneros	Aspectos formales y estilísticos de los géneros
Fraseología característica de cada tipo de texto	Terminología propia de cada género

A livello generale, la competenza testuale del traduttore giuridico richiede una conoscenza approfondita dei tipi e generi testuali propri di ogni paese e una conoscenza di testologia giuridica comparata. Tutto ciò che riguarda l’acquisizione e la conoscenza specifica degli aspetti formali, funzionali, strutturali e grammaticali propri di ogni genere o classe testuale viene invece affidato a differenti metodologie di analisi testuale e contrastiva.

Riguardo alla *competenza tematica*, come base teorica, facciamo riferimento ai contributi di Borja Albi (1996, 1999, 2005), Monzó Nebot (2002, 2005), Valderrey Reñones (2003) e Mayoral Asensio (2005) che studiano la *competenza tematica* o *culturale* del traduttore giuridico, cercando di dare risposta ad un importante quesito: “Quanto diritto deve sapere il traduttore giuridico?”<sup>60</sup>. L’esigenza di approfondire l’aspetto tematico in traduzione giuridica nasce dalla natura eterogenea del diritto, in quanto a forma e contenuto, che porta inevitabilmente a chiedersi se possa essere comparabile la conoscenza di un traduttore giuridico a quella del giurista. Senza pretesa di dare una risposta esaustiva a questa domanda, stabiliamo come punto di partenza che, salvo che il traduttore non abbia ricevuto una doppia formazione accademica in Traduzione e in Giurisprudenza, è impensabile che il suo livello di conoscenza della materia del diritto sia avanzato e attivo come quello di un giurista o un comparatista del diritto. Ciononostante, non si può negare che il traduttore specializzato debba acquisire:

- (1) una formazione di base sulla materia giuridica in generale;
- (2) una conoscenza comparata degli ordinamenti giuridici dei paesi di cui si occupa;

<sup>60</sup> Lo stesso quesito titola un articolo di Mayoral Asensio (2005): “¿Cuánto derecho debe saber el traductor jurídico?”

(3) una conoscenza aggiornata delle evoluzioni normative e giurisprudenziali di questi paesi, per poter rispettare i cambiamenti redazionali e contenutistici dei testi che deve tradurre.

Come riassume Mayoral Asensio (2005, p. 108): “tanto para deducir el significado documental como el jurídico es necesario ‘saber derecho’, aunque en diferentes proporciones.” Pertanto, senza menzionare un infinito numero di varianti, si può stabilire che il livello di conoscenza del traduttore giuridico deve permettergli, da una parte, di comprendere sufficientemente il testo di partenza, senza per forza doverne garantire un’interpretazione perfetta, e dall’altra, di riprodurre lo stesso universo semantico in un formato che mantenga la stessa funzione comunicativa (informativa, prescrittiva, descrittiva, ecc.) e che rispetti le convenzioni linguistiche, pragmatiche e strutturali della cultura giuridica del destinatario. Queste competenze non coincidono necessariamente con quelle previste nella formazione del giurista identificate da Borja Albi (2005, pp. 6-8):

- conoscenza generale della disciplina del diritto (fonti del diritto, norme giuridiche, branche del diritto, figure giuridiche);
- conoscenze formali (processi civili e penali);
- abilità intellettuali (ragionamento logico, capacità di interpretazione e argomentazione, abilità di ricerca per identificare legislazioni e giurisprudenza);
- competenze comunicative (redazione di testi, espressione orale, capacità di persuasione);
- abilità professionali (condotta giuridica, gestione, formazione continua, negoziazione).

La serie di conoscenze tematiche che deve acquisire il traduttore giuridico fa parte, quindi, di un universo cognitivo extralinguistico più ampio, come dimostra il modello della “competenza extralinguistica per l’esercizio della traduzione giuridica” proposto dalla stessa autrice (2005, p. 14):

<b>COMPETENCIA EXTRALINGÜÍSTICA PARA EL EJERCICIO DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA</b>	
Conocimientos enciclopédicos del mundo	
Conocimientos teóricos sobre la traducción	
Conocimientos del derecho de la lengua de partida	Conocimientos del derecho de la lengua de llegada
Conocimientos de derecho comparado	
Conocimientos de derecho internacional	
Participación en las experiencias de la comunidad de juristas	

Concludiamo pertanto che, oltre alla conoscenza di base dei grandi sistemi giuridici, delle branche del diritto e degli attori del diritto, la competenza tematica del traduttore giuridico deve comprendere anche l'acquisizione di nozioni di diritto comparato e internazionale e un aggiornamento costante sull'evoluzione normativa, mantenendo un dialogo aperto con gli operatori del diritto.

Come abbiamo visto fino ad ora, sono copiosi i contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia, così come sono poliedrici gli obiettivi che si propongono di raggiungere. Alcuni degli autori consultati si sono concentrati sulla comparazione dei linguaggi giuridici (Alcaraz Varó, 2002), sull'analisi di generi testuali per la traduzione (Monzó Nebot, 2001; Borja Albi, 2004, 2005, 2007; Barbero, 2007; Garofalo, 2003, 2009, 2010; Chierichetti, 2006, 2010; García Izquierdo, 1999, 2011; La Rocca, 2005), sulla riflessione traduttologica teorica e pratica applicata alla traduzione giuridica (Baigorri, 2011; Garzone, 1999; Prieto Ramos, 2002; Mayoral Asensio, 2002; Sager, 2012), su aspetti sociologici della traduzione giuridica (Monzó Nebot, 2003), sulla terminologia (Cabré, 1993; Ciapuscio, 1998; Cabré, Bach, Martí, 2006), sulla modalità della traduzione giurata (Elena, 2001; Ortega Arjonilla, 2005; Lobato Patricio, 2007).

Come specificato nell'introduzione, tra tutte queste metodologie e campi di applicazione teorica, si sono rivelati particolarmente ispiratori gli studi di García Izquierdo (1999, 2011) e Borja Albi (1998) e le tesi dottorali di Mata Pastor (1998), Acuyo Verdejo (2003), Soriano Barabino (2004), Del Pozo Triviño (2007), Pianese (2008) e Holl (2011), che combinano lo studio giuridico comparato con l'analisi contrastiva di testi applicata alla traduzione. Le linee guida dei suddetti lavori rispecchiano la metodologia e gli obiettivi del presente studio che si centra su due approcci complementari:

- Acquisizione della *competenza tematica* mediante uno studio di *diritto comparato*. Questo universo di conoscenze generali e specifiche sarà trattato in forma empirica nel capitolo successivo, nel quale ci addentreremo nel campo del Diritto di Famiglia in Italia e in Spagna.
- Acquisizione della *competenza testuale* mediante *l'analisi contrastiva di corpora* di tipologie testuali differenti, accumulati da un fattore tematico (Diritto di Famiglia), che sarà oggetto del capitolo 5. La metodologia adottata<sup>61</sup> corrisponde all'analisi contrastiva multilivello e multidimensionale teorizzata e plasmata grazie ai contributi di Heinemann & Viehweger (1991), Brinker (1992), Ciapuscio & Kuguel (2002), Ciapuscio (2003, 2005), Elena (2006, 2008), Roiss (2009) e Holl (2011).

---

<sup>61</sup> Per la metodologia d'analisi testuale si veda nel capitolo precedente il paragrafo 2.3.2 *Proposta metodologica*.

---

## **4. COMPETENZA TEMATICA: DUE SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO**

---





<b>4. COMPETENZA TEMATICA: DUE SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO .....</b>	<b>103</b>
4.1. Introduzione al diritto comparato. ....	103
4.2. Diritto comparato tra Italia e Spagna. ....	111
4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in Italia. ....	118
4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spagna. ....	123
4.2.2.1. <i>Derechos Forales</i> . ....	127
4.3. Diritto di Famiglia: Coppie di Fatto e Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso. ..	136
4.3.1. Diritto di Famiglia in Italia. ....	141
4.3.1.1. Convivenze di fatto. ....	149
4.3.1.2. Unioni civili tra persone dello stesso sesso. ....	156
4.3.2. Diritto di Famiglia in Spagna. ....	167
4.3.2.1. <i>Parejas de Hecho</i> . ....	176
4.3.2.2. <i>Matrimonios entre personas del mismo sexo</i> . ....	185
4.4. Conclusioni. ....	193

#### **4. COMPETENZA TEMATICA: DUE SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO**

##### **4.1. Introduzione al diritto comparato.**

In traduzione giuridica, così come in qualsiasi traduzione di tipo specialistico, è necessario dare un'importanza centrale alla competenza tematica in entrambe le lingue, poiché permette di raggiungere un'essenziale interpretazione del testo e una sua corretta resa nella cultura d'arrivo.

I presupposti teorici di questo lavoro sono stati dedicati totalmente al tema della specialità, tanto del linguaggio, quanto del testo e della traduzione giuridica. Spostando l'attenzione dalla lingua al diritto, continuiamo con lo stesso approccio, dedicandoci allo studio di un'altra disciplina specialistica all'interno del diritto, il *Diritto Comparato*. Parliamo di specializzazione poiché chiunque si occupa di comparazione deve far fronte ad una grande multidisciplinarietà che tocca il diritto territoriale, i diritti foranei, il diritto internazionale, le discipline storiche, le scienze sociali e quelle linguistiche. Negli ultimi decenni, nelle facoltà di giurisprudenza italiane e straniere, non solo si è intensificato l'insegnamento del Diritto Comparato, prevalentemente privato, ma esso è diventato centrale nei piani di studio di altre facoltà, nelle quali la comparazione di multipli sistemi era una tecnica già in uso da tempo, come le facoltà di Lingue e di Traduzione e Interpretazione. Così come lo studio contrastivo di diverse lingue permette di ricavare e comprenderne la struttura, anche lo studio del Diritto

Comparato permette non solo di approfondire la conoscenza del diritto nazionale, ma anche di conoscere il funzionamento del diritto straniero.

Per la seguente introduzione sul Diritto Comparato e per alcune considerazioni riguardo alla sua importanza per la traduzione giuridica, ci affidiamo principalmente ad opere chiave della letteratura giuridica come *I grandi sistemi giuridici contemporanei* di David René, *Introduzione al diritto comparato* di Konrad Zweigert e Hein Kötz, *Introduzione al diritto comparato e Il metodo comparativo* di Léontin-Jean Constantinesco e, soprattutto, *Introduzione al Diritto Comparato* di Rodolfo Sacco.

Il Diritto Comparato è una disciplina antica come il diritto stesso. Da sempre si sono giustapposti ordinamenti diversi per soddisfare molteplici esigenze, ma è soprattutto nel XX secolo che si cominciano ad applicare criteri di validazione scientifica anche alla dottrina della comparazione. Come riporta Sacco (1992, p. 6), è con l'opera di Amari (1857), dedicata alla scienza della legislazione comparata, che si inaugura una nuova tappa del Diritto Comparato come scienza in grado di far emergere i punti e le funzioni comuni propri di ordinamenti diversi. Poco più tardi si assiste alla nascita della *Société de législation comparée* nel 1869 con a capo Laboulaye, sempre volta alla ricerca di una base comune tra legislazioni differenti, con l'obiettivo di ricercare l'unità fondamentale della vita giuridica universale. L'unità del diritto non era solo una questione ideologica, ma piuttosto un obiettivo pratico che sfociò in numerosi intenti di unificazione del diritto. Per *uniformazione* delle norme si intende un procedimento mediante il quale diversi legislatori adottano norme formulate allo stesso modo o un unico legislatore introduce in più ordinamenti norme identiche (Sacco, 1992, p. 8), mentre per *unificazione* si intende la creazione di una norma unica illustrata da un corpo unitario di giuristi e destinata a sostituire una pluralità di norme divergenti. Esempi di uniformazione furono la creazione di istituti come l'*Accademia Internazionale del Diritto Comparato* nel 1924 o del UNIDROIT (*Institut International pour l'unification du droit privé*) nel 1926, mentre esempi di unificazione furono l'entrata in vigore del Codice Civile italiano nel 1865, per unificare il diritto italiano, o del Trattato di Roma nel 1957, per unificare il diritto europeo.

Con il passare del tempo e con il progressivo incontro/scontro tra la legislazione romanista e la *common law* o tra la giurisdizione euroamericana e i diritti dei paesi asiatici, ciò che gradualmente cambia nella concezione postmoderna del Diritto Comparato è la consapevolezza che la chiave della comparazione, più che l'individuazione dell'unità, sia piuttosto la ricerca della diversità. L'obiettivo della definizione di una base giuridica comune sfuma quando i dati comparati denotano differenze, nuclei tematici discordanti e principi

contrapposti. Il nucleo della comparazione diventa quindi la ricerca della varietà delle forme, qualsiasi sia l'obiettivo finale della comparazione, poiché solo conoscendo le differenze esistenti tra modelli giuridici si contribuisce realmente alla conoscenza dei modelli originali. Seguono questa corrente epistemologica autori come Ancel, Kötz, Rotondi, Gorla, Sacco, Constantinesco, Jonascu, Neumayer, Péteri, Popescu, Szyszkooski e Zajtay. Secondo questa metodologia di studio diacronico e sincronico di due o più diritti, non solo si ottiene la conoscenza di tali ordinamenti, ma si studiano anche le fonti primarie e secondarie del diritto (*macroformanti*) e il contesto extragiuridico nel quale si producono (*microformanti*). In questo modo, si acquisisce una visione globale delle cause per le quali un ordinamento non funziona come un altro e delle conseguenze che ne possono derivare. La funzione della comparazione è quindi meramente epistemologica e l'approccio principalmente storico.

Pertanto, in questo studio non intendiamo il Diritto Comparato come una scienza volta a studiare modelli unificatori e quindi l'imitazione di ordinamenti stranieri<sup>62</sup>, bensì come un modello scientifico per riscontrare differenze tra l'ordinamento italiano e spagnolo. Infatti, mentre la postura classica del Diritto Comparato tendeva a mirare i tratti comuni tra sistemi apparentemente differenti, la comparazione giuridica attuale tende, invece, a sottolinearne le differenze con il fine di individuare particolari forme discorsive, l'evoluzione di stili di pensiero e determinati valori culturali. Come riassume Megale (2008, p. 5), citando Peters e Schwenke:

A key post-modernist assumption is that all human systems operate like language and that there is nothing prior to language. Law (like language) is viewed as a complex system of signs, powerful but finite, which constructs and maintains meaning. Consequently, the chosen complementary science of post-modern legal comparison is no longer (as for the traditionalists) social science, but rather literary theory.

Nel presente studio, sarebbe impensabile non soffermarsi sulle somiglianze tra il sistema italiano e spagnolo, poiché entrambi appartengono alla tradizione giuridica romano germanica e condividono l'imitazione di modelli comuni, ma l'obiettivo centrale sarà comunque rispecchiare un certo grado di anisomorfismo presente in un caso specifico di Diritto di Famiglia. La comparazione dei due ordinamenti in questione non è spesso oggetto di interesse, poiché non presentano le classiche discordanze riscontrabili tra sistemi di *common law* e *civil law* o tra diritto europeista e diritto dei paesi afroasiatici. Nonostante questa somiglianza di base presente nelle strutture generali e negli organismi giuridici dei due paesi, l'interesse per l'anisomorfismo tra il sistema italiano e quello spagnolo risiede in differenze sostanziali che rivestono alcune questioni di diritto; tali discordanze trovano la loro origine a livello diacronico ed hanno ripercussioni linguistico-culturali a livello sincronico.

---

<sup>62</sup> L'imitazione di modelli stranieri ricopre comunque un interesse centrale, dal momento che la tradizione giuridica italiana e spagnola si fonda sull'imitazione di modelli francesi e tedeschi del XIX e XX secolo.

Come ricorda Sacco (1992, p. 22): “la comparazione può misurare differenze massime o differenze minime. Non deve aver preferenze per le une né per le altre”. Il modello d’analisi adottato è dunque quello della *microcomparazione*, ovvero lo studio comparativo di sistemi appartenenti alla stessa famiglia giuridica, termine normalmente contrapposto a *macrocomparazione*, come studio di sistemi appartenenti a famiglie diverse<sup>63</sup>, intendendo per *famiglia giuridica* un insieme di *sistemi* profondamente legati per motivi storici da strutture giuridiche comuni. Inoltre, ci si discosta dall’idea, spesso diffusa in ambito giuridico, che solo la macrocomparazione sia utile alla traduttologia, poiché permette di identificare casi di intraducibilità di concetti giuridici. Sebbene la questione della discordanza terminologica tra sistemi antitetici sia uno dei temi che da sempre ha appassionato giuristi e traduttori, dall’altra non si può ridurre la comparazione solo al campo della terminologia. Riscontrare differenze in sistemi differenti è un’operazione che prevede risultati, in un certo senso, prevedibili. Comparare due sistemi affini e riscontrarne differenze può essere un’operazione molto meno ovvia e sicuramente volta a obiettivi più specifici. L’importanza di comparare diritti diversi non risiede solo nella creazione di neologismi o equivalenze terminologiche per adattare concetti giuridici alle categorie di un altro stato, ma piuttosto consiste nell’identificare quali categorie sono differenti e come la lingua mantenga lo stesso valore giuridico nei testi tradotti.

Una volta chiariti gli obiettivi della comparazione, è legittimo chiedersi quale sia il suo oggetto di studio. La risposta può sembrare abbastanza ovvia: le norme giuridiche. Per norma non si intende però un insieme di leggi di un determinato codice, ma piuttosto un *sistema* di testi di natura o contenuto legale che, nel complesso, formano un ordinamento giuridico. Pertanto, intendiamo per *sistema giuridico* l’insieme delle regole di diritto applicabili ad una determinata comunità, la quale, sovente, ma non necessariamente, corrisponde ad uno Stato (Megale, 2008, p. 3). Se la norma giuridica è “una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati” (Treccani), allora si evince che la norma non è racchiusa solo in testi propriamente normativi, ma si ritroverà anche in tutto ciò che integra la legge, quindi in testi di natura giurisprudenziale, amministrativa, dottrinale, ecc. Infatti, appare riduttivo comparare solo le fonti legislative, dal momento che mancherebbe non solo l’analisi delle interpretazioni di queste leggi, spesso antitetiche, ma anche di ciò che viene trattato dalla dottrina e riformulato dalla giurisprudenza.

---

<sup>63</sup> I termini *micro* e *macrocomparazione* sono entrati in uso a seguito della loro menzione durante un seminario tenuto nel 1953 da R. David presso l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino (Sacco, 1992, p. 23)

Il Diritto Comparato ci insegna che l'oggetto della comparazione non è uno, bensì una pluralità di *formanti*<sup>64</sup> o elementi che compongono e caratterizzano i sistemi giuridici moderni a seconda delle epoche. Comunemente si distingue tra *macroformanti* riconosciuti come fonte del diritto, ossia (1) la *legge*, (2) la *giurisprudenza* e (3) la *dottrina*, e *microformanti* riconosciuti come fattori metagiuridici. Mentre la legge, la giurisprudenza e la dottrina si considerano formanti espressi, poiché verbalizzati, gli altri microformanti si considerano inespressi o *criptotici* poiché contribuiscono a creare regole o influiscono sulla prassi, sebbene non si abbia la consapevolezza tecnica della loro esistenza. Tutti questi formanti cambiano notevolmente da un paese all'altro e possono non coincidere tra loro, infatti, due sistemi giuridici possono condividere una legge, ma non la sua applicazione, così come di fronte alla discordanza di leggi o dottrina, possono adottare le stesse soluzioni a livello giurisprudenziale.

L'oggetto della comparazione del presente studio, il Diritto di Famiglia italiano e spagnolo in merito alla questione delle coppie di fatto e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, è un esempio chiaro di quanto stiamo affermando. Mentre in Spagna esiste una legge nazionale sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (*Ley 13/2005*) e leggi regionali (*leyes autonómicas*) in merito alle coppie o unioni di fatto, in Italia, fino al 2016, non esisteva una legge nazionale per la regolazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e il regime delle coppie di fatto. Sebbene i due ordinamenti siano tradizionalmente affini, è possibile però che, comparando una pluralità di *formanti*, si riscontri un disaccordo fra essi. Partendo dalla discordanza delle norme che regolano nei due paesi la suddetta questione di diritto, l'obiettivo è ricercare la corrispondenza o la discordanza nella sua applicazione pratica, poiché ciò influisce nella natura dei *formanti giuridici* (leggi, giurisprudenza e dottrina) e quindi nei *formati testuali* mediante i quali sono verbalizzati. Il presente studio si avvale, quindi, del Diritto Comparato come strumento metodologico ed epistemologico per raggiungere l'obiettivo finale della comparazione linguistica e specificatamente testuale. Saranno quindi oggetto di studio i testi di legge e i testi complementari (giurisprudenza, dottrina, opere giuridiche di riferimento, ecc.) dei due ordinamenti al fine di analizzare dove risiedano le principali differenze tematiche.

Per arrivare a fornire una comparazione efficace tra i due sistemi giuridici, è necessario includere una prospettiva storica, dal momento che non esiste analisi del presente o prospettiva del futuro che non si alimenti della diacronia per studiare ciò che è esistito prima e

---

<sup>64</sup> Il termine *formanti* è usato da Sacco (1992, p. 45). Inoltre, l'autore aggiunge che anteriormente (dal 1974 al 1979) era in uso il termine *componenti* del diritto vivo.

in che maniera ha influenzato la *norma* vigente. L'importanza della storia ai fini della comparazione viene ribadita da Sacco nella sua menzione alla *sistemologia* (1992, p. 129), ovvero la scienza dei caratteri del sistema.

Questi caratteri sono regole paragiuridiche, non sempre verbalizzate, che condizionano e caratterizzano tacitamente il sistema e che si possono riscontrare solo attraverso un'analisi storica dei processi di formazione della norma. Descrivere più sistemi e interrogarsi sul perché e sul come si siano create determinate norme porta, quindi, ad un'intercomprensione dei fenomeni e ad un dialogo tra le diverse discipline implicate nella formazione di un dato ordinamento. Da qui la connessione tra il Diritto Comparato e le scienze umane e sociali.

È prova di quanto stiamo affermando l'attuale caso dell'approvazione in Italia della Legge n.76/2005 sulla *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. Analizzare solo la norma o l'ordinamento italiano non porterebbe alla totale comprensione del fenomeno poiché significherebbe considerare il sistema giuridico italiano come una realtà a sé stante, impermeabile a qualsiasi tipo di condizionamento esterno. L'importanza della comparazione viene ribadita nella Nota Breve n.42 (dicembre 2014) del Servizio Studi del Senato, *Unioni o matrimoni civili tra persone dello stesso sesso in alcuni paesi dell'Unione Europea*, nella quale si propone uno studio comparato dell'istituto delle unioni civili in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Per raggiungere la comprensione e quindi l'approvazione di una legge, è necessario analizzare quali sistemi legislativi hanno influenzato o stanno influenzando la decisione su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi.

Pertanto, in questo capitolo studieremo in generale i due *sistemi*, italiano e spagnolo, e in specifico le *norme* relative all'istituto delle coppie di fatto e delle unioni tra persone dello stesso sesso in Italia e in Spagna. Studiare il sistema spagnolo, nel quale esiste da tempo una norma che regola entrambi gli istituti, può senz'altro portare ad un secondo obiettivo, ossia aiutare a capire che cosa stia avvenendo nel nostro paese e che ripercussioni giuridiche, culturali e linguistiche può comportare l'approvazione della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Infatti:

Se nel tale paese scoppia una novità legislativa, ci sarà difficile provare che la causa di questa novità è A, B, C, D, o E, finché noi giochiamo a mosca cieca nel solo paese considerato. Gli avvenimenti che hanno preceduto la novità legislativa sono troppo numerosi perché lo studioso che vuole isolare, fra tanti, quello che ha causato la novità, disponga di un criterio capace di fornirgli dati verificabili e falsificabili. La comparazione, invece, offre una qualche possibilità di controllo. Essa redige l'inventario dei paesi in cui l'evento è intervenuto. Accerta quali avvenimenti abbiano preceduto, in ognuno di essi, l'evento in questione, e avvia su questa base la ricerca di una conclusione fondata sul criterio della corrispondenza biunivoca fra causa ed effetto. (Sacco, 1992, pp. 131-132)

Così come i modelli linguistici evolvono nel tempo, anche il diritto positivo è soggetto a modifica continua e risponde alle necessità storiche e culturali del momento. Si può difendere la perpetuazione di una norma linguistica, così come di una norma giuridica, ma occorre sempre affidarsi all'idea che esiste un'evoluzione e che essa è conseguenza di variabili socio-culturali che si intersecano fra loro. Il mutamento è tangibile e sempre più veloce se si considerano fenomeni attuali come la globalizzazione, gli scambi linguistici e culturali in atto in epoche di forti migrazioni, l'inarrestabile diffusione della comunicazione data dal progresso tecnologico, la nascita di istituzioni politiche internazionali, ecc. È un'evoluzione che si genera dal basso e non dall'autorità e certamente sfugge al controllo sia dei professionisti del linguaggio, sia dei professionisti del diritto. Non si può quindi negare un'impronta sociale, nazionale o extranazionale nell'evoluzione giuridica, sebbene quest'ultima sia il frutto di una mutazione ideologica proposta dalla stessa macchina statale. Quando la spinta sociale opera per diffusione o imitazione di un modello straniero, come accade nel caso dell'istituto delle coppie di fatto e matrimonio tra persone dello stesso sesso, sorge spontaneo domandarsi quale sia la causa di questa imitazione di principi e valori.

In Diritto Comparato si parla di *diffusione* di un *modello* straniero quando avviene un prestito di certe strutture linguistiche e soluzioni giuridiche da un sistema all'altro. Di fatti i *modelli* sono un insieme di concezioni più o meno tecniche che possono ritrovarsi in diversi sistemi o anche in diverse famiglie (Megale, 2008, p. 4). Tale fenomeno è alla base dell'imitazione giuridica tra stati e contrasta con il concetto di evoluzione del diritto, poiché non lascia spazio alla nascita di modelli originali, come avvenne nel 1804 con l'entrata in vigore di centinaia di codici civili sull'imitazione di quattro o cinque originali (Gambaro & Sacco, 2002, pp. 5-7).

Partiamo dal presupposto che *l'imitazione* di un modello giuridico può essere passiva o attiva: ad uno stato può essere imposta l'innovazione o, al contrario, può intenzionalmente imitare modelli foranei. Nel caso di un'imitazione passiva, uno stato impone il proprio modello a scapito di altri preesistenti, come insegna il caso dell'introduzione del diritto europeo durante il periodo di colonizzazione. Questo tipo di imitazione/imposizione giuridica sarebbe destinata a sopravvivere fintanto che la condizione di soggiogazione politica o ideologica non cessi o, se ben accettata, fintanto che un nuovo equilibrio politico-economico non produca un'innovazione. Nel secondo caso, uno stato può adottare e adattare un modello giuridico straniero non solo per il prestigio che esso ricopre, ma anche per rispondere ad una pressione sociale nazionale ed extranazionale riguardo a determinate questioni, come dimostra il caso dell'introduzione della legge sulle unioni civili nei sistemi di diritto occidentali. Un

terreno fertile per l'imitazione è sicuramente un sistema affine per condizioni sociali, culturali, economiche e, perché no, linguistiche, come avviene nel caso di Italia e Spagna. Inoltre, a differenza della passiva, un'imitazione giuridica attiva può godere di longevità dal momento che il processo di innovazione avviene dall'interno all'esterno e in forma potenzialmente graduale e consensuale.

Discostandoci parzialmente dalla tesi di Sacco (1992, p. 148), secondo il quale le due uniche cause di imitazione normativa sono il prestigio o l'imposizione, nel caso degli istituti di convivenza e unione tra persone dello stesso sesso subentrano altri fattori che portano ad imitare modelli stranieri. Il prestigio o l'imposizione sono sicuramente stati propulsori di varie acquisizioni giuridiche in tempi passati, come la recezione del *Code Napoléon* in Europa o della *sharia* in molti paesi africani. Riteniamo però che nell'epoca attuale, dove si lotta ogni giorno per l'introduzione di valori giuridici comunitari o eurocentrici, il fattore che detta l'imitazione di modelli giuridici foranei risiede piuttosto nell'*adeguazione* internazionale di singoli *formanti* in via di un diritto comunitario. Questa adeguazione è agevolata quanta più affinità esista tra i modelli giuridici, dal momento che:

il modello che il sistema A prende a prestito nel sistema B dovrà poi essere inserito accanto a tutti gli altri modelli presenti nel sistema A, il che presuppone il superamento di difficoltà tanto maggiori quanto maggiori sono le differenze generiche fra i sistemi A e B. (Sacco, 1992, p.150).

L'imitazione permette di rendere uniforme il diritto, soprattutto quello privato. L'area della libertà e dei diritti della persona è stata spesso oggetto di uniformità legislativa, per lo meno per quello che riguarda i principi. L'obiettivo del diritto internazionale privato e della Comunità Europea è proprio quello di imporre ai paesi membri regole uniformi soprattutto in materia di mercato e unificare l'applicazione delle leggi, stabilendo quando e come si devono applicare le norme del paese in cui un contratto è stato stipulato. Ma le contraddizioni sono inevitabili e l'unicità delle soluzioni è un traguardo difficile da raggiungere, soprattutto in materia di principi che si differenziano a seconda della storia e della cultura dei diversi paesi. Per questo motivo, mentre è totalmente accettato e possibile registrare una società anonima in Italia e che essa abbia gli stessi effetti in Spagna, due persone dello stesso sesso possono sposarsi civilmente in Spagna, ma non possono rivendicare come tale il loro matrimonio in Italia. Dal momento che l'intento del presente lavoro è puramente scientifico, si prende in considerazione questo caso di diritto civile privato tra Italia e Spagna proprio per dimostrare che la comparazione dei diritti e delle lingue di questi due paesi, sebbene siano uniti da una superficiale affinità, rispecchia invece una profonda diversità a livello sistematico e culturale.



## 4.2. Diritto comparato tra Italia e Spagna.

In questo paragrafo cercheremo di tracciare un breve percorso diacronico sulla costruzione dell'attuale sistema giuridico italiano e spagnolo per poi dedicarci ad una comparazione generale dell'ordinamento giuridico e giudiziario di entrambi i paesi. Questo studio generale serve come base sia per l'acquisizione della competenza tematica per il traduttore giuridico, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, sia per impostare le basi per il discorso sul Diritto di Famiglia comparato e sugli istituti delle coppie di fatto e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, che sarà oggetto dei paragrafi successivi.

Se analizziamo la storia della formazione del diritto di Italia e Spagna, in un'ottica di imitazione/ricezione di modelli giuridici stranieri, non si possono non menzionare (1) il Diritto Romano, (2) il Codice Napoleonico e (3) la dottrina pandettistica tedesca. Inoltre, nel caso della Spagna del XIX-XX secolo, lo stesso diritto italiano, insieme a quello francese e tedesco, viene considerato un modello di imitazione giuridica.

(1) Entrambi gli ordinamenti giuridici italiano e spagnolo si collocano all'interno della famiglia romano-germanica, denominata anche diritto civile continentale o *civil law*, in contrapposizione con il *common law* anglosassone. La famiglia romano-germanica comprende tutti gli ordinamenti che, a partire dal XII secolo, hanno fondato la loro scienza giuridica sul Diritto Romano come *jus commune*, ossia diritto comune a tutti. L'opera di riferimento dei dotti era il *Corpus iuris civilis*, considerata la prima fonte normativa e giurisprudenziale dell'impero. La sua compilazione fu redatta tra il 529 e il 534 per volere dell'imperatore bizantino Giustiniano, con il fine di risolvere la caoticità del sistema normativo precedente. Questo codice, che inizialmente venne applicato solo nei territori dominati da Bisanzio e quindi anche nell'Italia meridionale, si scontra e si arricchisce nel Medio Evo, con le leggi dei popoli barbarici e romani e nell'età moderna, con le legislazioni proprie di ogni stato e regno. Rispetto al diritto di Giustiniano, questo diritto unitario presentava una rielaborazione dei contenuti e dei principi, per adeguarlo alla realtà delle differenti regioni in cui gradualmente veniva impiantato. Si può quindi considerare il Diritto Romano come il padre delle attuali istituzioni di diritto civile privato italiano e spagnolo.

I due sistemi giuridici sono inoltre accumulati dalla ricezione del *Code Napoléon* e in seguito dalla dottrina di espressione tedesca. Come spiega Sacco (1992, pp. 136-137):

In Italia può dunque convivere un modello legale di derivazione francese con un modello dottrinale di derivazione germanica. La circolazione dell'uno e dell'altro hanno seguito binari autonomi. [...] La dottrina tedesca del sec. XIX ha diffuso i suoi modelli in Scandinavia, in Russia, in Ungheria, in Romania e Bulgaria, in Slovenia e Croazia, in Italia, Spagna e America ispanofona, e in Olanda. L'incontro di modelli legali francesi e di modelli dottrinali tedeschi si è operato, in periodi vari, in buona parte dei paesi romanisti, dalla Russia all'Italia, dalla Spagna alla Romania.

L'epoca in questione è il XIX secolo, periodo nel quale i concetti di Stato, società e diritto cominciano a mutare profondamente in via di una ristrutturazione dei poteri. Fino ad allora il monopolio delle decisioni politiche e di enunciazione dei principi dello *jus commune* erano affidati ai dotti, ai giuristi, mentre con la nascita dello stato moderno la competenza legislativa passava in mano all'organo parlamentare, eletto dal popolo sovrano. In tutta l'Europa continentale comincia un movimento graduale verso la codificazione, come forma sistematica di enunciazione del diritto mediante compilazioni scritte in grado di offrire esattezza giuridica, chiarezza nella formulazione e sistematizzazione delle regole e unità nazionale. La presenza di codici verbalizzati è la caratteristica basilare che tuttora distingue questa famiglia giuridica romano-germanica dai sistemi di *common law*, basati invece sulla giurisprudenza dei giudici.

(2) Il codice francese, promulgato nel 1804 ed entrato in vigore nel 1806, ebbe una grandissima diffusione perché essenzialmente neutro e compatibile con scelte politiche diverse. Oltre alle numerose influenze su diversi codici europei ed extraeuropei nel XIX secolo (belga, olandese, polacco, turco, rumeno, ecc.) e nel XX secolo (egiziano, siriano, libico, somalo, ecc.), in Italia il codice francese influisce sul codice borbonico del 1819, sul codice albertino del 1837 e sul codice unitario del 1865, mentre in Spagna condiziona la *Novísima Recopilación* del 1805, vigente fino all'approvazione del *Código Civil* del 1889.

Il modello francese era portavoce di una nuova unità statale nella quale tutti i cittadini venivano a formar parte di un'unica unità giuridica, concetto difficilmente assimilabile in un territorio pluridentitario come quello italiano e spagnolo del XIX secolo. Le lacune lasciate dal *Code* o le questioni che non trovavano risposta nel diritto applicato vennero poi riempite dalla dottrina di tradizioni differenti come la germanistica.

Nel caso dell'Italia, la ricezione del modello francese avvenne nella seconda metà del XIX secolo in una situazione preunitaria piuttosto disomogenea. Il codice napoleonico venne accolto nelle regioni annesse alla Francia, continuando a convivere con il codice civile introdotto nel Regno d'Italia, mentre nelle regioni lombarde e venete gli austriaci applicarono il codice civile generale tedesco. Nei regni di Sicilia e Sardegna, così come nel ducato Estense, si adottò il codice napoleonico (ad eccezione delle norme sul matrimonio), mentre lo stato della chiesa e il granducato di Toscana praticavano il diritto comune. Con l'unificazione d'Italia nel 1864 si optò finalmente per la redazione di un codice civile unitario che rispecchiasse i modelli francesi fino ad allora applicati. Il *Code Napoléon*, rispetto a quello austriaco, aveva maggiormente influenzato i codici preunitari ed era portatore di valori liberali, dettaglio fondamentale se si considera che l'unità d'Italia avveniva in un clima di

alleanza politica con la Francia e di ostilità con l'Impero austriaco. Se l'imitazione del modello francese valeva per l'impianto legislativo, non avveniva lo stesso per la dottrina. Sebbene nel periodo post-unificazione si tentò di costruire una certa uniformazione giuridica francese e italiana, il potere giurisprudenziale affidato alle Corti era troppo diverso per poter coincidere. Un sistema più affine si trovò quindi nella dottrina tedesca che offrì il modello dogmatico attuale, secondo il quale è affidato al teorico il compito di concettualizzare. Una svolta con il passato si ebbe apparentemente nel periodo fascista, durante il quale viene compilato un nuovo codice civile (1942) che ricalca però quello del 1865 e, a grandi linee, mantiene l'impianto del codice francese con una terminologia per lo più ispirata a opere dottrinali tedesche (Sacco, 1992, pp. 261-266). La ricezione dei modelli dogmatici tedeschi lascia comunque intatta l'autorità del legislatore, ma affianca la dottrina per ordinare e razionalizzare le leggi.

Nel caso della Spagna, quando si parla di condizionamento giuridico del codice francese non si può non pensare al periodo inaugurato dalla fine delle Guerre di Successione. Gli ideali di unificazione che avevano ispirato i decreti di *Nueva Planta*, con i quali si derogavano gli antichi privilegi civili di alcuni territori della Penisola Iberica<sup>65</sup>, derivavano dal modello borbonico francese di sovranità popolare basato su un nuovo sistema civile democratico. L'idea di sovranità popolare, rispetto al modello francese, venne interpretata in Spagna come presupposto per la formazione e per la concretizzazione di identità diverse regolate da legislazioni proprie e coordinate da una Costituzione, unica garante dell'equilibrio tra il potere popolare e il potere nazionale espresso nel Codice Civile comune. Il *Code Civil* francese del 1804 esercitò una grande influenza in Spagna che ebbe ripercussioni nella codificazione della *Novísima Recopilación* del 1805, vigente fino all'approvazione del *Código Civil* del 1889. Il nuovo codice comune doveva essere garante del concetto di uguaglianza del cittadino davanti alla legge che a sua volta doveva essere una per tutti, motivo per il quale si abolivano le legislazioni locali (*fueros*). Questa idea di uguaglianza giuridica venne annunciata anche dalla *Constitución de la Monarquía española* del 1837 che esigeva che “unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios, comunes o criminales”. La stessa idea venne poi mantenuta nelle seguenti Costituzioni del 1845, del 1869 e del 1876. Si cercò di concretare questa idea di unificazione legislativa nel fallimentare progetto del *Código Civil* del 1851 di Florencio García Goyena. I motivi del fallimento si riconducono sostanzialmente al fatto che la Spagna del XIX secolo era un'entità ancora socialmente e culturalmente disomogenea, nonostante si

---

<sup>65</sup> Si offre un approfondimento sui diritti locali tradizionali, o *fueros*, nel paragrafo intitolato *Derechos Forales*.

fosse imposta una certa unità politica. Era necessario il riconoscimento e il rispetto delle istituzioni civili fondamentali di ogni territorio per far sì che, mediante le differenze, si costruisse un potere sociale comune. Il maggior ostacolo all'imitazione di un modello francese di legislazione unitaria era proprio la differenza in materia di diritto che esisteva in determinate province spagnole, differenza vista come *privilegio*<sup>66</sup> giuridico locale, contraddittorio all'idea moderna di Costituzione. Infatti, se la nuova codificazione doveva essere portavoce di uguaglianza, il fatto di mantenere un diritto privilegiato che regolasse in modo differente la vita dei cittadini era un'idea antitetica e la breve e instabile esperienza della Prima Repubblica (1873-1874) aveva insegnato a non avanzare le stesse ipotesi federaliste raccolte nella Costituzione Federale del 1873<sup>67</sup>. L'unica forma di ammettere l'esistenza di questa storica disuguaglianza fu l'art.6 della *Ley de Bases* del 1888 che declassava i diritti locali tradizionali (*fueros*) ad appendici del codice. Anche questo tentativo di codificazione si può considerare un fallimento poiché il *Código Civil* che si pubblicò seguendo questo sistema (1925) conteneva solo un'appendice di diritto locale tradizionale, quella di Aragona.

(3) Per quanto riguarda la dottrina pandettistica tedesca, non solo ebbe influenza sulla dottrina italiana del 1900, ma, è proprio attraverso il codice civile italiano del 1942 e le molteplici traduzioni italiane di opere dottrinali tedesche che arrivò al diritto spagnolo. A tale proposito, Gallego Anabitarte (1999, pp. 77, 97) riconosce come fonti di maggiore influenza *prima facie* sul diritto spagnolo il diritto francese, tedesco e italiano, aggiungendo, riguardo all'influenza della teoria giuridico-statale tedesca, che non è infrequente che la Spagna ne sia arrivata a conoscenza proprio mediante fonti originali italiane o traduzioni delle grandi opere di diritto tedesco<sup>68</sup>, come già era avvenuto per le traduzioni dei manuali di diritto francese. L'autore aggiunge che solo negli ultimi decenni del XX secolo le grandi opere della dottrina tedesca hanno cominciato ad essere tradotte direttamente allo Spagnolo, quasi un secolo dopo la loro pubblicazione.

Mentre il diritto francese ha influenzato il sistema codicistico e legislativo di Italia e Spagna, l'influenza tedesca è passata attraverso la dottrina e le teorie giuridiche dello Stato, influenzando soprattutto il diritto italiano. Questa dottrina si formò nel XIX secolo quando la

---

<sup>66</sup> Sostennero la tesi del *derecho foral* come diritto privilegiato ed eccezionale giuristi come Alonso Martínez e in seguito Federico Castro.

<sup>67</sup> L'art. 1 della Costituzione del 1873 stabiliva la divisione territoriale della Repubblica nei seguenti stati: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Negli artt. 92 e 93 si stabiliva inoltre che questi stati godevano di una totale autonomia economico-amministrativa e della facoltà di darsi una Costituzione politica, conservando o modificando le loro attuali province.

<sup>68</sup> Per il ruolo dell'Italia nella diffusione del diritto attraverso le traduzioni si può consultare. Ranieri (1977).

Germania si trovava suddivisa in trentanove stati feudali con legislazioni ben diversificate che spaziavano da codici di influenza francese a diritti di tipo scandinavo o romano. Per creare l'unità culturale-giuridica proposta dalla Scuola Storica del diritto di von Savigny, la Scuola Pandettistica di Puchta optò per una dottrina comune di matrice romana (le *Pandette* del *Corpus iuris civilis*), rinnovata in quanto a principi, per rispondere a questioni di diritto applicato. La pandettistica tedesca, sebbene fosse nata dalla scuola storica nemica delle codificazioni di stampo positivista francese, preparò poi la strada per la codificazione unitaria tedesca con la compilazione del *Bürgerliches Gesetzbuch* nel 1900. L'influenza tedesca si nota soprattutto nel campo del diritto privato e della scienza del diritto in quanto alla metodologia logico-sistematica fondata sulla costruzione di concetti giuridici astratti, detta anche *giurisprudenza dei concetti*. Alcuni esempi di concetti ereditati dalla dottrina tedesca sono strumenti basilari del diritto italiano e spagnolo attuale, come rapporto giuridico (*relación jurídica*) o la tripartizione tra fatto, negozio e atto giuridico (*hecho, acto y negocio jurídico*).

Questa dottrina concepisce il diritto come un sistema organico e razionale composto da una struttura piramidale di concetti ordinati in istituti (come la famiglia) o caratterizzati da funzioni specifiche (come il diritto pubblico, il diritto privato, ecc). Tale sistema è completo ed offre al giurista i principi generali dell'ordinamento, da cui si possono dedurre le norme per risolvere ogni tipo di controversia. Grazie agli influssi di questa dottrina dogmatica, nei sistemi giuridici appartenenti alla famiglia romano-germanica, come Italia e Spagna, la priorità viene concessa alla dottrina rispetto alla prassi.

*Code Napoléon* e dottrina tedesca non sono però le uniche influenze di cui hanno goduto il diritto italiano e spagnolo. Fino alla metà del XX secolo era impensabile un'influenza di diritti extraromanisti in un'area che da sempre era stata regolata dal diritto romano, ma, in seguito alla sconfitta della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, comincia a diffondersi l'idea di un'evidente supremazia democratica di paesi come Inghilterra e Stati Uniti. È il momento in cui la *common law* inizia a ricoprire uno sconosciuto prestigio. In alcuni rami del diritto, come lo stesso Diritto di Famiglia, il diritto europeo e angloamericano si influenzano a vicenda e si modificano parallelamente, mentre altre aree, come il diritto mercantile, godono della nuova spinta unificatrice data dalla nascita della Comunità Europea e si alimentano di modelli e soluzioni normative tipiche dei paesi di *common law*.

Come abbiamo visto, il fatto che l'ordinamento italiano e quello spagnolo abbiano un'origine e un'evoluzione comune fa sì che la loro comparazione metta in luce caratteristiche strutturali e tematiche simili, come la grande divisione della materia giuridica tra Diritto

Pubblico e Diritto Privato, la stessa divisione in branche del diritto e concetti e istituzioni simili. Per chiudere questa panoramica sulla tradizione giuridica comune di Italia e Spagna, proponiamo uno schema riassuntivo della divisione in branche del diritto dei due ordinamenti, prendendo spunto dalla comparazione degli ordinamenti francese e spagnolo di Valderrey Reñones (2004, p. 231). Per le definizioni dei termini sono state consultate l'enciclopedia giuridica Treccani e il nuovo *Diccionario del español jurídico* (DEJ) de la RAE.

<p><b>DERECHO PÚBLICO.</b> Parte del ordenamiento que regula la organización y funcionamiento de las instituciones y órganos políticos y administrativos, así como las relaciones entre el poder público y los ciudadanos. Forman parte del derecho público el derecho constitucional, el administrativo, el procesal, o el penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Derecho Constitucional</b> Rama del derecho que estudia los principios y reglas de organización del Estado establecidos en la Constitución, los valores, principios y derechos constitucionales y las garantías de los mismos frente al poder.</li> <li>• <b>Derecho Penal</b> Rama del derecho que estudia las normas penales, las conductas que las infringen y la imposición de penas o sanciones aplicables a los autores de delitos y faltas.</li> <li>• <b>Derecho Procesal (Civil y Penal)</b> Rama del derecho relativa a las normas que regulan la función jurisdiccional del Estado, que incluyen la organización y funciones de los órganos jurisdiccionales, sus competencias, los procedimientos a través de los cuales se desarrollan las diferentes clases de procesos y ejercicio de los derechos procesales de los ciudadanos consagrados en los artículos 24 y 25 de la Constitución.</li> <li>• <b>Derecho Administrativo</b> Rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes.</li> <li>• <b>Derecho Tributario o Financiero</b> Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la obtención de ingresos por parte de los entes públicos por medio del tributo.</li> </ul>	<p><b>DIRITTO PUBBLICO</b> Complesso delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o degli enti forniti di sovranità. Si suddivide in diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto penale ecc. Anche la disciplina giuridica che ha per oggetto lo studio e la sistemazione scientifica delle norme di diritto pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diritto Costituzionale</b> Parte dell'ordinamento giuridico che ha per oggetto la forma di governo, il funzionamento degli organi supremi dello Stato e i rapporti relativi alle posizioni dei cittadini e di tutti i soggetti sottoposti all'ordinamento giuridico statale.</li> <li>• <b>Diritto Penale</b> Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, applicate attraverso il procedimento penale e nel rispetto delle garanzie da questo offerte.</li> <li>• <b>Diritto Processuale (Civile e Penale)</b> Complesso delle norme giuridiche alle quali si ricorre quando si tratta di garantire l'attuazione di un diritto leso e per il cui esercizio è necessario l'intervento di un giudice. Tale esigenza è garantita attraverso un processo, sia esso civile o penale. Fonti principali del d.p. sono il codice di procedura civile (per il procedimento civile) e il codice di procedura penale (per il procedimento penale).</li> <li>• <b>Diritto Amministrativo</b> Ramo del diritto che regola i rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, tra loro e con i privati. Il d.a. regola l'attività legislativa o giurisdizionale della pubblica amministrazione.</li> <li>• <b>Diritto Tributario</b> Ramo del diritto amministrativo che espone i principi e le norme relative alla imposizione e alla riscossione dei tributi, cioè delle risorse finanziarie che servono a sostenere le spese pubbliche di una data collettività, ed esamina i rapporti giuridici che ne derivano.</li> </ul>
---	--

<p><b>DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO</b>                  Conjunto organizado de principios y normas que regula las relaciones de la sociedad internacional, asegurando las relaciones de coexistencia entre los Estados, desarrollando la cooperación internacional y protegiendo los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto.</p>	<p><b>DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO</b>                  Il diritto internazionale è il sistema di norme e principi volti a regolare i rapporti tra Stati e altri soggetti internazionali. [...] Data la struttura paritaria di tale comunità, il diritto internazionale si caratterizza per il fatto che le funzioni di produzione, accertamento e attuazione coercitiva delle norme sono svolte, in mancanza di organi sovraordinati agli Stati, dai soggetti stessi, secondo il modello del decentramento funzionale.</p>
<p><b>DERECHO PRIVADO</b>                  Parte del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre privados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Derecho Civil</b>                      Rama del derecho que se ocupa de las cuestiones que afectan a la persona privada, desde su nacimiento y relaciones familiares hasta el fallecimiento y sucesión; igualmente el régimen de su patrimonio, de las obligaciones y contratos, y la responsabilidad civil.</li> <li>• <b>Derecho Civil Foral</b>                      Conjunto de normas de derecho privado que se aplican, por razones de orden histórico, en algunas zonas del territorio español.</li> <li>• <b>Derecho Mercantil o Comercial</b>                      Rama del derecho privado que estudia el estatuto del comerciante y de las instituciones y relaciones específicas del tráfico mercantil. El ordenamiento jurídico mercantil está integrado por una gran cantidad de normas, muchas de las cuales son vecinas del derecho público [...]. El Código de Comercio de 1885 sigue siendo, no obstante, la norma central de esta parte del derecho privado.</li> <li>• <b>Derecho Laboral o De Trabajo</b>                      Rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena.</li> </ul>	<p><b>DIRITTO PRIVATO</b>                  Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplicino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del d.p. è il codice civile. Indica anche la disciplina giuridica che ha per oggetto lo studio e la sistemazione scientifica delle norme di diritto privato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diritto Civile</b>                      Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica delle cose e sulla disciplina dei diritti di proprietà, il diritto delle obbligazioni e il diritto successorio.</li> <li>• <b>Diritto Commerciale</b>                      Insieme delle norme giuridiche che disciplinano l'attività dell'impresa commerciale. Il d.c. si basa sulla figura dell'imprenditore, inteso come colui che esercita professionalmente un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. 2082 cod. civ.). Dopo la codificazione del 1942 il d.c. ha perduto la propria autonomia formale risultando la materia disciplinata dal codice civile.</li> <li>• <b>Diritto del Lavoro</b>                      Complesso delle norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano il lavoro come fatto economico e sociale.</li> </ul>
<p><b>DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO</b>                  Conjunto de principios y normas que establecen la respuesta jurídica para aquellas situaciones privadas internacionales que, por estar conectadas con dos o más sistemas jurídicos mediante ciertos elementos de extranjería, se hallan afectadas por la contradicción normativa existente entre dichos sistemas.</p>	<p><b>DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO</b>                  L'insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all'ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell'ordinamento interno e va tenuto distinto dal diritto internazionale pubblico, che regola, invece, i rapporti tra Stati e altri enti sovrani.</p>

Dopo questa panoramica introduttiva sulle radici e strutture comuni del diritto italiano e spagnolo, ci addentriamo ora nell'analisi delle fonti del diritto, degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari vigenti nei due paesi. Gli obiettivi di questa rassegna sono (1) completare l'insieme delle nozioni generali necessarie per la competenza tematica del tradurre giuridico Italiano-Spagnolo, (2) cominciare a stabilire alcune differenze strutturali sostanziali e (3) porre le basi per un discorso comparato più specifico sul Diritto di Famiglia.

#### **4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in Italia.**

Erede della filosofia positivista francese del XIX secolo, l'ordinamento giuridico italiano riconosce come fonte primaria del diritto la legge, alla quale seguono i regolamenti e gli usi<sup>69</sup>, come specifica l'art.1 delle *Disposizioni preliminari al Codice Civile*. Il sistema attuale delle fonti del diritto è formato da atti o fatti idonei a produrre diritto, ossia a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Sono fonti del diritto in Italia, per ordine di importanza:

- (1) Fonti Costituzionali.
  - (1a) La Costituzione.
  - (1b) Le Leggi Costituzionali.
  - (1c) Regolamenti dell'Unione Europea (fonti esterne).
- (2) Fonti primarie.
  - (2a) Codici e Leggi Ordinarie (l.): atti normativi adottati dal potere legislativo (Parlamento).
  - (2b) Decreti Legge (d.l.): atti normativi di carattere provvisorio aventi forza di legge e adottati dal Governo in casi straordinari o urgenti.
  - (2c) Decreti Legislativi (D.Lgs.): atti normativi aventi forza di legge, emessi dal potere esecutivo (Governo).
  - (2d) Leggi Regionali (e provinciali): atti normativi promulgati dai consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e speciale<sup>70</sup>.
- (3) Fonti secondarie.
  - (3a) Regolamenti: atti emessi dal potere esecutivo (Governo o Consigli regionali) che precisano le modalità di esecuzione delle leggi.
- (4) Usi e consuetudini.

---

<sup>69</sup> Con la caduta del regime fascista, nel 1944 fu abrogato l'articolo 1.3 del Codice Civile (1942) che prevedeva come fonte del diritto dopo i regolamenti anche le "norme corporative".

<sup>70</sup> Secondo la Costituzione del 1948, sono regioni a statuto speciale la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Quest'ultima regione è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano con competenze legislative per promulgare *leggi provinciali*.



In base al principio della tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), il Parlamento ha un ruolo centrale e l'apparato legislativo costituisce materia d'interpretazione della giurisprudenza, che però non ha carattere vincolante. Le fonti sono poste in ordine gerarchico e le fonti subordinate non possono dettare norme contrarie alle fonti superiori, che, a loro volta, possono invece abrogare quelle di grado inferiore.<sup>71</sup>

La legge, come fonte scritta principale del diritto, può essere costituzionale, ordinaria dello Stato o regionale. Allo stesso rango delle leggi costituzionali, si trovano oggi le norme del Trattato dell'Unione Europea, ossia i Regolamenti e le Direttive. I primi non hanno bisogno della mediazione dello Stato e sono direttamente applicabili ai cittadini della Comunità Europea, mentre le Direttive sono rivolte allo Stato, affinché adegui obiettivi e principi degli stati membri all'interno della sua normativa interna. Sono leggi anche i codici in vigore (civile, penale, di procedura civile e penale e della navigazione), come compilazioni unitarie e sistematiche, formate da un insieme di disposizioni. I codici, in quanto leggi, possono essere modificati e integrati da altre leggi di pari grado mediante la tecnica della *novella*, sostituzione o aggiunta di uno o più articoli, o possono essere affiancati da altre *leggi speciali* in grado di esaurire la disciplina di un determinato settore.

In contrapposizione alle fonti-atto che compongono il diritto scritto, gli usi e consuetudini sono considerati fonti-fatto o diritto non scritto. Essendo subordinati alle leggi, sono illeciti se risultano in contrasto con una disposizione legislativa o un principio dell'ordinamento giuridico ed hanno efficacia solo nelle materie non regolate da leggi o regolamenti.

Infine, a differenza dei sistemi di *common law*, la giurisprudenza, come insieme delle sentenze emesse dagli organi giudiziari, non è riconosciuta nell'ordinamento italiano come fonte formale di diritto e, secondo l'art. 101 co. 2, della Costituzione: "I giudici sono soggetti soltanto alle leggi". Ciononostante, la giurisprudenza, come interpretazione del diritto, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell'evoluzione giuridica. Sebbene, quindi, i precedenti giudiziari non siano vincolanti, ma si limitino a intervenire nella sfera giuridica delle parti, le sentenze formano comunque degli orientamenti giurisprudenziali utili ai giudici che, per obbligo di motivazione, devono esporre l'*iter* logico-intellettuale e giustificativo che ha portato all'adozione di una determinata *ratio decidendi*. Infine, come la giurisprudenza, nemmeno la dottrina è considerata fonte del diritto, sebbene fino ad epoca recente abbia avuto un ruolo centrale, grazie soprattutto all'influenza della dottrina germanica. L'importanza della

---

<sup>71</sup> Nel 2010 è stata creata la banca dati elettronica *Normattiva* (<http://www.normattiva.it/>) per informatizzare, classificare e consultare gratuitamente le normative statali e regionali pubblicate dal 1946 nella Gazzetta Ufficiale e le leggi approvate in attesa di pubblicazione. Manca invece, alla data attuale, una banca dati dell'Avvocatura dello Stato.

dottrina nell'ordinamento italiano risiede nell'interpretazione svolta dagli studiosi, utile nella formazione ed evoluzione del diritto vigente.

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, esso costituisce una delle tre funzioni fondamentali della sovranità dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) ed è affidata alla Magistratura. I testi di riferimento sulla giustizia italiana sono la Costituzione, il Regio Decreto 1941/12 sull'ordinamento giudiziario e la legge 1958/195 sul Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La magistratura italiana si autogoverna mediante il CSM, che ne tutela l'indipendenza nell'interpretazione della legge (sancita dalla Costituzione del 1948) e regola l'esercizio della giurisdizione.

La giurisdizione italiana, come quella spagnola, si divide in ordinaria e speciale, ma differisce nella struttura delle tutele accordate. Quella ordinaria, divisa in civile e penale, tutela gli interessi dei singoli soggetti in controversie civilistiche o penalistiche e viene esercitata da una magistratura formata da giudici civili e penali e Pubblici Ministeri (PM). I giudici civili possono essere monocratici, quando si occupano di giurisdizione di primo grado, o collegiali se si occupano di casi in appello o in cassazione, o di casi affidati al tribunale per i minorenni. Inoltre, una particolarità del sistema giudiziario italiano in materia civile e penale è la funzione del PM che è chiamato, insieme ai magistrati, "all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci."<sup>72</sup>

All'interno della giurisdizione ordinaria, quella civile, divisa a sua volta in contenziosa o volontaria, si occupa della tutela del diritto soggettivo e tende a regolare i rapporti giuridici tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione, mentre la giurisdizione penale tende a reprimere i reati, applicando misure afflittive (sanzioni, pene). Insieme alla giurisdizione ordinaria, convivono poi le giurisdizioni speciali formate dalla Corte dei Conti, dalla Corte Costituzionale, dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), da tribunali, corti e procure generali militari e dalle Commissioni Tributarie provinciali e regionali.

Come in tutti gli ordinamenti moderni, l'autorità giudiziaria ordinaria è organizzata in un sistema gerarchico diviso per gradi, dato che le parti coinvolte nel processo (o terzi) hanno la facoltà di impugnare la sentenza dei giudici di primo grado per correggerne la pronuncia. È previsto quindi un secondo grado di giudizio, con cui la controversia si considera risolta, sebbene sia consentito alle parti chiedere un ricorso alla Corte di cassazione per un controllo di legalità delle prime due istanze.

---

<sup>72</sup> Queste informazioni sono disponibili nel portale della Commissione Europea sulla rete giudiziaria europea: [http://ec.europa.eu/civiljustice/org\\_justice/org\\_justice\\_ita\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ita_it.htm)

Gli organi che compongono la piramide giudiziaria sono, per ordine di competenza:

- (1) Corte di cassazione;
- (2) Corte d'appello; Corte d'assise d'appello;
- (3) Tribunale; Corte d'assise;
- (4) Giudice di Pace.

GIURISDIZIONE CIVILE		
I GRADO	GIUDICE DI PACE ↓	TRIBUNALE ↓
II GRADO	TRIBUNALE	CORTE D'APPELLO
CORTE DI CASSAZIONE		

GIURISDIZIONE PENALE		
I GRADO	TRIBUNALE ↓	CORTE D'ASSISE ↓
II GRADO	CORTE D'APPELLO	ASSISE D'APPELLO
CORTE DI CASSAZIONE		

Approfondiamo la struttura della giurisdizione civile, dal momento che il caso di diritto studiato nel presente lavoro appartiene al Diritto di Famiglia e i testi giudiziari selezionati per il *corpus* sono sentenze civili emesse dalla Corte di cassazione.

- (1) Al vertice della competenza giurisdizionale si trova la Corte di cassazione o Corte Suprema che costituisce il grado più alto del potere giudiziario sia civile che penale, con sede unica a Roma. È un organo collegiale diviso in sezioni (sei sezioni civili e sette penali con sezioni unite), ciascuna composta da un presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri e da giudici di legittimità, riuniti in un collegio di cinque o nove membri secondo la particolarità del caso. La sua competenza è per le sole questioni di diritto, dal momento che ha l'obbligo di accertare la legalità dei precedenti gradi di giudizio e l'interpretazione uniforme della legge. Pertanto, le sentenze dei giudici di cassazione, pronunciate su sentenze di appello o in unico grado, hanno valore persuasivo e dottrinale e non hanno effetto devolutivo. Nel caso in cui si riscontrino vizi, la Corte di cassazione *cassa* la sentenza e la rinvia ad un giudice di merito per il processo di cognizione della causa. Una volta esaurito il potere di appellare in cassazione, la sentenza emanata passa *in giudicato* e diventa materia incontrovertibile per i *precedenti giudiziari*. A differenza del sistema spagnolo, il PM interviene in tutti i giudizi secondo il principio di legittimità del giudizio.

- (2) Il secondo grado corrisponde alle Corti d'appello, organo regionale con sede nel capoluogo del distretto giudiziario. È organizzata in sezioni ed è formata da giudici di appello con composizione collegiale di tre membri che si occupano delle sentenze pronunciate in primo grado e che operano come giudici di primo e ultimo grado in determinati casi, come decisioni in materia civile e commerciale o in materia matrimoniale e di potestà dei genitori. Le sentenze formulate dai giudici di appello sono impugnabili in cassazione, ma costituiscono comunque il mezzo più incisivo d'impugnazione, poiché suppongono una revisione completa del processo. Sempre di secondo grado sono i Tribunali di Sorveglianza che si occupano di materia penitenziaria.
- (3) In primo grado si trovano i Tribunali ordinari, i giudici di pace, gli uffici di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni. Il Tribunale è un organo di giustizia comunale o provinciale che si occupa di controversie civili o penali di primo grado che necessitano di assistenza legale e che sono risolte da giudici togati in composizione prevalentemente monocratica. La composizione monocratica è stata imposta dal D.lgs. 51/1998 che ha soppresso l'ufficio del Pretore e ha limitato la decisione collegiale ad alcuni casi tassativamente determinati (art. 50 bis del CPC). Il tribunale ha inoltre la funzione di appello per le sentenze appellabili del giudice di pace e le sentenze redatte in primo grado possono essere impuginate nella corte di appello del suo stesso distretto. Presso i Tribunali principali si trovano anche sezioni speciali per la giustizia penale, come le Corti d'assise che si pronunciano su reati di maggior gravità.
- (4) Alla base della piramide si trova poi il giudice di pace, istituito negli anni '90 sul modello del diritto anglosassone, che funge da magistrato onorario, monocratico, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura per un periodo di 4 anni. Si occupa di cause di primo grado con limite di valore, come quelle relative a beni mobili (fino a €1582,28) e quelle di risarcimento per danni prodotti dalla circolazione di veicoli (fino a €15.493,71). Inoltre, si occupa di controversie minori, come quelle condominiali, ed altre appositamente indicate dalla legge, dove le parti possono presentarsi a giudizio personalmente (se la causa non eccede €16,46) o con l'assistenza di difensori. La figura del giudice di pace è stata introdotta per esigenze di celerità e snellezza dei procedimenti giudiziari, dato che nelle controversie risolte il rito è semplificato, tende alla conciliazione delle parti e si risolve con sentenze appellabili in primo grado (secondo diritto) o con sentenze inappellabili (secondo equità), per cui il ricorso è possibile solo in cassazione.

#### 4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spagna.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la Spagna segue lo stesso modello continentale che abbiamo menzionato per il sistema italiano e che si caratterizza per il primato della legge come fonte del diritto, per l'organizzazione piramidale del potere giudiziario e per la separazione del settore pubblico e privato. L'unica differenza formale con il sistema italiano è la forma di governo, essendo la Spagna una monarchia parlamentare in cui il Re funge da capo dello stato con potere rappresentativo. Secondo l'art.56.1 della Costituzione del 1978 le funzioni del monarca sono:

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Come il Presidente della Repubblica parlamentare italiana, anche la Corona spagnola ha funzioni costituzionali di simbolizzazione e rappresentazione dello stato, arbitraggio e moderazione del funzionamento delle istituzioni, ha la facoltà di sanzionare e promulgare leggi, convocare e dissolvere le corti generali, indire elezioni e referendum nei casi previsti dalla Costituzione e proporre al congresso dei deputati il candidato per la presidenza.<sup>73</sup>

Il primato della legge come fonte di diritto viene sancito dall'articolo 1.1 del *Código Civil*, secondo il quale "las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho". Gli usi e consuetudini e i principi di diritto hanno carattere secondario e si applicano solo in mancanza di legge, mentre la giurisprudenza e la dottrina stabilite dalla Corte Suprema nell'interpretazione e applicazione della Legge non creano diritto e hanno solo il ruolo di integrare l'ordinamento giuridico. La Costituzione ha il primato di norma giuridica suprema dello stato, alla quale seguono in forma gerarchica i Trattati internazionali, le leggi (ordinarie, organiche, ecc.) e le norme emesse dal potere esecutivo (regio decreto, ordine ministeriale, ecc). Prendendo come riferimento la Piramide di Kelsen, il sistema delle fonti del diritto spagnolo è quindi strutturato nella forma seguente:

- (1) *Constitución, leyes constitucionales.*
- (2) *Tratados y convenios internacionales.*
- (3) *Leyes Orgánicas:* leggi subordinate alla Costituzione, ma non alla legge ordinaria. Si trovano allo stesso livello delle ordinarie, però differiscono da queste per i requisiti straordinari legati alla loro approvazione e le materie speciali di cui trattano. Nel sistema italiano, non esiste questa fonte del diritto; il termine *legge organica* si usa per

---

<sup>73</sup> Mentre il *Titulo II* (artt.56-65) della Costituzione spagnola del 1978 si occupa della Corona, il Titolo II (artt. 83-91) della Costituzione italiana del 1948 tratta del Presidente della Repubblica. La maggior parte delle funzioni del monarca spagnolo e del Presidente della Repubblica italiana coincidono, fatta eccezione, per esempio, per il ruolo del Presidente italiano di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura.

indicare la legge che disciplina il funzionamento di un organo o che completa la disciplina di una materia.

- (4) *Leyes Ordinarias*: leggi ordinarie subordinate alla Costituzione emanate dal Governo statale o dai Governi delle Comunità Autonome (CC.AA.)<sup>74</sup>;
- (5) *Decretos Ley*: disposizioni legislative provvisorie sottoposte a dibattito e voto del Congresso dei Deputati in un periodo di trenta giorni.
- (6) *Decretos Legislativos*: atti emanati dai tribunali generali del governo con rango di legge.
- (7) *Reglamentos*: norme giuridiche inferiori alle leggi e dettate dal potere esecutivo (Governo statale o Governi delle CC.AA).
- (8) *Costumbre*: insieme di norme risultanti dalla reiterazione di atti uniformi.
- (9) *Principios Generales de Derecho*: disposizioni normative generali utili a integrare lacune legali o per interpretare norme giuridiche.
- (10) *Jurisprudencia*, costituita a partire da due sentenze della Corte Suprema che interpretano nello stesso modo una norma statale o dei Tribunali Superiori di Giustizia delle CC.AA.<sup>75</sup>

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, la Spagna segue una suddivisione in sezioni che comprendono la materia costituzionale, penale, civile (incluso il diritto commerciale e di famiglia), contenzioso-amministrativa, sociale e procedurale. Nonostante questa suddivisione, regolata dalla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000 (LEC), in Spagna vige l'unità giurisdizionale e quindi tutti i giudici e magistrati fanno parte della stessa struttura di carriera ordinaria. Oltre all'ambito territoriale, i tribunali si distinguono in materia di competenza e si dividono in quattro sezioni giurisdizionali ordinarie (civile, penale, contenzioso-amministrativo e sociale) e in giurisdizioni speciali (militare, dei tribunali consuetudinari e dei conflitti giurisdizionali). Non fanno parte di questo ordinamento il *Tribunal de Cuentas* (Corte dei Conti), che dipende dal Congresso, e il *Tribunal Constitucional* (Corte Costituzionale), che è un organo indipendente istituito solo come interprete della Costituzione spagnola del 1978 e della legge che la regola (*Ley Orgánica 1/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, LOTC*). Secondo l'art.117 della stessa, si sancisce il principio di unità giurisdizionale: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley".

---

<sup>74</sup> Le normative statali ed autonome dal 1960 sono consultabili nella banca dati elettronica *Iberlex*. Questo progetto dispone anche di una banca dati di giurisprudenza costituzionale dal 1980 e una banca dati dell'Avvocatura dello Stato dal 1997 e del Consiglio di Stato.

<sup>75</sup> Informazioni aggiornate reperibili presso il portale europeo della giustizia elettronica: <http://e-justice.europa.eu>

Una tappa fondamentale nel regolamento della giustizia in Spagna fu la *Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 del 1º julio*, che compose in forma gerarchica l'amministrazione della giustizia su base territoriale in comuni, circoscrizioni, province e comunità autonome:

- (1) *Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar);*
- (2) *Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social);*
- (3) *Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil/Penal, Contencioso-Administrativo, Social);*
- (4) *Audiencia Provincial;*
- (5a) *Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (sección Civil y Penal);*
- (5b) *Juzgados de lo Penal (sección de lo Penal);*
- (5c) *Juzgados de lo Contencioso-Administrativo;*
- (5d) *Juzgados de lo Social de Primera Instancia (de Menores y de Vigilancia Penitenciaria).*
- (6) *Juzgados de Paz.*

<b>GIURISDIZIONE ORDINARIA SPAGNOLA</b>			
<b>CIVILE</b>	<b>PENALE</b>	<b>CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVA</b>	<b>SOCIALE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tribunal Supremo</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i></li> <li>• <i>Audiencias provinciales</i></li> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo Mercantil</i></li> <li>• <i>Juzgado de Paz</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tribunal Supremo</i></li> <li>• <i>Audiencia Nacional</i></li> <li>1. <i>Juzgados Centrales de Instrucción</i></li> <li>2. <i>Juzgados Centrales de lo Penal</i></li> <li>3. <i>Juzgados Centrales de Menores</i></li> <li>4. <i>Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i></li> <li>• <i>Audiencias Provinciales</i></li> <li>• <i>Juzgados de Instrucción</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo Penal</i></li> <li>• <i>Juzgados de Vigilancia Penitenciaria</i></li> <li>• <i>Juzgado de Menores</i></li> <li>• <i>Juzgado de Paz</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tribunal Supremo</i></li> <li>• <i>Audiencia Nacional</i></li> <li>• <i>Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo contencioso-administrativo</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tribunal Supremo</i></li> <li>• <i>Audiencia Nacional</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo Social</i></li> </ul>

- (1) Al vertice della piramide si trova il *Tribunal Supremo*<sup>76</sup> (TS), organo collegiale unico con sede a Madrid e con giurisdizione su tutto il territorio. Quest'organo ha la funzione di impugnare i ricorsi in cassazione, di revisione e straordinari ed è diviso in due giurisdizioni, una speciale, che si occupa di conflitti giurisdizionali e una ordinaria, di cui fanno parte la *Primera de lo Civil*, *Segunda de lo Penal*, *Tercera de lo Contencioso-administrativo*, *Cuarta de lo Social*, *Quinta de lo Militar*<sup>77</sup>.
- (2) Un altro organo con potere giudiziario nazionale è la *Audiencia Nacional* (AN), tribunale nazionale penale e amministrativo, creato nel 1977, con sede a Madrid. Anche la AN è un organo giurisdizionale unico con potere su tutto il territorio e si occupa di delitti di maggior gravità o rilevanza sociale come terrorismo, narcotraffico, delitti contro la Corona o delitti che hanno un'implicazione sull'economia nazionale. È formata da tre sale: Penale, la quale si occupa dei suddetti casi e giudica in appello sentenze dettate dai tribunali centrali; Contenzioso-amministrativa, che si occupa delle questioni di amministrazione pubblica dello stato; Sociale, che si occupa dell'impugnazione di convegni collettivi di ambito territoriale superiore alla C.A.
- (3) In ogni CC.AA. si trovano i *Tribunales Superiores de Justicia* (TSJ) che si occupano della giurisdizione locale delle 17 CC.AA. Per l'ordine civile si occupano di ricorsi in cassazione e di ricorsi straordinari per le cause previste dagli Statuti di Autonomia (infrazioni di norme di diritto civile tradizionale o speciale) e per l'ordine penale risolvono cause stabilite dagli Statuti e ricorsi d'appello contro le sentenze di primo grado delle *Audiencias Provinciales*. Constano di tre sale, penale/civile, contenzioso-amministrativo e sociale, composte ciascuna da un presidente, presidenti di sezione e magistrati.
- (4) A livello provinciale si trovano le *Audiencias Provinciales* (AP), stabilite nel 1844 come organi collegiali competenti in materia civile e penale. Sono distribuite in ogni provincia e funzionano come organi di appello per le sentenze civili e penali emesse dai tribunali di primo grado (*JPI*) e come organi di azione giudiziaria per cause penali con delitti gravi superiori ai 6 anni.
- (5) A livello municipale e provinciale, i *JPI*, *Juzgados de Primera Instancia* (per l'ordine civile) e *Instrucción* (per l'ordine penale) e i *Juzgados de lo Penal*, *de lo Contencioso-Administrativo*, *de lo Social*, *de Menores y de Vigilancia Penitenciaria* sono organi giudiziari monocratici (*unipersonales*), competenti in materia civile o penale e in alcune

---

<sup>76</sup> Le notizie che si riferiscono al *Tribunal Supremo* sono disponibili sul portale ufficiale del potere giudiziario spagnolo: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo> .

<sup>77</sup> Posteriormente alla Costituzione del 1931, il *Tribunal Supremo* fu diviso in sei sale: *Primera de lo Civil*, *Segunda de los Criminal*, *Tercera y Cuarta de lo Contencioso-Administrativo*, *Quinta de lo Social* e *Sexta de lo Militar*.



CC.AA. anche in materia contenzioso-amministrativa, sociale, vigilanza penitenziaria, violenza sulle donne, minori e mercantile. Questi tribunali sono generalmente organi di primo grado per le sentenze civili o di appello per cause provenienti dai *juzgados de paz* e hanno giurisdizione territoriale provinciale, ovvero in unità territoriali composte da uno a vari municipi appartenenti alla stessa provincia, chiamati *partidos judiciales*. Insieme ai tribunali locali, *Juzgados de Primera Instancia*, convive un altro modello di giustizia, la *Oficina Judicial*, istituita solo in alcune CC.AA. Quest'organo nasce per migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza dei procedimenti giudiziari ed è composta da unità procedurali di aiuto diretto che hanno la funzione dei comuni tribunali.

- (6) Alla base della piramide si trovano i *Juzgados de Paz*, organi monocratici con sede nei municipi in cui non è presente un *Juzgado de Primera Instancia*, composti da giudici di pace che si occupano per lo più di cause civili e penali di modesta entità (valore non superiore a 90€) e hanno a carico, insieme ai giudici di primo grado, i Registri Civili.

In generale, per questioni di diritto civile come matrimonio, registri e atti pubblici, obblighi contrattuali e risoluzione dei conflitti di legge, è applicabile lo stesso diritto su tutto il territorio spagnolo, anche se esistono alcune materie di diritto civile che seguono normative regionali autonome o diritti speciali. Questi diritti civili storici propri di determinate CC.AA., denominati *Derechos Forales o Especiales*<sup>78</sup>, rappresentano il punto di maggior divergenza tra il diritto civile italiano e spagnolo, soprattutto in materia di Diritto di Famiglia e per questo sarà trattato a parte nel paragrafo successivo.

#### **4.2.2.1. Derechos Forales.**

All'interno di una trattazione di tipo comparato che comprende lo studio del diritto spagnolo, è fondamentale centrare l'attenzione sulla particolare divisione del potere in Spagna e approfondire la questione dei *diritti civili speciali o tradizionali* vigenti in alcune CC.AA. Questo antico ordinamento, che affonda le sue radici nell'età medievale, è ciò che differenzia maggiormente il sistema giuridico spagnolo da quello italiano e che crea tuttora una serie di problematiche e conflitti di competenza legale all'interno della giurisdizione spagnola.

L'organizzazione territoriale della Spagna in entità dotate di certa autonomia legislativa, potere giudiziario e di competenze esecutive e amministrative, è abbastanza recente. Sebbene storicamente sia stata una fonte costante di conflitti, la fisionomia attuale delle CC.AA.

---

<sup>78</sup> Esiste un'estesa bibliografia sul tema. Per una breve panoramica sui diritti forali come diritti storici consultare Herrero y Rodríguez De Miñón (1998, pp. 203-255).

coincide con il passaggio dalla dittatura franchista alla democrazia e all'entrata in vigore della Costituzione del 1978, che riconosce e garantisce l'autonomia regionale nell'art.2 del titolo preliminare e ne determina l'organizzazione nel *Título VIII* (artt. 137-158). Da questo momento, lo sviluppo delle autonomie è passato attraverso un lungo processo di riforme e conflitti di competenze con il Governo, con l'elaborazione degli Statuti, la firma di *Acuerdos* o *Pactos Autonómicos* nel 1981 e 1992, l'emissione di numerose sentenze del *Tribunal Constitucional* e l'approvazione di varie *Leyes de Transferencia* o *delegación* (norme previste dall'art.150.2 CE con cui lo Stato trasferisce o delega alle CC.AA. facoltà e poteri che, per natura, sarebbero di competenza statale)<sup>79</sup>. Sebbene attualmente si siano risolti i principali conflitti di ordine competenziale tra Stato e CC.AA., rimangono le divergenze causate dal cosiddetto *hecho diferencial*, quelle che derivano da caratteristiche storico-culturali, linguistiche e territoriali che influiscono tuttora nel processo di riforma delle CC.AA.

All'interno di questo modello intermedio tra federale e centrale, le CC.AA. sono dotate di diversi livelli di competenze, ma ognuna si avvale di una costituzione propria (*Estatutos de Autonomía*), di un organo di governo e di istituzioni rappresentative (*Asamblea Legislativa*, *Gobierno* e *Presidente*). Il massimo organo esecutivo collegiale è il *Gobierno* (*Consejo*, *Junta*, *Diputación foral*, *Generalidad*), con a capo un *Presidente*, e il massimo organo legislativo è la *Asamblea Legislativa* (*Parlamento*, *Cortes*, *Asamblea* o *Junta General*). Riassumiamo brevemente quali sono gli organi e le istituzioni dotate di potere nelle CC.AA.:

COMUNITÀ AUTONOMA	POTERE LEGISLATIVO	POTERE ESECUTIVO
1. Andalucía	<i>Parlamento</i>	<i>Junta</i>
2. Aragón	<i>Cortes</i>	<i>Diputación General</i>
3. Principado de Asturias	<i>Junta General</i>	<i>Gobierno</i>
4. Islas Baleares	<i>Parlamento (Parlament)</i>	<i>Gobierno (Govern)</i>
5. Canarias	<i>Parlamento</i>	<i>Gobierno</i>
6. Cantabria	<i>Parlamento</i>	<i>Gobierno</i>
7. Castilla-La Mancha	<i>Cortes</i>	<i>Consejo de Gobierno</i>
8. Castilla y León	<i>Cortes</i>	<i>Junta</i>
9. Cataluña (Catalunya)	<i>Parlamento (Parlament)</i>	<i>Generalidad (Generalitat)</i>
10. Extremadura	<i>Asamblea</i>	<i>Junta</i>
11. Galicia	<i>Parlamento</i>	<i>Junta (Xunta)</i>
12. La Rioja	<i>Parlamento</i>	<i>Gobierno</i>
13. Comunidad de Madrid	<i>Asamblea</i>	<i>Consejo de Gobierno</i>
14. Región de Murcia	<i>Asamblea Regional</i>	<i>Consejo de Gobierno</i>
15. Comunidad Foral de Navarra	<i>Cortes</i>	<i>Diputación Foral</i>
16. País Vasco (Euskadi)	<i>Parlamento (Eusko Legebiltzarra)</i>	<i>Gobierno (Eusko Jaurjaritza)</i>
17. Comunidad Valenciana	<i>Cortes Valencianas (Corts)</i>	<i>Consejo de Gobierno (Consell)</i>
18. Ciudad de Ceuta	<i>Asamblea</i>	<i>Consejo de Gobierno</i>
19. Ciudad de Melilla	<i>Asamblea</i>	<i>Consejo de Gobierno</i>

<sup>79</sup> Per uno studio storico-politico sui processi di costruzione delle CC.AA. si può consultare Aja (1996).

Da un punto di vista giuridico, oltre alla competenza legislativa, esecutiva e giudiziaria propria di ogni C.A, la peculiarità del diritto civile spagnolo risiede nel fatto che alcune di queste comunità presentano e applicano un insieme di ordinamenti giuridici di diritto privato, i cosiddetti *derechos forales o especiales*, coesistenti con il Codice Civile spagnolo.

Tali diritti tradizionali o speciali trovano le loro radici nel Medio Evo, epoca in cui la Penisola Iberica era divisa in una serie di territori con regimi giuridici specifici che convivevano sotto la stessa corona. Questi statuti giuridici erano chiamati *fueros*<sup>80</sup> ed erano applicabili ad una data località per regolare i privilegi o i diritti ad essa concessi dal re (Plaza Penades, 2012, p. 4). I *fueros*, chiamati nel X secolo *Cartas Pueblas*, costituivano un patto solenne tra la popolazione locale dei territori cristiani e il re e raccoglievano le leggi, gli obblighi e le libertà concesse ad un'area priva di signoria e che quindi corrispondevano direttamente alla corona.

Nell'XI-XII secolo si registrano i primi *fueros* nelle zone di Leon, Castiglia, Aragona e Navarra e, a partire dal XIII secolo, anche nella regione basca ed estremegna sotto la Corona di Castiglia. Giuridicamente, il *fuero* regolava una città o un paese e, oltre ad esso, un *alfoz* o territorio che comprendeva diversi villaggi o municipi vicini. Tutte le famiglie di *fueros* medievali avevano una radice comune nel diritto consuetudinario che, insieme alle norme romane e visigote vigenti all'epoca, si raccolsero in ordinamenti chiamati *fueros generales*, una per ogni regno cristiano della Penisola Iberica<sup>81</sup>.

Nell'età moderna, la costituzione dei *fueros* cambia drasticamente in nome di un progetto monarchico centralizzato che sopprime la maggior parte degli statuti locali tradizionali ad eccezione dei territori baschi e del regno di Navarra. L'epoca in questione è il regno borbonico di Felipe V che, nel suo progetto di unificazione e modernizzazione amministrativa, applicò i Decreti di *Nueva Planta* (1707-1716), riorganizzando giuridicamente la Corona di Castiglia e abolendo i *fueros* propri dei territori che avevano appoggiato l'arciduca Carlo d'Austria, quali il Regno di Valencia, il Regno di Aragona, il Principato di Catalogna e il Regno di Maiorca, che facevano parte della Corona Aragonese. Mediante questi decreti si stabilì la nuova struttura giuridica delle *Audiencias* e si inaugurò una fase di rimodellamento del diritto, considerata da alcuni autori come un periodo di *schizofrenia legale* (Yzquierdo Tolsada, 2009, p. 47) nella quale Aragona, Isole Baleari e Catalogna tornano all'antico diritto locale, solo in alcuni aspetti relativi alla risoluzione delle

---

<sup>80</sup> In Catalogna non si usava il termine *fueros*, ma *costums*.

<sup>81</sup> Il sistema medievale dei *fueros* è interessante non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista linguistico della grammatica storica, dal momento che offre abbondante materiale per analizzare le mistificazioni operate nelle traduzioni o copie delle versioni originali in Latino o nelle lingue romanze.

controversie, pur essendo prive dei loro organi legislativi, quindi impossibilitate a rinnovare questi diritti. Navarra e le province basche, invece, mantengono i loro *fueros* durante la Guerra di Successione grazie all'appoggio a Felipe V, ma ne perdono una parte nel XIX secolo, alla fine della I Guerra Carlista.

Con il Risorgimento e la nascita di un nuovo spirito nazionalista d'influenza francese, la salvaguardia delle particolarità dei diritti regionali torna ad essere al centro dei dibattiti politici e si comincia a pensare, insieme al progetto di redazione del Codice Civile, anche ad una codificazione civile locale tradizionale. Nonostante gli impulsi regionalisti, il progetto di integrare i diritti locali tradizionali nel Codice Civile del 1851 fallisce, come anche il progetto di un sistema di appendici di legislazioni locali al Codice Civile proposta dalla legge dell'11 maggio del 1888.

A partire dalla seconda metà del XX secolo, si comincia finalmente a concretizzare il progetto di unificazione del diritto comune, dei diritti locali tradizionali (*derechos forales*) e dei diritti speciali storici di alcuni territori, con la proposta di unificazione di tutte le istituzioni di diritto comune e di diritto locale. Tale proposta fu avanzata nel *Congreso Nacional de Derecho Civil* del 1944 e con la successiva approvazione del Decreto del 23 maggio 1947 che sancisce la compilazione dei vari *fueros* di Aragona, Catalogna, Navarra, Isole Baleari, Galizia, Alava e Vizcaya, redatti da giuristi di riconosciuto prestigio. Non vennero inclusi i *Furs* della Comunità Valenciana poiché, in seguito alla loro abolizione nel 1707, non furono mai recuperati. Questo progetto sfocia nelle *Compilaciones de derecho civil foral* che saranno alla base dei moderni codici di *Derecho Civil Vasco*<sup>82</sup>, *Código Civil de Cataluña*<sup>83</sup>, *Derecho Civil especial de las islas Baleares*<sup>84</sup>, *Ley de Derecho Civil de Galicia*<sup>85</sup>, *Código de Derecho Civil de Aragón*<sup>86</sup>, *Fuero Nuevo de Navarra*<sup>87</sup>, *Derecho Civil Foral Valenciano*<sup>88</sup> e *Fuero de Baylío*<sup>89</sup>:

---

<sup>82</sup> La compilazione del *Derecho Foral de Vizcaya y Álava* risale alla legge del 30 luglio del 1959 (modificata nel 1992 e nel 2015). In seguito all'ultima legge, il testo consta di una parte generale sul diritto tradizionale basco ed unifica le disposizioni per tutto il territorio senza distinzione dei *fueros* di Vizcaya, Alava e Guipuzcoa.

<sup>83</sup> La compilazione del *Dret civil català* fu approvata dalla legge del 21 luglio 1960 (modificata nel 1984 e nel 2002 con l'approvazione del *Codi Civil de Catalunya*). Il codice prevede sei Libri, anche se attualmente ne esistono cinque. Nel 2003 venne approvato il Libro I, nel 2010 il Libro II, nel 2008 il Libro III e IV e nel 2006 il Libro V.

<sup>84</sup> La compilazione del *Derecho civil especial de las Islas Baleares* fu approvata dalla L.5/1961 (modificata dal D.lgs.79/1990). Consta di tre Libri: Libro I dedicato a Maiorca, Libro II a Minorca; Libro III a Ibiza e Formentera.

<sup>85</sup> La compilazione del *Derecho Civil de Galicia* risale al 1963 (modificata nel 1995 e nel 2006). Consta di una parte preliminare sulle fonti del diritto in Galizia e di dieci Titoli.

<sup>86</sup> La compilazione del *Derecho Civil de Aragón* risale al 1967 (modificata da una lunga serie di leggi dal 1985 al 2011, quando entrò in vigore il *Código del Derecho Foral*). Il codice consta di una parte preliminare e quattro Libri.

<sup>87</sup> La compilazione del *Derecho Civil Foral de Navarra* o *Fuero Nuevo de Navarra* fu promulgata nel 1973 e chiude il progetto di raccolta delle *Compilaciones*, cominciato nel 1947. Il diritto storico navarro non aveva mai

I *fueros* aboliti durante l'epoca delle Guerre di Successione furono quindi in parte ristabiliti dalla Costituzione del 1978 che, oltre a fissare un nuovo sistema di distribuzione territoriale del potere politico mediante le CC.AA. (art.143.1 CE), ripristinò e reintrodusse i *fueros* soppressi dal regime franchista (come quelli di Vizcaya y Guipuzcoa) e confermò l'autonomia di quelli che non avevano mai cessato di esistere, quello basco di Avila e quello di Navarra, sancito dalla *Ley Paccionada*<sup>90</sup> alla fine del Regno di Navarra (1841). A questo proposito, il paragrafo 1 della prima disposizione aggiuntiva della *Constitución* recita: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actuación general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Le controversie iniziali su quali diritti storici spettassero a quali territori anticamente caratterizzati da *fueros*<sup>91</sup>, cominciarono a dissiparsi a partire dal 1979 con il processo di approvazione dei vari Statuti di Autonomia, che terminò nel 1995.

<b>Cronologia dell'approvazione degli Statuti di Autonomia delle Comunità Autonome</b>
1978: Constitución
1979: País Vasco, Cataluña
1981: Asturias, Galicia, Andalucía, Cantabria
1982: Castilla la Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón, Canarias
1983: Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León
1995: Ceuta, Melilla

Questi Statuti, secondo l'art. 147.1 CE, costituiscono la norma istituzionale di base per ogni CC.AA. e vengono riconosciuti e salvaguardati dallo Stato come parte integrante dell'ordinamento giuridico nazionale. Nei seguenti articoli 148 e 149, lo Stato attribuisce quindi alle CC.AA. una competenza legislativa, mantenendo la sua competenza *esclusiva* in materia di legislazione civile. Inoltre, rispetta la competenza legislativa delle CC.AA. con

---

cessato di essere in vigore anche dopo la caduta del Regno di Navarra nel 1841 e quindi la sua compilazione attuale fu aggiornata al diritto civile realmente in atto nella Comunità di Navarra, togliendo istituzioni antiche ormai in disuso. È composto da un Libro preliminare e da altri tre Libri dedicati al Diritto di Famiglia e di Successioni.

<sup>88</sup> Un codice civile speciale valenciano non è ancora stato redatto. Una compilazione dei *fueros* dell'antico Regno di Valencia venne fomentata nel 2006 dalla riforma dello Statuto della Comunità Autonoma Valenciana. Fino ad ora sono state approvate solo leggi speciali di Diritto di Famiglia sul matrimonio (*Ley 10/2007*), sulla protezione dell'infanzia (*Ley 12/2008*), sui figli di non conviventi (*Ley 5/2011*).

<sup>89</sup> Il *Fuero de Baylío* costituisce un fuero secondo la Corte Suprema (1892) e lo Statuto di Autonomia dell'Estremadura (art.11). Ad ogni modo, l'unica modifica rispetto al CC spagnolo riguarda un dettaglio di Diritto di Famiglia relativo ai beni coniugali durante il matrimonio.

<sup>90</sup> Questa legge, conosciuta anche come *Ley de Modificación de Fueros*, risale al 16 agosto 1841 e sancisce l'estinzione definitiva delle istituzioni del Regno di Navarra, pur mantenendo un regime economico ed amministrativo speciale. Prende il nome di *Ley Paccionada* in onore dell'accordo raggiunto tra il governo nazionale e la Diputazione Provinciale di Navarra alla fine della Prima Guerra Carlista.

<sup>91</sup> Un caso controverso fu quello di Navarra e Paesi Baschi. Sulla questione si può consultare Martínez De Aguirre Aldaz (1983); Albaladejo (1991); Puig Brutau (1981). Per una visione generale del caso basco e navarro si può consultare Clavero Salvador (1985).

diritto locale tradizionale o speciale (*derechos forales o especiales*) e concede alle stesse una certa autonomia processuale.

Mediante il riconoscimento costituzionale dell'autonomia legislativa in materia civile delle CC.AA. con diritti locali tradizionali<sup>92</sup>, si abbandonava quindi la politica di unificazione legislativa liberale e si sanciva un cambiamento nella relazione tra il diritto civile comune e il diritto civile locale tradizionale che aveva acquisito validità dal 1959 al 1973. I territori interessati da quest'articolo erano Vizcaya e Alava (*ley 32/1959*), Catalogna (*ley 40/1960*), Isole Baleari (*ley 5/1961*), Galizia (*ley 147/1963*), Aragona (*ley 15/1967*) e Navarra (*ley 1/1973*). Non venivano toccate dall'articolo 149.1.8<sup>a</sup> quelle CC.AA. che, al momento della promulgazione della *Constitución* (1978), conservavano solo qualche istituzione civile di diritto consuetudinario, come Principato di Asturie, Regione di Murcia ed Estremadura. Un caso speciale è rappresentato dalla Comunità Valenciana alla quale fu concessa una competenza in materia di legislazione civile come per le CC.AA. con *derecho foral*, pur essendo priva di un *fuero* vigente pre-codificazione. Alcuni autori come Arozamena Sierra (1988, p. 2186) giustificano il caso valenciano spiegando che questa comunità non godeva di un *fuero* vigente nel 1978, ma godeva comunque di un diritto consuetudinario proprio anteriore alla codificazione ed erede di un *fuero* anticamente abolito. La stessa spiegazione viene concessa nel paragrafo dei Fondamenti di Diritto della sentenza costituzionale 121/1992 del 28 settembre, secondo la quale per *derechos civiles forales especiales* si intendono anche quelle norme civili regionali o locali consuetudinarie anteriori alla Costituzione.

Per quanto riguarda le competenze legislative esclusive dello Stato, è interessante prendere in considerazione l'articolo 149.1.8<sup>a</sup>:

Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, *allí donde existan*. *En todo caso*<sup>93</sup>, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial (art. 149.1.8<sup>a</sup>, C.E.)

La dottrina<sup>94</sup> si è ampiamente espressa a sfavore di questo articolo tacciandolo di complessità, prolissità ed imprecisione a causa della sua redazione grammaticale difettosa e delle controversie sulle interpretazioni possibili. I passaggi più dibattuti riguardano le espressioni *-allí donde existan-* usata per definire le comunità dotate di diritto locale

---

<sup>92</sup> Sul tema esiste un'ampia bibliografia (Álvarez Vigaray; Alegre González; Bandrés Sánchez-Cruzat; Corcuera Atienza; Martínez Vázquez De Castro; Medina De Lemus, Moreno Quesada; Roca Trías, ecc). Per la tesi, sono stati consultati Lasarte Álvarez (1980); Clavero Salvador (1982); Arce Janáriz (1987); Arozamena Sierra (1988); Bercovitz Rodríguez Cano (1993); Lalaguna Domínguez (1994); Yzquierdo Tolsada (2009); Plaza Penadés (2012).

<sup>93</sup> Il corsivo è nostro e serve a sottolineare i passaggi più critici dell'articolo.

<sup>94</sup> Sulla questione si può consultare Lasarte Álvarez (1980, pp. 45-46) e Arce Janariz (1987, pp. 67-70).

tradizionale e *-en todo caso-* usata per definire la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia civile. Il conflitto è generato dal fatto che questa esclusività è in realtà escludente poiché, in determinati campi del diritto civile, ciò che è esclusivo è la legislazione locale tradizionale delle CC.AA. Il fatto che l'articolo 149.1.8<sup>a</sup> continui dettagliando le materie nelle quali lo Stato mantiene competenza esclusiva, sarebbe infatti una riprova che lo stesso non possiede competenza legislativa assoluta (*en todo caso*) ma limitata alle seguenti materie:

- regole relative all'applicazione ed efficacia delle norme giuridiche;
- relazioni giuridico-civili relative alle modalità di matrimonio;
- disciplina dei registri e atti pubblici;
- basi degli obblighi contrattuali;
- norme in merito alla risoluzione dei conflitti di legge;
- determinazione delle fonti di diritto in merito alle norme di diritto tradizionale o speciale.

Nonostante la pluralità di visioni critiche sul tema, grazie alla Costituzione del 1978, il diritto civile statale viene stabilito come diritto comune a tutte le CC.AA. senza distinzioni: a quelle sprovviste di *fueros*, poiché non godono dei presupposti per legiferare in materia civile e a quelle con *fueros* poiché possono solo mantenere, modificare e sviluppare il loro diritto civile e non legiferare su altre questioni civili. Il riferimento stesso al termine *derechos forales*, invece di *derecho civil común*, avrebbe una doppia funzione: la prima consisterebbe nell'offrire un criterio per separare quelle CC.AA. che, all'entrata in vigore della Costituzione, godevano di un diritto civile comune e che, quindi, acquisivano competenza legislativa e la seconda sarebbe quella di delimitare il contenuto di questa competenza (Lalaguna Domínguez, 1994, pp. 6173-74).

A questo proposito, tutti gli Statuti delle CC.AA. con diritti tradizionali (*fueros*), chiamate in causa dall'art.149.1.8<sup>a</sup> (Paesi Baschi, Catalogna, Galizia, Aragona, Navarra e Isole Baleari) contengono una clausola in cui specificano che la loro competenza legislativa si limita alla "Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil foral y especial."<sup>95</sup> Anche gli Statuti di Autonomia di quelle CC.AA. con diritto speciale, che non godevano dei diritti locali tradizionali all'entrata in vigore della Costituzione (Comunità Valenciana, Estremadura, Principato di Asturie e Regione di Murcia), hanno contenuti simili:

---

<sup>95</sup> Art. 10.5 (*Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco*); art. 10.22 (*Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares*); art. 48 (*Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra*); art. 35.1 (*Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón*); art. 27.4 (*Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia*); art. 9.2 (*Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña*).

“Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil valenciano”<sup>96</sup>; “conservación, defensa y protección del Fuero del Baylío”<sup>97</sup>; “conservación y compilación del derecho consuetudinario asturiano”<sup>98</sup>; “protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma”<sup>99</sup>.

Pertanto, si nota come sia le CC.AA. dotate di diritto locale tradizionale, sia quelle dotate di diritto consuetudinario abbiano la funzione legislativa di *conservación, modificación y desarrollo* delle *Compilaciones* redatte anteriormente alla Costituzione. Mentre il concetto di *conservazione* è stato accolto senza troppa risonanza, per i concetti di *modifica* e *sviluppo* la dottrina ha dato vita a una trama di interpretazioni possibili che sono sfociate in sentenze di incostituzionalità, come per la legge aragonese 3/1988 del 25 aprile in materia di Diritto di Famiglia<sup>100</sup>. Modificare e sviluppare un diritto storico tradizionale potrebbe infatti comportare nel tempo un ampliamento di tale diritto, competenza legislativa che non viene espressamente menzionata dalla Costituzione. A questo proposito, si espresse la Corte costituzionale mediante le celebri sentenze STC 88/1993 del 12 marzo e STC 156/1993 del 6 maggio<sup>101</sup>. La prima sentenza, che rigetta l’incostituzionalità della suddetta legge del Tribunale di Aragona, dichiara che non si può parlare di *modifica* della compilazione storica tradizionale aragonese poiché in essa non figurava contenuto in materia di adozione e si pronuncia ampiamente sul termine di *sviluppo* del diritto autonomo. Essa considera l’atto di sviluppo del diritto tradizionale come sinonimo di crescita legislativa organica che abbia come proposito l’adattamento e l’applicabilità di un *fuero* alla vita civile presente e futura della comunità, ma sempre comunque limitato alla materia civile oggetto di tale *fuero*. La seconda sentenza si pronuncia in merito al ricorso di incostituzionalità contro l’articolo 52 della Compilazione del Diritto Civile delle Isole Baleari (D.Lgs.79/1990), riconfermando quanto enunciato nella sentenza STC 88/1993.

Tuttavia, la dottrina del *Tribunal Constitucional* è ancora in fase di elaborazione in materia di diritti civili *forales* o *consuetudinarios* e continua a pronunciarsi in merito alla competenza legislativa delle CC.AA., come dimostrano dal 2010 le sentenze sull’autonomia della Catalogna.

---

<sup>96</sup> art. 31.2 (*Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana*).

<sup>97</sup> art. 11 (*Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura*).

<sup>98</sup> art. 16 (*Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias*).

<sup>99</sup> art. 8 (*Ley Orgánica 1/1998, 15 junio, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia*).

<sup>100</sup> Contro questa legge, sull’equiparazione dei figli adottivi ai figli naturali, è stato mosso un ricorso di incostituzionalità dall’Avvocatura dello Stato.

<sup>101</sup> Per un approfondimento sulle due sentenze consultare Bercovitz Rodríguez Cano (1993, pp. 53-61), Coca Payeras (1994, pp. 435-442), Zabalo Escudero (1993, pp. 528-534).



Lasciando i dibattiti della dottrina e della giurisprudenza da un lato, la novità assoluta della Costituzione del 1978 è comunque quella di aver dato vita ad una pluralità di ordinamenti giuridici con autonomia legislativa senza però eliminare il vincolo principale con l'ordinamento dello Stato che, pertanto, ricopre il ruolo di *derecho preferente* in caso di conflitto con le normative delle CC.AA. e di *derecho supletorio* in caso di lacune giuridiche delle stesse normative. È da tenere in considerazione il fatto che il carattere secondario o suppletivo riservato al Codice Civile statale non dà luogo a una situazione di privilegio dei diritti locali tradizionali, ma rappresenta un punto di forza per l'integrazione storica e politica e un riflesso giuridico dell'eterogeneità sociale spagnola:

La fortaleza de la integración histórica y política de España, lejos de resentirse, alcanza su completa realización con el reconocimiento de los derechos forales, que no son formas privilegiadas ni meros residuos personalistas de normas anacrónicas, sino verdadero y actual reflejo jurídico de realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y existir colectivos. (Decreto 1836/1974, 31 Mayo. Texto articulado del Título Preliminar del Código Civil.)

Invece, secondo altri autori (Lalaguna Domínguez, 1994, p. 6157), il processo di codificazione non segue un'evoluzione storica lineare, ma è il riflesso di una diatriba infinita tra unificazione e pluralismo che trova le sue radici nella storica tensione tra il Regno di Castiglia e i diritti delle regioni "forali", diatriba che a volte si placa, affinché il proposito di codificazione acquisti realismo.

La coesistenza dei due diritti, quello *común* e quello *foral*, ha avuto anche importanti ripercussioni giuridiche pratiche, come la nascita del concetto di *vecindad civil*, o cittadinanza regionale, che consiste in un vincolo di dipendenza territoriale che stabilisce a quale legislazione è soggetto ogni cittadino spagnolo in base alla sua C.A. di appartenenza. Ogni cittadino spagnolo possiede una *vecindad civil*, acquisibile per filiazione, matrimonio, residenza o per l'ottenimento della nazionalità. L'art. 14.1 del *Código Civil*<sup>102</sup>, infatti, fissa che "la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil". Questo *status* giuridico, chiamato anche *regionalidad* nel Regolamento Notarile e *condición foral* nella normativa navarra, è stata definita da noti giuristi come Castro, Albaladejo o García Amigo, come condizione della persona, uno stato civile o un vincolo necessario e unico tra la persona e il suo ordinamento giuridico con effetti sulla sua capacità. La *vecindad civil*, e quindi il fatto che il cittadino spagnolo sia soggetto a diritti civili differenti in base alla sua cittadinanza regionale, ha inevitabilmente ripercussioni su materie di diritto privato come la famiglia e le successioni e costituisce un punto di grande differenza rispetto all'ordinamento italiano.

---

<sup>102</sup> L'art.14 CC regola anche l'acquisizione della *vecindad civil*: naturale per nascita, adozione o residenza permanente per un periodo di dieci anni o volontaria in caso di emancipazione, matrimonio o per residenza permanente di due anni.

### **4.3. Diritto di Famiglia: Coppie di Fatto e Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso.**

Prima di addentrarci nella questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e delle coppie di fatto nel diritto italiano e spagnolo, riteniamo necessario fare chiarezza su alcuni concetti e nozioni universali di Diritto di Famiglia, utili per capire l'oggetto di studio e il contesto socio-culturale che fa da sfondo alla diversa evoluzione normativa nei due paesi.

Innanzitutto, quando si parla di *famiglia* all'interno del diritto, si fa riferimento ad un'istituzione giuridica e sociale, formata da un insieme di persone fisiche unite fra loro da un vincolo coniugale o di parentela, la cui struttura e funzioni mutano a seconda dei cambiamenti economici, culturali e religiosi di un popolo. Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la famiglia è un'istituzione sociale poiché è alla base della società e possiede, come tale, il diritto di protezione della società stessa e dello Stato. Mentre l'art.29 della Costituzione italiana definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", nella codificazione spagnola non è presente una definizione di famiglia, anche se l'art. 39.1 della *Constitución española* si pronuncia in merito alla sua tutela: "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia". A livello universale, i soggetti che formano parte di questa istituzione sono esclusivamente persone fisiche, non giuridiche, legate da due tipi di vincoli: il vincolo coniugale sancito dal matrimonio o dall'unione di fatto, se prevista dalla legge, e il vincolo di parentela, generato da filiazione matrimoniale o extramatrimoniale, ma non da matrimonio, poiché esso non crea un vincolo di parentela tra i coniugi e tantomeno tra i suoi parenti consanguinei che saranno solo affini.

Anche nel caso della parentela, la normativa italiana appare più dettagliata di quella spagnola, specificando che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti" (art. 74, Tit.V, Libro I del CCI). La definizione di parentela non è invece presente nel *Código Civil*, dove si parla di *parentesco* solo nel Libro III delle Proprietà: "la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado" (art. 915, cap.III, sez.2 del CCE). A seconda del vincolo di parentela, si parla di famiglia nucleare, composta da genitori e figli, o estesa, composta da tutti gli individui appartenenti a un ceppo comune.

Se si considera in una prospettiva internazionale, soprattutto europea, il Diritto di Famiglia è rimasto ai margini del processo di uniformazione rispetto ad altri settori economici e commerciali. Ad ogni modo, nonostante le differenze concettuali proprie dei vari sistemi

giuridici e le grandi divergenze culturali riguardo a determinate questioni sociali, il Diritto di Famiglia presenta una certa uniformità di base. Come suggerisce Sacco (1992, p. 160), il motivo risiede probabilmente nel fatto che il Diritto di Famiglia, perlomeno quello europeo, ha base storica nel Diritto Canonico e quindi trascende la comune separazione tra *common law* e diritto romano. Per questo, vige una certa uniformità strutturale e contenutistica in materia di divorzio, di filiazione e di diritti tra i coniugi.

Insieme a questa tradizione giuridica comune, in campo internazionale, si assiste da anni a una progressiva unificazione di alcuni precetti di fondo, come l'autonomia privata, l'uguaglianza tra uomo e donna, la centralità della figura del figlio e la risoluzione unificata dei conflitti matrimoniali. Sono proprio questi principi di uguaglianza che, negli anni, hanno comportato il riconoscimento di diritti e libertà svincolate dalle differenze normative tra i vari paesi. Inoltre, questi valori hanno impulsato il passaggio dalla regolazione giuridica della famiglia come *istituzione* indissolubile, fondata su un modello patriarcale, alla disciplina della famiglia come *formazione sociale*, fondata sul rapporto consensuale (e instabile) tra individui eguali, aventi gli stessi diritti personali e gli stessi obblighi nei confronti della prole.

L'evoluzione normativa italiana, come quella spagnola, è stata ampiamente influenzata da ideali culturali e sociali comuni promossi da convenzioni internazionali delle Nazioni Unite e dalla circolazione di modelli giuridici europei basati sui principi sanciti dalla CEDU<sup>103</sup>. Alcuni dei valori comuni proposti dalla Convenzione europea sono il diritto alle libertà fondamentali, il diritto alla vita privata e familiare (art.7), il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia (art.9), il diritto dei genitori a provvedere all'educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose, pedagogiche e filosofiche (art.14), il diritto di uguaglianza tra uomo e donna (art.23), i diritti del bambino (art.24), la protezione della famiglia (art.33), ecc. Tutti questi principi hanno ispirato numerosi cambiamenti legislativi e sono stati spesso ripresi dalla giurisprudenza italiana e spagnola per sostenere interpretazioni più libertarie nel campo del Diritto di Famiglia. Sono esempi di convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e dalla Spagna, che hanno influito su tematiche familiari, la Convenzione di Strasburgo sull'adozione (1967) e sull'esercizio dei diritti del minore (1996), quelle dell'Aja sul rimpatrio dei minori (1970), sugli obblighi alimentari (1973), sulla sottrazione internazionale dei minori (1980) e sull'adozione internazionale (1993), quella di Lussemburgo sulle decisioni in materia di

---

<sup>103</sup> La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* è stata firmata a Roma nel 1950. In Italia è entrata in vigore nel 1955, mentre in Spagna è stata ratificata solo nel periodo di *Transición* dopo la fine della dittatura franchista, nel 1979. La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli.

affidamento dei minori (1980), quella di New York sui diritti del fanciullo (1989) o quella di Oviedo sui diritti dell'uomo nei confronti della biologia e medicina (1997).

Anche i Regolamenti europei sono di grandissima rilevanza per l'influenza che hanno esercitato e continuano ad esercitare sull'interpretazione giurisprudenziale degli Stati membri riguardo a cause di Diritto di Famiglia. Menzioniamo, per esempio, i Regolamenti sulla giurisdizione delle cause matrimoniali e il riconoscimento delle sentenze di separazione, annullamento del matrimonio e divorzio (n.1347/2000), sulle decisioni in materia di responsabilità dei genitori (n.2201/2003), sulle obbligazioni alimentari (n.4/2009) e sul diritto applicabile alla separazione e al divorzio (n.1259/2010). Si viene dunque delineando uno spazio comunitario in cui si riconoscono automaticamente le risoluzioni giudiziarie nazionali riguardo le cause matrimoniali e quelle relative alla potestà e in cui, nonostante le differenze nazionali, regnano gli stessi principi comuni di Diritto di Famiglia (Carta di Nizza).

È proprio con la Convenzione europea dei diritti fondamentali e specificatamente con gli art.9 e art.33 sul diritto a fondare una famiglia e sulla sua protezione, che il Diritto di Famiglia comincia a sperimentare una graduale apertura nei confronti del concetto di famiglia. Secondo l'art.9 della *Carta*, il *diritto a sposarsi* e il *diritto a fondare una famiglia* sono formulati in modo disgiunto e, pertanto, si aprono le porte verso un riconoscimento della famiglia come entità esistente anche al di fuori dei vincoli formali del matrimonio. A sua volta, secondo l'art.12 della *Convenzione*, il matrimonio viene garantito dall'Unione Europea, nel rispetto delle leggi nazionali, come un diritto riservato in egual maniera sia all'uomo che alla donna. Questo principio, insieme alla parità tra uomini e donne difesa dall'art.22 della *Carta*, è stato utilizzato dall'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza di alcuni Stati membri come via di accesso al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come dimostra il caso della Spagna.

È proprio il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la regolazione del regime di convivenza *more uxorio* che continua ad essere al centro dei dibattiti internazionali sul Diritto di Famiglia e che costituisce ancora una delle massime divergenze non solo tra paesi di *civil* e *common law*, ma anche tra paesi con legislazioni affini

Secondo autori come Glendon (1989), citato da Martínez de Aguirre (2006, pp. 946-947), alla base di tale incoerenza legislativa di Diritto di Famiglia tra paesi con diritto affine e all'interno di una stessa normativa nazionale, risiede il fatto che ognuno di questi paesi sembra perseguire obiettivi differenti e a volte contraddittori nei propri programmi legislativi sul matrimonio e sulle unioni di fatto. La ragione di questa aleatorietà normativa consisterebbe nella perdita del potere teleologico del Diritto di Famiglia, in generale, e

dell'istituto matrimoniale, in specifico (Arechederra Aranzadi, 1989, p. 19). Sembra quindi che la società stessa, e di riflesso il legislatore, non riescano più a individuare le finalità e gli obiettivi concreti del matrimonio e della famiglia, motivo per il quale non sanno come regolarlo giuridicamente. Tale teoria acquisisce validità se si pensa al diritto come a qualcosa di cristallizzato e intoccabile, atto a regolare istituti giuridici atemporali, ma non tiene in considerazione la mutevolezza della società stessa. A un cambiamento della società corrisponderà un cambiamento della famiglia, che ne sta alla base, dei suoi valori e della sua formazione, per cui il legislatore è chiamato a rispondere a questi fenomeni mediante un processo di adattamento normativo.

Secondo autori come Sacco (1992), alla base della disomogeneità normativa tra i vari sistemi di Diritto di Famiglia risiede probabilmente il fatto che gli istituti diversi dal matrimonio canonico, quindi le unioni civili e i regimi convivenziali, eterosessuali ed omosessuali, non hanno base nel Diritto Canonico e quindi seguono l'evoluzione legislativa particolare di ogni stato, dettata o meno dall'imitazione di modelli stranieri contemporanei. La circolazione delle normative riguardanti i matrimoni omosessuali e le coppie di fatto non ha seguito un flusso omogeneo poiché si scontrerebbe con l'*idea politica*<sup>104</sup> di ogni stato e con l'opinione pubblica dei suoi cittadini. La complessità della questione è alimentata anche dal fatto che i due istituti presi in esame, seppur analizzati insieme, reclamano diritti apparentemente antitetici: da una parte, il diritto a contrarre matrimonio e, dall'altra, il diritto a non farlo.

Qualsiasi sia la nuova idea politica, si parte dal fatto che la società è destinata a evolversi continuamente e che l'ordinamento giuridico deve dare una risposta concreta ai nuovi modelli di società che si presentano. A tal proposito, è bene fare una breve digressione sull'espressione *nuovo modello di società*, dal momento che implica il fatto che esista un *modello vecchio* o perlomeno *tradizionale* come termine di paragone. Se si analizza la questione da un punto di vista storico, unioni tra persone dello stesso sesso o convivenze tra persone non sposate non costituiscono di certo un nuovo modello di società, poiché da sempre esistono forme alternative di famiglia, in qualsiasi combinazione possibile, sebbene non siano state riconosciute per legge. Se si analizza la questione da un punto di vista giuridico tradizionale, che nella nostra società prende forma dal Diritto Canonico, possono invece essere riconosciuti come nuovi prototipi di società quelle formazioni che non prevedono un modello fondato sulla famiglia come istituzione sancita dal matrimonio, inteso come unione giuridica tra due coniugi eterosessuali, vincolata alla procreazione, dotata di stabilità

---

<sup>104</sup> “La regola legata ad una scelta politica capace di appassionare i cittadini può certo circolare. Ma una condizione precisa vincola l'imitazione; la regola circola se circola l'*idea politica*.” (Sacco, 1992, p. 151).

istituzionale e di protezione legale. Se si utilizza questo modello come *tradizionale*, allora possiamo riferirci alle coppie di fatto e ai matrimoni omosessuali come a *modelli alternativi* di famiglia o società, in quanto il primo è un istituto non matrimoniale, giuridicamente instabile e dotato di una protezione legale disomogenea e il secondo è un istituto matrimoniale, ove riconosciuto, basato sulla neutralità sessuale e svincolato dal fine della procreazione. Come ricorda Martínez de Aguirre (2007, p. 706), l'unico fattore che si mantiene, per ora, sia nei vecchi che nei nuovi modelli di famiglia è la monogamia; il carattere temporaneo di questa affermazione dipende dal fatto che il modello poligamico non è di certo un nuovo modello di società, anche se circoscritto a pochi sistemi giuridici e che l'idea politica di famiglia estesa, contro il tradizionale modello di famiglia nucleare, sta prendendo sempre più piede all'interno della nostra società.

Pertanto, l'articolazione dei modelli familiari attuali rende necessario parlare di una ristrutturazione o *internazionalizzazione* del Diritto di Famiglia che deve assumere le forme di un sistema in movimento o *a geometria variabile* (Bonilini, 2009, p. 6), tenendo in considerazione il fatto che non si fonda più solo sul binomio tradizionale di Costituzione e Codice Civile nazionale, ma anche sulle fonti di diritto internazionale ed europeo e sulla nuova giurisprudenza straniera.

L'internazionalizzazione del Diritto di Famiglia comporta quindi inevitabilmente situazioni di incongruenza normativa quando si verifica il riconoscimento di un modello non regolato dall'ordinamento dello stato richiesto, il che può generare il cosiddetto *conflitto di ordine pubblico*. Ne è un esempio il caso dell'Italia pre-legge n. 76/2016 in cui l'ufficiale di stato civile era impossibilitato a trascrivere nei registri civili l'atto matrimoniale celebrato all'estero tra due cittadini omosessuali italiani o stranieri residenti in Italia o in cui l'anagrafe non poteva riconoscere a livello comunale lo *status* di famiglia di fatto. Poiché vige il principio di prevalenza di applicazione della norma nazionale, l'accoglimento di determinati negozi o istituti giuridici in un altro stato può quindi comportare una violazione dell'ordine pubblico nazionale se contrasta con principi costituzionali, come nel caso della famiglia di fatto o del sesso dei nubendi come requisito di discriminazione matrimoniale.

Italia e Spagna hanno dato risposte giuridiche diverse a questi fenomeni sociali. In Italia è tuttora in processo la regolazione legislativa e giurisprudenziale di entrambi gli istituti, tenendo in considerazione il fatto che il riconoscimento delle unioni omosessuali in Italia non passa comunque attraverso il principio di analogia normativa con il negozio matrimoniale. Invece, i legislatori spagnoli hanno già dato una risposta abbastanza omogenea ad entrambe le questioni: nel 2005, la *Ley 13/2005, de 1 de julio* permetteva la celebrazione del matrimonio

civile anche alle coppie omosessuali e, nel 1998, la Catalogna iniziava un processo ancora aperto di regolamentazione delle coppie di fatto con la *Ley 19/1998, de 15 de julio*. La letteratura normativa, giurisprudenziale e dottrinale spagnola risulta quindi più estesa di quella italiana, dal momento che il processo di riconoscimento del fenomeno sociale e la sua consecutiva codificazione hanno seguito una diversa linea temporale e un diverso richiamo delle fonti costituzionali e internazionali.

In entrambi i casi, il processo di legiferazione in materia di unioni omosessuali e convivenze *more uxorio* è ancora in atto, dal momento che, in Italia, sono di recente entrata in vigore la legge n.76/2016 sulla regolazione di entrambi gli istituti e i suoi decreti attuativi e che, in Spagna, non tutte le CC.AA. hanno adottato leggi locali omogenee sulla registrazione delle coppie di fatto.

#### **4.3.1. Diritto di Famiglia in Italia.**

La disciplina civilistica italiana, prende in considerazione la famiglia in una pluralità di prospettive, garantendo i diritti delle persone e le responsabilità familiari e regolando la costituzione e lo sviluppo delle relazioni tra le persone che ne fanno parte. In materia civile, si occupano del Diritto di Famiglia il codice civile, riformato dalla legge n.151/1975, nel Libro I “delle persone e della famiglia” e leggi speciali annesse come quella sul divorzio (L.898/1970), sull’aborto (L.194/1978), sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro (L.908/1977), sulla violenza sessuale (L.66/1996), sulla violenza nelle relazioni familiari (L.154/2001) e tante altre. Tuttavia, la famiglia disciplinata attualmente dalla legislazione e dalla giurisprudenza italiana non è sempre stata quella fondata sull’uguaglianza dei coniugi, sul rispetto della personalità dei suoi membri e sul riconoscimento dei diritti individuali, come detta l’art.2 CI.

Il codice del 1942, di stampo ottocentesco, intende la famiglia come nucleo primario della società, fondamento dell’ordine sociale, e la regola come un modello patriarcale, una istituzione chiusa e asimmetrica, fortemente incentrata sul ruolo del capofamiglia che esercita potestà maritale sulla moglie e patria potestà sui figli. Al centro dell’interesse del Diritto di Famiglia c’era la famiglia come istituzione fondata sul matrimonio, i quali valori protetti dal codice pre-riforma erano quelli dell’indissolubilità, concessa solo con separazione per colpa.

Come ricorda Ferrando (2015, pp. 31, 34), la coincidenza tra i concetti di famiglia e matrimonio non è un fatto naturale ma l’esito di un processo storico preciso che parte dalla *patria potestas* del Diritto Romano, nel quale il matrimonio era fondato sulla libera volontà

degli sposi: *consensus facit nuptias*. La struttura del matrimonio mantiene nei secoli la sua natura consensuale ma si evolve con il Diritto Canonico, che apporta una concezione sacramentale indissolubile. Dal Concilio di Trento (1563) in poi, il Diritto Canonico disciplina le forme ritualistiche e legali per la sua celebrazione. La caratteristica di indissolubilità e stabilità di questo istituto deriva quindi dal Diritto Canonico, secondo il quale il consenso iniziale dei nubendi costituisce uno *status* fonte di diritti e di obblighi che, una volta instaurato, non può cessare per volontà dei coniugi. Sebbene negli Stati protestanti il matrimonio si fosse già emancipato dal Diritto Canonico, assumendo il carattere di *contratto naturale*, in Italia questo istituto comincia a essere trattato dal diritto civile e regolato da un codice solo nel XIX secolo in seguito alla Rivoluzione francese, che nel 1791 aveva già stabilito costituzionalmente il matrimonio solo come *contratto civile*. Da questo momento comincia un lento processo di laicizzazione del matrimonio che culmina nel Regno d'Italia con la codificazione unitaria del 1865<sup>105</sup> e il riconoscimento del matrimonio civile come unica forma di matrimonio valida per tutti i cittadini. Lo stesso accade per altre legislazioni europee, come quella spagnola, a partire dal codice tedesco *BGB*. Influenzata dagli ideali francesi, si comincia a delineare un modello di famiglia nucleare composto dai coniugi e dalla prole, in cui il padre aveva un ruolo centrale sul piano patrimoniale e personale.

Durante il periodo fascista, il matrimonio soffre alcune modifiche come conseguenza del Concordato tra Stato e Chiesa<sup>106</sup> incluso nei Patti Lateranensi (1929), con il quale si regolavano gli effetti civili del matrimonio religioso per “ridonare all’istituto matrimoniale, che è alla base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo [...]”. Il matrimonio a competenza mista civile e ecclesiale, come frutto del Concordato, fu applicato più tardi anche da Austria (1933), Portogallo (1940) e Spagna (1953). Con la firma del Concordato tra lo Stato e la Santa Sede del 1929, si introduceva, accanto al matrimonio civile, la possibilità di contrarre matrimonio canonico trascritto nei Registri di Stato e quindi avente effetti civili. Con il matrimonio concordatario, spettava all’ordinamento canonico stabilire la capacità delle parti, la forma e gli impedimenti alla celebrazione, così come ai tribunali ecclesiastici spettava la giurisdizione esclusiva della sua invalidità o nullità. All’ordinamento civile spettava invece la trascrizione dell’unione e del rapporto matrimoniale e la giurisdizione sulla separazione dei coniugi.

---

<sup>105</sup> Il codice albertino del 1848 stabiliva solo gli effetti del matrimonio, ma lasciava la sua celebrazione interamente alla Chiesa.

<sup>106</sup> Solo nel 1984 si firma un nuovo Concordato in cui si stabilisce che la religione cattolica non è più l’unica religione dello Stato e si fissano nuove condizioni da rispettare affinché un matrimonio religioso possa avere effetti civili.



Oltre ai Patti Lateranensi, che sancivano l'efficacia civile assoluta del matrimonio canonico, sempre nello stesso anno, la legge n.1159/1929 dettava "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio davanti ai ministri dei culti medesimi". A differenza del matrimonio concordatario, si disciplinavano i matrimoni acattolici come semplici matrimoni civili celebrati in forma speciale, a cui veniva applicata integralmente la legge civile relativamente alla disciplina sostanziale del matrimonio-atto e alla giurisdizione dei tribunali dello Stato. Questa normativa (L. 1159/29, art.3) sanciva il riconoscimento della personalità giuridica di culti acattolici, su parere favorevole del Consiglio di Stato e gettò quindi le basi per le Intese firmate dal 1986 tra lo Stato e alcune confessioni religiose (previste dall'art.8 della Costituzione italiana).

Nel codice civile del 1942 si mantiene sostanzialmente la coincidenza tra i concetti di famiglia e matrimonio, per cui le relazioni protette dal diritto continuano ad essere solo quelle che hanno il loro fondamento in questo istituto.

Nella seconda metà del XX secolo, comincia un'epoca di rinnovamento per il Diritto di Famiglia, grazie ai nuovi valori costituzionali del 1948, che raggiunge l'apice negli anni '70 con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia matrimoniale (S.C.Cost. 126, 127/1968 e 147/1969), i conflitti evidenziati dalla dottrina e numerose leggi che cambiano profondamente diversi ambiti del Diritto di Famiglia. L'evoluzione più significativa comincia dalla legge sul divorzio del 1970 e il referendum del 1974 e prosegue con la riforma del Diritto di Famiglia del 1975, la legge sull'aborto del 1981, le sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale di fine XX secolo e il nuovo Concordato del 1984.

Le normative che hanno contribuito a regolare il divorzio in Italia fino al giorno d'oggi sono la legge n.898/1970 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, integrata dalla L.n.436/1978 e L.n.74/1987, i decreti-legge 132/2014 e 162/2014 sulla degiurisdizionalizzazione di separazione e divorzio e la legge n.55/2015 sulle disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di comunione tra i coniugi. Mediante l'introduzione del divorzio in Italia, comincia a cambiare il sistema matrimoniale impostato sul Concordato con la Santa Sede del 1929 e sulla legge n.847/1929. Se fino al 1970 solo la dichiarazione di nullità del tribunale ecclesiastico poteva eliminare gli effetti civili del matrimonio, con l'introduzione del divorzio in Italia, il tribunale dello Stato poteva pronunciarsi sul vincolo civile e determinare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, che tuttavia continuava a mantenere gli effetti canonici fino al pronunciamento di nullità della Sacra Rota. Questa separazione tra Stato e Chiesa veniva accentuata anche dalla giurisprudenza di fine XX secolo, come dimostra la sentenza

n.18/1982 che favoriva il controllo della Corte d'appello sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità. La legge n.74/1987 si pronunciava invece sui tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio (da cinque a tre anni), ridotti ulteriormente dalla recente legge del 2015 che permette il *divorzio breve*, dopo un anno di separazione giudiziale e dopo sei mesi di separazione consensuale.

Si può affermare che la riforma del Diritto di Famiglia, rispetto al codice del 1942, ha valorizzato la concezione del matrimonio come frutto del consenso, come atto liberamente voluto dagli sposi, favorendo la promozione del singolo rispetto alla tutela dell'istituzione e aprendo le porte a una graduale tendenza alla "privatizzazione" del matrimonio. La svolta del 1975 sancisce anche il graduale distacco tra i concetti di matrimonio e famiglia, introducendo una disciplina civilistica più centrata sui diritti della persona, sia all'interno di un rapporto coniugale che di filiazione.

In questa scia avviene la contrastata approvazione della legge sull'aborto n.194/1978, a seguito di un referendum popolare che riconosceva alla donna, come madre, un nuovo ruolo di protagonista. Da una parte, si comincia ad assistere ad una trasformazione delle identità di genere e di ridefinizione della simmetria familiare, con leggi come la L.n.903/1977 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e la L.n.125/1991 sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (dal 2006 Codice delle Pari Opportunità). I diritti familiari in ambito lavorativo vengono poi completati dalla L.n.53/2000 e dal D.Lgs.n.151/2001 che garantiscono il diritto di entrambi i genitori di godere di previdenze come i congedi parentali.

Nel trentennio successivo alla riforma degli anni '70, il Diritto di Famiglia rimane praticamente immutato, sebbene siano state approvate altre normative importanti in campo civile sull'adozione (L.n.184/1983, n.476/1988, n.149/2001), sulla cittadinanza (L.n.91/1992), sul diritto internazionale privato (L.n.218/1995), sull'ordinamento di stato civile (D.P.R. n.396/2000) e in materia di successioni e donazioni (L. n.51 e n.55/2006). Inoltre, in seguito alla riforma del Diritto di Famiglia degli anni '70, vengono varate anche una serie di leggi in ambito penale, come la L. n.442/1981 che abolisce definitivamente il matrimonio riparatore (art.544 CP) e il delitto d'onore (art.587 CP). Il matrimonio riparatore tra l'autore e la vittima di una violenza carnale era uno dei chiari esempi di condizionamento indiretto al concetto di matrimonio come espressione della libertà e dell'autonomia della persona. In questo cammino verso la libertà matrimoniale si trova anche la L. n.66/1996 sulla violenza sessuale, di reati come la seduzione con promessa di matrimonio o di ratto a fine di matrimonio.

Sempre in ambito matrimoniale, una tappa importante viene segnata nel 1984 con il nuovo Accordo tra Stato e Chiesa, ratificato con la legge n.121/1985, che apporta una grande evoluzione nel processo di definizione matrimoniale. Grazie a questo nuovo concordato, il sistema non è più misto, ma si unifica nella disciplina civile, per cui il riconoscimento del matrimonio canonico sottostà ai vincoli imposti da quello civile, così come l'efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità sono subordinate al controllo e alle modalità processuali della Corte d'appello. Verso la fine del XX secolo il matrimonio d'amore prende definitivamente il posto dell'unione dettata da opportunità sociali ed economiche, assumendo connotati sempre più personalistici, laici e instabili, come dimostrano la preferenza del regime di separazione dei beni, soprattutto nel nord Italia, l'aumento delle celebrazioni di rito civile, quello delle richieste di separazione e divorzio e la diminuzione del tasso di natalità. Infatti, come suggerisce Ferrando (2015, p. 7), in un clima in cui si tende a privilegiare i diritti di autoaffermazione del singolo rispetto a quelli di appartenenza familiare: "non c'è matrimonio più fragile di quello che pone a suo fondamento il sentimento, la passione amorosa". A livello sociale, questo graduale distacco dall'idea di famiglia coniugale viene accompagnato da molteplici fattori sia socioeconomici, come la migrazione alla città, l'ingresso della donna nel mondo del lavoro e la crescente industrializzazione, sia culturali, come la progressiva laicizzazione dello stato, la crescente globalizzazione e l'incontro tra culture diverse. Contemporaneamente si registra l'aumento di nuovi modelli di famiglia, tutelati o meno dal diritto, come nuclei composti da genitori e figli naturali o nati da precedenti matrimoni o adottati o nati con tecniche di procreazione assistita, convivenze di fatto, con o senza figli di uno o dell'altro membro, coppie di fatto dello stesso sesso o rapporti con finalità assistenziali.

In materia di famiglie di fatto, come vedremo più approfonditamente nel paragrafo successivo, dall'inizio del XXI secolo cominciano vari interventi legislativi di settore per equiparare la posizione del convivente a quella del coniuge, come i provvedimenti sulla donazione degli organi (L. n.91/1999), congedi parentali (L. n.53/2000 e D.Lgs. n.151/2001), amministrazione di sostegno (L. n.6/2004), violenza in ambito domestico (L. n.154/2001), procreazione assistita (L. n. 40/2004) e affidamento dei figli (L. n.54/2006).

Un'altra tappa fondamentale per la conformazione attuale del Diritto di Famiglia è anche la riforma apportata dalla legge n.218/1995 che disciplina la materia del diritto internazionale privato e le norme di conflitto. Grazie a questa normativa, si ricercava l'uniformità delle soluzioni internazionali in accordo con il criterio della volontà delle parti e l'armonia con la legislazione nazionale. Questa normativa disciplina vari aspetti del Diritto di Famiglia, insieme ad altri Regolamenti europei:

- n.1348/2000 relativo alle modalità e principi da seguire per le notifiche da e per stati esteri, sostituito dal Reg. n.1693/2007.
- Bruxelles I n.44/2001 relativo alla giurisdizione internazionale e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Bruxelles 2 n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi, all'annullamento del matrimonio e per le domande connesse e conseguenti relative alla patria potestà), che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
- Roma I n.593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- Roma II n.864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

In merito alla filiazione, una delle prime svolte si era già data con la legge sull'adozione speciale n.341/1967, ma è dagli anni '70 che si comincia a equiparare la condizione giuridica dei figli legittimi e naturali. Insieme ai cambiamenti legislativi degli anni '70, hanno un grande impatto sul Diritto di Famiglia anche le riforme degli anni '90 che perseguono il modello della *bigenitorialità* e un obiettivo di parificazione dello *status* di figlio, sia esso frutto di un'adozione, di un matrimonio o di una convivenza, che verrà definitivamente sancito con la legge n.219/2012 e il D.Lgs n.154/2013. Oltre a queste riforme legislative, l'evoluzione della disciplina della famiglia secondo il diritto è passata anche attraverso il dialogo con la dottrina e l'interpretazione della giurisprudenza, soprattutto della Corte costituzionale. Questi interventi hanno contribuito a costruire un ordinamento sempre più focalizzato sulla tutela del diritto della persona più che dell'istituzione e un diritto sempre più egualitario tra uomo e donna, nel quale il rapporto tra genitori e figli trova un interesse senza precedenti. In merito alla filiazione, una serie di sentenze della Corte costituzionale si pronunciano in favore dell'uguaglianza e unificazione dello *status* dei figli (C.Cost. n.532/2000, n.494/2002, n.266/2006, n.50/2008, n.335/2009) e dell'uguaglianza tra i coniugi (C.Cost. n.87/1975, n.30/1983, n.71/1987, n.477/1987, n. 254/2006) e genitori (C.Cost. n.1/1987, n.341/1991, n.179/1993). Insieme alla Corte costituzionale, anche la recente linea interpretativa della Corte di cassazione e dei giudici di merito ha inciso sull'evoluzione del Diritto di Famiglia, soprattutto in temi come convivenza, separazione, divorzio e filiazione.

Per quanto riguarda l'adozione, il modello di famiglia fondato sul matrimonio non viene intaccato. Nel 1983 viene approvata la legge n.184/1983, modificata dalla n.149/2001, che regola tuttora le adozioni e gli affidi in Italia. Secondo questa legge, l'adozione è concessa

solo alla *famiglia*, intesa come nucleo sociale formato da due coniugi uniti in *matrimonio*<sup>107</sup>, mentre i single o i conviventi di fatto (e le coppie omosessuali) non possono farlo nemmeno nel caso in cui sia scaduto il termine dell'affido. Tuttavia, nel 2005 con l'ordinanza 347/2005 la Corte costituzionale<sup>108</sup> ha ritenuto possibile l'adozione internazionale da parte delle persone non coniugate, se permessa nel paese d'origine del minore, nei seguenti casi:

- quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
- nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso di caratteristiche particolari d'età o di salute, fisica o mentale, del minore o quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).

Sempre in materia di filiazione, è importante sottolineare come i progressi della scienza abbiano influito nel Diritto di Famiglia, soprattutto nel campo della sessualità e della procreazione, come la diffusione della pillola anticoncezionale o l'apertura a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Grazie anche all'impatto delle nuove tecnologie biomediche e di informazione, la famiglia si distacca gradualmente dal concetto di maternità e paternità biologica e si comincia a prospettare un tipo di società e di famiglia *puerocentrica* (Ferrando, 2015, p. 9), fondata sull'interesse per il bambino come baricentro dell'unità familiare e vincolo indissolubile di rapporti di fatto o di diritto sempre più fragili e instabili.

Per quanto riguarda i progressi biomedici, in Italia non sono consentite alcune tecniche di PMA (procreazione medicalmente assistita) e, come per la maggior parte dei paesi europei, nemmeno la maternità surrogata o GPA (Gestazione Per Altri)<sup>109</sup>. La questione della maternità surrogata è stata centrale nel dibattito sociale e politico italiano sul riconoscimento delle unioni civili dello stesso sesso, dal momento che è stata strumentalizzata

---

<sup>107</sup> I concetti di famiglia e matrimonio, alla luce della recente legge sulla disciplina delle unioni civili, escludono automaticamente dall'adozione le unioni civili tra coppie omosessuali in quanto non riconosciute come famiglia naturale e come matrimonio.

<sup>108</sup> La Corte si è espressa a favore di un caso di adozione internazionale, da parte di una donna single, di una bambina bielorusa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto.

<sup>109</sup> Questa pratica prevede che la donna, in forma retribuita o non retribuita, porti avanti una gravidanza per conto di altre persone, single o coppie eterosessuali o omosessuali. Attualmente, sebbene con leggi molto differenti o per mezzo di agenzie internazionali, ci sono paesi che permettono la GPA, soprattutto non retribuita, come Armenia, Australia, Belgio, Bielorussia, Canada, Cipro, Georgia, Grecia, Hong Kong, Israele, India, Nepal, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Thailandia, Ucraina e Ungheria. (Internazionale, 03/03/2016. Disponibile da <https://www.internazionale.it/notizie/2016/03/03/maternita-surrogata-dove-regole>).

dall'opposizione come argomento etico-emotivo a sfavore di tali unioni. Espressioni come “superiorità della famiglia naturale”, “capacità di procreare”, “dramma e schiavitù dell'utero in affitto”, sono state, quindi, ampiamente sfruttate sia nei dibattiti politici, sia negli emendamenti contrari alla legge n.76/2016.

La legge italiana n.40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita si iscrive in una serie di provvedimenti legislativi degli ultimi decenni atti a porre al centro dell'attenzione la prole e riflette il cambiamento di interesse sociale e giuridico che, dal matrimonio, si sposta sulla filiazione. La sua disciplina, riscritta parzialmente dalla giurisprudenza, attualmente permette solo alle “coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita omologa, ovvero mediante donazione di ovuli e spermatozoi solo da parte dei membri della coppia. A differenza della Spagna, pioniera in questo campo, la L. n.40/2004, come altre leggi europee, vieta, inoltre, l'eugenetica, la donazione degli ovuli, l'anonimato del donante, l'adozione di embrioni, la fecondazione *post-mortem* e la selezione del sesso (generalmente consentita solo in caso di malattie ereditarie legate al sesso).<sup>110</sup>

Infine, nel campo del Diritto di Famiglia, non si può non accennare al diritto regionale, sebbene l'ordinamento civile italiano non sia di competenza delle regioni. A differenza dei *derechos forales* spagnoli, nella normativa italiana, le regioni non hanno la facoltà di legiferare nel campo del Diritto di Famiglia, ma godono di una certa autonomia legislativa sulle politiche sociali. Questa competenza permette di intervenire su determinati servizi di protezione dei disabili o delle persone non autosufficienti, di gestione dei conflitti familiari e di protezione dei minori. Un esempio è la provincia di Bolzano che nel 2003 ha approvato una legge (L.prov.n.15/2003) in cui si prevede che l'Ente pubblico anticipi l'erogazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, nel caso in cui ci sia un genitore inadempiente. Come vedremo nel prossimo paragrafo e nell'analisi testuale contrastiva, il caso più eclatante di interferenza tra Diritto di Famiglia nazionale e infrastatale sono i regolamenti comunali o le leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica e diritto all'abitazione, che toccano inevitabilmente il tema delle convivenze di fatto.

---

<sup>110</sup> Anche la Spagna non prevede una legge sulla maternità surrogata e vieta espressamente la gestazione surrogata, ma con la *Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida*, concede molta più libertà in tema di filiazione, rispetto all'Italia e a molti stati europei. Infatti, secondo questa legge, tutte le donne maggiori di 18 anni e in buona salute psico-fisica, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dallo stato civile, possono affidarsi a tecniche di procreazione assistita, non solo per problemi di fertilità, ma anche per pianificazione di una famiglia monoparentale o per la crioconservazione degli embrioni. In Italia, la crioconservazione può essere solo omologa, cioè il paziente può crioconservare il proprio seme, in caso di patologie, ma non può essere utilizzato al di fuori della coppia, secondo quanto previsto dall'art.4 co. 3 della legge che regola i metodi di PMA.

#### **4.3.1.1. Convivenze di fatto.**

Il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto in Italia ha vissuto un *iter* lungo e tortuoso culminato nella legge unica del 2016 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che ha inserito nel quadro normativo nazionale due istituti giuridici prima sconosciuti.

In Italia, una sostanziale evoluzione normativa in questo campo avviene solo negli ultimi anni, grazie all’influenza di numerose risoluzioni del Parlamento Europeo e sentenze della Corte di Giustizia Europea intese a stabilire la parità tra coppie eterosessuali e omosessuali. All’interno dell’Unione Europea, l’Italia era uno degli stati ancora privi di legislazione in materia di unioni di fatto al pari di Grecia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Slovacchia e Romania. Inoltre, la necessità di una normativa completa in materia di convivenze *more uxorio* si rimanda al rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana sul riconoscimento di ogni formazione sociale e sull’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Sulla spinta del Parlamento Europeo, la prima proposta di legge, mai calendarizzata, sulla “Disciplina della famiglia di fatto” risale già al 1988, seguita, negli anni ‘90, da una decina di disegni legge, mai approdati in Parlamento. Nel 2000, i dibattiti si spostano dalla *famiglia di fatto* ai PACS, sul modello francese del Patto Civile di Solidarietà, che sfociano nella proposta di legge del 2002 sulle “Disposizioni in materia di istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e di possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all’istituto del matrimonio”. Le proposte di riconoscimento si materializzano con il ddl DICO, del 2007, sui “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” e DIDORE, del 2008, sulla “Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi”, ma la situazione legislativa rimane fundamentalmente immutabile fino al 2016.

Da un punto di vista giurisprudenziale, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione, sulla scia della Corte di Strasburgo, si sono espresse più volte in merito al riconoscimento o alla regolamentazione delle unioni di fatto. Ne sono un esempio la sentenza costituzionale n.166/1998, nella quale si sostiene che esse “rappresentano l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e che l’applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti”; in direzione opposta, la sentenza di cassazione del 15 marzo 2012, n.4184, riconosceva la necessità di una legislazione sulle convivenze di fatto.

Il fatto che le convivenze *more uxorio* non fossero regolate specificatamente a livello legislativo, non significa che non fossero di rilevanza per il diritto e che non ricevessero una tutela legislativa o giudiziaria, come dimostra la legge n.54/2006 sull'affidamento dei figli che coinvolge i conviventi nell'esercizio condiviso della potestà e nell'assegnazione della casa familiare o la legge n.154/2001 (art.342 bis) sulla protezione contro gli abusi familiari anche in situazione di convivenza. Per quanto riguarda la filiazione, la famiglia legittima e la famiglia di fatto avevano già trovato dei punti di contatto nella riforma del Codice Civile del 1975, nell'art 317 bis (ora art.316 CC), che disciplinava la potestà dei genitori sui figli naturali e disponeva che, nel caso i genitori fossero conviventi, si sarebbero applicate le norme dei genitori sui figli legittimi. Rispetto al trattamento limitato riservato ai figli illegittimi nelle codificazioni ottocentesche e nel codice del 1942, l'apertura verso le unioni non formalizzate nella seconda metà del XX secolo intendeva parificare lo *status* di figlio (legge n.219/2012) e garantire tutela alla prole nata fuori dal matrimonio. L'interesse verso i diritti della prole fa sì che i provvedimenti normativi della famiglia di diritto si aprissero gradualmente alla regolazione della famiglia di fatto, soprattutto nel campo dei rapporti personali, del mantenimento dei figli nati nella convivenza, dell'affido e dell'assegnazione della casa familiare in caso di rottura dell'unione (legge n.54/2006 e artt.377 bis e ss. CC). Nel caso di crisi della convivenza, che comporta inevitabilmente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il diritto comune parificava già il matrimonio e la convivenza nel confuso terreno dell'adempimento delle obbligazioni naturali, come nel caso delle *donazioni*, della tutela del possesso, dell'irripetibilità dei contributi per la vita comune, dell'attribuzione gratuita di beni di valore (Ferrando, 2015, p. 145). Sebbene per la titolarità dei beni, la convivenza di fatto funzionasse già come un regime di separazione de beni, per non poter stipulare legalmente la comunione, per l'assegno di mantenimento e diritti successori non era invece prevista nessuna tutela per il convivente, se non il testamento (comunque revocabile) o l'assicurazione sulla vita. Per regolare i contributi di uno dei membri all'interno della convivenza, in mancanza di leggi, la giurisprudenza ha offerto un'ampia casistica<sup>111</sup> rigettando o appellandosi all'analogia con l'art.230 bis CC (impresa familiare), in cui il convivente non era compreso.

Inoltre, a partire dagli anni '90, in mancanza di una legge statale che disciplinasse questo tipo di unioni, molte regioni italiane avevano cercato di riconoscere le convivenze di fatto nei loro statuti e centinaia di comuni avevano emesso regolamenti per l'instaurazione di registri comunali "simbolici" con l'obiettivo di dichiarare, tramite certificato o attestazione

---

<sup>111</sup> Cass. 18 ottobre 1976, n.3585, Cass. 2 maggio 1994, n.2404, Cass. 13 marzo 2008, n.3713, Cass. 15 maggio 2009, n.11330, Cass. 22 marzo 2007, n.6976, Cass. 15 marzo 2006, n.5632.



anagrafica, la convivenza più o meno prolungata tra due persone, eterosessuali o omosessuali, legate da vincoli affettivi e/o di solidarietà. Il primo comune italiano a istituire un registro delle coppie di fatto fu il Comune di Empoli nel 1993. Nella maggior parte dei casi erano registri di natura puramente dichiarativa e quindi non avevano alcuna relazione con i Registri di Anagrafe e di Stato Civile. In seguito all'iscrizione in questi registri, normalmente veniva rilasciato un documento che poteva essere utilizzato per i fini consentiti dalla legge come, ad esempio, l'attribuzione dei punteggi di assegnazione degli alloggi di Edilizia Pubblica.

È da sottolineare il fatto che tali registri venivano chiamati anche “registri per le unioni civili”, poiché, prima dell'approvazione della legge n.76/2016, in Italia si intendeva per *unione civile* quelle forme di convivenza fra due persone, di qualsiasi sesso, vincolate da legami affettivi ed economici, non sposate o impossibilitate a farlo. Con il termine *unioni civili* si intendeva quindi *coppie di fatto* e non *di diritto*, in quanto non erano riconosciute in senso stretto dall'ordinamento giuridico omogeneo ed unitario. Dal 2016, invece, l'espressione *unioni civili* cambia il suo valore semantico e, da *coppia di fatto*, passa a denominare l'istituto che attesta e regola l'unione formale fra coppie dello stesso sesso.

Oltre all'istituzione di registri comunali poco conosciuti e stabiliti da regolamenti municipali eterogenei, le situazioni economiche e personali specifiche di una convivenza *more uxorio*, che richiedevano un trattamento omogeneo alle coppie coniugate, si potevano comunque disciplinare in forma contrattuale. Come detta l'art.1322 CC sull'autonomia contrattuale: “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Si deduce, pertanto, che nell'ambito della libertà contrattuale e nei limiti posti dalla legge, le coppie di fatto potevano ricorrere all'atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, per regolare gli apporti dei singoli conviventi alle esigenze comuni, quelli successivi alla cessazione della convivenza, l'abitazione comune, la disciplina dei beni comuni, del diritto di successione immobiliare o nominarsi mutuamente come amministratori di sostegno in caso di un'eventuale incapacità di intendere e di volere. Non potevano essere oggetto di disposizioni contrattuali la posizione personale dei conviventi e dell'eventuale prole, poiché, come specifica Ferrando (2015, pp. 148-149), il carattere di relatività del contratto (art.1372 CC) non permette regime di comunione efficace nei confronti di terzi, motivo per cui la materia era affidata alla giurisprudenza<sup>112</sup>. In questo orientamento,

---

<sup>112</sup> Nel caso di morte del convivente e di prole in comune con il proprietario defunto, già dagli anni '80 la giurisprudenza riconosceva al convivente (secondo l'art. 6.1. n.392/1978) il diritto a succedere nel contratto di locazione. C. Cost. 7 aprile 1988, n.404, C. Cost. 20 dicembre 1989, n.559, C.Cass. 25 maggio 1989, n.2524, C. Cost. 14 gennaio 2010, n.7. (Ferrando, 2015, p. 150)

nel 2013, il Consiglio Nazionale del Notariato aveva predisposto modelli di contratti di convivenza, che potevano essere sottoscritti dal 2 dicembre 2013 presso tutti gli studi notarili, con i quali era possibile regolare gli aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto, anche in caso di cessazione del rapporto (abitazione, mantenimento in caso di bisogno, proprietà dei beni, testamento con clausole a favore del convivente, ecc).

A partire dal 2013, non potendo ignorare le spinte unificatrici del diritto internazionale, la tendenza esponenziale alla riduzione delle nozze, già in atto dagli anni '70 e l'aumento di nuclei familiari *more uxorio*, confermato dalla crescita del numero di figli nati fuori dal matrimonio, viene presentata dal Partito Democratico una lunga lista di ddl, raccolti in un'unica proposta di legge conosciuta come ddl n.2081 "Cirinnà" sulla "Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili". I ddl assorbiti dal testo unico n.2081, presentato in Senato a febbraio del 2016, sono i seguenti:

- n.14 "Disciplina delle unioni civili" (2013);
- n.197 "Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza (2013)";
- n.239 "Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà" (2013);
- n.314 "Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi" (2013);
- n.909 "Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto" (2013);
- n.1211 "Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza" (2013);
- n.1231 "Unione civile tra persone dello stesso sesso" (2014);
- n.1316 "Disposizioni in materia di unioni civili" (2014);
- n.1360 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso" (2014);
- n.1745 "Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto" (2015);
- n.1763 "Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze" (2015);
- n.2069 "Disciplina delle unioni registrate" (2015);
- n.2084 "Disciplina delle unioni civili" (2015).

Le convivenze di fatto, dunque, trovano in Italia un riconoscimento formale dal 20 maggio 2016, con l'approvazione definitiva della legge n.76/2016. I rapporti di convivenza sono disciplinati dai co.36-49 e nel co.65, mentre il contratto di convivenza si regola nei co.50-64.

Questa legge tutela le *famiglie di fatto* senza adottare gli stessi vincoli formali previsti per il matrimonio o garantire gli stessi diritti concessi alle *famiglie di diritto*. Ciononostante, alcuni diritti, doveri ed effetti della convivenza di fatto coincidono con quelli della famiglia legittima. Innanzitutto, secondo il co.36, come per il matrimonio e l'unione civile omosessuale, la convivenza di fatto viene riconosciuta tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile."

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi (di matrimonio e unione civile) in caso di carcere (co.38), malattia o morte (co.40) di uno dei due membri. Nel caso di malattia o ricovero, ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante e acquista il diritto di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali. Nel caso di morte, inoltre,

ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Sempre in caso di morte del convivente proprietario dell'immobile di convivenza comune, il coniuge superstite ha ora il diritto di rimanere nella casa comune per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni e, nel caso in cui l'immobile fosse in affitto, il convivente superstite ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione. Inoltre, secondo una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (28 luglio 2016 n.64/E) si estende al convivente *more uxorio* non proprietario dell'immobile la possibilità di fruire della detrazione per le spese effettuate sullo stabile di convivenza. Se nella dimora comune vivono i figli minori o disabili della coppia o i figli di uno dei coniugi, il convivente superstite può rimanere nell'immobile per almeno tre anni. Sempre in materia di locazione, nel caso specifico delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, la convivenza di fatto costituisce a tutti gli effetti un nucleo familiare.

La legge si pronuncia anche in merito alle questioni patrimoniali, concedendo ai conviventi la possibilità di stipulare uno specifico contratto di convivenza in forma scritta, autenticato in forma pubblica da un notaio o avvocato, che hanno l'obbligo di registrarlo all'Anagrafe entro dieci giorni dalla firma dei contraenti. Tale contratto di convivenza viene trasmesso dal notaio al registro anagrafico comunale entro 10 giorni dalla firma e contiene (1) l'indicazione della residenza comune, (2) le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune e (3) il regime patrimoniale della comunione dei beni (per difetto si assegna la separazione dei beni). Questo contratto serve per regolare una serie di diritti convenzionali ulteriori ai diritti *ex lege* stabiliti dalla legge n.76/2016, ma in nessun caso può dare diritto alla pensione di reversibilità del convivente defunto, essendo un diritto riservato solo ai coniugi (matrimoni e unione civile).

Infine, la convivenza di fatto dà accesso a determinati diritti nell'attività d'impresa del convivente come “la partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato” (co.46). Tale diritto di partecipazione non spetta quando esista tra i conviventi un rapporto di società o di subordinazione.

Per fare maggiore chiarezza, riportiamo un quadro della situazione legislativa attuale dell'istituto delle convivenze di fatto, riflesso della L. n.76/2016 e dei primi decreti attuativi del Governo. È da tenere in considerazione che questa situazione giuridica è piuttosto recente e, pertanto, non è ancora soggetta ai cambiamenti introdotti da future decisioni giurisprudenziali pronunciate in merito.

4. Competenza tematica: due sistemi giuridici a confronto

<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge n.76/2016 (art.1, commi 36-65)</li> <li>- Circolare Ministeriale n.7/2016</li> </ul>
<b>Soggetti</b>	Copie eterosessuali e omosessuali, i quali membri siano maggiori di 18 anni, non sposati o uniti civilmente, non parenti, affini o adottati.
<b>Costituzione della convivenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione all'Anagrafe.</li> <li>- Non determina nessuno <i>status</i>.</li> <li>- Si accerta secondo gli artt.4 e 13 del DPR 30.5.1989, n.233.</li> <li>- Emissione di un certificato di costituzione della convivenza.</li> </ul>
<b>Scioglimento della convivenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per volontà unilaterale.</li> <li>- Per mutuo accordo delle parti.</li> <li>- Per morte.</li> <li>- Per matrimonio o unione civile di uno o entrambi i conviventi.</li> <li>- Non prevede formalità.</li> <li>- Se stabilito dal giudice, può portare al beneficio di alimenti di uno dei conviventi in proporzione alla durata della convivenza.</li> </ul>
<b>Diritti <i>ex lege</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinamento penitenziario (co.38).</li> <li>- Rappresentanza per malattia (decisioni sui trattamenti terapeutici) o morte (donazione degli organi e celebrazioni funerarie) (co.40).</li> <li>- Permanenza nella casa familiare (co 42) in caso di morte del proprietario: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 anni per convivenze inferiori a 2 anni;</li> <li>- fino a 5 anni per convivenze superiori a 2 anni;</li> <li>- minimo 3 anni se esistono figli minori o disabili.</li> </ul> </li> <li>- Subentro del contratto di locazione (co 44).</li> <li>- Assegnazione di alloggi di edilizia popolare (co.45).</li> <li>- Partecipazione all'impresa familiare (co.46).</li> </ul>
<b>Diritti convenzionali (negozio giuridico)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di convivenza per rapporti patrimoniali, residenza, modalità di contribuzione e comunione dei beni (co.53 e 55).</li> <li>- Si stabilisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o avvocato (co.51).</li> <li>- Obbligo del professionista di trasmissione della copia all'Anagrafe entro 10 gg. dalla firma (co.52).</li> <li>- Il contratto non può contenere termini e condizioni (co.56).</li> <li>- Risoluzione per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo delle parti (co.60);</li> <li>- recesso unilaterale (co.61);</li> <li>- morte (co.63);</li> <li>- matrimonio o unione civile (co.62).</li> </ul> </li> </ul>

Se prendiamo in considerazione la situazione anteriore e posteriore alla legge n.76/2016, notiamo che ciò che cambia è fondamentalmente il riconoscimento formale e il valore giuridico delle convivenze di fatto come vincolo sociale regolato da una legge nazionale. Grazie alla riforma del 2016 (legge n.76/2016 e circolare ministeriale n.7/2016), i conviventi possono essere iscritti come tale all'Anagrafe, che rilascia un certificato ufficiale di costituzione della convivenza recante i dati delle parti, il loro domicilio e la stipulazione di un contratto sui regimi patrimoniali. Tuttavia, ricordiamo che tale contratto poteva essere stipulato in presenza di un notaio, sottoforma di scrittura privata autenticata ed atto pubblico, anche prima della legislazione sulle unioni civili e convivenze di fatto, come disponeva il Consiglio Nazionale del Notariato. Pertanto, nel processo di regolazione della convivenza, la funzione del notaio rimane invariata rispetto al passato. In quest'ambito, si introduce un

nuovo ruolo per l'avvocato, che, secondo i co.51 e 52, può attestare la conformità della convivenza alle norme imperative e all'ordine pubblico, regolando i rapporti dei conviventi mediante un apposito contratto da trasmettere all'Anagrafe del comune di residenza.

Secondo il co.37 dell'art.1 della legge n.76/2016 e la circolare ministeriale n.7/2016, anche la prassi di iscrizione delle convivenze di fatto all'Anagrafe continua a seguire le procedure stabilite dall'ordinamento anagrafico del DPR n.223/1989 (artt.4 e 13), che prevedeva la compilazione e sottoscrizione di un modulo prestampato. Ad ogni modo, sebbene sia prevista una registrazione all'Anagrafe del comune di residenza e l'emissione di un certificato di costituzione, la convivenza continua a non generare nessuno stato civile e, quindi, il suo scioglimento non è vincolato alla separazione o al divorzio legale. Secondo il co.59 della legge, infatti, sono motivi di cessazione della convivenza e del vincolo contrattuale la morte di uno dei contraenti, il matrimonio o unione civile tra i contraenti o uno di essi, accordo delle parti o recesso unilaterale. Nel caso di cessazione del contratto per accordo delle parti, questa deve rispettare le medesime formalità adottate per la sua stipulazione, mentre nel caso di recesso unilaterale, il professionista deve comunicarlo al Comune e notificarlo all'altro convivente, che dispone di 90 giorni per lasciare l'abitazione di proprietà del recedente. Nel caso di morte, spetta al superstite e agli eredi notificare l'atto di morte al professionista che provvederà all'annotazione sul contratto e la notifica all'anagrafe. In caso di matrimonio o unione civile, il co.62 prevede l'obbligo di notifica dell'estratto dell'atto di matrimonio all'altra parte e al professionista.

Una novità importante introdotta da questa normativa è che, in caso di scioglimento del contratto di convivenza, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto a ricevere un contributo alimentare nei confronti della parte che, al momento della cessazione della convivenza, versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Tali alimenti sono stabiliti per via giudiziaria e devono essere proporzionali alla durata della convivenza, come detta l'art.438 CC. Pertanto, il diritto agli alimenti (co.65) costituisce una delle novità della legge in merito alla disciplina delle coppie di fatto, in analogia con l'istituto matrimoniale.

Da questo breve panorama storico-giuridico della situazione delle coppie di fatto pre e post legge n.76/2016, riteniamo che la svolta apportata da questa nuova soluzione normativa sia principalmente la disciplina economica dei rapporti patrimoniali e personali dei conviventi di fatto, dando la possibilità di pattuire ufficialmente le questioni patrimoniali durante la convivenza e *post-mortem*, nei limiti consentiti dalla legge, e concedendo un regime di assistenza morale e materiale.

#### 4.3.1.2. Unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Prima di entrare nel merito del vincolo tra persone dello stesso sesso, è opportuno considerare cosa si intende per *matrimonio* secondo la normativa italiana. Innanzitutto, questo *negozio giuridico* è regolato in modo piuttosto omogeneo nel “Libro I delle persone e della famiglia” del codice civile, dagli artt.79-230 (Libro I, Titolo VI). La legislazione attuale sul matrimonio riflette principalmente i valori esposti nell’art.29 della Costituzione italiana, che lo intende come un negozio giuridico stipulato fra due coniugi ai quali spetta eguaglianza morale e giuridica, principio che non era incluso originariamente nel codice civile.

Nel sistema giuridico attuale, la dottrina e la legislazione italiana, sebbene non definiscano chiaramente il matrimonio<sup>113</sup>, lo regolano come *negozio giuridico*, in cui la volontà delle parti è l’elemento costitutivo di un rapporto con effetti personali e patrimoniali e come *atto giuridico* (artt.82 e 142 CC) che implica una celebrazione tra due nubendi che dichiarano liberamente e solennemente l’intenzione di unirsi davanti ad un ufficiale civile con funzione certificativa.

Come per la maggior parte dei paesi a tradizione romanista, il matrimonio in Italia può essere celebrato secondo tre riti: (1) il rito civile, (2) il rito civile canonico (o concordatario) e (3) il rito acattolico (che segue le disposizioni del rito civile). Negli ultimi due casi, l’atto matrimoniale viene compilato da un ministro autorizzato, o suo delegato, e successivamente trasmesso all’ufficiale di stato civile per la sua trascrizione. Nel caso del rito civile, il matrimonio viene direttamente celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, che ha l’obbligo di leggere ai nubendi gli artt.143, 144 e 147 CC, raccogliere le intenzioni del *marito* e della *moglie* e dichiararne il nuovo *status* mediante la redazione dell’atto matrimoniale (art.107 CC). Questo atto non ha valore in sé di efficacia costitutiva, bensì valore prettamente dichiarativo, come attribuzione solenne della pubblica certezza di costituzione del vincolo. Nel complesso, il sistema matrimoniale attuale è quindi caratterizzato da una varietà di vie d’accesso allo *status* coniugale, dipendenti dalla volontà e dalle convinzioni ideali e religiose della persona. Ad ogni modo, qualsiasi sia la forma di celebrazione e il credo dei nubendi, il matrimonio rimane assoggettato alle regole del codice civile quanto a condizioni, requisiti, validità e giurisdizione.

Secondo gli artt.84-89 CC, non possono contrarre matrimonio i minorenni, coloro che sono vincolati ad un precedente matrimonio, gli infermi mentali, coloro che sono stati condannati per omicidio consumato o tentato contro il coniuge del partner, i parenti e gli

---

<sup>113</sup> Si riscontra una definizione nelle disposizioni sul divorzio (legge n.898/1970) in cui si parla di matrimonio come “comunione materiale e spirituale tra i coniugi”.

affini in linea retta o collaterale (in secondo grado) e la donna entro trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Fino a questo punto, ciò che viene stabilito nel codice civile italiano in merito al matrimonio come negozio e atto giuridico non è dissimile alla disciplina contenuta nel codice civile spagnolo. La differenza è racchiusa però nella terminologia utilizzata nell'art.143 CC: “con il matrimonio *marito* e *moglie* acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”, tra i quali figurano la fedeltà reciproca, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione dell'interesse della famiglia e della coabitazione e gli obblighi sulla prole.

Al centro della questione si trovano proprio i termini *marito* e *moglie*, usati per identificare i coniugi nel codice civile e che specificano inequivocabilmente la natura eterosessuale del negozio matrimoniale italiano. Secondo l'interpretazione legislativa e giurisprudenziale, qualsiasi istituto che apra le porte all'unione tra persone dello stesso sesso non può quindi essere chiamato *matrimonio*, né essere riconosciuto come tale, ai sensi dell'art.29 della CI che lo inquadra come *società naturale*<sup>114</sup>. Risulta quindi inesistente, e conseguentemente vietato, in Italia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, anche dopo la recente approvazione della legge n.76/2016 che disciplina l'istituto parallelo delle *unioni civili*, analogo nella sostanza al matrimonio, ma diverso nella forma. Infatti, sebbene siano formalmente due istituti paralleli e distinti, a livello internazionale, i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero sono ora trascrivibili in Italia proprio mediante questo nuovo istituto civile, come afferma il co.28.b della legge n.76/2016:

[...] b. modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

Come abbiamo menzionato nel paragrafo precedente, la legge n.76/2016 riscrive la storia del Diritto di Famiglia italiano, arrivando 22 anni dopo la prima risoluzione sul tema del Parlamento europeo che invitava la Commissione a rimuovere gli ostacoli al matrimonio omosessuale<sup>115</sup> e dopo 20 anni di tentativi legislativi fallimentari, dai PACS ai DICO. Appellandosi al principio di non discriminazione in base al sesso, affermato nel Trattato sul funzionamento dell'UE (art.10) e ribadito dalla Carta dei diritti fondamentali (art.21), ciò che veniva richiesto con questi ddl era il diritto all'abitazione, sanità, trattamento fiscale o diritti

---

<sup>114</sup> Per una parte della giurisprudenza italiana, l'art.29 della Costituzione non basterebbe a sostenere la teoria della differenza dei sessi poiché linguisticamente neutro.

<sup>115</sup> La prima Risoluzione data all'8 febbraio 1994. Nell'art. 56 della Risoluzione del 16 marzo 2000 il Parlamento Europeo ripete agli Stati di “garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali”. Lo stesso monito viene ribadito nella Risoluzione del 4 settembre 2003.

successori anche per le coppie omosessuali. In presenza di un vuoto legislativo, alla giurisdizione era affidato il compito di dare una risposta ai problemi giuridici delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso con gli strumenti a propria disposizione.

Mediante proposte legislative e risoluzioni giurisprudenziali, lo Stato italiano si è ritrovato in più occasioni a dibattere sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali contratti all'estero o sull'approvazione di un istituto nazionale di unione di fatto tra persone dello stesso sesso. Non più tardi del 18 ottobre 2014, l'allora sindaco di Roma Ignazio Marino trascriveva sedici matrimoni omosessuali sui registri dell'anagrafe, provvedimento che fu annullato pochi giorni dopo dall'allora prefetto Giuseppe Pecoraro con l'approvazione del Consiglio di Stato. La sentenza si estendeva anche alle trascrizioni matrimoniali avvenute precedentemente in altri comuni italiani, come Bologna e Milano. Ad un anno di distanza, un'altra sentenza del Consiglio di Stato (n.04547/2015) riconosceva "l'insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all'estero", come anche "l'illegittimità del provvedimento prefettizio di annullamento delle relative trascrizioni". Il motivo per il quale non era consentito officiare tale matrimonio in Italia risiedeva nell'ordinamento stesso che prevede, come requisito per potersi sposare, che i contraenti debbano essere di sesso differente. Nel punto 2.1 della citata sentenza si specificava:

[...] E risulta agevole individuare *la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio*, [...] in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell'istituto, oltre che all'ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna.

Qualsiasi dubbio sulla legittimità di queste unioni viene quindi sradicato dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, che aggiunge che il matrimonio omosessuale deve intendersi incapace di costituire tra le parti lo *status* giuridico proprio delle persone coniugate in quanto privo "dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio".

Come motivazione al rifiuto normativo nei riguardi del matrimonio tra persone dello stesso sesso, oltre a una questione etica e morale, la sentenza n.04547/2015 ricalca un problema di natura terminologica relativo al termine *sposi*. Laddove *sposi* significhi *uomo-donna* o *marito-moglie* è previsto l'atto e il negozio del matrimonio, che non è invece garantito per la combinazione *uomo-uomo*, *donna-donna*, *marito-marito*, *moglie-moglie*.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la confusione linguistica generata dalla neutralità dell'art.29 della CI, così come dall'inesistenza dell'omosessualità come motivo di



nullità del matrimonio regolata dall'art.117 CC, verrebbe risolta dagli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile che specificano la presenza di un *marito* e di una *moglie* nell'atto matrimoniale:

Art. 107. Forma della celebrazione:

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in *marito* e in *moglie*, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108. Inopponibilità di termini e condizioni.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in *marito* e in *moglie* non può essere sottoposta né a termine né a condizione. [...].

Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il *marito* e la *moglie* acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. [...].

Art. 143-bis. Cognome della *moglie*.

La *moglie* aggiunge al proprio cognome quello del *marito* e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 156-bis. Cognome della *moglie*.

Il giudice può vietare alla *moglie* l'uso del cognome del *marito* quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la *moglie* a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

I termini *marito* e *moglie* sono stati trascritti volutamente in corsivo per indicarne l'incidenza nei suddetti articoli. Proprio la presenza di questo binomio terminologico permette, secondo il Consiglio di Stato, la salvaguardia del carattere eterosessuale dell'istituto matrimoniale, lungi da qualsiasi tipo di interpretazione giuridica forzata.

Mentre il Consiglio di Stato emetteva la sentenza di incostituzionalità riguardo alla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero, la commissione giustizia stava presentando al Senato il disegno di legge A.S.2081 "Cirinnà", sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", modificato e passato in Senato il 25 febbraio 2016. La legge n.76/2016 viene approvata senza modifiche in via definitiva alla Camera l'11 maggio 2016, con 72 sì, 51 no e 99 astenuti e firmata dal Presidente Mattarella il 20 maggio 2016.

Il ddl A.S.2081, oltre alla modifica della normativa del diritto privato internazionale sulla questione del riconoscimento dei matrimoni omosessuali in Italia, prevedeva anche una modesta modifica del codice civile, *conditio sine qua non* per poter raggiungere un accordo su qualsiasi tipo di riconoscimento dell'unione, non matrimoniale, tra persone dello stesso sesso. Il termine soggetto a riformulazione semantica è *coniuge/i*, che, insieme all'accezione di "persona unita da un vincolo matrimoniale", diventa sinonimo anche di "parte dell'unione

civile tra persone dello stesso sesso”. Il termine che non è soggetto a modifica è proprio *matrimonio*, che continuerà a significare istituzione riservata alle coppie eterosessuali, benché i diritti e doveri e gli effetti dell’atto giuridico siano gli stessi del nuovo istituto delle *unioni civili*.

Vediamo di cosa si occupa la legge Cirinnà in merito all’istituto delle unioni civili per constatare se rispetta i requisiti di chiarezza e di cambiamento graduale che dovrebbero accompagnare qualsiasi evoluzione normativa. Infatti, rifacendoci alle teorie di sviluppo normativo menzionate nell’introduzione al diritto comparato, affinché una nuova legge venga accettata in una società ancora fortemente ancorata ad istituti canonici cristallizzati del passato, è necessaria, innanzitutto, una redazione chiara e non equivoca e che sia ricevuta dalla società come una conquista e non come una perdita di diritti o un cambiamento stridente rispetto allo *status quo* (Sacco, 1992, p. 69).

Nella maggior parte dei casi il testo approvato al Senato non ha subito grandi modifiche rispetto al ddl, ad eccezione dell’obbligo di mutua fedeltà e del riferimento all’art.5 sull’adozione del figlio del coniuge. Onde evitare qualsiasi analogia con il matrimonio eterosessuale, vengono evitati anche tutti i riferimenti costituzionali alla famiglia come società naturale basata sul matrimonio, come dettano gli artt.29, 30 e 31 CI:

Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della *famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*. [...]

Art. 30 È dovere e diritto dei *genitori* mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. [...]

Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della *famiglia* e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli *istituti necessari a tale scopo*.

Aboliti i riferimenti costituzionali alla *famiglia*, il co.1 dell’art. 1 della norma definisce l’unione civile come una *specifica formazione sociale* ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, riguardanti il principio di uguaglianza fra i cittadini nelle formazioni sociali:

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle *formazioni sociali* ove si svolge la sua personalità, [...].

Art. 3. Tutti i cittadini hanno *pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*. [...].

Questo istituto è giuridicamente diverso dal matrimonio, tale come viene presentato nell’art.29 della CI, ma è analogo ad esso per diritti e doveri. Infatti, secondo il co.2 della legge, le unioni civili possono essere celebrate tra due persone maggiorenni dello stesso sesso in presenza di un ufficiale di stato civile e di due testimoni. Come per l’istituto matrimoniale, non possono contrarre unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione

civile, persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale o persone che presentano un vincolo di parentela.

Con l'unione civile "le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri." Con tale affermazione si permette ai contraenti di scegliere un cognome comune e dove fissare la loro residenza e, allo stesso tempo, li si obbliga all'assistenza morale e materiale<sup>116</sup>, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni. In materia di diritti e obblighi, alle parti si applicano norme identiche a quelle del codice civile che regolano il regime patrimoniale delle persone sposate e quelle relative all'obbligo degli alimenti per la parte più debole, nonché quelle relative al matrimonio tra stranieri. Come per il matrimonio, si applicano le norme sull'allontanamento dalla residenza familiare (art. 146), sul regime patrimoniale (artt. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166-bis), sulla protezione dagli abusi familiari (artt. 342 bis e ter), sull'amministratore di sostegno (artt. 408 e 410), sull'interdizione o inabilitazione (artt. 417, 426 e 429), sulla violenza (art. 1436), sull'indennità di fine rapporto (TFR) in caso di morte (art.2122), sulla costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni (art.2647).

Per quanto riguarda l'eredità, si applicano le stesse norme del matrimonio (capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro II del codice civile) per cui viene concessa alla parte dell'unione civile la pensione di reversibilità del coniuge superstite, che non viene invece percepita dai conviventi di fatto.

In merito allo scioglimento, invece, l'unione civile non si comporta come il matrimonio, ma avviene in presenza dell'ufficiale civile, anche in caso di volontà disgiunta, ed è effettiva al decorrere di tre mesi. Nonostante non sia previsto il periodo di separazione, vengono applicate all'unione civile le disposizioni riguardanti il divorzio (artt.4, 5, co.1 e co.5-11, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 898/ 1970, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro IV del CPC ed agli artt.6 e 12 del decreto-legge n.132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.162/2014). Lo scioglimento automatico dell'unione è previsto anche nel caso in cui uno dei due coniugi cambi sesso. Mentre nel passaggio da unione a matrimonio civile, i coniugi devono sciogliere il loro vincolo e risposarsi, il passaggio da matrimonio a unione civile avviene automaticamente nel caso in cui cambi sesso uno dei due coniugi sposati con matrimonio eterosessuale.

Anche per quanto riguarda la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero o i matrimoni con un partner straniero si rimanda alle norme di diritto internazionale privato (co.

---

<sup>116</sup> L'obbligo di fedeltà era presente nel testo del ddl ma è stato tolto dal maxi emendamento del 25 febbraio 2016.

28). A questo proposito, il 19 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo tre decreti legislativi di attuazione dell'art.1, co.28, della legge n.76/2016.

Il D.Lgs. n.7 si avvale della tecnica della novella legislativa per introdurre nel capo I della legge n.218/1995, le innovazioni necessarie ad adeguare l'ordinamento alla nuova legge sulle unioni civili in materia di diritto internazionale privato (che fino ad allora regolava i soli rapporti di famiglia fondati sul matrimonio). In linea con il compromesso politico che ha consentito l'approvazione della legge n.76/2016, il D.Lgs. n.7/2017 prevede che il matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso non realizzi il cosiddetto "matrimonio egualitario", ma produca gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (nuovo art.32-bis legge n.218/1995). Per la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da coppie dello stesso sesso, si adottano invece soluzioni più articolate nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea (nuovo art.32-ter legge n.218/1995).

Questo decreto è particolarmente importante in uno studio orientato sulla traduzione, poiché disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione civile nel caso in cui le parti vivessero in un paese estero. Secondo il nuovo art.32-ter (co.3) l'unione civile è valida se considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione. Inoltre, (co.4) i rapporti personali e patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato in cui si è costituita l'unione e, a richiesta di una delle parti, il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato in cui uno o entrambi i coniugi risiedono o sono cittadini. In relazione allo scioglimento, nullità o annullamento dell'unione, si aggiunge l'art.32-quater in cui si specifica che (co.1) la giurisdizione italiana sussiste anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia e che (co.2) lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n.1259/2010/UE. Viene modificato anche l'art.45, disponendo che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE. Infine, viene aggiunto l'art.32-quinquies in cui si stabilisce (co.1) che con l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia, produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Per quanto riguarda la registrazione dell'unione civile, il Ministero degli Interni ha emanato il 23 luglio 2016 il "decreto ponte" n.144 con il quale sono state stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile. Come previsto, gli effetti dell'unione civile diventano operativi 6 mesi dopo, grazie al D.Lgs

n.5 del 19 gennaio 2017, che prevede l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni delle unioni, nonché modifiche ed integrazioni normative.

Sempre ai sensi del co.28 (lettera c), il Consiglio dei ministri approva il 19 gennaio 2017 anche il D.Lgs. n.6 che contiene modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il coordinamento con la disciplina delle unioni civili. La legge n.76/2016 contiene, infatti, al co.20, una disposizione che dichiara applicabili anche ai partner dell'unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole *coniuge/coniugi*.

Da questa panoramica sul recente riconoscimento e regolamento delle unioni civili e delle convivenze di fatto, risulta tangibile l'entrata in vigore nel diritto italiano di nuove *formazioni sociali*, come attesta l'art.1.1 della legge n.76/2016 ("La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale *specifica formazione sociale* ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto."). L'evoluzione normativa italiana consiste nella creazione di tre istituti corrispondenti a tre modelli sociali diversi: *matrimonio, unione civile e convivenza di fatto*. La volontà di differenziare concettualmente questi istituti passa attraverso diversi espedienti: (1) riformulazione del codice civile, (2) terminologia, (3) stessa legge per unioni civili e convivenze di fatto e (4) privazione di diritti concessi solo al matrimonio.

(1) Riformulazione del codice civile.

Nella legge non è presente una neutralizzazione linguistica e concettuale del termine *matrimonio*. È realizzata una riforma concettuale del codice civile e una riformulazione semantica del termine *coniugi*, ma non del termine *sposi*. La riforma concettuale avviene nei co.32 e 33 della legge e si riferisce all'art.86 sulla libertà di Stato e all'art.124 sull'impugnazione del vincolo:

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: 'da un matrimonio' sono inserite le seguenti: 'da un'unione civile tra persone dello stesso sesso'.

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: 'impugnare il matrimonio' sono inserite le seguenti: 'o l'unione civile tra persone dello stesso sesso'.

Invece, nel co.20, sui diritti e doveri derivanti dall'unione civile, viene menzionata una riforma terminologica dell'espressione *coniugi*:

[...] le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La riforma linguistica del termine *coniuge* rimane confusa poiché non è accompagnata da una riforma costituzionale; infatti, il termine, se applicato ad un istituto diverso da quello

matrimoniale, come nel caso delle unioni civili, potrebbe essere usato in modo anticostituzionale (art.29 CI).

(2) Terminologia.

Sebbene l'unione tra persone dello stesso sesso proposta dalla legge Cirinnà si fondi sull'analogia giuridica con il matrimonio (co.4-9), si ricerca una differenza terminologica mediante l'uso del termine *unioni civili e convivenze di fatto*, invece di *matrimoni*. Il termine *unione civile*, inoltre, era precedentemente usato nel dibattito legislativo e giurisprudenziale per il riconoscimento delle famiglie di fatto, fattore che può generare confusione.

(3) Stessa legge per unioni civili e convivenze di fatto.

Il fatto che i due modelli alternativi di famiglia siano regolati nella stessa legge indica la volontà di differenziare le due *formazioni sociali alternative* da quella sancita dal vincolo matrimoniale.

(4) Privazione di diritti concessi solo al matrimonio.

La differenza tra le *unioni civili* e il matrimonio avviene, a livello formale, mediante l'assenza dell'obbligo di fedeltà per le coppie dello stesso sesso e per l'assenza di qualsiasi richiamo agli artt.29, 30 e 31 CI e, a livello sostanziale, per l'assenza di qualsiasi tipo di concessione in tema di filiazione e adozione, per la modalità di scioglimento e per la mancanza di intercambiabilità degli istituti nel caso in cui il coniuge di una coppia omosessuale decida di cambiare sesso.

Nonostante questo tentativo di differenziare i due istituti, è proprio contro l'evidente analogia giuridica con il matrimonio che si sono basati i tremila emendamenti presentati al disegno di legge discusso in Senato tra gennaio e febbraio 2016. In questi emendamenti si chiedevano modifiche come l'esclusione della comunione dei beni o dell'assunzione del cognome comune, ma soprattutto la riformulazione, o direttamente l'esclusione, dell'art.5 sull'adozione, il tema più controverso di tutto il ddl, per via della temuta apertura a tecniche di procreazione assistita ancora impedita in Italia. Si proponevano alternative come l'affido rinforzato che durasse fino al compimento della maggiore età del figlio di uno dei due coniugi, anche se comportavano un minor grado di protezione legale nei confronti della prole. Pertanto, il testo finale della legge n.76/2016 ha mantenuto l'impianto dei diritti del ddl Cirinnà, eccetto l'art.5 sull'adozione del figlio del partner, su cui si esprime il nuovo co.20, lasciando ai giudici il compito di regolare la questione: “[...] Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.”

La questione della filiazione, e quindi della famiglia come formazione sociale basata sulla procreazione, biologica o adottiva, pare essere il punto focale della distanza legislativa tra il matrimonio e le unioni civili. L'assenza, nella legge n.76/2016, di ogni riferimento costituzionale alla *famiglia*, come "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 CI) rafforza ancor più questa tesi e, in un certo senso, si oppone all'art.9 della Carta dei diritti fondamentali della UE (2000) che, tra le libertà fondamentali riconosce in modo disgiunto il "diritto a sposarsi" e il diritto di "costituire una famiglia": "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio."<sup>117</sup> Secondo quanto formulato dalla Carta, il diritto di fondare una famiglia, anche di fatto, dovrebbe essere tutelato dalle legislazioni nazionali al di fuori dei vincoli formali, sebbene non si vieti né si imponga la concessione di uno *status* matrimoniale alle persone dello stesso sesso, dal momento che si privilegia il "rispetto delle diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri". È proprio in base a questa diversa tradizione culturale che lo Stato italiano ha approvato una legge che apre le porte alla registrazione e al riconoscimento giuridico di nuove *formazioni sociali specifiche*, soddisfacendo il principio fondamentale di non discriminazione in base al sesso, ma non riconoscendone pienamente lo *status* di famiglia legittima.

Infine, è doveroso riconoscere un certo margine di incompletezza sia in questa lettura, sia nelle conclusioni comparative con il caso spagnolo, poiché, dopo la fase di istituzionalizzazione inaugurata dalla legge n.76/2016, il Diritto di Famiglia italiano si trova in un processo inarrestabile di evoluzione e adattamento normativo, come dimostrano le novità legislative e giurisprudenziali.

Da un punto di vista legislativo, sono di recente emanazione ulteriori decreti finalizzati all'adeguamento della normativa sullo stato civile. Allo stesso modo, i profili di legittimità o illegittimità di tali decreti del Governo emanati nel corso del 2017 e criticati per eccesso di delega, saranno vagliati dalla Corte costituzione nei mesi posteriori alla scrittura del presente lavoro.

Da un punto di vista giurisprudenziale, sono di assoluta rilevanza alcune sentenze emesse a meno di un anno dall'entrata in vigore della legge n.76/2016, sia dalla Corte di cassazione (n.19599/2016), sia dalle Corti d'appello di Milano e Trento (2017) che permettono, per la prima volta, la trascrizione dell'atto di nascita straniero con l'indicazione di due genitori dello

---

<sup>117</sup> Lo stesso concetto viene ribadito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come detta l'art. 12: "A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto."

stesso sesso, senza per questo riconoscere un contrasto di ordine pubblico con la normativa nazionale.

Nel primo caso la sentenza di cassazione afferma l'obbligo di trascrizione dell'atto di nascita di un bambino che risulta figlio di due madri (l'una per avere donato l'ovulo, l'altra per avere partorito il bambino), unite in matrimonio in Spagna. Nel secondo caso, la Corte d'appello di Milano ha accolto la richiesta di trascrizione dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti tramite GPA (gestazione per altri, vietata in Italia dalla legge n.40/2004). I due gemelli, concepiti da due ovuli distinti fecondati dagli spermatozoi dei due membri della coppia, secondo la legge americana sono fratelli e hanno come genitori entrambi i padri, ma, secondo l'ordinamento italiano, sebbene possano conservare per la prima volta il doppio cognome, non sono riconosciuti legalmente fratelli poiché tecnicamente concepiti dalla stessa madre e da padri diversi. Poche settimane dopo, la Corte d'appello di Trento ha riconosciuto una coppia di uomini italiani come genitori legali di due bambini nati in Canada grazie alla maternità surrogata, ammettendo un provvedimento straniero che stabiliva l'esistenza di un legame genitoriale anche al padre non biologico. Pertanto, sebbene la legge n.76/2016 non permetta l'adozione ai membri dell'unione civile, alla luce dei principi emanati dalla sentenza n.19599/2016 e dall'orientamento della Corte di Strasburgo e dei regolamenti dell'UE sul riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali nazionali in materia matrimoniale, si nota un chiaro orientamento dei giudici italiani verso la tutela dell'interesse superiore del minore, sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> Secondo la sentenza n.19599/2016, non riconoscere un rapporto di filiazione legalmente esistente in Spagna avrebbe determinato un'incertezza giuridica idonea a incidere sul diritto del minore ad avere un secondo genitore e sulla definizione della sua identità personale, come la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane. Pertanto, il bambino ha un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all'estero e il negarlo comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza.



### 4.3.2. Diritto di Famiglia in Spagna.

Come in tutta la tradizione romanista, il *Derecho de Familia* è la branca del diritto privato che si occupa delle norme giuridiche che regolano la famiglia in ogni suo aspetto, coniugale e paterno-filiale. Mentre le relazioni coniugali e paterno-filiali definiscono il concetto giuridico di famiglia, la parentela non è considerata una vera relazione giuridica, pertanto, è implicata in alcuni effetti giuridici (impedimento a contrarre matrimonio, incarichi di tutela, questioni di eredità, ecc.), ma non determina l'esistenza della famiglia. Il *Código Civil* lo distingue tra *parentesco de consanguinidad* (parentela), che può essere in linea retta o collaterale e *parentesco de afinidad* (affinità), mentre la dottrina ammette anche il *parentesco legal* (adozione) e *espiritual* (derivazione del Diritto Canonico che non ha ripercussione nel diritto positivo spagnolo).

I tre ambiti principali di cui si occupa il Diritto di Famiglia spagnolo sono la regolazione delle relazioni coniugali, la filiazione e le istituzioni di tutela legale come la patria potestà (*patria potestad*), la tutela (*tutela*) e la custodia (*curatela*). Nel primo caso, il Libro I del *Código Civil* regola la celebrazione del matrimonio, gli effetti personali ed economici e la sua cessazione per nullità, separazione o divorzio; nel secondo caso, si occupa della filiazione matrimoniale, extramatrimoniale e adottiva; nel terzo caso, si pronuncia in merito alla tutela e custodia di minori o disabili non soggetti alla patria potestà.

La particolarità rispetto al diritto italiano (come anche al diritto tedesco, svizzero e portoghese) è che il *Código Civil* non si occupa in modo omogeneo del Diritto di Famiglia, ma segue un formato più simile al diritto romano, secondo il quale i vari istituti familiari si trovano distribuiti in diverse parti del codice. Infatti, la parentela è trattata nel *Libro III De los diferentes modos de adquirir la propiedad*, il matrimonio, la filiazione e la tutela sono trattati nel *Libro I De las personas* (Titolo IV-VII, artt. 42-180, e titolo X, artt. 215-306) e il regime economico e le donazioni in ambito matrimoniale fanno parte del *Libro IV De las obligaciones y contratos* (Titolo III, artt. 1315-1444).

Secondo García Presas (2011, p. 242), il Diritto di Famiglia spagnolo, rispetto ad altre branche del diritto privato, è contraddistinto per il suo carattere etico e quindi per l'influenza di precetti religiosi e morali, per il carattere transpersonalista, dal momento che dà priorità alla famiglia rispetto ai fini individuali della persona, per il suo carattere imperativo sull'autonomia della volontà, soprattutto in materia coniugale, e per il suo carattere pubblico, dal momento che molte questioni del Diritto di Famiglia sono regolate dal diritto amministrativo. Inoltre, è una delle branche del diritto che ha sperimentato più cambiamenti, grazie all'evoluzione sociale e culturale degli ultimi decenni, come la libera scelta del

coniuge, l'eliminazione della dote, la possibilità di contrarre matrimoni misti, l'entrata in vigore del divorzio, la regolazione dell'aborto, la celebrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e l'apertura in materia di tecniche di procreazione assistita.

I cambiamenti avvenuti nel secolo scorso in seno alla società spagnola, la fine della dittatura e l'approvazione della *Constitución Española* del 1978 hanno comportato la necessità di modificare la codificazione civile obsoleta del 1889, soprattutto in materia dei diritti di famiglia. A questo proposito, gli artt. 32 e 39 della *Constitución* dettano che “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” (art.32.1 CE) e che “la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos” (art.32.2 CE). L'art.39 della *Constitución*, spesso citato nelle leggi derogatorie degli ultimi decenni, si pronuncia in merito alla salvaguardia sociale, economica e giuridica da parte dello Stato della famiglia e dei figli, sia frutto di relazioni matrimoniali, sia extramatrimoniali, delle madri, indipendentemente dal loro stato civile e della paternità. Hanno ripercussioni sul Diritto di Famiglia anche articoli relativi all'aconfessionalità dello Stato e la libertà religiosa del cittadino spagnolo, come l'art.16.3 sull'imparzialità religiosa dello Stato e l'art.27.3 sull'educazione religiosa e morale dei figli.

È in nome dei suddetti principi sanciti nella *Constitución* del 1978 che la Spagna ha conosciuto, negli ultimi decenni, una profonda evoluzione nel suo sistema di Diritto di Famiglia, sancita soprattutto da due leggi pubblicate nel 1981 dal governo di *Unión de Centro Democrático* (UCD), guidato dall'allora Presidente Alfonso Suárez. Le due leggi, rispettivamente in materia di uguaglianza dei coniugi e di uguaglianza dei figli rispetto ai genitori, sono:

- (1) la *Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil, en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio*;
- (2) la *Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio*.

(1) La *Ley 11/1981*, in materia di filiazione, ispirata dai nuovi principi costituzionali (artt.108 e 141) ebbe la doppia finalità di introdurre una nuova terminologia mediante la sostituzione di concetti come *filiación legítima* e *filiación ilegítima* con *filiación matrimonial* e *filiación no matrimonial* e di stabilire il principio di uguaglianza tra tutti i tipi di filiazione, strutturando la patria potestà come funzione condivisa da entrambi i genitori e regolando l'amministrazione dei beni dei figli. Oltre alle disposizioni in materia di filiazione, questa

legge tratta anche dei regimi economici matrimoniali contenuti negli artt. 1315-1444 del *Código Civil* e quindi modifica le convenzioni matrimoniali (*capitulaciones matrimoniales*), il regime della comunità dei beni (*gananciales*) e della separazione dei beni (*separación de bienes*) e introduce, inoltre, il regime della partecipazione agli utili del coniuge (*participaciones*). Grazie alla *ley 11/1981*, sono quindi tre i regimi economici matrimoniali previsti: la separazione dei beni, la comunità legale e il regime di partecipazione. I coniugi acquisiscono la facoltà di scegliere e modificare, prima o dopo il matrimonio, il proprio regime matrimoniale con atto pubblico notarile, nel rispetto della disciplina e dei limiti imposti dal codice civile o dal diritto locale (*derechos forales*). In merito a questa questione, la differenza sostanziale con l'ordinamento italiano è il fatto che il codice spagnolo prevede una regolamentazione più dettagliata riguardo alle convenzioni matrimoniali, includendo il regime di partecipazione agli utili del coniuge e una gestione ed amministrazione dei beni comuni che riflette una posizione paritaria tra i coniugi (Patti, 2011, p. 69).

(2) La *Ley 30/1981*, invece, segna una svolta epocale nella politica spagnola post dittatura con il merito di introdurre il divorzio come una delle cause di estinzione del matrimonio, oltre alla morte del coniuge. Con tale legge si modificano gli artt.85-89 del *Código Civil*, modificati poi dalla *Ley 15/2005*, che mette fine al sistema causalista dell'estinzione del matrimonio<sup>119</sup>, riconducendolo solo al soddisfacimento dei requisiti e circostanze esposti nell'art.81, relativo alla separazione.

Dopo le grandi riforme del 1981, nell'ultimo trentennio sono state approvate altre normative che, anche se in misura minore, hanno contribuito all'evoluzione del Diritto di Famiglia spagnolo verso un modello sempre più personalista, egualitario e puerocentrico.

- (3) *Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela;*
- (4) *Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción;*
- (5) *Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes;*
- (6) *Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil;*
- (7) *Ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos;*
- (8) *Ley 41/2003, de 18 de noviembre, relativa a la protección patrimonial de las personas con discapacidad;*

---

<sup>119</sup> Per la questione consultare Andrés Irazazabal (2006) e Torres Mateos (2007).

- (9) *Ley 42/2003, en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos;*
- (10) *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio;*
- (11) *Ley 15/2005, de 8 de Julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio;*
- (12) *Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida;*
- (13) *Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional;*
- (14) *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.*

Vediamo brevemente in che modo queste leggi hanno inciso sul Diritto di Famiglia spagnolo, senza comunque alterare il sistema familiare istaurato dalle due leggi del 1981.

(3) La *Ley 13/1983*<sup>120</sup> si pronuncia in materia di tutela, modificando i titoli IX e X del Libro I del *Código Civil*. Con questa legge si instaura un sistema di tutela affidato alle autorità giudiziarie e un nuovo sistema istituzionale che prevede la regolazione della tutela, curatela e dell'amministrazione di sostegno (*tutela, curatela, guarda de hecho*), ossia della situazione nella quale una persona sprovvista di delega legale o nomina giudiziaria assume di sua iniziativa la rappresentanza e la difesa di un minore o di un interdetto o inabilitato (*incapaz*).

(4) La *Ley 21/1987*<sup>121</sup> regola invece il sistema dell'adozione, introducendo un controllo amministrativo di entità pubbliche previo alle adozioni, ai fini di evitare il traffico minorile. Mediante il principio di *adoptio imitatur naturam*, proposto da questa legge, l'adozione non genera una semplice relazione di filiazione tra l'adottante e l'adottato (*status filii*), ma comporta una relazione di parentela a tutti gli effetti anche con i parenti dell'adottante (*status familiae*). Si segue inoltre il principio del primato di interesse del minore come criterio base per stabilire il vincolo adottivo che si può istituire solo all'interno di un matrimonio (*pareja de derecho*) o una relazione di fatto (*pareja de hecho*), come detta la III disposizione aggiuntiva della legge. Una modifica importante a questo proposito è stata apportata dalla *Ley 13/2005* che, permettendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ammette anche l'adozione duale tra coniugi omosessuali. Inoltre, la *Ley 21/1987* si pronuncia anche nel caso di adozione per abbandono del minore (*desamparo*), per il quale sono previste misure urgenti di protezione (art.172 del CC) attribuite alle autorità pubbliche.

---

<sup>120</sup> Gli artt. 215-313 redatti con la *Ley 13/1983* sono poi stati riformati da tre leggi successive: la *Ley 21/1987*; la *Ley 1/1996*; la *Ley 41/2003*. Inoltre, la *Ley 4/2000* derogò gli artt. 202-214 del *Código Civil*.

<sup>121</sup> La regolazione attuale dell'adozione in Spagna è frutto delle modifiche parziali attuate da tre leggi successive: la *Ley 1/1996*; la *Ley 13/2005*; la *Ley 54/2007*.

(5) La *Ley 11/1990*, sull'applicazione del principio di non discriminazione in base al sesso, sostiene il primato del principio di uguaglianza su certi mandati obsoleti del *Código Civil* che mantenevano ancora un trattamento discriminatorio in base al sesso. Questa legge, così come la successiva in materia di Diritto di Famiglia (*Ley 35/1994*), sono il riflesso di una grande svolta nella società spagnola e costituiscono il cammino graduale verso traguardi normativi come la menzionata *Ley 13/2005* sui matrimoni tra persone dello stesso sesso.

(6) La suddetta *Ley 35/1994* riguarda direttamente la questione dei matrimoni civili ed estende la loro celebrazione alla competenza dei sindaci che, fino ad allora, potevano autorizzare matrimoni civili solo in casi eccezionali. La recente *Ley 15/2015* modifica poi ulteriormente le disposizioni di questa legge agli artt. 49, 51-53, 55-58 per i quali si ribadisce e si estende la competenza per celebrare matrimoni civili ai Sindaci (*Alcaldes*), ai giudici di pace (*Juez de Paz*), ai consiglieri comunali delegati dal Sindaco (*concejales*), al segretario giudiziario (*secretario judicial*) o ad un notaio scelto da entrambi i coniugi (*notario*) e al funzionario diplomatico o consolare incaricato del Registro Civile all'estero (art.51 del CC).

(7) La *Ley 1/1996*, in materia di protezione dei minorenni, di modifica parziale del codice civile e del codice di procedura civile spagnolo, interviene sul Diritto di Famiglia mediante modifiche sui regimi di adozione, tutela, patria potestà, sostegno, affidamento ed abbandono e ribadisce, come la precedente *Ley 21/1987*, il primato assoluto dei diritti del minore.

(8) La *Ley 40/1999*, seppure in misura minore, costituisce un importante tassello per il Diritto di Famiglia e per i diritti di uguaglianza tra i sessi, disciplinando la normativa sulla scelta dei nomi e dei cognomi e l'ordine di questi ultimi. Alla base della legge risiede il fatto che “más justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos [...]” (*L.40/1999*), un concetto semplice che però fatica ad essere accettato in alcune società più tradizionaliste, come quella italiana. In Italia, solo nel settembre 2014 è stato approvato alla Camera il disegno di legge per l'attribuzione del cognome dei figli (quello del padre, della madre o entrambi), in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel gennaio 2014, aveva condannato l'Italia per violazione del principio di uguaglianza uomo/donna. Attualmente, il ddl è stato respinto in Senato e quindi l'Italia è ancora sprovvista di una normativa riguardo all'attribuzione del cognome materno o al doppio cognome<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> In Italia dal 2000 era possibile cambiare il cognome e prendere quello materno in base al DPR n.396/2000, che permetteva di fare richiesta al prefetto della propria città per attivare una laboriosa procedura di cambio di cognome – compresa quindi l'adozione del cognome materno insieme o in sostituzione di quello paterno. Attualmente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 del 21.12.2016 e della circolare del Ministero dell'Interno n.1/2017, è possibile stabilire di comune accordo il doppio cognome.

(9) La *Ley 41/2003* sulla protezione del patrimonio delle persone disabili, sancisce il diritto di tutela per i minorenni, che viene esercitata dal genitore o dalle entità pubbliche a cui corrisponde la tutela amministrativa e il diritto di autotutela per le persone giuridicamente capaci (*personas capaces de obrar*), ovvero l'opzione per i maggiorenni di adottare le disposizioni che ritengono necessarie in vista di una futura disabilità, come avviene in caso di malattie degenerative.

(10) Anche la *Ley 42/2003* sulle relazioni familiari tra nonni e nipoti ha un peso sul concetto di parentela nel Diritto di Famiglia spagnolo, sancendo il regime di visite riservate ai nonni in caso di separazione o divorzio contenzioso e regolando il sistema di tutela dei minori che, se richiesto dai progenitori, possono essere affidati ad altri parenti, tra i quali i nonni.

(11) La *Ley 13/2005*, che verrà trattata più dettagliatamente nel paragrafo successivo, segna una svolta fondamentale nel Diritto di Famiglia spagnolo. Questa legge si pronuncia in merito al diritto a contrarre matrimonio e prevede la modifica del *Código Civil* all'art. 44, includendo la possibilità di matrimonio per le persone dello stesso sesso: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". L'istituzione e gli effetti del matrimonio civile rimangono, infatti, gli stessi dell'unione tra persone di sesso distinto, con piena uguaglianza di diritti e obbligazioni. Il concetto di uguaglianza domina la redazione di questa legge, che si basa su principi costituzionali quali la promozione dell'effettiva uguaglianza tra i cittadini nel libero sviluppo della propria personalità (artt.9.2 e 10.1 CE), la preservazione della libertà (art.1.1 CE) e l'instaurazione di un modello egualitario di fruizione dei diritti senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale (art.14 CE).

(12) Un'altra legge dirompente nel Diritto di Famiglia spagnolo è la *Ley 15/2005* che modifica il codice civile e il codice di procedura civile in materia di separazione e divorzio. Grazie a questa legge si ammette l'estinzione del matrimonio mediante divorzio senza la necessità previa di separazione di fatto (*de hecho*) o legale (*judicial*), rendendo così la separazione e il divorzio due opzioni indipendenti ed autonome. Inoltre, la separazione legale viene liberata da ogni eco di causalità presente nella codificazione precedente, lasciando senza contenuto l'art.82, reinserito però dalla *Ley 15/2015* e modificando l'art.81 sulle modalità di richiesta di separazione. Ancora una volta, l'evoluzione legislativa rispetta il principio costituzionale di libero sviluppo della personalità (art.10.1 CE) mediante il riconoscimento e il rispetto della volontà del coniuge che desidera interrompere il vincolo matrimoniale. Grazie a questa legge, si regola la modalità di separazione che può avvenire mediante separazione

convenzionale di mutuo accordo o mediante separazione unilaterale o contenziosa. Nel primo caso, la domanda di separazione deve essere presentata da entrambi i coniugi o da uno dei coniugi con il consentimento dell'altro e deve essere formulata dopo i primi tre mesi di matrimonio, accompagnata da un accordo di separazione. Nel secondo caso, i requisiti necessari sono la domanda unilaterale di uno dei due coniugi e la scadenza di almeno tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, sempre quando non si verificano casi di attentato alla vita, all'integrità fisica e morale e alla libertà del coniuge o dei figli della coppia. Per quanto riguarda il divorzio, come detta l'art.86 CC, le circostanze sono le stesse della separazione e quindi esistono due modalità, giudiziaria (*contencioso*) e consensuale (*de mutuo acuerdo*). Esattamente come per la separazione, in entrambi i casi devono essere trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio e, nel caso di divorzio consensuale, la domanda deve essere accompagnata da convenzioni matrimoniali (*capitulaciones*) (art.81.1 CC), mentre in caso di divorzio contenzioso, le parti possono ricorrere volontariamente alla mediazione familiare per risolvere le controversie in materia matrimoniale. A differenza della separazione, che non annulla il vincolo matrimoniale, il divorzio è definitivo ed abilita i richiedenti a contrarre un nuovo matrimonio. Inoltre, la riforma attuata dalla *Ley 15/2005* entra in merito anche alle prestazioni economiche dovute all'ex coniuge, aggiungendo la possibilità di erogarle in un'unica soluzione (cambiando quindi il termine da *pensión* a *compensación*) e modifica l'art.92 CC in materia di tutela e custodia dei figli. Con quest'ultima riforma si sancisce il principio di bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione con ciascun genitore, ammettendo così l'affido condiviso (*ejercicio compartido de la guarda y custodia*), se richiesto specificatamente dai due coniugi nelle convenzioni matrimoniali e se concesso dalla Corte<sup>123</sup>.

(13) Rimanendo in tema di filiazione, la *Ley 14/2006* sulla procreazione medicalmente assistita (*reproducción asistida*) è senz'altro una delle leggi più controverse della normativa spagnola e continua a generare opinioni contrastanti riflesse in altrettanti disomogenei quadri normativi. Pioniera in questo campo era stata la *Ley 35/1988* che già negli anni '80 aveva introdotto la *filiación asistida* come nuovo tipo di filiazione non biologica e regolava sia la fecondazione artificiale omologa, in cui i gameti provengono dai due coniugi o conviventi, sia la fecondazione artificiale eterologa, in cui l'ovulo o il seme appartengono ad un donatore esterno alla coppia. Le riforme introdotte dalla legge del 2006 prevedono un'evoluzione

---

<sup>123</sup> Anche in Italia, grazie alla legge 8 febbraio 2006 n.54, si permette l'affido condiviso, insieme all'affido congiunto, già previsto dalla normativa precedente, dal quale si differenzia poiché l'esercizio condiviso della patria potestà suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi.

concettuale rispetto alla precedente normativa, soprattutto in merito all'eugenetica e includono la regolazione dei centri di procreazione medicalmente assistita mediante l'istituzione di un *Registro de actividad de los Centros de reproducción asistida*. Proprio grazie ad una normativa più aperta che rispetta l'anonimato dei donatori e che prevede tecniche avanzate come l'ovodonazione e l'embrione-donazione, la Spagna è diventata una delle destinazioni privilegiate del cosiddetto "turismo riproduttivo" per paesi con normative più restrittive, come l'Italia. Nel nostro paese, infatti, esistono ancora forti opposizioni riguardo alla procreazione assistita, disciplinata dalla legge n.40 del 19 febbraio 2004, la quale vieta tecniche come la fecondazione eterologa, l'eugenetica e la crioconservazione degli embrioni. Questa legge ha portato la Spagna all'interno di un quadro normativo esclusivo che legalizza situazioni ancora impensabili in altri paesi vicini, come, ad esempio, la tecnica ROPA (*recepción de ovocitos de pareja*), che permette a due donne sposate di essere, una, la donatrice di ovociti e, l'altra, di essere fecondata dai gameti formati da tali ovociti e dal seme di un donante anonimo. In questo caso, si ha una madre genetica e una gestante, dal momento che, grazie alla *Ley 14/2006*, modificata dalla *Ley 3/2007 de 15 de marzo*, si permette l'iscrizione della doppia maternità legale nel Registro Civile. Nel caso in cui la coppia non fosse sposata, dal momento che manca una legge statale omogenea per le unioni di fatto, una delle due donne dovrebbe ricorrere all'adozione.

(14) Si pronuncia in materia di filiazione anche la *Ley 54/2007* che regola l'adozione internazionale sempre in virtù del primato dei diritti dei minorenni, modificando il *Código Civil* agli artt.9.5, 154, 172.3 e 172. Questa legge è stata poi derogata dalla *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia* formulata per aggiornare il sistema di adozione alle nuove necessità che presenta l'infanzia e l'adolescenza in Spagna, come la situazione dei minori stranieri vittime di violenza. Una svolta importante data da quest'ultima legge è la centralità riservata al minorenne che, come cittadino corresponsabile della società in cui vive, oltre che dei diritti, ha dei doveri e delle responsabilità a livello familiare, scolastico e sociale.

Le leggi menzionate finora sono all'origine del cambiamento radicale attuato nel Diritto di Famiglia spagnolo degli ultimi trent'anni e, allo stesso tempo, sono la conseguenza di una serie di cambiamenti progressivi dettati da diverse circostanze storiche e politiche.

Importanti evoluzioni politiche e sociali inerenti al Diritto di Famiglia erano già avvenute nel XIX secolo con l'influenza degli ideali francesi. Già nel 1870 veniva introdotto il matrimonio civile obbligatorio con l'approvazione della *Ley de 18 de junio de 1870* che sanciva una svolta all'idea tradizionale di matrimonio religioso come unica forma legittima.



Anche se nel 1875 venne poi annullato l'effetto civile del matrimonio canonico, sebbene l'unione civile fosse legittima per quelle persone che non professavano la religione cattolica (in accordo con l'art.27 della *Constitución Española* del 1869), il sistema civile di matrimonio venne poi definitivamente ratificato dalla *Ley de 11 de mayo de 1888* e dall'allora art.42 CC.

Nella prima metà del 1900 si susseguono ordini reali (27 agosto 1906, 28 febbraio 1907) o repubblicani (10 febbraio 1932) sulla necessità o meno di apportare una certificazione di appartenenza religiosa, insieme ad una serie di leggi sull'obbligatorietà del matrimonio civile (*Ley de 28 de junio de 1932* e *Ley de 12 marzo de 1938*).

Negli anni della dittatura franchista, il matrimonio civile rimane una forma di matrimonio sussidiaria e riservata solo ai non cattolici e, come riporta Lledó Yagüe (2012, p. 44), si susseguono solo una serie di disposizioni che limitano, o annullano direttamente, la libertà degli individui. Mediante emendamenti legislativi come la *Orden del Ministerio de Justicia de 10 de marzo de 1941*, il *Decreto de 26 de octubre de 1956*, la *Ley de 24 de abril de 1958* (che riformula l'art.42 CC), la *Ley de 28 de junio de 1967* sulla libertà religiosa e il *Decreto de 22 de mayo de 1969*, si ribadisce la necessità della "prueba de acatolicidad" per contrarre matrimonio civile e l'assoluta obbligatorietà per i cattolici di sposarsi in forma canonica.

Il carattere secondario del matrimonio civile si mantenne anche dopo la morte di Franco, come dimostra il *Real Decreto de 1 de diciembre de 1977*, che ribadiva l'esigenza della dichiarazione di confessionalità a coloro che desideravano unirsi in forma civile. Fu solo con la *Constitución* del 1978 che si sancì una svolta politica e sociale radicale del Diritto di Famiglia, dal momento che alcuni precetti costituzionali dimostravano l'inadeguatezza della legislazione allora vigente. È il caso dell'art.14 CE, che proclamava l'uguaglianza di tutti gli spagnoli davanti alla legge senza discriminazione di nascita, razza, sesso, religione e opinione, dell'art.16 CE, che toglie l'obbligo di dichiarazione sull'ideologia, religione e credenza individuale o comunitaria e l'art.32 CE, che proclama l'uguaglianza giuridica tra uomo e donna ai fini di contrarre matrimonio. Alla luce di questi nuovi precetti, la *Dirección General de los Registros y del Notariado* si pronunciò nel dicembre del 1978 sulla possibilità di autorizzare i matrimoni civili per qualsiasi individuo, senza obbligo di indagine o dichiarazione sulla propria confessionalità, inaugurando una nuova era di cambiamento legislativo e di dialogo tra lo Stato e la Chiesa. Riguardo al riconoscimento del matrimonio canonico da parte dello Stato, si promulgò un *Acuerdo con la Santa Sede* il 3 gennaio del 1979, nel quale lo Stato dichiarava il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati con Diritto Canonico, mediante iscrizione nel *Registro Civil* e soprattutto ammetteva il riconoscimento

civile della nullità matrimoniale posteriore alla risoluzione del Tribunale Ecclesiastico, per via della mancanza di potere legale di quest'ultimo.

Pertanto, il suddetto accordo costituì la base per l'entrata in vigore in Spagna del sistema matrimoniale civile di tipo anglosassone, basato sul riconoscimento di entrambe le forme, civile e religiosa, nel quale l'unico matrimonio ad avere effetti giuridici è quello regolato dal codice civile, sancito dalla famosa *Ley 30/1981 de 7 de julio*. Da questo momento in poi, anche per la dottrina, il matrimonio canonico cessò di essere il rito principale, ma si convertì in una delle due forme opzionali di celebrazione. Si aprirono, dunque, le porte per un forte cambiamento sociale che è sfociato, in tempi più o meno recenti e con non pochi ostacoli, alla regolazione giuridica delle coppie di fatto e dei matrimoni tra persone dello stesso.

#### **4.3.2.1. Parejas de Hecho.**

“Una sociedad abandona la hipocresía cuando su ordenamiento jurídico reconoce y norma aquellas realidades sociales que existen, independientemente de las creencias de orden religioso o ético-morales asentadas en el poder político.” (Hernández Martín, 2009, p. 352)

Nonostante un passato piuttosto conservatore e moralista in questioni di Diritto di Famiglia, a cavallo tra il XX e XXI secolo, la normativa spagnola prima, e la società spagnola poi, hanno riconosciuto l'istituto delle coppie di fatto come realtà giuridica che regola la convivenza tra due persone che scelgono di non sposarsi o non possono contrarre matrimonio per via di qualche impedimento di natura legale. Sebbene il termine più diffuso sia *pareja de hecho*, questo vincolo è conosciuto in Spagna anche con i termini *uniones de hecho* (Comunità Valenciana, Madrid, Estremadura), *parejas estables* (Isole Baleari, Asturie), *parejas estables no casadas* (Aragona, Navarra), *uniones estables de pareja* (Catalogna).

Questa forma alternativa di convivenza o di famiglia, nonostante le sia riconosciuto valore giuridico in Spagna, continua comunque ad essere al centro del dibattito politico per via dell'equiparazione all'istituto matrimoniale: una parte del diritto si schiera a favore della regolazione giuridica delle coppie di fatto, affinché vengano riconosciuti ai conviventi gli stessi diritti propri del matrimonio, mentre una parte continua a dichiararsi contraria a questa equiparazione proprio per il fatto che la famiglia generata da un'unione di fatto è una famiglia non matrimoniale per scelta e quindi non può reclamarne gli stessi diritti.

Oggi, le unioni di fatto in Spagna sono regolate a livello regionale dagli Statuti delle varie CC.AA. e da precise leggi locali; l'insieme di queste leggi e decreti si fonda sugli artt.32 e 39 della *Constitución*, che sanciscono rispettivamente l'uguaglianza tra uomo e donna per

contrarre matrimonio e la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia da parte delle istituzioni pubbliche. È proprio sul concetto di *familia* che risiede il fondamento della disciplina delle coppie di fatto, come formazione che non si origina più solo dal matrimonio, ma che rispecchia nuove forme come la famiglia monoparentale o le unioni di fatto.

A cavallo tra gli anni '90 e l'inizio del XXI secolo, si avviò il riconoscimento normativo della coppia di fatto, dal momento che questa realtà sociale stava già alimentando la giurisprudenza spagnola senza possibilità di appellarsi a principi specifici. A livello giurisprudenziale, una delle prime sentenze costituzionali a trattare il tema delle unioni di fatto è la STC 260/1988, sul diritto di pensione di reversibilità del convivente defunto, nella quale non si parla ancora apertamente di convivenza *more uxorio*, poiché il problema centrale era l'entrata in vigore della *Ley 30/1981* che introduceva il divorzio in Spagna, ma si comincia a costruire una giurisprudenza intorno alle unioni non matrimoniali. Come riporta Martínez de Aguirre (2006, p. 935), da questa sentenza ci si comincia a interrogare sul trattamento giuridico delle unioni di fatto, distinguendo tra convivenza di persone che non hanno ostacoli legali per sposarsi, ma che liberamente decidono di non farlo e convivenza di persone che non possono legalmente contrarre matrimonio. In entrambi i casi la giurisprudenza risponde che non risulta conveniente trattare queste unioni applicando le norme relative al matrimonio poiché, nel primo caso, la coppia decide volontariamente di non sposarsi, e nel secondo, esistono impedimenti legali al matrimonio e quindi sarebbe una violazione dei requisiti e condizioni dell'istituto matrimoniale stesso. Mentre nel primo caso si dibatte ancora sull'equiparazione tra le unioni *more uxorio* e il matrimonio, nel secondo caso, è stato necessario chiedersi se gli impedimenti legali di accesso al matrimonio potevano essere rimossi, com'è effettivamente avvenuto per le coppie omosessuali con la *Ley 13/2005*.

Anche se non esiste, al giorno d'oggi, una legge nazionale simile che regola le convivenze di fatto, i primi segni di riconoscimento giuridico della famiglia non matrimoniale arrivano con la *Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística* e la riforma dell'art.831 CC attuata dalla *Ley 41/2003 de 18 de noviembre* che detta: "Las disposiciones de los párrafos anteriores también serán de aplicación cuando las *personas con descendencia común no estén casadas entre sí*" (Lledó Yagüe, 2012, p. 19).

A partire da questa nuova regolazione del codice civile, tutte le CC.AA., ad eccezione della Regione di Murcia e delle città autonome di Ceuta e Melilla, che si avvalgono solo di un regolamento, hanno stabilito legislazioni proprie per regolare la situazione giuridica delle unioni di fatto nel diritto spagnolo. Il carattere territoriale di queste normative comporta che l'istituto delle coppie di fatto segua un regime giuridico differente secondo lo *status* di

*vecindad civil*, ovvero l'appartenenza ad una comunità autonoma determinata. La situazione risulta ancora più complicata se si considera che, in alcuni casi, queste leggi sono state fatte *ex nihilo* da comunità sprovviste di competenza giuridica per legiferare in questione di diritto civile e, in altri, da comunità con diritto locale tradizionale (*derechos forales*) o speciale.

Le legislazioni dettate finora da ogni CC.AA. sono le seguenti:

<b>Legislazioni regionali sulle coppie di fatto in Spagna</b>
<p><b>ANDALUCÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.</li> <li>- DECRETO 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.</li> </ul>
<p><b>ARAGÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 203/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de parejas estables no casadas.</li> <li>- ORDEN de 22 de noviembre de 1999, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se regula el fichero automatizado relativo a parejas estables no casadas.</li> <li>- LEY 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.</li> <li>- DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.</li> <li>- LEY 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la L.6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.</li> </ul>
<p><b>ASTURIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 71/94, de 29 de septiembre, Registro de Uniones de Hecho.</li> <li>- LEY 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.</li> </ul>
<p><b>ISLAS BALEARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 112/2002, de 30 de agosto, mediante el cual se crea un Registro de Parejas Estables de las Illes Balears y se regula su organización y gestión.</li> <li>- LEY 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables.</li> </ul>
<p><b>CANARIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.</li> <li>- DECRETO 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.</li> </ul>
<p><b>CANTABRIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.</li> </ul>
<p><b>CASTILLA-LA MANCHA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 124/2000, de 11-07-2000, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.</li> <li>- ORDEN de 08-09-2000, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se desarrolla el Decreto 124/2000, sobre el Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.</li> </ul>
<p><b>CASTILLA Y LEÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento.</li> </ul>
<p><b>CATALUÑA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja (Vigente hasta el 01 de Enero de 2011)</li> <li>- LEY 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda Mutua (derogada)</li> <li>- LEY 25/2010, de 29 de julio, del libro II del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.</li> </ul>
<p><b>CEUTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGLAMENTO regulador del Registro de Uniones de Hecho, de 11 de septiembre de 1998</li> </ul>
<p><b>EXTREMADURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ORDEN de 14 de mayo de 1997, por la que se regula el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 35/1997, de 18 de marzo, de creación del Registro de uniones de hecho.</li> <li>- LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.</li> <li>- RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2012, por la que se delegan competencias en diversas materias.</li> </ul>
<p><b>GALICIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.</li> <li>- DECRETO 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.</li> <li>- DECRETO 146/2014, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.</li> </ul>
<p><b>LA RIOJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DECRETO 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja.</li> <li>- DECRETO 10/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de La Rioja.</li> </ul>
<p><b>COMUNIDAD DE MADRID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.</li> <li>- DECRETO 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.</li> <li>- RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2012, por la que se publican modelos de impresos correspondientes a procedimientos del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.</li> </ul>
<p><b>MELILLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGLAMENTO regulador del registro de Parejas de Hecho de la ciudad autónoma de Melilla de 1/02/2008.</li> </ul>
<p><b>REGIÓN DE MURCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGLAMENTO del registro municipal de uniones de hecho del ayuntamiento de Murcia de 12/02/2011</li> </ul>
<p><b>NAVARRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY FORAL 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.</li> </ul>
<p><b>PAÍS VASCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.</li> <li>- DECRETO 124 /2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.</li> <li>- LEY 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.</li> </ul>
<p><b>COMUNIDAD VALENCIANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEY 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho.</li> <li>- DECRETO 61/2002, de 23 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las Uniones de Hecho.</li> <li>- LEY 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.</li> </ul>

In tutte le normative, il concetto comune è il legame *more uxorio*, una forma di convivenza monogama tra due individui emancipati, dello stesso sesso o differente, legati da un vincolo sentimentale stabile e duraturo, come detta una celebre sentenza del *Tribunal Supremo*:

La convivencia ‘more uxorio’, ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar. (STS 3961/1992, de 18 de mayo de 1992)

Secondo la giurisprudenza del *Tribunal Supremo*, questo tipo di vincolo non è giuridicamente equivalente al matrimonio, né a livello personale né patrimoniale, visto che le

parti decidono di non sposarsi, accettandone le conseguenze: “no quieren en absoluto contraer matrimonio con sus consecuencias” (STS 5270/2005, de 12 de septiembre de 2005).

Nonostante ci siano autori che differenziano il matrimonio e la convivenza *more uxorio* in base a categorie come stabilità, esclusività, notorietà e gestione della vita coniugale (Lledó Yagüe, 2012, p. 20), riteniamo che in Spagna la coppia di fatto si differenzia dal matrimonio solo per stabilità, continuità temporale e per la forma di cessazione, poiché entrambi i legami richiedono esclusività e monogamia, notorietà mediante l’iscrizione in un registro apposito e gestione economica e patrimoniale della convivenza, ispirata sugli artt.67 e 68 CC.

La particolarità della normativa spagnola in merito all’istituto delle *parejas de hecho* è l’interferenza che si crea tra il diritto nazionale e i diritti infrastatali, poiché non esiste una codificazione unica, ma tante normative quante sono le CC.AA, fattore che può causare conflitti legislativi. Ciononostante, il contenuto delle legislazioni autonome è abbastanza omogeneo, come per esempio i requisiti soggettivi che le parti devono presentare al momento della registrazione come coppia di fatto: (1) essere monogami, qualsiasi sia l’orientamento sessuale, (2) essere maggiorenni o emancipati, (3) non presentare vincoli di parentela o vincoli matrimoniali o extramatrimoniali e che (4) la convivenza abbia un carattere affettivo-sessuale, il tutto certificabile mediante atti di registro civile, dichiarazioni scritte, atti di notorietà, dichiarazioni responsabili o qualsiasi mezzo che provi l’esistenza della convivenza (contratto d’affitto, bollette, ecc).

L’insieme delle misure dettate dalle leggi delle CC.AA. esercitano un effetto dichiarativo di esistenza e riconoscimento delle coppie di fatto su quasi tutto il territorio spagnolo, attraverso il potere conferito da diversi tipi di documenti quali la scrittura pubblica, l’atto di notorietà, il documento giudiziario o qualsiasi prova che attesti la stabilità della convivenza. Tutti questi documenti, in caso di rottura della coppia, costituiscono, inoltre, l’insieme delle prove ammesse dall’art.299 sui mezzi di prova della *LEC* (Hernández Martín, 2009, p. 339). Ad ogni modo, l’istituto delle coppie di fatto in Spagna, indipendentemente dalla comunità autonoma, non ha effetti meramente dichiarativi, ma genera conseguenze giuridiche soprattutto in materia patrimoniale e successoria.

A livello personale, la coppia di fatto non genera uno stato civile equiparabile a quello di celibe/nubile, sposato/a, vedovo/a, divorziato/a poiché l’organo delegato per la sua registrazione non è il *Registro Civil*, ma un registro apposito istituito dall’organo governativo della comunità autonoma e quindi dalla *Junta/Xunta, Diputación, Consejo/Consell, Gobierno*.

A livello pubblico si possono formalizzare contratti tra i conviventi mediante scrittura pubblica notarile, nella quale si stabiliscono le disposizioni sulla cura del coniuge, i regimi

economici del nucleo familiare, la gestione dei figli, naturali o adottati, e gli effetti patrimoniali. Tutte queste disposizioni sono di carattere volontario e devono seguire le normative economiche matrimoniali, dal momento che non esistono regimi economici specifici per le coppie di fatto. A differenza del matrimonio, che prevede come regime standard quello della comunione dei beni (*gananciales*), eccetto nelle CC.AA. con diritti tradizionali come Catalogna, Baleari e Valencia, si suole applicare alle unioni di fatto il regime economico della separazione dei beni, in mancanza di accordi specifici redatti per mezzo di scrittura pubblica (*pactos de convivencia familiar*).

Anche per questioni patrimoniali, come l'obbligo degli alimenti, si tende ad applicare alle coppie di fatto la normativa matrimoniale (art.153 CC). Infatti, nel caso in cui uno dei conviventi *more uxorio*, separato o divorziato, percepisse una pensione dall'ex coniuge, questa si annullerebbe una volta formalizzata una nuova convivenza, secondo quanto detta l'art.101.1 CC: "El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona [...]".

Anche per le questioni successorie, in mancanza di specifici accordi tra i conviventi, la giurisprudenza spagnola ha finora applicato la normativa riservata al matrimonio, come l'art.96.1 CC., relativo all'uso della dimora in proprietà ("En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden."). Nel caso della morte di uno dei conviventi, in materia di locazione si applica invece l'art.16 della *Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos*, secondo il quale si riconosce al convivente dell'affittuario deceduto il diritto alla successione nel contratto di locazione (*subrogación arrendaticia*) e, in materia di pensione, si applica la disposizione aggiuntiva 10.2 della *Ley 30/1981*:

Quienes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírsele la legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal, acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado 1º de esta disposición y a la pensión correspondiente conforme a lo que se establece en el apartado siguiente.

Sebbene l'articolo successivo limiti questo diritto solo a chi abbia mantenuto un vincolo legittimo con il defunto, nella giurisprudenza spagnola attuale, in seguito alla sentenza del *Tribunal Supremo STC 184/1990, de 15 de noviembre de 1990*, si applica lo stesso trattamento in materia di pensione per il coniuge del defunto sia in una situazione di matrimonio che di convivenza *more uxorio* (Lledó Yagüe, 2012, p. 28). Ad ogni modo, nella legislazione spagnola, il convivente di fatto del defunto non è legittimo (*sucesor intestado*), ma legatario (*testado*) e quindi ha diritto ad ereditare solo mediante testamento a suo favore,

sempre rispettando l'eredità legittima regolata dal diritto civile locale tradizione o speciale di una determinata CC.AA. Secondo i diritti locali tradizionali (*fueros*) di Aragona<sup>124</sup>, Isole Baleari<sup>125</sup> (ad eccezione di Minorca), Catalogna<sup>126</sup>, Galizia<sup>127</sup> e Paesi Baschi<sup>128</sup> sono permessi anche gli accordi di successione stipulati con scrittura pubblica (*pactos sucesorios*), non ammessi dal diritto civile comune italiano e spagnolo, che prevede però la designazione del convivente come esecutore testamentario (*comisario testamentario*) nell'art.831.6 CC. Secondo gli artt.635, 658, 816 e 1271 CC, infatti, si proibisce qualsiasi forma di contratto di successione se non in alcuni casi (come il *contrato de mejoras*, art. 831 CC). In alcuni *derechos forales* come quello basco<sup>129</sup>, galiziano<sup>130</sup>, navarro<sup>131</sup> e aragonese<sup>132</sup> si prevede anche il testamento congiuntivo (*testamento mancomunado*), vietato nel diritto locale tradizionale di Catalogna e Baleari e nel diritto civile comune italiano e spagnolo, come riporta l'art.669 (e 733) CC: "No podrán testar dos o más personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero".

Per quanto riguarda l'estinzione del rapporto, effettiva ed automatica, sebbene le varie legislazioni differiscano in certi punti, non è necessaria una dichiarazione giudiziaria ma si richiede solo la prova dell'atto costitutivo e un atto di pubblica fede con valore probatorio (*comunicación fehaciente*), qualsiasi sia la forma di rottura del rapporto di convivenza di fatto: comune accordo, volontà unilaterale, decesso, separazione di fatto per un periodo di un anno o il matrimonio di una delle parti. A differenza del matrimonio, quindi, l'estinzione della convivenza di fatto non richiede una pratica giudiziaria, anche se non si esclude la possibilità di ricorrere al tribunale, dal momento che la rottura di questo tipo di unione produce gli stessi effetti del matrimonio, soprattutto se non esistono convenzioni patrimoniali (*capitulaciones*): attribuzione del domicilio comune, alimenti per i figli in comune e, in casi determinati, per l'ex convivente. La risoluzione giudiziaria della rottura della coppia di fatto è ancora più probabile nel caso in cui avvenga in CC.AA. con *derechos forales* e quindi dotate di codici di diritto civile autonomo, come dimostra il caso della Catalogna con una serie di sentenze del *Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña* e dell'*Audiencia Provincial* su questo tema<sup>133</sup>.

<sup>124</sup> Artt. 377 e seg. del *Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo*.

<sup>125</sup> Artt. 6, 71, 74.1 del *Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre*.

<sup>126</sup> Artt. 431 e seg. del *Libro IV de Código Civil de Cataluña* secondo la *Ley 10/2008, de 10 de julio*.

<sup>127</sup> Artt. 210 e seg. della *Ley 2/2006, de 14 de junio*.

<sup>128</sup> Artt. 100 e seg. della *Ley 5/2015, de 25 de junio*.

<sup>129</sup> Per il diritto locale di Vizcaya ci si riferisce alla *Ley 3/1992, de 1 de julio* e per tutti i Paesi Baschi alla *Ley 5/2015, de 25 de junio*, artt. 24 e seg.

<sup>130</sup> Artt. 187 e seg. della *Ley 2/2006, de 14 de junio*.

<sup>131</sup> Artt. 184 e seg. della *Ley 1/1973, de 1 de marzo*.

<sup>132</sup> Artt. 410 e seg. del *Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo*.

<sup>133</sup> Tra le più significative si riportano la *STSJ de 1 de julio de 2002*, la *SAP de 2 de mayo de 2000*, la *SAP de 20 de diciembre de 2001*, la *SAP de 28 de noviembre de 2002*.



A livello nazionale, non esistendo una norma positiva concreta in materia di estinzione delle unioni *more uxorio*, la giurisprudenza spagnola ha dato finora risposte alquanto dissimili<sup>134</sup> al tema della dissoluzione del vincolo di fatto, come spiega la sezione di motivi in diritto della sentenza del *Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005*: dottrina dell'ingiustificato arricchimento (*enriquecimiento injusto*), tutela del convivente più debole (*protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho*), applicazione analogica dell'art.97 del CC (*aplicación analógica*), la responsabilità civile extracontrattuale (*responsabilidad civil extracontractual*), la dissoluzione della società civile irregolare (*disolución de la sociedad civil irregular*) o il regime di comunione dei beni (*gananciales*).

Così come il *Tribunal Supremo*, anche il *Tribunal Constitucional* ha generato, negli ultimi anni, un *corpus* giurisprudenziale relativo alle coppie di fatto, utile a colmare le lacune normative in questa materia, anche se piuttosto incoerente. Una delle prime sentenze in materia di unioni *more uxorio* è stata la *STC 260/1988*, che non riconosceva ancora la convivenza di fatto in quanto tale, ma che concedeva il diritto di pensione di reversibilità (*pensión de viudedad*) alla convivente del defunto, il quale non si era risposato poiché in quel periodo storico non era ancora stato legalizzato il divorzio. Altre sentenze costituzionali successive entrano invece direttamente nella questione del trattamento giuridico delle coppie di fatto, come la *STC 184/1990 de 15 de noviembre*, sempre in materia di pensione di reversibilità, la *STC 222/1992, de 11 de diciembre* e la *STC 47/1993*, entrambe in materia di successione nel contratto di locazione *mortis causa* a favore del convivente. In questi i casi, anche se con risoluzioni discordanti<sup>135</sup>, la giurisprudenza costituzionale risponde che, nella *Constitución*, la convivenza matrimoniale ed extramatrimoniale non sono giuridicamente equivalenti, dal momento che la prima è un'istituzione sociale garantita per diritto dalla costituzione (art.32.1 CE), mentre la seconda non è un'istituzione giuridicamente garantita poiché priva di diritti costituzionali specifici. Nonostante ciò, il *Tribunal Constitucional* chiarisce che non si giustifica a priori l'esclusione del convivente non sposato dai regimi patrimoniali tipici del matrimonio. Tale misura significherebbe favorire tacitamente l'istituto del matrimonio rispetto a quello della convivenza, che costituisce comunque una relazione di affetto analoga alla coniugale, e quindi verrebbero meno diritti costituzionali quali l'art.10.1 CE sul libero sviluppo della personalità e l'art 39 CE sulla protezione sociale, economica e giuridica dei poteri pubblici nei riguardi della famiglia, matrimoniale e non.

---

<sup>134</sup> *Sentencia de 13 de junio de 1986; sentencia de 11 de diciembre de 1992; sentencia de 16 de diciembre de 1996; sentencia de 10 de marzo de 1998; sentencia de 27 de marzo de 2001; sentencia de 17 de enero de; sentencia de 5 de julio de 2001;sentencia de 16 de julio de 2001.*

<sup>135</sup> Nel caso della *STC 184/1990* non viene concessa la pensione di reversibilità al convivente, mentre nelle *STC 222/1992* e *STC 47/1993* si applica la successione nel contratto di locazione a favore del convivente superstite.

Tale pluralità e ambiguità di misure stabilite dalle sentenze del *Tribunal Supremo* e del *Tribunal Constitucional* in materia di unioni di fatto è comprensibile se si considera che manca una normativa specifica a livello nazionale che regoli questo istituto indipendentemente da quello matrimoniale, dal quale si estrapolano i principi generali della codificazione civile secondo analogia. A livello locale, invece, sebbene esistano normative in ogni CC.AA. sulla regolazione delle coppie di fatto, si lascia un certo margine di libertà contrattuale ai conviventi che possono accordare con scrittura pubblica, nel rispetto della normativa vigente, i regimi da seguire durante la convivenza e i suoi effetti.

La mancanza di una normativa statale risulta particolarmente interessante se ci si domanda il perché non è ancora stato riconosciuto un diritto omogeneo a questa forma di unione. Secondo alcuni autori, come Martínez de Aguirre (2006), questo vuoto normativo risiede nella mancanza del *compromiso*, ossia nell'impegno, nella volontà delle parti a comprometersi davanti alla legge. L'esistenza di una presunta affettività, centrale anche nelle legislazioni delle CC.AA., come requisito per riconoscere una convivenza di fatto, non sembra quindi avere rilevanza giuridica e non è sufficiente ai fini della regolazione normativa:

así por el solo hecho de que dos personas se quieran (realmente) como un padre y un hijo, a nadie se le ocurre que deban ser tratados jurídicamente como padre e hijo (para eso, haría falta que lo fueran, o que la relación se constituyera mediante la adopción, que está sometida a un regime muy estricto); o que quienes se quieran como hermanos sin serlo, deban ser tratados jurídicamente como hermanos.” (Martínez de Aguirre, 2006, pp. 944-945)

Se l'affetto tra due persone è irrilevante per il diritto, anche per quanto riguarda il matrimonio, la convivenza di fatto non sembra quindi meritare una protezione legale omogenea rispetto ad altri tipi di unioni affettive, sebbene la giurisprudenza spagnola giustifichi ed applichi, fino ad oggi, la tesi di analogia con la normativa civile sul matrimonio.

Si ricorre al principio di analogia, che dovrebbe essere applicato in caso di vuoto legislativo, proprio in virtù di una somiglianza giuridica raggiunta tra i due istituti e che deriva sostanzialmente dall'evoluzione normativa che ha conosciuto la Spagna a partire dal 2005. Infatti, l'unione matrimoniale e quella *more uxorio* hanno oggi ben poche differenze grazie a leggi come la *Ley 13/2005* sul matrimonio tra persone omosessuali e le leggi *15/2005 de 8 de julio* e *15/2015, de 2 de julio*, sul divorzio breve per volontà unilaterale e la possibilità di ottenerlo in presenza solo di notaio o ufficiale giudiziario<sup>136</sup>. Ciò che realmente sembra separare *parejas de hecho* da *matrimonio civil* è quindi la partecipazione di un'istituzione pubblica al momento della sua costituzione (giudice, sindaco o delegato) e della sua estinzione (giudice, notaio o ufficiale giudiziario).

---

<sup>136</sup> Questa clausola è permessa solo in caso di mutuo accordo e in assenza di figli minorenni.

Ad ogni modo, sebbene manchi una normativa statale omogenea, la natura giuridica delle coppie di fatto in Spagna non è più realmente *di fatto* ma *di diritto*, poiché ne sono riconosciuti e regolati legalmente non solo i requisiti, ma anche gli effetti. La *pareja/unión de hecho/estable no casada* è quindi un istituto regolarmente disciplinato dalla legge, distinto giuridicamente da quello matrimoniale, anche se per analogia normativa le sono applicati praticamente tutti gli effetti del *matrimonio civil*.

#### **4.3.2.2. Matrimonios entre personas del mismo sexo.**

Come per il diritto italiano, la natura giuridica del matrimonio secondo il diritto spagnolo è quella di *negozio giuridico*. Nel diritto civile spagnolo questo concetto viene ereditato dalla dottrina tedesca e copiato dal codice italiano del 1942, per il quale non esiste nessuna regolazione della tripartizione di *negozio, atto o fatto giuridico* (a cui la dottrina italiana aggiunge il *rapporto giuridico*). Sebbene non esistano leggi sul negozio giuridico, la teoria è ampiamente accettata grazie all'influenza della dottrina e della giurisprudenza e determina, pertanto, una figura giuridica astratta che ingloba e si interseca con i concetti di *atto* e *fatto* giuridico. Se per *hecho jurídico* si intende un fatto o un avvenimento reale capace di produrre effetti giuridici e per *acto jurídico* si intende la manifestazione della volontà cosciente, libera, destinata a produrre effetti giuridici previsti dalla legge, allora si definisce *negocio jurídico* un atto giuridico per cui una o più persone regolano i loro interessi stabilendo una determinata relazione giuridica (Ortiz Sánchez, 2001, p. 118).

Quando si parla dell'istituto giuridico del matrimonio in Spagna, spicca una caratteristica peculiare rispetto ad altri ordinamenti giuridici europei: i principi di libertà e di uguaglianza tra i coniugi come requisito fondamentale per una regolazione del matrimonio in accordo con i principi costituzionali.

L'uguaglianza di diritti e doveri dei coniugi non era una garanzia della precedente stesura del *Código Civil*, secondo il quale vigeva la sommissione della moglie alla potestà del marito, precetto che non si modificò nel periodo franchista con le leggi del 24 aprile 1958 di riforma del codice civile e del 22 luglio 1961 sulla condizione giuridica della donna. La situazione cominciò a cambiare solo nel periodo successivo alla dittatura, in seguito alla riforma del codice civile regolata dalla *Ley 14/1975* sulla situazione giuridica della donna sposata e i diritti e doveri dei coniugi. Secondo questa riforma, il matrimonio non era più motivo di restrizione per la sposa, per la quale venivano soppressi i permessi coniugali che limitavano la sua capacità giuridica e la rappresentanza legale del marito. Sotto la spinta dei nuovi precetti

egualitari sanciti in territorio nazionale dall'approvazione della *Constitución* del 1978 (artt.14 e 32 CE) e, a livello internazionale, dal Consiglio Europeo e dalle Nazioni Unite, venne quindi proposta la riforma del *Código Civil* del 1981 in nome del principio di uguaglianza tra i coniugi come individui con piena libertà e indipendenza economica senza attribuzione legale di alcuna facoltà o privilegio per motivo di genere: “[...] en la economía conyugal, y singularmente en la sociedad de gananciales, ninguno de los dos será superior al otro, ni tendrá atribuidas por la ley concretas facultades o privilegios en cuanto varón y mujer [...]”<sup>137</sup>.

L'opinione della giurisprudenza spagnola di fine XX secolo non è però sempre stata d'accordo con il fatto che la Costituzione fosse garante dell'uguaglianza tra i sessi e della libertà a contrarre matrimonio, come dimostra la celebre *Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN)* del 21 gennaio 1988 che dichiara che:

No hace falta resaltar que el matrimonio ha sido siempre entendido como una institución en la que la diferenciación de sexos es esencial. [...] es muy significativo que en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución, dedicado a los derechos y libertades fundamentales es el artículo 32 el único que se preocupa de precisar que ‘el hombre y la mujer’ son los titulares del ‘ius nubendi’, mientras que en todos los demás casos se utilizan formas impersonales, como ‘todos’, ‘toda persona’, ‘se garantiza’, ‘se reconoce’, ‘tienen derecho’, sin estimarse necesario referir el derecho al sexo concreto de la persona.

Il citato articolo 32 della *Constitución Española* garantisce all'uomo e alla donna il diritto a contrarre matrimonio “con plena igualdad jurídica”, conferendo alla legge la capacità di regolarne la forma, l'età, la possibilità, i diritti e doveri dei coniugi, le cause di separazione e dissoluzione e i loro effetti. L'argomento portato avanti dalla giurisprudenza a sfavore dei matrimoni omosessuali risiede nel fatto che, sia nell'articolo 32.1 della *Constitución*, che nell'articolo 44 pre-riforma del *Código Civil*, appaiono i termini *hombre* e *mujer* come soggetti aventi diritto a contrarre matrimonio. Sulla stessa linea della RDGRN del 21 gennaio 1988, anche le sentenze del *Tribunal Supremo* (STS) del 2 luglio 1988, del 3 marzo 1989 e del 19 aprile 1991, insieme alla RDGRN del 2 ottobre 1991<sup>138</sup>, reiteravano l'impossibilità di contrarre matrimonio per due persone aventi lo stesso sesso biologico. Nonostante sia innegabile l'uso della distinzione terminologica dei sessi nella codificazione spagnola, è altrettanto vero che l'art. 32.1 CE fa riferimento all'uguaglianza giuridica dei coniugi e quindi potrebbe riferirsi ad entrambe le ipotesi di matrimonio tra persone dello stesso sesso o distinto.

---

<sup>137</sup> Proposta di Legge del 14 settembre 1979, BOCG, n.71, 1/1979.

<sup>138</sup> Tutte queste sentenze trattano la questione del cambiamento di sesso e della transessualità.

Come la giurisprudenza, anche la dottrina spagnola è sempre stata tendenzialmente a sfavore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come dimostrano diverse opere di diritto civile di illustri autori spagnoli menzionati in Linacero de la Fuente (2005, p. 425):

- O'Callaghan: "El matrimonio es un negocio jurídico bilateral y formal por el que un hombre y una mujer declaran su voluntad de constituir una relación estable de convivencia plena" (1991).
- Lasarte Álvarez: "La unión matrimonial comporta la unión de un hombre y una mujer, sin que otras posibles relaciones de pareja que se encuentren compuestas por personas del mismo sexo quepa considerarlas matrimonio". (1992, p. 21)
- Albaladejo García: "El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, que se encamina al establecimiento de una plena comunidad de vida y funda una familia" (1994, p.31)
- Díez-Picayo y Gullón: "el art. 32 de la Constitución española explicita el carácter heterosexual del matrimonio". (2001, p. 38)

Nonostante le reticenze giurisprudenziali e dottrinali che avevano caratterizzato gli ultimi decenni nel XX secolo, nel 2005 la Spagna ha definitivamente adottato una legge che ammette i matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche grazie all'influenza di sentenze del Parlamento Europeo, come quella sull'uguaglianza dei diritti di gay e lesbiche all'interno dell'Unione Europea (A3 0028/1994), alla forza dell'opinione pubblica, alla spinta mediatica e alle influenze elettorali degli ultimi decenni. È quindi con l'approvazione della *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*, che si permette la celebrazione del matrimonio senza distinzione dell'orientamento sessuale, in nome del diritto al libero sviluppo della personalità, al principio di non discriminazione e al diritto a contrarre matrimonio. Citando ancora Linacero de la Fuente (2005, p. 427), alla base di questa legge si ritrova la necessità di rispettare e garantire diritti costituzionali fondamentali come:

- la promozione dell'uguaglianza effettiva tra tutti i cittadini (art.9.2 CE);
- la preservazione della libertà in tema di convivenza (art.1.1 CE);
- la non discriminazione in base al sesso, opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (art.14 CE);
- la libertà sessuale e intimità personale (artt.16, 18 CE);
- la scomparsa dell'impedimento di impotenza (vecchio art. 83.3 CC);
- la non inclusione degli artt. 46 e 47 CC sull'uguaglianza del sesso come impedimento matrimoniale.

Questa legge, oltre alle chiare ripercussioni sociali a livello nazionale, ha da sempre avuto, e continua ad avere, forti ripercussioni anche a livello internazionale. Infatti, una buona percentuale delle coppie omosessuali sposatesi a partire dal 2005 nelle CC.AA. di Andalusia, Comunità di Madrid, Catalogna e Comunità Valenciana erano straniere e, quindi, gli effetti

della loro unione potevano avere una proiezione internazionale postuma per via di un trasferimento della coppia nel paese di origine (González Beilfuss, 2008, pp. 69-70). La dimensione internazionale della *Ley 13/2005* si avvertì già a pochi giorni dalla sua approvazione, quando il matrimonio tra un cittadino spagnolo e il suo compagno indiano, residenti in Catalogna, fu impedito a causa dei requisiti consolari di compatibilità con la legge indù, richiesti dal giudice di pace spagnolo. Sempre nel 2005, questo ed altri casi portarono alla redazione della *Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo*, nella quale si specificava che la celebrazione del matrimonio doveva essere regolata solo da leggi materiali spagnole e che almeno uno dei due contraenti fosse domiciliato in Spagna, per permettere alle autorità competenti l'emissione dell'atto di matrimonio<sup>139</sup>. Grazie a questa sentenza, si sancisce così che:

el matrimonio celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes en España del mismo sexo será válido, por aplicación de la ley material española, aunque la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de tales matrimonios, y ello tanto si la celebración ha tenido lugar en España como en el extranjero, sin perjuicio en este último caso del obligado cumplimiento de los requisitos de forma y competencia a que se refiere el siguiente apartado.

La questione del riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero, in questo caso in Spagna, diventa estremamente complessa se si pensa che ancora molti paesi europei continuano a penalizzare le relazioni omosessuali<sup>140</sup> e non ne permettono il riconoscimento giuridico nel Registro Civile, come avveniva fino al 2016 in Italia. In questi casi, nemmeno la normativa europea sui Diritti Umani, così come il Diritto Comunitario, sembrano incidere in maniera significativa sul trattamento dei vari stati membri riguardo alle unioni omosessuali avvenute all'estero.

Inoltre, esistono paesi dove il riconoscimento di tale unione non è presente, ma è sostituito da un'istituzione giuridica distinta come la *Civil Partnership* del diritto inglese o la *eingetragene Lebenspartnerschaft* del diritto tedesco<sup>141</sup>, che, come abbiamo visto, hanno

---

<sup>139</sup> Anche in Belgio, secondo paese in cui sono state riconosciute le unioni omosessuali, l'art. 44 del codice di diritto internazionale prevede che almeno uno dei contraenti sia di nazionalità belga o che sia domiciliato da almeno tre mesi in Belgio. In Spagna invece si richiede la residenza, non il domicilio (*padrón*), ma non si stabiliscono restrizioni temporali.

<sup>140</sup> Nell'Unione Europea sono 14 gli Stati membri che hanno legiferato per riconoscere il matrimonio per le coppie formate da persone dello stesso sesso. Oltre alla Spagna, i paesi che godono di leggi sui matrimoni omosessuali sono: Olanda (2001), Belgio (2003), Canada (2005), Norvegia (2008), Svezia (2009), in alcune federazioni del Messico (2009), Portogallo (2010), Islanda (2010), Argentina (2010), Danimarca (2012), Francia (2013), Nuova Zelanda (2013), Uruguay (2013), Regno Unito (2014), Lussemburgo (2015), Slovenia (2015), Irlanda (2015), Stati Uniti (2015), Finlandia (2017), Germania (2017), Malta (2017).

<sup>141</sup> Il *Civil Partnership Act* risale al 2004 e l'*eingetragene Lebenspartnerschaft* al 2001. Nel 2013 in Inghilterra e Galles è stato approvato anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso: *Marriage (Same Sex Couples) Act*, mentre nel 2014 è stato approvato in Scozia il *Marriage and Civil Partnership*. Nel 2017, anche in Germania sono stati legalizzati i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

ispirato l'istituto delle *unioni civili* in Italia. Anche in questo caso la situazione è fonte di complessità poiché questi istituti paralleli non sempre prevedono la trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero come *matrimoni civili*, ma li convertono nelle unioni formali regolate dal proprio diritto nazionale che possono godere di diritti diversi da quelli stabiliti per il matrimonio eterosessuale<sup>142</sup>.

Lasciando da parte i problemi di carattere internazionale che si sono potuti verificare fino ad ora in seno alla promulgazione della *Ley 13/2005*, analizziamo ora i cambiamenti normativi che questa legge ha generato e, con essi, il forte impatto che ha avuto sulla cultura e sulla società spagnola.

Il processo di modificazione normativa non può non passare per una modifica di tipo linguistico, visto che, come si è affermato più volte in diversi capitoli di questo studio, lingua e diritto sono due realtà interdipendenti, essendo una lo strumento di elaborazione e di promulgazione dell'altra.

Anche nel caso della promulgazione della *Ley 13/2005*, una delle conseguenze normative più evidenti è stata la modifica del *Código Civil* attraverso un processo di riformulazione terminologica. Ne è un esempio l'art.44 CC, al quale è stato aggiunto il secondo paragrafo: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". Lo stesso concetto viene ribadito nella Prima Disposizione Aggiuntiva che detta: "Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes." (*Disposición adicional primera. Aplicación en el ordenamiento*). Inoltre, mediante la modifica dell'art.46 sul *Registro Civil*, si sancisce l'iscrizione legale dei matrimoni omosessuali senza necessità di istituire una sezione di Registro differente da quella che regola "adopción, modificaciones judiciales de capacidad, declaraciones de concurso, ausencia o fallecimiento, hechos relativos a la nacionalidad o vecindad".

Come si può notare dagli articoli citati, non si parla di *uniones*, ma sempre e solo di *matrimonio* e non si fa riferimento specifico al sesso dei coniugi. Nel caso spagnolo, la questione terminologica non è quindi così centrale come in Italia: nonostante sia innegabile il processo di riformulazione linguistica, non è stata usata direttamente la lingua per cambiare il diritto, ma è stato usato, al contrario, un diritto costituzionale (della non discriminazione in base al sesso e del libero sviluppo della personalità) per cambiare la semantica del diritto. Mediante questi principi costituzionali e l'introduzione del secondo paragrafo dell'art.44 CC,

---

<sup>142</sup> Sulla questione del trattamento giuridico inglese e tedesco di alcuni casi controversi di matrimonio tra persone dello stesso sesso, è possibile consultare González Beilfuss (2008).

tutte le norme relative al diritto matrimoniale, nazionale e internazionale, si applicano automaticamente sia ai matrimoni eterosessuali, sia ai matrimoni omosessuali.

Qualsiasi sia l'orientamento sessuale, il matrimonio deve sottostare alle disposizioni del capitolo II, Titolo IV del Libro I del *Código Civil* "de los requisitos del matrimonio" e deve essere celebrato secondo i precetti del capitolo III, Titolo IV del Libro I "de la forma de celebración del matrimonio". Secondo questi precetti, si interpreta che possono sposarsi tutti coloro che non incorrono negli impedimenti alla celebrazione del matrimonio, contenuti negli artt.46, 47 e 48 CC. Tali requisiti possono essere validi per tutti, come l'età o un esistente vincolo matrimoniale con un'altra persona, o relativi, come i gradi di parentela o aver commesso reati contro la vita del coniuge. Secondo l'ordinamento spagnolo, a partire dalla riforma del luglio 1981, possono contrarre matrimonio solo i maggiori di 18 anni<sup>143</sup> e gli emancipati maggiori di 16 anni per concessione di chi esercita la patria potestà o per concessione giudiziaria, che non abbiano altri vincoli matrimoniali al momento della celebrazione<sup>144</sup>, che non siano parenti del coniuge in linea diretta per consanguineità o adozione, o in linea collaterale per consanguineità fino al terzo grado<sup>145</sup> e, infine, che non abbiano commesso o partecipato all'omicidio del coniuge<sup>146</sup>.

Il matrimonio deve essere officiato, secondo l'art.51 del CC, modificato dalla *Ley 35/1994 de 23 de diciembre*, dal giudice incaricato del *Registro Civil*, il Sindaco o il consigliere (o suo delegato) del municipio, su volontà previa dei coniugi, o, nel caso di risiedere all'estero, dal funzionario diplomatico o console incaricato del *Registro Civil* nel paese estero di celebrazione. Una volta effettuata la celebrazione, secondo gli artt.58 e 62 CC, il giudice o l'addetto al registro civile all'estero sono responsabili della trascrizione del matrimonio nel *Registro Civil (inscripción)*, mentre il Sindaco è chiamato a redigere un certificato matrimoniale (*acta de matrimonio*) che sarà successivamente consegnato al *Registro Civil* per la trascrizione. Tale certificato ha valore dichiarativo e non costitutivo, dal momento che già la sola celebrazione del matrimonio produce effetti civili (art.61 CC) e che la mancata trascrizione non pregiudica i diritti delle parti (art.61.3 CC), ma è un documento necessario affinché avvenga il pieno riconoscimento degli effetti matrimoniali ed esista come prova di Stato Civile (art.327 CC).

---

<sup>143</sup> Anteriormente era i maggiori di 14 anni per l'uomo e 12 per la donna.

<sup>144</sup> Questo implica che la nullità o la dissoluzione del precedente vincolo deve avvenire prima di contrarre un nuovo matrimonio. Nel caso di divorzi avvenuti all'estero, come dettano gli artt. 9 e 107 del CC, è necessario ottenere un *exequatur* della sentenza straniera prima che essi vengano riconosciuti in Spagna.

<sup>145</sup> Il precetto non si estende alla parentela per affinità, come prima della riforma del 1981.

<sup>146</sup> Se la condanna avviene successivamente alla celebrazione del matrimonio, questo viene annullato.



Una volta celebrato il matrimonio, le parti sono tenute, a parità di diritti e doveri (art.66 CC), a rispettare mutuamente una serie di obblighi raccolti negli artt.67 e 68 CC; nessuna scrittura pubblica o contratto stipulato posteriormente tra i coniugi può pregiudicare questi doveri coniugali (Lledó Yagüe, 2012, p. 69). Secondo l'art.68: “Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad<sup>147</sup> y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”. Questi obblighi coniugali producono effetti sia nella sfera morale che pratica, come il concetto di *mutuo socorro*, aiuto inteso come precetto non solo morale, ma anche economico che prevede l'obbligo degli alimenti (art. 143 CC) o il concetto di *cuidado y atención de ascendientes y descendientes*, cura dei parenti e della prole, che prevede oneri economici.

In merito agli effetti patrimoniali, i coniugi possono stipulare il regime economico del matrimonio, regolato dall'art.1.315 CC. Questo è di libera stipulazione e, in mancanza di convenzione (*capitulación* o *espólits* nelle Isole Baleari e *cartas de nupcias* a Valencia), si applica il regime di comunione dei beni (*sociedad de gananciales*) nel diritto comune spagnolo, quello di separazione dei beni (*separación de bienes*) in alcune CC.AA. con diritti tradizionali (Baleari e Catalogna e, fino allo scorso 2016, Valencia) e regimi speciali simili alla comunione dei beni in altre CC.AA. con diritti tradizionali (Navarra, Aragona e Vizcaya). Nel caso di scegliere un nuovo regime matrimoniale, i coniugi devono stipulare un contratto formale, mediante atto pubblico (*escritura pública autorizada por notario*) depositato nel registro civile e in quello di proprietà. Gli accordi e i regimi patrimoniali dei coniugi vengono disciplinati in forma distinta nel codice di diritto civile comune e nelle leggi di Diritto di Famiglia dei codici tradizionali (Catalogna, Aragona, Navarra, Paesi Baschi e Galizia). Sebbene i regimi più utilizzati siano *Gananciales* e *Separación de bienes*, ad Aragona esiste anche il *Consortio conyugal*<sup>148</sup> (regime speciale di comunione dei beni che viene applicato in mancanza di patto); in Catalogna esistono la *Participación en las ganancias* (regime in cui i coniugi partecipano all'incremento patrimoniale dell'altro, ma mantengono la proprietà, la fruizione, l'amministrazione e la libera disposizione dei beni personali durante il matrimonio), la *Asociación a compras y mejoras* (a Tarragona e altre zone, il coniuge può associare l'altro agli acquisti e all'aumento del valore dei beni comprati durante il matrimonio), il *Pacto de mitad por mitad* o “*Agermanament*” (comunione totale dei beni nel diritto di Tortosa che prevede una liquidazione dei beni in parti uguali tra i coniugi e gli eredi), il *Pacto de*

---

<sup>147</sup> L'obbligo di mutua fedeltà è una delle differenze formali tra la normativa spagnola e la recente legge italiana.

<sup>148</sup> Se ne occupa il codice civile aragonese nel *Título IV del Libro Segundo por el que se regulan los efectos generales del matrimonio*.

*conveniencia* o “*Mitja gadanyeria*” (patto tipico della Valle di Arán che stabilisce la comunione tra coniugi, progenitori e figli e terzi durante l’associazione) e la *Comunidad de bienes*<sup>149</sup>. Infine, a Navarra si ammette la *Sociedad legal de conquistas*<sup>150</sup> (regime supplementare di comunione legale limitato alle acquisizioni realizzate a titolo oneroso nel matrimonio) e nei Paesi Baschi la *Comunicación foral de bienes*<sup>151</sup> (regime di comunione dei beni comuni e separati applicato a Vizcaya in mancanza di patto).

Infine, le disposizioni della *Ley 13/2005* sono state applicate su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dettato dalla *Disposición final primera*, nel rispetto del famoso art.149.1.8.<sup>a</sup> della *Constitución*, che prevede la competenza assoluta dello Stato, nel rispetto dei diritti locali tradizionali (*derechos forales*) o speciali delle varie CC.AA. Pertanto, la differenza delle leggi regionali che regolano l’istituto delle coppie di fatto, la normativa spagnola sui matrimoni tra persone dello stesso sesso è unica e statale, nonostante possa essere soggetta alle opportune modifiche sancite dal diritto locale tradizionale o speciale delle seguenti CC.AA.: Paesi Baschi, Catalogna, Galizia, Aragona, Navarra, Isole Baleari, Principato di Asturie, Regione di Murcia, Estremadura e Comunità Valenciana.

Questa panoramica sul *matrimonio civil* in Spagna è utile per prendere atto della differenza tra il sistema giuridico spagnolo e italiano, pre e post legge sulle unioni civili omosessuali. In Spagna, infatti, già da un decennio non esiste distinzione tra matrimonio (civile) tra coppie eterosessuali o omosessuali, ma esiste solo il matrimonio. Questa innovazione è passata attraverso una netta rottura con la tradizione culturale e sociale fortemente influenzata dalla morale cattolica e conservatrice che aveva caratterizzato il periodo della dittatura franchista. Un passato piuttosto recente, se si considera che le grandi riforme del Diritto di Famiglia hanno avuto luogo solo negli ultimi trent’anni. Tale evoluzione normativa si è manifestata con un adattamento e neutralizzazione del Diritto di Famiglia esistente e non attraverso la creazione di un nuovo istituto che mantenga intatta la tradizione. Sebbene con tensioni sociali e interpretazioni discordanti della giurisprudenza, l’istituzione del matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso ha seguito un corso lineare e coerente di evoluzione democratica del diritto, inaugurato già nel periodo successivo alla *Transición* con la costituzione spagnola (1978) e le prime leggi sul Diritto di Famiglia (1981).

---

<sup>149</sup> Le disposizioni sono raccolte nel *Libro Segundo del Codi Civil de Catalunya*.

<sup>150</sup> I regimi patrimoniali di Navarra si regolano nella *Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra*.

<sup>151</sup> Il regime è contenuto negli articoli 93-111 della *Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco de 1 de julio de 1992*.

#### 4.4. Conclusioni.

Per concludere lo studio sul Diritto Comparato tra Spagna e Italia in merito alla questione delle unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto, riteniamo necessario formulare qualche considerazione sulle differenze riscontrate nei due sistemi giuridici. Infatti, come specificato in apertura del capitolo, l'obiettivo finale della comparazione non è un resoconto storico o l'accertamento delle analogie presenti nei due ordinamenti ma, piuttosto, lo studio delle discordanze giuridiche che si sono prodotte nella diversa evoluzione normativa spagnola e italiana. Individuare le differenze strutturali e sistematiche attuali dei due diritti è utile per capire e gestire in sede di traduzione le diversità testuali e linguistiche tra le due culture giuridiche.

- Da un punto di vista storico e sociologico, la questione che sta alla base dell'anisomorfismo giuridico tra i due sistemi di Diritto di Famiglia pare essere il concetto stesso di famiglia. Il binomio matrimonio eterosessuale e famiglia, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, trova le sue radici nella storia, cultura, diritto e valori religiosi di entrambi i popoli, ma ha vissuto un'evoluzione differente negli ultimi decenni.

Nel caso italiano, si nota una tendenza, più morale che giuridica, a mantenere intatto il paradigma classico di famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio e vincolata alla filiazione. L'evoluzione normativa italiana dimostra di essere ancora eticamente e socialmente legata sia al concetto di famiglia di stampo romanista, secondo cui *nuptiae sunt coniunctio maris et feminae*<sup>152</sup>, sia all'influenza che per secoli ha esercitato il Diritto Canonico sul Diritto di Famiglia. Se la società trova il suo fondamento in tale modello di famiglia nucleare, pertanto, il diritto è chiamato a disciplinarla e tutelarla come un veicolo di procreazione (biologica o adottiva) capace di garantire continuità sociale. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione attuale del diritto italiano, il paradigma del matrimonio eterosessuale orientato alla procreazione vive oggi palesi contraddizioni giuridiche, come dimostra il fatto che possono contrarre matrimonio persone impossibilitate alla procreazione, a causa del cambio di sesso (L.n.164/1982), età o impotenza, la quale non è più causa di invalidità matrimoniale. In controtendenza, è interessante sottolineare che l'Italia fu uno dei primi paesi ad approvare la legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso nel 1982, con la quale si dava rilevanza al sesso *legale* risultante negli atti di stato civile, più che a quello *naturale*.

In Spagna, invece, l'evoluzione giurisprudenziale (*Tribunal Supremo* e *Constitucional*) e normativa (nazionale e regionale) dimostra di aver gradualmente abbandonato le radici

---

<sup>152</sup> La definizione attribuita a Modestino, è conservata in Digesto e ripresa nelle Istituzioni di Giustiniano (*nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio*).

biologiche e antropologiche del matrimonio e il modello della famiglia fondata sull'unione sessuale e affettiva tra uomo e donna, aprendosi ad un orientamento giuridico e linguistico più neutro, personalista e laicizzante. In questo nuovo modello di società, la persona è il nuovo punto di riferimento del diritto, tutelata dalle istituzioni giuridiche nella sua complessa e versatile pluralità di relazioni e rapporti. Nel campo del Diritto di Famiglia, testimoniano questa svolta i grandi cambiamenti avvenuti già negli ultimi vent'anni mediante l'approvazione delle normative regionali di riconoscimento della famiglia di fatto, la legge nazionale di riforma del matrimonio civile, l'apertura giuridica in materia di adozione e affidamento e il primato normativo nei confronti delle tecniche di procreazione assistita. L'origine di questa differenza risale già nella *Constitución* del 1978 che denota una forte tendenza a svincolare i concetti di famiglia e matrimonio, impulsando a proibire la discriminazione *por razón de sexo* (art.14 CE), a promuovere le condizioni per un'uguaglianza effettiva tra persone e gruppi sociali (art.9.2 CE), a corroborare l'uguaglianza tra uomo e donna in relazione con l'istituto matrimoniale (art.32 CE) e, soprattutto, a imporre ai poteri pubblici l'obbligo di tutelare la famiglia al di là del matrimonio e della filiazione (art.39.1 CE). Come suggerisce Rodríguez Ruiz (2011, pp. 72, 98), la *Constitución* del 1978 apre la strada ad una potente trasformazione che chiude con il concetto di famiglia nucleare moderna classica come modello strutturale della società spagnola. Il suo messaggio sociale rompe con gli schemi costituzionali tradizionali (art.43.1 *Constitución Española* 1931) e promuove una famiglia che non si limita né al matrimonio né alla filiazione, ma può includere relazioni volontarie tra persone adulte, sviluppate al di fuori dell'istituzione matrimoniale.

1. Los poderes públicos aseguran la *protección social, económica y jurídica de la familia*. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la *protección integral de los hijos*, iguales éstos ante la ley *con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil*. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los *hijos habidos dentro o fuera del matrimonio*, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. (Art. 39 CE)

È evidente la differenza con la Costituzione italiana che, seppur garantendo i principi di non discriminazione in base al sesso (art.3) e di uguaglianza fra uomo e donna (artt. 29.2, 37.1, 48.1, 51.1), continua a mantenere invariata la centralità della famiglia e l'indissolubilità tra questa e il matrimonio:

La Repubblica riconosce i diritti della *famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. (Art. 29 CI)

Quello che sembra separare realmente i due sistemi normativi sarebbe quindi la funzione assegnata al matrimonio e alla famiglia come negozio giuridico capace di garantire una

continuità sociale nel rispetto di un processo di libero sviluppo della personalità, fondato sulla diversità sessuale, nel caso dell'Italia, e sulla neutralità sessuale, nel caso della Spagna.

Il concetto di neutralità, sia giuridica che linguistica, è centrale per capire la differenza tra i due diritti: mentre il diritto positivo spagnolo decide di abbracciare una politica neutrale riguardo alla famiglia come strumento regolatore di una struttura antropologica formata da diversi modelli, il diritto italiano ammette l'impossibilità di neutralizzare una struttura sociologicamente funzionale e stabile. Si menzionano i principi di *funzionalità* e *stabilità* dal momento che questi due concetti sono notoriamente associati al modello canonico di matrimonio eterosessuale (Glendon, 1989; Martínez de Aguirre, 2007). Secondo questa interpretazione, infatti, le unioni omosessuali sono socialmente poco funzionali, poiché non garantiscono una procreazione e le convivenze di fatto sono socialmente instabili, poiché possono essere annullate unilateralmente senza addurre motivi e senza rispettare requisiti temporali. Mentre il concetto di funzionalità del matrimonio eterosessuale è ancora molto presente nella dottrina sociologica e filosofica del Diritto di Famiglia italiano, il concetto di stabilità sta perdendo valore anche in relazione al matrimonio tradizionale, dal momento che entrambi i paesi, come abbiamo visto nella loro evoluzione legislativa, hanno ammesso la separazione e il divorzio per volontà unilaterale e senza causa, così come il divorzio breve.

Infine, sebbene negli ultimi anni i passi verso un'apertura del Diritto di Famiglia siano stati tanti e sempre più ambiziosi, nella cultura italiana si nota ancora una certa cautela normativa. Il cammino verso un diritto laico e secolarizzato coerente con gli ideali di diritto internazionale è ancora lento, per via delle forti influenze ecclesiastiche esercitate tuttora in materia di Diritto di Famiglia e delle tensioni sociali che si producono nell'incessante cammino fra tradizione e innovazione.

- Da un punto di vista giuridico, abbiamo visto come il diritto positivo spagnolo si sia adattato ai modelli alternativi di famiglia, cominciando con risposte specifiche, legali e giurisprudenziali, per poi passare ad azioni istituzionali concrete. Sebbene la situazione attuale sia complessa, per via della sovrapposizione della competenza legislativa statale e infrastatale, soprattutto nelle comunità dotate di diritto civile tradizionale (*derechos forales*), il diritto spagnolo ha dato un'identità e un regolamento giuridico piuttosto omogeneo ai suddetti modelli sociali. La normativa italiana, invece, ha da poco superato la prima fase della risposta giuridica, quella casistica, nella quale è in atto un processo di costruzione legale e giurisprudenziale in merito al riconoscimento giuridico delle unioni di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Con l'approvazione della legge n.76/2016, si sancisce l'entrata

dell'Italia nella fase di istituzionalizzazione, ma, allo stesso tempo, si esclude la fase di adattamento del nuovo diritto civile in materia matrimoniale.

(a) In merito al matrimonio tra persone dello stesso sesso, fino alla recente approvazione della legge italiana n.76/2016, era presente un grande anisomorfismo giuridico tra Italia e Spagna nel campo del Diritto di Famiglia. Dall'entrata in vigore di questa legge, l'unione civile omosessuale italiana e il matrimonio civile spagnolo, seppure distinti a livello formale, sono equivalenti a livello sostanziale per via dell'analogia legislativa tra le unioni civili e il matrimonio civile italiano (salvo l'obbligo di mutua fedeltà e il diritto di adozione).

Per fare chiarezza sul quadro comparato dell'istituto delle unioni tra coppie dello stesso sesso in Italia e Spagna, proponiamo la seguente tabella che riassume i punti salienti delle due normative:

UNIONE/MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	
SPAGNA ( <i>Matrimonio civil</i> )	ITALIA ( <i>Unione civile</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o differente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esiste l'obbligo di mutua fedeltà (<i>fidelidad mutua</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non esiste obbligo di mutua fedeltà.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina lo stato civile (<i>estado civil</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina lo stato civile.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione registrata dall'ufficiale del Registro (<i>encargado de Registro Civil</i>) che rilascia i seguenti documenti: <i>acta matrimonial</i>, <i>certificado literal de matrimonio</i> e <i>Libro de Familia</i> (fino al 2017).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione registrata dall'Ufficiale di Stato Civile che rilascia un certificato di costituzione dell'unione civile.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domicilio coniugale stabilito di comune accordo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domicilio coniugale stabilito di comune accordo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visita (<i>derecho de visita</i>), assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del coniuge (<i>derecho a la asistencia sanitaria</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del coniuge.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di locazione (<i>locación</i>), surrogazione nel contratto di locazione (<i>subrogación arrendaticia</i>) e diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare (<i>adjudicación de viviendas sociales</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di locazione, surrogazione nel contratto di locazione e diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto alla pensione di reversibilità (<i>pensión de viudedad</i>), successione (<i>sucesión</i>), alimenti (<i>alimentos</i>), amministrazione di sostegno (<i>curatela en caso de incapacidad</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto alla pensione di reversibilità, successione, alimenti, amministrazione di sostegno. Diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare (art.230-bis CCI).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In mancanza di convenzioni (<i>capitulaciones</i>), si applica il regime patrimoniale di comunione dei beni (<i>gananciales</i>) e in alcune CC.AA. con diritto tradizionale (Catalogna, Baleari e Valencia) quello di separazione dei beni (<i>separación de bienes</i>). Prima o dopo il matrimonio si possono firmare convenzioni matrimoniali per scegliere la separazione dei beni o il regime di partecipazione (<i>participación</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per difetto si applica il regime patrimoniale di comunione dei beni. Al momento di costituzione dell'unione, i coniugi possono stabilire altri regimi, mediante convenzioni matrimoniali: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale o impresa familiare. Il Diritto di Famiglia italiano non riconosce le convenzioni anteriori al matrimonio (accordi prematrimoniali).</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione per morte (<i>disolución por muerte</i>) o divorzio (<i>divorcio</i>). Separazione o divorzio congiunto o giudiziale (<i>Separación o divorcio por mutuo acuerdo o contencioso</i>). Nel diritto spagnolo si permette il divorzio breve senza causa a partire dai 3 mesi, con o senza separazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione dell'unione per morte, cambio di sesso, recesso unilaterale o accordo delle parti in presenza dell'ufficiale del Registro di Stato Civile. Si procede direttamente al divorzio dopo 3 mesi senza la separazione (6 mesi di separazione nel caso dei matrimoni civili eterosessuali).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione legittima (<i>sucesión legítima o intestada</i>) e testamentaria (<i>testada</i>). Nelle CC.AA. con diritti tradizionali (Galizia, Navarra, Paesi Baschi, Aragona, Baleari) si ammettono patti successori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione legittima (<i>ab-intestato</i>) e testamentaria. Nel diritto italiano non sono permessi i patti successori, eccetto il <i>patto di famiglia</i> (art.768 bis CC).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di adozione e affidò (<i>derecho de adopción y acogida</i>). Nel diritto spagnolo è permessa l'adozione monoparentale (<i>adopción unilateral</i>) o congiunta (<i>adopción conjunta</i>) e tecniche di RHA (<i>reproducción humana asistida</i>) come la fecondazione eterologa (<i>reproducción heteróloga</i>) con il consenso del coniuge, nel caso di coppie lesbiche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel diritto italiano solo le coppie sposate o conviventi eterosessuali hanno accesso all'affidò e alla PMA (procreazione medicalmente assistita) e solo le coppie coniugate hanno accesso all'adozione. L'adozione monoparentale viene considerata dalla giurisprudenza per casi particolari (adozione non legittimante ai sensi dell'art. 44 lett.d. L.184/83). Dal 2015 è permessa la fecondazione eterologa ma solo con determinate tecniche (è proibita l'inseminazione <i>post-mortem</i>, l'eugenetica, la crioconservazione degli embrioni, ecc.)</li> </ul>

(b) Anche nel caso delle coppie di fatto, l'evoluzione normativa dei due paesi è piuttosto diversa ma ha generato effetti giuridici abbastanza simili. La differenza tra i due ordinamenti deriva da tre ragioni principali: (1) l'eterogeneità normativa con cui si regola questo istituto in Spagna, (2) la presenza di diritti civili tradizionali e speciali (*derechos forales*) e (3) le differenze di base tra la codificazione civile spagnola e italiana in materia di Diritto di Famiglia, tributario, successorio, ecc.

Sebbene i requisiti di costituzione, i diritti fondamentali e gli effetti giuridici siano gli stessi, le *parejas de hecho* spagnole e le convivenze di fatto italiane differiscono nelle materie relative all'analogia normativa con l'istituto matrimoniale. Infatti, le *parejas de hecho* prevedono, nel campo delle successioni, l'accesso alla pensione di reversibilità e la possibilità di firmare patti successori e, nel campo della filiazione, l'adozione omoparentale o congiunta anche in caso di convivenza e l'accesso a tecniche di procreazione assistita più permissive. Le differenze si possono accentuare se si pensa che in Spagna tutti questi diritti cambiano a seconda della legge in vigore nella C.A. in cui la coppia ha *vecindad civil*, cittadinanza regionale.

Nella seguente tabella, mettiamo a confronto i dati relativi ai due istituti secondo le regolazioni regionali spagnole e la recente normativa italiana.

<b>COPPIE DI FATTO</b>	
<b>SPAGNA</b> <i>(Uniones/Parejas de Hecho; Uniones Estables de Pareja; Parejas Estables/No Casadas)</i>	<b>ITALIA</b> <i>(Convivenze di Fatto)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o differente, senza vincoli di parentela. Uno dei membri deve avere cittadinanza regionale (<i>vecindad civil</i>) nella C.A. di iscrizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o differente, senza vincoli di parentela, matrimonio o convivenza.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione (<i>inscripción</i>) in un apposito registro (<i>Registro administrativo</i>) istituito dal Governo delle CC.AA. ed emissione di un certificato e una delibera (<i>certificado e resolución oficial</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione all'Anagrafe ed emissione di un certificato di costituzione della convivenza di fatto.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non determina lo stato civile (<i>estado civil</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non determina lo stato civile.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In base alla CC.AA. di registrazione si hanno diritti diversi nei confronti della Pubblica Amministrazione (<i>vivienda pública, ayudas de acción social, derechos de formación, intervención sanitaria, ecc.</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surrogazione nel contratto d'affitto. Diritto a rimanere nel domicilio del convivente (fino a 5 anni). Diritto di assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visita (<i>derecho de visita</i>), assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del convivente (<i>derecho a la asistencia sanitaria</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del convivente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per difetto si applica il regime di comunità dei beni (tranne in Catalogna, Valencia e Baleari dove si applica il regime di separazione dei beni). Possibilità di stipulare con il notaio convenzioni sul regime patrimoniale (<i>capitulaciones, pactos</i>) con scrittura pubblica o privata (<i>escritura pública o privada autenticada</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per difetto si applica il regime di separazione dei beni. Possibilità di stipulare contratti di convivenza con il notaio o l'avvocato (atto pubblico o scrittura privata).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equiparazione al matrimonio in temi fiscali e tributari (<i>pensión de viudedad, sucesión, alimentos, curatela en caso de incapacidad, ecc.</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è concessa la pensione di reversibilità, ma solo la partecipazione agli utili dell'impresa del convivente e il diritto agli alimenti, in caso di cessazione della convivenza.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione per morte (<i>disolución por muerte</i>), recesso unilaterale o accordo delle parti (<i>voluntad unilateral o de mutuo acuerdo</i>), matrimonio o unione di fatto di uno dei due membri o cessazione della convivenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione per morte, recesso unilaterale o accordo delle parti, matrimonio o unione civile.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione legittima (<i>sucesión legítima o intestada</i>) e testamentaria (<i>testada</i>). Nelle CC.AA. con <i>fueros</i> (Galizia, Navarra, Paesi Baschi, Aragona, Baleari) si ammettono patti successori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione legittima (<i>ab-intestato</i>) e testamentaria. Nel diritto italiano non sono permessi i patti successori, eccetto il <i>patto di famiglia</i> che però non include la convivenza (art.768 bis CC).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di adozione e affidamento (<i>derecho de adopción y acogida</i>). Nel diritto spagnolo è permessa l'adozione monoparentale (<i>adopción unilateral</i>) o congiunta (<i>adopción conjunta</i>) la fecondazione assistita eterologa (<i>reproducción asistida heteróloga</i>) con il consenso del coniuge, nel caso di coppie lesbiche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo nel caso di convivenze di fatto eterosessuali, il diritto italiano permette l'affido e la PMA (procreazione medicalmente assistita). Sono escluse da questi diritti le convivenze di fatto omosessuali. L'adozione monoparentale viene considerata dalla giurisprudenza per casi particolari (adozione non legittimante ai sensi dell'art. 44 lett.d. L. 184/83).</li> </ul>

Dopo uno studio comparato della *norma*<sup>153</sup> italiana e spagnola e quindi delle leggi, della giurisprudenza e della dottrina che caratterizzano il Diritto di Famiglia dei due paesi,

<sup>153</sup> Vedere il concetto di *norma* menzionato nel paragrafo di Introduzione al Diritto Comparato.



possiamo concludere che i due ordinamenti non differiscono più sul riconoscimento legale delle unioni di fatto o delle relazioni tra persone dello stesso sesso. Infatti, nel corso della scrittura di questa tesi, in entrambe le normative sono state incluse leggi che disciplinano i due istituti.

Dal momento che i requisiti di costituzione, i diritti fondamentali e gli effetti giuridici sono parzialmente equiparabili, i due istituti differiscono principalmente in alcuni diritti riservati al matrimonio, come i diritti legati alla successione, alla pensione di reversibilità e alla filiazione.

- Anche da un punto di vista traduttivo, le differenze riscontrate nei due sistemi normativi comportano inevitabilmente una serie di riflessioni. Infatti, l'insieme di nozioni che formano la competenza tematica sul Diritto di Famiglia comparato tra Italia e Spagna, permettono di ricavare determinate conclusioni utili per l'acquisizione della competenza testuale. Conoscere le norme di entrambi i paesi permette di identificare le equivalenze concettuali tra i due ordinamenti, ma soprattutto di capire e rispettare le micro e macro differenze esistenti tra i *formati* testuali utilizzati in ogni *formante* (legge, giurisprudenza e dottrina).

Vista l'equivalenza parziale tra l'unione civile omosessuale/ *matrimonio civil* e le convivenze di fatto/ *parejas de hecho*, anche a livello testuale, i testi dichiarativi e costitutivi dei due istituti riscontrano un'equivalenza solo parziale.

Per quanto riguarda i testi costitutivi, sia il matrimonio civile spagnolo che l'unione civile italiana comportano l'emissione di un certificato ufficiale (CERTIFICATO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE e *CERTIFICADO DE MATRIMONIO*) rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile (*encargado de Registro Civil*). Insieme ai documenti d'identità e stato civile, la traduzione di questo certificato è necessaria nel caso in cui una coppia abbia contratto matrimonio in Spagna o unione civile in Italia e voglia trascrivere (*inscribir*) questo vincolo in uno dei due paesi. A questo proposito, è interessante considerare che, nel caso del matrimonio civile, sia italiano che spagnolo, le amministrazioni pubbliche di entrambi i paesi emettono un certificato plurilingue, approvato nella "Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile", firmata a Vienna l'8 settembre 1976 da vari paesi europei, tra cui Italia e Spagna. L'unico inconveniente per il traduttore è costituito dal fatto che non esiste, al giorno d'oggi, un estratto plurilingue ufficiale per la certificazione internazionale dell'unione civile omosessuale, poiché è un istituto adottato solo da alcune legislazioni nazionali e poiché la Convenzione di Vienna ratificò solo gli atti di stato civile di nascita (*nacimiento*), matrimonio (*matrimonio*) e morte (*defunción*).

Sebbene non comporti difficoltà, un'altra differenza che il traduttore giuridico deve considerare, poiché influisce sul genere testuale da tradurre, è quella causata dal diritto di adozione. Mentre i coniugi omosessuali spagnoli possono adottare in forma congiunta o monoparentale, in Italia le leggi n.184/1983 e n.149/2001 permettono l'adozione solo alle coppie eterosessuali sposate da tre anni. Per questo motivo, fino a giugno 2017<sup>154</sup>, mentre le coppie omosessuali spagnole ricevono un Libretto di Famiglia (*Libro de Familia*) al momento del matrimonio o dell'annotazione della nascita del figlio, in Italia non è previsto il rilascio di questo documento per le unioni civili, poiché non è un matrimonio e, in mancanza di filiazione, non genera una famiglia.

Anche nel caso delle coppie di fatto, il documento attestante l'atto giuridico di convivenza è un CERTIFICATO DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO. Questo certificato non segue un modello unico di redazione e viene rilasciato in Italia dagli uffici dell'Anagrafe di ogni comune, ai sensi della legge n.76/2016 e della Circolare n.7/2016. I modelli testuali di questo certificato sono di recente redazione e non tutte le Anagrafi dei comuni italiani hanno già predisposto tale atto amministrativo. In Spagna, invece, gli appositi uffici di ogni governo autonomo (*Junta/Xunta, Diputación, Consejo/Consell, Gobierno*), rilasciano un certificato (*CERTIFICADO*) e una delibera ufficiale (*RESOLUCIÓN OFICIAL*) con carattere dichiarativo, mediante i quali si attesta a livello statale l'esistenza della coppia di fatto. Ogni certificato segue un modello di redazione distinto, stabilito dalla normativa autonoma di riferimento.

Un'altra tipologia testuale prevista dalla costituzione dell'unione civile/ *matrimonio civil* e convivenza di fatto/ *pareja de hecho* sono gli accordi per stabilire gli effetti personali e patrimoniali.

Nel caso del *matrimonio civil* e dell'unione civile omosessuale, entrambi gli istituti prevedono la stipulazione delle classiche CONVENZIONI MATRIMONIALI (*CAPITULACIONES MATRIMONIALES*) in cui le parti possono scegliere un regime economico differente da quello assegnato al momento della celebrazione. In entrambi i casi,

---

<sup>154</sup> La nuova legge di Registro Civile, *Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil*, sancisce, a partire dal 30 giugno 2017, la scomparsa del Libretto di Famiglia e la sua sostituzione con un registro telematico e un semplice estratto con i dati personali della vita dell'individuo. Il Libretto di Famiglia internazionale, istituito dalla *Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974* e ratificato in Italia con la l. 8 luglio 1977, n. 487, non fu inizialmente ratificato in Spagna poiché "discrimina a los hijos no matrimoniales." Il Libretto di Famiglia internazionale si riconosce solo nel 1990 con l'*Instrumento de ratificación del Convenio sobre reconocimiento y actualización de los libros de estado civil, hecho en Madrid el 5 de septiembre de 1990*. Un Libretto di Famiglia spagnolo era già stato sancito dalla *Instrucción de 4 de febrero de 1960, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre Libro de Familia*, dalla *Resolución de 17 de marzo de 1971*, dalla *Circular de 29 de abril de 1972*, e fu modificato in seguito alla legge sui matrimoni omosessuali con la *Orden jus/568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia*.

pena nullità, devono essere stipulati come atti pubblici (*escritura pública*). Nel diritto italiano, questi accordi non possono essere stipulati prima del matrimonio e contengono, oltre alla scelta del regime di separazione dei beni, la costituzione del fondo patrimoniale, una comunione convenzionale o un'impresa familiare. Il diritto spagnolo, invece, offre molta più libertà contrattuale, poiché il *Código Civil*, sebbene non ammetta direttamente l'esistenza di *acuerdos prematrimoniales* o *contratos prenupciales*, stabilisce che i coniugi possono celebrare qualsiasi tipo di contratto (art.1323), prima o dopo il matrimonio (art.1326) e stipulare in esso "el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo." (art.1325).

Nel caso della coppia di fatto, il documento attestante gli effetti personali e patrimoniali è invece il CONTRATTO DI CONVIVENZA (*PACTOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR* o *ACUERDO CONVIVENCIAL*), stipulato mediante scrittura privata autenticata dal notaio (o dall'avvocato). In questo caso il traduttore giuridico non dispone ancora di modelli testuali concreti di contratti di convivenza in lingua italiana poiché l'istituto è piuttosto recente e le disposizioni legislative e notarili sono in fase di emanazione. A questo proposito, è interessante considerare che nel 2017 è stata adottata definitivamente, da parte del Consiglio dell'Unione Europea e su favore del CNUE (Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea, 1993), una proposta di regolamento inerente i regimi patrimoniali delle coppie sposate e delle convivenze registrate, le cui norme verranno attuate nel corso dei prossimi due anni e mezzo. Questo accordo di cooperazione rafforzata, completa il sistema introdotto con il regolamento sulle successioni internazionali e contribuisce ad armonizzare e semplificare le procedure di diritto privato. L'adozione di questi regolamenti è di importanza fondamentale sia per il traduttore giuridico che per i coniugi e i membri della convivenza. Infatti, una coppia italo-spagnola che vive all'estero potrà scegliere in anticipo la legge del paese abituale di residenza o quella del paese di cittadinanza (Italia o Spagna), garantendo la possibilità di una maggiore pianificazione e di certezza giuridica dei rapporti.<sup>155</sup>

Secondo quanto considerato, il traduttore giuridico, in seguito all'approvazione della legge italiana n.76/2016, ha finalmente a disposizione documenti equivalenti per lo studio contrastivo dei formati testuali utilizzati dalla legislazione, giurisprudenza e amministrazione di entrambi i paesi. Pertanto, si può affermare che, alla luce della recente evoluzione normativa, non si riscontrano problematiche considerevoli a livello testuale, se non quelle

---

<sup>155</sup> Dal 2012, il sito della Commissione europea dedicato alle coppie internazionali, [www.coupleseurope.eu](http://www.coupleseurope.eu), permette di poter accedere alle informazioni sulle leggi relative ai regimi patrimoniali delle coppie sposate e delle convivenze registrate nei Paesi dell'Unione Europea, nella propria lingua.

legate al costante aggiornamento multitematico e multilingue che, a differenza di altri campi di specialità, richiede il campo del diritto sia in ambito nazionale che internazionale.

A livello terminologico, invece, il traduttore dovrà tenere conto della terminologia specifica utilizzata nei differenti rami del diritto che si intersecano con quello di famiglia. Un primo livello di differenza si riscontra già negli organismi giudiziari e nell'organizzazione giurisdizionale:

<b>Giurisdizione italiana</b>	<b>Giurisdizione spagnola</b>
<b>Corte costituzionale</b>	<i>Tribunal constitucional</i>
<p><b>Giurisdizione ordinaria:</b>  <b>CIVILE</b>  <b>PENALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte di cassazione o Corte Suprema (sei sezioni civili tra cui quella del Lavoro e Tributaria, sette penali e sezioni unite)</li> <li>• Corte d'assise d'appello (penale)</li> <li>• Corte d'assise (penale)</li> <li>• Corte d'appello (civile e penale)</li> <li>• Tribunale (civile e penale)</li> <li>• Ufficio di sorveglianza (penale)</li> <li>• Tribunale di sorveglianza (penale)</li> <li>• Tribunale per i minorenni (penale)</li> <li>• Giudice di Pace (civile e penale)</li> </ul>	<p><b>Jurisdicción ordinaria:</b>  <b>CIVIL</b>  <b>PENAL</b>  <b>CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO</b>  <b>SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tribunal Supremo</i> (Sala 1ª de lo Civil, 2ª de lo Penal, 3ª de lo Contencioso-Administrativo, 4ª de lo Social, [ 5ª de lo Militar])</li> <li>• <i>Audiencia Nacional</i> (Sala de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social)</li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i> (Sala de lo Civil/Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social)</li> <li>• <i>Audiencias Provinciales (de lo Civil y de lo Penal)</i></li> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia e Instrucción</i> (sección de lo Civil y de lo Penal)</li> <li>• <i>Juzgados de lo Penal</i> (sección de lo Penal)</li> <li>• <i>Juzgados de lo Contencioso-Administrativo</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo Social de Primera Instancia</i></li> <li>• <i>Juzgados de violencia sobre la Mujer</i></li> <li>• <i>Juzgados de Menores</i></li> <li>• <i>Juzgados de lo Mercantil</i></li> <li>• <i>Juzgados de Vigilancia Penitenciaria</i></li> <li>• <i>Juzgados de Paz.</i></li> </ul>
<p><b>Giurisdizione Speciale:</b>  <b>MILITARE</b>  <b>AMMINISTRATIVA</b>  <b>TRIBUTARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali e procure militari</li> <li>• Tribunale militare di sorveglianza</li> <li>• Corte d'appello militare</li> <li>• Corte dei Conti (amministrativo)</li> <li>• Consiglio di Stato (amministrativo)</li> <li>• TAR Tribunali Amministrativi Regionali</li> <li>• Tribunale [regionale] delle acque pubbliche (amministrativo)</li> <li>• Commissioni Tributarie provinciali e regionali (tributario)</li> </ul>	<p><b>Jurisdicción especial:</b>  <b>MILITAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sala 5ª del Tribunal Supremo, De lo militar</i></li> <li>• <i>Tribunal Militar Central</i></li> <li>• <i>Tribunales Militares Territoriales</i></li> <li>• <i>Juzgados Togados Militares</i></li> <li>• <i>Juzgado Militar Central</i></li> <li>• <i>Juzgados Militares Territoriales</i></li> <li>• <i>Juzgados Militares Desplazados</i></li> </ul>

Per la traduzione di documenti inerenti al Diritto di Famiglia, il traduttore giuridico dovrà inoltre soffermarsi sulla terminologia utilizzata per identificare gli accordi privati tra i coniugi e i conviventi e i regimi patrimoniali non equivalenti tra i due ordinamenti:

<p><b>Tipi di accordi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convenzione matrimoniale</li> <li>• contratto di convivenza</li> <li>• scrittura privata autenticata</li> <li>• atto pubblico</li> <li>• accordo di separazione o di divorzio</li> </ul>	<p><b>Tipos de acuerdos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>capitulación matrimonial</i></li> <li>• <i>espolits</i> (Baleari)</li> <li>• <i>cartas de nupcias</i> (Valencia)</li> <li>• <i>pacto de convivencia familiar</i></li> <li>• <i>contrato privado</i></li> <li>• <i>escritura pública</i></li> <li>• <i>convenio regulador</i></li> </ul>
<p><b>Regimi patrimoniali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunione legale dei beni</li> <li>• Separazione dei beni</li> <li>• Comunione convenzionale dei beni</li> </ul> <p><b>Regimi non convenzionali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo patrimoniale</li> <li>• Impresa familiare</li> </ul>	<p><b>Regímenes patrimoniales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sociedad de Gananciales</i></li> <li>• <i>Separación de bienes</i></li> </ul> <p><b>Otros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Participación (en las ganancias)</i></li> <li>• <i>Empresa familiar</i> (non riconosciuta per legge)</li> </ul> <p><b>Forales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Consortio conyugal</i> (Aragona)</li> <li>• <i>Participación en las ganancias</i> (Catalogna)</li> <li>• <i>Asociación a compras y mejoras</i> (Catalogna)</li> <li>• <i>“Agermanament” o pacto de mitad por mitad</i> (Catalogna)</li> <li>• <i>“Mitja guanyeria” o Pacto de conveniencia</i> (Catalogna)</li> <li>• <i>Comunidad de bienes</i> (Catalogna)</li> <li>• <i>Sociedad legal de conquistas</i> (Navarra)</li> <li>• <i>Comunicación foral de bienes</i> (Paesi Baschi)</li> </ul>

Altri campi toccati dal Diritto di Famiglia in cui il traduttore giuridico può incontrare alcune difficoltà terminologiche e concettuali sono quelli della filiazione (potestà, *potesdad*; affidamento, *guarda y custodia*; tutela e curatela, *tutela y curatela*; affido, *acogida*, adozione, *adopción*, ecc.) e quello del Diritto Successorio che prevede istituti e patti differenti nel diritto comune italiano e spagnolo e nei diritti tradizionali. Senza la pretesa di offrire una rassegna esaustiva della terminologia utilizzata nel Diritto Successorio, vediamo alcuni esempi di negozi in vigore nei codici civili italiano e spagnolo e nelle leggi regionali di *derecho foral*:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• donazione mortis causa</li> <li>• donazione inter vivos</li> <li>• donazione con clausola di reversibilità</li> <li>• testamento congiuntivo</li> <li>• testamento reciproco</li> <li>• patto di famiglia</li> <li>• <i>trust</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>donación mortis causa</i></li> <li>• <i>donación inter vivos</i></li> <li>• <i>donación con pacto reversional o cláusula de reversión</i></li> <li>• <i>donación universal de los bienes presentes y futuros</i> (Baleari)</li> <li>• <i>pactos de mejora, pactos de apartación</i> (Galizia)</li> <li>• <i>testamento mancomunado o de hermandad</i> (Paesi Baschi e Aragona)</li> <li>• <i>codicilo e memoria testamentaria</i> (Catalogna, Navarra e Baleari)</li> <li>• <i>testamento de hermandad</i> (Navarra e Paesi Baschi)</li> <li>• <i>testamento por comisario</i> (Galizia)</li> <li>• <i>testamento por fiduciario, señorío mayor</i> (Aragona)</li> </ul>
---	--

Infine, escludendo i documenti internazionali (trattati, convenzioni e regolamenti UE) che influiscono sui due diritti nazionali, le differenze menzionate possono presentarsi nel caso della traduzione orizzontale di diverse tipologie e classi testuali, tra le quali ricordiamo:

- Documenti privati:
  - contratti privati di convivenza (*pacto de convivencia familiar, acuerdo convivencial*);
  - convenzioni matrimoniali (*capitulaciones matrimoniales*);
  - testamenti (*testamentos*);
  - atti pubblici e scritture private notarili (*escritura pública y contrato privado ante notario*).
- Documenti giudiziari:
  - sentenze, ordinanze e decreti civili e penali di crisi familiare (*sentencias, autos y providencias*);
  - sentenze di separazione o divorzio (*sentencias de separación o divorcio*).
- Documenti legislativi:
  - leggi, decreti legge, decreti legislativi e regolamenti in materia di Diritto di Famiglia (*leyes ordinarias y orgánicas, decretos ley, decretos legislativos, reglamentos*);
- Documenti amministrativi:
  - certificato di stato civile (*certificado de estado civil*);
  - certificato di nascita, matrimonio, morte (*certificado de nacimiento, matrimonio y defunción*);
  - certificato di costituzione dell'unione civile e convivenza di fatto (*certificado de pareja de hecho, unión estable, parejas estables, parejas estables no casadas, uniones estables de pareja*);
  - certificato di residenza (*certificado de residencia*);
  - circolari, decreti, deliberazioni, ordinanze, direttive<sup>156</sup>, ecc. (*circulares, decretos/órdenes, resoluciones, ordenanzas/órdenes, directivas, ecc*).

---

<sup>156</sup> In Italia e in Spagna, questi documenti non sono considerati atti normativi veri e propri, ma atti amministrativi con valore giuridico.

---

## **5. COMPETENZA TESTUALE: DUE SISTEMI LINGUISTICI A CONFRONTO**

---





**5. COMPETENZA TESTUALE: DUE SISTEMI LINGUISTICI A CONFRONTO ... 207**

<b>5.1. TESTI NORMATIVI.</b> .....	213
5.1.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> SPAGNOLO: <i>leyes, órdenes, decretos, reglamentos.</i> 220	
5.1.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	220
5.1.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	223
5.1.1.3. Conclusioni parziali.....	261
5.1.2. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> ITALIANO: leggi, decreti, regolamenti. ....	263
5.1.2.1. Livello funzionale-situazionale. ....	263
5.1.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	264
5.1.2.3. Conclusioni parziali.....	290
5.1.3. Conclusioni contrastive.....	292

**5. COMPETENZA TESTUALE: DUE SISTEMI LINGUISTICI A CONFRONTO**

Prima di addentrarci nel cuore dell'analisi contrastiva, è necessario precisare che la suddivisione che proponiamo per i testi del *corpus* rispetta un criterio principalmente tematico. Infatti, l'analisi non pretende focalizzarsi su una tipologia giuridica o classe testuale determinata e neppure fornire una classificazione esaustiva di tutti i testi del Diritto di Famiglia italiano e spagnolo. L'analisi di una sola tipologia/classe del genere giuridico sarebbe qualitativamente riduttiva, se si pensa che il criterio di selezione è tematico e la seconda sarebbe quantitativamente impensabile.

L'elemento di coesione dei testi selezionati per il *corpus* è il campo semantico a cui fanno riferimento, ossia il Diritto di Famiglia (Diritto Civile<sup>157</sup>) e, all'interno di questa branca del diritto, gli istituti del Matrimonio/ Unione tra coppie dello stesso sesso e delle Convivenze di Fatto. Questi testi, seppur classificabili sotto la macro-etichetta di *genere giuridico*, appartengono ad una pluralità di tipologie, classi e sottoclassi: leggi, decreti e regolamenti nazionali e comunali (*leyes, decretos, órdenes, reglamentos nacionales y autonómicos*), sentenze di cassazione (*sentencias del Tribunal Supremo*) e certificati di registro civile (*certificados registrales*) inerenti alla costituzione e agli effetti della convivenza di fatto e dell'unione tra persone dello stesso sesso in Italia e in Spagna.

Pertanto, i testi selezionati per l'analisi contrastiva non rispondono ad esigenze di rappresentatività delle principali tassonomie dei testi giuridici, menzionate nel capitolo 2,

<sup>157</sup> Secondo Megale (2008, p. 31), un'indagine sulle tipologie di testi giuridici più tradotte in Italia rivela che l'ambito prevalente è quello del Diritto Civile e della Procedura Civile, sebbene la traduzione di atti legislativi e regolamentari sia quasi assente. Le traduzioni in ambito penale, si limitano invece alle rogatorie.

poiché sarebbero ascrivibili solo parzialmente ad alcune di esse. Infatti, i testi selezionati potrebbero essere classificabili, da un punto di vista linguistico, come “testi normativi” molto vincolanti (Sabatini), come “testi normativi” e “testi applicativi” (Mortara Garavelli), come “testi del linguaggio del diritto civile”, “del linguaggio del diritto processuale civile” o “del linguaggio del diritto amministrativo”, ma anche come “testi del potere legislativo ed esecutivo” e “del potere giudiziario” (Alcaraz Varó & Hughes). Da un punto di vista traduttivo, potrebbero essere classificabili come “testi normativi”, “testi giudiziari” o “giurisprudenziali” e “testi pubblici di applicazione del diritto” (Borja Albi), o come “documenti di ambito pubblico emessi dall’amministrazione e rivolti all’amministrato” e “documenti di ambito processuale emessi da giudici e magistrati” (García Izquierdo), oppure come “testi normativi”, “testi giudiziari e giurisprudenziali” e “documenti registrali” (Prieto Ramos) o ancora come “documenti di natura giuridica o inerenti alla teoria e pratica del diritto” e “documenti inerenti all’attività giudiziaria” (Ortega Arjonilla), ecc.

Come specificato nel capitolo 2, l’unica macro-classificazione possibile è quella che considera come asse centrale il diritto e che quindi divide i testi in base alla relazione con esso: testi *DEL* o *SUL* diritto. Dal momento che il quadro di riferimento è la traduzione giuridica e che i risultati dello studio intendono essere un contributo alla didattica della traduzione e una risorsa per la sua attività pratica, rimangono esclusi dall’analisi i testi dottrinali (*testi SUL diritto*), poiché non strettamente applicativi da un punto di vista traduttivo<sup>158</sup>. Pertanto, i testi selezionati per il *corpus* contrastivo sono *testi DEL diritto* emessi dai tre distinti poteri dello stato: potere legislativo, potere giudiziario e potere esecutivo. La divisione adottata per l’analisi testuale segue la macrofunzione dei testi e la competenza giuridica dei loro emittenti:

- (1) *legislativa*, di creazione del diritto (potere legislativo);
- (2) *giudiziaria*, di interpretazione del diritto (potere giudiziario);
- (3) *amministrativa*, di applicazione del diritto (potere esecutivo).

(1) In ambito legislativo, il *corpus* è composto dai testi normativi che hanno regolato e regolano gli istituti di *Matrimonio/ Unione Civile* e *Parejas de Hecho/ Convivenze di Fatto* in entrambi i paesi dal 1998 al 2017:

- (*corpus* spagnolo, 30 testi): *leyes, decretos, órdenes, reglamentos nacionales y autonómicos*.
- (*corpus* italiano, 30 testi): leggi e decreti nazionali e regionali e regolamenti comunali.

<sup>158</sup> La Commissione europea ha stabilito una classificazione ufficiale in quattro categorie dei testi: *legislative texts, documents of political importance, documents arising from legal obligations* e *non-core documents* (Commission Of The European Communities Brussels, 20.12.2006 SEC(2006) 1489 final).

(2) In ambito giudiziario, il *corpus* è composto da sentenze di cassazione emesse su casi generati da situazioni di convivenza di fatto o unione tra persone dello stesso sesso. Si analizza la sentenza poiché costituisce una risoluzione definitiva rispetto alle altre corti di merito:

- (*corpus* spagnolo, 15 testi): *sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil*.

- (*corpus* italiano, 15 testi): sentenze della Corte di Cassazione, Sezione Civile.

(3) In ambito amministrativo, sono stati reperiti modelli di certificazioni ufficiali di costituzione e formalizzazione dei suddetti istituti di Diritto di Famiglia, grazie alla collaborazione di istituzioni spagnole, come *Registros autonómicos* e *Ministerio de Justicia* e istituzioni italiane, come le Anagrafi e Uffici di Stato Civile delle maggiori province italiane:

- (*corpus* spagnolo, 11 testi): *certificados de Registros autonómicos de Parejas de Hecho*.

- (*corpus* italiano, 11 testi): certificati di Convivenza di Fatto e Unione Civile.

Come si può dedurre dall'elenco, il *corpus* per l'analisi contrastiva non è composto da testi originali e traduzioni, ma da testi paralleli monolingue che condividono criteri tematici e pragmatici, ma che non presentano una relazione traslativa, come indica il metodo *Paralleltextvergleich* di Spillner (1981). Questi testi sono emessi da professionisti del diritto o da istituzioni ufficiali, di modo da garantire un criterio di originalità dell'emittente e uno studio fedele del linguaggio giuridico utilizzato nelle due culture.

Per quanto riguarda la data di emissione, i testi selezionati sono recenti (1998-2017) e la maggior parte ha validità attuale, fattore che permette di escludere cambiamenti nelle convenzioni nazionali di redazione, soprattutto nel caso dei testi amministrativi. Inoltre, riguardo alle fonti di emissione, i tre *corpora* sono abbastanza omogenei, dato che i testi sono emessi da organi legislativi, giudiziari e amministrativi corrispondenti nei due paesi. Per quanto riguarda il numero dei testi, il criterio di rappresentatività perseguito è di un minimo di dieci per ogni *corpus*.

Come specificato nel capitolo 4, selezionare i documenti in base al campo semantico, permette una ricostruzione reale di quali *formati* testuali vengono utilizzati nei vari *formanti* del diritto, in relazione a un tema specifico<sup>159</sup>. Non tutti i negozi giuridici si risolvono con gli stessi testi o richiedono traduzioni affinché venga riconosciuto in un altro stato il valore giuridico del testo originale. Per questo, riteniamo che la selezione dei testi debba rispettare una coerenza semantica e una gerarchia d'interesse per il traduttore. A questo proposito, è

---

<sup>159</sup> In questo studio non rientra la Dottrina come *formante* e i testi dottrinali come *formato* testuale.

necessario detenersi su un paio di questioni importanti. In primo luogo, sebbene i testi normativi non siano oggetto frequente di traduzione orizzontale (da diritto nazionale A, a diritto nazionale B) sono stati inclusi nell'analisi poiché necessari per uno studio giuridico coerente sul tema proposto e poiché racchiudono una combinazione sequenziale (microstruttura) e una serie di elementi linguistici fondamentali per la comprensione di altre tipologie testuali, come i testi amministrativi, vista l'evidente interdipendenza tra i testi emanati dal potere legislativo e quelli emanati dal potere esecutivo. In secondo luogo, è possibile notare che nella suddivisione dei *corpora* mancano esemplari di documenti privati di applicazione del diritto, o documenti notarili (contratti e scritture private), sebbene siano uno dei generi più richiesti nella traduzione giuridica orizzontale. Questa lacuna dipende dalla recente evoluzione normativa di Diritto di Famiglia italiano. Il diritto alla convivenza di fatto e all'unione civile, essendo di recente entrata in vigore e di attuale applicazione, non permette ancora la costruzione di un *corpus* idoneo di documenti notarili per un'analisi quantitativa e qualitativa soddisfacente. Alla luce della legge n.76/2016, il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) e il CNF (Consiglio Nazionale Forense) stanno attualmente aggiornando le loro competenze giuridiche e testuali in merito all'istituto delle convivenze di fatto, in vista di una richiesta sempre maggiore di modelli di contratti di convivenza. Nel periodo di scrittura di questa tesi, i modelli in circolazione in grado di rispettare criteri quantitativi e qualitativi di originalità delle fonti erano ancora insufficienti per poter creare un *corpus* contrastivo di impatto scientifico. Si posticipa il loro studio, senz'altro interessante da un punto di vista traduttivo, ad un momento di maggiore stabilità giuridica e di maggiore produzione e circolazione di questi documenti.

In conclusione, la proposta metodologica per l'analisi contrastiva si divide in tre fasi:

- (1) analisi intralinguistica dei testi spagnoli e italiani;
- (2) analisi dei contrasti esistenti tra le due lingue e tra i *corpus* testuali selezionati;
- (3) conclusioni in cui si rimarcano le caratteristiche prototipiche strutturali, funzionali, linguistiche e grammaticali delle tipologie testuali analizzate in entrambe le lingue.

Come già esposto nel cap. 2, l'obiettivo dell'analisi testuale contrastiva è proprio quello di descrivere, a livello globale e specifico, testi giuridici riguardanti lo stesso tema (Diritto di Famiglia: matrimonio tra coppie dello stesso sesso e coppie di fatto), appartenenti a tipologie diverse (testi normativi, giudiziari e amministrativi) e a classi diverse (leggi, decreti, regolamenti, sentenze, certificati, ecc.), per estrapolare modelli applicabili ad altri testi di simile composizione. Durante la prima fase di analisi intralinguistica, si procederà all'*analisi globale* dei testi, con la descrizione multilivello delle loro funzioni, dell'evento comunicativo,

dello sviluppo tematico e delle forme linguistiche utilizzate. All'interno dello sviluppo tematico, si procederà all'*analisi specifica*<sup>160</sup>, che prevede la suddivisione e l'individuazione della loro struttura esterna (*sezioni*) ed interna (*sequenze*), con l'obiettivo di studiare le modalità discorsive delle varie classi testuali.

<b>ANALISI GLOBALE: Classe del testo</b>	
LIVELLO FUNZIONALE	Espressivo, Appellativo, Informativo, Regolativo
LIVELLO SITUAZIONALE	Interlocutori (autore-ricevente) Numero e Grado di specializzazione Parametri spazio-temporali (data, luogo) Lingua Ambito
LIVELLO TEMATICO	Tema Sviluppo tematico: Organizzazione esterna (sezioni) Organizzazione interna (sequenze)
LIVELLO FORMALE-GRAMMATICALE	Aspetti orto-tipografici Aspetti lessico-semantici Aspetti morfo-sintattici

<b>ANALISI SPECIFICA: indicatori e procedimenti delle sequenze</b>	
Narrativa Descrittiva Espositiva Istruttiva  <b>Dimensione:</b> Argomentativa/ Poetica	Elementi ricorrenti Procedimenti testuali Elemento principale

Lo schema finale d'analisi che si adotterà per lo studio intralinguistico di ogni *corpus* e lo studio finale contrastivo si basa sulla proposta di Holl (2011, p. 232)<sup>161</sup> che unisce i quattro livelli in due macrogruppi per via della stretta interdipendenza tra i livelli funzionale e situazionale, da una parte, e tra i livelli tematico e formale-grammaticale, dall'altra.

<b>Schema del modello d'analisi multivello (Holl)</b>	
<b>Livello Funzionale-Situazionale</b>	<b>Livello Tematico e Formale-grammaticale</b>
Funzioni testuali: - Esprimer(si) - Contattare - Informare - Regolare  Contesto interazionale: - Interlocutori - Relazione - Numero - Grado de specializzazione Parametri spazio-temporali	a) Tema o argomento del testo.  b) Sviluppo tematico: - Organizzazione esterna: Sezioni (parti standard, macrostruttura esterna)  - Organizzazione interna: Sequenze (elementi morfosintattici, lessicali e stilistici delle sequenze che compongono le diverse sezioni del testo).

<sup>160</sup> I parametri di questi modelli di analisi globale e specifica sono basati sulla proposta di Elena (2007; 2011).

<sup>161</sup> Lo schema originale è in Spagnolo. La traduzione all'Italiano è nostra.



---

## **5.1. TESTI NORMATIVI**

---





### 5.1. TESTI NORMATIVI

La prima tipologia testuale che prendiamo in considerazione per l'analisi contrastiva è quella dei testi normativi, intesi come atti aventi potere legislativo e che presentano le seguenti caratteristiche:

- contengono regole di comportamento generali e astratte;
- sono pubblicati legalmente;
- sono emanati da autorità pubbliche nell'esercizio unilaterale del loro potere;
- vengono trattati come atti normativi;
- hanno valore prescrittivo.

Tutti i documenti del *corpus* normativo rispettano queste caratteristiche, sebbene appartengano a classi e sottoclassi testuali differenti. La ragione di questa eterogeneità testuale risponde all'esigenza di raggruppare testi normativi inerenti alla regolazione del matrimonio civile e convivenze di fatto, emessi in Spagna e in Italia negli ultimi due decenni e riflette l'eterogeneità normativa con la quale sono stati regolati questi istituti nei due paesi. Compongono il *corpus* spagnolo trenta testi fra leggi statali e regionali (*leyes nacionales y autonómicas*), decreti (*órdenes y decretos nacionales y autonómicos*) e regolamenti comunali (*reglamentos municipales*) estratti dalle corrispondenti pubblicazioni legali, ossia il *BOE* (*Boletín Oficial Español*) e le gazzette delle regioni autonome<sup>162</sup>. Nel *corpus* spagnolo sono presenti le norme nazionali principali sulla regolazione del matrimonio civile (in cui è incluso il matrimonio tra persone dello stesso sesso) e le norme regionali più rappresentative di ogni CC.AA. anche se, per ragioni di ampiezza del *corpus*, non sono stati inseriti tutti gli atti normativi emessi dai governi autonomi sulla regolazione delle convivenze di fatto degli ultimi due decenni.

Anche nel *corpus* italiano sono stati inseriti trenta testi tra leggi e decreti per la regolazione delle unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto, emessi tra il 2016 e il 2017, e regolamenti comunali rappresentativi di ogni regione italiana, ad eccezione di Molise e Valle d'Aosta per cui non è stato trovato nessun registro. Tali regolamenti comunali riflettono la situazione precedente alla legge n.76/2016 in cui, in mancanza di una legge omogenea, ogni

<sup>162</sup> *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía* (BOJA), *Boletín Oficial de Aragón* (BOA), *Boletín Oficial del Principado de Asturias* (BOPA), *Boletín Oficial de las Islas Baleares* (BOIB o BOCAIB), *Boletín Oficial de Canarias* (BOC), *Boletín Oficial de Cantabria* (BOC), *Diario Oficial de Castilla-La Mancha* (DOCM), *Boletín Oficial de Castilla y León* (BOCyL), *Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña* (DOGC), *Diario Oficial de la Comunidad Valenciana* (DOCV), *Diario Oficial de Extremadura* (DOE), *Diario Oficial de Galicia* (DOG), *Diario Oficial de La Rioja* (DOR), *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* (BOCM), *Boletín Oficial de Navarra* (BON), *Boletín Oficial del País Vasco* (BOPV), *Boletín Oficial de la Región de Murcia* (BORM), *Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta* (BOCCE), *Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla* (BOCME).

comune poteva istituire un registro amministrativo per le unioni civili, intese come le attuali convivenze di fatto omosessuali o eterosessuali. Nel caso dei regolamenti comunali italiani, è necessario specificare che, sebbene si analizzino come testi normativi autonomi, a differenza delle leggi e decreti del *corpus*, sono inseriti all'interno di Deliberazioni, ossia atti costitutivi dei Consigli Comunali che approvano tali regolamenti. Tutti i documenti rispettano la caratteristica di pubblicazione legale, dal momento che le leggi e i decreti sono estratti dalla Gazzetta Ufficiale (GU) di Stato e Regioni e i regolamenti dall'Albo Pretorio dei Comuni.

I testi selezionati per l'analisi contrastiva dei testi normativi sono i seguenti:

<b>CORPUS DI TESTI NORMATIVI</b>	
<b>TESTI SPAGNOLI</b>	<b>TESTI ITALIANI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.</i></li> <li>2. <i>ORDEN JUS 568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del libro de Familia.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.</li> <li>2. DPR 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.</li> <li>3. DPR 17 luglio 2015, n. 126 Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.</li> <li>4. DPCM 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</li> <li>5. DMI 28 luglio 2016 Formule per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.</li> <li>6. D.LGS. 19 gennaio 2017, n.5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.</li> <li>7. D.LGS. 19 gennaio 2017, n.6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.</li> <li>8. D.LGS. 19 gennaio 2017, n.7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.</li> </ol>
<p><b>ANDALUCÍA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>LEY 5/2002, de 16 de diciembre de Parejas de Hecho</i></li> <li>4. <i>DECRETO 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.</i></li> </ol>	<p><b>ABRUZZO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Pescara. 2015</li> </ol>

<p><b>ARAGÓN</b></p> <p>5. <i>LEY 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.</i></p> <p>6. <i>LEY 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.</i></p>	<p><b>BASILICATA</b></p> <p>10. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Miglionico (Matera). 2015</p>
<p><b>ASTURIAS</b></p> <p>7. <i>LEY del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.</i></p>	<p><b>CALABRIA</b></p> <p>11. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Reggio Calabria. 2013</p>
<p><b>BALEARES</b></p> <p>8. <i>LEY 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables.</i></p>	<p><b>CAMPANIA</b></p> <p>12. REGOLAMENTO Registro Unioni Civili. Comune di Napoli. 2012</p>
<p><b>CANARIAS</b></p> <p>9. <i>LEY 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.</i></p> <p>10. <i>DECRETO 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.</i></p>	<p><b>EMILIA ROMAGNA</b></p> <p>13. REGOLAMENTO Registro Unioni Civili. Comune di Reggio Emilia. 2013</p>
<p><b>CANTABRIA</b></p> <p>11. <i>LEY 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.</i></p>	<p><b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b></p> <p>14. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Staranzano (Gorizia). 2015</p>
<p><b>CASTILLA LA MANCHA</b></p> <p>12. <i>DECRETO 139/2012, de 25/10/2012, de modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.</i></p> <p>13. <i>ORDEN de 26/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.</i></p>	<p><b>LAZIO</b></p> <p>15. REGOLAMENTO Registro Unioni Civili. Comune di Roma. 2015</p>
<p><b>CASTILLA Y LEÓN</b></p> <p>14. <i>DECRETO 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento.</i></p> <p>15. <i>ORDEN FAM.1036/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden FAM.1597/2008 por la que se regula el funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.</i></p>	<p><b>LIGURIA</b></p> <p>16. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Genova. 2013</p>
<p><b>CATALUÑA</b></p> <p>16. <i>Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja.</i></p>	<p><b>LOMBARDIA</b></p> <p>17. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Milano. 2012</p>
<p><b>CEUTA</b></p> <p>17. <i>REGLAMENTO regulador del Registro de Uniones de Hecho, de 11 de septiembre de 1998.</i></p>	<p><b>MARCHE</b></p> <p>18. REGOLAMENTO Registro Unioni civili. Comune di Civitanova Marche. 2016</p>
<p><b>EXTREMADURA</b></p> <p>18. <i>LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.</i></p>	<p><b>PIEMONTE</b></p> <p>19. REGOLAMENTO Registro Unioni Civili. Comune di Torino. 2009</p>

<p><b>GALICIA</b></p> <p>19. <i>DECRETO 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.</i></p> <p>20. <i>DECRETO 146/2014, de 13 de noviembre, por el que se modifica el el Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.</i></p>	<p><b>PUGLIA</b></p> <p>20. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni Civili. Comune di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani). 2012</p>
<p><b>LA RIOJA</b></p> <p>21. <i>DECRETO 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja.</i></p> <p>22. <i>DECRETO 10/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de La Rioja.</i></p>	<p><b>SARDEGNA</b></p> <p>21. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Sassari. 2011</p>
<p><b>MADRID</b></p> <p>23. <i>LEY 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.</i></p> <p>24. <i>DECRETO 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.</i></p>	<p><b>SICILIA</b></p> <p>22. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni Civili. Comune di Palermo. 2013</p> <p>23. <b>LEGGE</b> 20 marzo 2015, n. 6 Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.</p>
<p><b>MELILLA</b></p> <p>25. <i>REGLAMENTO Regulador Del Registro De Parejas De Hecho De La Ciudad Autónoma De Melilla, de 30 de enero de 2008.</i></p>	<p><b>TOSCANA</b></p> <p>24. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Empoli. 2003</p> <p>25. <b>DECRETO</b> n.33 del 15.09.2014 del Comune di Empoli. Trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero.</p> <p>26. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Firenze. 1998</p>
<p><b>MURCIA</b></p> <p>26. <i>REGLAMENTO del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Murcia, de 2 de febrero de 2011.</i></p>	<p><b>TRENTINO ALTO ADIGE</b></p> <p>27. <b>DECRETO</b> n.4/S/2015 del 09.03.2015 del Comune di Bolzano. Elenco atti di famiglia non riconosciuta dalla normativa vigente italiana.</p> <p>28. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Arco (Trento). 2016</p>
<p><b>NAVARRA</b></p> <p>27. <i>LEY FORAL 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.</i></p>	<p><b>VALLE D'AOSTA</b></p>
<p><b>PAÍS VASCO</b></p> <p>28. <i>LEY 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.</i></p> <p>29. <i>DECRETO 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.</i></p>	<p><b>UMBRIA</b></p> <p>29. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni Civili. Comune di Marsciano (Perugia). 2015</p>
<p><b>VALENCIA</b></p> <p>30. <i>LEY 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.</i></p>	<p><b>VENETO</b></p> <p>30. <b>REGOLAMENTO</b> Registro Unioni civili. Comune di Treviso. 2014-2015</p>
	<p><b>MOLISE</b></p>

Riguardo alla natura dei testi, è necessario menzionare il motivo per cui sono state raggruppate sotto l'etichetta di *testi normativi* classi testuali formalmente diverse, oltre che per un'evidente ragione tematica. Mentre non vi è alcun dubbio sulla natura normativa delle leggi formali e dei decreti come atti normativi con forza di legge, poiché emessi da organi legislativi e costitutivi di diritto oggettivo, per i regolamenti non valgono le stesse considerazioni. Questi ultimi non sono norme giuridiche in senso formale, poiché emessi da organi amministrativi, ma lo sono in senso sostanziale, poiché presentano caratteristiche più simili ai testi legislativi che agli atti amministrativi (regolamenti interni, circolari, ecc). I regolamenti sono stati inseriti in questo *corpus* poiché sono atti normativi secondo diritto, ossia atti unilaterali che prescrivono regole di comportamento generali e astratte e regole strumentali necessarie per la loro attuazione, interpretazione ed applicazione.

Pertanto, tutte le classi testuali analizzate in questo *corpus* contrastivo sono testi normativi poiché fonti di diritti e di obblighi per i destinatari, sebbene abbiano un'efficacia formale distinta: le leggi e i decreti, come atti dell'organo legislativo, hanno valore giuridico assoluto, mentre i regolamenti, come atti dell'organo amministrativo, hanno un valore giuridico relativo. Ciò che cambia è la gerarchia di questi atti normativi, poiché, come abbiamo visto nel capitolo 4, le leggi ordinarie sono subordinate solo alle leggi costituzionali e possono essere abrogate o modificate solo da un'altra legge formale o da un atto avente efficacia di legge. I decreti legislativi (come i decreti-legge) sono atti aventi forza di legge, e quindi atti normativi adottati dal Governo, parificati alla legge, sia come capacità di abrogare, che come resistenza all'abrogazione da parte di fonti subordinate. Infine, i regolamenti (statali, regionali, provinciali e comunali) sono atti normativi inferiori alle leggi e subordinati ad esse.

**5.1.1. ANALISI DEL CORPUS SPAGNOLO: *leyes, órdenes, decretos, reglamentos.***

<b>5.1.1.1. Livello funzionale-situazionale</b>	chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?
<b>5.1.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale</b>	cosa contiene il testo, come si organizza il tema e che mezzi linguistici e formali si adoperano?

**5.1.1.1. Livello funzionale-situazionale.**

In questa fase, il lettore/traduttore tenta di rispondere a una prima questione essenziale inerente alle caratteristiche funzionali del testo: “Perché è stato prodotto il testo?”

Per farlo, deve identificare chi sono gli interlocutori ed analizzare i parametri spazio-temporali e linguistici in cui avviene l’evento comunicativo: “Chi produce il testo?”; “Per chi viene prodotto?”; “Dove viene prodotto?”; “Quando viene prodotto?”.

In questo livello, il traduttore identifica e raccoglie le informazioni sul luogo e il momento in cui viene redatto il testo, sul mezzo in cui viene pubblicato, sulla lingua e il registro usato per la comunicazione e sull’identità e il numero degli interlocutori, il loro grado di interazione e la loro competenza specifica riguardo al tema trattato. Mentre le informazioni sugli interlocutori stabiliscono i parametri funzionali del testo, i parametri diatopici, diacronici e diamesici generali del testo serviranno per la fase di analisi formale-grammaticale.

Nei testi normativi spagnoli, la situazione comunicativa avviene tra una molteplicità di emittenti e destinatari con diversi gradi di competenza sulla materia trattata. Sul piano formale, la comunicazione avviene tra due interlocutori esperti, da una parte, l’organo del potere legislativo ed esecutivo che emana la norma e, dall’altro, le autorità amministrative che devono attuarne il contenuto. Nelle leggi ordinarie dello Stato, l’emittente è la *Jefatura del Estado*, nelle persone del Re e del Presidente del Governo (*Rey y Presidente del Gobierno*), il primo che “*sanciona y promulga*” e il secondo che “*refrenda la ley*”. Invece, nelle leggi, decreti e regolamenti delle CC.AA., l’emittente è l’organo regionale o comunale con potere esecutivo, ossia *Junta/Xunta, Diputación, Consejo/Consell, Gobierno*, rappresentato da un Presidente, Vicepresidente, Consigliere o Sindaco (*Presidente, Vicepresidente, Consejero o Alcalde*). Sul piano sostanziale, la comunicazione avviene tra un interlocutore esperto sia in materia giuridica che nel tema trattato dalla norma, ossia il legislatore che redige il testo di legge, e un interlocutore inesperto, il cittadino spagnolo destinatario del diritto oggettivo creato dalla norma e chiamato a rispettarne i dispositivi.

Riportiamo di seguito alcune porzioni iniziali e finali di norme diverse in cui il traduttore può identificare le informazioni, evidenti o occulte, sugli interlocutori del testo:

a) legge ordinaria (*ley*):

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [...] JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (Ley 13/2005)

b) legge regionale (*ley autonómica*):

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN: MANUEL CHAVES GONZALEZ, Presidente de la Junta de Andalucía (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
---

c) decreto regionale (*decreto y orden autonómico*):

Consejería de Presidencia y Justicia EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Adán Martín Menis. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA, M <sup>a</sup> Australia Navarro de Paz. (Decreto del Gobierno de Canarias 60/2004)
--

d) regolamento comunale (*reglamento de Ciudad Autónoma*):

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SECRETARÍA TÉCNICA El excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, [...] ha tenido bien en disponer lo siguiente: Lo que se publica para general conocimiento. La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León [...] Por todo ello [...], la Ciudad Autónoma de Melilla establece el presente Reglamento. (Reglamento de la Ciudad Autónoma de Melilla del 30 de enero 2008)
--

Per quanto riguarda le informazioni sui parametri spazio-temporali e linguistici in cui si svolge la comunicazione, possono essere facilmente rintracciate dal traduttore nell'intestazione e nella parte finale del testo normativo, dove vengono specificati il luogo e la data di approvazione, diversi a seconda del carattere nazionale o regionale della norma e il mezzo di pubblicazione legale: il *BOE* (*Boletín Oficial del Estado*) e le gazzette ufficiali delle CC.AA. La lingua in cui vengono redatte le norme analizzate è il Castigliano, come lingua ufficiale dello Stato utilizzata nelle pubblicazioni legali, sia del BOE che delle gazzette regionali, ad eccezione delle CC.AA. bilingui, nelle quali coesiste la versione in Catalano, Gallego, Valenciano e Euskera.

Di seguito, mostriamo alcuni esempi estratti dal *corpus*, utili al traduttore per identificare e ricostruire le informazioni diatopiche, diacroniche e diamesiche del testo normativo. In tutti i testi analizzati, i parametri spazio-temporali si trovano nelle intestazioni delle pubblicazioni ufficiali, nel titolo stesso delle norme e nella sezione finale del dispositivo.

23632	Sábado 2 julio 2005	BOE núm. 157
Valencia, 1 de julio de 2005.		(Ley 13/2005)
Sevilla, 28 de diciembre 2002	BOJA n.m. 153	Página núm. 24.999
Sevilla, 16 de diciembre de 2002		(Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)

Boletín Oficial de Canarias núm. 105, miércoles 2 de junio de 2004	7589
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2004.	(Decreto del Gobierno de Canarias 60/2004)

BOME NÚM. 4474 – MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008	PAG. 610
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	
Melilla a 30 de enero de 2008	(Reglamento del la Ciudad Autónoma de Melilla del 30 de enero 2008)

Una volta identificati gli interlocutori del testo e la situazione comunicativa, si possono identificare le funzioni grazie all'intenzione pragmatica dell'emittente e il suo effetto sulla realtà e sul destinatario. Delle quattro funzioni retoriche rintracciabili nel livello funzionale di un testo giuridico, *esprimer(si)*, *contattare*, *informare* e *regolare*, riscontriamo che la funzione principale nei testi normativi è quella **regolativa**, presente in alcune sequenze della parte espositiva e preponderante nelle disposizioni. Queste sezioni sono infatti composte da sequenze istruttive con funzione regolativa. Insieme all'intenzione di regolare il diritto, prescrivere norme di condotta e regolare il comportamento del cittadino, si riscontra anche una forte presenza della funzione **informativa**, concentrata nella sezione espositiva dei testi normativi (*Preámbulo*), composta a sua volta da sequenze narrative ed espositive con dimensione argomentativa. Infine, appare anche la funzione **appellativa**, soprattutto in quelle sequenze iniziali (*fórmulas de encabezamiento*) e finali (*fórmulas de cierre*) in cui si stabilisce un contatto tra l'estensore e il destinatario, mediante formule tipiche del discorso deontico e prescrittivo.

Proponiamo di seguito alcuni esempi di sequenze multifunzionali estratte dalla *Ley 13/2005*, in cui si possono distinguere:

a) la funzione regolativa:

<b>Artículo único.</b> <i>Modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.</i> El Código Civil se modifica en los siguientes términos: [...]
<b>Disposición final segunda.</b> <i>Entrada en vigor.</i> La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

b) la funzione informativa:

La Historia evidencia una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación sexual, discriminación que el legislador ha decidido remover. El establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad se ha convertido en exigencia de los ciudadanos de nuestro tiempo, una exigencia a la que esta ley trata de dar respuesta. [...]
--

c) la funzione appellativa:

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
---



### 5.1.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.

Dopo aver identificato gli interlocutori, il contesto e le funzioni del testo, il lettore/traduttore tenta di rispondere alle questioni principali inerenti al contenuto semantico, alla struttura e all'aspetto stilistico e grammaticale del testo: “Cosa contiene il testo?”; “Com'è organizzata l'informazione?”; “Che mezzi linguistici e formali vengono utilizzati?”.

Per rispondere a queste domande il traduttore si concentra sul tema e sulla modalità di sviluppo tematico e quindi analizza la macrostruttura esterna del testo, le *sezioni*, e la microstruttura interna, le *sequenze*. Dopo aver individuato lo sviluppo interno delle sequenze, ossia le varie modalità discorsive che compongono l'andamento sequenziale del testo, il lettore/traduttore sarà in grado di confermare le ipotesi avanzate nel livello funzionale-situazionale e procederà alla fase successiva di analisi delle caratteristiche stilistiche e grammaticali tipiche di ogni sequenza.

Prima dell'analisi, il traduttore deve tenere in considerazione il fatto che i testi normativi pubblicati nel BOE e nelle gazzette ufficiali delle CC.AA. presentano uno scheletro abbastanza simile, a seconda del loro ambito di applicazione, diviso in sezioni e sottosezioni. Questa macrostruttura è oggetto della norma spagnola di redazione dei testi normativi, *Auerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, “por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa”* ed è già stata presa in considerazione da diversi studiosi del linguaggio giuridico (Hernando Cuadrado, 2003, p. 80 e ss; Alcaraz Varó & Hughes, 2009, pp. 149-150, ecc).

Secondo queste fonti, la legge spagnola rispetta la seguente macrostruttura:

1. Intestazione con nome e numero.
2. Formula di sanzione reale.
3. Esposizione di motivi.
4. Corpo della legge (disposizioni generali divise in libri, capitoli, titoli e articoli)
5. Disposizioni particolari (aggiuntive, transitorie, abrogative e finali).
6. Luogo, data e firma.

I testi normativi adottati in base alla legge (*decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, reglamentos*) condividono approssimativamente questa macrostruttura mantenendo un ordine più libero nelle sezioni del dispositivo e nelle formule fisse:

1. Intestazione con numero, data e argomento.
2. Esposizione di motivi.
3. Formula sanzionatoria o finale (reale solo nel caso di *decretos reales*).
4. Corpo del dispositivo (disposizioni generali divise in articoli).
5. Disposizioni particolari (aggiuntive, transitorie, abrogative e finali).
6. Luogo, data e firma dell'autorità che emana.
- [7. Autorità a cui è destinato il documento.]

Secondo l'analisi condotta sui trenta testi normativi che compongono il *corpus* spagnolo, confermiamo approssimativamente questa struttura e identifichiamo le seguenti sezioni che si possono trovare in ordine leggermente variabile, secondo la classe del testo normativo:

<b>Struttura esterna: secciones</b>
(1) <b>ENCABEZAMIENTO</b> a) <i>Título y número</i> b) <i>Fórmula</i> (solo per le leggi)
(2) <b>PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b> c) <i>Fórmula</i> (solo per decreti e regolamenti)
(3) <b>DISPOSICIONES</b> d) <i>Disposiciones generales</i> ( <i>Libros, Títulos, Capítulos, Secciones/Subsecciones, Artículos</i> ). e) <i>Disposiciones particulares</i> ( <i>adicionales, transitorias, derogatorias y finales</i> ).
(4) <b>ANEXOS</b>

### (1) *Encabezamiento.*

(1) <b>ENCABEZAMIENTO</b>
(2) <b>PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b>
(3) <b>DISPOSICIONES</b>
(4) <b>ANEXOS</b>

Il proposito di questa sezione è principalmente informativo, dal momento che contiene l'informazione sull'argomento trattato e sulla situazione comunicativa della norma mediante due sequenze diverse, una **espositiva** (titolo) e una **istruttiva** (formula sanzionatoria).

Nel *corpus* analizzato la prima informazione è metatestuale e coincide con il numero di registro e il titolo con il quale si identifica la norma. Nel caso delle leggi, il titolo è solitamente chiaro e conciso, vista la loro natura astratta e generale, mentre nei decreti e regolamenti è più lungo e descrittivo, visto il loro carattere specificatamente esecutivo. I titoli dei dispositivi rispettano evidentemente una coerenza tematica, dal momento che le norme selezionate regolano lo stesso caso di Diritto di Famiglia, anche se, nelle normative delle CC.AA., si evidenzia l'uso di termini differenti per identificare gli istituti di convivenza di fatto che può comportare confusione: *parejas de hecho, parejas estables, parejas estables no casadas, uniones de hecho, uniones de hecho formalizadas*. Secondo quanto menzionato nel capitolo 4, l'eterogeneità terminologica proviene dall'eterogeneità normativa con cui le CC.AA. hanno regolato questo istituto e dalla mancanza di una legge spagnola uniforme sulle convivenze di fatto.

ORDEN de 26/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de <b>Parejas de Hecho</b> de Castilla-La Mancha.
LEY 6/1999, de 26 de marzo, relativa a <b>Parejas Estables No Casadas</b> .
DECRETO 112/2002, de 30 de agosto, mediante el cual se crea un Registro de <b>Parejas Estables</b> de las Illes Balears y se regula su organización y gestión.
REGLAMENTO del Registro Municipal de <b>Uniones de Hecho</b> del Ayuntamiento de Murcia
LEY 5/2012, de 15 de octubre, de <b>Uniones de Hecho Formalizadas</b> de la Comunitat Valenciana.

Il titolo è l'unica sezione che compone l'intestazione dei decreti e regolamenti (*decretos, órdenes y reglamentos*), poiché la formula sanzionatoria è solita collocarsi dopo la sezione espositiva delle premesse, motivo per il quale verrà analizzata nella sezione del *Preámbulo*. Invece, nella maggior parte delle leggi del *corpus*, è compresa nell'intestazione, dopo il titolo, una sequenza istruttiva con funzione regolativa che contiene informazioni sull'emittente, ossia la persona o organo che promulga la legge, il destinatario generico e la funzione principale.

In Spagna, la competenza legislativa nazionale appartiene alle *Cortes Generales*, parlamento con bicameralismo asimmetrico composto da una Camera alta, il Senato (*Senado*) e da una camera bassa, la Camera dei deputati (*Congreso de los Diputados*), mentre quella regionale è affidata alle assemblee legislative proprie di ogni CC.AA, denominate *Parlamento/Parlament, Junta General, Asamblea* o *Cortes/Corts*:

<i>Parlamento</i>	<i>Cortes</i>	<i>Junta General</i>	<i>Asamblea</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Parlamento de Andalucía</i></li> <li>• <i>Parlamento de Baleares</i></li> <li>• <i>Parlamento de Canarias</i></li> <li>• <i>Parlamento de Cantabria</i></li> <li>• <i>Parlamento de Catalunya</i></li> <li>• <i>Parlamento de Galicia</i></li> <li>• <i>Parlamento de Navarra</i></li> <li>• <i>Parlamento Vasco</i></li> <li>• <i>Parlamento de La Rioja</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cortes de Aragón</i></li> <li>• <i>Cortes de Castilla La Mancha</i></li> <li>• <i>Cortes de Castilla y León</i></li> <li>• <i>Cortes Valencianas</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Junta General del Principado de Asturias</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Asamblea de Extremadura</i></li> <li>• <i>Asamblea de Madrid</i></li> <li>• <i>Asamblea Regional de Murcia</i></li> <li>• <i>Asamblea de Ceuta</i></li> <li>• <i>Asamblea de Melilla</i></li> </ul>

Secondo l'organizzazione della monarchia parlamentare, le assemblee legislative hanno piena potestà legislativa e, pertanto, elaborano, votano, modificano e derogano le leggi. Nel caso delle leggi di carattere nazionale, l'emittente formale è la *Jefatura del Estado*, che corrisponde al Re come capo di Stato, secondo l'art.56 della *Constitución*. Il monarca è incaricato nominalmente di sanzionare e promulgare le leggi, entro 15 giorni dall'approvazione, decretando la loro immediata pubblicazione legale. Nel caso delle leggi regionali autonome, il promulgatore è il Presidente dell'assemblea legislativa, nominato dal Re. Per questa ragione, le formule sanzionatorie dell'intestazione variano a seconda della portata della legge. Per le leggi statali promulgate direttamente dal Re, la formula è fissa:

*JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA.*

*A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.*

Tuttavia, nelle leggi regionali, le formule usate nell'intestazione sono proposizioni ipotattiche in cui l'emittente, nel nome di *su Majestad*, il Re, promulga la norma menzionando i riferimenti normativi dello Statuto di Autonomia, i destinatari del dispositivo e il mezzo in cui si trasmette. Nel *corpus* analizzato sono presenti tre varianti:

## (1) [EL PRESIDENTE DE XXX]

*Sea notorio a todos los ciudadanos / Conózcase / Hago saber que XXX ha aprobado y yo, en nombre del Rey / Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto / de conformidad con lo establecido en / que establece el art. XXX del Estatuto XXX, promulgo / tengo a bien / vengo a promulgar la siguiente Ley.*

Questa formula introduttiva è caratterizzata da espressioni fisse composte da costruzioni impersonali con il *si* passivante all'imperativo o indicativo (*conózcase, sea notorio, se hace saber*) e da perifrasi verbali in prima persona singolare dell'indicativo (*hago saber, tengo a bien promulgar, vengo a promulgar*), che esprimono la modalità deontica di un discorso in cui il legislatore comunica ai cittadini la volontà e la necessità di promulgare la norma.

<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS</p> <p>Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley. (Ley del Gobierno de las Islas Baleares 18/2001)</p>
<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA</p> <p>Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley. (Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)</p>
<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA</p> <p>Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones Estables de Pareja. (Ley del Gobierno de Cataluña 10/1998)</p>
<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA</p> <p>Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (Ley del Gobierno de Cantabria 1/2005)</p>
<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID</p> <p>Hago saber, que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. (Ley del Gobierno de Madrid 11/2011)</p> <p>Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. (Ley del Gobierno de País Vasco 2/2003)</p>
<p style="text-align: center;">EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA</p> <p>Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral para la igualdad jurídica de las parejas estables. (Ley del Gobierno de Navarra 6/2000)</p> <p>Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley. (Ley del Gobierno de la Comunidad Valenciana 5/2012)</p>

(2) *En nombre del Rey y como Presidente de XXX, promulgo la presente Ley, aprobada por XXX y ordeno se publique en el “Boletín Oficial de XXX” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXX del Estatuto de XXX.*

Questa formula sanzinatoria dà enfasi al potere legislativo conferito dal Re, posto come primo elemento dell'enunciato, e menziona la pubblicazione legale nelle gazzette ufficiali, informazione che è solita incontrarsi nelle disposizioni finali. Il carattere deontico e imperativo della sequenza si manifesta attraverso l'uso del presente temporale (*promulgo, ordeno*) e l'uso di connettivi di riferimento a condizioni e norme legittimanti (*en nombre de, de conformidad con lo dispuesto en*).

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía. (Ley del Gobierno de Aragón 6/1999)

(3) *EL PRESIDENTE DE XXX A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:*

*Que el Parlamento de XXX ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente:*

Rispetto alle formule precedenti, questa sequenza è caratterizzata da un uso deontico dell'imperativo (*sabed*) e del futuro imperfetto del congiuntivo (*vieren*), forma arcaica ereditata dal Codice Civile del 1889, ormai in disuso nella lingua comune, ma utilizzata sporadicamente nel linguaggio giuridico spagnolo. Sia l'uso dell'imperativo che del futuro imperfetto del congiuntivo trasmettono un'idea di solennità sempre più assente nella redazione dei testi normativi e amministrativi spagnoli.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:  
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)

Tutte queste formule presenti nell'intestazione delle leggi sono caratterizzate dall'uso di locuzioni preposizionali come *en nombre de, de acuerdo con, por la autoridad que, relativo a*, tipiche di sequenze istruttive/prescrittive che contengono sia una funzione informativa, poiché permettono di dettagliare le informazioni in forma sintetica e precisa, sia una funzione regolativa, poiché esprimono l'intenzione dell'emittente di creare la norma in base a una legittimazione autorevole. Sul piano orto-tipografico, un'altra connotazione deontica che trasmette solennità al discorso è l'uso della maiuscola onorifica (*Su Majestad, EL PRESIDENTE*) per risaltare il ruolo dell'agente dotato di potere legislativo. Come elemento

metalinguistico di interesse per il traduttore, è da menzionare, inoltre, la presenza del riferimento spazio-temporale (numero della legge, data e nome della gazzetta ufficiale), incluso nel margine superiore della pubblicazione legale.

Nel caso dei decreti e dei regolamenti, gli agenti del potere esecutivo non appaiono nell'*Encabezamiento*, ma sono menzionati in una sequenza prescrittiva che si trova tra il *Preámbulo* e l'articolato. Secondo l'art.82 della *Constitución*, l'assemblea legislativa nazionale (*Cortes Generales*) e regionale (*Parlamento, Cortes, Junta General* o *Asamblea*), possono delegare il Governo della potestà di dettare norme con forza di legge, attraverso una legge formale che ne delimiti la materia e il campo d'applicazione. I decreti e i regolamenti sono quindi emanati dal potere esecutivo nazionale, il *Gobierno*, o dagli organi regionali corrispondenti, denominati nel *corpus*: *Gobierno/Govern, Junta/Xunta, Generalitat, Comunidad, Región* o *Asamblea*.

<i>Gobierno/Govern</i>	<i>Junta/Xunta</i>	<i>Generalitat</i>	<i>Comunidad</i>	<i>Región</i>	<i>Asamblea</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gobierno de Aragón</i></li> <li>• <i>Gobierno del Principado de Asturias</i></li> <li>• <i>Govern de les Illes Balears</i></li> <li>• <i>Gobierno de Canarias</i></li> <li>• <i>Gobierno de Cantabria</i></li> <li>• <i>Gobierno Vasco</i></li> <li>• <i>Gobierno de La Rioja</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Junta de Andalucía</i></li> <li>• <i>Junta de Castilla La Mancha</i></li> <li>• <i>Junta de Castilla y León</i></li> <li>• <i>Junta de Extremadura</i></li> <li>• <i>Xunta de Galicia</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Generalitat de Catalunya</i></li> <li>• <i>Generalitat Valenciana</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Comunidad de Madrid</i></li> <li>• <i>Comunidad Foral de Navarra</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Región de Murcia</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Asamblea de Ceuta</i></li> <li>• <i>Asamblea de Melilla</i></li> </ul>

## (2) *Preámbulo o Exposición De Motivos.*

(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>
(2) <i>PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</i>
(3) <i>DISPOSICIONES</i>
(4) <i>ANEXOS</i>

Il proposito principale di questa sezione è **informativo**, dal momento che contiene la presentazione del tema e l'esposizione degli antecedenti storici, del panorama sociale, dei fondamenti giuridici e delle proiezioni future all'emanazione della norma. Infatti, come detta l'*Acuerdo de 22 de julio de 2005*, la parte espositiva (*Preámbulo*), dovrebbe descrivere il contenuto della norma "indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta", senza aggiungere esortazioni, dichiarazioni didattiche o laudatorie. Per perseguire questo obiettivo, il *Preámbulo* è composto da

un'alternanza di **sequenze narrative** ed **espositive** con **dimensione argomentativa**. Infatti, lo sviluppo tematico di questa sezione è prevalentemente induttivo e segue un ordine preciso:

- (a) introduzione: contestualizzazione e principi della norma (**sequenze narrative**);
- (b) argomentazione: giustificazione della validità della norma (**sequenze espositive con dimensione argomentativa**);
- (c) conclusione: presentazione del contenuto e struttura della norma (**sequenze espositive**).

La lunghezza di questa sezione dipende, più che del contenuto semantico della disposizione, dalla classe testuale. Le leggi, essendo la prima iniziativa legislativa, sono solite disporre di premesse ampie divise in paragrafi, o *apartados*. Per esempio, le leggi analizzate nel *corpus* contengono da due a otto *apartados*. I decreti, come norma secondaria, presentano una parte espositiva più concisa e specifica, poiché il loro fondamento è l'attuazione di una norma approvata in precedenza. Invece, i regolamenti non sono solitamente dotati di una sezione espositiva, se non una breve premessa inclusa nella pubblicazione legale. Inoltre, nei testi del *corpus*, questa sezione prende il nome di *Preámbulo* o *Exposición de motivos*, soprattutto nelle leggi e regolamenti, o direttamente non riceve nessun titolo, come nella maggior parte dei decreti analizzati.

<b>30 textos normativos</b>	<b>Exposición de motivos</b>	<b>Preámbulo</b>	<b>[nessun titolo]</b>
14 <i>leyes</i>	5	8	1
10 <i>decretos</i>		1	9
3 <i>órdenes</i>			3
3 <i>reglamentos</i>	2		1

Nelle premesse complesse e dense di contenuto, come quelle che si trovano in apertura di leggi emanate per approvare codici, la sezione può essere introdotta da un indice ed è solitamente suddivisa in paragrafi identificati con numeri romani centralizzati nel testo, alcuni dei quali riassumono il contenuto della norma. Tenendo in considerazione l'Accordo sulla redazione dei testi normativi, i contenuti delle premesse del *corpus* si dividono approssimativamente in questo modo:

- *apartado I*: contestualizzazione storica della norma e presentazione delle ragioni che motivano la promulgazione della legge, decreto e regolamento. Queste ragioni sono rinforzate da evidenze giuridiche offerte dalla giurisprudenza o dalla dottrina.
- *apartado II*: descrizione della finalità della norma, del suo contenuto e della sua struttura.
- *apartado III* ecc: descrizione della finalità della norma, se non è stato fatto nei paragrafi anteriori.

Riguardo allo sviluppo tematico interno, le prime sequenze del *Preámbulo* sono **narrative**, in quanto trattano del contesto storico e sociale che fa da sfondo alla norma. In queste sequenze viene presentata una concatenazione di eventi con relazioni sintattiche causali o temporali, mediante l'uso di congiunzioni di causa-effetto e connettivi spazio-temporali. Nelle sequenze narrative predominano i tempi al passato (*pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto*) e il presente storico. Inoltre, visto il tema trattato nelle premesse (la trasformazione sociale, la progressiva accettazione delle nuove formazioni sociali e la rivoluzione del diritto di contrarre matrimonio e convivenza di fatto), abbondano perifrasi verbali con gerundio (*continúa siendo; han ido adaptando; están modificando, han venido imperando, ecc.*) che danno la sensazione di passaggio e di procedimento in atto. Nei testi normativi analizzati si ripetono alcune sequenze narrative, visto che il tema comune a tutte le norme del *corpus* è la regolamentazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e delle coppie di fatto:

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa siendo la forma de unión predominante en occidente, pero a raíz de los cambios acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos. (Decreto del Gobierno de Castilla y León 117/2002)
En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa siendo la forma de unión predominante en occidente, pero a raíz de los cambios acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos. (Ley del Gobierno de Valencia 1/2001)
El matrimonio sigue siendo la forma de unión o unidad familiar predominante. Sin embargo, a raíz de los cambios surgidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos. (Ley del Gobierno de Canarias 5/2003)”

Inoltre, come si nota negli esempi appena riportati, queste sequenze narrative sono solitamente introdotte da espressioni che illustrano la dimensione spazio-temporale in cui si attua la norma (*En este contexto; En la sociedad actual; En nuestra sociedad; En la sociedad en que vivimos; En nuestro ordenamiento; En los últimos años; ecc.*). I connettivi più utilizzati sono quelli temporali:

<b>Connettivi Temporali</b>	<i>desde</i>	<b>10</b>
	<i>cuando</i>	<b>7</b>
	<i>tras</i>	4
	<i>durante; hasta; antes</i>	3
	<i>anteriormente</i>	2
	<i>en tanto que; después; día siguiente</i>	1

Negli esempi successivi si possono notare le caratteristiche linguistiche menzionate:

<b>En este contexto</b> , el matrimonio <b>se ha configurado</b> como una institución, pero también como una relación jurídica que tan sólo <b>ha podido establecerse</b> entre personas de distinto sexo; <b>de hecho</b> , en tal diferencia de sexo <b>se ha encontrado</b> tradicionalmente uno de los fundamentos del reconocimiento de la institución por el derecho del Estado y por el derecho canónico. <b>Por ello</b> , los códigos de los dos últimos siglos, <b>reflejando</b> la mentalidad dominante, <b>no precisaban prohibir</b> , ni siquiera referirse, al matrimonio entre personas del mismo sexo, <b>pues</b> la relación entre ellas en forma alguna <b>se consideraba</b> que pudiera dar lugar a una relación jurídica matrimonial. (Ley estatal 13/2005)
---



**Desde que en 1982**, y auspiciado por el Consejo de Europa, **se celebró** el primer y único Congreso sobre parejas no casadas, son muchos los países de la Unión Europea que, de una forma u otra, **han ido adaptando** sus respectivas legislaciones a este fenómeno convivencial, **tendiendo a equiparar**, total o parcialmente, a estas parejas con los matrimonios. **En España**, la convivencia estable en pareja **se ha ido normalizando** en diversos textos legislativos, como el nuevo Código Penal, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado [...].  
(Ley del Gobierno Extremadura 5/2003)

Ad ogni modo, le sequenze predominanti nel *Preámbulo* delle norme spagnole sono quelle **espositive** che illustrano il contenuto della norma e la struttura del dispositivo. Queste sequenze servono per esporre un'idea in forma neutra e ordinata, pertanto, sono ricorrenti i connettivi aggiuntivi, causa-effetto, gerarchici e condizionali:

CONNETTIVI		N.Occ.
<b>Aggiuntivi</b>	<i>y</i>	<b>570</b>
	<i>así como</i>	<b>24</b>
	<i>también</i>	<b>20</b>
	<i>asimismo</i>	<b>16</b>
	<i>además</i>	<b>10</b>
	<i>ni</i>	<b>7</b>
	<i>igualmente, aun</i> <i>de igual forma</i>	2 1
<b>Causali</b>	<i>por</i>	<b>28</b>
	<i>por ello</i>	<b>12</b>
	<i>de ahí, por todo ello</i>	1
<b>Consecutivi</b>	<i>en consecuencia</i>	<b>9</b>
	<i>por tanto, por lo que</i>	<b>8</b>
	<i>por lo tanto</i>	4
	<i>pues</i>	3
	<i>por consiguiente</i> <i>en efecto, por todo ello</i>	2 1
<b>Gerarchici</b>	<i>por otra</i>	<b>9</b>
	<i>por último</i>	<b>6</b>
	<i>en unos casos... en otros</i>	2
	<i>en primer/segundo lugar, en el primero/segundo y ss, por una parte</i>	1
<b>Condizionali Semplici e complessi:</b>	<i>si</i>	<b>8</b>
	• <i>si</i> + congiuntivo	(2)
	• <i>si</i> + indicativo	(6)
	<i>en el caso de</i> + nome deverbale	<b>7</b>
	<i>siempre que</i> + congiuntivo; <i>en caso de</i> + nome deverbale	2
<i>salvo</i> + sostantivo; <i>en el supuesto de</i> + sostantivo	1	

Nonostante la neutralità tipica delle sequenze espositive che trattano del contenuto e della struttura della legge, in alcuni paragrafi (*apartados*) dedicati ai principi e finalità della norma, si riscontra invece un intreccio e sovrapposizione di **sequenze espositive con dimensione argomentativa** (Roulet, 1991) o modalità persuasiva (Alcaraz Varó, 2009) più marcata. Sebbene molti autori distinguano le sequenze argomentative da quelle espositive (Adam, 1992; Montolío 2000-2002; Elena, 2011), nei testi del *corpus* non si riscontra una differenza sostanziale tra gli elementi linguistici predominanti e il loro sviluppo interno. Pertanto, in linea con altri autori (Roulet, 1991; Elena 2007; Roiss, 2009; Holl, 2011), nella presente analisi si mantiene l'argomentazione come dimensione comune a più sequenze, spesso

associata all'esposizione e all'istruzione. Con questa dimensione si esprimono idee in forma chiara e ordinata, cercando però di persuadere il lettore con un ragionamento induttivo (argomento-tesi) che parte da una idea esposta mediante un lessico valutativo e termina con una conclusione.

Infatti, nelle premesse delle norme spagnole, le sequenze espositive in cui vengono menzionati i principi e le finalità della norma tendono a presentare una dimensione argomentativa, in cui il legislatore dimostra la validità della legge mediante l'uso dell'analogia, della comparazione, della menzione intertestuale a fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinali autorevoli. L'elemento distintivo di queste sequenze espositive con dimensione argomentativa sono i connettivi logici del discorso e gli operatori di argomentazione e contro-argomentazione:

CONNETTIVI		N.Occ.
<b>Finali</b>	<i>para</i>	<b>100</b>
	• <i>para</i> + infinito	(50)
	• <i>para</i> + nome deverbale	(30)
	• <i>para que</i> + congiuntivo	(19)
	• <i>para ello</i>	(1)
	<i>a (los) efectos de</i>	5
	• <i>a (los) efectos de</i> + nome deverbale	(2)
	• <i>a (los) efectos de</i> + infinito	(3)
<i>con el fin de</i> + infinito	4	
<i>a fin de</i> + infinito	2	
<i>a estos efectos; con objeto de</i> + infinito; <i>con el objetivo de</i> + infinito	1	
<b>Disgiuntivi</b>	<i>o</i>	<b>93</b>
	<i>tanto... como</i>	<b>25</b>
	<i>ya sea</i>	2
<b>Comparazione e analogia</b>	<i>así como</i>	<b>24</b>
	<i>asimismo</i>	<b>16</b>
	<i>igualmente</i>	2
	<i>de igual modo; de igual forma; de modo similar</i>	1
<b>Avversativi</b>	<i>sino</i>	<b>15</b>
	<i>pero</i>	<b>10</b>
	<i>por otra parte</i>	<b>9</b>
	<i>sin embargo</i>	7
	<i>aunque</i>	6
	<i>no obstante</i>	5
	<i>a pesar de</i>	3
<i>de otra parte</i>	1	
<b>D'opinione o Riferimento:</b>	<i>de acuerdo con</i>	<b>10</b>
	<i>en relación con</i>	<b>8</b>
	<i>en cuanto a; al amparo de</i>	6
	<i>en virtud de</i>	5
	<i>conforme a; relativo a</i>	4
	<i>respecto a; según; con base en</i>	3
	<i>en cumplimiento de</i>	2
<i>con base a</i>	1	
<b>Concessivi</b>	<i>aunque</i>	6

Più che in decreti e regolamenti, è nel *Preámbulo* delle leggi spagnole che si nota la presenza della dimensione argomentativa, comunque limitata dal fatto che, secondo l'Accordo di redazione dei testi normativi, questa sezione non deve contenere dichiarazioni didattiche o laudatorie. In queste sequenze con dimensione argomentativa spiccano anche i connettivi conclusivi, posti in posizione iniziale dell'enunciato, poiché segnano la conclusione dello sviluppo argomentativo e il passaggio dall'esposizione alla disposizione. I più ricorrenti sono:

Connettivi conclusivi topicalizzati	N.Occ.
<i>En este sentido</i>	13
<i>En (su) virtud</i>	12
<i>Por ello</i>	9
<i>Por último</i>	6
<i>Finalmente</i>	3
<i>Todo ello</i>	2
<i>En definitiva; Por tanto; Por lo expuesto; Con base a lo expuesto; En cumplimiento de; Por lo tanto; De acuerdo con; Por este motivo; Por esta razón; ecc.</i>	1

Questi connettivi abbondano nelle formule standard che concludono la sezione del *Preámbulo* nei decreti e regolamenti del *corpus*. Come menzionato in precedenza, le leggi includono nell'intestazione formule deontiche simili, nelle quali si evidenzia l'autorevolezza dell'estensore del testo e la sua autorità per legiferare. I decreti e i regolamenti includono tra il *Preámbulo* e l'articolato una **sequenza istruttiva** composta da formule deontiche con valore causale (*por ello, en ejercicio de, a propuesta de, ecc.*) e temporale (*previa deliberación, en su reunión*), in cui l'agente *dispone, decreta o establece* il dispositivo non in forma arbitraria, ma con specifiche basi giuridiche e sociali e ai sensi di un potere conferito da un organo o da una norma superiore.

<b>En su virtud, dispongo:</b> (Orden Jus/568.2006, de 8 de febrero)
<b>Por todo ello</b> , atendiendo a la nueva realidad social antes mencionada, la Ciudad Autónoma de Melilla <b>establece</b> el presente Reglamento. (Reglamento de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 30 de enero de 2008.)
<b>Por lo expuesto, a propuesta de</b> la Consejera de Presidencia y Justicia, <b>visto</b> el dictamen del Consejo Consultivo de [...], y <b>previa deliberación</b> del Gobierno en su reunión del [...], <b>DISPONGO:</b> (Decreto del Gobierno de las Islas Canarias 60/2004, de 19 de mayo.)
<b>Con base a lo expuesto y en el ejercicio de</b> las facultades conferidas por la Ley [...], del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de [...], <b>DISPONGO:</b> (Orden del Gobierno de Castilla y León Fam/1036/2010, de 5 de julio.)
<b>En su virtud</b> , a propuesta del Consejero de Presidencia y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su Reunión del día 15 de marzo de 2013, acuerda aprobar el siguiente, <b>DECRETO</b> (Decreto del Gobierno de la Rioja 10/2013, de 15 de marzo)

Le sequenze espositive del *Preámbulo* tendono alla nominalizzazione e all'uso generalizzato di forme verbali impersonali e passive riflessive (*se modifica el apartado; se aprueba; se hace necesario aprobar un reglamento en el que se regule; se crea; ecc.*) con cui, mediante l'occultazione dell'agente, si ricerca la "despersonalización, generalización, exención de responsabilidad, distanciamiento y estatismo, propios del que sabe que ostenta un

poder frente a los ciudadanos” (Alcaraz Varó, 2009, p. 111). Un altro tratto distintivo che riflette la modalità deontica delle premesse è l’uso di verbi e locuzioni modali (*poder, saber, necesitar, tener que, haber que, deber de*) che evidenziano il carattere necessario della norma e persuadono il lettore della sua validità. La modalità deontica delle premesse si percepisce anche attraverso l’uso predominante del presente indicativo atemporale (*la disposición faculta; la Constitución asegura; procede cumplir este mandato; el artículo establece; conviene destacar; se establece; el principio de libertad individual [...] obliga; ello es lo que [...] justifica esta ley; se regulan; se obliga a los poderes públicos; el Estatuto le concede; ecc.*) e di perifrasi verbali ricorrenti, formate da *haber + infinito, hacer + infinito, deber + infinito, ser necesario* (*han de tener; no hace sino generar; es necesario; debe garantizarse; debe promover; deben cumplir; deben inscribirse, debe adaptarse, ecc.*)

Sul piano sintattico, nel *Preámbulo* non si osservano periodi eccessivamente complessi, sebbene in alcune sequenze espositive con dimensione argomentativa siano presenti proposizioni lunghe con costruzioni paratattiche (coordinazione con congiunzioni copulative e avversative e giustapposizione con gerundi e anafore) e ipotattiche (subordinazione con relativo).

Con la presente Ley, el Principado de Asturias, **dentro** de su marco competencial, **al amparo de** lo dispuesto en el artículo 9.2.d), **que impone** a las Instituciones de la Comunidad Autónoma la obligación de procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, **y en el artículo** 10.1.1, 3, 24, 25, **que atribuye** al Principado de Asturias competencias exclusivas [...], **y concordantes** de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, **por la que se aprueba** el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, **modificada** por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, **ofrece un instrumento para favorecer la no discriminación de las personas unidas de forma estable en relación de convivencia y afectividad análoga a la conyugal, con independencia** de su sexo, **en cumplimiento de** los principios constitucionales, **y de nuestro Estatuto**, de libertad e igualdad del individuo y de protección a la familia, **con respeto a la Resolución** adoptada por el Pleno del Parlamento Europeo el 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en la Unión Europea **desde la plena convicción** de la igualdad de todos los asturianos y asturianas. (Ley del Gobierno de Asturias 4/2002)

In alcuni testi, è presente anche il cosiddetto “gerundio del BOE”, un uso incorretto del gerundio con funzione aggettivale (*que hace algo, por el/la que se hace algo*), e il “gerundio de posterioridad” (Alcaraz Varó & Hughes, 2009, pp. 106-107), che conferisce un’idea di posteriorità o consequenzialità non addetta al gerundio, facilmente sostituibile con una locuzione temporale (*tras haber hecho algo*).

En este sentido, de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo cabe destacar la del día 8 de febrero de 1994, **indicándose** la convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico y a la independencia de su orientación afectiva-sexual. (Ley del Gobierno de Canarias 5/2003)

En este sentido, el Gobierno Valenciano, mediante el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, creó el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, decreto que fue desarrollado mediante la Orden de 15 de febrero de 1995, de la Conselleria de Administración Pública, **suponiendo** ahora la presente ley, desde la Comunidad Valenciana, una respuesta clara a una demanda reconocida por amplios sectores sociales e institucionales[...]  
(Ley del Gobierno de la Comunidad Valenciana 1/2001)

[...] la resolución del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en la UE, **reiterando** su convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su orientación sexual, y **pidiendo** a los Estados miembro que se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación homosexual [...]

(Ley del Gobierno Vasco 2/2003)

Publicado anuncio en el BORM n.º 260 de fecha 10 de noviembre de 2010, se abrió un período de información pública para reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días, sin que se hayan producido de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se entiende definitivamente aprobado dicho Reglamento, **publicándose** íntegramente su texto, de conformidad con el art. 70.2 de la citada ley.

(Reglamento del Ayuntamiento de Murcia 2169)

Sul piano lessicale, le premesse non si contraddistinguono per l'uso di tecnicismi specifici del Diritto di Famiglia, ma presentano vocaboli di uso generale inerenti all'ambito familiare (*persona/s, uniones, convivencia, pareja/s, miembros, familiar, hijos, cónyuge/s, unión, menor/es, matrimonio, familia, ecc.*) e terminologia propria del diritto (*artículo, ley, judicial, civil, capítulo, decreto, disposición/es, resolución, autoridad, título, boletín, derecho/s, ecc.*) e del settore amministrativo (*registro, inscripción, solicitud, ecc.*).

In conclusione, nella sezione del *Preámbulo* o *Exposición de motivos*, il traduttore deve tenere in considerazione alcuni elementi ricorrenti all'ora di analizzare il testo originale, come i connettivi spazio-temporali e i verbi al passato, tipici delle sequenze narrative, e la grande varietà dei connettivi logici e le espressioni deontiche, presenti nelle sequenze espositive-argomentative. Inoltre, il traduttore deve prestare attenzione ad espressioni e collocazioni che possono ricorrere in base allo sviluppo tematico. Infatti, nella parte espositiva dei testi analizzati, si fanno spesso riferimenti oggettivi ad altri testi normativi, utilizzando una molteplicità di verbi legati, da una parte, al concetto prescrittivo di norma (*establecer, regular, disponer, imponer, ecc.*) e, dall'altra, al concetto positivo di norma (*ofrecer, dedicarse, promover, aprobar, permitir, ecc.*).

Nelle premesse dei trenta testi analizzati, appaiono vari termini legati al concetto di testo normativo (*artículo, capítulo, título, ley, decreto, orden, código, disposición, constitución, estatuto, norma, normativa, regulación*) combinati con verbi diversi<sup>163</sup>:

<sup>163</sup> Nella tabella, riportiamo solo il numero di occorrenza del termine come sinonimo di “testo normativo” in funzione di soggetto, insieme alla frequenza, reale e in percentuale, della sua apparizione nelle diverse collocazioni

TERMINE	N. Occ.	VERBO	N. Occ.	%
ARTÍCULO	49	<b>establecer</b>	<b>8</b>	<b>16.32%</b>
		<i>atribuir + competencia</i>	4	8.16%
		<i>señalar, imponer</i>	3	6.12%
		<i>facultar, incluir, otorgar, garantizar imponer, referirse</i>	2	4.08%
		<i>inclinarse, encomendar, prohibir, obligar, decir, proclamar, habilitar, exigir, prever, regular, revisar, impulsar, revistir + importancia, indicar/ contener + la obligación, conferir + validez, quedar desarrollado, estar encuadrado, resultar afectado</i>	1	2.04 %
CAPÍTULO	28	<b>referirse</b>	<b>5</b>	<b>17.85%</b>
		<i>contener, recoger, destacar, dedicarse</i>	3	10.71%
		<i>establecer, regular</i>	2	7.14%
		<i>reconocer, estipular, tratar de, contemplar, crear, comprender, ocuparse</i>	1	3.57%
CÓDIGO	1	<b>precisar</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
CONSTITUCIÓN	6	<b>establecer</b>	<b>2</b>	<b>33.33%</b>
		<i>reconocer, encomienda, excluir, determinar</i>	1	16.66%
DECRETO	32	<b>regular (se regula, por el que se regula)</b>	<b>8</b>	<b>25%</b>
		<b>crear (crea/ por el que se crea)</b>	<b>7</b>	<b>21.87%</b>
		<i>aprobar (se aprueba, por el que se aprueba), desarrollar</i>	5	15.62%
		<i>establecer (establece/ por el que se establece)</i>	3	9.37%
		<i>modificar, imperar, simplificar (por el que se simplifica), fomentar (por el que se fomenta)</i>	1	3.12%
DISPOSICIÓN jurídicas normativas generales	18	<b>establecer, discriminar</b>	<b>3</b>	<b>16.66%</b>
		<i>señalar, criminalizar</i>	2	11.11%
		<i>prever, extender, estructurarse, obligar completar, encomendar, dedicarse, permitir</i>	1	5.55%
ESTATUTO	4	<b>establecer</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
		<i>contemplar, conceder</i>	1	25%
LEY	89	<b>regular</b>	<b>12</b>	<b>13.48%</b>
		<i>establecer</i>	9	10.11%
		<i>dedicar, dar + respuesta/ solución/ tratamiento/ cumplimiento</i>	5	5.61%
		<i>permitir, disponer</i>	4	4.49%
		<i>pretender, suponer, aprobar, ofrecer, extender</i>	3	3.37%
		<i>eliminar, reconocer, tratar, crear, desarrollar, especificar</i>	2	2.24%
		<i>contemplar, promover, agrupar, contribuir, iniciarse, comenzar, organizarse, promover, excluir, configurarse, articularse, justificar, incluir, deber, articularse, imponer, otorgar, equiparar, contener, surgir, entrar en vigor, modificar, llevar a cabo</i>	1	1.12%
		<i>establecer, contener, otorgar, fundamentarse</i>	2	15.38%
<i>permitir, crear, delimitar, regular, dictarse</i>	1	7.69%		
NORMA	13	<b>establecer</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
NORMATIVA	4	<b>desarrollar (por la que se desarrolla)</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
		<i>permitir, aprobar (por la que se aprueba)</i>	1	25%
REGULACIÓN normativa jurídica legal	14	<b>dar + respuesta/ satisfacción/ cumplimiento/ cabida</b>	<b>6</b>	<b>42.85%</b>
		<i>deber + promover, delimitar, ajustarse, reflejar, nacer, suponer, establecer, implicar</i>	1	7.14%
TÍTULO	2	<b>establecer, decir</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>

Come si nota dallo schema proposto, nelle premesse predomina il carattere prescrittivo della norma, in quanto i verbi più frequenti in corrispondenza al concetto di norma sono *establecer* e *regular*. Tra le collocazioni più ricorrenti nelle premesse appaiono: *el artículo establece*, *el capítulo referido/se refiere*, *el título establece*, *la ley regula*, *el decreto por el que se regula/crea*, *la orden por la que se desarrolla*, *el código precisa*, *el estatuto establece*, *la constitución establece*, *la disposición establece*, *la normativa establece* e *la regulación da respuesta*. Il termine *norma*, per via del suo carattere generico e comprensivo di tutti i termini anteriori, è invece utilizzato con la stessa frequenza in collocazioni diverse: *la norma establece / contiene / fundamenta / otorga*.

Riportiamo alcuni estratti di premesse in cui appaiono le collocazioni citate:

<b>La ley regula</b> las uniones de hecho formalizadas, en las cuales quienes conviven manifiestan de forma expresa su voluntad de constituir una unión de hecho [...]. (Ley del Gobierno de Valencia 5/2012)
Mediante el <b>Decreto</b> 139/2012, de 25 de octubre, se ha modificado el Decreto 124/2000, de 11 de julio, <b>por el que se regula</b> la creación y funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (Orden del Gobierno de Castilla de Mancha, 2012/16699)
En tal sentido se deroga la disposición final segunda del Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, y, en consecuencia, la <b>Orden</b> de 25 de enero de 2008 <b>por la que se aprueban</b> los modelos de documentos susceptibles de presentación ante el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, [...] (Decreto del Gobierno de Galicia 146/2014)
En este sentido, <b>el artículo</b> 8.uno 31 del Estatuto de Autonomía <b>establece</b> la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja en orientación y planificación familiar, su <b>artículo</b> 8.uno.1 <b>otorga</b> a la C.A. de La Rioja competencia exclusiva para la organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, y su <b>artículo</b> 26.uno <b>habilita</b> a la C.A. de La Rioja para la creación y estructuración de su propia Administración Pública, por lo que con base en dichos preceptos se regula la creación de este Registro. Además, se pretende con ello dar una adecuada respuesta a una nueva demanda social en el ámbito de las relaciones familiares, que requiere de <b>disposiciones normativas que permitan</b> el acceso, en condiciones de igualdad, a las distintas posibilidades que la sociedad ofrece a los ciudadanos. (Decreto del Gobierno de La Rioja 30/2010)
Igualmente, la Comunidad Autónoma de Cantabria no puede quedar al margen de esta demanda social, y debe [...] aportar a la sociedad cántabra una <b>norma que otorgue</b> seguridad jurídica a quienes voluntariamente han constituido una relación estable de pareja, [...]. Con esta <b>regulación</b> se pretende <b>dar respuesta</b> a una limitación fundamental derivada de la falta de legislación propia en nuestra Comunidad [...]. (Ley del Gobierno de Cantabria 1/2005)
[...] <b>la disposición</b> adicional primera de la mencionada Ley 13/2005, <b>establece</b> con carácter general que las referencias al matrimonio contenidas en las disposiciones legales y reglamentarias se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes. (Orden Jus 568/2006,)
[...], cuando la propia <b>Constitución</b> , en su art. 9.2, <b>establece</b> la obligación de los poderes públicos de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas». (Ley del Gobierno de Aragón 2/2004)
En dicha <b>normativa se establece</b> como requisito la residencia actual de los interesados en la Comunidad de Castilla y León. (Orden Fam.1036/2010 Castilla y León)
<b>El Estatuto</b> de Autonomía del País Vasco <b>establece</b> en su artículo 9.2 que los poderes públicos vascos deben velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, [...]. (Ley del País Vasco 2/2003)
<b>El título I establece</b> el ámbito de aplicación de la Ley y <b>describe</b> cuál es el concepto, a efectos de esta norma, de pareja estable, [...]. (Ley del Gobierno de las Islas Baleares 18/2001)
<b>El capítulo I se refiere</b> al objeto, organización y funciones del Registro, destacando la existencia de un registro único, [...]. <b>Contempla</b> , asimismo, la necesaria coordinación del Registro con otros de similar naturaleza. (Decreto del Gobierno del País Vasco 124/2004)

Inoltre, alcune sequenze espositive con dimensione argomentativa, ricorrenti soprattutto nelle leggi e nei decreti spagnoli, informano sulla necessità di instaurare un cambiamento sociale mediante la norma, come onere affidato al governo. Queste sequenze contengono proposizioni con verbi servili legate da nessi causa-effetto ed elementi valutativi che trasmettono l'idea di necessità e obbligo, non da un punto di vista coercitivo, ma risaltando la sensibilità politica e il buon operato della macchina legislativa. I verbi che esprimono modalità deontica nei *Preámbulos* sono:

ESPRESSIONI DEONTICHE	N.Occ.
<i>deber</i> + infinito	39
<i>poder</i> + infinito	21
<i>haber de</i> + infinito	8
<i>ser necesario/ hacerse necesario</i> + infinito	6
<i>imponer</i> + obligación/ adecuación	4
<i>tener que</i> + infinito	2

Queste sequenze sono presenti nelle leggi e nei decreti poiché sono le norme che hanno il potere di creare il diritto, aprendo il matrimonio civile alle persone dello stesso sesso e istituendo il registro delle coppie di fatto, a differenza dei regolamenti, che hanno un carattere legislativo subordinato e un contenuto inerente solo al funzionamento di tali registri.

Il procedimento argomentativo di queste sequenze segue un ordine logico induttivo in cui:

- (1) La società richiede un cambiamento (*otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos*);
- (2) esiste l'esigenza e la necessità di attuare questo cambiamento (*es necesario regular, necesidad de la regulación, se hace necesario modificar*);
- (3) il governo non può essere insensibile al problema (*no puede + ser insensible, ser ajeno, quedar al margen, permanecer ajena, ecc.*) e, secondo la Costituzione, ha l'obbligo di attuare delle misure (*corresponde una obligación, tiene que, ha de, debe + defender, garantizar, crear, promover, aportar, ofrecer, permitir, reconocer, asegurar, responder, dar respuesta, cumplir*).

In conclusione, riportiamo due estratti completi della sezione *Preámbulo/ Exposición de motivos*, il primo di un decreto e il secondo di una legge del *corpus*, nel quale è possibile riassumere la maggior parte delle caratteristiche linguistiche finora menzionate:



<p><b>El artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación</b> de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En este artículo no existe referencia a un modelo de familia determinado, <b>lo que hace necesaria</b> una interpretación amplia de lo que <b>debe entenderse</b> por tal, <b>consecuente con</b> la realidad social actual.</p> <p>En la sociedad en que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio <b>continúa siendo la forma de unión predominante en Occidente, pero a raíz de</b> los cambios acaecidos en el último medio siglo, <b>otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos</b>. Las uniones de carácter estable, <b>reconocidas</b> mayoritariamente por la sociedad y denominadas “uniones de hecho”, <b>son</b> opciones y planteamientos distintos al matrimonio que <b>requieren</b> el respecto a la diferencia, <b>tanto</b> en el plano social <b>como</b> en el jurídico.</p> <p>La <b>aparición</b> de un nuevo tipo de relación familiar, no ligado exclusivamente en el vínculo matrimonial, <b>sino</b> en la <b>afectividad</b>, en el <b>consentimiento</b> y la <b>solidaridad</b> libremente aceptada <b>para construir</b> un modo distinto de vida en común, <b>obligan a la Administración a plantearse</b> un nuevo régimen jurídico administrativo de la relación de pareja.</p> <p><b>La Administración no puede ser ajena</b> a los cambios sociales <b>operados</b> en la familia y el matrimonio y <b>por ello tiene que ofrecer</b> los cauces necesarios <b>para que</b> el principio de igualdad y la libertad del individuo y de los grupos sociales en que se integra sean reales y efectivas, <b>removiendo</b> los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, <b>tal y como se establece en el artículo 8.º</b> del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.</p> <p><b>Hoy, ya existen</b> en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Castilla y León claros ejemplos del reconocimiento jurídico que <b>la Administración otorga</b> sobre las uniones de hecho, <b>tales como</b> en la <b>solicitud de vivienda de promoción pública, en el acceso a plazas residenciales de centros de personas mayores o en la percepción de los Ingresos Mínimos de Inserción</b>, entre otros aspectos.</p> <p><b>Por ello, es preciso</b> la creación de un Registro de uniones de hecho en Castilla y León, que <b>con los efectos</b> declarativos de las inscripciones que en él se realicen, <b>otorgue</b> reconocimiento a las uniones de hecho registradas y, <b>además, introduzca así</b> una mayor seguridad Jurídica <b>que permita evitar</b> situaciones de desigualdad.</p> <p><b>En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de octubre de 2002</b> <b>DISPONE</b> (Decreto del Gobierno de Castilla y León 117/2002)</p>	<p>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p> <p>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p> <p>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</p> <p>SEQUENZA ISTRUTTIVA</p>
<p><b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b></p> <p><b>Desde que en 1982</b>, y auspiciado por el Consejo de Europa, <b>se celebró</b> el primer y único Congreso sobre parejas no casadas, son muchos los países de la Unión Europea que, de una forma u otra, <b>han ido adaptando</b> sus respectivas legislaciones a este fenómeno convivencial, <b>tendiendo</b> a equiparar, total o parcialmente, a estas parejas con los matrimonios.</p> <p><b>En España</b>, la convivencia estable en pareja <b>se ha ido normalizando</b> en diversos textos legislativos, <b>como</b> el nuevo Código Penal, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado, <b>en consonancia con</b> la realidad sociológica que representan y su aceptación social generalizada en un sistema político, social y democrático.</p> <p>El <b>artículo 39</b> de la Constitución Española <b>contiene la obligación</b> de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En este artículo no existe referencia a un modelo de familia determinado y predominante, <b>lo que hace necesaria</b> una <b>interpretación</b> amplia de lo que <b>debe entenderse</b> por familia, <b>consecuente con</b> la realidad social actual y con el resto del articulado constitucional <b>referido</b> a la persona.</p> <p><b>En este sentido</b>, los principios de libertad e igualdad (que la Constitución Española reconoce como valores superiores del ordenamiento jurídico –artículo 1.1–, principios de actuación –artículo 14–, derechos fundamentales –artículos 14 y siguientes–), <b>así como</b> el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 y el derecho a la intimidad del artículo 18 <b>hacen preciso</b>, en materia de relaciones personales, <b>respetar</b> y <b>amparar</b> todas las situaciones.</p>	<p>SEQUENZA NARRATIVA</p> <p>SEQUENZA NARRATIVA</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA con dimensione argomentativa</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA con dimensione argomentativa</p>

<p><b>Con base en</b> estos principios, las Leyes 11/1981, de 13 de mayo; 30/1981, de 7 de julio y 21/1987, de 11 de noviembre, <b>llevaron a cabo</b> las reformas del Código Civil en materia de filiación, relaciones conyugales y adopción, <b>delineando</b> un nuevo modelo de familia <b>no</b> fundado exclusivamente en el vínculo matrimonial, <b>sino</b> en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptados, <b>con la finalidad de</b> llevar a efecto una convivencia estable.</p>	<p><b>SEQUENZA NARRATIVA con dimensione argomentativa</b></p>
<p><b>Por otra parte</b>, junto a la pareja estable heterosexual, otro fenómeno similar, <b>aunque</b> de naturaleza y consecuencias bien diferentes, el de la pareja homosexual en convivencia marital estable, <b>está dejando de ser</b> también algo extraño y marginal. <b>Se impone</b> la <b>adecuación</b> de la normativa a la realidad de la sociedad en este momento histórico. <b>En este sentido deben respetarse y cumplirse</b> la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo a los Consejos de Ministros de los Estados miembros, <b>ratificada</b> el 11 de junio de 1985 por nuestro Congreso de los Diputados, sobre no <b>discriminación</b> a los homosexuales, y la Resolución <b>adoptada</b> el 8 de febrero de 1994 por el Pleno del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea <b>que, desde la convicción</b> de que todos los ciudadanos y ciudadanas <b>tienen derecho</b> a un trato idéntico, con independencia de su orientación sexual, pide a los Estados de la Comunidad que supriman todas las disposiciones jurídicas que criminalicen o discriminen las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.</p>	<p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA con dimensione argomentativa</b></p>
<p>La marginación legislativa, en ambos casos, <b>no hace sino generar</b> problemas de muy difícil solución. <b>Por ello desconocer</b> el fenómeno desde un punto de vista legislativo <b>no hace sino agravar</b> esas situaciones de desamparo e injusticia que hoy tratan de atajar los Tribunales de Justicia.</p>	<p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA con dimensione argomentativa</b></p>
<p><b>Con estas premisas</b>, para la Comunidad Autónoma de Extremadura la convivencia duradera y estable con independencia de la orientación sexual de sus miembros, <b>debe considerarse</b> una realidad cotidiana de nuestra sociedad, <b>por lo que no puede permanecer al margen</b> del derecho positivo. <b>Así</b>, con esta <b>Ley</b> se daría cumplimiento a las previsiones del artículo 6.2 b) del Estatuto de Autonomía de Extremadura, <b>que establece</b> que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del marco de su competencia, <b>ejercerán sus poderes con el objetivo</b> básico de promover las condiciones <b>para que</b> la libertad y la igualdad de los extremeños sean reales y efectivas.</p>	<p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA con dimensione argomentativa</b></p>
<p><b>En este sentido</b>, la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el Decreto 35/1997, de 18 de marzo, <b>creó</b> el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Decreto que <b>fue desarrollado</b> mediante la Orden de 14 de mayo de 1997 de la Consejería de Bienestar Social, <b>suponiendo ahora</b> la presente Ley una respuesta clara, desde esta Comunidad Autónoma, a una demanda realizada por amplios sectores sociales e institucionales, <b>con el fin de</b> reconocer esta fórmula de convivencia en el marco del derecho común que evite cualquier tipo de discriminación para la persona.</p>	<p><b>SEQUENZA NARRATIVA con dimensione argomentativa</b></p>
<p><b>Siendo de obligado cumplimiento</b> que el tratamiento legislativo de estas uniones en convivencia se ajuste al marco de las competencias autonómicas en la materia, <b>se han excluido</b> las cuestiones propias del derecho penal, las de carácter laboral y las relativas a la Seguridad Social.</p>	<p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA</b></p>
<p>(Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)</p>	

Negli esempi proposti, si può notare l'alternanza di sequenze narrative, espositive e istruttive, ognuna caratterizzata da elementi tipici:

- sequenze narrative: connettivi spazio-tempo (*hoy, en, desde que, ahora*), verbi al passato (*se celebró, han ido adaptando, se ha ido normalizando, llevaron a cabo, creó*) e al gerundio (*suponiendo, delineando, tendiendo*). Elemento predominante: il verbo al passato.
- sequenze espositive: nessi di riferimento alle norme (*en su virtud, con base en*), tendenza alla nominalizzazione con nomi deverbali (*obligación, protección, interpretación, afectividad, consentimiento, solidaridad, solicitud, promoción, acceso, percepción*,

*discriminación, integración, ecc.) e participi passati (reconocidas, no ligado, aceptada, operados, ecc.), prevalenza di verbi al presente atemporale (establecen demandan, obligan, existen, otorga, es preciso, dispone, ecc). Elemento predominante: il sostantivo.*

- sequenza istruttiva: formula deontica con verbi performativi thetici e connettivi causali e di riferimento normativo (*En su virtud, la Junta de XXX, a propuesta de XXX, y previa deliberación del XXX, en su reunión del día XXX, DISPONE*). Elemento principale: il verbo deontico.
- dimensione argomentativa: connettivi esclusivi (*sino*), causa-effetto (*desde, por ello, por lo que, lo que*), aggiuntivi (*y, además*), comparativi (*como, tales como, tal y como*), avversativi (*pero*), gerarchici (*por otra parte*), finali (*para, con el fin de, con el objetivo de, con la finalidad de*), predominanza di verbi servili (*debe entenderse, tiene que ofrecer, deben respetarse y cumplirse, debe considerarse*) ed espressioni valutative e con modalità deontica (*hace necesaria, no puede permanecer al margen, obligan, establece, otorga, permita, se impone, siendo de obligado cumplimiento, contiene la obligación, ejercerán sus poderes*). Elemento predominante: il connettivo.

È comune a tutte le sequenze l'uso diffuso di forme impersonali e passive (*no puede ser ajena, debe entenderse, se establece, se realicen, se han excluido, debe considerarse, debe entenderse, se ha ido normalizando, han ido adaptando, se celebró*), l'alternanza di coordinate copulative e avversative (*y, pero*) e subordinate esplicite con relativo (*lo que, que*) e implicite con gerundio (*tendiendo, delineando, suponiendo, siendo de cumplimiento, removiendo, ecc.*) e participio (*adoptada, ratificada, aceptada, ecc.*).

### (3) Disposiciones.

(1) ENCABEZAMIENTO
(2) PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(3) DISPOSICIONES
(4) ANEXOS

La caratteristica principale di questa sezione, che rappresenta il nucleo tematico centrale del testo normativo, è la plurifunzionalità, dal momento che, oltre a dettare regole di condotta, ha anche l'obiettivo di contattare con i cittadini e l'amministrazione per informarli sulle disposizioni che entreranno in vigore e sugli interventi attuativi necessari. Pertanto, la funzione testuale predominante è quella **regolativa**, ma, come vedremo nell'analisi della sezione, presenta nel suo articolato anche la funzione **informativa** e, nelle formule finali tipiche del discorso legislativo, la funzione **appellativa**. Le sequenze che compongono il dispositivo sono distribuite, a livello strutturale, in un corpo tematico diviso in due blocchi:

3.1. *Disposiciones generales (Libros, Títulos, Capítulos, Secciones, Artículos).*

3.2. *Disposiciones finales (Adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales).*

### 3.1. *Disposiciones Generales (libros, títulos, capítulos, secciones, artículos).*

Come specifica anche la norma spagnola di redazione dei testi normativi (*Acuerdo de 22 de julio de 2005*): “El artículo es la unidad básica de toda disposición normativa, [...] se podrá dividir en: a) Libros. b) Títulos. c) Capítulos. d) Secciones. e) Subsecciones.” In base ai testi del *corpus*, vediamo brevemente come sono strutturate queste sottosezioni:

- **Libros.**

La divisione in Libri è abbastanza eccezionale e viene utilizzata solo in caso di leggi in cui viene approvato un codice, motivo per il quale non è presente in nessuno dei testi del *corpus*. I Libri sono sempre introdotti da un titolo e seguono una numerazione ordinale in lettere. Si prende come esempio un testo inerente al Diritto di Famiglia, ma che non fa parte del *corpus*.

LIBRO SEGUNDO La persona y la familia TÍTULO I La persona física CAPÍTULO I Personalidad civil y capacidad (Ley del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 25/2010)
---

- **Títulos.**

Questa suddivisione non è obbligatoria e viene adottata solo in disposizioni che contengono parti molto diverse tra loro o un contenuto molto esteso. I Titoli presentano generalmente una numerazione romana e sono accompagnati da un nome o da un titolo standard (*disposiciones generales, ámbito y finalidad, ecc*).

TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación (Ley del Gobierno de las Islas Baleares, 18/2001)
---

- **Capítulos.**

Questa suddivisione non è obbligatoria, ma viene spesso utilizzata nei documenti normativi spagnoli per poter trattare separatamente un contenuto omogeneo. Generalmente, i capitoli usano una numerazione romana e sono accompagnati da un titolo, in forma di sintagma nominale che illustra il contenuto. I titoli delle sezioni *Capítulos* possono essere molto eterogenei, in base al loro contenuto, o essere standard come nella sezione *Títulos*.

CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito de aplicación. (Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001)	CAPITULO II De las relaciones personales Artículo 7. Régimen personal. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
---	--

- **Secciones / Subsecciones.**

Questa suddivisione è opzionale ed appare solo in presenza di Capitoli molto estesi. Queste sezioni sono generalmente numerate in cifre con numeri ordinali e hanno un titolo generico.

CAPÍTULO II Del desamparo y la tutela administrativa SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓN GENERAL Artículo 7. (Ley del Gobierno de Galicia, 2/2006)
--

- **Artículo o Artículo Único.**

Questa suddivisione costituisce il vero corpo normativo. Ogni articolo è contraddistinto da un titolo e un contenuto proprio ed è numerato in cifre o in lettere con ordine ascendente. Secondo l'Accordo di redazione dei testi normativi, i criteri per una corretta redazione dell'articolo dovrebbero rispettare la divisione di un argomento in ogni articolo, un enunciato in ogni paragrafo e un'idea in ogni enunciato. Ogni articolo può contenere più precetti, mandati, istruzioni o regole inerenti alla stessa materia, suddivisi in non più di quattro paragrafi diversi (*apartados*).

L'articolato può essere sviluppato in due varianti:

- (a) una successione graduale di articoli (1, 2, 3...) in cui vengono esposti l'ambito di applicazione e tutti i cambiamenti introdotti dalla norma.

<p><b>Artículo 1. Creación, naturaleza.</b>                  El Ayuntamiento de Murcia, [...], y de acuerdo con lo previsto en los arts.25 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, crea el Registro Municipal de Uniones de Hecho, [...]</p> <p><b>Artículo 2. Concepto de Unión de Hecho.</b>                  Se considerará unión de hecho a los efectos del presente Reglamento, la efectiva convivencia de dos personas en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos, durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación afectiva, con independencia de su orientación sexual.</p> <p><b>Artículo 3. Ámbito de aplicación.</b>                  Tendrán acceso al Registro Municipal aquellas uniones de hecho que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento siempre que los dos miembros de la pareja estén empadronados en el Municipio. [...] (Reglamento del Ayuntamiento de Murcia 2169)</p>
---

- (b) un *Artículo Único* inerente alle disposizioni generali in cui vengono fissati l'obiettivo e l'ambito di applicazione della norma, seguito o no da sottosezioni numerate che sviluppano il dispositivo.

<p><b>Artículo único. Modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.</b>                  El Código Civil se modifica en los siguientes términos:  <b>Uno.</b> Se añade un segundo párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.”  <b>Dos.</b> El artículo 66 queda redactado en los siguientes términos:                  “Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. [...] (Ley 13/2005)</p> <p><b>Artículo único</b>                  Aprobación del reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.                  Se aprueba el reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid que figura como Anexo al presente Decreto. (Decreto del Gobierno de Madrid 134/2002)</p>
--

Le disposizioni generali dei testi del *corpus* rispettano queste suddivisioni in forma abbastanza eterogenea, come evidenziato dallo schema seguente. La suddivisione più utilizzata è quella in *Capítulos*, soprattutto nelle leggi, mentre i decreti preferiscono la redazione in *artículo único* e i regolamenti la successione in *artículos*.

	LEY	DECRETO	ORDEN	REGLAM.	TOT.
<b>LIBROS</b>					/
<b>TÍTULOS</b>	1	1			2
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>9</b>	2	1		12
<b>SECCIONES.</b>		1			1
<b>SOLO ARTÍCULOS</b>	1	2	1	<b>3</b>	7
<b>ARTÍCULO ÚNICO</b>	2	<b>6</b>	1		9

Prima di passare alla seconda parte del corpo normativo (*disposiciones particulares*), analizziamo il livello tematico delle disposizioni generali suddivise in articoli e come è organizzato il contenuto semantico di questa sezione. Secondo l'*Acuerdo de 22 de julio de 2005*, il contenuto dell'articolato dovrebbe rispettare un ordine fisso, da generale a specifico, da astratto a concreto, da normale a eccezionale, da sostantivo a procedurale e una divisione in quattro blocchi tematici:

- (a) disposizioni generali (oggetto, definizione, ambito d'applicazione);
- (b) parte sostantiva (norme sostantive, norme organizzative, infrazioni e sanzioni);
- (c) parte procedurale (norme procedurali e di garanzia);
- (d) parte finale.

I dispositivi brevi o quelli suddivisi in *artículo único*, non seguono questa gerarchia poiché concentrano le norme sostantive e quelle procedurali nello stesso blocco tematico, come avviene, per esempio, nella *Ley 13/2005, de 1 de julio*, in cui le norme sostantive e procedurali sulla modificazione del Codice Civile in materia di diritto a contrarre matrimonio sono esposte in un unico articolato. Ad ogni modo, la maggior parte dei testi normativi del *corpus* segue lo sviluppo tematico menzionato, dedicando generalmente i primi due articoli all'oggetto e al campo d'applicazione della norma. Il primo articolo contiene il principio di non-discriminazione in base al sesso, la creazione di un Registro per le coppie di fatto con carattere amministrativo e l'approvazione o la modifica di un regolamento sull'istituto delle coppie di fatto. Il secondo articolo si occupa dei requisiti personali dei membri della coppia di fatto e della modalità di richiesta e costituzione dell'unione. Sebbene i requisiti, la formazione, la certificazione e gli effetti degli istituti delle coppie di fatto in Spagna siano diversi in ogni CC.AA., il contenuto semantico di questo articolo mantiene una certa similitudine nei vari testi del *corpus*: l'unione di fatto è stipulata tra due persone maggiorenni, non sposate, dello stesso sesso o differente, senza vincoli parentali e senza incapacità

giudiziaria, che hanno una relazione affettiva analoga alla coniugale e una residenza comune o cittadinanza regionale (*vecindad civil*) nella CC.AA. in cui si trova il registro.

Ai primi articoli generali si susseguono una parte sostantiva, una organizzativa e una procedurale in cui vengono forniti dettagli riguardo al processo di certificazione, iscrizione, modificazione e cancellazione dal Registro delle coppie di fatto, agli effetti amministrativi e giuridici dell'unione, alla regolamentazione della convivenza e alla pubblicazione legale mediante certificato gratuito o a titolo oneroso emesso dall'organo competente. In questo blocco vengono menzionate anche le forme di dissoluzione dell'unione, per cessazione della convivenza, per morte o matrimonio di uno dei due membri, per volontà reciproca o unilaterale. Inoltre, i testi normativi che trattano della regolamentazione contrattuale della coppia, dedicano alcuni articoli, o un capitolo delle disposizioni generali, alle modalità di stipulazione dei contratti di convivenza, dal momento che fanno parte dei documenti per la costituzione dell'unione e generano effetti giudiziari.

Concludono le disposizioni generali una serie di articoli sugli effetti personali e patrimoniali causati dalla dissoluzione dell'unione di fatto, visto che, nel caso in cui esista una situazione di disparità tra i coniugi e si verifichi un arricchimento ingiustificato, è possibile richiedere un risarcimento economico per il convivente che ha procurato un incremento del patrimonio dell'altro membro. Le norme spagnole prevedono una prestazione patrimoniale sia in assenza che in presenza di contratto di convivenza, dal momento che ritengono che i membri delle coppie di fatto contribuiscano, in proporzione alle loro possibilità mediante attività lavorativa o contributo economico, al mantenimento dell'alloggio e delle spese comuni. Altri testi del *corpus* concludono l'articolato con disposizioni sulla filiazione, l'adozione e il regime di visita e custodia. In questi articoli, le normative delle CC.AA. che seguono il diritto comune spagnolo riconoscono l'equiparazione dei conviventi di fatto ai coniugi uniti in matrimonio, per le disposizioni che riguardano la tutela e la curatela, l'interdizione e l'inabilitazione, ecc., mentre le normative delle CC.AA. con diritti storici tradizionali, dedicano questi articoli alla modifica dei loro codici civili speciali. Inoltre, in quest'ultimo caso, gli articoli conclusivi trattano delle norme amministrative riguardanti i benefici pubblici derivanti dall'unione e i suoi effetti patrimoniali e fiscali, ai sensi delle norme autonome di diritto pubblico.

### **3.2. *Disposiciones Finales (adicionales, transitorias, derogatorias y finales).***

In conclusione al corpo normativo, si trovano le disposizioni finali, ossia sequenze separate dall'articolato, recanti un titolo specifico e numerate con ordinali scritti in lettera (*primera,*

*segunda*, ecc). Queste disposizioni, poste in ordine gerarchico, contengono precetti legali sull'applicazione e sull'entrata in vigore della norma e variano a seconda della loro natura, aggiuntiva, transitoria, abrogativa e finale (*adicionales, transitorias, derogatorias, finales*).

- ***Disposiciones adicionales:***

Queste disposizioni sono ampiamente usate e servono per aggiungere determinati aspetti che non vengono trattati negli articoli o per regolare i casi eccezionali della legge e regimi giuridici speciali. Nei testi del *corpus*, gli argomenti più rappresentativi delle disposizioni aggiuntive sono: la creazione di un Registro per le coppie di fatto, la cooperazione tra le amministrazioni affinché non si verifichi una doppia iscrizione nei Registri; l'approvazione dei modelli di iscrizione, modifica e cancellazione dal Registro; la protezione dei dati personali nei formulari d'iscrizione; l'equiparazione tra l'istituto delle coppie di fatto e l'istituto matrimoniale. Alcuni testi normativi del *corpus* utilizzano addirittura le stesse disposizioni aggiuntive:

DISPOSICIÓN ADICIONAL La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras Administraciones Públicas que cuenten con Registros de Parejas de Hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. (Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)
Disposición adicional única. Relaciones de cooperación. La Administración de la Junta de Andalucía mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras Administraciones Públicas que cuenten con Registros de Uniones o Parejas de Hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
Disposición adicional tercera. Cooperación con otras Administraciones públicas. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras Administraciones públicas que cuenten con Registros de parejas de hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. (Ley del Gobierno de Cantabria 1/2005)

- ***Disposiciones transitorias:***

Queste disposizioni hanno un carattere temporaneo e servono per regolare il passaggio da uno stato giuridico all'altro. I temi trattati in queste sequenze sono abbastanza eterogenei e si mescolano con concetti che altre norme includono nelle disposizioni aggiuntive. L'argomento più ricorrente è la durata della convivenza prima dell'approvazione della norma, affinché possa essere certificata durante l'iscrizione nel Registro.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de este Decreto, se ha de tener en cuenta a los efectos del cómputo de los seis meses a que se refiere el artículo 2, si los miembros de la unión de hecho están de acuerdo. (Decreto del Gobierno de Castilla y León 117/2002)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- A efectos de la acreditación del periodo de convivencia mínimo de un año establecido en el párrafo segundo del artículo 2, se tendrá en cuenta el periodo transcurrido antes de la entrada en vigor de la presente Ley. (Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)
Disposición transitoria única El tiempo de convivencia ininterrumpida entre los solicitantes que hubiera transcurrido entre la aprobación inicial del presente Reglamento y su entrada en vigor, será computado a los efectos del plazo de doce meses de convivencia exigido como requisito para practicar la inscripción. (Reglamento del Ayuntamiento de Murcia 2169)



- **Disposiciones derogatorias:**

Queste disposizioni sono meno ricorrenti delle anteriori e, generalmente, presentano un elenco delle norme abrogate dalla legge/decreto/regolamento in cui sono contenute o informano, a livello generale, l'abrogazione di tutte le norme anteriori. In tutti i testi analizzati, la redazione delle disposizioni abrogative presenta uno stile abbastanza omogeneo con frasi passive e impersonali che utilizzano la perifrasi *quedar* + participio passato (*queda/n derogada/s*):

Disposición derogatoria. Quedan derogadas las Disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley. (Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Queda derogada la Orden de 27 de noviembre de 2002, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho, y la Orden FAM/1672/2003, de 15 de diciembre, que la modifica. (Orden FAM del Gobierno de Castilla y León 1597/2008)
Disposición derogatoria única. Derogación normativa Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en este decreto y, en concreto, la disposición final segunda [...], por la que se aprueban los modelos de documentos susceptibles de presentación ante el Registro de Parejas de Hecho de Galicia. (Decreto del Gobierno de Galicia 146/2014)

- **Disposiciones finales:**

Queste disposizioni sono sempre poste in chiusura del corpo normativo e contengono precetti che modificano il diritto vigente, disposizioni complementari, disposizioni attuative e procedurali concrete e informano sulla competenza legislativa e sulla sua entrata in vigore. Nei testi del *corpus*, la competenza (*título competencial*) appare solo nella *Ley 13/2005* e rappresenta un concetto fondamentale poiché si fa riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia civile.

Disposición final primera. Título competencial. Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil reconocida por el artículo 149.1.8. <sup>a</sup> de la Constitución española sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en Derecho Civil. (Ley 13/2005)
--

In generale, le disposizioni finali sono redatte secondo formule molto simili, usate spesso anche come disposizioni aggiuntive, in cui *se habilita/ faculta/ autoriza* l'organo legislativo competente a *dictar disposiciones* e, pertanto, a *desarrollar y ejecutar la norma* e si informa il destinatario della sua entrata in vigore posteriore alla pubblicazione legale. Mentre le disposizioni sullo sviluppo normativo sono opzionali, quelle sull'entrata in vigore sono sempre incluse nel testo normativo.

## Disposizioni finali sullo sviluppo normativo:

Disposición Adicional Segunda.-Desarrollo reglamentario De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía, <b>se autoriza al Consejo de Gobierno a desarrollar reglamentariamente</b> la presente norma. (Reglamento de la Ciudad de Melilla, 28 enero 2008)
Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario. <b>Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar</b> en el plazo de un año desde su entrada en vigor <b>las disposiciones</b> necesarias <b>en desarrollo y ejecución</b> de esta Ley. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
Disposición final primera. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias <b>queda facultado para desarrollar reglamentariamente</b> la presente Ley. (Ley del Gobierno de Asturias 4/2002)
Disposición final tercera. <b>Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones</b> administrativas necesarias para el <b>desarrollo</b> de esta Ley. (Ley del Gobierno de Baleares 18/2001)

## Disposizioni finali sull'entrata in vigore:

Disposición final. El presente <b>Decreto entrará en vigor</b> el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. (Decreto del Gobierno Vasco 124/2004)
Disposición final tercera. <b>Entrada en vigor.</b> 1. Esta <b>Orden</b> , con la excepción a que se refiere el apartado 2 de esta disposición, <b>entrará en vigor</b> el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 2. <b>Lo dispuesto</b> en los artículos segundo y tercero de esta Orden <b>entrará en vigor</b> a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. (Orden Jus. 568/2006)
Disposición final tercera. <b>Entrada en vigor.</b> La presente <b>Ley entrará en vigor</b> el día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”. (Ley del Gobierno de Cantabria 1/2005)
Disposición final única. El presente <b>Reglamento</b> será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, <b>entrando en vigor</b> una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (Reglamento del Ayuntamiento de Murcia 2169)

In conclusione, tutti i testi analizzati, eccetto due regolamenti, includono una sezione di disposizioni finali dopo l'articolato. Mentre le disposizioni aggiuntive, transitorie e abrogative sono alternate e hanno un contenuto abbastanza variabile, le finali presentano una redazione standard e sono sempre presenti poiché necessarie per regolare l'entrata in vigore della norma.

Se analizziamo la sezione dispositiva nel suo complesso (*disposiciones generales y finales*) a livello di microstruttura interna, notiamo l'intreccio di **sequenze espositive** con funzione informativa, in cui i concetti legati alla norma vengono elaborati in forma chiara, precisa e ordinata, e una predominanza di **sequenze istruttive** con funzione regolativa, in cui le istruzioni sono dettagliate in un ordine consequenziale preciso per importanza o per logica.

Nei testi del *corpus*, le **sequenze espositive** coincidono con le disposizioni costitutive, più frequenti nei primi articoli, in cui si fa riferimento all'oggetto e all'ambito di applicazione della norma. Infatti, sebbene siano incluse in un mandato, queste sequenze servono a enunciare atti thetici e quindi ad attuare il contenuto dell'enunciazione o attribuire un particolare stato o condizione. Infatti, non contengono elementi valutativi o espressioni deontiche, in quanto non prescrivono azioni da compiersi in futuro, ma hanno effetto nel

momento stesso della loro enunciazione. Queste sequenze presentano elementi tipici dell'esposizione, come l'uso preponderante del presente atemporale e della nominalizzazione, di connettivi aggiuntivi e comparativi (*y, ni, incluso, así como*), organizzatori testuali o connettivi meta-testuali per riferirsi ad altre norme (citazioni, simboli, lettere, numeri, parentesi, virgolette, ecc).

Artículo 1º Objeto.

La presente Orden **tiene por objeto** el desarrollo del **Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma** de Castilla-La Mancha. (Orden del Gobierno de Castilla-La Mancha 08-09-2000)

Artículo 1. Objeto.

**Es objeto** de este **Decreto** la constitución del Registro de Parejas de Hecho, **establecido por el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, así como regular su organización, funcionamiento, el procedimiento para la inscripción de las parejas de hecho** en el mismo **y su gestión descentralizada en los municipios andaluces**. (Decreto del Gobierno de Andalucía 35/2005)

ARTÍCULO 1

El Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Ceuta, **creado por acuerdo del Pleno de la Asamblea de 11 de abril de 1997, tiene carácter administrativo y está regulado** por la presente normativa **y todas aquellas que con carácter complementario se puedan dictar**. (Reglamento de Ceuta 11/09/1998)

Nel corpo normativo sono spesso presenti anche **sequenze ibride espositive e istruttive** che illustrano i principi e requisiti della norma mediante una suddivisione in elenco. Queste sequenze sono caratterizzate dall'uso dell'infinito alternato con sintagmi nominali in posizione iniziale, soprattutto nelle clausole relative ai requisiti e procedimenti d'iscrizione nel Registro. L'occorrenza di nomi deverbali e la tendenza alla nominalizzazione è una delle caratteristiche tipiche del lessico normativo e delle sequenze espositive, come astrazioni che permettono di mantenere un registro più neutro, formale e impersonale. Ad ogni modo, questi elenchi sono inseriti in sequenze istruttive:

Artículo 5. Requisitos de inscripción y casos de cancelación.

**1. Para la inscripción de una pareja de hecho deberán acreditarse documentalmente las siguientes circunstancias:**

- a) **Identificación** personal. b) Estado civil.
- c) **Ser** mayores de edad o menores emancipados.
- d) **No estar** incapacitados judicialmente.
- e) **No estar** ligados con vínculo matrimonial, **ni formar** pareja estable no casada con otra persona, **ni ser** pareja de hecho anteriormente inscrita en el Registro [...], sin que conste **inscripción de baja por disolución** de la pareja de hecho.
- f) **Tener** residencia habitual, al menos uno de los miembros, en cualquier municipio de la CA de Andalucía.
- g) **No ser** parientes en línea recta por consanguinidad o adopción ni colaterales por consanguinidad en segundo grado.
- h) **Declaración** de voluntad **de constituir** una pareja de hecho. (Decreto del Gobierno de Andalucía 35/2005)

Artículo 4. Principios generales.

**Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán las actuaciones tendentes a garantizar el reconocimiento y la protección de las parejas de hecho, conforme a los siguientes principios:**

- a) **Respeto** a cada persona en la libre elección de su opción sexual.
- b) **Igualdad y no discriminación** de los individuos por razón del modelo de unidad de convivencia de que formen parte.
- c) **Respeto** a la identidad sexual de cada persona.
- d) **Autonomía** de los integrantes de la pareja de hecho en la **configuración de los derechos y obligaciones** derivados de su unión, con respeto en cualquier caso de los intereses de los menores a su cargo.
- e) **Información** en medios educativos y de **proyección social** sobre la coexistencia de diversos modelos de unidad de convivencia. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)

Artículo 4. Disolución de la pareja estable.

**1. Se considerará disuelta la pareja estable en los siguiente casos:**

a) **Por la muerte o declaración de fallecimiento** de uno de sus integrantes.

b) **Por matrimonio** de uno de sus miembros.

c) **Por mutuo acuerdo.**

d) **Por voluntad unilateral** de uno de los miembros de la pareja, notificada fehacientemente al otro.

e) **Por cese efectivo de la convivencia** por un período superior a un año.

f) **En los supuestos acordados por sus miembros** en escritura pública. (Ley Gobierno de Asturias 4/2002)

Sono invece **sequenze istruttive** gli articoli di carattere prescrittivo che stabiliscono obblighi ed enunciano ordini, permessi o divieti attraverso l'uso di formule ed espressioni deontiche. Sebbene in queste classi testuali non sia utilizzato l'imperativo, modo verbale tipico dei testi regolativi, le sequenze istruttive dei testi spagnoli utilizzano prevalentemente il futuro indicativo con valore di mandato. Sono tipiche di queste sequenze anche le perifrasi modali all'indicativo presente e futuro che esprimono obbligo e possibilità con *deber* e *poder* (*deben recoger los datos personales; este Libro debe estar formado; deberán cumplir el requisito; deberán acreditarse documentalmente; podrán acceder al Registro; podrán regular las relaciones personales; los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente; se podrán expedir certificaciones*, ecc). Inoltre, nelle disposizioni finali appaiono anche formule con raddoppiamento verbale, composte dal congiuntivo e dalla perifrasi modale *hacer* + infinito (*que guarden y hagan guardar; observen y hagan cumplir; la cumplan y la hagan cumplir*, ecc.), che conferiscono un carattere enfatico al mandato e compiono una funzione appellativa tra il legislatore e il destinatario, al quale è assegnato allo stesso tempo un ruolo passivo e attivo: rispettare la norma e collaborare nel processo di sviluppo normativo.

Tra le costruzioni deontiche più ricorrenti nelle sequenze istruttive figurano:

ESPRESSIONI DEONTICHE	N.Occ.
<b>Deber + infinito</b> ( <i>debe, deben/ deberá, deberán + inf.</i> )	<b>126</b>
<b>Poder + infinito</b> ( <i>puede, pueden/ pueda, puedan + inf.</i> )	<b>61</b>
<b>Hacer + infinito</b> ( <i>hacer/ haga, hagan/ hará + inf.</i> )	<b>26</b>
<b>Haber de + infinito</b> ( <i>ha, han/ habrá, habrán, haya, hayan de + infinito</i> )	<b>24</b>
<b>Estar obligado a + infinito</b> ( <i>están obligados a + infinito</i> )	<b>10</b>
<b>Ser necesario + sostantivo/ infinito/ que + congiuntivo</b> ( <i>si fuera/ es/ será necesario</i> )	7
<b>Tener la obligación de + infinito</b> ( <i>tiene, tienen la obligación de + infinito</i> )	5
<b>Necesitar + sostantivo</b> ( <i>necesitara + sost.</i> )	3
<b>Tener necesidad de + infinito</b> ( <i>tiene, tienen la necesidad de + inf.</i> )	2
<b>Tener que + infinito</b> ( <i>tendrá, tendrán + inf.</i> )	2

Un'altra caratteristica verbale delle sequenze istruttive è la predominanza delle forme impersonali, tra cui sono ricorrenti le perifrasi all'indicativo presente e futuro di *quedar* + participio e il *se* passivante (*pasiva refleja*) all'indicativo presente e futuro. Insieme alle forme impersonali sono presenti anche forme passive di processo con *ser* e di stato con *estar*.

<b>FORME PASSIVE E IMPERSONALI</b>	<b>N.Occ.</b>
<b>SER/ ESTAR + PARTICIPIO PASSATO</b>	<b>83</b>
<i>Están obligados (los miembros de la pareja)</i>	10
<i>Serán expedidas (las certificaciones); Será/Serán recogida/os, tratada/os y custodiada/os (la información, los datos); Sean/Serán/Han sido reconocidas/os (los derechos y obligaciones, certificados)</i>	4
<i>Estará formado (el Libro, el registro); Será acordada (la cancelación); Será precedida (la indicación); Serán considerados/as (los miembros de pareja estable, las parejas de hecho); Será/Serán notificada/s (la/s resolución/es); Sea/Hayan sido declarado/as (un miembro de la pareja, personas); Haya/Hayan sido apostillado/s (el/los documento/s)</i>	3
<i>Está acreditado (el cumplimiento de los requisitos); Estará adscrito (el registro); Estará contenida (la ficha); Será comunicada (la extinción); Será disminuida (la pensión); Será/Serán motivada/s (la/s resolución/es); Serán nombrados (los encargados); Serán acreditatos (los requisitos);</i>	2
<i>Está inscrito (un miembro de pareja de hecho); Está regulado (el registro); Están unidas (las personas); Estará integrado (el expediente); Estará compuesto (el Libro); Están sometidos (los miembros de la pareja); Son designadas (las personas); Será empleado (el modelo); Será computado (el tiempo); Serán incorporadas (las modificaciones); Serán dirigidas (las solicitudes); Serán integrados (los datos personales); Serán atribuidos (los beneficios); Serán capitalizados (los bienes y derechos); Serán administrados (los adquiridos por sucesión); Sea instada (la inscripción); Sean requeridos (informes); Sean rectificadas (los datos de Registro); Ha sido disuelta (la pareja); Hubiere sido solicitado (efecto); Haya sido expedida (la documentación); Hubieran sido desheredados (los adquiridos por sucesión); Haya sido determinado (un progenitor); Haber sido publicada (la ley)</i>	1
<b>QUEDAR + PARTICIPIO</b>	<b>63</b>
<i>Quedar redactado (el artículo, la ley)</i>	33
<i>Quedar limitada (consulta de datos/ publicidad del Registro)</i>	8
<i>Quedar derogado (la disposición, la ley, la orden, el artículo, el decreto)</i>	7
<i>Quedar incorporados/ recogidos/ limitados (los datos y los documentos)</i>	3
<i>Quedar salvaguardada (la protección de datos)</i>	2
<i>Quedar reservada (la materia); Quedar modificado (el decreto); Quedar facultado (El consejo de Gobierno); Quedar equiparadas (las parejas al matrimonio); Quedar confirmado (el negocio dispositivo); Quedar afectado (el tratamiento de datos); Quedar adscrito (el registro); Quedar disminuida (la capacidad de obtener ingresos); Quedar reflejado (el régimen económico); Quedar sujetas (las partes)</i>	1

<b>SE PASSIVANTE</b>	<b>690</b>
<i>Se refiere (documentación, datos, modelos a que se refieren)</i>	39
<i>Se acredita (un requisito, una condición)</i>	30
<i>Se produce (una situación en la pareja/ la inscripción)</i>	24
<i>Se presenta (la solicitud de inscripción)</i>	22
<i>Se entiende (la pareja)</i>	19
<i>Se considera (una pareja/ una situación); Se practican (los asientos, las inscripciones)</i>	15
<i>Se extingue (la unión, la pareja, la inscripción)</i>	13
<i>Se encuentra</i>	12
<i>Se establece, Se regula (la inscripción, el registro)</i>	11
<i>Se inscribe (la unión)</i>	10
<i>Se crea (el registro); Se modifica (un artículo, apartado, código, decreto, ley, orden)</i>	9
<i>Se establece (un modelo); Se realiza (la inscripción); Se disuelve (la unión, el régimen económico)</i>	8
<i>Se oponen (las disposiciones); Se añade (un apartado, una disposición, un anexo); Se acompaña (un documento)</i>	7
<i>Se aprueba (un reglamento); Se aplica (la ley, la legislación); Se rige (el Registro)</i>	6
<i>Se autoriza/ se faculta (al Consejo de Gobierno); Se requiere (documentación a los interesados); Se sustituye (una expresión, una documentación; Se procede (a dictar, declarar, ecc.); Se presume (la validez de la unión a falta/en defecto de pacto)</i>	5
<i>Se expide (certificación), se determina (reglamentariamente), se coordina (el Registro), se acuerda (la inscripción) ecc.&lt;4</i>	4

Oltre al futuro e presente indicativo, è ampiamente usato l'infinito, soprattutto in subordinate esplicite finali (*para acreditar la convivencia, a efectos de prestar su consentimiento, a fin de convivir de forma estable, ecc.*), alternato al congiuntivo, come verbo predominante nelle sequenze istruttive con carattere condizionale, composte da *si* e altre locuzioni prepositive (*en el caso de que se haya generado; siempre que no perjudique; salvo si constituyera; siempre que uno de sus miembros tenga su residencia; ecc.*). Le proposizioni condizionali presenti nei testi analizzati illustrano le ipotesi e le condizioni legate all'applicazione della norma e fanno riferimento a tre linee temporali diverse:

- (a) quelle riferite al presente sono formate da *si* + presente indicativo + presente/ futuro indicativo;
- (b) quelle riferite al futuro sono composte da *si* + congiuntivo imperfetto o futuro imperfetto del congiuntivo (*imperfecto del subjuntivo y futuro imperfecto del subjuntivo*) + futuro;
- (c) quelle riferite al passato sono composte da *si* + passato prossimo o congiuntivo trapassato (*pretérito perfecto compuesto y pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo*) + futuro.

(a)	Si la legislación del Estado <b>prevé</b> la inscripción en el Registro Civil de las parejas de hecho reguladas por esta Ley, los efectos que ésta les otorga <b>deben ser entendidos</b> referidos a las uniones que se inscriban. (Ley del Gobierno de Canarias 5/2003)
(a)	5. En todas las relaciones patrimoniales, <b>si consta</b> convivencia, <b>será de aplicación</b> supletoria el artículo 4 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears. (Ley del Gobierno del Islas Baleares 18/2001)
(b)	2. <b>Si fuera preciso</b> el previo consentimiento escrito de un paciente para la realización de una intervención sanitaria <b>y éste no se hallase</b> capacitado para tomar decisiones, los miembros de la pareja de hecho <b>tendrán</b> el derecho que la legislación sanitaria reconoce a los familiares y allegados de los usuarios del sistema sanitario público de Andalucía. (Ley del Gobierno de Andalucía 5/2002)
(b)	<b>Si</b> durante la unión de hecho formalizada <b>tuviere lugar</b> la muerte o la declaración de fallecimiento de alguna de las personas convivientes, quien sobreviva <b>ocupará</b> en la sucesión la misma posición que corresponde legalmente al cónyuge supérstite. (Ley del Gobierno de Valencia 5/2012)
(c)	Nueve. El párrafo segundo del artículo 637 queda redactado en los siguientes términos: «Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales <b>tendrá lugar</b> aquel derecho, <b>si</b> el donante <b>no hubiese dispuesto</b> lo contrario.» (Ley Nacional 13/2005)
(c)	1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, <b>y si</b> la convivencia <b>ha supuesto</b> una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto, <b>podrá exigirse</b> una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos: (Ley del Gobierno de Aragón 6/1999)

Inoltre, per il traduttore è interessante segnalare anche l'uso variegato dei connettivi che ricorrono nelle sequenze istruttive, come i connettivi disgiuntivi, di riferimento, condizionali e temporali. I connettivi referenziali utilizzati nei testi del *corpus* sono locuzioni prepositive che servono per connettere, a livello intra-testuale, articoli della stessa norma e, a livello inter-testuale, norme e pareri giuridici anteriori alla promulgazione del testo, costruendo così un contesto situazionale autorevole che favorisce l'accettazione e la validazione della norma. I connettivi condizionali, invece, sono locuzioni prepositive e congiuntive che vengono usate in determinate disposizioni composte da una protasi, che esprime la condizione di applicazione futura ipotizzata dal legislatore, e da un'apodosi, che illustra gli effetti giuridici prodotti. Il

valore futuro legato all'applicazione e agli effetti della norma viene riconfermato anche dall'uso di connettivi temporali come *cuando* + congiuntivo e dall'ampia occorrenza di connettivi finali. Infine, l'alta frequenza di connettivi disgiuntivi riconferma la natura condizionale della norma, in cui il legislatore fornisce un'alternativa rigorosa tra le possibilità rappresentate dalle proposizioni coordinate.

Oltre agli elementi menzionati, si riscontra la presenza di una dimensione argomentativa sottostante anche alle sequenze istruttive del dispositivo. Gli operatori di argomentazione e contro-argomentazione (causa-effetto, gerarchici, conclusivi, di riferimento, di comparazione, disgiuntivi, avversativi, condizionali), abbondanti nel *Preámbulo*, sono utili nell'articolato per persuadere il destinatario riguardo le motivazioni e le giustificazioni legali delle disposizioni, per informarlo sui principi e requisiti necessari per la corretta attuazione della norma e sugli effetti della sua entrata in vigore. I connettivi ricorrenti nelle sequenze espositive e istruttive delle disposizioni sono:

CONNETTIVI		N.Occ.
<b>Aggiuntivi</b>	<i>y</i>	<b>968</b>
	<i>así como</i>	<b>60</b>
	<i>ni</i>	<b>28</b>
	<i>también</i>	<b>21</b>
	<i>asimismo</i>	<b>17</b>
	<i>además</i>	<b>8</b>
	<i>igualmente</i>	<b>3</b>
<b>Disgiuntivi</b>	<i>o</i>	<b>694</b>
	<i>tanto... como</i>	<b>15</b>
	<i>u</i>	<b>9</b>
	<i>ya... bien sea; o bien</i>	<b>1</b>
<b>Causali</b>	<i>Por</i>	<b>180</b>
<b>Condizionali Semplici e complessi</b>	<i>si</i>	<b>98</b>
	• <i>si</i> + congiuntivo	(57)
	• <i>si</i> + indicativo	(41)
	<i>siempre que</i> + congiuntivo	<b>51</b>
	<i>en caso de</i>	<b>43</b>
	• <i>en caso de</i> + nome deverbale	(38)
	• <i>en caso de que</i> + congiuntivo	(5)
	<i>salvo</i>	<b>34</b>
	• <i>salvo</i> + sostantivo	(23)
	• <i>salvo que</i> + congiuntivo	(11)
	<i>en el caso de</i>	<b>28</b>
	• <i>en el caso de</i> + nome deverbale	(13)
	• <i>en el caso de que</i> + congiuntivo	(15)
<i>en el supuesto de</i>	<b>11</b>	
• <i>en el supuesto de</i> + sostantivo	(8)	
• <i>en el supuesto de que</i> + congiuntivo	(3)	
<i>mientras</i> + congiuntivo	<b>7</b>	
<i>a menos que</i> + congiuntivo	<b>1</b>	
<b>Finali</b>	<i>para</i>	<b>185</b>
	• <i>para</i> + infinito	(82)
	• <i>para</i> + nome deverbale	(77)
	• <i>para que</i> + congiuntivo	(23)
	• <i>para ello</i>	(3)

	<i>a (los) efectos de</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>a (los) efectos de + nome deverbale</i></li> <li>• <i>a (los) efectos de + infinito</i></li> </ul> <i>a efectos de</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>a efectos de + nome deverbale</i></li> <li>• <i>a efectos de + infinito</i></li> </ul> <i>con el fin de + infinito</i> <i>a fin de</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>a fin de + infinito</i></li> <li>• <i>a fin de que + congiuntivo</i></li> </ul> <i>a estos efectos, con objeto de + infinito, con el objetivo de + infinito</i>	<b>20</b> (17) (3) <b>12</b> (8) (4) 4 4 (3) (1) 2
<b>Comparativi</b>	<i>así como</i> <i>asimismo</i> <i>igualmente</i>	<b>60</b> <b>17</b> 3
<b>D'opinione e Riferimento</b>	<i>a que se refiere</i> <i>de acuerdo con</i> <i>conforme a</i> <i>respecto a</i> <i>según; de la siguiente manera; en relación con</i> <i>en cuanto a</i> <i>en todo lo relativo/referente a; en los términos que + ind. e cong.</i> <i>en los términos de; al amparo de; en (la) aplicación de</i> <i>en virtud de</i>	<b>28</b> <b>25</b> <b>18</b> <b>13</b> 9 7 5 3 2
<b>Temporal</b>	<i>cuando + congiuntivo (futuro)</i> <i>desde</i> <i>durante</i> <i>hasta</i> <i>(año, día, mes) siguiente</i> <i>tras</i> <i>antes; posteriormente; simultánea-simultáneamente; una vez</i> <i>anteriormente</i> <i>mientras</i> <i>en tanto</i> <i>después</i>	<b>78</b> <b>57</b> <b>38</b> <b>24</b> <b>13</b> 9 8 6 3 2 1
<b>Avversativi</b>	<i>en todo caso</i> <i>aunque</i> <i>no obstante</i> <i>pero, sino</i>	<b>22</b> <b>16</b> <b>12</b> 3
<b>Consecutivi</b>	<i>por tanto</i> <i>por consiguiente</i> <i>en consecuencia</i>	5 3 2

Inoltre, come per la sezione del *Preámbulo*, anche nella parte dispositiva è possibile identificare formule fisse e sequenze ricorrenti che possono aiutare il traduttore ad interiorizzare le varianti redazionali tipiche di queste classi testuali. Tra le sequenze ricorrenti nei testi analizzati, spiccano soprattutto quelle contenute nelle disposizioni finali delle leggi, in cui è possibile identificare formule tipiche del discorso deontico:

**Por tanto,**

**Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.**

Valencia, 1 de julio de 2005.

– JUAN CARLOS R. – El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO”

(Ley Estatal 13/2005)

**Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.**

Vitoria-Gasteiz, 7 de mayo de 2003.–El Lehendakari, Juan José Ibarretxe Markuartu.

(Ley del Gobierno de País Vasco 2/2003)



<p><b>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.</b> Valencia, 15 de octubre de 2012.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part (Ley del Gobierno de la Comunidad Valenciana 5/2012)</p>
<p><b>Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22</b> de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, <b>promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno</b> su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» <b>y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.</b> Pamplona, 3 de julio de 2000. –MIGUEL SANZ SESMA, Presidente” (Ley Foral del Gobierno de Navarra 6/2000)</p>
<p><b>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.</b> Mérida, 20 de marzo de 2003. – El Presidente de la Junta de Extremadura, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA. (Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)</p>
<p><b>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.</b> Oviedo, 23 de mayo de 2002. VICENTE ÁLVAREZ ARECES, Presidente (Ley del Gobierno de Asturias 4/2002)</p>

Sono elementi tipici di queste formule finali:

- connettivi consecutivi (*por tanto, por consiguiente*) e di riferimento (*en cumplimiento con lo dispuesto; en nombre de*), utili a giustificare la promulgazione della norma;
- verbi prescrittivi (*ordenar, mandar, observar, guardar, cumplir*) al presente e congiuntivo e le formule verbali doppie con perifrasi modali *hacer* + infinito (*que la guarden y la hagan guardar; cumplan y hagan cumplir; que cooperen a su cumplimiento y la hagan cumplir*);
- discorso prescrittivo in 1° persona singolare (*Yo, ordeno/ mando*);
- la personificazione degli agenti del discorso: l'autorità che *promulga, ordena y manda* la norma (*el Rey, el Presidente del Gobierno, el Presidente de la Comunidad Autónoma*) e i destinatari che *la guardan, observan y cumplen*, i cittadini, e che *la hacen guardar y cumplir*, i tribunali e gli enti nazionali e regionali.

Sul piano lessicale, si riscontra un generale adeguamento all'*Acuerdo de 22 de julio de 2005*, che consiglia l'uso di un linguaggio in linea con le norme linguistiche dettate dalla RAE<sup>164</sup>, chiaro, preciso, colto, ma accessibile al cittadino medio, poiché: “el decoro lingüístico de las normas jurídicas obliga, dentro de la sencillez, a cuidar la propiedad y a huir de la pobreza de expresión.” Secondo l'art.101 della norma, si dovrebbe utilizzare un repertorio lessicale comune con termini tecnici omogenei dotati di significato proprio e spiegazione, se necessario, così come si dovrebbe limitare l'uso di forestierismi innecessari, costruzioni linguistiche insuali e la spagnolizzazione di termini stranieri. Allo stesso modo si dovrebbe evitare “todo aquello que, sin aportar precisiones de contenido, complique o

<sup>164</sup> È importante sottolineare, come frutto dell'accordo tra il CGPJ (*Consejo General del Poder Judicial*) e la RAE, la recente creazione del *Diccionario del español jurídico (DEJ, 2016)*, un dizionario dotato di circa 30.000 vocaboli estratti da leggi e giurisprudenza con indicazioni sul loro uso e contesto.

recargue innecesariamente la redacción de la norma”, come l’accostamento di sinonimi lessicali o sintattici, epiteti triviali e parafrasi superflue.

In linea con queste direttive, sia nel *Preámbulo* che nel corpo dispositivo, spicca l’uso di un linguaggio comune con pochi tecnicismi specifici e composto soprattutto da termini inerenti alla sfera del Diritto di Famiglia o del Diritto Civile in generale, mischiati con sostantivi di uso comune inerenti all’ambito familiare. Si registra anche un’alta frequenza di termini legati ad altri campi del diritto, soprattutto penale, tributario, amministrativo e commerciale.

<b>Lessico giuridico comune</b>	<i>artículo, capítulo, título, apartado, párrafo, libro, disposición/es, decreto, ley, resolución, boletín, reglamento, términos, condiciones, supuestos, vigor, normativa, legislación, acto, publicidad, norma, registro, junta, administraciones, documentación, certificación, servicios, certificado, documento, expediente, escritura, solicitud, instancia, firma, asientos, formulario, procedimiento, traslados, presidencia, presidente, ecc.</i>
<b>Lessico di Diritto Civile e di Diritto di Famiglia</b>	<i>pareja de hecho, unión estable, parejas estables, parejas estables no casadas, uniones estables de pareja, cónyuges, vecindad civil, fiscal, pacto, residencia, domicilio, muerte, fallecimiento, defunción, comunidad, ayuntamiento, terceros, contratos, sucesión, menores, matrimonio, parentesco, progenitores, allegados, matrimonio, adopción, alimentos, compensación, pacto sucesorio, beneficios, convenios matrimoniales, vínculo matrimonial, consanguinidad, ajuar doméstico, afectividad, filiación, descendencia, acogimiento, regimen patrimonial, guarda, custodia, divorcio, separación, emancipación, patria potestad, sociedad de gananciales, separación de bienes, contrayentes, adoptante, consorte, nulidad, herederos forzosos, pensión compensatoria, derechos forales, inscripción registral, funcionario de Registro, compensación económica, legatario, testamento, usufructo de fidelidad, ecc.</i>
<b>Lessico specifico di altri campi del diritto</b>	<i>audiencia, justicia, resolución judicial, tribunales, jueces, incapacidad, incapacitado judicialmente, administrador judicial, ocultamiento de datos, Código de Comercio, Seguridad Social, declaraciones de concurso, parte, modificaciones judiciales de capacidad, Dirección General de los Registros y del Notariado, beneficios fiscales, tratamiento fiscal, régimen penitenciario, contadores-partidores, alícuota, exacción sobre impuestos, prueba fehaciente, impuesto industrial, Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, falseamiento, ecc.</i>

Infine, si nota l’uso abbastanza diffuso di avverbi in –mente, i più frequenti di uso comune e i meno recorrenti di uso specificatamente giuridico:

<b>Avverbi di uso comune</b>	<i>conjuntamente, debidamente, exclusivamente, separadamente, ecc.</i>	>10
<b>Altri avverbi di uso comune</b>	<i>especialmente, inmediatamente, posteriormente, previamente, anteriormente, adecuadamente, expresamente, gravemente, actualmente, permanentemente, unicamente, nuevamente, solamente, ecc.</i>	<10
<b>Avverbi di uso giuridico</b>	<i>reglamentariamente, fehacientemente, judicialmente, legalmente, maritalmente, documentalmente, solidariamente, voluntariamente, equitativamente, económicamente, jurídicamente, privativamente, notarialmente, orgánicamente, ecc.</i>	<10

Sul piano sintattico e interpuntivo, è possibile notare una certa chiarezza espositiva delle sequenze istruttive, in cui l’estensore del testo deve dare messaggi precisi e ordinati per regolare efficacemente la condotta del destinatario. Per questo motivo, viene fatto ampio uso della maiuscola nell’identificazione dell’autorità che promulga ed emette la legge (*JEFATURA DEL ESTADO; JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, EL PRESIDENTE DE LA*

*JUNTA, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO*, ecc.) e nei titoli centralizzati nel testo sia della sezione espositiva (*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PREÁMBULO*), sia della parte dispositiva (*TÍTULO I, CAPÍTULO II*, ecc). Con lo stesso scopo, vengono utilizzati organizzatori testuali come elenchi alfanumerici, titoli e rientri e una struttura dell'articolato principalmente paratattica, con proposizioni giustapposte e coordinate copulative e conclusive. Sebbene gli articoli analizzati non spicchino per la loro concisione, nel complesso la sezione dispositiva dei testi del *corpus* mantiene uno stile coeso, chiaro e intelligibile.

Infine, proponiamo un estratto completo della sezione dispositiva di uno dei trenta testi del *corpus*, per riassumere gli elementi caratteristici anteriormente menzionati:

<p><b>CAPÍTULO I</b>  <b>Disposiciones generales</b>  <b>Artículo 1.- Objeto: principio de no discriminación</b>  En la <b>interpretación y aplicación</b> del ordenamiento jurídico extremeño, <b>nadie puede ser</b> discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, <b>tenga</b> éste su origen en la <b>filiación</b>, en el <b>matrimonio</b> o en la <b>unión de dos personas constituidas</b> en pareja de hecho, con <b>independencia</b> de su sexo.  <b>Artículo 2.- Ámbito de aplicación</b>  <b>1. A los efectos</b> de la aplicación de la presente Ley, <b>se considera</b> pareja de hecho la unión estable, libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, <b>siempre que</b> voluntariamente <b>decidan someterse</b> a la misma mediante la inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  <b>2. Se entenderá</b> que la unión es estable <b>cuando</b> los miembros de la pareja <b>hayan convivido</b>, como mínimo, un periodo ininterrumpido de un año, <b>salvo que tuvieran</b> descendencia común, en cuyo caso <b>bastará</b> la mera convivencia, o <b>salvo que hayan expresado</b> su voluntad de constituir una pareja estable en documento público. <b>En el caso de que</b> un miembro de la pareja o ambos <b>estén ligados</b> por vínculo matrimonial a otra persona al tiempo de iniciar la relación, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, <b>se tendrá en cuenta</b> en el cómputo del periodo indicado de un año.  <b>3. La inscripción</b> en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura <b>tendrá</b> carácter constitutivo.  <b>4. Las disposiciones</b> de la presente Ley <b>serán de aplicación</b> a aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de los miembros de la pareja <b>se halle empadronado</b> y tenga su residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  <b>Artículo 3.- Requisitos personales</b>  <b>1. No pueden constituir una pareja de hecho de acuerdo con la presente Ley:</b>  <b>a. Los menores de edad no emancipados.</b>  <b>b. Las personas ligadas por vinculo matrimonial no separadas judicialmente.</b>  <b>c. Las personas que formen una pareja de hecho debidamente inscrita con otra persona.</b>  <b>d. Los parientes por consanguinidad o adopción en línea recta.</b>  <b>e. Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.</b>  <b>2. No podrá pactarse</b> la constitución de una pareja de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.  <b>Artículo 4.- Acreditación</b>  <b>1. Las parejas de hecho a que se refiere la presente Ley se constituirán</b> a través de la <b>inscripción</b> en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, <b>previa acreditación</b> de los requisitos <b>a que se refiere el artículo 2</b> en expediente contradictorio ante el encargado del registro.  <b>2. Reglamentariamente se regulará</b> tal expediente contradictorio.  <b>En todo caso,</b> la previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida en relación</p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVE</p> <p>SEQUENZA ISTRUTTIVE</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p> <p>SEQUENZA ISTRUTTIVE</p>
---	---

de afectividad, <b>habrá de acreditarse mediante</b> cualquier medio de prueba admitido en Derecho.	} SEQUENZE ISTRUTTIVE
3. La <b>existencia</b> de la pareja de hecho <b>se acreditará mediante Certificación</b> del encargado del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.	
<b>Artículo 5.- Disolución</b> de la pareja de hecho	} SEQUENZA ESPOSITIVA
1. <b>Se considerará disuelta</b> la pareja de hecho en los siguientes casos:	
a. <b>Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus miembros.</b>	
b. <b>Por matrimonio de uno de sus miembros.</b>	
c. <b>Por mutuo acuerdo.</b>	
d. <b>Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, que deberá ser notificada fehacientemente al otro.</b>	} SEQUENZE ISTRUTTIVE
e. <b>Por cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año.</b>	
2. Ambos miembros de la pareja <b>están obligados</b> en caso de <b>disolución, aunque sea</b> de forma separada, a dejar sin efecto el documento público que, <b>en su caso, hubieren otorgado</b> e <b>instar</b> la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. <b>Si</b> la voluntad de <b>cancelación se presenta</b> por uno sólo de los miembros de la pareja, <b>se dará traslado</b> de su escrito al otro miembro de la pareja a efectos de su conocimiento.	
3. Los miembros de una pareja de hecho <b>no podrán establecer</b> otra pareja estable con tercera persona <b>mientras no se haya producido</b> su disolución mediante alguno de los supuestos descritos en el primer apartado.	
4. La <b>disolución</b> de la pareja de hecho <b>implica</b> la <b>revocación</b> de los poderes que cualquiera de los miembros <b>haya otorgado</b> a favor del otro.	} SEQUENZE ISTRUTTIVE
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>La relación de pareja</b>	
<b>Artículo 6.- Régimen de convivencia</b>	
1. Los miembros de la pareja de hecho <b>podrán establecer</b> válidamente en escritura pública los pactos que <b>consideren</b> convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras <b>su cese</b> .	
2. <b>En defecto de</b> pacto se presumirá, <b>salvo</b> prueba en contrario, que los miembros de la pareja de hecho <b>contribuyen</b> al sostenimiento de las cargas de ésta en proporción a sus recursos.	
3. <b>Serán nulos y carecerán de validez</b> los pactos contrarios a las leyes, <b>limitativos</b> de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos, <b>así como</b> aquéllos cuyo objeto <b>sea</b> exclusivamente personal o que <b>afecten</b> a la intimidad de los convivientes.	
4. <b>En todo caso</b> los pactos <b>a que se refiere</b> este artículo, sólo <b>surtirán</b> efectos entre las partes firmantes y <b>nunca podrán perjudicar</b> a terceros. <b>Podrán inscribirse</b> en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, <b>siempre que</b> en ellos <b>concurran</b> los requisitos de validez antes expresados, a petición de ambos miembros de la pareja.	
<b>Artículo 7.- Reclamación de compensación económica</b>	} SEQUENZE ISTRUTTIVE
<b>En el supuesto de que se produzca</b> la <b>extinción</b> en vida de la pareja de hecho, <b>si</b> la convivencia <b>ha supuesto</b> una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto, <b>podrá exigirse</b> una compensación económica por el conviviente perjudicado <b>que</b> , sin retribución o con retribución insuficiente, <b>haya trabajado</b> para el hogar común o para el otro conviviente.	
<b>Artículo 8.- Acogimiento familiar de menores</b>	
1. Teniendo en cuenta que <b>es competencia de la Junta</b> de Extremadura, la función tuitiva de los derechos de la infancia, <b>así como</b> todas las actuaciones en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, los miembros de la pareja de hecho <b>podrán acoger</b> de forma conjunta con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio, <b>siempre que</b> la modalidad del acogimiento <b>sea</b> simple o permanente, <b>de acuerdo con</b> la legislación aplicable.	
2. <b>En los casos de</b> disolución de una pareja de hecho, en vida de ambos miembros, <b>que hubiere recibido</b> en acogimiento familiar administrativo a un menor de edad, <b>en lo relativo a</b> la guarda y custodia de éste <b>se estará a lo que disponga</b> , en interés del menor, la Entidad pública competente en materia de protección de menores. <b>En los supuestos de</b> acogimientos familiares judiciales, <b>decidirá</b> el Juez a propuesta de la Entidad pública.	

**Artículo 9.- Guarda y régimen de visitas de los hijos**

En caso de disolución de la pareja de hecho, en vida de ambos miembros, la guarda y custodia de los hijos e hijas comunes y el régimen de visitas, comunicación y estancia se determinará en aplicación de la legislación civil vigente en materia de relaciones paterno-filiales.

**CAPÍTULO III****Normas administrativas****Artículo 10.- Beneficios respecto a la función pública**

En todo lo que legalmente afecte al régimen del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá entenderse equiparada la pareja de hecho al matrimonio y el conviviente al cónyuge, de tal manera que los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído matrimonio.

**Artículo 11.- Régimen de prestaciones sociales**

Se entenderá equiparada la pareja de hecho al matrimonio y el conviviente al cónyuge en toda la normativa de servicios y prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

**Artículo 12.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura de derecho público**

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa extremeña de derecho público, serán de aplicación a los miembros de la pareja de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.

**Artículo 13.- Régimen Fiscal**

Los miembros de una pareja de hecho serán considerados como cónyuges a los efectos previstos en la legislación fiscal autonómica a los efectos de computar rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL**

La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras Administraciones Públicas que cuenten con Registros de Parejas de Hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción.

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

Primera.- A efectos de la acreditación del periodo de convivencia mínimo de un año establecido en el párrafo segundo del artículo 2, se tendrá en cuenta el periodo transcurrido antes de la entrada en vigor de la presente Ley.

Segunda.- Las inscripciones de parejas en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulado por el Decreto 35/1997, de 18 de marzo, y desarrollado por la Orden de 14 de mayo de 1997 de la Consejería de Bienestar Social, se integrarán de oficio y de modo automático en el Registro de Parejas de Hecho contemplado en el articulado de esta Ley.

Tercera.- Si la legislación del Estado prevé la inscripción en el Registro Civil de las uniones reguladas por esta Ley, los efectos que ésta les otorga habrán de entenderse referidos a las parejas que en éste se inscriban.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA**

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

**DISPOSICIONES FINALES**

Primera.- Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Segunda.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 20 de marzo de 2003.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

**JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA**

(Ley del Gobierno de Extremadura 5/2003)

SEQUENZE  
ISTRUTTIVE

SEQUENZE  
ISTRUTTIVE

Nell'esempio proposto, si può notare la presenza di sequenze espositive in apertura del corpo normativo e il predominio delle sequenze istruttive, ognuna caratterizzata dagli elementi tipici illustrati in precedenza:

- sequenze espositive: organizzatori testuali (*a, b, c, d, por*), verbi al presente atemporale (*puede ser*) e tendenza alla nominalizzazione (*interpretación, aplicación, filiación, unión, muerte o declaración*, ecc). Elemento predominante: il sostantivo.
- sequenze istruttive: connettivi condizionali (*en el supuesto de que, siempre que, si, salvo que, siempre*), di riferimento (*de acuerdo con, conforme a, en aplicación de*), aggiuntivi (*y, así como, ni*), consecutivi (*por tanto*), avversativi (*en todo caso*), concessivi (*aunque*) e temporali (*cuando*). Predominanza del verbo al futuro indicativo con valore imperativo (*mantendrán, surtirán, tendrá, se dará traslado*, ecc.), di verbi servili (*no pueden, podrán establecer, podrán perjudicar, no podrá pactarse, deberá entenderse, habrán de entenderse*) e forme impersonali e passive (*se considera, se entenderá, serán de aplicación, se halle empadronado, se constituirán, se autoriza, se tendrá en cuenta, se integrarán, podrá exigirse*, ecc). Presenza di proposizioni condizionali di primo tipo con *si* + indicativo presente o passato prossimo + futuro imperfetto (*Si la legislación del Estado prevé la inscripción [...] habrán de entenderse referidos a las parejas que en éste se inscriban; si la convivencia ha supuesto una situación de desigualdad [...], podrá exigirse una compensación*). Formule ed espressioni con modalità deontica (*Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir*). Alternanza di coordinate copulative e subordinate esplicite sostantive (*que*), avverbiali condizionali (*si, siempre que, mientras*) e implicite aggettive con participio (*regulado, desarrollado, contemplado*). Elemento predominante: il verbo servile e il verbo al futuro con valore imperativo.

#### **(4) Anexos.**

(1) ENCABEZAMIENTO
(2) PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(3) DISPOSICIONES
<b>(4) ANEXOS</b>

Questa sezione può essere presente nei testi normativi in cui è necessario integrare concetti, regole o requisiti tecnici che non possono essere espressi mediante la scrittura normativa (piani, grafici, accordi, regolamenti, modelli di certificati, ecc). Gli allegati sono quindi documenti di vario genere inseriti nella parte finale, dopo la data e la firma del promulgatore e, come le altre sezioni, ricevono un titolo e una numerazione. Nel *corpus*

analizzato, è frequente l'uso di allegati, visto che la maggior parte delle leggi, decreti e regolamenti includono modelli di formulari e istanze per l'iscrizione, cancellazione o modificazione nei registri delle coppie di fatto o i regolamenti normativi di tali registri. Infatti, nel caso di *leyes, órdenes e decretos*, gli allegati sono gli stessi *reglamentos* che stabiliscono il registro amministrativo delle coppie di fatto nelle varie CC.AA. In quest'analisi, non approfondiamo lo studio della sezione *Anexos*, dal momento che questi metatesti rappresentano un'ulteriore tipologia testuale (testi amministrativi), le cui caratteristiche principali verranno analizzate in un *corpus* differente.

### 5.1.1.3. Conclusioni parziali.

In conclusione all'analisi macro e microtestuale di questo primo *corpus* dei testi normativi, è possibile compilare uno schema riassuntivo sull'analisi multilivello dei testi normativi spagnoli con i punti evidenziati in precedenza:

ANALISI MULTIVELLO DEI TESTI NORMATIVI SPAGNOLI	
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolare</li> <li>- Informare</li> <li>- Contattare</li> </ul>	<p><b>a) Tema o argomento del testo:</b> Regolamentazione e costituzione del matrimonio tra coppie dello stesso sesso e coppie di fatto.</p>
<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore:</b> organo legislativo ed esecutivo <ul style="list-style-type: none"> <li><i>El Rey</i></li> <li><i>El Presidente del Gobierno</i></li> <li><i>El Presidente del Parlamento/ Cortes/ Generalitat/ Asamblea o Junta General</i></li> <li><i>El Consejero</i></li> <li><i>El Alcalde</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Destinatario 1:</b> <i>autoridades y poderes públicos</i></li> <li>- <b>Destinatario 2: Particulares</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>los cónyuges</i></li> <li>- <i>los miembros de pareja de hecho/ unión estable/ parejas estables/ parejas estables no casadas/ uniones estables de pareja</i></li> </ul> </li> </ul> <p><b>b.2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e Destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i></li> <li>(2) <i>PREÁMBULO</i></li> <li>(3) <i>DISPOSICIONES</i></li> <li>(4) <i>ANEXOS</i></li> </ol> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva)</li> <li>(2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)</li> <li>(3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive)</li> <li>(4) <i>ANEXOS</i></li> </ol>
	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di maiuscole, grassetto, rientri, elenchi alfanumerici.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semantici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di tecnicismi e prevalenza di termini comuni della sfera amministrativa e normativa e dell'ambito del diritto civile e di famiglia.</li> </ul>

<p><b>b3. Parametri spazio-temporali:</b> Spagna, CC.AA., Ceuta, Melilla</p> <p><b>b4. Lingua:</b> Spagnolo</p> <p><b>b5. Ambito:</b> <i>derecho</i> <i>derecho civil</i> <i>derecho de familia</i> <i>matrimonio civil</i> <i>parejas de hecho</i></p>	<p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(1) ENCABEZAMIENTO</b></p> <p><b>(Sequenze espositive)</b> - Titolo con tendenza alla nominalizzazione.</p> <p><b>(Sequenza istruttiva nelle Leggi)</b> - Formula sanzionatoria con perifrasi modali in 1° e 3° p. del presente indicativo e connettivi di riferimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>(2) PREÁMBULO</b></p> <p>- Alternanza di forme e tempi verbali.</p> <p><b>(Sequenze narrative)</b> - Presenza di verbi al passato. - Prevalenza di connettivi spazio-temporali.</p> <p><b>(Sequenze espositive-argomentative)</b> - Tendenza alla nominalizzazione. - Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione (connettivi finali, aggiuntivi e disgiuntivi, avversativi, di riferimento, causali, consecutivi, gerarchici). - Espressioni valutative con verbi servili. - Forme impersonali e <i>pasiva refleja</i> con <i>se</i>.</p> <p><b>(Sequenza istruttiva nei Decreti)</b> - Formula performativa in 3° persona del presente indicativo e connettivi di riferimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>(3) DISPOSICIONES</b></p> <p><b>(Sequenze espositive)</b> - Tendenza alla nominalizzazione. - Verbi attivi al presente indicativo e all'infinito. - Presenza di organizzatori testuali, connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, causali, consecutivi, di riferimento.</p> <p><b>(Sequenze istruttive)</b> - Predominanza del futuro indicativo con valore di mandato e forme passive e impersonali (<i>pasiva refleja</i>). - Ampio uso di verbi e perifrasi modali che esprimono modalità deontica (<i>deber, poder, hacer, haber de, estar obligado a</i> + infinito). - Presenza di connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, condizionali, finali, di riferimento, temporali, avversativi. - Presenza di proposizioni condizionali con <i>si</i> + indicativo e congiuntivo, <i>siempre que</i> + congiuntivo, <i>en (el) caso de, salvo, en el supuesto de</i>, ecc. - Presenza di formule finali al congiuntivo con perifrasi modale (<i>que guarden y hagan guardar; observen y hagan cumplir</i>, ecc). - Alternanza di costruzioni paratattiche e ipotattiche.</p>
---	---



### 5.1.2. ANALISI DEL *CORPUS* ITALIANO: leggi, decreti, regolamenti.

5.1.2.1. Livello funzionale-situazionale	chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?
5.1.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale	cosa contiene il testo, come si organizza il tema e che mezzi linguistici e formali si adoperano?

#### 5.1.2.1. Livello funzionale-situazionale.

Come per i testi spagnoli, il lettore/traduttore procede con l'identificazione dei parametri comunicativi e funzionali dei testi contrastivi, ponendosi gli stessi interrogativi: “chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?”

Sia nelle leggi e decreti legislativi statali, che nei regolamenti comunali, la comunicazione formale avviene tra due interlocutori esperti: da una parte, il Presidente della Repubblica/ Assessore Regionale o Comunale/ Sindaco/ Consiglio Comunale che emette la norma e, dall'altro, il Governo e gli organi amministrativi che la adottano. Inoltre, i regolamenti includono un numero più ampio di interlocutori, dal momento che prevedono la deliberazione previa di un Consiglio (Consiglio di Stato/Consiglio dei Ministri/Consiglio Comunale). A livello sostanziale, la comunicazione avviene tra un autore esperto, il legislatore o il giurista, e due riceventi: da una parte gli enti amministrativi nazionali e locali, esperti nel tema o nel tipo di linguaggio e dall'altra il cittadino italiano o residente in Italia, non necessariamente dotato di un dominio alto della materia di diritto o del linguaggio giuridico utilizzato.

Si deduce, quindi, che i testi normativi italiani presentano generalmente lo stesso evento comunicativo e le stesse macrofunzioni dei testi spagnoli (**regolativa**, **informativa** e **appellativa**), poiché gli interlocutori e il loro grado di dominio della materia sono gli stessi.

Le informazioni sugli interlocutori e sui parametri spazio-temporali del testo sono rintracciabili sia a livello metatestuale nelle intestazioni proprie delle pubblicazioni legali delle Gazzette Ufficiali (in caso di leggi e decreti) e degli Albi Pretori (nel caso dei regolamenti comunali), sia in apertura e chiusura dei testi normativi (nella formula iniziale o nello spazio dedicato alla data e alla firma) come si può notare dagli esempi estratti dal *corpus*:

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga [...] Data a Roma, addì 20 maggio 2016	MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
[...] REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA [...] Palermo, 20 marzo 2015. CROCETTA (Legge 6/2015 Regione Sicilia)	Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (1). Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [...] Emana il seguente decreto:[...] (DPR 223/1989)	
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Adotta il seguente regolamento [...] Roma  (DPCM 23 luglio 2016)	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO DELL'INTERNO
Il Ministro dell'Interno [...] DECRETA [...] Roma, 28 luglio 2016 (DMI 28 luglio 2016)	IL MINISTRO

### 5.1.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale.

In questo livello, il lettore/traduttore identifica il tema della norma, come viene organizzata l'informazione sul piano macro (sezioni) e microstrutturale (sequenze) e che elementi linguistici e stilistici sono utilizzati in ogni sequenza, rispetto alle norme spagnole.

Sul piano dell'organizzazione tematica esterna, le sezioni prototipiche degli atti normativi italiani sono le seguenti:

Struttura esterna: sezioni
(1) <b>INTESTAZIONE</b> (Titolo)
(2) <b>[PREMESSE]</b>
(3) <b>DISPOSIZIONI</b> (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Articolo, Comma)
(4) <b>ALLEGATI</b>

Questa suddivisione richiama quella applicata nei testi normativi spagnoli, ma è più semplice e disomogenea. Infatti, le diverse classi di atti normativi italiani che ricevono una pubblicazione legale nella Gazzetta Ufficiale o negli Albi Pretori seguono una struttura meno standardizzata.

#### (1) Intestazione.

(1) <b>INTESTAZIONE (Titolo)</b>
(2) <b>[PREMESSE]</b>
(3) <b>DISPOSIZIONI</b> (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Articolo, Comma)
(4) <b>ALLEGATI</b>

Un passaggio fondamentale che il traduttore deve compiere prima di accostarsi alla traduzione di un testo normativo è quello di consultare le norme di redazione, se previste dal paese. Come abbiamo visto per i testi normativi spagnoli (*Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005*), anche in Italia esiste una disposizione generale che offre le linee guida per una corretta stesura dei testi di legge, la *Circolare 2 maggio 2001 - Guida alla*

*redazione dei testi normativi.* Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la *Circolare* offre delle linee guida per la redazione delle diverse sezioni degli atti normativi.

La prima sezione corrisponde all’Intestazione, composta principalmente dal titolo che persegue una funzione informativa: presentare il tema generale e informare sinteticamente i lettori sul contenuto della norma e sulle sue modificazioni. Per questo, secondo la *Circolare*, nei titoli si dovrebbero evitare le espressioni generiche o i “titoli muti” con data e numero di registro e specificare sempre le disposizioni abrogate o modificate e la normativa comunitaria di riferimento.

Nelle diverse classi testuali analizzate, questa sezione è abbastanza disomogenea, anche se generalmente comprende in ordine variabile le seguenti informazioni: l’organo che emana l’atto normativo (*Camera dei deputati, Comune, Regione, ecc.*), il titolo ufficiale che specifica la classe testuale (*Legge, Decreto, Regolamento*), la data d’emanazione, il numero di registro e l’oggetto.

Oltre al titolo, solo le leggi del *corpus* comprendono nell’intestazione una sequenza espositiva in cui viene presentato l’autore che approva e promulga la legge e che ha lo scopo di introdurre l’articolato. La formula è più semplice e concisa delle sequenze di apertura usate negli atti normativi spagnoli:

“XXX ha/hanno approvato [...]”  
XXX promulga la seguente legge”.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:	(Legge 20 maggio 2016, n. 76)
LEGGE 20 marzo 2015, n.6 Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:	(Legge 20 marzo 2015, n. 6)

Nei decreti italiani, l’intestazione è differente ed è composta solo dalla menzione dell’organo con potere legislativo e il titolo. Come per i decreti spagnoli, tra l’Intestazione e le Premesse non è inclusa nessuna formula standard con valore prescrittivo.

COMUNE DI EMPOLI
Decreto n. 33 del 15/9/2014 OGGETTO: TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO, CELEBRATI ALL’ESTERO (Decreto 15 settembre 2014, n. 33, Comune di Empoli)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. (DPR 30 maggio 1989, n.223)
Decreto n. 4/S/2015 del 09.03.2015 OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ATTI DI FAMIGLIA NON RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA VIGENTE ITALIANA. (Decreto 09 marzo 2015, n. 4, Comune di Bolzano)

Nei regolamenti, l'intestazione include l'organo emittente e il titolo, oppure unicamente il titolo, quando è pubblicato come appendice della deliberazione, nella quale figura l'informazione metatestuale dell'organo che emette il testo mediante la formula:

“Approvato con delibera di c.c. n. X del XX/XX/XXXX;

Approvato con atto del consiglio comunale n. X del XX/XX/XXXX”, ecc.

Regolamento istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 207 dell' 11.06.2013 (Regolamento Comune di Palermo. Sicilia)
Regolamento comunale sulle Unioni Civili (Approvato con delibera C.C. n.48 del 05/07/2011) (Regolamento Comune di Sassari. Sardegna)
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 07/09/2012 (Regolamento Comune di San Fernando di Puglia. Puglia)

## (2) Premesse.

(1) INTESTAZIONE (Titolo)
<b>(2) [PREMESSE]</b>
(3) DISPOSIZIONI (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Articolo, Comma)
(4) ALLEGATI

Ad eccezione delle leggi, che non sono provviste di una parte espositiva previa alle disposizioni, le Premesse degli atti normativi italiani contengono, in linea generale, la menzione alle norme con potere legislativo superiore.

Secondo la *Circolare*, in questa sezione, i decreti legge e legislativi devono far riferimento agli artt.76 e 77 della Costituzione Italiana, mentre i regolamenti (statali) devono menzionare l'art. 87 della Costituzione, l'art.17 della *Legge 23 agosto 1998, n.400* ed altre leggi speciali. Oltre alla menzione agli articoli, in questa sezione è solito far riferimento in ordine cronologico ai procedimenti istruttori e ai pareri degli organi legislativi riguardo all'emanazione del dispositivo. Queste istruzioni provengono dal Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Conferenza Stato-Regioni o Stato-autonomie locali e il Garante per la protezione dei dati personali. Tutte queste menzioni sono introdotte dal participio *Visto* con valore temporale-causale, o, nei regolamenti, dai participi *Considerato che* e *Ritenuto che*, per citare i fondamenti e le valutazioni sulla norma. A seconda della classe testuale, nella parte finale delle *Premesse* si ritrova la determinazione conclusiva con la risoluzione del Consiglio e le formule introduttive all'articolato, generalmente, introdotte dai verbi *emanare*, *adottare*, *decretare*, *disporre*:

“XXX Emanava il seguente decreto/ regolamento”;

“XXX Adotta il seguente regolamento.”; “XXX Decreta.”; “XXX Dispone”.

In accordo con queste linee guida, le Premesse dei decreti del *corpus* contengono una menzione alla Costituzione, alla legge di delega, alla decisione del Consiglio dei Ministri e ai procedimenti legislativi anteriori. Inoltre, fanno riferimento alle decisioni parlamentari delle Conferenze Stato-regioni/autonomie, secondo il decreto n.281/1997 e delle organizzazioni sindacali più rappresentative, menzionate con la data d'approvazione e l'organo di emissione.

<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  <b>Visto</b> l'art. 87 della Costituzione; [...]  <b>Ritenuta</b> la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;  <b>Udito</b> il parere del Consiglio di Stato; [...]  <b>Sulla proposta del</b> Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, [...];  <b>Emana</b> il seguente decreto: (DPR 30 maggio 1989, n. 223)</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  <b>Visti</b> gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; [...]  <b>Acquisiti</b> i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  <b>Vista</b> la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;  Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, [...];  <b>Emana</b> il seguente decreto legislativo: (D.Leg 19 gennaio 2017, n.6)</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  <b>Visto</b> l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; [...]  <b>Sulla proposta</b> del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;  <b>Emana</b>  il seguente regolamento: (DPR 17 luglio 2015, n.126)</p>
<p>Premesso  - che in Italia è da tempo in corso un dibattito [...] Per i motivi in cui di premessa  <b>Dispone</b> (Decreto Comune di Empoli 15 settembre 2014, n.33)</p>
<p>Il Sindaco,  <b>Viste</b> la delibera di Consiglio Comunale n.29/12462 dd. 03.04.2003 e la delibera di Giunta n.422 dd. 23.05.2003, che rispettivamente istituiscono l'Elenco delle Unioni Civili [...]  Tutto ciò premesso  <b>Decreta:</b> (Decreto Comune di Bolzano n.4/S/2015 del 09.03.2015)</p>

Come si può notare dai frammenti proposti, le Premesse hanno un proposito informativo, dato che sono composte da una successione ordinata di **sequenze espositive** introdotte da participi con valore causale-temporale, inquadrare all'interno di una **macrosequenza istruttiva** che si apre con la menzione dell'agente (*Presidente della Repubblica, Il Sindaco, ecc.*) e si chiude con la formula prescrittiva che introduce l'articolato (*emana, dispone, adotta, decreta*). Nelle sequenze espositive delle Premesse si fa riferimento alle fonti normative, istituzionali e giurisprudenziali per legittimare e conferire autorità all'atto normativo, mediante proposizioni giustapposte, introdotte da participi e da locuzioni prepositive che servono come linea argomentale di tipo induttivo:

PARTICIPI	N.Occ.
<i>Visto (vista, viste, visti)</i>	44
<i>Considerato</i>	6
<i>Ritenuto</i>	5
<i>Rilevato</i>	4
<i>Udito, Acquisito,</i>	3
<i>Premesso, Preso atto, Dato atto</i>	2
<i>Precisato</i>	1

LOCUZIONI PREPOSITIVE	N.Occ.
<i>Sulla proposta di</i>	5
<i>In considerazione di, Nell'ottica di</i>	1

L'elemento principale di queste sequenze è il sostantivo, data la tendenza alla deverbizzazione (*degiurisdizionalizzazione, approvazione, modificazione, iscrizione, trascrizioni, annotazioni, integrazioni, regolamentazione, entrata in vigore*), all'uso reiterato del participio presente con valore sostantivale e verbale (*nubendi, richiedenti, decreto-articolo concernente, legge-decreto-articolo-disposizione recante, atti aventi forza di legge, sentenza avente riguardo*) e del participio passato con valore temporale-causale in posizione iniziale e con valore relativo in subordinate implicite (*deliberazione adottata, disposizioni contenute, articolo convertito, parere espresso, richieste pervenute, atti rilasciati*). In queste sequenze espositive scarseggiano i verbi se non qualche indicativo presente in subordinate relative (*Visto l'articolo [...] che delega il Governo*), rari infiniti retti dal participio passato (*Ritenuto altresì di procedere*) e qualche passato prossimo riferito alla promulgazione di norme anteriori (*Considerato che la Corte dei conti ha formulato*).

Per quanto riguarda le Premesse dei decreti comunali, notiamo che la struttura e le caratteristiche sopraelencate non cambiano, ma che lo sviluppo sequenziale è più complesso, dal momento che le Premesse sono assai più estese di quelle dei DPR, DPCM e DMI. Nei decreti comunali, il procedimento sequenziale dell'informazione richiama i *Preámbulos* degli atti normativi spagnoli, dato che si ritrovano **sequenze espositive con una forte dimensione argomentativa**. In queste sequenze si fa uso di diversi tempi e modi verbali in passato, presente e futuro e di verbi servili come *dovere, potere e avere modo di* in costruzione perifrastica con infinito o doppio infinito per introdurre enunciati valutativi (*non possono restare cristallizzati; non poteva che fare riferimento; il dettato debba essere interpretato; non può dirsi incontrare impedimento; i matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero debbono considerarsi efficaci; ha avuto modo di affermare che, l'iscrizione può essere richiesta, ecc*). Riportiamo di seguito alcuni esempi:

**preso atto** che la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero nei registri di Stato Civile è **già stata esplicitamente esclusa** con Circolare del Ministero [...] preso atto che tale Elenco **verrà conservato** e gestito dall'Ufficio Servizi Demografici [...]. (Decreto Comune di Bolzano n.4/S/2015 del 09.03.2015)

**Rilevato** che, sul tema il Parlamento Europeo **ha nel tempo adottato** una serie di risoluzioni [...].

**Dato atto** che l'articolo 63 [...] **prevede** la trascrizione nell'archivio informativo, [...], degli atti dei matrimoni celebrati all'estero [...]. (Decreto Comune di Empoli 15 settembre 2014, n.33)

In queste sequenze con dimensione argomentativa si ricorre anche ad espressioni di rinforzo (*peraltro, ancora una volta, fintanto, appunto, neppure, ecc.*), e vari tipi di connettivi, come quelli di riferimento (*visto, ai sensi di, a sostegno di, sulla base di, secondo quanto, in considerazione di, sancita in, come, ecc.*), aggiuntivi (*e, anche, pur,*

*inoltre, altresí, ecc.*), avversativi (*invece, però, tuttavia, pur, ecc.*), condizionali (*purché, quando, ecc.*), concessivi (*sebbene, anche se, ecc.*) e causa-effetto (*per, in quanto, dal momento che, pertanto, così come, ecc.*).

A livello lessicale, accanto alla terminologia giuridica propria del tema trattato (*registro, unioni civili, matrimoni, persone dello stesso sesso, ecc.*), predominano termini legati alle fonti legislative e giurisprudenziali (*legge, articolo, DPR, decreto legislativo, sentenza, disposizioni, delibera, parere, ecc.*) e agli organi istituzionali che li emanano (*Corte costituzionale, Ufficio Servizi Demografici, Giunta, Consiglio Comunale, CEDU Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Corte di Cassazione, Suprema Corte, Assemblea Costituente, Consiglio dei Ministri, ecc.*). Rispetto alle Premesse dei decreti legislativi nazionali, nei decreti comunali si nota una presenza maggiore di sostantivi astratti e un ricorso frequente all’anteposizione dell’aggettivo rispetto al sostantivo per evocare uno stile formulaico e per conferire solennità e formalità al discorso. Inoltre, rispetto alle norme spagnole, si nota un uso più evidente di arcaismi o espressioni desuete ed una tendenza al formulismo, conferita dall’uso dominante dei participi passati in posizione iniziale e dalle espressioni finali che introducono la parte dispositiva.

<b>Sostantivi astratti</b>	<i>intrascrivibilità, invalidità, inidoneità, validità, ecc.</i>
<b>Anteposizione aggettivo - sostantivo</b>	<i>competenti commissioni, preliminare deliberazione, sopravvenuta legge, necessario coordinamento, intenso dibattito, medesimi diritti, vigente codice, suddetta equiparazione, connessi diritti, complessiva parità, significativi principi, stabile convivenza, menzionate norme, summenzionata sentenza, anzidetta sezione, richiamata legge, validi motivi, ecc.</i>
<b>Arcaismi</b>	<i>lex loci, quomodo, summenzionata, altresí, ancorché, laddove, ecc.</i>
<b>Participi in posizione iniziale</b>	<i>Visto (vista, viste, visti) Considerato Ritenuto Rilevato Udito, Acquisito, Premesso, Preso atto, Dato atto Precisato</i>
<b>Formule finali delle Premesse</b>	<i>Sulla proposta di XXX, Emanata Tutto ciò premesso, Decreta Dei motivi di cui in premessa, Dispone, ecc.</i>

Sul piano sintattico, le Premesse dei decreti legislativi nazionali e dei decreti comunali sono molto diverse, dato che le prime sono caratterizzate da proposizioni paratattiche concise, mentre le seconde sono composte da enunciati più complessi in costruzione ipotattica con subordinate sostantivali introdotte da *che* e aggettivali con relativo, gerundio e participio presente e passato.

A livello ortotipografico, dato il carattere prevalentemente informativo delle Premesse, abbondano gli organizzatori testuali come rientri, trattini e caratteri alfanumerici, soprattutto in corrispondenza dei riferimenti intertestuali ad altre norme (es. *legge n.76 del 2916, articolo 1, comma 28, lettera a*). Fungono da organizzatori testuali anche i numerosi participi passati e la preposizione *che* in posizione iniziale. Abbondano anche i punti e virgola (;) utilizzati per giustapporre gli enunciati espositivi e l'uso della maiuscola in corrispondenza degli acronimi (*D.P. Reg., CEDU, CE, ecc.*) e delle tre informazioni principali del testo:

- (1) organo che emette il documento (*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Il Ministro dell'Interno, IL SINDACO, IL COMUNE, ecc.*);
- (2) nessi causali della parte espositiva (*VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO, DATO ATTO, ecc.*);
- (3) verbo performativo (*EMANA, ADOTTA, DECRETA, DISPONE*).

Nei frammenti successivi si può notare la differenza tra le Premesse dei decreti statali e comunali e la maggior parte delle caratteristiche appena menzionate:

<p><b>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>  <b>Visto</b> l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  <b>Vista</b> la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;  <b>Vista</b> la legge 27 ottobre 1988, n. 470;  <b>Visto</b> il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; [...]  <b>Visto</b> il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 2010, <b>pubblicato</b> nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010;  <b>Visto</b> il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;  <b>Visto</b> l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, <b>convertito</b>, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, <b>che prevede</b> che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;  <b>Visto</b> l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, <b>convertito</b>, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  <b>Vista</b> la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, <b>adottata</b> nella riunione del 30 ottobre 2014;  <b>Acquisito</b> il parere del Garante per la protezione dei dati personali, <b>espresso</b> in data 22 gennaio 2015;  <b>Udito</b> il parere del Consiglio di Stato, <b>espresso</b> dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;  <b>Vista</b> la deliberazione del Consiglio dei Ministri, <b>adottata</b> nella riunione del 3 luglio 2015;  <b>Sulla proposta del</b> Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>di concerto con</b> i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;</p> <p style="text-align: center;"><b>Emana</b>  <b>il seguente regolamento:</b></p> <p>(DPR 17 luglio 2015, n. 126)</p>	<p style="text-align: center;">} SEQUENZE ESPOSITIVE</p> <p style="text-align: center;">} SEQUENZA ISTRUTTIVA</p>
--	---



<p><b>PREMESSO</b> [...]</p> <p>- <b>che, a sostegno della</b> suddetta equiparazione, <b>vengono invocati</b> l'applicazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 2 e 3 e il rilievo che i concetti di "famiglia" e "matrimonio" <b>non possono restare cristallizzati</b> alla sensibilità giuridico culturale <b>risalente</b> ai tempi dell'adozione della Carta Costituzionale, <b>dal momento che</b> l'Assemblea Costituente, <b>nell'estensione</b> dell'articolo 29 della Costituzione, <b>non poteva che fare riferimento</b> all'unica forma di matrimonio corrispondente al significato tradizionale di tale istituto, <b>riferito</b> a persone di sesso diverso, <b>così come risulta</b> dalla disciplina del codice civile:</p> <p>- <b>che</b>, la Corte Costituzionale con la sentenza n.138 del 2010 e con la sentenza n.10 del 2014, <b>aventi riguardo</b> alla questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice civile <b>relativi</b> all'istituto giuridico del matrimonio, <b>con riferimento all'</b>articolo all'articolo 2 della Costituzione, <b>pur ritenendola</b> inammissibile, <b>rinviano</b> al legislatore l'adozione della relativa legislazione, <b>ha avuto modo di affermare che si deve ritenere che</b> la nozione "formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione" <b>include anche</b> l'unione omosessuale, <b>intesa come</b> stabile forma di una condizione di coppia, <b>ottenendone</b> nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri; [...]</p> <p><b>RILEVATO</b>, <b>inoltre</b> che l'art. 65 della medesima legge n.218/1995 <b>dispone che</b> "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone <b>nonché</b> all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità <b>quando sono stati richiamati</b> dalla autorità dello Stato <b>in cui</b> la legge è richiamata dalle norme della presente legge <b>o producano</b> effetti all'ordinamento di quello Stato <b>anche se pronunciati</b> da autorità di altro Stato, <b>purché non siano contrari</b> all'ordine pubblico e <b>siano stati rispettati</b> i diritti essenziali della difesa"; [...]</p> <p><b>RILEVATO che:</b></p> <p>a) <b>Secondo quanto precisato</b> nella sentenza della Suprema Corte in precedenza citata, la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, <b>non può dirsi incontrare</b> l'impedimento dell'ordine pubblico interno, <b>ai sensi dell'art.</b> 18 del DPR N. 396/2000;</p> <p>b) i matrimoni tra persone dello stesso sesso, <b>celebrati</b> all'estero, <b>debbono considerarsi efficaci</b>, quanto alla forma, <b>ai sensi</b> dell'art. 28 della Legge n.218/95, <b>quando risultino</b> essere stati validamente celebrati secondo la <b>lex loci</b>; [...]</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n.396  <b>VISTA</b> la legge 31.05.1995, n. 218  <b>Per i motivi di cui in premessa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPONE</b></p> <p>(Decreto del 15 settembre 2014, n. 33, Comune di Empoli)</p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</b></p> <p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</b></p> <p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p> <p><b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b></p>
--	---

Infine, la differenza tra Premesse e *Preámbulos* è sia macrostrutturale che microstrutturale. A livello di struttura esterna, nel *corpus* spagnolo, tutte le norme (*leyes, decretos, órdenes, reglamentos*) sono provviste di una sezione espositiva che spiega i fondamenti di diritto, le finalità e l'oggetto, mentre nel *corpus* italiano, solo i decreti includono le Premesse. I regolamenti comunali sono introdotti da un testo esterno di natura espositivo-argomentativa (deliberazione), mentre le leggi non hanno una sezione introduttiva poiché, secondo la *Circolare* sulla redazione normativa italiana, non è considerato corretto esporre i fondamenti di diritto per non alterare l'interpretazione della norma. A livello di struttura interna, le sequenze dei *Preámbulos* seguono un andamento narrativo ed espositivo, con una forte dimensione argomentativa, mentre le Premesse italiane dei decreti hanno un impianto più conciso e formulaico con una modalità principalmente espositiva.

**(3) Disposizioni.**

(1) INTESTAZIONE (Titolo)
(2) [PREMESSE]
<b>(3) DISPOSIZIONI (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Articolo, Comma)</b>
(4) ALLEGATI

La sezione dispositiva dei testi normativi italiani si basa sull'articolo, come unità concettuale indipendente. Come detta la *Circolare*, l'articolato deve seguire una progressione logica contraddistinta da numeri cardinali e, a volte, da titoli. (*Art.1 Finalità*). Per le disposizioni con un solo articolo, mentre le norme spagnole utilizzano la dicitura *Artículo Único*, le disposizioni italiane usano il titolo *Art.1* e la progressione numerica dei commi, come dimostra l'esempio seguente:

**Art. 1**

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. [...] (Legge 20 maggio 2016, n.76)

L'unica sottosezione dell'articolo è il *comma* (normalmente non più di 10 per ogni articolo), un paragrafo di contenuto omogeneo contraddistinto da numeri cardinali. Ogni comma può contenere diversi periodi o enunciati sintatticamente completi, posti di seguito o a capo, nel caso in cui vengano divisi in lettere (a) (aa) (aaa), (b), (bb) (bbb), ecc.

Sebbene nel *corpus* italiano non siano presenti norme con sezioni superiori all'articolo, è utile per il traduttore sapere che queste vengono numerate con cifre romane e seguono la divisione ascendente in *Capo (Sezione), Titolo, Parte e Libro*. La sezione immediatamente superiore all'articolo è il *Capo*, che può contenere uno o più articoli e una o più divisioni chiamate *Sezioni*. La sezione che racchiude i Capi viene denominata *Titolo*, a cui precedono la *Parte* e, infine, il *Libro*.

Sul piano semantico, le prime disposizioni si occupano dell'oggetto, dell'ambito di applicazione della norma o della sua finalità. Nei primi articoli delle norme analizzate, vengono presentati due gruppi tematici diversi:

- (1) nei testi anteriori alla *Legge n.76/2016*, l'oggetto principale è la regolamentazione delle Unioni Civili in Italia, intese come convivenze di fatto tra due persone dello stesso sesso e la trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero, sia a livello statale (*DPR 30 maggio 1989, n.223, DPR 17 luglio 2015, n.126*), sia regionale (*Legge 20 marzo 2015, n.6 della Regione Sicilia*) e comunale (regolamenti comunali, *Decreto 4/S 09/03/2015 del Comune di Bolzano; Decreto n.33 15/09/2014 del Comune di Empoli*);
- (2) dalla *Legge n.76/2016* e nei decreti attuativi posteriori (*DPCM 23 luglio 2016; DMI 28 luglio 2016; D.Lgs. n.5, 6, 7 del 19 gennaio 2017*), l'oggetto continua ad essere la

regolamentazione delle Unioni Civili (commi 1-34), intese però come una nuova formazione sociale istituita tra persone dello stesso sesso. Rispetto alle norme anteriori, si nota quindi un cambiamento semantico in cui il termine *Unioni Civili* perde la sua polisemia e diventa esclusivamente sinonimo di negozio giuridico, parallelo al matrimonio, stabilito tra persone omosessuali. Nella sua accezione anteriore di convivenza registrata all'anagrafe, il termine viene sostituito da *Convivenze di Fatto* (Legge n.76/2016, commi 37-67), ossia istituto anagrafico in cui si certifica una convivenza tra coppie sia eterosessuali che omosessuali.

L'organizzazione tematica della sezione dispositiva risponde a una doppia funzione regolativa e informativa ed è quindi composta da un intreccio di sequenze espositive e istruttive.

Nel *corpus* italiano, i regolamenti comunali (costitutivi dei registri delle unioni civili) e gli articoli iniziali delle leggi e dei decreti nazionali (dedicati all'oggetto e finalità della norma) sono composti in prevalenza da **sequenze espositive** con proposito informativo. Nonostante facciano parte del mandato, queste sequenze non presentano la modalità deontica tipica delle sequenze istruttive, ma piuttosto una modalità assertiva in cui il legislatore espone un contenuto proposizionale riguardo a un determinato stato di cose, senza valutazioni sul relativo grado di obbligo. La funzione di queste disposizioni costitutive non è quindi regolativa, ma puramente informativa. Rispetto alle leggi e ai decreti nazionali, nei regolamenti comunali, per via del loro potere legislativo secondario e del tema trattato, si nota una presenza maggiore di sequenze espositive. Infatti, nella maggior parte degli articoli dei regolamenti comunali si espone con modalità assertiva l'istituzione e il funzionamento di un registro amministrativo per le coppie di fatto/ unioni civili e sono pochi gli articoli che presentano obblighi e doveri delle parti.

Queste sequenze sono caratterizzate dall'uso del presente atemporale in forma attiva, di connettivi logici di riferimento, aggiuntivi, consecutivi e finali, e da costruzioni sintattiche semplici, sia paratattiche che ipotattiche. Tuttavia, nelle norme regionali e comunali, si nota una tendenza a redigere periodi più complessi con subordinate implicite ed esplicite.

Art. 1
1. La presente legge <b>istituisce</b> l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale <b>ai sensi degli</b> articoli 2 e 3 della Costituzione <b>e reca</b> la disciplina delle convivenze di fatto. 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso <b>costituiscono</b> un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile <b>ed</b> alla presenza di due testimoni. (Legge 20 maggio 2016 n.76)
Articolo 1
Anagrafe della popolazione residente. 1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che <b>hanno fissato</b> nel comune la residenza, <b>nonché</b> delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora.[...]. (DPR 30 maggio 1989, n.223)

<p>Art. 1 Finalità</p> <p>1. La Regione <b>riconosce</b> le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, <b>rifutando</b> qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.</p> <p>2. La Regione <b>riconosce, altresì</b>, ogni forma di convivenza e <b>adotta</b> politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, <b>promuovendo</b> il superamento delle situazioni di discriminazione, <b>secondo</b> le disposizioni della presente legge.</p> <p>3. La Regione, <b>in attuazione dell'</b>articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, <b>promuove</b> la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni <b>di cui</b> al protocollo d'intesa <b>adottato</b> il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, [...].</p> <p>4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, <b>in conformità a quanto previsto</b> dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, <b>concernente</b> le linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, <b>ha carattere</b> universale ed è <b>teso</b> a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (Legge 20 marzo 2016, n. 6, Regione Sicilia)</p>
<p>Regolamento comunale sulle Unioni Civili (Approvato con delibera C.C. n.48 del 05/07/2011)</p> <p><b>Articolo 1</b></p> <p>1. Il Comune di Sassari, <b>nell'ambito della</b> propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento è <b>considerata</b> unione civile il rapporto tra persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, <b>che</b> ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa <b>ai sensi dei</b> successivi articoli.</p> <p>3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune <b>si impegna ad assicurare</b> alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.</p> <p>4. Il Comune <b>adotta</b> tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili <b>al fine di</b> garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.</p> <p><b>Articolo 2</b></p> <p>1. È <b>istituito</b> presso il Comune di Sassari il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro <b>viene tenuto</b> dall'Amministrazione comunale <b>nel rispetto del</b> D.Lgs. n. 196/2003. [...] (Regolamento Comune di Sassari. Sardegna)</p>

Le sequenze espositive dell'articolato, oltre alla presenza di connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, che condividono con le sequenze istruttive, sono caratterizzate da una grande varietà di locuzioni preposizionali e connettivi causali, finali e di riferimento per chiarire i motivi e i fini della norma e mostrarne la legittimità con i riferimenti all'impianto normativo precedente. Riportiamo di seguito una lista dei connettivi menzionati:

CONNETTIVI		N.Occ.
<b>Aggiuntivi</b>	<i>e</i>	<b>874</b>
	<i>anche</i>	<b>53</b>
	<i>nonché</i>	<b>30</b>
	<i>altresì</i>	<b>15</b>
	<i>né</i>	<b>12</b>
	<i>oltre</i>	<b>10</b>
	<i>inoltre</i>	<b>8</b>
	<i>sia...sia</i>	<b>5</b>
	<i>tra l'altro</i>	<b>2</b>
	<i>sia...che</i>	<b>1</b>

<b>Disgiuntivi</b>	<i>o</i>	<b>387</b>
	<i>ovvero</i>	<b>29</b>
	<i>oppure</i>	<b>5</b>
<b>D'Opinione o Riferimento</b>	<i>di cui</i>	<b>174</b>
	<i>ai sensi di</i>	<b>77</b>
	<i>nell'ambito di</i>	<b>36</b>
	<i>secondo</i>	<b>23</b>
	<i>mediante</i>	<b>21</b>
	<i>sulla base di</i>	<b>11</b>
	<i>a norma di</i>	<b>9</b>
	<i>in conformità a</i>	<b>7</b>
	<i>come; in attuazione di; in base a</i>	<b>6</b>
	<i>conformemente; d'intesa con</i>	<b>5</b>
	<i>per quanto; secondo quanto (disposto, prescritto); su proposta di</i>	<b>3</b>
<i>a mezzo di</i>	<b>2</b>	
<i>con riferimento a</i>	<b>1</b>	
<b>Causali</b>	<i>Per</i>	<b>&gt;50</b>
	<i>perché</i>	<b>5</b>
	<i>poiché</i>	<b>1</b>
<b>Finali</b>	<i>ai fini di + sostantivo</i>	<b>52</b>
	<i>al fine di + infinito</i>	<b>32</b>
	<i>per + infinito</i>	<b>29</b>
	<i>affinché; per fini</i>	<b>8</b>
	<i>agli effetti</i>	<b>5</b>
<i>con il fine di; allo scopo di; in modo che; perché + congiuntivo</i>	<b>1</b>	

Dopo le prime disposizioni sostanziali, lo sviluppo interno del corpo normativo continua con le disposizioni procedurali inerenti all'applicazione della norma. Rispetto al tema trattato, questi articoli specificano, per esempio, la natura amministrativa dei Registri comunali delle Unioni Civili pre-legge n.76/2016, dettagliano le modalità di formalizzazione dell'Unione Civile o delle Convivenze di Fatto, gli impedimenti alla loro costituzione, le modalità di impugnazione e annullamento, le cause e le conseguenze della dissoluzione dell'unione, il regime patrimoniale e le modificazioni da apportare nei Codici civile e penale e in altre leggi e decreti precedenti.

Concludono il corpo normativo le disposizioni finali (*finanziarie, abrogatrici, transitorie, finali, di entrata in vigore e decorrenza di efficacia*), dedicate allo sviluppo normativo posteriore all'approvazione della legge e alla sua entrata in vigore. A differenza delle norme spagnole, le disposizioni finali di quelle italiane non hanno un ordine stabilito e un titolo specifico, ma seguono la numerazione progressiva dell'articolato. Per dimostrare la variabilità dello stile italiano, proponiamo alcuni esempi di disposizioni finali di sviluppo normativo e di entrata in vigore:

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore** della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

<p>c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. [...]</p> <p>31. <b>Entro due anni dalla data di entrata in vigore</b> di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30. (Legge 20 maggio 2016, n. 76)</p>
<p style="text-align: center;">Art.9 <b>Norma finale</b></p> <p>1. <b>La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</b> 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. (Legge 20 marzo 2015, n.6, Regione Sicilia)</p>
<p>2. Rimanda al Dirigente e al Responsabile del Servizio Demografico l'adozione di tutti gli atti e delle procedure organizzative e informatiche per consentire l'effettiva <b>attuazione della presente disposizione.</b> (Decreto 15 settembre 2014, n.33, Comune di Empoli)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p>1. [...] 2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di <b>entrata in vigore del presente decreto.</b> Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato. 3. Dall'<b>attuazione</b> del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <b>Entrata in vigore</b></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (DPR 17 luglio 2015, n.126)</p>
<p style="text-align: center;">ART.8 <b>Efficacia della presente disciplina</b></p> <p>Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all'art.1 comma 3, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.[...] (Regolamento Comune di Marsciano 2015_Umbria)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p>1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art.1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione. (Regolamento Comune di Firenze 1998. Toscana)</p>

Anche nelle disposizioni finali sono presenti sequenze espositive con enunciati costitutivi, nelle quali il legislatore informa il lettore su uno stato o condizione introdotti dalla norma. Tuttavia, le **sequenze** predominanti nell'articolato sono **istruttive**, dato che esprimono ordini e mandati mediante l'uso di espressioni deontiche e forme verbali con valore prescrittivo.

L'elemento principale delle sequenze istruttive è il verbo, usato sempre al presente indicativo, come consiglia la *Circolare* sulla redazione dei testi normativi che lo elegge come verbo rappresentativo della funzione regolativa, a differenza del congiuntivo e del futuro che esprimono un'idea ipotetica e non immediata. A differenza delle norme spagnole, che usano principalmente il futuro indicativo, accompagnato da una certa varietà di forme verbali (presente e futuro dell'indicativo, presente e imperfetto del congiuntivo, infinito), le norme italiane presentano più omogeneità nell'uso delle forme verbali, mantenendo quasi esclusivamente l'indicativo presente. Negli articoli che illustrano le condizioni e i presupposti

della norma, si trova anche il congiuntivo introdotto da *nel caso in cui*, *qualora*, *quando*, sebbene la *Circolare* di redazione dei testi normativi consigli l'uso prevalente di *se* + indicativo.

45. <b>Nel caso in cui</b> l'appartenenza ad un nucleo familiare <b>costituisca</b> titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.[...] 56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. <b>Nel caso in cui</b> le parti <b>inseriscano</b> termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. (Legge 20 maggio 2016, n.76)
Articolo 15. Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti. 1. <b>Qualora</b> l'ufficiale di anagrafe <b>accerti</b> , a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.[...] Articolo 16. Segnalazioni particolari. 1. <b>Quando risulti</b> che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. (DPR 30 maggio 1989, n. 223)
Art.1
[...] <b>Se</b> una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, <b>è nell'impossibilità</b> di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti. [...]. (DPCM 23 luglio 2016)
<b>Qualora</b> una delle parti non <b>si rechi</b> presso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili <b>potrà</b> chiedere la cancellazione l'altra parte purché in possesso di prova documentale certa dell'avvenuta comunicazione della volontà di chiedere tale cancellazione. (Regolamento del Comune di Genova_Liguria)

Riguardo ai connettivi più ricorrenti, nelle sequenze istruttive delle norme italiane si nota una dimensione argomentativa meno accentuata rispetto alle norme spagnole, dato l'uso più limitato dei connettivi aggiuntivi, disgiuntivi, di paragone, causali e finali. Insieme ai connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, abbondano comunque i connettivi di riferimento, per i richiami normativi, i connettivi condizionali, ipotetici ed eccettuativi, per i presupposti delle norme e i connettivi finali, per illustrare gli obiettivi dei dispositivi. In queste sequenze, la frequenza dei connettivi spazio-temporali non è indice di una dimensione narrativa del testo, ma, accostati al presente atemporale, servono piuttosto per precisare i parametri diacronici e diatopici di attuazione della norma.

CONNETTIVI		N.occ.
D'opinione o Riferimento	<i>di cui</i>	174
	<i>ai sensi di</i>	77
	<i>nell'ambito di</i>	36
	<i>secondo</i>	23
	<i>mediante</i>	21
	<i>sulla base di</i>	11
	<i>a norma di</i>	9
	<i>in conformità a</i>	7
	<i>come; in attuazione di; in base a</i>	6
	<i>conformemente; d'intesa con</i>	5
	<i>per quanto; secondo quanto (disposto, prescritto); su proposta di</i>	3
	<i>a mezzo di</i>	2
<i>con riferimento a</i>	1	

<b>Condizionali semplici e complessi + eccettuativi</b>	<i>se</i> • <i>se</i> + ind. • <i>se</i> + cong. <i>nel caso</i> • <i>nel caso di</i> + sost. • <i>nel caso</i> + cong. <i>qualora</i> + cong. <i>quando</i> • <i>quando</i> + ind. • <i>quando</i> + cong. <i>in caso di</i> + sost. <i>purché</i> + cong.	<b>47</b> (45) (2) <b>46</b> (21) (25) <b>27</b> <b>26</b> (17) (9) 23 9
	<i>salvo/a/i/e</i> <i>fatto/i/e salvo/i/e</i> <i>ad eccezione</i>	<b>25</b> 11 2
<b>Finali</b>	<i>ai fini di</i> + sostantivo <i>al fine di</i> + infinito <i>per</i> + infinito <i>affinché, per fini</i> <i>agli effetti</i> <i>con il fine di; allo scopo di; in modo che; perché</i> + cong.	<b>52</b> <b>32</b> <b>29</b> 8 5 1
<b>Temporal</b>	<i>entro</i> <i>quando</i> <i>al momento di</i> <i>fino</i> <i>prima</i> <i>previa</i> <i>dopo</i> <i>sino</i> <i>successivamente</i> <i>durante</i> <i>in occasione di</i> <i>in seguito</i> <i>non appena; subito; precedentemente</i>	<b>51</b> <b>26</b> <b>20</b> <b>16</b> <b>15</b> <b>12</b> <b>10</b> 9 8 5 3 2 1
<b>Spaziali</b>	<i>dopo</i> <i>presso</i> <i>ove</i> <i>ivi</i> <i>fuori</i> <i>all'interno; prima</i>	<b>72</b> <b>53</b> <b>16</b> 7 6 1
<b>Consecutivi</b>	<i>a seguito di</i> <i>pertanto</i> <i>quindi</i>	<b>10</b> 7 3
<b>Avversativi</b>	<i>comunque</i> <i>ma</i> <i>anche se</i> <i>invece</i>	<b>27</b> <b>22</b> 4 2
<b>Paragone</b>	<i>come</i> <i>così come</i> <i>quale</i> <i>analogamente; ugualmente</i>	<b>25</b> <b>13</b> 9 1

A differenza delle norme spagnole, nel *corpus* italiano le costruzioni passive e la passiva riflessiva con *si* sono più limitate, ma sono comunque molto presenti, confermando l'ipotesi che questa forma di spersonalizzazione sia una delle caratteristiche stilistiche più rappresentative della redazione normativa e del linguaggio giuridico in generale (*se trattasi; devesi procedere a nuova iscrizione; Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai*



*cittadini italiani e stranieri; qualora si accerti; si applicano gli articoli; le indennità devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile; da assumersi entro trenta giorni, ecc).* Ciononostante, la *Circolare 2 maggio 2001*, raccomanda di evitare la spersonalizzazione dell'atto normativo, sconsigliando l'abuso del gerundio e della forma passiva, specialmente la forma riflessiva con *si* e la forma con l'ausiliare modale con valore passivo *venire* (*la legge viene abrogata = la legge è abrogata*).

L'uso delle forme passive e impersonali, frequenti sia nel *corpus* spagnolo al futuro indicativo, sia nel *corpus* italiano all'indicativo presente, sono espressione di una modalità deontica tipica delle sequenze istruttive. Mentre la forma passiva predominante nelle disposizioni spagnole è il *se* passivante, quella più utilizzata nei testi normativi italiani è *essere* + participio passato, sostituito in alcune occasioni da *venire* + participio passato e dalle forme impersonali con il *si* passivo riflessivo. In questo contesto, si riscontra anche una limitata occorrenza di formule impersonali tipiche del discorso giuridico che utilizzano l'enclisi del *si* (*trattasi, devesi*). Oltre alle forme passive con *essere* rette dai verbi servili, nello schema seguente sono raccolte le forme passive e impersonali al presente e futuro indicativo e al congiuntivo presente e passato che appaiono nelle disposizioni italiane:

FORME PASSIVE E IMPERSONALI	N.Occ.
<b>ESSERE + PARTICIPIO PASSATO</b>	<b>327</b>
È sostituito (l'articolo)	20
Sono apportate (le seguenti modificazioni)	22
È/Sono aggiunta/o/i/e (la lettera, l'articolo, i commi, le parole)	16
È consentita (la comunicazione)	13
È/Sono sostituita/e (la rubrica, la lettera, le parole)	10
È/Sono/Sarà inserito/a/e/i (il titolo, il capo, l'articolo, la legge, le parole, gli attestati)	51
È istituito (il registro)	12
È/Sono/Siano effettuata/o/e/i (la designazione, la dichiarazione, l'iscrizione, la cancellazione, il rinnovo, le comunicazioni, gli adempimenti anagrafici); È/Sarà inserita/o (la lettera, la dichiarazione, il presente decreto); È/Sarà rilasciato/a (l'attestato, copia);	9
Siano cessati (gli effetti); Siano legate (persone); È/Sono considerata/e (l'unione civile, le persone)	8
È/Sono equiparato/e (chi/le coppie unite civilmente); È/Sono/Siano iscritta/i (la persona, la dichiarazione, gli stranieri, i genitori)	6
È/Sono regolato/e/i (lo scioglimento dell'unione, le condizioni, le obbligazioni, i rapporti); È/Sono/Siano adottata/i (la modulistica, gli atti, i decreti, i provvedimenti, i modelli); Sia/Siano state resa/e (la/e prescritta/e comunicazione, dichiarazioni, le indagini); Sarà provveduto (all'organizzazione del registro)	5
È/Sono accertata/e (l'insussistenza, le condizioni); È/Siano prevista/i (l'indicazione, i matrimoni)	4
È/Sono costituite (l'anagrafe, le unioni civili); Sono riportate/i (le formule, i dati); È/Sono registrata/i/e (la persona, i documenti, le posizioni anagrafiche); È/Sono/Sarà approvato/e/a (il regolamento, le formule, la disciplina)	3
È disposto (quanto); È annotato (l'accordo, lo scioglimento); È vietato/a (l'accesso, la diffusione); Sono redatti/e (gli atti/le modifiche); Sono intestate (le schede individuali); È/Sono disciplinata/e (la costituzione, le modalità d'iscrizione); Sono indicati/e (i dati, le posizioni anagrafiche); È/Sono trasmesso/i (decreto legislativo/gli atti); È/Sono soppressa/e (la/e parola/e); È/Sia stato autorizzato (il ministro, l'inserimento); Sia stato incluso (il nucleo familiare); Sia intervenuta (separazione); Sia stata richiesta (la gestione, la celebrazione); Sono/Siano espressi (i pareri)	2

<i>È teso a promuovere (il sistema di interventi); È sottoscritto (l'atto); È sospesa (la costituzione dell'unione civile); È ricevuto (l'accordo); È sanzionata (la violazione degli obblighi); È promossa (l'istanza d'interdizione); È presentata (la richiesta); È localizzata (la convivenza); È previsto (il versamento); È pronunciata (la sentenza); È data (facoltà); È certificata (l'unione); È eseguita (la registrazione); È esercitata (la vigilanza); È esteso (il sistema); È fatta (richiesta); Sono assegnati (gli alimenti); Sono celebrati (il matrimonio e l'unione civile); Sono collegate (le schede anagrafiche); Sono ammessi (atteggiamenti); Sono dovute (le tariffe); Sono gestite (le anagrafi); Sono abrogati (i regolamenti); Sono escluse (le persone); Sono esenti (le dichiarazioni); Sono espliciti (gli adempimenti); Sono fatte salve (le norme); Sono trascritte (le unioni); Sono stabilite (le disposizioni); Sono sospese (le celebrazioni); Sono risolte (le vertenze); Sono istituite (le anagrafi); È stata manifestata (la volontà); Sia stata contestata (la contravvenzione); Sia stata rimossa (l'opposizione); Sia stato scoperto l'errore; Sia stato autorizzato (il personale); Sia dichiarata interdetta (la parte); Sia preclusa (la produzione del nulla osta); Sia consentito (ciò); Sia pervenuta (la richiesta); sia risultata irreperibile (la persona); Sia decorso (il termine); Siano state devolute (le attribuzioni); Siano osservate (le modalità); Siano comunicati e notificati (ricorso e decreto); Siano prestati (i servizi); Siano tenute (le anagrafi); Fosse fatto luogo (agli adempimenti); Sarà pubblicata (la legge)</i>	1
---	---

<b>VENIRE + PARTICIPIO PASSATO</b>	<b>48</b>
<i>Viene/vengono effettuato/a/e (il trattamento, la comunicazione, l'iscrizione, la revisione, la numerazione, le segnalazioni, le rilevazioni)</i>	<b>18</b>
<i>Viene tenuto (il registro)</i>	5
<i>Viene sanzionata (la violazione); Viene istituito (il registro), Viene conservato/a (il registro, la cartografia)</i>	2
<i>Viene trasmesso (l'originale); Viene fatta (richiesta); Viene esercitata (la vigilanza); Viene rilasciato (l'attestato); Viene applicato (il regolamento); Viene posto a carico (l'onere); Viene individuato (l'ufficio); Viene numerato (il registro); Viene custodita (la cartografia); Viene comunicato (l'esito); Vengono dispensate (le anagrafi); Vengono esercitate (le funzioni); Vengono parificate (le unioni civili); Vengono raccolte (le dichiarazioni); Verrà disposta (la cancellazione); vengano accolte (le osservazioni); Vengano aggiornate (le istruzioni).</i>	1

<b>SI IMPERSONALE E PASSIVANTE</b>	<b>81</b>
<i>Si applica/no (il regime, la legge, l'articolo, le disposizioni, gli articoli, i criteri, i titoli).</i>	23
<i>Si intende (unione civile).</i>	13
<i>Si provvede (all'organizzazione del registro).</i>	5
<i>Si verifica (subentro all'anagrafe, un fatto).</i>	4
<i>Si fa (distinzione, riferimento, annotazione); Si riferisce (la certificazione, il certificato).</i>	3
<i>Si scioglie (l'unione civile); Si pronuncia (l'annullamento); Si dichiarano (persone); Si esprime (il vincolo affettivo); Si procede (ad un'iscrizione, celebrazione); Si considera (la prenotazione, quanto dichiarato).</i>	2
<i>Si trascrivono (gli atti); Si sospende (la costituzione dell'unione); Si risolve (il contratto di convivenza); Si rettifica (un atto); Si promuovono (la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività); Si presentano (le parti); Si osservano (le disposizioni); Si ordina (la trascrizione); Si oppone (nullità); Si iscrivono (gli atti); Si dichiara (la nullità); Si estende (l'obbligo); Si adattano (i moduli); Si considerano (la richiesta e le verifiche); Si annota (il decreto); Si dà corso (alla cancellazione); Si accerta; Si conforma (la Regione); Si hanno (termini e condizioni).</i>	1

Un altro elemento che caratterizza a livello morfosintattico il *corpus* italiano è un uso abbondante dei verbi servili, che, nelle sequenze istruttive, raggiungono un'occorrenza maggiore rispetto alle norme spagnole. Nonostante la *Circolare* ricordi che le espressioni d'obbligo come *deve*, *ha l'obbligo di*, *è tenuto a* non aggiungono imperatività alla norma e devono essere sostituite con la formula diretta del presente indicativo, nelle norme italiane analizzate ricorrono alcuni verbi servili e perifrasi modali come *potere*, *dovere*, *avere*

*l'obbligo di, avere il diritto di, avere la facoltà di, essere necessario*, usate al presente indicativo soprattutto nelle sequenze istruttive che trattano dei diritti e doveri dei membri dell'Unione Civile e della Convivenza di Fatto.

<p><b>Possono</b> richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Genova, [...]. La domanda <b>deve</b> essere presentata congiuntamente presso la sede dei Servizi Civici o presso gli uffici anagrafici dei Municipi utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento. (Regolamento Comune di Genova_Liguria)</p>
<p>Art.4. Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende sanitarie provinciali. [...] 2. [...] a ciascuno di essi gli operatori <b>devono</b> riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura <b>devono</b> essere adeguati alle predette disposizioni. (Legge 20 marzo 2015, Regione Sicilia)</p>
<p>9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che <b>deve</b> contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. 10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti <b>possono</b> stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte <b>può</b> anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile." [...] 44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto <b>ha facoltà di</b> succedergli nel contratto. (Legge 20 maggio 2016, n.76)</p>
<p>Articolo 7. Iscrizioni anagrafiche [...]3. Gli stranieri iscritti in anagrafe <b>hanno l'obbligo</b> di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. [...]. Articolo 12. Comunicazioni dello stato civile. 1. <b>Devono</b> essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio <b>devono</b> essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica. (DPR 30 maggio 1989, n. 223)</p>

Mentre l'idea di obbligo è espressa da una varietà di forme, tra le quali *dovere, essere da, essere tenuto a, fare, essere fatto obbligo/ essere obbligatorio* + infinito, l'idea di possibilità si limita a *potere e avere facoltà di* + infinito e quella di necessità a *essere necessario/ esserci necessità* + infinito.

ESPRESSIONI DEONTICHE	N. Occ.
<b>Dovere + infinito</b> ( <i>deve, devono, debbono, dovrà</i> + infinito)	176
<b>Potere + infinito</b> ( <i>può, possono, potrà, potranno</i> + infinito)	130
<b>Obbligo</b> ( <i>è fatto obbligo, hanno l'obbligo, deriva l'obbligo, è obbligatorio</i> )	14
<b>Essere da + infinito</b> ( <i>è, sono da</i> + infinito)	10
<b>Fare + infinito</b> ( <i>hacer</i> + infinito)	7
<b>Essere tenuto a + infinito</b> ( <i>è tenuto, sono tenuti a</i> + infinito)	7
<b>Avere facoltà di</b> + infinito ( <i>ha facoltà di</i> + infinito)	5
<b>Essere necessario</b> ( <i>è necessario</i> + infinito) <b>Esserci necessità</b> ( <i>vi è necessità di</i> + infinito)	3

Un'altro segnale di modalità è inserito nelle disposizioni finali mediante una sequenza istruttiva standardizzata, utilizzata solo nelle leggi e nei decreti italiani:

“la presente legge/il presente decreto, munita/o di sigillo di stato, sarà inserita/o nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla/o e di farla/o osservare come legge/decreto dello Stato.”

<p><b>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</b></p> <p>Data a Roma, addì 20 maggio 2016</p> <p style="text-align: right;">MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri</p> <p>Visto, il Guardasigilli: Orlando (Legge 20 maggio 2016, n.76)</p>	
<p><b>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.</b></p> <p>Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017</p> <p style="text-align: right;">MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente Del Consiglio Dei ministri Orlando, Ministro della giustizia [...]</p> <p>Visto, il Guardasigilli: Orlando (D.Lgs. 19 gennaio 2017, n.5)</p>	
<p>Art. 9 Norma finale</p> <p>1. <b>La presente legge, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.</b> 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Palermo, 20 marzo 2015</p> <p style="text-align: right;">CROCETTA CARUSO</p> <p>Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro (Legge 20 marzo 2015, n.6, Regione Sicilia)</p>	

Questa formula deontica è caratterizzata dall'uso del futuro indicativo e della perifrasi modale con doppio infinito (*È fatto obbligo di osservarla e di farla osservare*), in linea con le disposizioni finali delle norme spagnole (*que guarden y hagan guardar; observen y hagan cumplir; la cumplan y la hagan cumplir*, ecc). Questa sequenza istruttiva rivela una doppia funzione prescrittiva e appellativa, dal momento che l'estensore obbliga al rispetto della norma e allo stesso tempo esorta il destinatario ad essere agente nel processo di attuazione normativa. Ad eccezione di questa formula fissa, le disposizioni finali delle norme italiane presentano una redazione piuttosto eterogenea con scarse espressioni ricorrenti (*La presente legge entra in vigore il XXX; Le disposizioni dell'articolo X hanno effetto a decorrere da XXX*), alcune di esse imposte dalla *Circolare 2 maggio 2001*, come quelle di formulazione della Novella<sup>165</sup>: “*All'articolo X della legge X sono apportate le seguenti modificazioni*”; “*L'espressione X, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: X*”.

<sup>165</sup> Tecnica legislativa che consiste in modificare un dispositivo in vigore, mediante l'inserimento di un paragrafo tra virgolette che contiene la sostituzione o integrazione dell'articolo, o parte di esso. Le integrazioni alla norma sono enumerate con numeri cardinali e avverbi latini (*bis, ter, quater*, ecc.)

Come si può notare nel frammento precedente, alla formula deontica segue la menzione al parametro spazio-temporale della norma, introdotta, nelle leggi e decreti statali, dal participio *Data a*, simile al *Dado en* dei decreti spagnoli, e dalla locuzione *addì (al dì, nel giorno)*, arcaismo ancora utilizzato nel linguaggio burocratico italiano. L'ultima informazione inserita nel testo normativo è la firma del legislatore/promulgatore della norma e la formula metatestuale standard con participio (*Visto, il Guardasigilli*), riferita al Ministro della giustizia.

A livello lessicale, la *Circolare* sulla redazione dei testi normativi italiani stabilisce, come norma generale, omogeneità e coerenza terminologica, scartando l'uso di sinonimi, sconsigliando i forestierismi quando esistono termini domestici e accettando neologimi conosciuti nella lingua italiana, o sconosciuti ma accompagnati da una spiegazione. Più specificatamente, fissa alcuni parametri lessicali come ad esempio l'uso di collocazioni diverse per esprimere l'idea di revocare o aggiungere una disposizione (*abrogare un articolo o comma, sopprimere un enunciato, derogare una nuova legge o un'eccezione*). Come per la sezione espositiva, anche nella parte dispositiva è confermata la tendenza alla nominalizzazione (*comunicare = dare comunicazione; notificare = dare notizia; conoscere = venire a conoscenza; richiedere = fare richiesta; ricorrere = produrre ricorso; consultare = effettuare la consultazione; è obbligatorio = è fatto obbligo; giudicare = passare in giudicato*), mediante un uso ricorrente di infiniti sostantivati, participi presenti con valore sostantivale e verbale, participi passati con valore relativo in subordinate implicite e nomi deverbali:

<b>Infiniti sostantivati</b>	<i>il venir meno, il cessare</i>
<b>Participi presenti con valore sostantivale</b>	<i>proponente, aventi dimora, richiedenti, contraente, discendente, ascendente, recedente, ricorrente, ecc.</i>
<b>Participi presenti con valore verbale</b>	<i>persone dimoranti, persone coabitanti, mutazioni conseguenti, comunicazioni concernenti, comunicazioni riflettenti, autorità competente, conseguenti adempimenti, documento attestante, ecc.</i>
<b>Participi passati con valore relativo</b>	<i>regolamento vistato, regolamento emanato, irreperibilità accertata, misure atte, ecc.</i>
<b>Nomi deverbali</b>	<i>sostituzione, comunicazione, annotazione, istituzione, instaurazione, esecuzione, segnalazione, cessazione, dichiarazione, risoluzione, iscrizione, trascrizione, mutazione, variazione, interdizione, modificazione, consultazione, archiviazione, cancellazione, registrazione, integrazione, esistenza, (in)sussistenza, istanza, osservanza, trasferimento, cambiamento, inadempimento, scioglimento, mutamenti, adempimenti, tenuta, rilascio, inoltro, stipula, modifica, riordino, irriperibilità, nullità, ecc.</i>

La successione di tutti questi elementi porta, soprattutto nelle norme più antiche, ad una certa densità lessicale e quindi una complessità sintattica che ostacola la fluidità dell'articolo (*cancellazione per emigrazione, ricezione della conferma di cancellazione, determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione, ecc.*). Anche per le sequenze

istruttive, è confermata la tendenza all'anteposizione dell'aggettivo o dell'avverbio per conferire autorevolezza e formalità all'articolato. Questo fenomeno è presente soprattutto nelle norme più antiche del *corpus*, mentre quelle recenti mantengono solo alcune collocazioni fisse come *citato comma/ articolo, predetto registro, presente legge/ decreto/ articolo/ regolamento, apposita dichiarazione/ formula, seguenti parole/ formule, avvenuta lettura, motivate ragioni, vigente disciplina normativa, ecc.*

<b>Anteposizione dell'aggettivo</b>	<i>eccezionale gravità, analogo regolamento, presente legge, mancata iscrizione, migliore gestione, sollecita consultazione, detta copia, citata legge, omessa dichiarazione, giustificati motivi, relativa spesa, prescritte dichiarazioni, regolare tenuta, avvenuta cancellazione, precedente denominazione, necessaria documentazione, richiesti provvedimenti, reciproca assistenza, ecc.</i>
<b>Anteposizione dell'avverbio</b>	<i>previamente giudicata, giudizialmente dichiarata, costantemente aggiornate, agevolmente assicurati, opportunamente intervallati, tempestivamente annotate, organicamente distinto, formalmente autorizzato, debitamente compilati, eventualmente rettificati, risultanti abitualmente dimoranti, ecc.</i>

Sebbene non sia un elemento ricorrente nel *corpus*, nelle norme più antiche si riscontra anche la presenza di alcune espressioni arcaiche o in disuso tipiche del linguaggio giuridico (*qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze; addì; altresì, ecc.*) e alcuni sporadici latinismi (*medio tempore, ivi, more uxorio*). Una caratteristica comune a tutti i testi del *corpus* è, invece, l'elisione di elementi frasali secondari come preposizioni e "l'articolo zero", caratteristica tipica del tecnoletto giuridico:

*deve essere rilasciata ricevuta; deve darne immediata comunicazione; in altro comune; entro pari termine; mediante modello; a mezzo di lettera; a mezzo di ispezioni; previa autorizzazione; previa motivata richiesta; in caso di mancata indicazione; è data facoltà; secondo modalità tecniche; su proposta del Ministro dell'interno; ecc.*

Anche nelle norme italiane prevale l'uso di un linguaggio comune con pochi tecnicismi specifici, formato da termini semplici e composti inerenti alla sfera del Diritto di Famiglia o del Diritto Civile, mischiati con termini di uso giuridico appartenenti alla lingua comune. Oltre ad una lunga lista di termini legati al tema centrale del *corpus*, si registra un'alta frequenza di termini specifici e tecnicismi legati ad altre sfere del diritto, visto che le disposizioni procedurali toccano anche il campo penale, processuale, tributario e amministrativo.

<b>Termini giuridici della lingua comune</b>	<i>presupposti, risoluzione, disposizioni, norme, articolo, legge, decreto, codice, regolamento, provvedimento, contratto, dichiarazione, certificato, attestato, rubrica, casa comunale, testimoni, nulla osta, parte, richiesta, sposi, deliberazione, ecc.</i>
<b>Termini semplici e composti di Diritto Civile e di Diritto di Famiglia</b>	<i>unione civile, convivenza di fatto, coniugi, coabitazione, amministratore di sostegno, giudice tutelare, coniuge, matrimonio, parentela, affinità, tutela, curatela, adozione, morte, decesso, rettificazione anagrafica di sesso, diritto reciproco di visita, assistenza, partecipazione agli utili dell'impresa, tutore, curatore, amministratore di sostegno, contratto di convivenza, regime patrimoniale, vincolo matrimoniale, accordo delle parti, recesso unilaterale, alimenti, convenzioni matrimoniali, ufficiale</i>

	<i>(d'anagrafe, di stato civile), Anagrafe, Ufficio di Stato Civile, estratto (di matrimonio, di unione civile), atto (di stato civile, di nascita, di matrimonio, di morte), processo verbale, atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificazioni anagrafiche, convenzione di negoziazione assistita, ecc.</i>
<b>Termini specifici di altri campi del diritto (penale, processuale, tributario, amministrativo, ecc.)</b>	<i>fatto illecito, istanza di revoca, atto di notorietà, istruttoria, more, risarcimento del danno, opponibilità ai terzi, soggetti terzi, nullità insanabile, persona interdetta giudizialmente, rinvio a giudizio, misura cautelare, impedimento, causa impeditiva, delitto, sentenza di proscioglimento, incapacità di intendere e di volere, sostanza, oneri, stato di bisogno, interdizione (interdetto), inabilitazione (inabilitato), copertura finanziaria, dotazioni finanziarie, spese rimodulabili, bilancio, pubblico ministero, atto di opposizione, ricorso, Pubblica Amministrazione (P.A.), Amministrazione Comunale, Giunta Municipale, Giunta Comunale, dichiarazioni ISEE, Ente, Albo Pretorio, Segretariato Generale, ecc.</i>

Pertanto, tenendo in considerazione il tema di diritto e la natura dei testi del *corpus*, il linguaggio giuridico che compare nelle norme italiane analizzate non si distingue per la sua tecnicità o il suo grado di specialità, fattore che si nota anche dalla scarsa ricorrenza degli avverbi di uso esclusivamente giuridico, rispetto a quelli di uso comune:

<b>Avverbi di uso comune</b>	<i>esclusivamente, congiuntamente</i>	>10
<b>Altri avverbi di uso comune</b>	<i>eventualmente, successivamente, unitamente, abitualmente, solamente, conformemente, personalmente, costantemente, immediatamente, appositamente, direttamente, stabilmente, espressamente, normalmente, indipendentemente, contemporaneamente, periodicamente, inutilmente, tempestivamente, temporaneamente, agevolmente, analogamente, regolarmente, annualmente, automaticamente, complessivamente, consensualmente, disgiuntamente, internamente, generalmente, esattamente, eccezionalmente, formalmente, debitamente, limitatamente, ugualmente, obbligatoriamente, opportunamente, parzialmente, precedentemente, preventivamente, pubblicamente, reciprocamente, prevalentemente, rigorosamente, rispettivamente, specificamente, nuovamente, previamente</i>	<10
<b>Avverbi di uso giuridico</b>	<i>civilmente</i>	>10
<b>Avverbi di uso giuridico</b>	<i>anagraficamente, giudizialmente, organicamente, catastalmente, legalmente,</i>	<10

Sul piano sintattico, nell'articolato predominano i periodi corti che apportano chiarezza espositiva alle sequenze istruttive, affinché l'atto comunicativo sia efficace e il messaggio preciso e ordinato. La struttura sintattica oscilla tra la paratassi e l'ipotassi, quest'ultima caratterizzata da subordinate implicite con gerundio ed esplicite, prevalentemente finali e relative. La sensazione di fluidità e ordine delle disposizioni è raggiunta grazie agli organizzatori testuali orto-tipografici, come i numeri corrispondenti agli articoli e ai commi, i rientri e i titoli centralizzati. Rispetto ai testi normativi spagnoli, si riscontra un uso più limitato della maiuscola che, eccetto per l'abbreviazione di articolo (ART.), appare solo in corrispondenza di sigle, nomi propri, denominazioni geografiche o espressioni puntuali (Stato, Repubblica, Consiglio dei ministri, ecc).

In conclusione, riportiamo un estratto completo della sezione dispositiva di due dei trenta testi del *corpus* italiano, nel quale è possibile riassumere la maggior parte delle caratteristiche linguistiche finora menzionate. La prima è una legge regionale, redatta come se fosse un regolamento per l'istituzione di un registro regionale delle unioni civili e il secondo è un decreto legislativo nazionale per l'attuazione della Legge n.76/2016.

<p style="text-align: center;">Art. 1. Finalità</p> <p>1. La Regione <b>riconosce le formazioni sociali</b> e culturali nelle quali si promuovono la <b>personalità</b> umana e il <b>libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando</b> qualsiasi <b>discriminazione</b> legata all'etnia, alla religione, <b>all'orientamento</b> sessuale e <b>all'identità</b> di genere.</p> <p>2. La Regione <b>riconosce, altresì</b>, ogni forma di <b>convivenza</b> e <b>adotta politiche finalizzate</b> a consentire ad ogni persona la <b>libera espressione e manifestazione</b> del proprio <b>orientamento</b> sessuale e della propria <b>identità</b> di genere, <b>promuovendo</b> il superamento delle situazioni di discriminazione, <b>secondo</b> le disposizioni della presente legge.</p> <p>3. La Regione, <b>in attuazione</b> dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, <b>promuove</b> la <b>realizzazione</b> e <b>l'implementazione</b> della Rete regionale di <b>prevenzione</b> e <b>contrasto delle</b> discriminazioni, <b>anche</b> attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.</p> <p>4. Il <b>sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto</b> previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, <b>concernente</b> le linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, <b>ha carattere universale</b> ed <b>è teso a promuovere</b> la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p> <p>5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione <b>sono tenuti a uniformarsi</b> ai principi della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">} SEQUENZE ESPOSITIVE</p> <p style="text-align: center;">} SEQUENZE ESPOSITIVE</p> <p style="text-align: center;">} SEQUENZA ISTRUTTIVA</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Registro regionale delle unioni civili</p> <p>1. <b>Per le</b> finalità della presente legge, <b>è istituito</b> il registro regionale delle unioni civili presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.</p> <p>2. <b>Entro</b> novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, <b>previa</b> delibera della Giunta regionale, <b>su proposta</b> dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, <b>sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione</b> dal registro <b>di cui</b> al comma 1. 3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia <b>è esteso</b> ai nuclei di persone legate da vincoli di <b>parentela, affinità, adozione, tutela</b> e da <b>vincoli affettivi, ai sensi di</b> quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti nel registro di cui al comma 1.</p> <p>4. I comuni, <b>entro</b> sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed <b>attenendosi</b> ai principi in essa contenuti, <b>adeguano</b> i propri regolamenti <b>al fine di</b> tutelare e sostenere le famiglie, <b>ai sensi degli</b> articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 <b>per</b> la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.</p>	<p style="text-align: center;">} SEQUENZE ISTRUTTIVE</p> <p style="text-align: center;">} SEQUENZE ESPOSITIVE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale</p> <p>1. La Regione <b>opera</b>, nell'ambito delle proprie competenze, <b>affinché</b> il sistema</p>	<p style="text-align: center;">} SEQUENZE ESPOSITIVE</p>



<p>integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego <b>concorrono</b> a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa <b>opera per assicurare</b> ad ogni persona, indipendentemente <b>dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.</b></p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p>
<p>2. La Regione, <b>per prevenire le discriminazioni</b> legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, <b>persegue l'integrazione</b> fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, <b>al fine di sostenere</b> le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, <b>realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale</b> per le persone <b>che risultino</b> discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>	
<p>3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, <b>si conforma</b> ai principi <b>di cui</b> all'articolo 1.</p>	<p><b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali.</p>	
<p style="text-align: center;">Compiti delle aziende sanitarie provinciali</p>	
<p>1. La Regione <b>opera, nell'ambito delle</b> proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali <b>con riferimento</b> alla finalità della presente legge, <b>mediante l'attuazione</b> dei principi di cui al presente articolo.</p>	<p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA</b></p>
<p>2. I componenti di un'unione civile registrata <b>hanno il diritto</b> senza alcun'altra formalità ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura <b>per</b> ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile <b>ed</b> a ciascuno di essi <b>gli operatori devono riferirsi</b> per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura <b>devono essere adeguati alle predette disposizioni.</b></p>	<p><b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b></p>
<p>3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un'unione civile registrata è <b>effettuata</b> tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, <b>ai sensi dell'</b>articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione <b>non ha alcuna scadenza.</b> Essa <b>può essere revocata</b> con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p>
<p>4. Le aziende sanitarie provinciali, <b>nell'ambito delle proprie competenze</b> e nella <b>programmazione</b> del Piano sanitario regionale, <b>assicurano</b> adeguati interventi di <b>informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. Comunicazione istituzionale e promozione culturale</p>	
<p>1. La Regione, <b>d'intesa con</b> gli enti locali, <b>anche</b> attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, <b>adotta</b> nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.</p>	
<p>2. La Regione e gli enti locali, <b>nell'ambito delle</b> rispettive competenze, <b>favoriscono</b> la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, <b>come</b> caratterizzati, <b>tra l'altro</b>, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parità</p>	
<p>1. Le Consigliere di parità <b>intervengono anche</b> nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, <b>per accogliere e valutare segnalazioni</b> di persone <b>nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni</b> non governative <b>che svolgono attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7. Accesso ai servizi pubblici e privati</p>	
<p>1. La Regione, <b>nell'ambito delle</b> proprie competenze, <b>opera per assicurare</b> la trasparenza e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e <b>dà attuazione</b> al principio <b>in base al</b> quale le prestazioni erogate</p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p>

<p>nell'ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore <b>per cause</b> riconducibili a <b>discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere</b>.</p> <p>2. La Regione, <b>nell'ambito delle</b> proprie competenze e <b>secondo</b> le finalità della presente legge, <b>opera al fine di riconoscere</b> il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e <b>per rimuovere</b> le cause <b>che determinano</b> disuguaglianze e disagio, <b>secondo</b> le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. Invarianza finanziaria</p> <p>1. Dall'attuazione della presente legge <b>non possono derivare</b> nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. Norma finale</p> <p>1. La presente legge <b>sarà pubblicata</b> nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. <b>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</b></p> <p>[Legge 20 marzo 2015, n. 6., Regione Sicilia]</p>	<p style="text-align: center;"><b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEQUENZE ISTRUTTIVE</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 Modifiche al codice penale</p> <p>1. Al codice penale, <b>approvato</b> con regio decreto 19 ottobre 1930, Vn. 1398, <b>sono apportate</b> le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» <b>sono inserite</b> le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»;</p> <p>b) <b>dopo</b> l'articolo 574-bis <b>è inserito</b> il seguente: «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - <b>Agli effetti della</b> legge penale il termine matrimonio <b>si intende riferito anche</b> alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. <b>Quando</b> la legge penale <b>considera</b> la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa <b>si intende riferita anche</b> alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »;</p> <p>c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) <b>è inserito</b> il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»;</p> <p>d) all'articolo 649, secondo comma, <b>dopo</b> le parole: «del coniuge legalmente separato» <b>sono inserite</b> le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, <b>nel caso in cui sia stata manifestata</b> la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non <b>sia intervenuto</b> lo scioglimento della stessa».</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale</p> <p>1. All'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, <b>approvato</b> con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, <b>sono apportate</b> le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al secondo periodo, <b>dopo</b> le parole: «convivenza coniugale» <b>sono inserite</b> le seguenti: «o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso»; b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato» <b>sono sostituite</b> dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato».</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto <b>non devono derivare</b> nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate <b>provvedono</b> ai compiti <b>di cui</b> al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>Il presente decreto, <b>munito</b> del sigillo dello Stato, <b>sarà inserito</b> nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. <b>È fatto obbligo</b> a chiunque spetti di <b>osservarlo e di farlo osservare</b>.</p> <p>[Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.6]</p>	<p style="text-align: center;"><b>SEQUENZE ISTRUTTIVE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEQUENZE ISTRUTTIVE</b></p>

Negli esempi proposti, si può notare la prevalenza di sequenze espositive nel dispositivo della legge regionale e la prevalenza di sequenze istruttive nel dispositivo del decreto legislativo statale. Segnaliamo di seguito le caratteristiche principali dei due tipi di sequenze:

- sequenze espositive: tendenza alla nominalizzazione e prevalenza di nomi deverbali (*uguaglianza, discriminazione, manifestazione, prevenzione, realizzazione, implementazione, fruizione, retribuzione, ecc*). Verbi al presente indicativo in forma attiva (*adequano, opera, realizza e promuove, provvede, favoriscono, ecc*). Presenza di connettivi causali (*per cause*), di riferimento (*in attuazione di, in conformità a, nell'ambito di, con riferimento a, d'intesa con, in base a, secondo*) e finali (*affinché, per, al fine di*). Tendenza all'ipotassi con subordinate implicite al gerundio (*rifiutando, promuovendo, attenendosi*) e subordinate esplicite finali (*affinché, per, al fine di*) e relative (*che*). Elemento predominante: il sostantivo.
- sequenze istruttive: connettivi aggiuntivi (*anche, nonché, tra l'altro*), condizionali (*quando, nel caso in cui*), di riferimento (*su proposta di, di cui, ai sensi di*), finali (*per, al fine di, agli effetti di*) e spazio-temporali (*entro, dopo*). Predominanza del verbo passivo e impersonale al presente indicativo (*è istituito, sono disciplinate, si conforma, è effettuata, sono apportate, sono inserite, sono sostituite, si intende riferito, ecc.*), presenza di verbi servili (*sono tenuti ad uniformarsi; devono riferirsi, devono essere adeguati, non devono derivare, non possono derivare, può essere revocata, ecc*). Presenza di proposizioni condizionali (*Quando la legge penale considera; nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento, ecc*). Formule e proposizioni che esprimono modalità deontica con verbi al futuro indicativo e perifrasi modali (*La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale; Il presente decreto [...] sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*). Alternanza di coordinate copulative e subordinate implicite aggettive con participio (*approvato, munito, previste, ecc*). Elemento predominante: il verbo servile e il verbo al presente atemporale.

**(4) Allegati.**

(1) INTESTAZIONE (Titolo)
(2) [PREMESSE]
(3) DISPOSIZIONI (Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Articolo, Comma)
<b>(4) ALLEGATI</b>

Questa sezione integra il dispositivo, ma il suo contenuto non fa parte della redazione normativa per via della sua natura eterogenea (tabelle, grafici, immagini, prospetti, modelli di certificati, ecc). Nelle leggi e decreti del *corpus* italiano gli allegati sono regolamenti per l'istituto delle unioni civili o modelli di annotazioni per gli Uffici di Stato Civile, mentre nei regolamenti comunali, sono modelli di istanze di costituzione, cancellazione o modificazione della coppia di fatto nei registri amministrativi. Le caratteristiche strutturali, formali e linguistiche di questi allegati sono proprie di altre tipologie testuali, tra cui si distinguono i testi amministrativi che verranno analizzati in un *corpus* a parte.

**5.1.2.3. Conclusioni parziali.**

In seguito all'analisi macro e microtestuale del *corpus* dei testi normativi italiani, è possibile compilare uno schema finale sull'analisi multilivello con gli elementi evidenziati in precedenza:

ANALISI MULTIVELLO DEI TESTI NORMATIVI ITALIANI	
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolare</li> <li>- Informare</li> <li>- Contattare</li> </ul>	<p><b>a) Tema o argomento del testo:</b></p> <p>Regolamentazione e costituzione delle Unioni Civili e delle Convivenze di Fatto.</p>
<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore: organo legislativo ed esecutivo</b></li> <li>Il Presidente della Repubblica</li> <li>Il Presidente del Consiglio dei Ministri</li> <li>Il Ministro dell'Interno</li> <li>Il presidente dell'Assemblea/ Consiglio/ Giunta comunale</li> <li>Il presidente della Regione</li> <li>Il Sindaco</li> </ul> <p><b>- Destinatario 1:</b></p> <p>Pubblica Amministrazione</p> <p><b>- Destinatario 2: cittadino italiano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone unite civilmente</li> <li>- conviventi di fatto</li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <p>(1) INTESTAZIONE</p> <p>(2) [PREMESSE]</p> <p>(3) DISPOSIZIONI</p> <p>(4) ALLEGATI</p> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <p>(1) INTESTAZIONE (sequenza espositiva e istruttiva)</p> <p>(2) PREMESSE (decreti) (sequenze espositive e istruttiva)</p> <p>(3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive)</p> <p>(4) ALLEGATI</p>

<p><b>b.2. Grado di specializzazione:</b>  - Autore e Destinatario 1: Alto  - Destinatario 2: Basso</p> <p><b>b3. Parametri spazio-temporali:</b>  Italia, Regioni e Province.</p> <p><b>b4. Lingua:</b> Italiano</p> <p><b>b5. Ambito:</b>  diritto  diritto civile  diritto di famiglia  Unioni Civili  Convivenze di Fatto</p>	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b>  - Uso di maiuscole, grassetto, rientri, elenchi alfanumerici.</p> <p><b>Aspetti lessico-semantici generali:</b>  - Assenza di tecnicismi e prevalenza di termini comuni della sfera giuridica, dell'ambito del diritto civile e di famiglia e ad altri rami del diritto (amministrativo, penale, processuale, commerciale, ecc).</p> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b>  <b>(2) PREMESSE (decreti)</b>  <b>(Sequenze espositive-argomentative)</b>  - Prevalenza di formule in costruzione participiale (<i>Visto, Considerato, Ritenuto, Rilevato</i>, ecc).  - Tendenza alla nominalizzazione.  - Oscillazione temporale.  <b>(Sequenza istruttiva)</b>  - Verbi di performatività thetica (<i>emana, dispone, adotta, decreta</i>).</p> <p><b>(3) DISPOSIZIONI</b>  <b>(Sequenze espositive)</b>  - Presenza di connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, causali, di riferimento.  - Prevalenza di forme verbali attive al presente indicativo.  - Prevalenza di costruzioni ipotattiche.  <b>(Sequenze istruttive)</b>  - Presenza di connettivi finali, di riferimento, condizionali e spazio-temporali, consecutivi, avversativi, di paragone.  - Predominanza dell'indicativo presente con valore di mandato.  - Prevalenza di forme impersonali e passive con <i>essere</i> e <i>venire</i> + participio passato.  - Presenza di verbi servili al presente indicativo, soprattutto <i>dovere</i> e <i>potere</i>.  - Presenza di formule finali al futuro indicativo e con perifrasi modale (<i>“È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”</i>).  - Presenza di proposizioni condizionali con <i>se</i> + indicativo, <i>nel caso in cui</i> e <i>qualora</i> + congiuntivo, <i>quando</i> + indicativo.  - Alternanza di costruzioni paratattiche e ipotattiche.</p>
---	---

### 5.1.3. Conclusioni contrastive.

Come conclusione alla prima analisi dei testi normativi spagnoli e italiani di Diritto di Famiglia, riassumiamo brevemente i punti in comune e le differenze riscontrate sia a livello funzionale-situazionale, sia a livello tematico e formale-grammaticale.

Innanzitutto, è necessario ricordare che il *corpus* spagnolo è formato prevalentemente da *leyes* (14) e *decretos* (10) e da pochi *órdenes* (3) e *reglamentos municipales* (3), per un totale di 30 atti normativi emessi a livello nazionale e regionale sulla regolamentazione degli istituti del matrimonio civile e delle coppie di fatto. Invece, il *corpus* italiano è composto prevalentemente da regolamenti comunali (19) e, in misura minore, da leggi (2) e decreti nazionali e regionali (9). Nel *corpus* italiano abbondano i regolamenti comunali (rappresentativi di ogni regione d'Italia, eccetto Molise e Valle d'Aosta) poiché, fino all'approvazione della legge n.76/2016, erano gli unici testi normativi esistenti sulla regolazione dei due istituti. I motivi principali di questa differenza testuale risiedono nel fatto che le regioni italiane non hanno la stessa potestà legislativa delle CC.AA. spagnole e che, fino al 2016, mancava in Italia una normativa omogenea in questo campo del Diritto di Famiglia. Si deduce, quindi, che a parità di tema di diritto, le classi testuali del *corpus* contrastivo spagnolo-italiano dei testi normativi non equivalgono, poiché non è stata equivalente la risposta giuridica dei due paesi negli ultimi due decenni.

- A livello funzionale-situazionale, i testi normativi spagnoli e italiani, sebbene siano stati emessi da diversi organi legislativi e in diversi contesti spazio-temporali, mantengono lo stesso evento comunicativo e le stesse macrofunzioni (regolativa, informativa e appellativa), poiché, a livello generale, gli interlocutori e il loro grado di dominio della materia coincidono. Ciò che cambia da un *corpus* all'altro è la presenza più o meno marcata della funzione regolativa rispetto a quella informativa, in base allo sviluppo sequenziale delle sezioni.

Tenendo in considerazione le differenze di base tra i due ordinamenti giuridici e dipendendo dalla portata nazionale o autonoma dell'atto normativo, nei testi spagnoli gli emittenti del testo sono *El Rey*, *El Presidente del Gobierno*, *El Presidente del Parlamento/Cortes/ Generalitat/ Asamblea* o *Junta General*, *El Consejero* o *El Alcalde*, mentre nei testi italiani sono Il Presidente della Repubblica, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Il Ministro dell'Interno, Il presidente dell'Assemblea/ Consiglio/ Giunta comunale, Il presidente della Regione e Il Sindaco. I destinatari dell'atto normativo sono invece, da una parte, le pubbliche amministrazioni chiamate ad applicare e far rispettare le disposizioni e, dall'altra, i cittadini di entrambi i paesi come membri delle parti dell'unione civile o coppia di fatto. Nei primi due casi, il grado di dominio della materia giuridica è alto, motivo per cui le risorse

linguistiche utilizzate dall'emittente (potere legislativo), permettono una comprensione profonda del messaggio e una sua messa in pratica da parte del destinatario (potere esecutivo). Quest'ultimo ha il doppio ruolo di destinatario esperto della materia e di mediatore linguistico e giuridico per il destinatario non esperto, che in Spagna corrisponde a (1) *cónyuges* e (2) *miembros de pareja de hecho/ unión estable/ pareja estable/ no casada/ unión estable de pareja* e, in Italia, alle (1) persone unite civilmente e ai (2) conviventi di fatto.

• A livello tematico e formale-grammaticale, le norme spagnole e italiane trattano dello stesso argomento e presentano un'organizzazione tematica simile, composta da quattro sezioni principali:

Macrostruttura delle norme spagnole	Macrostruttura delle norme italiane
1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>	1) INTESAZIONE
2) <i>PREÁMBULO</i>	2) [PREMESSE]
3) <i>DISPOSICIONES</i> 3.1) <i>Disposiciones generales</i> 3.2) <i>Disposiciones particulares</i>	3) DISPOSIZIONI
4) <i>ANEXOS</i>	4) ALLEGATI

Queste sezioni coincidono a livello di funzione e organizzazione del contenuto, con qualche eccezione nelle Premesse e nelle Disposizioni, dato che la macrostruttura dei testi normativi italiani è più eterogenea o confusa rispetto a quella dei testi spagnoli.

Anche la microstruttura interna presenta, a grandi linee, lo stesso procedimento sequenziale, con alcune differenze più evidenti nella sezione espositiva delle Premesse/*Preámbulos*.

Microstruttura delle norme spagnole	Microstruttura delle norme italiane
1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e istruttive)	1) INTESAZIONE (sequenze espositive [e istruttive])
2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive-argomentative e sequenza istruttiva)	2) [PREMESSE – decreti] (sequenze espositive-argomentative [sequenza istruttiva])
3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive)	3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive)
4) <i>ANEXOS</i>	4) ALLEGATI

(1) In entrambi i *corpora*, l'Intestazione/ *Encabezamiento* è la sezione in cui il legislatore informa il lettore sulla situazione comunicativa dell'atto normativo. Le leggi, oltre alla sequenza espositiva del titolo, includono una sequenza istruttiva, sottoforma di formula con la quale il legislatore esprime l'intenzione di promulgare la norma. Rispetto alla formula fissa italiana, breve e consisa, le leggi spagnole utilizzano una varietà di formule deontiche in 1° e 3° persona singolare:

FORMULE <i>Encabezamiento</i>	FORMULA Intestazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.</i></li> <li>- <i>[EL PRESIDENTE DE XXX]</i> <i>Sea notorio a todos los ciudadanos / Conózcase / Hago saber que</i> <i>XXX ha aprobado y yo, en nombre del Rey / Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto / de conformidad con lo establecido en / que establece el art. XXX del Estatuto XXX, promulgo / tengo a bien / vengo a promulgar la siguiente Ley.</i></li> <li>- <i>En nombre del Rey y como Presidente de XXX, promulgo la presente Ley, aprobada por XXX y ordeno se publique en el “Boletín Oficial de XXX” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXX del Estatuto de XXX.</i></li> <li>- <i>EL PRESIDENTE DE XXX A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED: Que el Parlamento de XXX ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente:</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- XXX ha/hanno approvato:</li> <li>- XXX Promulga la seguente legge:</li> </ul>

A differenza delle leggi, nei decreti e regolamenti spagnoli e italiani, questa sezione include solo una sequenza espositiva con la menzione all’organo emittente e al titolo. Inoltre, nei decreti, la formula prescrittiva non appare nell’Intestazione/*Encabezamiento*, ma in una sequenza istruttiva che si trova tra il *Preámbulo* e l’articolato.

(2) Per quanto riguarda la sezione delle Premesse/*Preámbulos*, i due *corpora* presentano un intreccio sequenziale diverso, tenendo in considerazione il fatto che, mentre tutti agli atti normativi spagnoli sono muniti di un *Preámbulo*, le leggi e i regolamenti italiani non includono le Premesse all’interno del testo. Il fatto che i *Preámbulos* di *leyes*, *decretos*, *órdenes* e *reglamentos* possano essere comparati solo con le brevi Premesse dei decreti italiani è già indicativo del fatto che l’impianto espositivo-argomentativo delle norme spagnole sia più marcato rispetto a quelle italiane. Il proposito principale del *Preámbulo* è informativo, dal momento che contiene la presentazione del tema e l’esposizione degli antecedenti storici, del panorama sociale, dei fondamenti giuridici e delle proiezioni future, mediante un intreccio di sequenze narrative ed espositive, ma soprattutto di sequenze espositive con dimensione argomentativa che contengono elementi valutativi espliciti, verbi servili frequenti e una grande varietà di operatori di argomentazione e contro-argomentazione (connettivi causa-effetto, di riferimento, di comparazione, avversativi, disgiuntivi, ecc). Lo sviluppo tematico di questa sezione è prevalentemente induttivo e segue un ordine preciso:



- (a) introduzione: contestualizzazione e principi della norma (sequenze narrative);
- (b) argomentazione: giustificazione della validità della norma e della necessità della sua promulgazione, non come un'operazione coercitiva, ma come risultato di una sensibilità politica e di un buon operato del Governo (sequenze espositive con dimensione argomentativa);
- (c) conclusione: presentazione del contenuto e struttura della norma (sequenze espositive).

Anche le Premesse dei decreti italiani hanno un proposito informativo, dato che sono composte da una successione ordinata di sequenze espositive, che fanno riferimento alle fonti normative, istituzionali e giurisprudenziali per legittimare e conferire autorità al decreto. Questo proposito è raggiunto mediante proposizioni giustapposte, introdotte da participi e da locuzioni prepositive che servono come linea argomentale di tipo induttivo (*Visto, Considerato, Ritenuto, Rilevato, Udito, Acquisito, Premesso, Preso atto, Dato atto, Precisato, Sulla proposta di, In considerazione di, Nell'ottica di*). Come nei decreti spagnoli, anche i decreti italiani concludono l'esposizione con una sequenza istruttiva, ossia la formula prescrittiva che introduce l'articolato. I decreti spagnoli presentano formule più variabili con nessi logici causali e temporali e verbi thetici in 1° e 3° persona singolare (*dispongo, decreto, establece, acuerda*), mentre quelli italiani utilizzano un enunciato semplice in 3° persona singolare (*emana, dispone, adotta, decreta*):

FORMULE <i>Decretos</i>	FORMULE <i>Decreti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>En su virtud, dispongo:</i></li> <li>- <i>Por lo expuesto, a propuesta de XXX, visto el dictamen del Consejo Consultivo de XXX, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del XXX, DISPONGO:</i></li> <li>- <i>Con base a lo expuesto y en el ejercicio de las facultades conferidas por la Ley XXX, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de XXX, DISPONGO:</i></li> <li>- <i>Por ello, a propuesta del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del XXX en su reunión del XXX, DISPONGO:</i></li> <li>- <i>Por todo ello, atendiendo a la nueva realidad social antes mencionada, la Ciudad Autónoma de XXX establece el presente Reglamento.</i></li> <li>- <i>En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su Reunión del día XXX, acuerda aprobar el siguiente, DECRETO</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- XXX Emanar il seguente decreto:</li> <li>- XXX Decreta:</li> <li>- XXX Adotta il seguente regolamento:</li> <li>- XXX Emanar il seguente regolamento:</li> <li>- XXX Dispone:</li> </ul>

(3) La sezione delle Disposizioni/*Disposiciones* rappresenta il nucleo tematico plurifunzionale dell'atto normativo, dal momento che, oltre a dettare regole di condotta, ha anche l'obiettivo di stabilire un contatto diretto con i cittadini e le amministrazioni per informarli sulle disposizioni che entreranno in vigore e sugli interventi attuativi necessari. Pertanto, la funzione testuale predominante è quella regolativa, ma sono tangibili anche la funzione informativa, nell'articolato, e la funzione appellativa, nelle disposizioni finali.

In entrambi i *corpora* lo sviluppo sequenziale delle disposizioni è simile ed è caratterizzato dall'alternanza di sequenze espositive, istruttive ed ibride, distribuite però in un corpo tematico leggermente diverso. Infatti, le disposizioni spagnole hanno una struttura più ordinata ed omogenea, con una separazione chiara tra *Disposiciones Generales (Libros, Títulos, Capítulos, Secciones/ Subsecciones, Artículos)* e *Disposiciones Particulares (Adicionales, Transitorias, Derogatorias, Finales)*. Invece, le disposizioni italiane sono suddivise in *Libri, Parti, Titoli, Capi, Sezioni, Articoli* e *Commi* e quelle finali seguono la numerazione progressiva dell'articolato, senza un titolo o un ordine specifico.

In entrambi i *corpora*, le sequenze espositive coincidono con le disposizioni costitutive, più frequenti nei regolamenti e nei primi articoli dei decreti e delle leggi, in cui si espone l'oggetto e l'ambito di applicazione della norma e si informa sui procedimenti di costituzione e funzionamento dei due istituti di Diritto di Famiglia. Nonostante facciano parte del mandato, queste sequenze non presentano la modalità deontica tipica delle sequenze istruttive, ma piuttosto una modalità assertiva in cui il legislatore espone un determinato stato di cose, senza valutazioni sul relativo grado di obbligo. Pertanto, non prescrivendo azioni da compiersi in futuro, ma avendo effetto nel momento stesso della loro enunciazione, sul piano linguistico queste sequenze ricorrono alla nominalizzazione, all'uso del presente indicativo atemporale in forma attiva e dell'infinito, all'alternanza di connettivi logici e organizzatori testuali (citazioni, simboli, lettere, numeri, parentesi, virgolette, ecc).

Le sequenze istruttive, invece, esprimono ordini e regolano condizioni mediante l'uso di espressioni deontiche e forme verbali con valore prescrittivo che non sempre coincidono nei due *corpora*. Infatti, le sequenze istruttive spagnole ricorrono prevalentemente al futuro indicativo e all'uso di verbi servili in costruzione perifrastica, alternando, in base all'oggetto della disposizione, subordinate finali con infinito (*para, a efectos de, con el fin de, a fin de*) e condizionali con congiuntivo (*si, siempre que, en caso de que, en el supuesto de que*). Le disposizioni italiane, invece, presentano più omogeneità nelle forme verbali, mantenendo quasi esclusivamente l'indicativo presente, alternato con il congiuntivo negli articoli che illustrano le condizioni e i presupposti della norma (*nel caso in cui, qualora, quando*).

L'uso delle forme passive e impersonali, frequenti sia nel *corpus* spagnolo al futuro indicativo, sia nel *corpus* italiano all'indicativo presente, sono espressione di una modalità deontica tipica delle sequenze istruttive. Rispetto alle norme spagnole, nel *corpus* italiano le costruzioni passive e la passiva riflessiva con *si* sono più limitate, ma sono comunque molto presenti, confermando l'ipotesi che questa forma di spersonalizzazione sia una delle caratteristiche stilistiche più rappresentative della redazione normativa e del linguaggio giuridico sia spagnolo che italiano. Mentre la forma passiva predominante nelle disposizioni spagnole è il *se* passivante, quella più utilizzata nei testi normativi italiani è *essere* + participio passato, sostituito in alcune occasioni da *venire* + participio passato e dalle forme impersonali con il *si* passivo riflessivo.

FORME PASSIVE E IMPERSONALI (norme spagnole)	N.Occ.	FORME PASSIVE E IMPERSONALI (norme italiane)	N.Occ.
SER/ ESTAR + participio passato	83	ESSERE + participio passato	327
QUEDAR + participio passato	63	VENIRE + participio passato	48
SE passivante	690	SI passivante	81

Inoltre, nelle sequenze istruttive del *corpus* italiano si nota un'alta frequenza di verbi servili e di costruzioni modali d'obbligo, possibilità e necessità, usate al presente indicativo soprattutto nelle sequenze che trattano dei diritti e doveri dei membri dell'Unione Civile e della Convivenza di Fatto. Anche le norme spagnole, come per la sezione espositiva, utilizzano una varietà di espressioni deontiche con verbi modali al futuro indicativo che aggiungono imperatività alla norma. Mentre l'idea di possibilità si limita a *potere* e *avere facoltà di (poder)* e quella di necessità a *essere necessario* o *esserci necessità di (ser necesario/ necesitar)*, l'idea di obbligo è espressa da una varietà di forme, tra le quali *dovere (deber/ haber de)*, *essere da (haber que)*, *fare (hacer)*, *essere tenuto a (tener que, tener la obligación de)*, *essere fatto obbligo/ essere obbligatorio (tener la obligación de)*:

ESPRESSIONI DEONTICHE (norme spagnole)	N.Occ.	ESPRESSIONI DEONTICHE (norme italiane)	N.Occ.
Deber + infinito	126	Dovere + infinito	176
Poder + infinito	61	Potere + infinito	130
Hacer + infinito	26	Obbligo (avere/derivare l'obbligo, essere obbligatorio, è fatto obbligo.)	14
Haber de + infinito	24	Essere da + infinito	10
Estar obligado a + infinito	10	Fare + infinito	7
Ser necesario + sostantivo/ infinito/ que + congiuntivo	7	Essere tenuto a + infinito	7
Tener la obligación de + infinito	5	Avere facoltà di + infinito	5
Necesitar + sostantivo	3	Essere necessario Esserci necessità	3
Tener necesidad de + infinito	2		
Tener que + infinito	2		

Anche nella parte dispositiva, è possibile identificare una varietà di sequenze istruttive ricorrenti con formule fisse, che possono aiutare il traduttore ad interiorizzare le varianti redazionali tipiche di queste classi testuali, tra le quali spiccano quelle contenute nelle disposizioni finali delle leggi. Come nei casi precedenti, le norme spagnole offrono diverse varianti di formule deontiche che contengono connettivi consecutivi e di riferimento, utili a giustificare la promulgazione della norma e verbi prescrittivi in 1° persona singolare al presente e congiuntivo, uniti a perifrasi modali doppie con *hacer* + infinito. Invece, nelle disposizioni finali delle leggi e dei decreti italiani si ritrova una formula imperativa simile con il futuro indicativo e una perifrasi modale, ma molto più concisa e a redazione fissa:

<b>FORMULE FINALI</b> (sequenze istruttive spagnole)	<b>FORMULA FINALE</b> (sequenze istruttive italiane)
<i>Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo XXX, promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta Ley, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de XXX» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.</i>	La presente legge, munita di sigillo di stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
<i>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.</i>	Il presente decreto, munito di sigillo di stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto dello Stato.
<i>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley</i>	
<i>Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de XXX, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.</i>	
<i>Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.</i>	
<i>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.</i>	

Infine, anche nelle sequenze istruttive di entrambi i *corpora*, si riscontrano sequenze ibride con dimensione argomentativa. Gli operatori discorsivi di argomentazione e contro-argomentazione (causa-effetto, gerarchici, conclusivi, di riferimento, di comparazione, disgiuntivi, avversativi, condizionali), abbondanti nei *Preámbulos* spagnoli e scarsi nelle Premesse italiane, sono utili nelle Disposizioni/*Disposiciones* per persuadere il destinatario riguardo le motivazioni e le giustificazioni legali della norma, per informarlo sui requisiti necessari per la sua attuazione e sugli effetti della sua entrata in vigore. Ad ogni modo, riguardo ai connettivi più ricorrenti, nelle sequenze istruttive delle norme italiane si nota una

dimensione argomentativa meno accentuata rispetto alle norme spagnole, dato l'uso più limitato dei connettivi aggiuntivi, disgiuntivi, di paragone, causali e finali. Nelle disposizioni italiane abbondano, invece, i connettivi di riferimento per menzionare i richiami normativi, i connettivi condizionali, ipotetici ed eccezzuativi per specificare i presupposti di legge e i connettivi finali per illustrare gli obiettivi della norma. In queste sequenze, l'abbondanza dei connettivi spazio-temporali non è indice di una dimensione narrativa del testo, ma, accostati all'indicativo presente delle norme italiane e all'indicativo futuro delle norme spagnole, servono piuttosto per precisare i parametri diacronici e diatopici di attuazione della norma.

	<b>CONNETTIVI (Disposiciones)</b>	<b>N.Occ.</b>	<b>CONNETTIVI (Disposizioni)</b>	<b>N.Occ.</b>
<b>Aggiuntivi</b>	<i>y</i> <i>ni</i> <i>también</i> <i>tanto... como</i> <i>además</i> <i>ya... bien sea</i>	<b>968</b> <b>28</b> <b>21</b> <b>15</b> 8 1	<i>e</i> <i>anche</i> <i>nonché</i> <i>altresì</i> <i>né</i> <i>oltre</i> <i>inoltre</i> <i>sia...sia</i> <i>sia...che</i>	<b>874</b> <b>53</b> <b>30</b> <b>15</b> <b>12</b> <b>10</b> 8 5 1
<b>Disgiuntivi</b>	<i>o</i> <i>u</i> <i>o bien</i>	<b>694</b> 9 1	<i>o</i> <i>ovvero</i> <i>oppure</i>	<b>387</b> <b>29</b> 5
<b>Paragone</b>	<i>así como</i> <i>asimismo</i> <i>igualmente</i>	<b>60</b> <b>17</b> 3	<i>come</i> <i>così come</i> <i>quale</i> <i>analogamente; ugualmente</i>	<b>25</b> <b>13</b> 9 1
<b>Causali</b>	<i>por</i>	<b>180</b>	<i>per</i> <i>sulla base di</i> <i>perché</i> <i>poiché</i>	<b>&gt;50</b> <b>11</b> 5 1
<b>Consecutivi</b>	<i>por tanto</i> <i>por consiguiente</i> <i>en consecuencia</i>	5 3 2	<i>a seguito di</i> <i>pertanto</i> <i>quindi</i>	<b>10</b> 7 3
<b>Avversativi</b>	<i>en todo caso</i> <i>aunque</i> <i>no obstante</i> <i>pero, sino</i>	<b>22</b> <b>16</b> <b>12</b> 3	<i>comunque</i> <i>ma</i> <i>anche se</i> <i>invece</i>	<b>27</b> <b>22</b> 4 2
<b>Referenziali</b>	<i>a que se refiere</i> <i>de acuerdo con</i> <i>conforme a</i> <i>respecto a</i> <i>según; de la siguiente manera; en relación con</i> <i>en cuanto a</i> <i>en todo lo relativo/referente a; en los términos que + ind. e cong.</i> <i>en los términos de; al amparo de;</i> <i>en (la) aplicación de</i> <i>en virtud de</i>	<b>28</b> <b>25</b> <b>18</b> <b>13</b> 9 7 5 3 2	<i>di cui</i> <i>ai sensi di</i> <i>nell'ambito di</i> <i>secondo</i> <i>mediante</i> <i>a norma di</i> <i>in conformità a</i> <i>come</i> <i>in attuazione di</i> <i>conformemente</i> <i>per quanto</i> <i>secondo quanto (disposto, prescritto)</i> <i>a mezzo di</i>	<b>174</b> <b>77</b> <b>36</b> <b>23</b> <b>21</b> <b>9</b> 7 6 6 5 3 3 2

<b>Condizionali semplici e complessi + eccettuativi</b>	<i>si</i> • <i>si</i> + congiuntivo • <i>si</i> + indicativo <i>siempre que</i> + congiuntivo <i>en caso de</i> • <i>en caso de</i> + n. deverbale • <i>en caso de que</i> + cong. <i>en el caso de</i> • <i>en el caso de</i> + n. deverbale • <i>en el caso de que</i> + cong. <i>en el supuesto de</i> • <i>en el supuesto de</i> + sost. • <i>en el supuesto de que</i> +cong. <i>mientras</i> + congiuntivo	<b>98</b> (57) (41) <b>51</b> <b>43</b> (38) (5) <b>28</b> (13) (15) <b>11</b> (8) (3) 7	<i>se</i> • <i>se</i> + indicativo • <i>se</i> + congiuntivo <i>nel caso</i> • <i>nel caso di</i> + sostantivo • <i>nel caso</i> + congiuntivo <i>qualora</i> + congiuntivo <i>quando</i> • <i>quando</i> + indicativo • <i>quando</i> + congiuntivo <i>in caso di</i> + sostantivo <i>purché</i> + congiuntivo	<b>47</b> (45) (2) <b>46</b> (21) (25) <b>27</b> <b>26</b> (17) (9) 23 9
	<i>salvo</i> • <i>salvo</i> + sostantivo • <i>salvo que</i> + congiuntivo <i>a menos que</i> + congiuntivo	<b>34</b> (23) (11) 1	<i>salvo/a/i/e</i> <i>fatto/i/e salvo//i/e</i> <i>ad eccezione</i>	<b>25</b> 11 2
<b>Finali</b>	<i>para</i> • <i>para</i> + infinito • <i>para</i> + nome deverbale • <i>para que</i> + congiuntivo • <i>para ello</i> <i>a (los) efectos de</i> • <i>a (los) efectos de</i> + nome deverbale • <i>a (los) efectos de</i> + infinito <i>a efectos de</i> • <i>a efectos de</i> + n. deverbale • <i>a efectos de</i> + infinito <i>con el fin de</i> + infinito <i>a fin de</i> • <i>a fin de</i> + infinito • <i>a fin de que</i> + congiuntivo <i>a estos efectos, con objeto de</i> + inf., <i>con el objetivo de</i> + inf.	<b>185</b> (82) (77) (23) (3) <b>20</b> (17) (3) <b>12</b> (8) (4) 4 4 (3) (1) 2	<i>per</i> <i>ai fini di</i> + sostantivo <i>al fine di</i> + infinito <i>per</i> + infinito <i>affinché; per fini</i> <i>con il fine di; allo scopo di; in modo che; perché</i> + congiuntivo	<b>&gt;50</b> <b>52</b> <b>32</b> <b>29</b> 8 1
<b>Temporal</b>	<i>cuando</i> + congiuntivo (futuro) <i>desde</i> <i>durante</i> <i>hasta</i> <i>(año, día, mes) siguiente</i> <i>tras</i> <i>antes; posteriormente; simultánea; simultáneamente; una vez</i> <i>anteriormente</i> <i>mientras</i> <i>en tanto</i> <i>después</i>	<b>78</b> <b>57</b> <b>38</b> <b>24</b> <b>13</b> 9 8 6 3 2 1	<i>entro</i> <i>quando</i> <i>al momento di</i> <i>fino</i> <i>prima</i> <i>previa</i> <i>dopo</i> <i>sino</i> <i>successivamente</i> <i>durante</i> <i>in occasione di</i> <i>in seguito</i> <i>non appena; subito;</i> <i>precedentemente</i>	<b>51</b> <b>26</b> <b>20</b> <b>16</b> <b>15</b> <b>12</b> <b>10</b> 9 8 5 3 2 1
<b>Spaziali</b>			<i>dopo</i> <i>presso</i> <i>ove</i> <i>ivi</i> <i>fuori</i> <i>all'interno; prima</i>	<b>72</b> <b>53</b> <b>16</b> 7 6 1

(4) Nelle leggi e nei decreti di entrambi i *corpora*, l'ultima sezione degli Allegati/Anexos è composta da regolamenti per la tenuta dei registri delle coppie di fatto (*parejas de hecho*) o

modelli di annotazioni per i certificati di Uffici di Stato Civile o Anagrafe. Invece, nei regolamenti comunali, gli allegati sono modelli di istanze di costituzione, cancellazione o modificazione delle unioni di fatto negli appositi registri amministrativi.

Per quanto riguarda i parametri lessicali del *corpus* contrastivo, si riscontra un comportamento simile nei testi normativi spagnoli e italiani, dal momento che entrambi sono caratterizzati da un'assenza generalizzata di tecnicismi e dall'uso prevalente di termini appartenenti alla lingua comune e utilizzati in ambito giuridico. Oltre al lessico inerente alla sfera normativa e al campo del Diritto Civile e di Famiglia, spiccano termini semplici e complessi propri di altre branche del diritto, come quello amministrativo, penale, processuale, commerciale, ecc.

<b>Lessico giuridico comune</b>	<i>artículo, capítulo, título, apartado, párrafo, libro, disposiciones, decreto, boletín, ley, resolución, documento, junta, reglamento, términos, condiciones, supuestos, vigor, normativa, legislación, norma, publicidad, expediente, certificación, certificado, registro, ecc.</i>	presupposti, risoluzione, disposizioni, norme, articolo, legge, decreto, codice, regolamento, rubrica, provvedimento, contratto, attestato, dichiarazione, certificato, casa comunale, sposi, testimoni, nulla osta, parte, richiesta, deliberazione, ecc.
<b>Lessico di Diritto Civile e di Famiglia</b>	<i>pareja de hecho, unión estable, parejas estables, parejas estables no casadas, uniones estables de pareja, cónyuges, vecindad civil, fiscal, pacto, residencia, domicilio, muerte, fallecimiento, defunción, comunidad, ayuntamiento, terceros, ajuar doméstico, contratos, sucesión, menores, matrimonio, parentesco, allegados, pacto sucesorio, matrimonio, pensión compensatoria, progenitores, legatario, adopción, filiación, beneficios, alimentos, compensación, usufructo de fidelidad, convenios matrimoniales, vínculo matrimonial, consanguinidad, afectividad, descendencia, acogimiento, separación, regimen patrimonial, custodia, guarda, divorcio, emancipación, patria potestad, sociedad de gananciales, separación de bienes, contrayentes, adoptante, consorte, herederos forzosos, derechos forales, nulidad, inscripción registral, testamento compensación económica, ecc.</i>	unione civile, convivenza di fatto, coniugi, coabitazione, amministratore di sostegno, giudice tutelare, coniuge, matrimonio, parentela, affinità, tutela, curatela, adozione, morte, decesso, rettificazione anagrafica di sesso, diritto reciproco di visita, assistenza, partecipazione agli utili dell'impresa, tutore, curatore, amministratore di sostegno, contratto di convivenza, regime patrimoniale, vincolo matrimoniale, accordo delle parti, recesso unilaterale, alimenti, convenzioni matrimoniali, ufficiale (d'anagrafe, di stato civile), Anagrafe, Ufficio di Stato Civile, estratto (di matrimonio, di unione civile), atto (di stato civile, di nascita, di matrimonio, di morte), processo verbale, atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificazioni anagrafiche, convenzione di negoziazione assistita, ecc.
<b>Lessico specifico di altri campi del diritto (penale, amministrativo, processuale, tributario, ecc.)</b>	<i>audiencia, justicia, resolución judicial, tribunales, jueces, incapacidad, incapacitado judicialmente, administrador judicial, ocultamiento de datos, falseamiento, Código de Comercio, Seguridad Social, modificaciones judiciales de capacidad, declaraciones de concurso, Dirección General de los Registros y del Notariado, beneficios fiscales, tratamiento fiscal, régimen penitenciario, contadores-partidores, parte, alícuota, exacción sobre impuestos, prueba fehaciente, impuesto industrial, Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, ecc.</i>	fatto illecito, istanza di revoca, atto di notorietà, istruttoria, more, risarcimento del danno, opponibilità ai terzi, soggetti terzi, nullità insanabile, persona interdetta giudizialmente, rinvio a giudizio, misura cautelare, impedimento, causa impeditiva, delitto, sentenza di proscioglimento, incapacità di intendere e di volere, ricorso, sostanza, oneri, stato di bisogno, interdizione, inabilitazione, copertura finanziaria, Ente, dotazioni finanziarie, spese rimodulabili, bilancio, pubblico ministero, atto di opposizione, dichiarazioni ISEE, P.A.; ecc.

Una caratteristica particolare dei testi normativi spagnoli sono le collocazioni legate ai sinonimi di *norma*, frequenti nella sezione del *Preámbulo*. Queste collocazioni non si possono comparare con le Premesse italiane poiché, come menzionato in precedenza, le leggi e i regolamenti analizzati ne sono privi e i decreti dispongono di una parte espositiva con procedimenti linguistici molto diversi.

COLLOCAZIONI <i>Preámbulos</i>
<i>la norma establece/ contiene/ fundamenta/ otorga</i> <i>el artículo establece</i> <i>el capítulo referido/se refiere</i> <i>el título establece</i> <i>la ley regula</i> <i>el decreto por el que se regula/crea</i> <i>la orden por la que se desarrolla</i> <i>el código precisa</i> <i>el estatuto establece</i> <i>la constitución establece</i> <i>la disposición establece</i> <i>la normativa establece</i> <i>la regulación da respuesta.</i>

Riguardo gli aspetti orto-tipografici e metatestuali dei due *corpora*, questi non presentano molte differenze, dato che in tutti gli atti normativi analizzati sono frequenti organizzatori testuali come titoli centralizzati, rientri ed elenchi alfanumerici ed elementi grafici come la maiuscola in corrispondenza delle informazioni principali del testo:

- (1) l'autorità che promulga ed emette la legge (*JEFATURA DEL ESTADO; JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO*, ecc./ *IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Il Ministro dell'Interno, IL SINDACO, IL COMUNE*, ecc.);
- (2) il verbo performativo (*DISPONGO, DECRETO/ ADOTTA, DECRETA, Emanar*).

Inoltre, nei testi normativi spagnoli si riscontra un uso più frequente della maiuscola nei titoli centralizzati della sezione espositiva (*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PREÁMBULO*) e della parte dispositiva (*TÍTULO I, CAPÍTULO II*, ecc.), mentre nei testi italiani la maiuscola risalta nei nessi causali della parte espositiva (*Visto, Premesso, Considerato, Dato Atto, Rilevato, Ritenuto*, ecc).

Infine, da questa prima analisi si osserva che i punti in comune fra i due *corpora* monolingue non sono altro che il riflesso della tradizione giuridica comune (tradizione romano-germanica e diritto continentale, *civil law*), mentre le differenze tematiche riflettono l'anisomorfismo che si è creato per la differente evoluzione storica di alcuni campi del diritto. Allo stesso modo, le caratteristiche macro e microtestuali e gli elementi linguistici e formali propri dell'andamento sequenziale dei testi normativi analizzati, rispecchiano diverse tradizioni testuali che, seppure affini, il traduttore deve conoscere e rispettare.



ANALISI CONTRASTIVA DEI TESTI NORMATIVI SPAGNOLI E ITALIANI									
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE								
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contattare</li> <li>- Informare</li> <li>- Regolare</li> </ul>	<p><b>a) Tema o argomento del testo:</b></p> <p>Regolamentazione e costituzione del matrimonio tra coppie dello stesso sesso e coppie di fatto.</p>								
<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <p>❖ <b>Autore:</b> organo legislativo ed esecutivo</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El Rey</i></li> <li>• <i>El Presidente del Gobierno</i></li> <li>• <i>El Presidente del Parlamento/ Cortes/ Generalitat/ Asamblea/ Junta General</i></li> <li>• <i>El Consejero</i></li> <li>• <i>El Alcalde</i></li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Presidente della Repubblica</li> <li>• Il Presidente del Consiglio dei Ministri</li> <li>• Il Ministro dell'Interno</li> <li>• Il presidente dell'Assemblea/ Consiglio/ Giunta comunale</li> <li>• Il presidente della Regione</li> <li>• Il Sindaco</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>❖ <b>Destinatario 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Autoridades y poderes públicos</i></li> <li>- Pubblica Amministrazione</li> </ul> <p>❖ <b>Destinatario 2:</b> cittadini spagnoli e italiani</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cónyuges</i></li> <li>• <i>miembros de pareja de hecho/ unión estable/ uniones estables de pareja/ parejas estables/ no casadas</i></li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• persone unite civilmente</li> <li>• conviventi di fatto</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El Rey</i></li> <li>• <i>El Presidente del Gobierno</i></li> <li>• <i>El Presidente del Parlamento/ Cortes/ Generalitat/ Asamblea/ Junta General</i></li> <li>• <i>El Consejero</i></li> <li>• <i>El Alcalde</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Presidente della Repubblica</li> <li>• Il Presidente del Consiglio dei Ministri</li> <li>• Il Ministro dell'Interno</li> <li>• Il presidente dell'Assemblea/ Consiglio/ Giunta comunale</li> <li>• Il presidente della Regione</li> <li>• Il Sindaco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cónyuges</i></li> <li>• <i>miembros de pareja de hecho/ unión estable/ uniones estables de pareja/ parejas estables/ no casadas</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persone unite civilmente</li> <li>• conviventi di fatto</li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">           (1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>            (2) <i>PREÁMBULO</i>            (3) <i>DISPOSICIONES</i>            (4) <i>ANEXOS</i> </td> <td style="vertical-align: top;">           (1) INTESTAZIONE            (2) (PREMESSE)            (3) DISPOSIZIONI            (4) ALLEGATI         </td> </tr> </table> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">           (1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva)            (2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)            (3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive)            (4) <i>ANEXOS</i> </td> <td style="vertical-align: top;">           (1) INTESTAZIONE (sequenza espositiva e istruttiva)            (2) [PREMESSE] (sequenze espositive e istruttive)            (3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive)            (4) ALLEGATI         </td> </tr> </table>	(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>PREÁMBULO</i> (3) <i>DISPOSICIONES</i> (4) <i>ANEXOS</i>	(1) INTESTAZIONE (2) (PREMESSE) (3) DISPOSIZIONI (4) ALLEGATI	(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva) (2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive) (3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive) (4) <i>ANEXOS</i>	(1) INTESTAZIONE (sequenza espositiva e istruttiva) (2) [PREMESSE] (sequenze espositive e istruttive) (3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive) (4) ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El Rey</i></li> <li>• <i>El Presidente del Gobierno</i></li> <li>• <i>El Presidente del Parlamento/ Cortes/ Generalitat/ Asamblea/ Junta General</i></li> <li>• <i>El Consejero</i></li> <li>• <i>El Alcalde</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Presidente della Repubblica</li> <li>• Il Presidente del Consiglio dei Ministri</li> <li>• Il Ministro dell'Interno</li> <li>• Il presidente dell'Assemblea/ Consiglio/ Giunta comunale</li> <li>• Il presidente della Regione</li> <li>• Il Sindaco</li> </ul>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cónyuges</i></li> <li>• <i>miembros de pareja de hecho/ unión estable/ uniones estables de pareja/ parejas estables/ no casadas</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persone unite civilmente</li> <li>• conviventi di fatto</li> </ul>								
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>PREÁMBULO</i> (3) <i>DISPOSICIONES</i> (4) <i>ANEXOS</i>	(1) INTESTAZIONE (2) (PREMESSE) (3) DISPOSIZIONI (4) ALLEGATI								
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva) (2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive) (3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive) (4) <i>ANEXOS</i>	(1) INTESTAZIONE (sequenza espositiva e istruttiva) (2) [PREMESSE] (sequenze espositive e istruttive) (3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive) (4) ALLEGATI								
<p><b>b.2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul> <p><b>b.3. Parametri spazio-temporali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagna e CC.AA., Ceuta, Melilla</li> <li>- Italia, Regioni e Province.</li> </ul> <p><b>b.4. Lingua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagnolo</li> <li>- Italiano</li> </ul> <p><b>b.5. Ambito:</b></p> <p><i>derecho/</i> diritto  <i>derecho civil/</i> diritto civile  <i>derecho de familia/</i> diritto di famiglia  <i>Matrimonio civil/</i> Unioni Civili  <i>Parejas de Hecho/</i> Convivenze di Fatto</p>	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di maiuscole, rientri, titoli centralizzati, elenchi alfanumerici.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semantici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di tecnicismi e prevalenza di termini comuni inerenti alla sfera normativa, al campo del diritto civile e di famiglia e ad altri rami del diritto (amministrativo, penale, processuale, commerciale, ecc).</li> </ul> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p>(1) <i>ENCABEZAMIENTO/ INTESTAZIONE</i> (Sequenze espositive)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo con tendenza alla nominalizzazione.</li> </ul> <p>(Sequenza istruttiva nelle Leggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula promulgativa.</li> </ul>								

	<p style="text-align: center;"><b>(2) PREÁMBULO/ PREMESSE</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Testi spagnoli</u></b></p> <p><b>(Sequenze narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza di verbi al passato.</li><li>- Prevalenza di connettivi spazio-temporali.</li></ul> <p><b>(Sequenze espositive-argomentative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li><li>- Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.</li><li>- Espressioni valutative con verbi servili.</li><li>- Forme impersonali e <i>pasiva refleja</i>.</li></ul> <p><b>(Sequenza istruttiva nei <i>Decretos</i> e <i>Órdenes</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formula performativa in 3° persona del presente indicativo e connettivi di riferimento.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Testi italiani (solo Decreti):</u></b></p> <p><b>(Sequenze espositive-argomentative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prevalenza di formule in costruzione participiale.</li><li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li><li>- Oscillazione temporale.</li></ul> <p><b>(Sequenza istruttiva)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbi di performatività thetica (<i>emana, dispone, adotta, decreta</i>).</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>(3) DISPOSICIONES/ DISPOSIZIONI</b></p> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li><li>- Verbi attivi al presente indicativo e infinito.</li><li>- Presenza di organizzatori testuali, connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, causali, consecutivi, di riferimento.</li></ul> <p><b>(Sequenze istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Predominanza del futuro indicativo con valore di mandato e forme passive e impersonali.</li><li>- Ampio uso di verbi e perifrasi modali che esprimono modalità deontica.</li><li>- Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.</li><li>- Presenza di proposizioni condizionali con indicativo e congiuntivo.</li><li>- Presenza di formule finali prescrittive.</li><li>- Alternanza di costruzioni paratattiche e ipotattiche.</li></ul>
--	---

---

## **5.2. TESTI GIUDIZIARI**

---



<b>5.2. TESTI GIUDIZIARI .....</b>	<b>307</b>
5.2.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> SPAGNOLO: <i>Sentencias del Tribunal Supremo</i> . ....	312
5.2.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	312
5.2.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	317
5.2.1.3. Conclusioni parziali.....	350
5.2.2. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> ITALIANO: Sentenze della Corte di cassazione. ....	352
5.2.2.1. Livello funzionale-situazionale. ....	352
5.2.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	355
5.2.2.3. Conclusioni parziali.....	381
5.2.3. Conclusioni contrastive.....	384

## 5.2. TESTI GIUDIZIARI

L'oggetto della seconda analisi testuale contrastiva è la tipologia dei testi giudiziari (*textos judiciales*), che comprende atti realizzati a causa di una controversia di diritto con l'intenzione di produrre conseguenze giuridiche. L'evento comunicativo in cui s'inseriscono i testi giudiziari è il processo (*juicio*), motivo per cui si può fare una distinzione tra atti processuali, quelli emessi da organi giurisdizionali, dalle parti o da terzi e atti giurisdizionali, quelli emessi solo dagli organi giurisdizionali dello Stato durante il processo (atti preliminari, *actas preliminares*) o come sua conclusione (provvedimenti definitivi, *resoluciones definitivas*).

Nel diritto civile, l'atto processuale (*escritura procesal*) più comune all'inizio di un processo è l'atto di citazione (*demanda judicial*), documento con cui una delle parti (*demandante*) manifesta l'intenzione di promuovere un provvedimento davanti al giudice contro il convenuto (*demandado*), iniziando così l'esercizio dell'azione legale<sup>166</sup>. Il provvedimento può essere interposto sotto forma di atto di citazione, indirizzato sia al convenuto, tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, sia al giudice, mediante deposito in cancelleria, o sotto forma di ricorso, scrittura rivolta direttamente all'Autorità. Nel diritto penale, i documenti con cui si dà inizio al processo sono la denuncia-esposto (*denuncia*), atto scritto o orale con cui viene comunicato al Giudice (*Juez*), Pubblico Ministero (*Fiscal*) o Polizia giudiziaria (*Policia Judicial*) l'esistenza di un reato (*acto delictivo*) o la denuncia-querela (*querrela*), atto processuale con cui il querelante (*querellante*) dichiara al giudice la volontà di iniziare un'azione penale contro l'imputato o querelato (*acusado, querellado*).

<sup>166</sup> Per uno studio sugli atti processuali spagnoli (*demanda, denuncia, querrela*) e sugli atti giurisdizionali spagnoli (*auto, providencia, sentencia, ejecutoria*), vedere Hernando Cuadrado (2003, pp. 97-106, 106-112). Per uno studio contrastivo italiano-spagnolo dei testi della giustizia penale, vedere Garofalo (2009).

Un'altra classe di testi giudiziari è il ricorso (*recurso*), atto d'impugnazione emesso dal ricorrente (*recurrente*), sottoforma di domanda motivata (*demanda*), ai fini di ottenere la revoca, annullazione o modificazione della sentenza da parte dello stesso organo che l'ha pronunciata (*a quo*) o un organo superiore (*ad quem*). È considerato testo giudiziario anche il mandato (*exhorto*), provvedimento con cui un giudice (*juez exhortante*) richiede l'assistenza giudiziaria (*auxilio judicial*) di un altro giudice (*juez exhortado*), specificando la motivazione, l'intervento richiesto, le tempistiche previste e i documenti necessari.<sup>167</sup>

I testi giurisdizionali sono invece quelli emessi dagli organi di giustizia e sono l'ordinanza, il decreto e la sentenza (*auto, providencia, sentencia*). Il decreto e l'ordinanza sono provvedimenti emessi dal giudice volti a regolare lo svolgimento del processo con valore ordinatorio, a differenza della sentenza che ha valenza decisoria. Tra le classi testuali utilizzate nel diritto processuale italiano e spagnolo non c'è totale corrispondenza, visto che *autos* e *providencias* sono sempre motivati, mentre i decreti vengono pronunciati in assenza di contraddittorio e quindi non hanno bisogno di essere motivati. Il terzo provvedimento della giustizia italiana e spagnola è la sentenza, atto con cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, pone fine al processo. Le sentenze, oltre ad avere una natura di accertamento, possono essere “dichiarative”, “costitutive” o “di condanna” (*sentencias declarativas, constitutivas, de condena*) e, in base alla loro impugnabilità, possono essere “sentenze definitive” (o passate in giudicato) o “sentenze non definitive”. In questo caso, l'equivalente spagnolo potrebbe trarre in inganno, poiché s'intende per *sentencia definitiva* la “sentenza non definitiva” che mette fine ad un processo, ma è ancora impugnabile e modificabile, mentre s'intende per *sentencia firme* la “sentenza definitiva” contro cui non si può più proporre ricorso e che, pertanto, è *res iudicata* (*efecto de cosa juzgada*). Un aspetto fondamentale delle sentenze, rispetto ad altre classi testuali del genere giudiziario, è che deve essere sempre motivata mediante un ragionamento logico e conciso, come detta l'art.120.3 della *Constitución española* e l'art.111.3 della Costituzione italiana. Infatti, la motivazione contenuta nella sezione *Fundamentos de Derecho/ In Diritto* permette al giudice di argomentare la sua decisione e alle parti o ai tribunali superiori di impugnare la sentenza.

Tra le classi testuali menzionate, abbiamo deciso di studiare solo la sentenza, per la sua rappresentatività all'interno del genere giudiziario (Hernando Cuadrado, 2003, p. 107; Alcaraz Varó & Hughes, 2009, p. 261; Garofalo, 2009, p. 222) e per la sua importanza dal punto di vista giuridico e traduttivo, visto che costituisce il dispositivo finale su una

---

<sup>167</sup> Questo provvedimento può essere rivolto anche a tribunali stranieri mediante una commissione rogatoria (*comisión rogatoria*) e, in ambito penale europeo, viene denominato MER (Mandato Europeo di Ricerca delle Prove - *Exhorto europeo de obtención de pruebas*).

determinata controversia e, in generale, contribuisce a creare la norma, come risultato dell'attività interpretativa del giudice.

Come specificato nel capitolo 3 sulla traduzione giuridica, le sentenze emesse da un paese A, che devono essere applicate o commentate in un paese B, sono spesso oggetto della cosiddetta “traduzione orizzontale”, un tipo di traduzione con carattere territoriale in cui convivono due diritti e due convenzioni linguistiche e testuali diverse e parallele. Nel caso delle sentenze civili, per esempio, è necessaria la traduzione ufficiale quando devono ottenere delibazione (*exequatur*) per essere riconosciute in un altro paese. I casi più comuni di *exequatur*<sup>168</sup> sono (a) il riconoscimento di sentenze di divorzio per matrimoni celebrati all'estero tra coppie di diversa nazionalità per trascrivere il nuovo stato civile; (b) l'esecuzione di una sentenza sugli alimenti dettata in un altro paese; (c) l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di determinate spese quando il soggetto risiede in un altro paese.

Tutte le sentenze del *corpus* contrastivo sono inerenti al campo del Diritto Civile di Famiglia e trattano specificatamente del tema analizzato nel capitolo 4, le unioni tra coppie dello stesso sesso e le coppie di fatto. Per questo motivo, il tema comune a tutte le sentenze è, da una parte, il ricorso in merito a una controversia civile tra conviventi *more uxorio*, specialmente riguardo al diritto di eredità, di assegno di mantenimento e di pensione di reversibilità e, dall'altra, il ricorso in merito al riconoscimento di diritti civili da parte di entrambi i membri di una coppia dello stesso sesso, specialmente sul tema della trascrizione del matrimonio contratto all'estero o sul tema dell'adozione congiunta. Vista la recente evoluzione normativa italiana del 2016 nel campo del Diritto di Famiglia, la maggior parte delle sentenze italiane riflette ancora la situazione giurisprudenziale anteriore alla legge n.76/2016, mentre le sentenze spagnole sono state pronunciate nel periodo posteriore all'entrata in vigore della *Ley n.13/2005*. Il *corpus* contrastivo dei testi giudiziari è formato da 30 sentenze civili di cassazione, 15 spagnole e 15 italiane, pronunciate nell'arco dell'ultimo decennio dall'organo al vertice del potere giudiziario, il *Tribunal Supremo* e la Corte Suprema di cassazione.

---

<sup>168</sup> In diritto internazionale, l'*exequatur* è regolato dai Regolamenti UE N.1215/2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” e il N.2201/2003, “competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale”. In Italia è regolato dalla legge n.218/1995 e, in Spagna, dalla *Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil*.

<b>CORPUS DEI TESTI GIUDIZIARI</b>	
<b>TESTI SPAGNOLI</b>	<b>TESTI ITALIANI</b>
Tribunal Supremo STS 6421/2006	Corte di cassazione C.Cass. 1096/2010
Tribunal Supremo STS 734/2006	Corte di cassazione C.Cass. 27773/2011
Tribunal Supremo STS 2187/2008	Corte di cassazione C.Cass. 12278/2011
Tribunal Supremo STS 1728/2008	Corte di cassazione C.Cass. 04184/2012
Tribunal Supremo STS 3689/2009	Corte di cassazione C.Cass. 601/2013
Tribunal Supremo STS 6227/2011	Corte di cassazione C.Cass. 07214/2013
Tribunal Supremo STS 270/2011	Corte di cassazione C.Cass. 1277/2014
Tribunal Supremo STS 2676/2011	Corte di cassazione C.Cass. 08097/2015
Tribunal Supremo STS 3634/2011	Corte di cassazione C.Cass. 02400/2015
Tribunal Supremo STS 8016/2011	Corte di cassazione C.Cass. 19304/2015
Tribunal Supremo STS 5765/2013	Corte di cassazione C.Cass. 18632/2015
Tribunal Supremo STS 976/2014	Corte di cassazione C.Cass. 19599/2016
Tribunal Supremo STS 5209/2014	Corte di cassazione C.Cass. 08037/2016
Tribunal Supremo STS 1909/2014	Corte di cassazione C.Cass. 012962/2016
Tribunal Supremo STS 2603/2015	Corte di cassazione C.Cass. 14878/2017

Sono state selezionate solo sentenze pronunciate in ultimo grado poiché costituiscono il giudizio definitivo e inappellabile sulle sentenze impugnate. Le sentenze del *Tribunal Supremo* e della Corte di cassazione sono, infatti, l'ultimo stadio dell'*iter* processuale iniziato con la sentenza di primo grado (*primera instancia*) e impugnato in secondo grado con il ricorso d'appello (*recurso de apelación en segunda instancia*). Il ricorso, tanto d'appello, quanto di cassazione, è un mezzo d'impugnazione secondo il quale una delle parti del processo pretende un riesame delle questioni di fatto o di diritto per revocare, annullare o modificare un determinato provvedimento non definitivo. Tale ricorso viene presentato a un tribunale superiore in formazione collegiale che deve pronunciarsi in relazione a un possibile errore giudiziario o confermare la risoluzione anteriore. In base all'organo giurisdizionale che li esamina o al loro ambito, i ricorsi possono essere considerati devolutivi o non devolutivi e ordinari o straordinari:

- Hanno effetto devolutivo (*recursos devolutivos*) i ricorsi che passano alla cognizione di un tribunale superiore *ad quem* rispetto ad un provvedimento adottato da un tribunale inferiore *ad quo*, mentre non hanno effetto devolutivo (*recursos no devolutivos*) i ricorsi che si possono presentare dinanzi allo stesso organo che ha emesso il giudizio.
- I ricorsi ordinari (*recursos ordinarios*) sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento non definitivo e non sono fissati limiti ai poteri del tribunale *ad quem*, come nel ricorso d'appello. I ricorsi straordinari (*recursos extraordinarios*) sono ammessi



solo nei confronti di provvedimenti definitivi e i poteri del tribunale sono delimitati, come nel ricorso di cassazione.

Secondo questi criteri, il ricorso civile per cassazione è un mezzo d'impugnazione a effetto devolutivo presentato davanti al *Tribunal Supremo* o alla Corte Suprema di cassazione, che sono chiamati ad accertare la sussistenza di un vizio o a cassare definitivamente una sentenza. Il ricorso per cassazione valuta solo *errores in procedendo*, ossia vizi nell'applicazione di norme processuali, ed *errores in iudicando*, vizi nell'applicazione di diritti sostanziali e nell'*iter* logico del giudice. Non potendo valutare nuovamente il merito della controversia, come invece accade nel giudizio di appello, il ricorso in cassazione non prevede la sospensione dell'esecuzione della sentenza. I procedimenti, i contenuti e i motivi del ricorso sono oggetto degli artt. 360-394 CPC (Codice di Procedura Civile) e degli artt. 477-489 LEC (*Ley de Enjuiciamiento Civil*).

La decisione sul ricorso di cassazione, presa a maggioranza di voti, è deliberata a fine udienza in segreto nella camera di consiglio, in cui partecipano solo i giudici che hanno assistito alla discussione. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo e il relatore stende la motivazione. I giudici che compongono il collegio nelle udienze di cassazione sono denominati “giudici di legittimità” (*magistrados*), poiché decidono solo sulle questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali nel provvedimento impugnato. Invece, i giudici di primo grado e di appello sono chiamati “giudici di merito” (*jueces de primera o segunda instancia*<sup>169</sup>), poiché possono decidere tanto sulle questioni di fatto, quanto su quelle di diritto.

Con la sentenza di legittimità, la Corte di cassazione/*Tribunal Supremo* possono rigettare o accogliere il ricorso: nel primo caso, il giudice dichiara inammissibile o infondato il ricorso e può integrare o modificare la sentenza, esercitando un potere positivo di rettifica sulle decisioni di merito, sebbene sia un diritto riservato solo ai giudici di primo e secondo grado; nel secondo caso, non emette una nuova sentenza sul merito, ma cassa parzialmente o interamente la sentenza. Riguardo alla cassazione della sentenza, questa può essere pronunciata senza rinvio o con rinvio a giudizio: nel primo caso, qualora non sia necessaria un'ulteriore attività istruttoria, il giudice di legittimità acquisisce anche una decisione sul merito; nel secondo caso, qualora siano necessari ulteriori valutazioni e accertamenti, la causa può essere rimessa al giudice di primo grado (rinvio improprio) o ad altra autorità giudiziaria

---

<sup>169</sup> Come equivalente funzionale dei termini “giudice di legittimità” e “di merito”, in Spagnolo si può sfruttare la differenza tra *juez* e *magistrado*. Questa categoria dipende dalla carriera giudiziaria del giudice, come spiega l'art.299 della LOPJ: “La Carrera Judicial consta de tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez”.

uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata. La sentenza diventa immutabile nel momento in cui viene pubblicata e depositata nella cancelleria giudiziaria dal giudice relatore, in cui riceve la certificazione del cancelliere (*secretario judicial*) sull'originale, per poi essere notificata mediante ufficiale giudiziario (*funcionario o procurador*). Le attività del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario sono distinte e specificate negli artt. 57-60 CPC e artt.149-168 LEC.

### 5.2.1. ANALISI DEL CORPUS SPAGNOLO: *Sentencias del Tribunal Supremo*.

5.2.1.1. Livello funzionale-situazionale	chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?
5.2.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale	cosa contiene il testo, come si organizza il tema e che mezzi linguistici e formali si adoperano?

#### 5.2.1.1. Livello funzionale-situazionale.

Come specificato in precedenza per il *corpus* dei testi normativi, in questa fase dell'analisi, il lettore/traduttore si propone di rispondere alle seguenti domande:

- “Perché è stato prodotto il testo?”
- “Chi produce il testo e per chi lo produce?”
- “Dove e quando viene prodotto?”

Le informazioni riguardanti il luogo e il momento in cui viene redatto il testo, il mezzo e la lingua in cui viene pubblicato, l'identità e il numero degli interlocutori, il loro grado di interazione e la loro competenza specifica riguardo al tema trattato, sono rintracciabili generalmente nella parte iniziale (*Encabezamiento*) e finale (*Fallo, Diligencia*) della sentenza. Proponiamo in seguito due esempi di *Encabezamiento* e *Fallo+Diligencia* estratti dal *corpus* delle sentenze spagnole, segnalando in grassetto le informazioni sui parametri spazio-temporali, comunicativi e pragmatici:

#### *Encabezamiento:*

Roj: STS 1909/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1909

Id Cendoj: 28079110012014100208

**Órgano:** Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

**Sede:** Madrid [...]

**Ponente:** JA SQ

**Tipo de Resolución:** Sentencia

**SENTENCIA**

En la **Villa de Madrid**, a **diecinueve de Mayo de dos mil catorce**.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y de infracción procesal contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de (omissis), como consecuencia de autos de juicio de divorcio 763/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de (omissis), cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de **doña E., la procuradora doña CMJ**. Habiendo comparecido en calidad de recurrido la **procuradora doña RMPM**, en nombre y representación de **doña ML**.

(STS 1909/2014)

*Fallo + Diligencia:*

**FALLAMOS**

**Desestimar los recursos** formulados por la representación procesal de **doña E.**, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de (omissis) -Sección Primera-, de 26 de marzo de 2012, sin expresa imposición de las costas causadas a la recurrente.

**Líbrese a la mencionada Audiencia** certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, **lo pronunciamos, mandamos y firmamos FMC. JASQ. FJAF. FJOM. Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia por el **EXCMO. SR. D. JASQ, Ponente** que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando **Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy;** de lo que como **Secretario de la misma, certifico.** (STS 976/2014)

A differenza dei testi normativi, per la trattazione dei parametri funzionali e situazionali dei testi giudiziari, bisogna tenere in considerazione la duplice natura extra ed intraprocessuale della sentenza (Garofalo, 2009, p. 224). Questa duplice funzione rende più complicata l'identificazione degli attori del testo che possono essere, da una parte, interlocutori competenti e, dall'altra, non esperti nella materia e nello stile redazionale del testo.

Per quanto riguarda gli emittenti, come rilevato nel capitolo 4 e come detta l'art.85 della LOPJ (*Ley Orgánica del Poder Judicial*), gli organi giurisdizionali monocratici competenti per le sentenze civili spagnole di Diritto di Famiglia sono, in primo grado, *los Juzgados de Primera Instancia* (JPI) o, nel caso di piccoli comuni, *Juzgados de primera instancia e instrucción* (JPII), poiché decidono su cause sia civili che penali. Nei casi in cui la controversia tocchi altri campi del diritto civile, come il diritto successorio, appare come emittente della sentenza di primo grado anche il JS, *Juzgado de lo Social*, organo monocratico specializzato nella giurisdizione sociale. Ricordiamo che, a differenza dell'ordinamento italiano, la giustizia spagnola è divisa in quattro giurisdizioni ordinarie: *civil, penal, contencioso-administrativo, social*. La giurisdizione sociale, che generalmente si incarica di risolvere controversie scaturite all'interno di rapporti di lavoro, si può occupare anche di procedimenti contro l'ente previdenziale spagnolo (*INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social*), nei casi inerenti alla contribuzione, alle prestazioni sociali e alle pensioni, contro il sistema di collocamento pubblico (*Servicio Público de Empleo Estatal*), nei casi legati ai sussidi di disoccupazione, o contro l'istituto che si occupa del fondo di garanzia di fine rapporto (*Fondo de Garantía Salarial*). All'interno del *corpus*, sebbene il tema comune sia di Diritto di Famiglia, il *Juzgado de lo Social* appare in due occasioni (STS 2603/2015 e STS 3689/2009) come organo emittente delle sentenze di primo grado contro la *Seguridad Social*, per reclamare il diritto alla pensione di reversibilità di uno dei conviventi della coppia di fatto eterosessuale ed omosessuale.

Vista la particolarità del Diritto di Famiglia, che va oltre agli interessi individuali della persona, in quasi la metà delle province spagnole esistono, per il primo grado di cause di Diritto di Famiglia, anche i cosiddetti *Juzgados de familia*, tribunali specializzati ordinari e in composizione monocratica (*unipersonal*). L'istituzione di questi tribunali, riconosciuti dall'art.98 della LOPJ, risponde alla necessità di garantire ai cittadini una risposta giudiziaria di qualità da parte di professionisti competenti ed esperti in materie specifiche del diritto, come il Diritto di Famiglia. In casi specifici, descritti dall'art.87ter della LOPJ, il primo grado di processi di Diritto di Famiglia può essere giudicato anche da tribunali speciali come il *Juzgado de violencia sobre la mujer* (JVM).

In secondo grado, le questioni di Diritto Civile di Famiglia sono di competenza delle *Audiencias Provinciales* (AP), organi giudiziari in composizione collegiale, competenti in materia civile e penale ma sprovvisti di un carattere specializzato in materia di famiglia. Queste corti si trovano distribuite in ogni provincia e funzionano come organi di appello per le sentenze civili (e penali) emesse dai tribunali di primo grado. Oltre alle *Audiencias Provinciales*, possono essere d'appello anche i *Tribunales Superiores de Justicia* (TSJ), organi collegiali che si occupano della giurisdizione locale delle CC.AA. Per l'ordine civile si occupano di ricorsi in cassazione e di ricorsi straordinari per le cause previste dagli Statuti di Autonomia, come infrazioni di norme di diritto civile storico o speciale (*derechos forales o especiales*). All'interno del *corpus*, il TSJ appare come organo d'appello delle due sentenze emesse in primo grado dal *Juzgado de lo Social*.

In ultimo grado di giudizio, la corte incaricata di accogliere o rigettare il ricorso (*estimar o desestimar el recurso*) è il *Tribunal Supremo* (TS), organo collegiale con sede a Madrid e con giurisdizione su tutto il territorio nazionale in materia civile (oltre che penale, contenzioso-amministrativa e sociale). Per i casi di Diritto Civile di Famiglia, la funzione del *Supremo* è di impugnare i ricorsi di cassazione in giurisdizione ordinaria civile, *Sala Primera de lo Civil*, o sociale, *Sala Cuarta de lo Social*. Come dimostrano le sentenze del *corpus* STS 2603/2015 e STS 3689/2009, la *Sala de lo Social* del TS interviene in processi di cassazione in cui è implicata la *Seguridad Social* per controversie di natura pensionistica.

Sebbene l'emittente formale siano i tribunali e le corti menzionate, nella sostanza, chi emette la sentenza è l'organo monocratico o collegiale, rappresentato da un giudice (*magistrado*), e chi ne certifica la lettura e pubblicazione è il cancelliere (*secretario judicial*). Pertanto, mentre l'emittente del testo è sempre esperto, i destinatari della risoluzione possono avere un livello differente di competenza nella materia.

Se si tiene in considerazione la natura extraprocessuale della sentenza, i destinatari indiretti sono l'opinione pubblica e il cittadino spagnolo, in cui nome si detta la sentenza. In questo caso, il livello della comunicazione sarebbe asimmetrico, poiché il linguaggio e il registro utilizzati dal giudice non si aggiustano alle esigenze interpretative del cittadino medio, che gode del diritto costituzionale di controllo democratico dell'amministrazione della giustizia.

Se si considera la natura intraprocessuale della sentenza, invece, i destinatari diretti sono le parti, i loro rappresentanti legali, il Pubblico Ministero (*Ministerio Fiscal*) e l'organo giurisdizionale che è chiamato ad esaminare il ricorso. Come abbiamo specificato nel capitolo 4, il *Ministerio Fiscal* è un organo riconosciuto dalla *Constitución* (art.124 CE), dotato di autonomia funzionale all'interno del potere giudiziario, istituito per difendere la legalità, i diritti dei cittadini e l'interesse pubblico e sociale. Pertanto, è necessario precisare che la figura del *fiscal*, mentre interviene sempre nel processo penale, nelle cause civili spagnole è presente solo in veste di rappresentanza legale in determinati casi stabiliti dalla legge (LEC), come i processi relativi allo stato civile, all'interesse pubblico o sociale o in cui sono inclusi minori, incapaci e invalidi (per esempio, nelle cause di filiazione, di separazione e divorzio):

En los procesos de incapacitación de personas afectadas por deficiencias físicas o psíquicas y puede llegar a solicitarla. Actúa en defensa de la legalidad y del interés público y social. Visita cualesquiera centros de internamiento.

En los procesos de nulidad matrimonial. Actúa en defensa de la legalidad y del interés público y social.

En los procesos matrimoniales de separación o divorcio cuando alguno de los interesados sea menor, esté incapacitado o esté en situación de ausencia legal.

En los procesos de determinación e impugnación de la filiación.<sup>170</sup>

Nelle sentenze analizzate, il *fiscal* compare nei casi in cui è necessario tutelare i figli minorenni dei conviventi *more uxorio* o coppie di fatto, sia come organo che propone il ricorso, sia come attore nel ricorso in cassazione. Oltre al *MF*, il carattere inesperto delle parti rende necessaria una difesa legale e quindi la presenza di un professionista del diritto, un *letrado* e un *procurador*. La differenza tra queste due figure consiste nel fatto che l'avvocato (*letrado*, *abogado*) si incarica di elaborare la difesa delle parti, mentre il procuratore (*procurador*) si occupa della rappresentanza legale, ossia della documentazione e delle notificazioni alle parti. Pertanto, i destinatari diretti della sentenza sono il pubblico ministero (*ministerio fiscal*), le parti (*las partes*), la difesa (*letrado*) e la rappresentanza legale (*procurador*). Nelle sentenze di cassazione, ad eccezione degli organi di rinvio, non sono previsti altri destinatari poiché non è previsto un grado superiore di giudizio. Riassumiamo nella seguente tabella il quadro comunicativo delle sentenze spagnole:

<sup>170</sup> Informazione contenuta nel sito ufficiale del *Ministerio Fiscal Español* <https://www.fiscal.es>

Interlocutori delle sentenze spagnole di Diritto di Famiglia			
Emittente		Destinatario	
Emittente formale	Emittente sostanziale	Destinatari diretti	Destinatari indiretti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia (JPI)</i></li> <li>• <i>Juzgados de primera Instancia e Instrucción (JPII)</i></li> <li>• <i>Juzgado de lo Social</i></li> <li>• <i>Juzgados de familia</i></li> <li>• <i>Juzgado de violencia sobre la mujer (JVM)</i></li>   <li>• <i>Audiencias Provinciales (AP)</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)</i></li>   <li>• <i>Tribunal Supremo (TS)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Magistrados</i></li> <li>• <i>Secretario judicial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Las partes</i></li> <li>- <i>cónyuges</i></li> <li>- <i>convivientes de hecho</i></li> <li>- <i>menores/herederos</i></li> <li>- <i>INSS</i></li>   <li>• <i>Letrado</i></li> <li>• <i>Procurador</i></li>   <li>• <i>Ministerio Fiscal</i></li> <li>• <i>Órgano jurisdiccional remitente</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ciudadano español</i></li> <li>• <i>Opinión pública</i></li> </ul>

La predominanza della natura intraprocessuale della sentenza di cassazione fa sì che la funzione principale di questo testo giudiziario sia **regolativa**, dal momento che il proposito finale del giudice è influire sull'*iter* del processo, cambiare la realtà giuridica e regolare la condotta delle parti. Ad ogni modo, la funzione regolativa, sebbene sia dominante, si manifesta realmente solo nelle sequenze istruttive del *Fallo*. Nella sentenza di cassazione, la funzione **informativa** e quella **appellativa** sono secondarie poiché non sono previsti ulteriori ricorsi e poiché i destinatari (le parti, i loro difensori legali e gli organi di rinvio) non hanno bisogno di essere persuasi, conoscendo già i fatti allegati al processo. Queste due funzioni si manifestano principalmente nelle sequenze narrative, espositive e sequenze con dimensione argomentativa dell'*Encabezamiento*, *Antecedentes de Hecho* e *Fundamentos de Derecho*, ma sono comunque presenti anche nel *Fallo*. Sebbene alcuni autori individuino nella sentenza una terza funzione argomentativa, in questa sede l'argomentazione viene trattata come una dimensione soggiacente a tutti gli schemi retorici delle sequenze che compongono le sezioni del testo (narrazione, esposizione, descrizione, istruzione).

### 5.2.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.

In questo livello, il lettore/traduttore individua il contenuto semantico, traccia una macrostruttura del testo e cerca di riconoscerne l'andamento sequenziale, al fine di identificare i principali elementi stilistici e grammaticali. Le domande che si pone sono:

- “Cosa contiene il testo?”
- “Com'è organizzata l'informazione?”
- “Che mezzi linguistici e formali vengono utilizzati?”

Per quanto riguarda il tema, tutte le sentenze del *Tribunal Supremo* analizzate si occupano dell'ultimo grado di giudizio di controversie civili derivate da una precedente convivenza di fatto etero o omosessuale o da un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel *corpus*, appaiono situazioni ricorrenti che possono essere suddivise come segue:

- (1) nel primo caso, l'attore e il convenuto sono ex conviventi di un'unione paramatrimoniale etero o omosessuale, iscritta o no nell'apposito Registro, con relativa creazione o assenza di un regime economico comunitario stabilito mediante contratto (*gananciales, comunidad de bienes, participación, Sociedad Civil Universal*, ecc). Nel caso di assenza di un'iscrizione formale nel Registro o in mancanza di patto, l'attore richiede l'applicazione delle norme sui regimi economici del matrimonio in base all'analogia tra questo istituto e la convivenza *more uxorio*. In queste sentenze, il motivo del litigio è di natura patrimoniale e prevede tre situazioni tipiche:
  - (a) la richiesta di liquidazione, ripartizione o devoluzione dei beni mobili e immobili acquisiti in comune durante la convivenza *more uxorio*;
  - (b) la restituzione dell'immobile mediante sfratto, se uno dei conviventi risiedeva in comodato precario (*desahucio por precario*);
  - (c) la partecipazione agli utili e agli incrementi di un'eventuale impresa familiare in comune con l'ex convivente *more uxorio*.

I processi in questione si svolgono in giurisdizione *de lo Civil* e riguardano la maggior parte delle sentenze analizzate: STS 270/2011, STS 734/2006, STS 2187/2008; STS 3634/2011; STS 5209/2014; STS 6227/2011; STS 6421/2006.

- (2) Nel secondo caso, gli attori sono gli eredi del convivente defunto e il convenuto è il convivente superstite o viceversa. In questo caso, il motivo della controversia è di natura successoria, poiché la pretesa delle parti è di recuperare, dividere o mantenere i beni mobili e immobili fruiti dal convenuto durante la convivenza e che costituiscono l'eredità del defunto. I processi in questione si svolgono in giurisdizione *de lo Civil* e riguardano le seguenti sentenze: STS 976/2014; STS 1728/2008; STS 8016/2011.

- (3) Nel terzo caso, l'attore e il convenuto sono ex coniugi dello stesso sesso, che hanno contratto matrimonio dopo l'entrata in vigore della *Ley 13/2005* e che hanno avuto figli per mezzo della fecondazione in vitro di una delle madri e successiva adozione dell'altra. In questo caso, i motivi del litigio sono l'affido esclusivo o congiunto dei figli (*guarda y custodia*), l'attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano (*uso y disfrute de la vivienda y ajuar familiares*), il diritto ad un assegno di mantenimento per i figli (*alimentos*), il diritto di visita per affidamento congiunto (*régimen de visitas*) o il contributo al pagamento del mutuo e degli oneri della casa (*contribución a la hipoteca y a las cargas del matrimonio*). I processi in questione si svolgono in giurisdizione *de lo Civil* e, vista la presenza di minori, vi prende parte anche il *Ministerio Fiscal*, come nelle sentenze STS 1909/2014, STS 2676/2011 e STS 5765/2013.
- (4) Nel quarto caso, l'attore è il convivente superstite di un'unione di fatto omosessuale, iscritta o no nel Registro, e il convenuto è l'istituto previdenziale spagnolo (*INSS* e *TGSS*). Il motivo della controversia è la pretesa dell'attore di ricevere la pensione di reversibilità del convivente defunto (*pensión de viudedad*). I processi in questione si svolgono in giurisdizione *de lo Social* e prevedono la presenza del *Ministerio Fiscal*, come nelle sentenze STS 2603/2015 e STS 3689/2009.

Il contenuto esposto viene suddiviso in sezioni regolate da norme specifiche, la LEC (*Ley de Enjuiciamiento Civil*) e la LOPJ (*Ley Orgánica del Poder Judicial*), che, dagli anni Ottanta, hanno modificato la struttura degli atti giudiziari spagnoli<sup>171</sup>. È interessante precisare che, a differenza dei testi normativi, non esistono norme spagnole di redazione dei testi giudiziari o un'istituzione che controlli la chiarezza espositiva e argomentativa dei giudici, fattore che incide sul livello formale e grammaticale di questa tipologia testuale e che spiega il numero elevato di discordanze, errori sintattici e idiosincrasie linguistiche.

La struttura esterna e l'organizzazione tematica delle sentenze analizzate rispecchia la conformazione standard, disposta dall'art.209 della LEC e dall'art.248.3 della LOPJ e prevede un'intestazione, una ricostruzione dei fatti, una motivazione e un verdetto finale:

3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten. (art. 248.3 LOPJ)

Pertanto, possiamo affermare che le sezioni che compongono le sentenze spagnole sono:

---

<sup>171</sup> Come ricorda Holl (2011, p. 337), fino al 1985 le sentenze civili spagnole prevedevano due macrosequenze su modello francese, una sui fatti oggetto della controversia (*resultandos*) e una sulla motivazione giuridica (*considerandos*). I due gerundi sostantivati avevano la stessa funzione testuale dei participi passati tuttora usati nelle sentenze italiane: *premesso in fatto, ritenuto in diritto*.



<b>Struttura esterna: secciones</b>
<b>(1) ENCABEZAMIENTO</b>
<b>(2) ANTECEDENTES DE HECHO</b>
<b>(3) FUNDAMENTOS DE DERECHO</b>
<b>(4) FALLO + DILIGENCIA</b>

Ognuna di queste sezioni presenta un contenuto particolare ed è caratterizzata da uno sviluppo retorico e da elementi formali e grammaticali differenti e, pertanto, le analizzeremo in forma separata.

**(1) Encabezamiento.**

<b>(1) ENCABEZAMIENTO</b>
<b>(2) ANTECEDENTES DE HECHO</b>
<b>(3) FUNDAMENTOS DE DERECHO</b>
<b>(4) FALLO + DILIGENCIA</b>

La prima sezione delle sentenze spagnole è l'*Encabezamiento*, in cui appaiono l'identificazione del tribunale e della sentenza, il luogo, la data, l'identità delle parti e dei loro rappresentanti legali e l'oggetto del processo. Questa sezione informa il lettore sui parametri spazio-temporali e sugli interlocutori ed è quindi utile per identificare il livello situazionale e tematico del testo.

La modalità discorsiva di queste sequenze è assertiva poiché il giudice espone in modo oggettivo una realtà determinata, senza clausole o elementi valutativi. Pertanto, il proposito di questa sezione è meramente informativo ed è composto da **sequenze espositive e narrative** disposte in due blocchi: un riquadro metatestuale e il paragrafo introduttivo.

Roj: STS 2187/2008 - ECLI:ES:TS:2008:2187  
 Id Cendoj: 28079110012008100249  
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
 Sede: Madrid  
 Sección: 1  
 Nº de Recurso: 814/2001  
 Nº de Resolución: 299/2008  
 Procedimiento: CIVIL  
 Ponente: ERT  
 Tipo de Resolución: Sentencia

**SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a ocho de Mayo de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos de casación interpuestos, por D. M, representado por el Procurador de los Tribunales D. CZC, y por D<sup>a</sup>. J, representada por el Procurador de los Tribunales D. JFE, contra la Sentencia dictada, el día 28 de septiembre de 200, por la Sección 3<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Guipuzkoa, que resolvió el recurso de apelación nº 3275/99, interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de San Sebastian. Son partes recurridas D. M, y D<sup>a</sup> J, representados por los Procuradores anteriormente indicados.

(STS 2187/2008)

Il primo blocco costituisce l'informazione metatestuale per l'identificazione della sentenza pubblicata nel *Cendoj*<sup>172</sup> (*Centro de Documentación Judicial*). In questo riquadro appare il numero identificativo della sentenza (*Roj*, acronimo di *Repertorio Oficial de Jurisprudencia e Id Cendoj*), l'organo giurisdizionale di emissione (*Órgano*)<sup>173</sup>, la sede dell'organo giurisdizionale (*Sede*), la sezione della Corte (*Sección*), il numero identificativo del ricorso (*Nº de Recurso*), il numero identificativo della sentenza (*Nº de Resolución*), il tipo di processo (*procedimiento*), il nome del giudice relatore (*Ponente*) e la classe testuale della risoluzione (*Tipo de Resolución*).

Il secondo blocco è parte integrante della sentenza ed è composto generalmente da una macrosequenza espositiva o da una sequenza ibrida espositivo-narrativa, introdotta dalle coordinate spazio-temporali scritte in lettere (*En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil trece*) e da una clausola assoluta (*Visto*). Questa macrosequenza è composta da subordinate esplicite con relativo (*cuyo, que*) e da subordinate implicite introdotte dal participio passato (*integrada por, indicado al margen, reseñado al margen, interpuesto por, representado por, dictada en, seguido en/ante, ecc.*), dal participio presente (*procedente, dimanante, ecc.*), dal gerundio semplice e composto (*siendo, personándose, habiendo comparecido, ecc.*) e da locuzioni preposizionali (*contra, al margen, en nombre y representación de, como consecuencia de, en calidad de, ecc.*).

La modalità discorsiva non segue una linea temporale fissa, nemmeno all'interno della stessa frase, ma oscilla tra la narrazione al passato con *pretérito indefinido, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto* (*ha sido parte, había pronunciado, fue preparado, resolvió, compareció, ecc.*) e l'esposizione con presente atemporale (*es parte recurrida, comparece, ecc.*).

Nel *corpus* appare anche la variante standard di redazione cartacea dell'*Encabezamiento* che, rispetto alla versione del *Cendoj*, offre un quadro riassuntivo iniziale più dettagliato:

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil Presidente Excmo. Sr. D. FMC SENTENCIA Sentencia Nº: 740/2013
---

<sup>172</sup> Il *Cendoj* è l'organo tecnico del *Consejo General del Poder Judicial*, incaricato della pubblicazione ufficiale della giurisprudenza. Gli atti giudiziari spagnoli sono consultabili in: [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder\\_Judicial](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial)

<sup>173</sup> Gli acronimi degli organi giurisdizionali spagnoli sono: AN: *Audiencia Nacional*, TS: *Tribunal Supremo*, AP: *Audiencia Provincial*, TSJ: *Tribunal Superior de Justicia*, TC: *Tribunal Constitucional*, JPI: *Juzgados de Primera Instancia*, JCA: *Juzgado de lo Contencioso Administrativo*, JM: *Juzgado de lo Mercantil*, JI: *Juzgado de Instrucción*, JP: *Juzgado de lo Penal*, JSO: *Juzgado de lo Social*, JME: *Juzgado de Menores*, JPI: *Juzgado de Primera Instancia*, JPII: *Juzgado de Primera Instancia e Instrucción*, JVP: *Juzgado de Vigilancia Penitenciaria*, TMT: *Tribunal Militar Territorial*, TMC: *Tribunal Militar Central*, JVM: *Juzgado de Violencia Sobre la Mujer*, SC: *Servicios Centrales*.

Fecha Sentencia : 05/12/2013

CASACIÓN

Recurso Nº : 134 / 2012

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 12/11/2013

Ponente Excmo. Sr. D.: JASQ

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE SECCION N. 1

Secretaría de Sala : Ilmo. Sr. D. ACGV

Escrito por : AAV

Nota: FILIACIÓN. MATRIMONIO DE PERSONAS DE MISMO SEXO. POSESIÓN DE ESTADO Y LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA [...]

Excmos. Sres.: [...]

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil trece. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de (omissis) como consecuencia de autos de juicio verbal nº 599/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de (omissis) ,cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de doña S, la procuradora doña CMJ. Habiendo comparecido en calidad de recurrido la procuradora doña RMPM, en nombre y representación de doña D. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. (STS 5765/2013)

Come si può notare dall'esempio, il quadro metatestuale consta delle seguenti informazioni:

- l'organo giurisdizionale e il giudice che pronuncia la sentenza (*TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Civil, Presidente Excmo. Sr. D.FMC*);
- il tipo di atto giudiziario (*SENTENCIA*);
- il numero d'identificazione generale della sentenza e la sua data di pubblicazione (*Sentencia Nº: 740/2013, Fecha Sentencia: 05/12/2013*);
- il grado di giudizio (*CASACIÓN*) e il numero identificativo del ricorso (*Recurso Nº:134/2012*);
- il tipo di verdetto (*Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando*) e la data di pronuncia (*Votación y Fallo: 12/11/2013*);
- il nome del giudice relatore (*Ponente Excmo. Sr. D. JASQ*), del cancelliere (*Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. ACGV*) e dell'estensore (*Escrito por: AAV*);
- il tribunale di grado inferiore che ha giudicato in appello (*Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE SECCION N. 1*);
- una sezione di note in cui viene specificato il tema e i campi di diritto implicati (*Nota: FILIACIÓN. MATRIMONIO DE PERSONAS DE MISMO SEXO. POSESIÓN DE ESTADO Y LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA*);
- i nomi dei giudici che compongono il collegio (*Excmos. Sres: D.FMC, ecc.*)

Da un punto di vista lessicale, è possibile notare la tendenza alla nominalizzazione e all'economia linguistica tipica delle sequenze espositive in cui prevalgono le clausole assolute (*integrada, indicado, interpuesto, representado, dictada, seguido, ecc.*) e i termini tecnici e semitecnici semplici e composti (*Tribunal Supremo, Audiencia Provincial, Juzgado de lo*

*Social, Juzgado de Primera Instancia, recurso de casación, secretaría, audiencia, ponente, letrado, procurador, magistrados, sentencia, autos de juicio verbal, parte recurrente, parte recurrida, representación procesal, rollo de apelación, recurso de apelación, procedimiento ordinario, juicio de menor cuantía, ecc).*

Da un punto di vista ortotipografico, in entrambe le varianti si nota l'uso ricorrente della maiuscola in riferimento ai magistrati e agli organi giudicanti, ai titoli onorifici e al tipo di atto giudiziario. In questa sezione, spicca anche l'uso del titolo D./D<sup>a</sup>. (*Don/Doña*) che precede il nome del giudice, delle parti e della difesa, e di formule onorifiche arcaiche come *Excmos. Sres. (Excelentísimos Señores)*, per i magistrati, o *Ilmo. Sr. D. (Ilustrísimo Señor Don)* per i giudici e il cancelliere.

## **(2) Antecedentes de Hecho.**

(1) ENCABEZAMIENTO
<b>(2) ANTECEDENTES DE HECHO</b>
(3) FUNDAMENTOS DE DERECHO
(4) FALLO + DILIGENCIA

La sezione *Antecedentes de Hecho* (AH) costituisce il corpo narrativo del testo in cui vengono raccolte le circostanze fattuali che danno origine al processo<sup>174</sup>. Secondo l'art.209 della LEC, questa sezione contiene paragrafi ordinati e separati in cui vengono esposti in maniera concisa i fatti, le richieste delle parti, gli atti presentati da altri partecipanti nel processo e i verdetti degli organi giurisdizionali inferiori. Nel *corpus* analizzato, il tema principale degli AH consiste nell'esposizione dell'*iter* processuale previo alla sentenza stessa, ossia i procedimenti d'impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado che portano al ricorso di cassazione.

La sezione AH è composta da tre a sette sottosezioni, numerate con ordinali in lettere (*PRIMERO, SEGUNDO... SÉPTIMO*), formate da sequenze con modalità narrativa, espositiva e istruttiva. Mentre le sequenze narrative costituiscono il nucleo principale della sezione, le sequenze espositive appaiono solo nell'esposizione dei motivi che hanno portato al ricorso di cassazione (*motivos*) e le sequenze istruttive appaiono laddove il giudice includa citazioni dirette, estratte dalle richieste delle parti (*suplico*) e dai verdetti delle sentenze di primo e secondo grado (*fallos*). Nelle citazioni degli atti processuali è possibile trovare sequenze

<sup>174</sup> Nelle sentenze penali spagnole, tra le sezioni *Antecedentes de Hecho* e *Fundamentos de Hecho*, appare una sezione denominata *Hechos Probados* che contiene la risoluzione del tribunale sulla veracità dei fatti controversi e sulle circostanze allegate dalle parti che possono incidere sul processo. Questa sezione non appare nelle sentenze civili, motivo per cui non è stata inserita nella macrostruttura delle sentenze civili di cassazione.

istruttive redatte in una delle lingue co-ufficiali, visto che i tribunali di primo grado sono organi a giurisdizione provinciale.<sup>175</sup>

La prima **sequenza narrativa** (*PRIMERO*) si occupa dell'inizio del giudizio ordinario civile e presenta gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono i motivi dell'atto di citazione (*demanda*), formulato dinanzi al *Juzgado de Primera Instancia* o al *Juzgado de lo Social* dall'attore (*demandante*) e indirizzato al convenuto (*demandado*). Questa sequenza narrativa comincia generalmente con una locuzione preposizionale che fissa le coordinate temporali (*Con fecha*) o spaziali (*Ante el Juzgado de Primera Instancia*) del processo ordinario di primo grado. Il paragrafo prosegue con sequenze narrative che raccontano lo svolgimento del processo, che prevede sia il semplice accoglimento dell'atto o l'eventuale domanda riconvenzionale (*demanda de reconvección*) esercitata dal convenuto e dal PM (*Ministerio Fiscal*), sia il verdetto della sentenza di primo grado e un'eventuale richiesta di chiarimenti (*escrito solicitando aclaración*) da parte dell'attore. All'interno di questa sequenza narrativa appaiono **sequenze istruttive** che riproducono sia le richieste delle parti (*suplico*), sia il verdetto della sentenza di primo grado (*fallo*). Come si può notare negli esempi successivi, la lunghezza delle sequenze dipende non solo dallo stile del giudice estensore, ma soprattutto dalla complessità del processo.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Talavera, interpuso **demanda** de juicio ordinario, D<sup>a</sup> Z, contra D<sup>a</sup>. L. El **suplico** de la demanda es del tenor siguiente: "... se dignen elevar a definitivas las medidas civiles acordadas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de (omissis) Diligencias Previas 785/06 en Auto de fecha 10 de Agosto de 2006 inhibido al Juzgado al que me dirijo, consistente en: atribución de la guardia y custodia del menor a favor de Doña L reconociendo a Doña Z el derecho a tener al menor en su compañía los martes y jueves desde las 10 horas hasta las 20 horas durante las vacaciones del menor y desde las 17:30 horas hasta las 20 horas en períodos lectivos y fines de semana alternos con expresa condena en costas a la parte contraria si se opusiere a dicha pretensión".

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la **demandada** y el Ministerio Fiscal, alegando la representación de D<sup>a</sup>. L los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar **suplicando**:

"... tenga por contestada la demanda en tiempo y forma. Siguiendo el pleito sus trámites legales para terminar en su día por Sentencia que: 1º.- Desestime íntegramente la demanda formulada de contrario con imposición de las costas derivadas del litigio a la parte demandante. 2º.- Se acuerde que la demandante debe abandonar el que había sido el domicilio común, para que pueda regresar al mismo mi representada con su hijo, sin perjuicio de la compensación económica que corresponda". El **Ministerio Fiscal** compareció y contestó la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó **suplicando**: "... mande dar a los autos el curso legal correspondiente hasta dictar la sentencia que fuere pertinente en atención a los hechos que resulten probados".

Contestada la demanda y dados los oportunos traslados, se acordó convocar a las partes a Audiencia Previa la que tuvo lugar en el día y hora señalados, y habiéndose solicitado el recibimiento a prueba y propuesta la que estimaron pertinente, se acordó convocar a la partes a Juicio el que tuvo lugar en el día y hora señalados, practicándose las pruebas propuestas y previamente declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos.

El **Juzgado de Primera Instancia** nº 1 de (omissis) dictó **Sentencia**, con fecha 19 de marzo de 2007 y con la siguiente parte dispositiva: "**FALLO**: Estimando la demanda formulada por D<sup>a</sup> Z, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. CP, debo acordar y acuerdo un régimen de visitas a favor de D<sup>a</sup> Z, respecto del menor V, consistente en que pueda tenerlo en su compañía los fines de semana alternos desde las

<sup>175</sup> Per esempio, la citazione del *fallo* del *Tribunal de Valencia*, contenuta negli AH della sentenza STS 6227/2011, è redatta in valenzano.

17,30 horas del viernes, hasta las 19,00 horas del domingo, así como martes y jueves desde las 17,30 horas hasta las 19,00 horas. Igualmente podrá tenerlo en su compañía la mitad de las vacaciones de Semana Santa, Verano y Navidad, siempre de acuerdo con el calendario escolar del menor, eligiendo la madre biológica los años impares, y la madre no biológica los años pares. La recogida y entrega del menor se hará siempre en el Punto de encuentro Familiar de (omissis), todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

La representación de D<sup>a</sup> Z, presentó **escrito solicitando aclaración** de Sentencia, dictándose con fecha 3 de abril de 2007 auto que contiene la **parte dispositiva** del tenor literal siguiente: "NO HA LUGAR a la aclaración solicitada por la representación procesal de D<sup>a</sup> Z, por cuanto no existe error de transcripción de la sentencia dictada, remitiéndose a lo establecido en el Fundamento de Derecho Octavo de la misma. Incorpórese esta resolución al libro de Sentencias y llévase testimonio a los autos principales". (STS 2676/2011)

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Con fecha 8 de mayo de 2012, el **Juzgado de lo Social** nº 6 de (omissis), dictó **sentencia** en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda interpuesta por D. LA, contra el INSS y la TGSS, debo absolver y absuelvo a dichos codemandados de las pretensiones deducidas en su contra." (STS 2603/2015)<sup>176</sup>

La seconda o terza **sequenza narrativa** (*SEGUNDO, TERCERO*) è dedicata al ricorso in appello (*recurso de apelación*) e include un'altra **sequenza istruttiva** nella quale viene citato il *Fallo* della sentenza dell'*Audiencia Provincial* (AP). Nelle sentenze del *corpus* che includono un processo dinanzi al *Juzgado de lo Social*, vengono menzionati gli *hechos probados* della sentenza di primo grado o viene presentato il possibile ricorso (*recurso de suplicación*) contro la sentenza di primo grado. Anche in questo caso, appare una sequenza istruttiva corrispondente al *Fallo* della sentenza di secondo grado pronunciata dalla *Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia* (TSJ).

**SEGUNDO.** Contra dicha sentencia se interpuso **recurso de apelación** por la parte demandada que fue admitivo y, sustanciado éste, la **Audiencia Provincial** de (omissis), Sección Segunda, dictó sentencia en fecha (omissis) cuyo **fallo** es del tenor literal siguiente: "Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por Don E, contra la sentencia dictada con fecha (omissis), por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de 1<sup>a</sup> Instancia número 5 de (omissis) en los autos sobre declaración de derechos de los que deriva la presente alzada, debemos revocar y revocamos dicha sentencia. En su razón, debemos absolver y absolvemos a los demandados Don E y desconocidos herederos de Don G de la pretensión actuada por la demandante Doña I, sin que haya lugar a expreso pronunciamiento respecto a las costas de esta alzada, siendo de cargo del demandante las correspondientes a la instancia." (STS 1728/2008)

**TERCERO.-** Contra la anterior sentencia, el letrado de D. LA formuló **recurso de suplicación** y la **Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia** de (omissis), dictó sentencia en fecha 27 de mayo de 2014, recurso 5268/2012, en la que consta el siguiente **fallo**: "Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por el/la LETRADO D./Dña. JLGP en nombre y representación de D./ Dña. LA, y con revocación de la sentencia de fecha (omissis), declaramos el derecho del actor a percibo de pensión de viudedad derivada del fallecimiento de D. A, en cuantía del 52% de la base reguladora de (omissis) euros mensuales, con efectos de (omissis), sin perjuicio de los incrementos legales a que hubiera lugar y, condenamos al INSS y a la TGSS, a estar y pasar por tal declaración y a abonarle la antedicha prestación". (STS 2603/2015)

La terza o quarta **sequenza narrativa** (*TERCERO, CUARTO*) informa sul ricorso in cassazione dinanzi alla *Sala de lo Civil* o *Sala de lo Social del Tribunal Supremo* per violazione delle norme sostanziali o per unificazione della dottrina e include una **sequenza espositiva** sui motivi (*MOTIVOS*) dell'impugnazione contro la sentenza pronunciata dall'*Audiencia Provincial* (*juicio civil*) o dal *Tribunal Superior de Justicia* (*juicio social*).

<sup>176</sup> Il grassetto usato negli estratti del *corpus*, ad eccezione del numero ordinale dei paragrafi, non figura nell'originale ed è stato inserito per risaltare i passaggi essenziali del procedimento civile.

Oltre al ricorso in cassazione, in questa sequenza può apparire anche una seconda forma d'impugnazione dinanzi al *Supremo*, ammessa dalla LEC, il cosiddetto ricorso straordinario per violazione delle forme processuali (*recurso extraordinario por infracción procesal*). Nel caso in cui una delle parti ricorra in cassazione e la sentenza sia di rigetto, non può proporre in seguito il ricorso straordinario per violazione delle forme processuali e, al contrario, se sceglie quest'ultima forma d'impugnazione e viene rigettato il ricorso, non potrà impugnare la sentenza in cassazione.

**TERCERO.** D. M, representado por el Procurador de los Tribunales D. OMA, presentó escrito anunciando **recurso de casación** contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Asimismo DOÑA J, representada por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> IBR, presentó escrito formulando **recurso extraordinario por infracción procesal**, con fundamento en los siguientes **MOTIVOS**:

Primera: infracción procesal de las normas procesales reguladoras de la sentencia (art. 469-2º nueva Ley de Ritos ) por violación por inaplicación indebida del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (218 de la nueva Ley de Ritos). Segunda: infracción procesal de las normas procesales reguladores de la sentencia (469-2º nueva Ley de Ritos) por violación por aplicación indebida del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (218 de la nueva Ley de Ritos). Por resolución de (omissis), se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Civil. (STS 2187/2008)

**CUARTO.**- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, interpuso el presente **recurso de casación** para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el (omissis), recurso 4259/2011. (STS 2603/2015)

La sequenza successiva (*CUARTO, QUINTO, SEXTO*) dà informazioni sull'accoglimento del ricorso di cassazione o, in caso di procedimenti straordinari, su eventuali ordinanze o decreti (*providencias o autos*) del giudice *Supremo* in merito ai ricorsi esposti nel punto *TERCERO* o sul possibile reclamo avverso le ordinanze del giudice (*recurso de reposición*).

**QUINTO.**- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, D. LA, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar la procedencia del recurso.

(STS 2603/2015)

**SEXTO.** Admitidos los recursos y evacuados los traslados conferidos al respecto, el Procurador D. CZC, en nombre y representación de D. M, impugnó el formulado de contrario, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. (STS 2187/2008)

L'ultima **sequenza narrativa** che, in base all'*iter* processuale, può corrispondere al quinto, sesto o settimo paragrafo (*QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO*), comunica la data in cui è stata fissata l'udienza nel *Tribunal Supremo*.

**QUINTO.** - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública ni estimándola necesaria este Tribunal, se señaló para votación y fallo del recurso el día (omissis). (STS 8016/2011)

**SEXTO.**- Por providencia de 2 de septiembre de 2014, la Sala se señaló el día (omissis), para deliberación, votación y fallo. (STS 5209/2014)

**SÉPTIMO.** Se señaló como día para votación y fallo del recurso el (omissis), en que el acto tuvo lugar. (STS 2187/2008)

Ad eccezione delle sentenze pronunciate dalla *Sala de lo Social*, conclude la sezione AH una **sequenza narrativa fissa**, non numerata, che specifica l'identità del giudice relatore:

“Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D./ Excmo. Sra. D<sup>a</sup> XXX”.

Per quanto riguarda il livello formale-grammaticale delle sequenze narrative, espositive e istruttive che compongono gli AH, è possibile osservare la ripetizione di alcune caratteristiche morfosintattiche tipiche e di alcune costanti lessicali che possono aiutare il traduttore a leggere il testo origine in maniera fluida, riconoscendo intuitivamente l'andamento sequenziale della sezione, così come identificare possibili equivalenze funzionali per una traduzione IT-ES.

Innanzitutto, nelle **sequenze narrative** che prevalgono in questa sezione, si nota la ricorrenza di locuzioni preposizionali e connettivi temporali e spaziali che servono a ubicare la narrazione sul piano diacronico e diatopico. Non mancano nemmeno i connettivi di riferimento, come dimostrano le 44 occorrenze della locuzione *en nombre y representación de* nelle menzioni ai rappresentanti legali delle parti, più ricorrenti nelle sequenze espositive.

Connettivi delle sequenze narrative		N.Occ.
Connettivi temporali	<i>con fecha</i>	38
	<i>el día</i>	19
	<i>en fecha, anterior,</i>	9
	<i>tras, subsidiariamente</i>	5
	<i>previos</i>	3
	<i>posteriormente, seguido a</i>	2
Connettivi spaziali	<i>ante</i>	21
	<i>frente</i>	5

Sempre con valore temporale, una delle caratteristiche principali delle sequenze narrative che compongono la sezione AH è l'uso di clausole assolute con valore temporale, disposte all'inizio dell'enunciato, seguite dalla proposizione principale con *pretérito indefinido*. Questi participi assoluti, generalmente accompagnati da più elementi autonomi come sostantivi o locuzioni preposizionali, formano una serie di collocazioni che danno origine a sequenze narrative ricorrenti. Proponiamo di seguito alcuni esempi di queste collocazioni formate dal participio assoluto:

<b>Interpuesto recurso de apelación</b> por la representación procesal de don G, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, <b>dictó sentencia con fecha</b> (omissis) cuya parte dispositiva es como sigue: [...]
<b>Remitidas las actuaciones</b> a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha (omissis) <b>se acordó admitir</b> el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días.
2.- <b>Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido</b> , el procurador don FGE, en nombre y representación de don G, <b>presentó escrito de impugnación</b> al mismo. (STS 976/2014)
<b>Admitida a trámite la demanda</b> , por la representación procesal de la parte demandada, <b>se contestó la misma</b> , en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: [...]
<b>SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación</b> contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de (omissis), <b>dictó sentencia</b> en fecha (omissis), cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: [...] (STS 734/2006)
<b>Admitida a trámite la demanda</b> fue emplazado el demandado D. M y por resolución de (omissis), <b>se le declaró en rebeldía</b> , dándose por precluido el trámite de contestación a la demanda, [...]. (STS 2187/2008)
<b>Admitida a trámite la demanda</b> , y ante la incomparecencia de los demandados, esta parte procesal <b>fue declarada en rebeldía</b> . [...] (STS 1728/2008)



**Remitidas las actuaciones** a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha (omissis) **se acordó admitir** el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días.

2.- **Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido**, la procuradora doña RMPM, en nombre y representación de doña ML **presentó escrito de impugnación** al mismo. **Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido** al Ministerio Fiscal **presentó escrito** interesando la confirmación de la resolución recurrida con las consecuencias legales que se derive. (STS 1909/2014)

Un'altra caratteristica tipica di queste sequenze è l'uso frequente del passato remoto (*pretérito indefinido indicativo*)<sup>177</sup> con valore narrativo, utilizzato soprattutto in costruzione con il gerundio copulativo (*gerundio ilativo*), per esprimere due azioni simultanee e indipendenti l'una dall'altra, avvenute e conclusesi nel passato.

Asimismo el Procurador D. JFE, en nombre y representación de DOÑA J, **impugnó** el formulado de adverso, **solicitando** se rechazase dicho recurso. (STS 2187/2008)

Admitida a trámite la demanda  **fueron emplazados** los demandados, **alegando** la representación de D.A [...]. (STS 270/2011)

Nelle sequenze narrative si riscontra un uso abbondante del gerundio, spesso disposto a catena, sia nel suo corretto valore avverbiale (causale, temporale e modale), sia in forme atipiche, come il gerundio con valore aggettivale (relativo), sempre più frequente per via dell'influenza dell'Inglese. Come illustrano gli esempi successivi, i sintagmi *sentencia condenando*, *escrito interesando*, *auto/no dando lugar* potrebbero essere sostituiti perfettamente con un complemento relativo (*sentencia que condene*, *escrito que interesaba*, *escrito/auto que no da lugar*):

[...] terminó suplicando al Juzgado se dicte **sentencia condenando** a la demandada doña R, actora reconvenional, conforme al suplico de la demanda inicial y desestimando la demanda reconvenional, absuelva a esta parte de los pedimentos contenidos en la misma, todo ello con expresa condena en costas de la contraparte. (STS 976/2014)

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal **presentó escrito interesando** la confirmación de la resolución recurrida con las consecuencias legales que se derive. (STS 1909/2014)

Por la representación de D<sup>a</sup> J, se **presentó escrito solicitando** la aclaración de dicha Sentencia, dictándose por la Sala **Auto** con fecha (omissis), **no dando lugar** a la Aclaración solicitada. (STS 2187/2008)

È interessante rilevare anche la presenza del gerundio in alcune collocazioni molto diffuse nelle sequenze narrative degli AH. Le collocazioni più convenzionali sono:

Collocazioni con gerundio in sequenze narrative	N.Occ.
<i>terminar suplicando</i>	22
<i>alegando/oponiendo los hechos y fundamentos que estimó de aplicación</i>	18
<i>presentar escrito solicitando/ contestando/ interesando/ anunciando/ formulando/ impugnando</i>	10
<i>no habiéndose solicitado la celebración de vista pública</i>	6

<sup>177</sup> Il corrispondente funzionale del *pretérito indefinido de indicativo* delle sentenze spagnole sarebbe l'imperfetto con valore narrativo delle sentenze italiane.

Infine, una delle caratteristiche più tipiche di queste sequenze narrative è l'uso del discorso diretto nelle citazioni in 3° persona dei verdetti dei tribunali inferiori. Queste sequenze sono composte da un enunciato con *verba dicendi* (*decir, manifestar, formular, dictar, constar, acordar, señalar, ecc.*), seguito dai due punti e dalla sequenza istruttiva, in forma di subordinata sostantiva con valore di complemento oggetto (*complemento directo*) introdotta dalla preposizione *que*:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha (omissis), el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid, **dictó** sentencia en la que **consta** la siguiente parte dispositiva: "**Que desestimando la demanda interpuesta por D. LA, contra el INSS y la TGSS, debo absolver y absuelvo a dichos codemandados de las pretensiones deducidas en su contra.**" (STS 2603/2015)

Come sottolineato in precedenza, nelle citazioni delle richieste avanzate dalle parti (*suplico*) e dei verdetti delle sentenze impugnate (*fallo*), è possibile riscontrare un cambiamento nella modalità retorica che, dalla narrazione, passa alla performatività tipica delle **sequenze istruttive**. Infatti, il discorso diretto tra virgolette contiene le caratteristiche tipiche della sequenza istruttiva:

- verbi al futuro con valore imperativo;
- verbi al congiuntivo con valore di futuro;
- uso della modalità deontica attraverso il futuro iussivo, il congiuntivo esortativo con *se* in posizione enclitica e proclitica e perifrasi con verbi servili di possibilità e dovere (*poder, deber*);
- forme implicite con gerundio e infinito;
- forme impersonali e passive;
- oscillazione tra la 1° persona plurale e la 3° persona singolare;
- formule e tempi verbali arcaici, tipici della redazione giuridica come le formule con raddoppiamento verbale e il *futuro del subjuntivo*;
- operatori di argomentazione e contro-argomentazione;
- periodi ipotetici introdotti da connettivi condizionali semplici e complessi.

Per evitare inutili ripetizioni, posticipiamo una trattazione più approfondita delle sequenze istruttive all'analisi della sezione *Fallo*. L'unica considerazione importante per le sequenze istruttive degli AH riguarda la differenza tra i discorsi diretti del *suplico* e del *fallo*. Nel primo caso, la comunicazione avviene dal basso verso l'alto (dalle parti al giudice), con il fine di richiedere al tribunale l'accoglimento di determinate istruzioni; nel secondo caso, la comunicazione avviene dall'alto verso il basso (dal giudice alle parti), con uno scopo puramente performativo. Considerata la differenza tra le funzioni testuali, lo stile dei due tipi di sequenze istruttive varia leggermente.

Esempi di sequenze istruttive corrispondenti al *suplico*:

<p>2.- La procuradora doña MGC, en nombre y representación de doña ML, contestó a la demanda y formuló reconvencción oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó <b>suplicando</b> al Juzgado dictase en su día sentencia con estimación de la presente demanda reconvenccional apruebe las siguientes medidas definitivas: 1º. Las Tres hijas habidas en el matrimonio, L, M y M, de cuatro y dos años de edad respectivamente, <b>quedarán bajo la guardia</b> y custodia de la madre, Doña ML quien <b>la ejercerá</b> sin perjuicio de la patria potestad compartida de ambas cónyuges. [...] 3º.- <b>En cuanto al régimen</b> de visitas por parte de Doña E, <b>podrá efectuarlas</b> de la forma más flexible acordes a horarios y actividades de las hijas menores. <b>No obstante</b> lo cual se señala: Fines de semana alternos desde las 16 horas del viernes hasta las 20:00 horas del domingo, [...], en que <b>deberá reintegrar</b> al domicilio; y la semana <b>que le corresponda estar</b> con las menores el fin de semana, <b>estará</b> con aquellas lunes y miercoles, desde la salida del colegio o en su defecto las 17 horas, hasta las 20:00 horas, en que <b>deberán reintegrar</b> al domicilio. (STS 1909/2014)</p>
<p>PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de (omissis), interpuso demanda de juicio ordinario Dª C, contra D. A, en reclamación de cantidad. El <b>suplico</b> de la demanda es del tenor siguiente: "... <b>se dicte sentencia</b> en la que <b>se acuerde atribuir</b> por mitad entre demandante y demandado el saldo existente a (omissis) en las tres cuentas corrientes comunes relacionadas en la demanda, <b>condenando</b> al demandado a la entrega a la Sra. C de la cantidad de 51.050 euros mas los intereses devengados desde el (omissis) y al pago de las costas". (STS 270/2011)</p>
<p>PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de (omissis), interpuso demanda de juicio ordinario, D. S, contra D.ª MR. El <b>suplico</b> de la demanda es del tenor siguiente: "... dictar sentencia en su día con los siguientes pronunciamientos: 1.- <b>Declarar</b> definitivamente extinguida la comunidad de bienes existente entre don S y doña MR. 2.- <b>Condenar</b> a la demandada doña MR, a que abone al demandante don S, la cantidad [...]. (STS 3634/2011)</p>
<p>El Ministerio Fiscal compareció y contestó la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó <b>suplicando</b>: "... <b>mande dar</b> a los autos el curso legal correspondiente hasta dictar la sentencia que <b>fuere pertinente</b> en atención a los hechos que resulten probados". (STS 2676/2011)</p>

Esempi di sequenze istruttive corrispondenti al *fallo*:

<p>TERCERO.- Contra la anterior sentencia, el letrado de D. LA formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en fecha (omissis), recurso 5268/2012, en la que consta el siguiente <b>fallo</b>: "<b>Que debemos estimar y estimamos</b> el recurso interpuesto por el/la LETRADO D./Dña. JLGP en nombre y representación de D./Dña. LA, y con revocación de la sentencia de fecha (omissis), <b>declaramos el derecho</b> del actor a percibo de pensión de viudedad derivada del fallecimiento de D. A, en cuantía del 52% de la base reguladora de 2.415,54 euros mensuales, con efectos de (omissis), <b>sin perjuicio de</b> los incrementos legales a que hubiera lugar <b>y, condenamos</b> al INSS y a la TGSS, <b>a estar y pasar</b> por tal declaración y a abonarle la antedicha prestación". (STS 2603/2015)</p>
<p>SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. M. Sustanciada la apelación, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de (omissis) dictó Sentencia, con fecha (omissis), con el siguiente <b>fallo</b>: "<b>Que estimando parcialmente el recurso</b> de apelación formulado por M frente a la sentencia dictada el (omissis) por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de (omissis). <b>Debemos confirmar y confirmamos</b> dicha resolución con las siguientes precisiones: - La participación de la actora en los bienes litigiosos <b>asciende</b> al 37,31% y la del demandado al 62,69%. - Al formular el haber que corresponde a la actora <b>se incluirá</b> el valor de la casa de (omissis), y - <b>No se hace especial imposición</b> de costas en la primera instancia. <b>Todo ello sin hacer</b> especial mención de costas en esta apelación". (STS 2187/2008)</p>
<p>SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de doña ML, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de (omissis), dictó sentencia con fecha (omissis), cuya parte dispositiva es como sigue: <b>FALLAMOS: 1. Estimar en parte el recurso</b> de apelación interpuesto por la representación procesal de doña ML, <b>y revocar en parte la sentencia</b> apelada exclusivamente para modificar el régimen de visitas asignado a la menor L <b>y para asignar</b> a favor de la demandante, doña ML, un régimen de relaciones personales con las menores M y M, en los términos especificados en el fundamento sexto, condenando a la demandante, doña E, a estar y pasar por esta resolución; <b>manteniendo el resto</b> de lo dispuesto en la sentencia apelada. 2. <b>No hacer expresa imposición</b> de las costas en ninguna de las instancias. <b>Procedase a devolver el depósito constituido</b>, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., si se hubiera constituido. (STS 1909/2014)</p>

Infine, le **sequenze espositive** degli AH sono minoritarie e corrispondono a uno o due enunciati numerati, in cui il giudice espone i motivi che hanno portato al ricorso di cassazione (*recurso de casación*) o al ricorso straordinario per violazione delle forme processuali (*recurso extraordinario por infracción procesal*):

<p>TERCERO. El Procurador Don RSL, en representación de Doña I, formalizó <b>recurso de casación</b> que funda en los siguientes <b>motivos</b>:  <b>"Primero.</b> Artículo 1692,4º de la antigua LEC, "<b>infracción</b> de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".  <b>Segundo.</b> Normas que <b>consideramos</b> infringidas: Artículos 392 a 496 del Código Civil sobre comunidad de bienes, el artículo 1.1 del Código Civil, artículo 10, 14 y 39 de la Constitución, <b>así como interpretación y aplicación</b> de las normas y jurisprudencia sobre parejas de hecho o "more uxorio". (STS 1728/2008)</p>
<p>TERCERO. [...] Asimismo DOÑA J, [...] presentó escrito <b>formulando recurso extraordinario por infracción procesal</b>, con fundamento en los siguientes <b>motivos</b>:  <b>Primera: infracción</b> procesal de las normas procesales reguladoras de la sentencia (art. 469-2º nueva Ley de Ritos) por <b>violación</b> por <b>aplicación indebida</b> del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (218 de la nueva Ley de Ritos).  <b>Segunda:</b> infracción procesal de las normas procesales reguladores de la sentencia (469-2º nueva Ley de Ritos) por <b>violación</b> por <b>aplicación indebida</b> del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (218 de la nueva Ley de Ritos). [...] (STS 2187/2008)</p>
<p>TERCERO. Anunciados <b>recursos de casación y extraordinario por infracción procesal</b> contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador de los Tribunales D. PPF lo interpuso ante dicha Sala, formalizándose el recurso extraordinario por infracción procesal en base a los siguientes <b>motivos</b>:  <b>1.- Inaplicación de la excepción de inadecuación del procedimiento, infringiéndose</b> de este modo el art. 443 LEC en relación con el art. 416 del mismo texto legal.  El recurso de casación se fundamenta en los siguientes <b>motivos</b>:  <b>1.- Infracción por inaplicación</b> del art. 96.3 del Código Civil, en relación con la analogía que proclama el art. 4.1 y 4.3 del mismo cuerpo legal. (STS 6227/2011)</p>

Queste sequenze espositive non presentano elementi valutativi o dimensione argomentativa, ma servono semplicemente per elencare una serie di violazioni normative, pertanto, sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- forte tendenza alla nominalizzazione e alla successione di nomi deverbali (*infracción, incongruencia omisiva, vulneración, interpretación, aplicación, indefensión, inaplicación de la excepción de inadecuación del procedimiento, ecc.*);
- uso scarso o nullo di verbi, ad eccezione del presente atemporale e di forme implicite, come il gerundio, l'infinito e il participio presente e passato (*consideramos, que proclama, que establece, lo reserva, surgidas, infringiéndose, ecc.*);
- uso di caratteri alfanumerici, sia come organizzatori testuali, sia come riferimenti legislativi (*Primero; Segundo; 1. 2.;- a); b); c); Artículo 1692,4º; ecc.*).

Per quanto riguarda il lessico, tra le sequenze narrative e istruttive della sezione AH, è possibile riscontrare una certa variabilità del registro, poiché intervengono diversi attori nell'evento comunicativo. Infatti, nella narrazione dei fatti, appaiono termini provenienti da altri campi del diritto e socioletti propri delle parti che hanno preso parte al processo. Il lessico specializzato non appartiene solo al campo del diritto processuale civile ma, vista

l'interdisciplinarietà del Diritto di Famiglia, è relativo anche al tema della separazione e divorzio, affidamento, eredità e procreazione medicalmente assistita.

<b>Termini tecnici (AH)</b>	<i>demanda reconvenional; reconvencción; reconviniente; suplico; fallo; recurso de casación/ apelación/ suplicación; recurso extraordinario por infracción procesal; escrito de interposición; juicio de menor cuantía; régimen de participación; comunidad de bienes; condominio ordinario; sociedad de gananciales; escrito de formalización de recurso; IPC (Índice de Precios al Consumo), patria potestad; Ministerio Fiscal; incongruencia ultra petita; desahucio por precario; viudedad foral; ecc.</i>
<b>Termini semitecnici (AH)</b>	<i>juicio ordinario; demandante; demandado; intereses devengados; costas procesales; pedimento; comunero; traslado; auto; actor; celebración; litigio; rollo; procurador; sala; sección; parte; cargas;alzada; alzamiento; pronunciamiento; pedimentos; impugnación; escritura pública; compraventa; interviniente; pagadera; codemandada; litigantes; aplicación analógica; actuaciones; incomparecencia; providencia, guarda y custodia; régimen de visitas; trámites procesales; diligencia; letrado; bienes litigiosos; pensión de viudedad; madre biológica; medidas cautelares; pública subasta, arrendatario, poderdante, Pleno; ecc.</i>
<b>Termini comuni (AH)</b>	<i>saldo, cuenta corriente; cantidad; costas; cuota; importe; inmueble; pretensiones; lonja; vehículo; vivienda; finca, convivencia; valor; motivo; ingreso; pautas; debate; empresa; contrato; abono; enfermedad; voluntad; votación; heredero; difunto; finado; cónyuges; debate; educación; sanidad; menores; domicilio; prueba; enseres; mobiliario; patrimonio; deudas; ecc.</i>

Alcuni di questi vocaboli, uniti a un verbo specifico, creano collocazioni ricorrenti, diverse in base al tipo di sequenza in cui si trovano; infatti, nelle sequenze narrative, si svolgono azioni diverse da quelle istruttive, mentre nelle sequenze espositive non appaiono nemmeno verbi collocativi:

<b>Tipo di sequenza</b>	<b>Collocazioni frequenti AH</b>
<b>Sequenze narrative</b>	<i>interponer recurso/ demanda; presentar escrito; dictar sentencia/auto; alegar/ oponer los hechos y fundamentos de derecho; contestar la demanda; alegar la representación; convocar las partes; admitir a trámite la demanda; sustanciar la apelación; formular/ desestimar demanda reconvenional; existir acuerdo; articular motivos; recibir los autos; formar el rollo; remitir los autos; evacuar el traslado; haber lugar al recurso; declara en rebeldía; contestar a la reconvencción; dar traslado; oponerse al recurso; suplicar dictar sentencia; formalizar/interponer recurso de casación; emplazar a juicio; ecc</i>
<b>Sequenze istruttive</b>	<i>estimar/ desestimar recurso; estimar/ desestimar demanda; declarar extinguido; dictar pronunciamiento; acordar la división; abonar la cantidad; absolver de los pedimentos; revocar sentencia; admitir motivo; declarar litigio; condenar en costas/al pago de las costas; imponer/ pagar las costas; reconocer derecho; haber lugar a pronunciamiento; abonar la cantidad; estar y pasar por declaraciones/ pronunciamientos; ecc.</i>

Queste collocazioni formano, a loro volta, unità fraseologiche ricorrenti nelle sequenze narrative e istruttive degli AH, che conferiscono al testo un aspetto stereotipato e ripetitivo. La loro identificazione aiuta il traduttore non solo a seguire con maggior facilità l'andamento sequenziale del testo e le fasi del processo giudiziario, ma anche a interiorizzare possibili equivalenze funzionali nel momento di creazione del testo d'arrivo. Proponiamo di seguito alcuni esempi:

Tipo di sequenza	Unità fraseologiche frequenti AH
Sequenze narrative	<i>Ante el Juzgado de Primera Instancia, interpuso demanda/ fueron vistos los autos</i>
	<i>El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "..."</i>
	<i>Contestada la demanda y dado el oportuno traslado...</i>
	<i>Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación X. Sustanciada la apelación, la Sección X dictó Sentencia, con fecha X, con el siguiente fallo:</i>
	<i>Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto...</i>
	<i>Por resolución de [fecha], la Audiencia Provincial de X acordó la remisión de los autos originales/las actuaciones a la Sala X del Tribunal Supremo.</i>
	<i>Recibidos los autos y formado el presente rollo se personó el/la Procurador/a XXX, en nombre y representación de XXX, en calidad de parte recurrente. Asimismo comparece el/la Procurador/a XXX, en nombre y representación de XXX, en calidad de parte recurrida.</i>
	<i>Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes...</i>
	<i>Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación procesal de XXX con apoyo en los siguientes MOTIVOS:...</i>
	<i>Anunciado recurso de casación/extrahordinario por infracción procesal por XXX, contra la sentencia de apelación, el Tribunal de XXX lo tuvo por preparado y dicha parte representada por el Procurador XXX, lo interpuso ante dicha Sala, articulándolo en los siguientes motivos:...</i>
Sequenze istruttive	<b>[1° grado]</b> <i>Que estimando/desestimando la demanda formulada por [el/la Procurador/a Don/ña XXX, en nombre y representación de] Don/ña XXX, contra Don/ña XXX, [representado por el/la Procurador/a Don/ña XXX,] y contra XXX, debo declarar y declaro.</i>
	<b>[1° grado]</b> <i>Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de XXX contra XXX y debo acordar y acuerdo/ debo condenar y condeno a XXX a abonar la cantidad/ a XXX a que abone a XXX la suma...</i>
	<b>[2° grado]</b> <i>Que con estimación/desestimación del recurso de apelación interpuesto por Don/ña XXX, contra la sentencia dictada con fecha X/X/X, por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado X debemos revocar y revocamos/ debemos confirmar y confirmamos ...</i>
	<b>[2° grado]</b> <i>Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación deducido por la representación de XXX frente a la Sentencia dictada con fecha X/X/X por el Juzgado de X...</i>

Sul piano sintattico, predomina l'ipotassi con periodi lunghi e spesso incoerenti formati da una clausola unica. Questo stile compromette la funzione informativa del testo, rende difficile la comprensione e la memorizzazione a breve termine delle sequenze ed obbliga il destinatario a leggere più volte lo stesso segmento. Secondo autori come Alcaraz Varó & Hughes (2009, pp. 120-123), Montolío & Lopez Samaniego (2008, pp. 53-57) e Garogalo (2009, p. 250), i lunghi e complessi periodi ipotattici delle sentenze spagnole presentano diverse incoerenze, o "patologie" sintattiche, come discordanza tra soggetto e verbo e tra tempi verbali, anacoluti, ellissi verbale, incongruenze nell'uso dei pronomi deittici e delle anafore, ripetizioni, ridondanze e un uso scarno o scorretto della punteggiatura. A questo proposito, includiamo alcuni esempi di abuso dell'ipotassi (1) e (5), errori ortografici (2),

incongruenze nell'uso dei tempi verbali e punteggiatura (3) e (5) e patologie nella subordinazione con catene di nomi deverbali e gerundi (4).

(1)	FALLAMOS: <b>Que ESTIMANDO PARCIALMENTE</b> el recurso de apelación <b>interpuesto por</b> el procurador D.FGE, <b>en representación de</b> D.G, frente a la sentencia <b>dictada por</b> el Juzgado de Primera Instancia nº9 de Madrid, <b>en fecha</b> (omissis), <b>en el procedimiento</b> ordinario 760/2008, <b>debemos REVOCAR Y REVOCAMOS</b> en parte la referida resolución <b>y, en su lugar, con parcial estimación</b> de la reconvencción <b>formulada por</b> el Procurador D.O, <b>en nombre y representación de</b> DÑA. R, <b>debemos dejar sin efecto</b> el pronunciamiento <b>al que se refiere</b> el apartado B) de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, <b>sin hacer expresa imposición</b> de las costas de la reconvencción a ninguno de los litigantes. (STS 976/2014)
(2)	(4º.- Se condene expresamente al pago de las costas procesales a Doña C". <b>Contestada la demanda y la dado el oportunos traslado</b> , se dictó con fecha (omissis), auto que contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente. (STS 270/2011)
(3)	CUARTO.- Por Auto de esta Sala de fecha (omissis), <b>se admite a trámite</b> el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, <b>se presentó escrito</b> de impugnación al mismo. (STS 734/2006)
(4)	Por la representación de Dª J, se presentó <b>escrito solicitando</b> la aclaración de dicha Sentencia, <b>dictándose</b> por la Sala Auto con fecha (omissis), <b>no dando lugar</b> a la Aclaración solicitada. (STS 2187/2008)
(5)	<b>Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. HM, en nombre y representación de E, contra ML, y debo estimar y estimo parcialmente la demanda reconvenccional interpuesta por la Procuradora Sra. G, en nombre y representación de ML, contra E y debo declarar y declaro la disolución del matrimonio de los cónyuges, estableciendo como medidas:</b> 1.- <b>Quedan</b> revocados los poderes y consentimientos que los cónyuges se hubieren otorgado 2.- <b>Queda</b> disuelta la sociedad de gananciales 3.- <b>Se atribuye</b> a la Sra. E la guarda y custodia de la hija L, <b>siendo</b> la patria potestad compartida por ambas madres y <b>determinándose</b> el régimen de visitas previsto en el Fundamento Jurídico Segundo. (STS 1909/2014)

Infine, proponiamo di seguito un frammento completo della sezione AH, in cui è possibile rintracciare tutti gli elementi considerati fino ad ora. Oltre ad identificare l'andamento sequenziale, risaltiamo in grassetto le fasi del processo e i documenti corrispondenti:

<b>ANTECEDENTES DE HECHO</b>	
<b>PRIMERO.</b> Ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gandía, interpuso <b>demanda</b> de juicio verbal de desahucio, D. R , contra Dª. M. El <b>suplico</b> de la demanda es del tenor siguiente: ".... dicte sentencia, por la que estimando la demanda, se declare haber lugar al desahucio por precario, condenándola a que dentro del término fijado, deje libre y a disposición del actor, la vivienda objeto de esta litis, bajo apercibimiento de lanzamiento para el caso de no verificarlo condenando expresamente a la demandada en las cosas causadas".	<b>SEQUENZA NARRATIVA</b>
La Procuradora Dª AMTA, compareció en nombre y representación de la demandada Dª M, convocándose a las parte a Juicio Verbal, el que se celebró en el día y hora señalado y con asistencia de las partes, ratificándose la actora en su demanda y oponiéndose la demandada a la misma y habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.	<b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b>
El <b>Juzgado de Primera Instancia</b> nº 2 de Gandía, dictó <b>Sentencia</b> , con fecha (omissis) y con la siguiente <b>parte dispositiva</b> : " <i>DECISIÓN: Por les raons exposades, i en l'exercici de la potestat que matribueix la Constitució expanyol, he decidit: 1.- Desestimar la demanda interposada per En Rodolfo contra Dª Modesta . 2.- Condemnar En Rodolfo a pagar les costes d'aquest procés. Així ho de decidisc, pronuncie i signe</i> ".	<b>SEQUENZA NARRATIVA</b>
<b>SEGUNDO.</b> Contra dicha Sentencia interpuso <b>recurso de apelación</b> D. R. Sustanciada la apelación, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha (omissis), con el siguiente <b>fallo</b> :	<b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b>
	<b>SEQUENZA NARRATIVA</b>

<p>"Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don R contra la sentencia de (omissis), dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gandía , en autos de juicio verbal seguidos con el nº 9/08, que se revoca en su totalidad y en su virtud, se estima la demanda formulada por Don R declarando haber lugar al desahucio por precario interesado, condenando a la demandada Doña M a que dentro del término que se fije deje libre y a disposición del actor la vivienda objeto de la litis, bajo apercibimiento de lanzamiento, en caso contrario, así como al pago de las costas de primera instancia y todo ello sin hacer pronunciamiento sobre las de esta alzada".</p> <p><b>TERCERO.</b> Anunciados <b>recursos de casación y extraordinario por infracción procesal</b> contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador de los Tribunales D. PPF lo interpuso ante dicha Sala, formalizándose el recurso extraordinario por infracción procesal en base a los siguientes <b>motivos</b>:</p> <p>1.- Inaplicación de la excepción de inadecuación del procedimiento, infringiéndose de este modo el art. 443 LEC en relación con el art. 416 del mismo texto legal.</p> <p>El recurso de casación se fundamenta en los <b>siguientes motivos</b>:</p> <p>1.- Infracción por inaplicación del art. 96.3 del Código Civil , en relación con la analogía que proclama el art. 4.1 y 4.3 del mismo cuerpo legal.</p> <p>Por resolución de fecha (omissis), la Audiencia Provincial acordó la remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal Supremo.</p> <p>CUARTO. Recibidos los autos y formado el <b>presente rollo</b> se personó la Procuradora D<sup>a</sup>. HFC, en nombre y representación de D<sup>a</sup>. M, personándose en concepto de parte recurrente; así mismo se personó el Procurador D. LPO, en nombre y representación de D. R, presentó escrito el día (omissis), personándose en concepto de parte recurrida .</p> <p>Admitido el recurso por auto de 1/12/2009 y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. LPO, en nombre y representación de D. R, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.</p> <p><b>QUINTO.</b> Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintiuno de septiembre de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.</p> <p>Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. D<sup>a</sup>. ERT, (STS 6227/2011)</p>	<p><b>SEQUENZA ISTRUTTIVA</b></p> <p><b>SEQUENZA NARRATIVA</b></p> <p><b>SEQUENZA ESPOSITIVA</b></p> <p><b>SEQUENZE NARRATIVE</b></p>
--	---

### (3) *Fundamentos de Derecho.*

(1) ENCABEZAMIENTO
(2) ANTECEDENTES DE HECHO
<b>(3) FUNDAMENTOS DE DERECHO</b>
(4) FALLO + DILIGENCIA

La sezione *Fundamentos de Derecho* (FD) contiene paragrafi separati e numerati nei quali sono esposti gli argomenti e le basi giuridiche, sia legali che dottrinali, considerate opportune per la difesa o per la parte dispositiva. In accordo con il mandato costituzionale (art.120.3 CE), questa sezione serve come motivazione della sentenza in cui il giudice estensore espone in forma induttiva il ragionamento che porta al verdetto finale e, pertanto, costituisce il corpo argomentativo del testo. Come ricordano Alcaraz Varó & Hughes (2009, p. 263), la sezione FD consta di due parti, la *ratio decidendi*, ossia l'insieme di fattori che portano alla decisione del giudice e l'*obiter dictum*, ossia la parte argomentativa che non costituisce giurisprudenza e non spiega direttamente la decisione, ma la contestualizza in uno sfondo sociale, giuridico e intellettuale. Ad ogni modo, la motivazione delle sentenze è oggetto dell'art.218 della LEC, che specifica, nel punto 2: "[...] La motivación deberá incidir en los distintos elementos



fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”

Tra le motivazioni date dai giudici estensori delle sentenze del *corpus*, è possibile riscontrare alcune costanti, in base all’oggetto del processo, che prendono spunto da fonti legislative, dottrinali e giudiziarie e, a loro volta, contribuiscono a creare determinati orientamenti giurisprudenziali:

- (1) nel caso delle controversie di natura patrimoniale tra ex-conviventi *more uxorio*, la motivazione richiama la giurisprudenza del *Tribunal Supremo* che nega il principio di *analogia legis* tra il matrimonio e l’unione di fatto e, pertanto, l’esistenza di un regime economico matrimoniale per le coppie di fatto, nel caso in cui non sia stato accordato mediante contratto. Inoltre, per le coppie *more uxorio* sprovviste di iscrizione o di contratto, il *Supremo* considera che la convivenza in sé non genera nessun diritto economico, né dimostra l’esistenza di una comunione dei beni. In alcuni casi, è richiamata la dottrina dell’arricchimento senza causa (*enriquecimiento injusto*) per giudicare i danni economici causati a uno dei conviventi.
- (2) nel caso delle controversie di natura successoria tra eredi del convivente defunto e il convivente superstite, la motivazione considera l’esistenza o l’assenza di un titolo che permette di mantenere il possesso della proprietà. Appellandosi a orientamenti giurisprudenziali precedenti, il *Supremo* conclude che la convivenza extramatrimoniale non permette l’applicazione della normativa propria del matrimonio, soprattutto nei casi in cui il defunto non ha lasciato un testamento che favorisce esplicitamente il convivente superstite.
- (3) nel caso di controversie di divorzio e filiazione tra ex-coniugi dello stesso sesso, la motivazione è più complessa e si appella a diverse fonti legislative: la *Constitución*, secondo la quale il sistema familiare è formato da gruppi e unità che costituiscono un nucleo di convivenza, indipendentemente dalla forma di stipulazione o dal sesso dei suoi componenti; la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (1950); l’art.39 della *Constitución*, sulla protezione del minore; la “Convenzione sui diritti del fanciullo” (New York, 20 novembre 1989); l’art.24 della “Carta dei Diritti Fondamentali”; la giurisprudenza del *Tribunal Constitucional* e della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo); la *Ley 13/2005, sobre el derecho a contraer matrimonio*; la *Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida*, ecc. In linea generale, il *Supremo* riconosce l’equiparazione assoluta tra il matrimonio celebrato tra coppie eterosessuali ed omosessuali ed antepone sempre

l'interesse del minore, stabilendo che i figli hanno il diritto a relazionarsi con i membri della loro famiglia, indipendentemente da legami biologici legali.

- (4) nel caso di controversie di natura previdenziale o pensionistica tra il convivente superstite e l'*INSS/ TGSS*, il giudice, appellandosi all'art.2.3 del *Código Civil* sul principio di irretroattività delle leggi (*irretroactividad*), denega la pensione di reversibilità alle unioni di fatto non registrate pubblicamente e alle coppie omosessuali in cui uno dei membri sia deceduto prima dell'entrata in vigore della *Ley 13/2005* e delle leggi regionali sulle unioni di fatto.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle sequenze, rispetto agli AH, la modalità discorsiva predominante nella sezione FD è l'esposizione, spesso contraddistinta da una forte dimensione argomentativa. Questa sezione è più estesa e dettagliata degli AH ed include una parte narrativa iniziale, in cui il giudice riassume l'accertamento dei fatti dichiarati, una parte espositiva centrale, in cui presenta i motivi del ricorso ed argomenta la sua decisione e piccole parti istruttive, in cui espone le conseguenze giudiziarie del ragionamento. Pertanto, le sequenze che compongono i FD sono prevalentemente espositive, ma si osservano anche sequenze iniziali narrative e finali ibride espositivo-istruttive. Infatti, come ricorda Holl (2011, p. 365), nella sezione FD il giudice espone, valuta, argomenta e decide. Come nella struttura esterna della sentenza, predomina un ragionamento analitico induttivo, in cui il giudice parte dalla presentazione della controversia (sequenze narrative), passando per gli argomenti specifici a sostegno della sua tesi (sequenze espositive), fino ad arrivare alle conclusioni finali (sequenze ibride espositivo-istruttive).

Le **sequenze narrative** sono presenti solo all'inizio dei FD e sono inserite, sottoforma di elenco ordinato alfanumerico, all'interno della prima sequenza espositiva (*PRIMERO*). A livello morfosintattico, sono caratterizzate dagli stessi elementi delle sequenze narrative degli AH, ma non presentano lo stesso stile ripetitivo e stereotipato. Ricordiamo che le sequenze narrative sono caratterizzate dall'uso di verbi al passato (*pretérito indefinido de indicativo, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto*), spesso abbinati a subordinate con gerundio copulativo (*ilativo*), da connettivi spazio-temporali e causali e dall'abuso dell'ipotassi con subordinate implicite in gerundio ed esplicite con relativo. Anche nei FD, alcune sequenze narrative presentano una natura ibrida, poiché introducono, mediante *verba dicendi* (*decir, declarar, solicitar, ecc.*), sequenze istruttive sottoforma di citazioni delle sentenze su cui è stato proposto il ricorso. Vediamo di seguito alcuni estratti di sequenze narrative dei FD:

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO. Resumen de los hechos declarados probados.**

1º Dª C y D. A **habían constituido** una pareja de hecho. **Adquirieron** una vivienda que **más tarde vendieron** para comprar otra. Ambas **fueron inscritas** a nombre de los dos convivientes por mitad e iguales partes. **Durante** sus relaciones personales, **abrieron** diversas cuentas corrientes, cuya titularidad les correspondía en forma indistinta.

2º **A la finalización** de las relaciones y **por discrepar** Dª C y D. A de la liquidación de los bienes **cuya** titularidad **ostentaban** en común, **encargaron** un arbitraje, que no **resultó** eficaz **por haber decaído** al haber transcurrido el plazo pactado para dictarlo. **En este punto**, Dª C **demandó** a D. A **pidiendo** que se dictara sentencia **atribuyendo** por mitad entre demandante y demandado el saldo existente en las tres cuentas corrientes **a fecha de** (omissis) y que condenara al demandado a entregar a la demandante la cantidad de 51.050€

3º D. A **contestó** a la demanda **oponiéndose** a la misma y **presentó** reconvencción, **en la que se alegaba** que **habían existido** por su parte excesos de aportación **que cuantificaba** y **concluyendo** que su cuota **era** superior a la de la demandante tanto en el inmueble propiedad de ambos, como en las cuentas corrientes, algunas de las cuales **se habían abierto** con dinero propiedad del reconviniente. **Pedía** en la demanda reconvenccional **que se declarase** que **poseía** una cuota del 81,24% en el inmueble y que para el caso de que no se declarara así, **se dijera** que es acreedor de la comunidad de bienes por 280.973,16€, **condenando** a Dª C al pago de este importe.

4º La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de (omissis), de (omissis), **estimó** la demanda y **desestimó** la reconvencción. **Dice:** a) que la vivienda **se adquirió** por mitad y por partes iguales, **lo que se mantuvo durante** toda la convivencia; b) esto anterior implica que la reclamación por uno de los comuneros de una cuota superior infringe la doctrina de los propios actos; c) los mismos argumentos deben aplicarse a las cuentas bancarias, y d) "la prueba de la aportación económica no implica la consecuencia jurídica de una mayor participación en la propiedad de lo adquirido, siendo así que el negocio jurídico no ha sido impugnado", y ello "sin perjuicio de considerar probado una aportación económica mayor por parte del Sr. A [...]" .[...] (STS 270/2011)

**PRIMERO. Los hechos fundamentales para el presente recurso son los siguientes:**

1º Dª J y D. M **habían** constituido una unión de hecho, en una convivencia de aproximadamente veinte años, **durante la cual tuvieron** dos hijos.

2º D. M **abrió** un negocio consistente en una Clínica veterinaria, **que constaba** exclusivamente a su nombre, en la que **había trabajado** Dª J, **colaborando** en las tareas administrativas y de funcionamiento. En alguna ocasión, D. M **había hecho constar que estaba sujeto** al régimen de gananciales.

3º **Al sobrevenir** la crisis, ambas partes **firmaron** un convenio en que además de lo relativo al mantenimiento, guarda y custodia y visitas del hijo, **se declaró** lo siguiente: "Quinto: No produciéndose desequilibrio económico entre los convivientes, ambos renuncian expresa y mutuamente a la pensión que pudiera corresponderles. SEXTA: La vivienda familiar, dado que estaba en arrendamiento, será abandonada por ambos convivientes". (STS 2187/2008)

Le **sequenze espositive**, invece, costituiscono il corpo principale della sezione FD e sono caratterizzate, prevalentemente, dal presente atemporale, sia nella forma attiva in 1º persona plurale, sia nella forma passiva riflessiva con *se* in 3º persona singolare. Rispetto agli AH, le sequenze espositive dei FD sono proposizioni lunghe e complesse in cui domina l'ipotassi e una forte dimensione argomentativa, mediante l'uso frequente di operatori di argomentazione (connettivi aggiuntivi, esplicativi, finali, causa-effetto, di riferimento, comparativi, gerarchici) e di contro-argomentazione (connettivi disgiuntivi, avversativi).

Tipo di connettivi	Connettivi FD	N.Occ.
<b>Aggiuntivi</b>	y	<b>633</b>
	ni	<b>44</b>
	también	<b>37</b>
	además	<b>10</b>
	no solo... sino (también)	7
<b>Disgiuntivi</b>	o	<b>92</b>
	o bien	5
	sea... sea; ya sea... ya sea	3
<b>Comparativi</b>	como	<b>&gt;100</b>
	así como; asimismo	9
	igualmente; tal como	3
	tal y como	2
	de modo análogo; contrariamente a	1
<b>Causali</b>	porque	<b>43</b>
	por lo que	<b>26</b>
	por ello	<b>14</b>
	ya que	<b>12</b>
	puesto que	8
	dado que	5
	de ahí que; por/de todo ello por esta razón	2 1
<b>Consecutivi</b>	pues	<b>36</b>
	en consecuencia	<b>10</b>
	por tanto	9
	como consecuencia	4
	así que; de modo que	2
	consiguientemente; entonces	1
<b>Finali</b>	para	<b>115</b>
	• para + infinito	(65)
	• para + nome deverbale	(34)
	• para que + congiuntivo	(12)
	• para ello	(4)
a (los) efectos de	<b>10</b>	
a fin de que + congiuntivo	1	
<b>Di riferimento</b>	como + dice/ sostiene/ afirma/ aprecia/ precisa/ destaca/ señala/ resulta/ se deduce/se desprende, ecc.	<b>31</b>
	en relación con	<b>20</b>
	de acuerdo con	<b>17</b>
	según	<b>13</b>
	al amparo de	7
	respecto a; en virtud de; en aplicación de	6
	en cuanto a; en aplicación de	5
	conforme a	4
	a que se refiere; en los términos que; en relación a	3
	con arreglo a	2
con relación a; a la vista de	1	
<b>Avversativi</b>	pero	<b>29</b>
	sino que	<b>16</b>
	aunque	<b>15</b>
	tampoco	<b>14</b>
	sin embargo	9
	salvo, si bien	8
	en todo caso	6
	a pesar de	3
	en tanto	2
no obstante; en cambio; pese a; mientras que	1	
<b>Condizionali</b>	si	<b>24</b>
	• si + indicativo	(18)
	• si + congiuntivo	(6)

	<i>siempre que + congiuntivo</i>	4
	<i>en el caso de</i>	3
<b>Gerarchici</b>	<i>a partir de</i>	<b>12</b>
	<i>en definitiva</i>	9
	<i>en primer lugar</i>	6
	<i>en el caso</i>	5
	<i>en segundo lugar; finalmente</i>	3
	<i>en tercer lugar; por último; a su vez; sobre todo</i>	2
	<i>ante todo; antes que nada; en fin; como conclusión; como corolario; como resumen; para concluir; como último argumento</i>	1
<b>Esplicativi</b>	<i>es decir</i>	9
	<i>es más</i>	6
	<i>esto es; por ejemplo; en efecto; tal como</i>	3
	<i>o sea</i>	2
	<i>a saber; efectivamente; ciertamente</i>	1

Questi connettivi, insieme ad espressioni valutative, elementi alfanumerici (*PRIMERO, SEGUNDO, ecc.*) e il verbo principale (*dice la sentencia/ sostiene la recurrente, ecc.*) sono spesso dislocati a sinistra e fungono da segnali organizzativi del testo per sottolineare i vari passaggi del ragionamento del giudice. Nella tabella successiva, segnaliamo i connettivi che appaiono più frequentemente in apertura delle sequenze espositive dei FD:

<b>Connettivi topicalizzati</b>	<b>N.Occ.</b>
<i>Por lo expuesto</i>	<b>14</b>
<i>Por ello</i>	9
<i>En consecuencia</i>	8
<i>Sin embargo; Para + infinito</i>	7
<i>El primer, segundo, tercer motivo; En definitiva; Pero</i>	6
<i>En primer, segundo, tercer lugar; De acuerdo con</i>	5
<i>En aplicación de lo expuesto/dispuesto; Es más; Asimismo</i>	4
<i>Pues bien; Es cierto que; En efecto</i>	3
<i>Por tanto; Por lo que respecta a; Respecto a; En el caso; Es consustancial; En cuanto a; Ahora bien; Finalmente; ecc.</i>	2
<i>Repetimos que; Conviene señalar; A partir de; Con esta argumentación; Dado que; Es evidente que; Por su parte; Paralelamente a lo anterior; Como último argumento; En todo caso; Como consecuencia; Como conclusión; Por último; A tal efecto; Seguramente; Ciertamente, ecc.</i>	1

Alcuni dei connettivi identificati fungono anche da elementi valutativi, tipici delle sequenze espositive con dimensione argomentativa, in cui il giudice estensore espone l'opinione del collegio su differenti questioni. Queste espressioni sono modulatori formati sia da avverbi, sia da perifrasi deontiche e servono a donare cortesia formale al discorso:

<b>Espressioni valutative ricorrenti nei FD</b>	<b>N.Occ.</b>
<i>Hay que señalar/ apreciar/ atenerse/ considerar/ decir/ deducir/ entender/ poner de relieve/ tener en cuenta, ecc.</i>	<b>12</b>
<i>Es cierto que; ha de recordarse/ prevalecer/ imponerse/ reputarse/ entenderse/ ser así, ecc.</i>	<b>11</b>
<i>Cabe adoptar/ apreciar/ concluir/ imaginar/ mencionar/ partir de una presunción/ trasponer, ecc.</i>	<b>10</b>
<i>[No] se puede considerar/apreciar/colegir/afirmar/proclamar, ecc.</i>	8
<i>No es posible aplicar/ejecutar/corregir; Claramente</i>	4
<i>Ha de/debe recordarse; hemos de/procede/no impide recordar</i>	3
<i>No había duda que/de; desde luego; Es claro; es consustancial; es [razón] suficiente</i>	2
<i>Repetimos que; Recordemos, no se olvide; sin olvidar, ecc.; Es evidente; es asumible; es capaz; es necesaria; es procedente; es determinante; es absolutamente lógica; es indudable; es importante; es irrazonable; es irrelevante; es ilícito; no es lícito; es opuesto; es manifiestamente ilógico, arbitrario e irrazonable; son claros, evidentes y reiterados; son necesarios, ecc.; Ineludiblemente; acertadamente, inequívocamente, innegablemente, seguramente; ciertamente; ecc.</i>	1

Come si può notare in questa tabella, alcune espressioni valutative sono composte dai verbi servili *haber de*, *caber*, *deber*, *poder* + infinito. Come già abbiamo visto nell'analisi dei testi normativi, una caratteristica comune tra le sequenze espositive con dimensione argomentativa e le sequenze istruttive è l'uso ricorrente di espressioni deontiche di necessità, possibilità e dovere.

Y ello ocurre precisamente, <b>debe repetirse</b> para evitar interpretaciones interesadas o erróneas, porque la recurrente es propietaria de dicha mitad. (STS 270/2011)
También <b>hay que decir</b> que en la unión de hecho en cuestión no existe una plasmación de un pacto expreso en este sentido. Pero, ahora bien, sí <b>se puede afirmar</b> la admisibilidad de unos pactos tácitos -"facta concludentia"- en el presente caso, y así se infiere del exhaustivo análisis hermenéutico efectuado en la sentencia recurrida, que por su racionalidad y lógica <b>debe ser mantenido</b> en esta fase procesal. (STS 734/2006)
Por ello <b>no puede considerarse</b> que la recurrente ostente ningún título que le permita mantener la posesión de la vivienda, lo que hace improcedente la atribución del uso en la forma que reclama. [...] (STS 976/2014)
[...], razón por la que incluso el tribunal <b>debe pronunciarse</b> de oficio ( art. 91 del Código Civil ) <b>debiendo superarse</b> en lo posible las discordias de los litigantes, justamente porque el beneficio de los menores <b>ha de prevalecer</b> en todo caso, pues como también recuerda la STS de 16-7-2004 , el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece el principio general de que en todo caso primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que <b>podiera concurrir</b> [...] (STS 1909/2014)
a).- El presupuesto de partida en la interpretación de las normas <b>ha de ser</b> la presunción de que los mandatos del legislador gozan de plena razonabilidad (así, STS 15/01/13 -rcud 1152/12 -), planteamiento que nos lleva también a entender que en la averiguación del sentido de la norma -cuando la misma no ofrezca la deseable claridad- <b>obligadamente ha de buscarse</b> la interpretación que proporcione coherencia a los diversos mandatos que la disposición legal <b>pueda contener</b> , [...]. (STS 2603/2015)
El hecho de que la demandante extrajera cantidades - incluso importantes- de las referidas cuentas <b>ha de entenderse</b> que contaba con la aceptación y consentimiento de la persona con la que tenía proyectado contraer matrimonio, sin que ahora <b>puedan</b> los herederos -padres del fallecido- <b>exigir</b> rendición de cuentas por aquello que autorizó el condómino. (STS 8016/2011)

Proponiamo di seguito un'analisi quantitativa dei verbi servili presenti nelle sequenze espositive e ibride istruttive della sezione FD, usati soprattutto al presente indicativo, ma anche al congiuntivo presente, al gerundio e all'infinito:

Verbi servili nei FD	N.Occ.
<i>Deber</i> + infinito semplice e composto	83
<i>Poder</i> + infinito	61
<i>Haber de</i> + infinito	18
<i>Proceder</i> + infinito	17
<i>Haber que</i> + infinito	13
<i>Caber</i> + infinito	10
<i>Tener que</i>	1

Tra queste espressioni deontiche, la perifrasi *procede* + infinito è presente soprattutto nelle sequenze ibride espositivo-istruttive che concludono i paragrafi argomentativi dei FD e che consistono in enunciati performativi circa le conseguenze giudiziarie dei motivi allegati. Queste sequenze sono ibride poiché fanno parte dell'esposizione, ma presentano una modalità discorsiva simile alle sequenze istruttive del *Fallo*, senza però avere un proposito specificatamente regolativo. In queste sequenze, prevalgono, nelle proposizioni principali, le

forme impersonali con presente atemporale alternato al futuro e, nelle subordinate implicite, gerundio e infinito. Come frutto del ragionamento logico del collegio, anche queste sequenze manifestano una dimensione argomentativa riscontrabile nell'uso della perifrasi obbligatoria *procede* + infinito e connettivi di argomentazione topicalizzati (*en virtud de lo establecido, por todo lo razonado, en consecuencia, ecc.*). Tutti questi elementi servono per argomentare il ragionamento induttivo con cui il giudice anticipa le conseguenze giuridiche del *Fallo*.

<p><b>En consecuencia</b>, esta Sala asume la instancia y <b>se desestima</b> la demanda presentada por D<sup>a</sup> J . <b>Respecto a</b> las costas, <b>de acuerdo con lo dispuesto</b> en el artículo 1715 LEC <b>no procede hacer</b> especial declaración de las producidas en esta instancia. Al desestimarse en parte la demanda, <b>procede imponer</b> a la actora D<sup>a</sup> J las costas causadas en la primera instancia y <b>no hacer especial pronunciamiento</b> de las causadas en la segunda instancia, <b>según lo dispuesto</b> en los artículos 523.2 y 710 LEC por las circunstancias que concurren en el presente litigio. (STS 2187/2008)</p>
<p>CUARTO.- <b>Por todo lo razonado procede la estimación</b> del recurso formulado y <b>casar y anular</b> la sentencia recurrida, <b>desestimando</b> el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D.[...], <b>confirmando</b> la sentencia de instancia. Sin imposición de costas, <b>en virtud de lo establecido</b> en el art. 235.1 LRJS. (STS 2603/2015)</p>
<p>OCTAVO.- <b>En aplicación de lo dispuesto</b> en el artículo 394, <b>en relación con</b> el artículo 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, <b>procede condenar</b> a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario por infracción procesal, <b>sin hacer especial pronunciamiento</b> respecto de las costas causadas en el recurso de casación. (STS 5209/2014)</p>

Infine, riguardo alle forme verbali, le sequenze narrative preferiscono le forme attive per ricostruire i fatti e identificare gli agenti in modo preciso e inequivocabile, mentre le sequenze espositive alternano forme passive riflessive e forme attive in 1° persona plurale. Nelle sequenze ibride espositivo-istruttive prevale, invece, uno stile più impersonale, con la 3° persona singolare del verbo servile *proceder* e le forme passive riflessive con *se*, al presente e al futuro dell'indicativo.

Sul piano lessicale, è possibile confermare una tendenza alla formalità e al tecnicismo discorsivo, mediante l'anteposizione (1) dell'aggettivo e (2) dell'avverbio al sintagma nominale o verbale, e l'uso di (3) nomi deverbali.

(1)	<i>estable pareja de hecho; iguales términos; deseable claridad; diáfana claridad; innegable defecto; general informatización; especial acreditación; inexistente tratamiento; improcedente reinterpretación; la más reciente decisión; referidas cuentas; adecuada respuesta; anteriores resoluciones; ecc.</i>
(2)	<i>únicamente corresponde; únicamente acredita; únicamente permitiría; anteriormente expuesto; posteriormente adoptadas; debidamente probados; necesariamente haya de serlo; inicialmente aludíamos; nuevamente reiteramos; obligadamente ha de buscarse; conscientemente descartan; expresamente reiterados; constitucionalmente exigible; ecc.</i>
(3)	<i>convencer = procurar convicción; no cumplir las exigencias = no cumplimiento de las exigencias; no se imponen las costas = sin imposición de costas; no invadir las relaciones del menor = no invasión de las relaciones del menor; procede confirmar = procedencia de confirmar; vulnera las normas = constituye una vulneración de las normas; no se aplica = no resulta de aplicación; ecc.</i>

Per la terminologia, valgono le stesse considerazioni fatte per gli AH; il vocabolario tecnico è costituito soprattutto da sintagmi nominali composti, che si riferiscono a concetti esistenti solo nel campo del diritto civile e processuale civile, mentre i termini più comuni sono quelli semitecnici presi dalla lingua comune con significato particolare nel campo giuridico, e il lessico generale, che mantiene lo stesso significato. Rispetto alla sezione AH, si osserva anche un uso più frequente di latinismi di uso comune:

<b>Termini tecnici (FD)</b>	<i>reconvencción; reconviniante; demanda reconvencional; suplico; régimen de ganancias; comunidad de bienes; sentencia de contraste; sentencia de pleno; concurrencia de contradicción; enriquecimiento injusto; pacto tácito; recurso extraordinario por infracción procesal; Libro de Familia; Alto Tribunal; exequatur; vicio casacional; Tribunal a quo; consentimiento informado; ecc.</i>
<b>Termini semitecnici (FD)</b>	<i>causa de nulidad; demandado; demandante; acreedor; litigante; actor, instancia; mantenimiento; guarda y custodia; visitas; peculio; liquidación, indefensión; rebeldía; convicción; pensión de viudedad; pensión de desempleo; partenariado civil; doctrina; perjuicio; inscripción registral; supérstite; alimentos; proceso; escrito indubitado; oposición; justa causa; presunción; prestación; rendición de cuentas; contradicción; irretroactividad; sociedad conyugal; ecc.</i>
<b>Termini generali (FD)</b>	<i>conviviente; vivienda familiar; finca; domicilio; inmueble; arrendamiento; menor; hipoteca; pacto; convenio regulador; denuncia; cuotas; fallecido; prueba; filiación; tenencia; infracción; paternidad; maternidad; viudedad; progenitor; heredero; causante; vínculo matrimonial; allegado; adopción; desembolso; ecc.</i>
<b>Latinismi (FD)</b>	<i>more uxorio; patria potestad; prima facie; facta concludentia; petitum; ad solemnitatem; de facto; litis; ratio decidendi; legis; iuris; ex nunc; ratione tempore; pro indiviso; pro futuro; exequatur; a quo; ecc.</i>

È interessante sottolineare che alcuni di questi termini sono costituiti da participi presenti e passati con valore sostantivale, spesso in coppia, tipici del lessico giuridico (*el recurrente – el recurrido; el demandante – el demandado; el codemandado; el poderdante, el causante; el reconviniante, el donante; el solicitante; los litigantes, los integrantes; ecc.*).

Anche sul piano ortotipografico e sintattico, non ci sono differenze sostanziali con la sezione AH, poiché si ripete la divisione in paragrafi con numeri ordinali in lettere (*PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, ecc.*), l'uso di elementi alfanumerici per elencare ragioni e motivi delle Corti, e il dominio assoluto dell'ipotassi, caratterizzato dall'abuso di incisi e subordinate implicite a catena con participi, gerundi e infiniti. Vista la predominanza delle sequenze espositive, in questa sezione appaiono con più frequenza proposizioni giustapposte con punto e virgola, soprattutto in presenza di elenchi numerati. Proponiamo di seguito alcuni esempi, evidenziando in grassetto la successione delle subordinate esplicite e implicite e le coordinate giustapposte:



<p>TERCERO.- Contra dicha sentencia <b>se interpuso</b> el presente recurso <b>invocando</b> como sentencia contraria la de la Sala de lo Social de Madrid de (omissis) (R-6432/06 ) <b>en donde también se contemplaba</b> un supuesto <b>en el que el demandante había convivido</b> " more uxorio " con otra persona del mismo sexo, desde hacía mas de 25 años, <b>estando inscritos</b> en el Registro de parejas de hecho de la CAM desde el (omissis), <b>muriendo</b> el causante el (omissis), <b>es decir</b> antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2005, <b>solicitando</b> pensión de viudedad el (omissis), <b>que le fue denegada</b> administrativamente <b>por no haber acreditado</b> matrimonio con el fallecido, <b>y</b> también en la sentencia <b>recurrida que negó</b>, a través de un amplio razonamiento <b>que fuera de aplicación</b> la D.A. Décima de la Ley 30/1981, <b>no conteniéndose</b> en la Ley 13/2005, ninguna norma <b>que permita</b> dar efecto retroactivo a esta Ley, <b>ni que</b> con su decisión <b>se vulnerara</b> el art. 14 C.E . por discriminación. (STS 3689/2009)</p>
<p>RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL .                  SEGUNDO.- <b>Se formulan</b> tres motivos <b>en los que se denuncia</b> la incongruencia de la sentencia <b>al no resolver</b> sobre la alegación efectuada en el recurso de apelación respecto a la variación del <i>petitum</i> por parte de la demandada apelante, con la consiguiente indefensión, <b>ya que se solicitó</b> en la demanda la guarda y custodia en concepto de progenitora, <b>mientras que</b> en la segunda instancia <b>se hizo valer</b> su calidad de allegada y su derecho a relacionarse con las menores en virtud de la posesión de estado, <b>y se ha ejecutado</b> el fallo de la sentencia recaída en el procedimiento de filiación, <b>que no es firme, al no haberse limitado</b> la sentencia <b>a revisar el criterio</b> del juez de instancia, con infracción del artículo 525.1.1 de la LEC. (STS 1909/2014)</p>
<p>a).- Que el apartado «3» <b>establece -aparte de otros que al caso no vienen--</b> la exigencia de dos simultáneos requisitos <b>para que</b> el miembro supérstite de la «pareja de hecho» <b>pueda obtener</b> la pensión de viudedad: <b>a)</b> de un lado, la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; <b>y b)</b> de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, <b>imponiendo -con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento-</b> la inscripción en el registro de parejas de hecho [en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia] la constancia de su constitución como tal pareja en documento público. <b>b).-</b> Que la solución <b>por la que ha optado</b> el legislador <b>no consiste</b> en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo [la existencia de la «pareja de hecho»], <b>tal como pudiera deducirse</b> de la confusa redacción del precepto, <b>sino que</b> los dos mandatos legales <b>van referidos</b> a otras tantas exigencias diferentes: <b>a)</b> la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; <b>y b)</b> la formal - <b>ad solemnitatem</b> - de su verificación de que la pareja <b>se ha constituido</b> como tal ante el Derecho <b>y dotada</b> de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante [en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio]. (STS 2603/2015)</p>

Proponiamo di seguito un frammento completo della sezione FD, in cui emergono i tratti salienti considerati in precedenza e l’andamento sequenziale narrativo-espositivo-istruttivo.

<p><b>FUNDAMENTOS DE DERECHO</b>  <b>PRIMERO.</b> Resumen de los hechos probados.                  1º D. R y Dª M <b>habían convivido</b> como pareja. D. R <b>había comprado</b> una vivienda en la que <b>habían continuado</b> la convivencia hasta que cesó. Mientras Dª M <b>estuvo ocupándola</b>, una vez finalizada la convivencia, sin pagar renta de ninguna clase.                  2º <b>Unos años después</b> del cese de la convivencia, D. R , <b>después</b> de requerir en vano a Dª M para que dejara el piso donde seguía viviendo, <b>formuló demanda</b> de juicio verbal de desahucio por precario contra Dª M, <b>alegando</b> que ocupaba el piso en precario. <b>Alegó</b> la demandada que <b>no era cierto</b> que se encontraba en precario sino que estaba allí en virtud de la convivencia <i>more uxorio</i> mantenida con el demandante.                  3º La sentencia del Juzgado de 1ª instancia nº 2 de (omissis), <b>desestimó</b> la demanda. Entendió que el proceso iniciado por D. R <b>era inadecuado</b> para resolver las relaciones creadas entre demandante y demandada durante la convivencia, por lo que <b>no había duda</b> de que se trataba de ante una relación compleja a la que no podía ponerse fin acudiendo a la acción de desahucio por precario.                  4º <b>Apeló</b> D. R. La SAP de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de (omissis), de (omissis) <b>estimó</b> el recurso. La sentencia ahora recurrida <b>consideró</b> que a) de acuerdo con las SSTs que citaba, <i>"la mera convivencia de hecho «more uxorio» sin más, no es generadora de ninguna consecuencia económica, ni demuestra la existencia de un régimen de comunidad de bienes, ni permite presumir que éste exista"</i>; b) <b>había quedado probado</b> que la vivienda fue adquirida únicamente por el Sr. R y que la Sra. M <b>no había participado</b> para nada en el pago de las cuotas de la hipoteca; c) que la LEC establece que el desahucio de una finca en precario se decidirá en juicio verbal, de acuerdo con el Art. 250.1,2 .</p>	<p>SEQUENZE NARRATIVE</p>
---	-------------------------------

<p>5° <b>Recurre</b> D<sup>a</sup> M y <b>formula</b> recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, <b>que fueron admitidos</b> por auto de esta Sala de (omissis).</p>	<p>SEQUENZE NARRATIVE</p>
<p>D. R <b>ha presentado</b> el correspondiente escrito de oposición al recurso y <b>ha señalado</b> que la sentencia de la Audiencia Provincial <b>había sido ejecutada</b> provisionalmente.</p>	
<p><b>I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL</b></p>	
<p><b>SEGUNDO.</b> <i>Motivo único</i> . Infracción Art. 443 LEC, en relación con 416 LEC. <b>Establece</b> la ley que <b>para que prospere</b> la acción de desahucio por precario, el demandante <b>debe justificar</b> un título que comporte la posesión real y que el demandado lo ocupe por mera tolerancia, sin pagar renta o merced y sin título. Estos requisitos <b>son necesarios</b> y como desde la primera instancia se ha acreditado la existencia de una convivencia de hecho entre demandante y demandada, <b>no hay cesión</b> gratuita y la recurrente <b>ostenta</b> un título de acuerdo con lo establecido por esta Sala en relación a las uniones de hecho.</p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p>
<p><i>El motivo se desestima.</i></p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVO- ISTRUTTIVA</p>
<p>Los artículos que la recurrente <b>alega</b> como infringidos regulan cuestiones relativas al juicio verbal. El Art. 443 LEC <b>determina</b> las formalidades para el desarrollo de la vista en este tipo de juicios y el Art. 416 LEC establece que el tribunal resolverá las cuestiones procesales que impidan "la válida prosecución y término del proceso", entre las que se encuentran las de jurisdicción y competencia. <b>Si bien no es claro</b> el planteamiento de este motivo, ni las intenciones que llevan a la parte a formularlo del modo como lo hace, <b>hay que considerar</b> que <b>está reproduciendo</b> aquí la excepción que ha venido planteando durante todo el pleito sobre la inadecuación del procedimiento del juicio verbal de desahucio por precario para la extinción de la ocupación del piso propiedad del recurrido una vez acabada la convivencia de hecho. La sentencia recurrida <b>señala</b> que la cuestión procesal <b>se ciñe</b> a la ocupación del inmueble propiedad del Sr. R por la recurrente, quien no ha aportado ningún título que permita excluir el tipo de procedimiento utilizado. Las disposiciones que <b>se citan</b> como infringidas no tienen nada que ver con el problema que se plantea en este litigio. <b>Es más</b>, el procedimiento seguido fue correcto, <b>porque</b> lo que se pretendía era lo previsto en el Art.250.2 LEC , <b>que establece que se decidirán</b> en juicio verbal, las demandas "[...]" que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario por el dueño [...]"</p>	<p>SEQUENZE ESPOSITIVA</p>
<p><b>II. RECURSO DE CASACIÓN.</b></p>	
<p><b>TERCERO.</b> <i>Motivo único.</i> <b>Inaplicación</b> del Art. 96.3 CC, <b>en relación con</b> la analogía establecida en el Art. 4.1 y 4.3 CC . <b>Se considera vulnerado</b> el principio general de protección del conviviente de hecho. Alega las SSTs 10 marzo 1998 y 16 diciembre 1996 . <b>Opina</b> que la crisis de la convivencia de hecho es equiparable en relación al domicilio con las crisis matrimoniales, <b>por lo que es indiscutible</b> que el miembro de la pareja <b>que no sea titular</b> de la vivienda no puede ser considerado como un simple precarista y se le deben reconocer derechos a la posesión de la vivienda. Se vulnera la línea jurisprudencial en el sentido que propugna.</p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVO- ISTRUTTIVA</p>
<p><i>El motivo se desestima.</i></p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p>
<p>La principal razón de la desestimación del motivo <b>reside</b> en la STS 611/2005, de 12 septiembre, <b>que proclama:</b> a) "[...] <b>que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio</b> - STC 184/1990 y la 222/92, por todas-, <b>aunque las dos estén dentro del derecho de familia. Es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias</b>"; b) "Por ello <b>debe huirse de la aplicación por "analogía legis" de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio</b>". Esta sentencia <b>ha sido seguida</b> por otras, especialmente las 160/2006, de 22 febrero; 1048/2006, de 19 octubre y 240/2008, de 27 marzo , sentencia esta <b>a la que nos referimos</b> a continuación. <b>De acuerdo con ello</b>, esta Sala <b>ha abandonado</b> algunas posturas que la citada STS 611/2005 llama "disímiles", <b>para acogerse</b> a la no aplicación por analogía a las parejas no casadas, de las normas reguladoras de los efectos del matrimonio y del divorcio. 2° <b>Al descartarse</b> la aplicación por analogía de las normas sobre disolución del matrimonio, únicamente <b>si la</b></p>	<p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p>

<p><b>concreta</b> ley aplicable a la relación <b>lo prevé, o bien ha habido</b> un pacto entre los convivientes, <b>se aplicara</b> la correspondiente solución que se haya acordado. En el Código civil <b>no existen normas</b> reguladoras de esta situación por lo que <b>es excluible aplicar</b> por analogía lo establecido en el Art. 96 CC , <b>que exige</b> el matrimonio, <b>porque está regulando</b> la atribución del domicilio tras el divorcio. <b>En consecuencia, no puede alegar</b> la recurrente que tiene un derecho a ocupar la vivienda, <b>puesto que</b> su situación <b>es diversa, de acuerdo con</b> la jurisprudencia que se ha citado.</p> <p>3º Antes se ha hecho referencia a la STS 240/2008, <b>que resuelve</b> un supuesto muy semejante, <b>aunque</b> la discusión se produjo entre el conviviente que ocupó el piso propiedad de su pareja premuerta y quienes pidieron la devolución fueron los herederos de ésta última. En esta sentencia <b>se dice que</b> "[...] <b>no puede considerarse que el recurrente ostente ningún título que le permita mantener</b> la posesión de la vivienda propiedad de la premuerta. <b>No alega</b> ningún título que justifique su posesión y <b>le permita oponerla</b> frente a la acción de desahucio por precario interpuesta por los titulares de la vivienda. Esta falta es <b>determinante</b> para el éxito de la acción ejercitada por los herederos". Esta doctrina <b>debe aplicarse también</b> al presente recurso.</p> <p><b>CUARTO. La desestimación</b> del único motivo del recurso extraordinario por <b>infracción procesal</b> contra la sentencia de la Audiencia Provincial de (omissis), sección 8ª, de (omissis), <b>formulada</b> por la representación procesal de Dª M, <b>determina</b> la de su recurso.</p> <p><b>Asimismo, la desestimación</b> del único motivo del recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de (omissis), sección 8ª, de (omissis), <b>formulada</b> por la representación procesal de Dª M, <b>determina</b> la de su recurso.</p> <p><b>De acuerdo con lo dispuesto</b> en el Art. 398.1 LEC, <b>se imponen</b> a la recurrente las costas de ambos recursos. (STS 6227/2011)</p>	<p>SEQUENZE ESPOSITIVE</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVO- ISTRUTTIVA</p>
---	---

#### (4) *Fallo.*

(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>
(2) <i>ANTECEDENTES DE HECHO</i>
(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO</i>
(4) <i>FALLO + DILIGENCIA</i>

Il *Fallo* contiene la soluzione del processo, che può consistere, in generale, nell'assolvere o condannare l'imputato (*absolver o condenar al acusado*) o nell'accogliere o rigettare un ricorso (*estimar o desestimar el recurso*). Per quanto riguarda le sentenze del *corpus*, in questa sezione finale il giudice comunica le decisioni del collegio riguardo al ricorso, conferma o no la sentenza impugnata e condanna una delle parti alle spese processuali (*costas procesales*). Nei tribunali in composizione collegiale (*tribunales colegiados*), come il *Supremo*, il *Fallo* è deliberato privatamente con il voto favorevole di almeno uno dei tre magistrati che compongono il collegio.

Questa sezione costituisce il nucleo performativo della sentenza, mediante il quale l'autorità che la emette, oltre a informare le parti, l'amministrazione della giustizia e gli organi giurisdizionali, influisce sulla realtà dei fatti, modificando la condotta di una o entrambe le parti. Pertanto, le sequenze del *Fallo* sono unicamente istruttive e si suddividono in enunciati performativi, disposti in forma ordinata e spesso numerati, e formule protocollari, che tendono ad una formalità e ridondanza tipica della scrittura processuale antica sia spagnola che italiana (Garofalo, 2009, p. 77).

Sul piano morfosintattico, le caratteristiche ricorrenti delle **sequenze istruttive** del *Fallo* sono:

- la formula di legittimazione che introduce il verbo performativo, richiama la motivazione esposta in precedenza e conferisce ufficialità e autorità al verdetto finale del giudice:

“*Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español*”

- Il verbo performativo thetico *FALLAMOS* (*FALLO* in sentenze emesse da un tribunale in composizione monocratica) che, nella sua accezione giuridica, significa “decidir o determinar un litigio, proceso o concurso” (DLE-RAE), o “[pronunciarse] sobre las pretensiones de las partes, en su caso, la cantidad objeto de condena y el pronunciamiento sobre las costas” (DEJ-RAE, cfr. art.209.4 LEC). Garofalo (2009, pp. 241-242) ricostruisce l’etimologia e il processo di grammaticalizzazione del verbo *fallar*, indicando che, oltre alla sostantivazione del verbo in 1° persona singolare (*fallo*), si è verificata una desemantizzazione del termine. Infatti, l’espressione *fallo* o *fallamos*, quando è svincolata dall’enunciato successivo, non ha una funzione semantica, ma serve solo come segnale di apertura della sezione finale. Nel primo dei tre esempi successivi, si può notare la desemantizzazione del verbo *fallar*, che serve solo come organizzatore testuale (*fallamos ha lugar; fallamos se casa y anula*), mentre, nel secondo e nel terzo, il verbo mantiene il suo valore semantico, introducendo una subordinata esplicita con *que* (*fallamos que debemos estimar y estimamos*) e implicita con infinito (*fallamos desestimar, confirmar, imponer*).

**FALLAMOS**

1° **Ha lugar** al recurso de casación instado por la representación procesal de D. M [...].

2° **Se casa y anula** la sentencia recurrida. [...] (STS 2187/2008)

**FALLAMOS**

**Que debemos estimar y estimamos** el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, [...]. (STS 2603/2015)

**FALLAMOS**

1° **Desestimar** el recurso de casación presentado por la representación procesal de C [...].

2° **Confirmar** con este alcance la sentencia recurrida.

3° **Imponer** las costas de sus recursos extraordinario por infracción procesal y de casación a la parte recurrente. (STS 270/2011)

- Una serie di sequenze istruttive che utilizzano verbi performativi thetici e che hanno il potere di cambiare la realtà del processo e la condotta delle parti. Questi atti performativi sono spesso introdotti da espressioni rafforzative con modalità deontica che conferiscono solennità al discorso, composte dal verbo servile obbligativo *deber* e da segmenti sintattici ripetuti (*debemos declarar y declaramos, debemos estimar y estimamos*, ecc). Con queste espressioni, il giudice manifesta l’obbligo morale e la volontà personale di imporre una determinata sentenza.

FALLAMOS <b>Que debemos estimar y estimamos</b> el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, [...] (STS 2603/2015)
FALLAMOS <b>Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS</b> no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de los demandados [...] (STS 8016/2011)
FALLAMOS <b>Que debemos acordar lo siguiente:</b> 1º.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por Margarita frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias, de fecha 28 de octubre de 1999. (STS 6421/2006)

- Nelle sentenze del *corpus*, solo 5 su 15 presentano questa formula iniziale deontica, mentre tutte le altre presentano direttamente una successione ordinata, spesso con cifre cardinali, di sequenze istruttive simili che alternano differenti tempi verbali con valore imperativo: infinito; congiuntivo esortativo con *se* enclitico; presente indicativo in forma attiva con 1° persona plurale e in forma passiva riflessiva con 3° persona singolare. Dall'analisi risulta che il giudice del *Supremo* ricorre al presente e all'infinito nell'elenco dei punti della decisione, ossia per accogliere o respingere il ricorso, confermare la sentenza impugnata o condannare alle spese processuali, mentre usa il congiuntivo con valore imperativo per regolare la certificazione della sentenza e il rinvio dei fascicoli d'ufficio agli organi competenti.

Sequenze istruttive con presente indicativo in 1° e 3° persona:

FALLAMOS <b>1° Se desestima</b> el recurso de casación formulado por la representación procesal de Dª L contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de (omissis), de (omissis), en el rollo de apelación nº 385/07. <b>2° No ha lugar a casar</b> por los motivos formulados la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance. <b>3° No ha lugar a la imposición</b> de las costas de este recurso de casación. (STS 2676/2011)
FALLAMOS <b>Estimamos</b> el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada el (omissis) por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de (omissis), en recurso de suplicación nº 964/07, <b>La casamos y anulamos y resolviendo</b> el debate de suplicación, <b>desestimamos</b> el recurso de (omissis), contra la sentencia del Juzgado de lo Social de (omissis) autos núm. 739/06, <b>que desestimo</b> la demanda, Sin costas. (STS 3689/2009)

Sequenze istruttive con infinito:

FALLAMOS <b>1° Desestimar</b> el recurso de casación presentado por la representación procesal de C contra la sentencia de la Audiencia Provincial de (omissis), Sección 4ª, de (omissis), dictada en el rollo de apelación 582/2005 . <b>2° Confirmar</b> con este alcance la sentencia recurrida. <b>3° Imponer</b> las costas de sus recursos extraordinario por infracción procesal y de casación a la parte recurrente. (STS 270/2011)
FALLAMOS <b>Declarar no haber lugar</b> al recurso de casación formulado por la representación legal de Doña S, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de (omissis) de fecha (omissis), con expresa condena a la recurrente de las costas causadas. (STS 5756/2013)

Sequenze istruttive fisse con congiuntivo esortativo ed enclisi del *se* (13/15 sentenze):

<b>Líbrese</b> a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación [en su día] remitidos. (STS 270/2011, STS 976/2014, STS 1909/2014, STS 2187/2008, STS 2676/2011, STS 3634/2011, STS 5209/2014, STS 5765/2013, STS 6227/2011 )
---

<b>Devuélvase</b> las actuaciones al órgano jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución. (STS 2603/2015, STS 3689/2009)
<b>Expídase</b> la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados. (STS 6421/2006, STS 734/2006)

Di queste sequenze semifisse, le collocazioni più utilizzate dal giudice spagnolo sono:

Collocazioni tipiche del <i>Fallo</i>	N.Occ.
<i>Estimar/Desestimar el recurso</i>	14
<i>Imponer las costas</i>	14
<i>Librar a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente</i>	9
<i>Devolución de los autos y rollo de apelación</i>	9
<i>No haber lugar al recurso/ la imposición de las costas/ a casar</i>	8
<i>Casar la sentencia</i>	6
<i>Confirmar con este alcance la sentencia recurrida</i>	6
<i>Anular la sentencia</i>	3
<i>Devolver las actuaciones [al órgano jurisdiccional de procedencia]</i>	2
<i>Expedir la correspondiente certificación</i>	2

- Sequenza finale ibrida istruttivo-espositiva composta da una formula arcaica (*Así por esta nuestra sentencia*) e una successione di verbi performativi (*lo pronunciamos, mandamos y firmamos*), che serve come formula istituzionalizzata di chiusura della sentenza e conferisce solennità al discorso. Questa formula è fissa in tutte le sentenze del *Tribunal Supremo*:

Formula finale <i>Fallo</i>
<i>Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos</i> [firme dei giudici]

Il *Fallo* si conclude con la *Diligencia de publicación*, una sequenza che contiene la formula finale in cui il cancelliere (*secretario judicial*) certifica l'avvenuta lettura e pubblicazione della sentenza, menzionando il nome del giudice relatore (*juez ponente*), la sezione (*sección, sala*), l'organo giurisdizionale (*tribunal*) e la data dell'udienza (*audiencia pública*).

Questa **sequenza ibrida espositivo-narrativa** è fissa in tutte le sentenze di cassazione analizzate e costituisce la formula protocollare di chiusura. La sua modalità è assertiva poiché il cancelliere assevera in prima persona che il giudice (*Excmo/a. Sr/a D/D<sup>a</sup>/Magistrado*) ha letto e pubblicato la sentenza, senza aggiungere elementi valutativi e senza l'intenzione di modificare il contenuto della disposizione o lo stato delle cose. L'unica particolarità linguistica di questa formula fissa, presente in due varianti, una per la *Sala de lo Civil* e una *de lo Social*, è il doppio gerundio (*estando celebrando/ hallándose celebrando*) e la dislocazione a destra del verbo assertivo *certificar*.

<b>Formule di <i>Diligencia</i></b>
<i>PUBLICACIÓN.</i> - En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el/la Excmo/a. Sr/a. Magistrado XXX hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
<i>PUBLICACIÓN.</i> - Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO/A. SR/A. D./D <sup>a</sup> . XXX, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala XXX del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Considerando il cambio di tema e di emittente che si produce tra il *Fallo* e la *Diligencia* e il passaggio dalla modalità performativa a quella assertiva, quest'ultima sequenza viene spesso considerata come una sezione a parte della sentenza spagnola.

Sul piano lessicale e orto-tipografico, la sezione del *Fallo* + *Diligencia* non presenta elementi particolari o differenti dalle sezioni precedenti, se non l'uso della maiuscola come organizzatore testuale del cambio di sezione (*FALLAMOS*; *PUBLICACIÓN*), mentre sul piano sintattico è composta da enunciati più semplici e concisi con poche subordinate implicite.

Proponiamo di seguito un frammento completo della sezione *Fallo* + *Diligencia*, in cui è possibile notare le caratteristiche sopraelencate, così come l'andamento sequenziale istruttivo con modalità performativa ed espositivo-narrativo con modalità assertiva.

<p><b>Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español</b>  <b>FALLAMOS</b>            1° <b>No ha lugar al recurso</b> extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de (omissis), sección 8ª, de (omissis), <b>formulada por</b> la representación procesal de Dª M, en el rollo de apelación nº 463/2008.            2° <b>No ha lugar al recurso</b> de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de (omissis), sección 8ª, de (omissis), <b>formulada por</b> la representación procesal de Dª M, en el rollo de apelación nº 463/2008.            3° <b>Confirmar con este alcance la sentencia recurrida</b> en todos sus extremos.            4° <b>Imponer las costas causadas</b> por ambos recursos a la parte recurrente.  <b>Líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.</b>  <b>Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA</b> pasándose al efecto las copias necesarias, <b>lo pronunciamos, mandamos y firmamos.</b>- JCF.-ASC.- ERT .- Firmado y rubricado.  <b>PUBLICACIÓN.-</b> Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. Dª. ERT, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.            (STS 6227/2011)</p>	<p><b>SEQUENZE ISTRUTTIVE</b></p> <p><b>SEQUENZA ESPOSITIVO- NARRATIVA</b></p>
--	--

### 5.2.1.3. Conclusioni parziali.

In conclusione all'analisi macro e microtestuale del *corpus* dei testi giudiziari spagnoli, è possibile compilare uno schema riassuntivo sull'analisi multilivello delle sentenze del *Tribunal Supremo* con i punti evidenziati in precedenza:

ANALISI MULTIVELLO DEI TESTI GIUDIZIARI SPAGNOLI	
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolare</li> <li>- Informare</li> <li>- Contattare</li> </ul>	<p><b>a) Tema del testo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controversie di natura patrimoniale tra ex-conviventi.</li> <li>• Controversie di natura successoria tra eredi del convivente defunto e il convivente superstite.</li> <li>• Controversie di divorzio e filiazione tra ex-coniugi dello stesso sesso.</li> <li>• Controversie di natura previdenziale e pensionistica tra il convivente di fatto superstite e l'<i>INSS-TGSS</i>.</li> </ul>
<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore formale:</b> organo giurisdizionale <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia</i> (JPI)</li> <li>• <i>Juzgado de lo Social</i></li> <li>• <i>Juzgados de familia</i></li> <li>• <i>Juzgado de violencia sobre la mujer</i> (JVM)</li> <li>• <i>Audiencias Provinciales</i> (AP)</li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia</i> (TSJ)</li> <li>• <i>Tribunal Supremo</i> (TS)</li> </ul> </li> <li>- <b>Autore sostanziale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Magistrados</i></li> <li>• <i>Secretario judicial</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Destinatario 1 (diretto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Las partes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>cónyuges</i></li> <li>- <i>convivientes de hecho</i></li> <li>- <i>menores/ herederos</i></li> <li>- <i>INSS</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Letrado</i></li> <li>• <i>Procurador</i></li> <li>• <i>Ministerio Fiscal</i></li> <li>• <i>Órgano jurisdiccional remitente</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Destinatario 2 (indiretto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ciudadano español</i></li> <li>• <i>opinión pública</i></li> </ul> </li> </ul> <p><b>b2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e Destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul> <p><b>b3. Parametri spazio-temporali:</b> Spagna, CC.AA., Ceuta, Melilla</p> <p><b>b4. Lingua:</b> Spagnolo</p>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i></li> <li>(2) <i>ANTECEDENTES DE HECHO</i></li> <li>(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO</i></li> <li>(4) <i>FALLO + DILIGENCIA</i></li> </ol> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)</li> <li>(2) <i>ANTECEDENTES DE HECHO</i> (sequenze narrative, istruttive ed espositive)</li> <li>(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)</li> <li>(4) <i>FALLO + DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)</li> </ol> <p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uso di maiuscole, grassetto, rientri, virgolette ed elenchi alfanumerici.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semantici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di tecnicismi appartenenti al diritto processuale civile e Diritto di Famiglia.</li> <li>- prevalenza di termini semitecnici e comuni.</li> <li>- unità fraseologiche e collocazioni frequenti.</li> </ul> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i></b> <b>(Sequenze espositive e narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riquadro metatestuale con dettagli sulla sentenza.</li> <li>- Paragrafo introduttivo con clausole assolute e subordinate esplicite con relativo e implicite con participio passato, presente e gerundio.</li> <li>- Variazione di tempi verbali al passato e al presente.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(2) <i>ANTECEDENTES DE HECHO</i></b> <b>(Sequenze narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di verbi al passato in forma attiva.</li> <li>- Prevalenza di connettivi spazio-temporali.</li> </ul>



<p><b>b5. Ambito:</b>  <i>derecho</i>  <i>derecho civil</i>  <i>derechos forales</i>  <i>derecho procesal civil</i>  <i>derecho de familia</i>  - <i>matrimonio civil</i>  - <i>filiación</i>  - <i>sucesión</i>  - <i>parejas de hecho</i>  - <i>divorcio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dislocazione a sinistra di clausole assolute con valore temporale.</li> <li>- Predominio dell'ipotassi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citazioni di <i>Suplico</i> e <i>Fallo</i> precedenti.</li> <li>- Formule arcaiche con raddoppiamento verbale (<i>debemos estimar y estimamos; estar y pasar</i>, ecc).</li> <li>- Oscillazione tra discorso in 3° p.s. e 1° p.p.</li> <li>- Verbi al futuro e al congiuntivo con valore imperativo.</li> <li>- Espressioni deontiche con futuro iussivo, congiuntivo esortativo e verbi servili.</li> <li>- Operatori discorsivi di argomentazione e contro-argomentazione.</li> <li>- Periodi ipotetici introdotti da connettivi condizionali semplici e complessi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte tendenza alla nominalizzazione.</li> <li>- Scarso uso di forme verbali.</li> <li>- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e metatestuali.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(3) FUNDAMENTOS DE DERECHO</b></p> <p><b>(Sequenze narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di verbi al passato.</li> <li>- Prevalenza di connettivi spazio-temporali.</li> <li>- Predominio dell'ipotassi.</li> <li>- Prevalenza di forme verbali attive.</li> </ul> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li> <li>- Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.</li> <li>- Espressioni valutative con verbi servili.</li> <li>- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e metatestuali.</li> <li>- Dislocazione a sinistra di operatori discorsivi d'argomentazione.</li> <li>- Alternanza di forme attive, passive e passivo riflessive con <i>se</i>.</li> <li>- Predominio dell'ipotassi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze ibride espositivo-istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalenza del presente atemporale e forme impersonali con <i>se</i>.</li> <li>- Presenza di perifrasi verbali obbligate.</li> <li>- Topicalizzazione di operatori argomentativi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(4) FALLO</b></p> <p><b>(Sequenze istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula di legittimazione in nome del Re e del popolo spagnolo.</li> <li>- Verbo tethico <i>FALLAMOS</i>.</li> <li>- Alternanza di forme verbali al presente indicativo in 1° p.p. e 3° p.s, all'infinito, e al congiuntivo con valore imperativo.</li> <li>- Formule arcaiche con raddoppiamento verbale (<i>que debemos estimar y estimamos; pronunciamos, mandamos, firmamos</i>; ecc).</li> <li>- Prevalenza di periodi semplici e subordinati.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DILIGENCIA</b></p> <p><b>(Sequenza ibrida espositivo-narrativa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula fissa con doppio gerundio e dislocazione a destra del verbo assertivo <i>certifico</i>.</li> </ul>
--	---

### 5.2.2. ANALISI DEL *CORPUS* ITALIANO: Sentenze della Corte di cassazione.

5.2.2.1. Livello funzionale-situazionale	chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?
5.2.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale	cosa contiene il testo, come si organizza il tema e che mezzi linguistici e formali si adoperano?

#### 5.2.2.1. Livello funzionale-situazionale.

Nelle sentenze italiane del *corpus* dei testi giudiziari, le informazioni riguardanti l'evento comunicativo si possono rintracciare, come per le sentenze spagnole, nella parte iniziale e finale del testo. Dipendendo dal formato di consultazione della sentenza, nell'*Intestazione* sono menzionati in modo differente gli interlocutori sostanziali del testo: nella versione ufficiale, appaiono i nomi di tutti i giudici del collegio (*Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente, Consiglieri, Relatore*), mentre nella versione telematica, appaiono solo il Presidente e il giudice relatore. Per quanto riguarda i destinatari, nel corpo espositivo dell'*Intestazione* figurano le generalità delle parti, dei loro rappresentanti legali e del pubblico ministero (P.M.). Riguardo a quest'ultima figura, è necessario specificare che il P.M. appare in tutte le sentenze analizzate come parte in senso formale, essendo un organo imparziale. Secondo l'art. 69 CPC: "Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge", ossia nei processi civili in cui si può ravvisare un interesse pubblico, soprattutto in materia matrimoniale, di adozione, interdizione ed inabilitazione, societaria e fallimentare<sup>178</sup>. Nel giudizio civile di cassazione, il P.M., come organo di giustizia della Procura generale, ricopre la funzione istituzionale di uniformità dell'interpretazione del diritto attribuita alla Corte. Tuttavia, le sue funzioni sono state recentemente modificate dalla legge n.197/2016 e il decreto-legge n.168/2016 ("Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa"), secondo cui P.M. e avvocati possono solo depositare conclusioni per iscritto, prima che la Corte decida in camera di consiglio.

In calce al dispositivo, invece, appaiono la data di delibera e deposito della sentenza, la sezione in cui è stato deciso il ricorso (in questo caso Civile) e la sede della Corte che, per la cassazione, è sempre Roma. Mentre la data e il luogo di delibera della sentenza fanno parte del corpo dispositivo del *P.Q.M.*, la data e il luogo di deposito della sentenza nella cancelleria appare in un timbro posto in calce. Proponiamo un esempio di *Intestazione* e *P.Q.M.* estratti dal *corpus*, in cui evidenziamo in grassetto le informazioni corrispondenti al livello situazionale:

<sup>178</sup> Le informazioni riguardo alle azioni del pubblico ministero sono consultabili in <http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primotitolo-ii/art69.html> e [http://www.procuracassazione.it/procura-generale/it/intro\\_civile.page](http://www.procuracassazione.it/procura-generale/it/intro_civile.page)

Intestazione:

<b>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE</b>
Composta dagli <b>Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</b> <b>Dott. LMG - Presidente</b> <b>Dott. PUR - rel. Consigliere</b> <b>Dott. DPS - Consigliere</b> <b>Dott. DM - Consigliere</b> <b>Dott. GMC - Consigliere</b> ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5871/2008 proposto da: <b>(omissis) (c.f. (omissis))</b> elettivamente domiciliato in ROMA, <b>(omissis)</b> , presso <b>l'avvocato (omissis)</b> che lo rappresenta e difende unitamente <b>all'avvocato (omissis)</b> giusta procura in calce al ricorso; <span style="float: right;"><b>- ricorrente -</b></span>
<b>contro</b>
<b>(omissis) (c.f. (omissis))</b> elettivamente domiciliata in ROMA, <b>(omissis)</b> presso <b>l'avvocato (omissis)</b> rappresentata e difesa dall' <b>avvocato (omissis)</b> giusta procura a margine del controricorso; <span style="float: right;"><b>- controricorrente -</b></span>
avverso la sentenza della <b>CORTE D'APPELLO di BARI</b> , depositata il 14/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2009 dal <b>Consigliere Dott. URP</b> ; udito, per il ricorrente, <b>l'Avvocato (omissis)</b> che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il <b>P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GA</b> , che ha concluso per il rigetto del ricorso. <span style="float: right;">(C.Cass. 1096/2010)</span>

P.Q.M.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto, rigettato il sesto; Cassa la sentenza impugnata per quanto in motivazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio. Così deciso in <b>Roma</b> , nella <b>camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione Civile</b> , il <b>6 ottobre 2011</b> . <b>Il Consigliere estensore</b> <b>Il Presidente</b> <span style="float: right;"><b>[timbro: DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 20 DIC. 2011]</b></span> <b>Il funzionario giudiziario</b> <span style="float: right;">(C.Cass. 27773/2011)</span>

Per quanto riguarda il livello situazionale, anche i provvedimenti italiani hanno una duplice natura extra ed intraprocessuale che rende più ampio il concetto di interlocutori del testo. Riguardo agli emittenti della sentenza italiana, oltre al giudice estensore, possiamo identificare altri emittenti formali, se consideriamo le varie fasi del processo civile che portano al ricorso di cassazione: per il primo grado, i Tribunali ordinari in composizione monocratica; per il secondo grado, la Corte d'Appello in composizione collegiale; per il ricorso su questioni di diritto, la stessa Corte di Cassazione in composizione collegiale. Questi organi giurisdizionali sono ampiamente descritti nel cap.4 sul diritto comparato e, nelle sentenze analizzate, sono menzionati nella sezione dedicata allo svolgimento del processo (*In Fatto*). Per quanto riguarda le questioni di Diritto di Famiglia, è bene specificare che non esistono in Italia tribunali specializzati in questa branca, ad eccezione del Tribunale per i

Minorenni (TM)<sup>179</sup>, organo di primo grado istituito nel 1934 e incaricato della protezione del minore. Il TM è in grado di limitare l'esercizio della potestà genitoriale, in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono del minore ed è competente in merito all'adozione, nazionale ed internazionale e all'affidamento dei figli contesi, nati da un rapporto di convivenza. Queste competenze del TM sono attualmente messe in discussione dal ddl Ferranti del 2016 e dalla riforma del processo civile approvata nel febbraio 2017, nella quale si dibatte sulla sua soppressione e relativo inserimento nei tribunali ordinari come sezione specializzata.

Per quanto riguarda i destinatari delle sentenze, sul piano formale troviamo l'opinione pubblica e il popolo italiano, menzionato in maiuscola nell'intestazione della sentenza. Invece, come destinatari diretti e sostanziali della sentenza, ritroviamo le parti ricorrenti, i loro avvocati e il P.M. Come per le sentenze spagnole, notiamo che, mentre l'emittente del testo è sempre esperto, i destinatari dell'atto possiedono un livello differente di competenza nella materia. Pertanto, la comunicazione sarà simmetrica solo tra il giudice/organo giurisdizionale, il P.M. e i rappresentanti legali delle parti, mentre sarà asimmetrica tra il giudice estensore, le parti ricorrenti e il cittadino medio. Riassumiamo di seguito la situazione comunicativa delle sentenze italiane analizzate:

Interlocutori delle sentenze italiane di Diritto di Famiglia			
Emittente		Destinatario	
Emittente formale	Emittente sostanziale	Destinatari diretti	Destinatari indiretti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali ordinari</li> <li>• Tribunale per i Minorenni (TM)</li> <li>• Corte d'Appello (App.)</li> <li>• Corte di cassazione (Cass.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Presidente</li> <li>• Il consigliere relatore</li> <li>• Il funzionario giudiziario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le parti</li> <li>- coniugi</li> <li>- conviventi di fatto</li> <li>- minori/ eredi</li> <li>- Ministro dell'Interno</li> <li>- Procuratore Generale della Repubblica</li> <li>• Avvocati</li> <li>• Avvocatura Generale dello Stato</li> <li>• P.M.</li> <li>• Organo di rinvio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popolo italiano</li> <li>• Opinione pubblica</li> </ul>

In base al tipo di evento comunicativo e al ruolo degli interlocutori, possiamo ipotizzare che anche le sentenze italiane di cassazione siano testi plurifunzionali, dal momento che il giudice ha il proposito **regolativo** di confermare o cambiare una determinata realtà giuridica, **informativo** di trasmettere la conoscenza sugli aspetti fattuali e giuridici del processo e la sua decisione alla difesa e agli organi di rinvio e **appellativo** di stabilire un contatto diretto con le

<sup>179</sup> A seguito della riforma n.35/1971, della riforma del 1975 sul Diritto di Famiglia e della legge n.184/1983, i Tribunali dei Minori hanno ampliato le loro competenze civili fino a trattare quasi tutti i procedimenti giurisdizionali in cui siano coinvolti gli interessi di soggetti minori di età.

parti per regolare la loro condotta e per convincerle sulle ragioni che hanno portato al verdetto sul ricorso. Come vedremo nell'analisi del livello tematico e formale-grammaticale, la funzione regolativa si deduce principalmente dalle sequenze istruttive contenute nella parte finale dell'argomentazione del giudice (*In diritto* e *P.Q.M.*), mentre la funzione informativa e quella appellativa soggiacciono a tutti i tipi di sequenze narrative, espositive e istruttive.

#### **5.2.2.2. Livello tematico e formale-grammaticale.**

Per quanto riguarda il tema, le sentenze di cassazione analizzate si occupano sempre di controversie di natura civile su temi inerenti alla convivenza di fatto etero o omosessuale e all'unione civile tra persone dello stesso sesso, ma, rispetto alle sentenze spagnole, gli attori e le controversie sono alquanto distinti. Questa differenza tematica trova origine nell'anisomorfismo normativo, giurisprudenziale e dottrinale che hanno vissuto Italia e Spagna durante gli anni di emissione delle sentenze. Infatti, fino al 2016, la giurisprudenza italiana ha cercato di risolvere diversi tipi di controversie civili, in mancanza di un adeguato sostegno legislativo. Le tematiche dei documenti analizzati sono molto più eterogenee, data la lacunosa situazione normativa italiana sugli istituti delle coppie di fatto e matrimoni tra persone dello stesso sesso.

- (1) Nel primo caso, il tema principale della controversia è la filiazione e il ricorrente e il convenuto sono rispettivamente due ex conviventi di fatto eterosessuali. Il motivo del litigio è la regolazione degli incontri e dell'affidamento esclusivo del figlio avuto durante la convivenza *more uxorio* (C.Cass. 601/2013).
- (2) Nel secondo caso, la controversia è di natura divorzile e il ricorrente e il convenuto sono ex coniugi. In questo caso, il ricorrente chiede alla Corte la riduzione o l'annullamento dell'assegno divorzile nei confronti dell'ex coniuge che ha instaurato una convivenza di fatto con un'altra persona (C.Cass. 1096/2010).
- (3) Nel terzo caso, la controversia è di natura patrimoniale e il ricorrente e il convenuto sono rispettivamente ex conviventi *more uxorio*, con o senza prole, che non hanno provveduto alla regolazione del patrimonio comune o lo hanno fatto in parte, mediante scritture private. In queste controversie il ricorrente denuncia il convenuto di arricchimento senza causa, chiede la restituzione di immobili avuti in compossesso durante la convivenza, la liquidazione di beni in comune o il risarcimento per prestazione gratuita di lavoro subordinato (C.Cass. 7214/2013; C.Cass. 1277/2014; C.Cass.18632/2015; C.Cass. 19304/2015).

- (4) Nel quarto caso, la controversia è di natura risarcitoria. In questo contesto, le parti ricorrenti sono generalmente il convivente *more uxorio* o i suoi parenti che chiedono il risarcimento di un danno sofferto in conseguenza alla morte di un membro della famiglia di fatto e la parte convenuta è una società assicurativa (C.Cass. 8037/2016; C.Cass.12278/2011).
- (5) Nel quinto caso, la controversia è di natura successoria e vede come parte ricorrente il convivente di fatto superstite e, come parte convenuta, gli eredi legittimi del defunto. In questo caso, il ricorrente intende esercitare il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile e il diritto al riconoscimento di una somma per l'assistenza affettiva, morale e materiale prestata al convivente *more uxorio* defunto (C.Cass. 27773/2011).
- (6) Nel sesto caso, il tema è inerente al riconoscimento del matrimonio estero e della filiazione di coppie omosessuali da parte dello Stato italiano, mediante la pubblicazione matrimoniale, la trascrizione o rettificazione del certificato estero di matrimonio e dell'atto di nascita del figlio o l'adozione di quest'ultimo da parte del genitore non biologico. In queste sentenze, le parti ricorrenti sono persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio o avuto figli all'estero e le parti convenute sono il Sindaco del Comune di residenza della coppia e il Procuratore generale della Repubblica, mentre il Ministero dell'Interno partecipa solo nell'udienza di discussione (C.Cass. 4184/2012; C.Cass. 2400/2015; C.Cass. 12962/2016; C.Cass. 19599/2016, C.Cass.14878/2017).
- (7) L'ultimo caso riguarda il ricorso di due coniugi a cui è stata imposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla rettificazione del sesso di uno dei due membri. In questo caso, la parte controricorrente è il Ministero dell'Interno e il Procuratore Generale della Repubblica (C.Cass. 8097/2015).

Queste tematiche vengono trattate in una macrostruttura fissa, stabilita dall'art.132 CPC, che consta delle seguenti sezioni:

<b>Struttura esterna: sezioni</b>
<b>(1) INTESTAZIONE</b>
<b>Motivazione:</b> <b>(2) IN FATTO (Svolgimento del processo, Ritenuto in fatto, Fatti di causa)</b> <b>(3) IN DIRITTO (Motivi della Decisione, Ragioni della decisione, Considerato in diritto)</b>
<b>(4) DISPOSITIVO (P.Q.M.)</b>

**(1) Intestazione.****(1) INTESTAZIONE**

Motivazione:

(2) IN FATTO (Svolgimento del processo, Ritenuto in fatto, Fatti di causa)

(3) IN DIRITTO (Motivi della Decisione, Ragioni della decisione, Considerato in diritto)

(4) DISPOSITIVO (P.Q.M.)

Come accennato nella trattazione del livello situazionale, l'*Intestazione* è una sezione fondamentale poiché in essa appaiono gli interlocutori sostanziali della sentenza: i giudici che compongono il collegio, le generalità delle parti e dei loro difensori e il P.M. A differenza delle sentenze spagnole, questa sezione non contiene informazioni specifiche riguardo al tema della sentenza, ma solo l'indicazione della parte ricorrente, controricorrente e intimata (*recurrente, recurrida*). Pertanto, l'*Intestazione* si avvale di **sequenze ibride espositive e narrative** con proposito informativo, che seguono uno schema convenzionale e sono introdotte da clausole assolute con participio passato. La modalità espositiva si denota dal carattere neutro e ordinato delle sequenze, dall'assenza di elementi valutativi e di forme verbali, ad eccezione dei participi passati (*composta dagli, proposto da, domiciliati in*). La dimensione narrativa, invece, è data dall'abbondanza di connettivi spazio-temporali (*in, presso, depositata il, emessa il, ecc.*), dalla presenza del participio assoluto con valore temporale (*udito/a*) e dall'uso di verbi al passato (*ha pronunciato, ha chiesto, ha concluso, ecc.*).

Come nel *corpus* spagnolo, anche in quello italiano appaiono due varianti di redazione dell'*Intestazione*, in base al formato della sentenza (copia cartacea o telematica<sup>180</sup>). Nella riproduzione cartacea, la prima informazione centrata e in maiuscola è la menzione al popolo italiano e alla Repubblica, che funge da formula iniziale di legittimazione. La sua omissione non comporta la nullità dell'atto, ma solo un'irregolarità sanabile con il procedimento di correzione (così come la menzione delle parti e della difesa legale). La sequenza prosegue con una clausola assoluta introdotta dal participio passato *composta da*, con la menzione onorifica del collegio che pronuncia la sentenza (*Ill.mi Sigg.ri Magistrati*), nelle persone del Presidente, Relatore e Consiglieri:

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. (omissis) - Presidente

Dott. (omissis) - Consigliere

Dott. (omissis) - Rel. Consigliere

Dotto. (omissis) - Consigliere

Dott. (omissis) - Consigliere

<sup>180</sup> Le sentenze di cassazione analizzate sono state estratte dal portale <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7689-2009 proposto da:  
M.G., V.C., V.A.F. e V.G (omissis), in proprio, elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

*contro*

(omissis) in persona de suo procuratore Dott.ssa (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura al margine del controricorso;

- *controricorrente* –

**nonchè contro**

- **intimati**-

avverso la sentenza n.413/2008 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 31/01/2006, depositata il 12/02/2008; R.G.N. 3939/2003.  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2011 dal Consigliere Dott. (omissis);  
udito l'Avvocato (omissis);  
udito l'Avvocato (omissis);  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.  
(C.Cass. 12278/2011)

Nella versione telematica, visto il suo carattere non ufficiale, vengono omesse le menzioni al popolo italiano e ai magistrati e appare solo un riquadro informativo con il numero identificativo e l'anno della sentenza, il nome del Presidente e del Relatore e la data di pubblicazione:

<p><b>Civile Sent. Sez. 1 Num. 12962 Anno 2016</b>  <b>Presidente: (omissis)</b>  <b>Relatore: (omissis)</b>  <b>Data pubblicazione: 22/06/2016</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SENTENZA</b></p> <p>sul ricorso 4386-2016 proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis);</p> <p style="text-align: right;">- <i>ricorrente</i> –</p> <p style="text-align: center;"><i>contro</i></p> <p>C. M. R. elettivamente domiciliata in (omissis), presso l'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), giusta procura in calce al controricorso;</p> <p style="text-align: right;">- <i>controricorrente</i> –</p> <p>avverso la sentenza n. 7127/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. (omissis); udito, per la controricorrente, l'Avvocato M.A. (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis) che ha concluso per la rimessione atti alle Sezioni Unite, atti al Primo Presidente, ex art. 376 – 3 0 co. - c.p.c., in subordine accoglimento del ricorso. <span style="float: right;">(C.Cass. 12962/2016)</span></p>
---	---

Come si può notare dai due esempi precedenti, l'*Intestazione* contiene la presentazione della parte ricorrente e controricorrente e dei loro difensori legali e prosegue con una serie di clausole assolute giustapposte da punto e virgola. Queste sequenze sono introdotte dal participio passato *udito/a* e danno informazioni sulla sentenza d'appello impugnata e sulle relazioni presentate dal Consigliere, dagli avvocati e dal P.M. durante l'udienza pubblica del ricorso. Questa sezione presenta una redazione simile in tutte le sentenze che si può riassumere come segue:



<b>Presentazioni delle parti</b>	elettivamente domiciliata in XXX, presso l'avvocato XXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX/ che lo/a/e/i rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXX/ che lo/a/e/i rappresenta e difende <i>ope legis</i> , in forza di/giusta/per procura [...] al margine di/ in calce al ricorso/controriscorso - <i>ricorrente</i> - <i>contro</i> - <i>controricorrente</i>
<b>Ricorso della sentenza d'appello e udienza pubblica</b>	avverso la sentenza n. XXX/XXXX della CORTE D'APPELLO di XXX, depositata il [data]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del [data] dal Consigliere Dott. XXX; [udito, per il/la ricorrente/controricorrente, l'Avvocato XXX [che ha chiesto il rigetto/accoglimento del ricorso]; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. XXX, che ha concluso per [la rimessione degli atti alle Sezioni Unite/ il rigetto del ricorso/l'accoglimento del ricorso/ il raccoglimento del motivo, assorbiti gli altri, ecc.]

Infine, per quanto riguarda l'informazione metatestuale della sentenza, il traduttore ufficiale dovrà considerare che, sul margine destro della prima pagina dell'*Intestazione*, viene apposto un timbro in merito alla tutela della privacy e all'oscuramento dei dati identificativi delle sentenze. Quest'informazione viene ripetuta anche nel *P.Q.M.* come parte del dispositivo:

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

## (2) In Fatto.

(1) INTESTAZIONE
<b>Motivazione:</b>
(2) IN FATTO (Svolgimento del processo, Ritenuto in fatto, Fatti di causa)
(3) IN DIRITTO (Motivi della Decisione, Ragioni della decisione, Considerato in diritto)
(4) DISPOSITIVO (P.Q.M.)

Nelle sentenze italiane, la motivazione del giudice, nella sua duplice natura *de facto* e *de iure*, ricopre un'importanza fondamentale, tanto che, in alcuni provvedimenti, costituisce un'unica macrosezione. Le ragioni di fatto e di diritto sono una parte obbligatoria della sentenza italiana, poiché sancite dalla Costituzione (art.111 CI) come esposizione dell'*iter* logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Negli ultimi anni, questa sezione argomentale è stata oggetto di studio sia da un punto di vista funzionale, sia contenutistico-formale, nel tentativo di ridurre efficacemente i tempi del processo e di distaccarsi dallo stile pedante, confuso e astratto che da sempre ha caratterizzato i provvedimenti italiani<sup>181</sup>. Come specifica il comma n.4 art. 132 CPC e l'art.118 att. CPC, introdotto dalla legge n.69/2009 di

<sup>181</sup> Per uno studio specifico sulla motivazione della sentenza civile, si può consultare l'intervento di Giovanetti C. durante l'incontro del Consiglio Superiore Della Magistratura (2010). *Formazione della Magistratura Onoraria- incontro di studio sul tema 'Tecniche di redazione della sentenza civile'*. Milano, 27 Ottobre 2010.

riforma del processo civile, la motivazione si trasforma in una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ossia dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche del verdetto, anche con riferimento a precedenti conformi.

A seguito della riforma del 2009, il giudice è legittimato ad omettere la sezione *Svolgimento Del Processo* con la descrizione cronologica delle fasi processuali, sempre che non costituiscano passaggi rilevanti per la decisione. Ciò significa che, nel nuovo modello di sentenza semplificata, l'introduzione della motivazione succinta non è sinonimo di concisione, semplicità o annullamento della sezione *In Fatto*, ma piuttosto di una scelta più mirata e precisa del lessico tecnico e di uno snellimento nella narrazione cronologica dello svolgimento del processo. Effettivamente, tenendo in considerazione che le sentenze analizzate sono successive alla riforma del processo civile, essendo state pronunciate dal 2010 al 2017, è possibile osservare che la sezione in cui il giudice ricostruisce le ragioni di fatto è molto più succinta di quella che si occupa delle ragioni di diritto.

Sebbene denominiamo queste sezioni *In Fatto – In Diritto*, come abbreviazioni generiche che rispecchiano il duplice aspetto *facto – iure* della motivazione, esistono varie alternative: le ragioni di fatto si possono intitolare *Premesso in fatto*, *Elementi di fatto*, *Motivi di fatto*, *In Fatto*, *Svolgimento del processo*, *Ritenuto in fatto* e *Fatti di causa*, ecc., mentre le ragioni di diritto ricevono il nome di *Ritenuto in diritto*, *Elementi di diritto*, *Motivi in diritto*, *In Diritto*, *Motivi della Decisione*, *Ragioni della decisione*, *Considerato in diritto*, ecc.

Nelle sentenze del *corpus* italiano, la sezione narrativa dei fatti si denomina *Svolgimento del processo* (11/15), *Ritenuto in fatto* (2/15) e *Fatti di causa* (2/15), mentre la sezione espositiva degli argomenti del giudice viene denominata *Motivi della Decisione* (11/15), *Ragioni della decisione* (2/15) e *Considerato in diritto* (1/15). In un solo caso, la motivazione è un'unica macrosezione intitolata *Svolgimento del processo*.

Dall'analisi delle sentenze italiane, emerge che l'esposizione sommaria dei fatti si avvale di sequenze prevalentemente **narrative**, ma anche di sequenze **espositive con dimensione argomentativa**. Non vi è traccia di sequenze istruttive, presenti invece negli *Antecedentes de Hecho* spagnoli, poiché questa sezione è abbastanza concisa e non contiene citazioni dei *P.Q.M.* di 1° e 2° grado. Inoltre, a differenza degli atti spagnoli, le sequenze narrative ed espositive della sezione *In Fatto* non sono sempre numerate, ma presentano un'organizzazione meno ordinata e più eterogenea che vede l'alternanza di trattini (-), spesso seguiti dalla preposizione *che*, caratteri alfanumerici (1, 1.1, 1.2, 2, A1, A2, a, b, c...) e diversi elementi dislocati a sinistra. Questi elementi variano da (1) verbi principali riferiti alla Corte o alle parti, (2) participi assoluti con valore causale e temporale, (3) connettivi di riferimento o

di causa, (4) connettivi di ordine e (5) costrutti modali introdotti dalle preposizioni *con* e *avverso*. Mentre punteggiatura, lettere e numeri marcano principalmente l'enumerazione delle deduzioni delle parti o delle argomentazioni di provvedimenti precedenti, le proposizioni introdotte dagli elementi topicalizzati scandiscono lo svolgimento del processo. Data la mancanza di criteri fissi di redazione, non è possibile, né utile, stabilire un parametro quantitativo esatto di tutti gli elementi dislocati a sinistra. I più ricorrenti sono:

(1)	<i>Confermava; Aggiungeva; Ricorrono; Affermava; Si deduceva; Concludeva affermando; Riteneva; Chiedeva; Ha Aggiunto; Ha precisato; Resiste; Hanno resistito; ecc.</i>
(2)	<i>Instaurato; Costituiti, Disposta; Ciò premesso; Tanto premesso, ecc.</i>
(3)	<i>In virtù di; Quanto a; Per quanto riguarda; Sulla basi di, In ordine alla; Con riferimento; Per; A motivo di; A sostegno di; ecc.</i>
(4)	<i>Dopo; Inoltre; Infine; In conclusione; ecc.</i>
(5)	- <i>Con ricorso in data XXX; Con atto notificato il XXX; Con sentenza del XXX; Con sentenza depositata il XXX; Con atto di citazione del XXX, Con il decreto impugnato; ecc.</i> - <i>Avverso il decreto; Avverso il suddetto decreto; Avverso il provvedimento; Avverso questa sentenza; Avverso tale decisione/ decreto/ sentenza/ pronuncia; ecc.</i>

Le uniche strutture che presentano una redazione comune in tutte le sentenze si osservano soprattutto nelle ultime sequenze dei *Fatti*, sia narrative che espositive, inerenti al ricorso di cassazione. Queste proposizioni sono introdotte dalla preposizione *avverso*, usata ormai solo nel linguaggio burocratico e sono caratterizzate da collocazioni tipiche (*proporre ricorso per cassazione, illustrare/presentare/depositare memorie, resistere con controricorso, ecc.*)

3. - <b>Avverso questa sentenza</b> il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma <b>ha proposto ricorso per cassazione</b> , deducendo due motivi di censura. <b>Resiste, con controricorso</b> , M.R. C. I. (Cass. 12962/2016)
<b>Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione</b> A.A. e D.S.P.G. affidandosi a tre motivi. Si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, il Ministero dell'Interno. Le parti ricorrenti <b>hanno depositato memoria illustrativa</b> . (C.Cass.2400/2015)
2. - <b>Avverso tale sentenza</b> G.A. e O.M. <b>hanno proposto ricorso per cassazione</b> , deducendo tre motivi di censura, <b>illustrati con articolata memoria</b> . <b>Resiste, con controricorso</b> il Sindaco del Comune di Latina. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. 3.- All'esito dell'odierna discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso (C.Cass.4184/2012)
<b>Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione</b> M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. con tre motivi. <b>Resiste con controricorso</b> la U.G.F. Assicurazioni s.p.a già Aurora Assicurazioni <b>illustrato anche da memoria</b> ex art. 378 c.p.c. (C.Cass. 12278/2011)
<b>Avverso indicata sentenza</b> della Corte di Appello di Milano <b>ha proposto ricorso per cassazione</b> la C., che risulta articolato in sei motivi (erroneamente dichiarati n. 7 motivi), al quale hanno resistito A.B., A. e S.C., D. e S.A. R. con controricorso. La ricorrente <b>ha presentato memoria illustrativa</b> . (C.Cass. 27773/2011)
<b>Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorsi per cassazione</b> il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, sulla base di un complesso motivo, e il Ministero dell'interno, sulla base di due motivi. <b>Resistono</b> ad entrambi i ricorsi, <b>con distinti controricorsi</b> , la B. e la V. Le parti <b>hanno presentato memorie</b> . (C.Cass. 19599/2016)

Le **sequenze narrative** si contraddistinguono principalmente per l'utilizzo di verbi al passato che variano dall'imperfetto al passato prossimo, trapassato prossimo e passato remoto. Quando il verbo della principale è all'indicativo passato prossimo o imperfetto, si riscontra la presenza del congiuntivo imperfetto per esprimere contemporaneità, mentre nelle

subordinate implicite, si registra un ampio uso del gerundio, del participio passato con valore temporale, del participio presente unito a pronomi enclitici e dell'infinito, spesso sostantivato. In queste sequenze, il giudice estensore utilizza principalmente forme verbali attive e mantiene il discorso in 3° persona, sebbene non manchino forme impersonali con il *si* passivante, soprattutto in posizione enclitica.

[...] La Corte **ha ritenuto**:

- che, con l'**affidare** ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-figlio, il Tribunale **non aveva affatto abdicato** al potere **spettantegli** ai sensi dell'art. 155 c.c., in quanto **aveva espressamente disposto** che **si dovesse trattare** di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neutro e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a **giungere** eventualmente anche a incontri liberi, **non costituiva** un limite al diritto dell'appellante, bensì una disposizione a lui favorevole, che **lo sollevava** dall'onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, **restava necessario** in caso di valutazione negativa da parte dei servizi; [...] (C.Cass. 601/2013)

#### Svolgimento del processo

1 - **Con atto di citazione del** 16 settembre 2002 il sig. V.B. **conveniva in giudizio** davanti al Tribunale di Torino la sig.ra F.A. **assumendo** di aver intrattenuto una relazione con la stessa, la quale **lo aveva seguito** in (omissis) dove egli **era stato distaccato** per ragioni di lavoro e dove **avevano instaurato** una convivenza more uxorio, durata cinque anni, nel corso della quale **era anche nato** un figlio. (C.Cass.1277/2014)

#### Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda possessoria presentata da G.M. in data 6 luglio 1998, **accertato** il lamentato spoglio, **condannò** L.L. a reintegrare il ricorrente nel comproprio dell'appartamento sito in (omissis), oltre al risarcimento del danno, **da liquidarsi** in separata sede.

2. - **Con sentenza depositata in data** 31 gennaio 2006, la Corte d'appello **ha confermato** la sentenza di primo grado, **rigettando** il gravame della L. [...] (C.Cass.7214/2013)

Le poche **sequenze espositive**, invece, appaiono solo nelle sentenze più lunghe e si alternano alle sequenze narrative quando il giudice enumera i motivi contenuti in provvedimenti precedenti. Gli elementi che caratterizzano queste sequenze sono l'uso del presente atemporale e del passato prossimo, la presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione (*sulla base di; in forza di; quanto a; sia; ai sensi di; dal momento che; ma; sebbene; né; pertanto, peraltro; bensì; ecc.*), espressioni valutative con dimensione argomentativa (*è ben vero che, è dunque corretto ritenere; appare decisivo; induce a ritenere; ecc.*) e la presenza di perifrasi con verbi servili che esprimono l'idea di obbligo e possibilità (*non può considerarsi; non potendo attuarsi; deve trovare ingresso; ecc.*). Segnaliamo in grassetto alcune caratteristiche delle sequenze espositive:

[...] – la Corte ha ritenuto che:

A1) **sulla base di quanto stabilito** dall'art. 63, [...], **debbono verificare che** l'atto di cui si chiede la trascrizione, **sia** esso formato in Italia **ovvero** all'estero, **abbia le** «connotazioni proprie, nel nostro ordinamento, degli atti di matrimonio assoggettati a trascrizione negli archivi di cui all'art. 10» del medesimo d.P.R. n. 396 del 2000; [...] C5) **è ben vero che** numerosi Stati europei **hanno già introdotto** nei rispettivi ordinamenti forme diverse, con effetti diversificati, di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso - alcuni Stati sancendo un vero e proprio diritto al matrimonio -, **ma «ciò è avvenuto** all'esito di un lungo ed elaborato processo, [...] processo che, **invece**, in Italia «**è ancora in corso e presenta** aspetti di tale delicatezza e complessità **da non consentire** alcuna anticipazione dell'interprete sulla base di una evoluzione della normativa esistente verso un nuovo assetto degli istituti interessati, evoluzione che **non è allo stato rinvenibile** nell'ordinamento nazionale, **né perseguibile** in via di interpretazione sistematica, analogica o estensiva delle norme di diritto interno, **peraltro** le uniche applicabili nella specie ai sensi dell'art. 27 della legge n. 218/95 e dell'art. 115 cod. civ., essendo i reclamanti entrambi cittadini italiani»; C6) «**È dunque corretto ritenere** LA che, mancando a livello europeo ed extraeuropeo una disciplina sostanziale comune e

cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso, **non si possa prescindere dall'esaminare** la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti nei vari Stati agli istituti dell'ordinamento nazionale, **non potendo attuarsi** con lo strumento invocato dai reclamanti e attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare che **deve trovare ingresso** nella sede e nelle forme istituzionali proprie». (C.Cass.4184/2012)

Tale decisione è stata basata sulle seguenti argomentazioni:

a) **non è ravvisabile** nel nostro ordinamento, diversamente dall'adozione "legittimante", il divieto per la persona singola di adottare **ai sensi dell'art. 44**, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983; b) nessuna limitazione normativa **può desumersi** dall'orientamento sessuale della richiedente l'adozione in casi particolari; [...]

d) la *ratio legis* **deve essere individuata** nella verifica della realizzazione dell'interesse del minore, **da intendersi** come limite invalicabile e chiave interpretativa dell'istituto;

e) la condizione dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'art. 44, **deve essere interpretata non già**, restrittivamente, come impossibilità "di fatto", **bensì come** impossibilità "di diritto", **così da comprendere** anche minori non in stato di abbandono ma relativamente ai quali nasca l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialità;

f) tale ultimo requisito è **sussistente nella specie**, non trovandosi A. in stato di abbandono e risultando, di conseguenza, non collocabile in affidamento preadottivo **in ragione della** presenza della madre, perfettamente in grado di occuparsene;

g) la minore, **in virtù dello** stabile legame di convivenza tra la ha sviluppato una relazione di tipo genitoriale con quest'ultima, relazione che, **attraverso il paradigma** dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, **può avere riconoscimento** giuridico entro i limiti dettati dal peculiare modello adottivo applicabile;

h) **non sussistono, al riguardo**, ostacoli normativi costituiti dall'assenza del rapporto matrimoniale e dalla riscontrata natura del rapporto tra la madre della minore e la C., **in quanto** persone dello stesso sesso; [...]

(C.Cass. 12962/2016)

Come si può notare dagli esempi, in entrambi i tipi di sequenze ricorre spesso l'enclisi del *si*, soprattutto in corrispondenza dell'infinito apocopato, usato in enunciati che esprimono obbligo o possibilità sia con verbi servili (*doveva escludersi; potesse trattarsi; non può desumersi*, ecc.), sia in costruzione con la preposizione *da* (*da intendersi, da considerarsi, da ritenersi*, ecc.):

Inoltre, derivando tale obbligazione da un impegno di natura negoziale, **doveva escludersi** che essa fosse riconducibile nell'ipotesi prevista dall'art. 2034 c.c. (C.Cass.1277/2014)

Per quanto riguarda il mutamento della residenza anagrafica, ne riconosceva la rilevanza, precisando però che [...] l'unione **non potrebbe ancora considerarsi** definitiva in assenza di un nuovo matrimonio. (C.Cass. 1096/2010)

Il predetto Ufficio britannico, come precisavano le ricorrenti, aveva successivamente chiarito che la registrazione del minore, come figlio della sola S.I., era **da considerarsi** invalida, [...]. (C.Cass.14878/2017)

1. - Il Tribunale di Roma, [...] condannò L.L. a reintegrare il ricorrente nel comproprietà dell'appartamento sito in (omissis) oltre al risarcimento del danno, **da liquidarsi** in separata sede. (C.Cass.7214/2013)

Per quanto riguarda il lessico, in questa sezione non spiccano termini particolarmente tecnici, ma piuttosto un vocabolario generale e semitecnico inerente al Diritto Civile e Processuale, dal momento che si limita a narrare i fatti generali che hanno portato al ricorso in cassazione. Tralasciando i termini generici che mantengono lo stesso significato nella lingua comune, raggruppiamo, nella tabella, il lessico tecnico e semitecnico più rappresentativo nel campo del Diritto Civile, Processuale e di Famiglia, di cui fanno parte anche frequenti latinismi:

<b>Termini tecnici</b>	<i>reiezione; ordinanza reiettiva; alienazione; comproprietà; in contraddittorio; Procuratore Generale; Corte d'Appello; ricorso per cassazione; controricorso; ricorrente; vizio di ultrapetizione; rilievo officioso; risultanze istruttorie; ricorso incidentale; usufrutto; domanda attorea; domanda riconvenzionale; declaratoria; testamento olografo; discrezionalità; ecc.</i>
------------------------	--

<b>Termini semitecnici</b>	<i>Corte; appellante; richiedente; incontri; gravame; genitorialità; adozione; affidamento congiunto/ condiviso/ esclusivo/ preadottivo; rettificazione, rettifica; domanda; sentenza; impugnazione; censura; giudizio; danno; memoria; revoca; prova; citazione; resistenza; successione; liquidazione; ordine pubblico; accertamento; co-madre; rettificazione; nubendo; intimato; annotazione; trascrizione; ecc.</i>
<b>Latinismi</b>	<i>Lex loci; de cuius; ex novo; negotiorum gestio; more uxorio; ex art.; status; thema decidendum; condicio legis; ratio; ratio legis; ratione temporis; claris non fit interpretatio; regula iuris; ecc.</i>

Alcuni di questi termini sono inseriti in collocazioni ricorrenti, la cui identificazione è utile al traduttore per trovare equivalenze funzionali con le collocazioni spagnole. Alcune di queste collocazioni saranno riprese nella sezione *In Diritto*:

<b>Collocazioni In Fatto</b>	<b>N.Occ.</b>
<i>proporre ricorso (per cassazione)</i>	<b>14</b>
<i>rigettare la domanda/l'appello/il ricorso; depositare/presentare/illustrare memoria</i>	<b>10</b>
<i>resistere con controricorso</i>	9
<i>accogliere la domanda/il ricorso/il reclamo</i>	7
<i>condannare al risarcimento del danno/dei danni</i>	5
<i>contrarre matrimonio; dedurre/articolare motivi di censura; chiedere la condanna</i>	4
<i>proporre reclamo; ricorrere/impugnare per cassazione; respingere l'appello/il ricorso</i>	3
<i>convenire in giudizio</i>	2

In merito alla sintassi, prevalgono i periodi lunghi e complessi in costruzione ipotattica (1), con catene di subordinate e numerosi incisi. Ciononostante, nelle sequenze finali della sezione *In Fatto* e in alcuni elenchi dei motivi del ricorso o delle deduzioni delle parti, si può osservare la tendenza a una sintassi più semplice e concisa, formata da periodi paratattici coordinati (2) e giustapposti con punto e virgola (3):

(1)	nell'intenzione del legislatore, tale disposizione <b>risponde</b> all'esigenza di rafforzare legami di fatto esistenti in ambito familiare/parentale <b>e di trovare</b> una soluzione per situazioni <b>nelle quali non sia possibile</b> l'adozione legittimante; <b>insorto contrasto</b> in dottrina ed in giurisprudenza, nella prima fase di applicazione della norma, tra l'interpretazione "restrittiva" - <b>secondo la quale</b> l'impossibilità di affidamento preadottivo presuppone una situazione di abbandono, in quanto solo tale condizione rende possibile un affidamento preadottivo - e l'interpretazione "estensiva" - <b>secondo la quale</b> può prescindersi dalla condizione di abbandono -, quest'ultima interpretazione <b>è quella nettamente prevalente</b> nella giurisprudenza minorile, <b>avendo trovato autorevole</b> avallo ermeneutico nella sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1999, <b>per la quale</b> l'art. 44, primo comma, lettera o), nella versione <i>ratione temporis</i> (1999) applicabile, formalmente e sostanzialmente <b>corrispondente</b> alla vigente lettera d), <b>non richiede</b> la preesistenza di una situazione di abbandono del minore, <b>trattandosi</b> di un sorta di clausola residuale volta a disciplinare le situazioni non rientranti nei parametri di cui all'art. 7, <b>relativi alle</b> condizioni necessarie <b>per procedere</b> all'adozione legittimante; (C.Cass. 12962/2016)
(2)	Avverso tale decisione <b>proporgono</b> ricorso per cassazione M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. con tre motivi. <b>Resiste</b> con controricorso la U.G.F. Assicurazioni s.p.a già A Assicurazioni illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c. (C.Cass. 12278/2011)
(3)	I reclamanti avevano dedotto : - che non si rintracciava nel codice civile e nella Costituzione una norma definitoria del matrimonio, secondo il paradigma eterosessuale; - che un'interpretazione orientata dal diritto europeo, dalle Carte internazionali e dalla giurisprudenza CEDU consentiva al giudice di colmare il vuoto normativo relativo alla mancata considerazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso; [...] (C.Cass.2400/2015)

Proponiamo di seguito un estratto completo della sezione *In Fatto*, nel quale è possibile riscontrare gli elementi finora illustrati. Segnaliamo in grassetto le fasi progressive di svolgimento del processo (giudizio di primo grado, sentenza d'appello, ricorso e controricorso di cassazione):

<p><b>Svolgimento del processo</b>  <b>M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. citavano in giudizio</b> la C. Trasporti srl e la SAPA Assicurazioni, poi Winterhur e attualmente U.G.F. Assicurazioni s.p.a, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale del (omissis), nel quale aveva trovato la morte il proprio marito e padre V.A. Nel giudizio intervenivano la convivente del V., S.M.T., e la figlia naturale dello stesso, S.F. La sentenza di primo grado ha accertato la pari responsabilità della C. Trasporti e di V.A. nella causazione dell'incidente ed ha risarcito il danno morale subito dalla moglie del V., M.G, nella misura di Euro 20.658,28, e dai i figli legittimi V.C. e V.G. nella misura di Euro 10.329,14, dalla figlia legittima V.A.F. nella misura di Euro 5.164,57, dalla convivente S.M.T. nella misura di Euro 20.658,28 e dalla figlia naturale S.F. nella misura di Euro 10.329,14; ha liquidato in uguale misura il danno patrimoniale fra la famiglia legale e quella di fatto.  <b>Con sentenza del 12-2-2008</b> la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.  <b>Avverso tale decisione</b> propongono ricorso per cassazione M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. con tre motivi.  <b>Resiste con controricorso</b> la U.G.F. Assicurazioni s.p.a già A Assicurazioni illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.                  (C.Cass. 12278/2011)</p>	<p>SEQUENZE NARRATIVE</p> <p>SEQUENZA ESPOSITIVA</p>
--	--

**(3) In Diritto.**

(1) INTESTAZIONE
<b>Motivazione:</b>
(2) IN FATTO (Svolgimento del processo, Ritenuto in fatto, Fatti di causa)
<b>(3) IN DIRITTO (Motivi della Decisione, Ragioni della decisione, Considerato in diritto)</b>
(4) DISPOSITIVO (P.Q.M.)

Come abbiamo specificato in precedenza, la sezione *In Diritto* è il vero fulcro della motivazione obbligatoria. La sua totale mancanza è causa di nullità della sentenza, mentre l'omissione, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituisce un *error in procedendo* e, quindi, un motivo di ricorso per cassazione. La motivazione è fondamentale poiché permette di garantire un maggior controllo sulla legalità della sentenza e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
- essere coerente tra il chiesto e il pronunciato;
- essere esposta in forma concisa e ordinata, illustrando le questioni discusse e decise dal collegio, in base alle norme di legge e i principi di diritto applicati, evitando inutili repliche alle argomentazioni delle parti, se non richieste dalla natura del giudizio.

La riforma del 2009, riguarda anche le argomentazioni della decisione, ossia le ragioni di diritto. Il giudice è chiamato a evitare le fonti, tesi, rilievi e proposte delle parti incompatibili

con il caso e limitarsi solo alle questioni concrete e utili per la decisione. Come la sezione *In Fatto*, anche la sezione *In Diritto* presenta una redazione abbastanza eterogenea e disorganizzata ma, a differenza della precedente, si distingue per la sua lunghezza e complessità. Inoltre, per l'abuso dell'ipotassi, per la frequente mancanza di segmentazione in paragrafi numerati e ordinati e per l'uso di un linguaggio spesso tecnico e arcaico, questa sezione non risulta di facile lettura e comprensione.

Nel *corpus* italiano, vista la varietà e la novità dei motivi delle controversie, le argomentazioni e decisioni dei giudici sono molto diverse da una sentenza all'altra. Nei casi più ricorrenti, come le controversie di natura patrimoniale, divorzile, successoria o risarcitoria tra ex conviventi *more uxorio*, il giudice rigetta o accoglie il ricorso con ragioni generalmente più concise, interpretando leggi, giurisprudenza e dottrina applicabili al tema. Nei casi più sensibili all'ordine pubblico, ove non esistano leggi nazionali specifiche o analoghe, come per il riconoscimento dei matrimoni e della filiazione tra persone dello stesso sesso, il giudice crea una *norma* di diritto sostanziale per quel caso concreto, richiamando leggi e precedenti giudiziari nazionali e internazionali<sup>182</sup>.

Nelle sentenze italiane, questa sezione logico-induttiva è formata prevalentemente da **sequenze espositive con dimensione argomentativa** e da **sequenze ibride espositivo-istruttive**, poste in conclusione al ragionamento.

Le **sequenze espositive con dimensione argomentativa** costituiscono la modalità principale delle ragioni considerate *In Diritto* e sono caratterizzate da diversi elementi, alcuni dei quali già evidenziati in precedenza. Per quanto riguarda le forme verbali, il verbo dominante nell'esposizione è il presente atemporale, sempre in 3° persona, alternato all'indicativo passato prossimo. In queste sequenze, si osserva anche la presenza di alcune clausole al condizionale, presente e passato, che esprimono l'idea di eventualità attenuando, così, l'assertività dell'esposizione. Infatti, il giudice espone alcune ipotesi e supposizioni in base ai motivi presentati dalle parti o specifica ciò che la Corte d'appello o i ricorrenti avrebbero dovuto motivare in determinati casi. Sia nelle proposizioni principali, sia in quelle subordinate, il condizionale è usato nell'apodosi di periodi ipotetici che esprimono un'eventualità presente o non realizzata nel passato:

---

<sup>182</sup> Nelle sentenze analizzate, tra le fonti internazionali richiamate dai giudici figurano spesso la Dichiarazione ONU dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i Trattati Fondativi, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo e la Convenzione ONU dei diritti dell'Infanzia, la Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore, la Corte di Strasburgo, la Corte EDU, la Corte giust. UE, e precedenti giudiziari specifici delle corti francesi, croate, tedesche, austriache, britanniche, belghe, ecc.



Anche il secondo motivo di inammissibilità - riguardante la formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall'art.366 bis CPC che ad avviso della controricorrente <b>si risolverebbero</b> in una enunciazione di questioni di fatto - è infondato [...]. Tali considerazioni valgono ovviamente anche in relazione alla circostanza relativa alla dedotta migliore condizione economica che il omissis G. <b>fruirebbe</b> in relazione alla sua attività artistica esercitata in aggiunta a quella di omissis, cui è addetto invece in esclusiva il omissis C. [...] Quanto infine al terzo motivo, [...] il rilievo della Corte d'Appello non è certamente corretto, [...], perché un eventuale difetto di motivazione sul punto, prospettabile al riguardo, <b>non potrebbe desumersi</b> unicamente da tale rilievo ma <b>avrebbe richiesto</b> pur sempre, per valutarne l'incidenza, il suo inserimento nell'ambito della complessiva valutazione compiuta dal giudice di merito. (C.Cass.1096/2010)
2 - Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2034 e 770 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendosi che la corte territoriale, [...] <b>avrebbe erroneamente escluso</b> che i versamenti di somme da parte del v. [...], potessero costituire adempimento di detti obblighi.[...] Né le consistenze patrimoniali della ricorrente - per altro acquisite in epoca anteriore all'instaurazione della convivenza - <b>avrebbero dovuto essere valutate</b> ai fini dell'insussistenza della dedotta obbligazione naturale. (C.Cass. 1277/2014)
Non può, pertanto, condividersi l'assunto della Corte d'Appello secondo il quale l'estensione per via giurisdizionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso <b>determinerebbe</b> una compressione ingiustificata della discrezionalità legislativa, dal momento che tale discrezionalità può svolgersi in modo molto circoscritto. (C.Cass. 2400/2015).

Un altro modo verbale che attenua l'assertività di queste sequenze espositive è il congiuntivo, usato ampiamente nelle subordinate ipotetiche o limitative con *se, ove, onde, purché, salvo, qualora*, nelle quali il giudice cita disposizioni costitutive di fonti legislative o giurisprudenziali. Nelle sequenze espositive appaiono sia il congiuntivo presente e passato, sia l'imperfetto e trapassato, dipendendo dalla contemporaneità o anteriorità rispetto all'evento esposto nella principale. Inoltre, sebbene non siano comuni in queste sequenze espositive, si riscontra anche l'uso del congiuntivo esortativo nelle citazioni dei quesiti esposti nel ricorso.

[...] l'art. 65 della medesima legge n. 218 del 1995, [...] dispone che «Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi [...] all'esistenza di rapporti di famiglia [...] <b>purché non siano contrari</b> all'ordine pubblico [...]». 2.2.3. - Pertanto sul piano delle norme, [...] applicabili alla fattispecie in prima approssimazione -, alla specifica questione, consistente nello stabilire <b>se</b> due cittadini italiani dello stesso sesso, <b>i quali abbiano contratto</b> matrimonio all'estero, <b>siano, o no</b> , titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano, deve darsi, in conformità con i su menzionati precedenti di questa Corte, risposta negativa. (C.Cass. 4184/2012)
Per altro verso, la nascita di un figlio potrebbe al più legittimare la conclusione che il padre e la madre <b>fossero conviventi</b> more uxorio, ma non certo la conclusione che il padre <b>fosse legato</b> da un vincolo affettivo simile a quello scaturente dalla filiazione rispetto ad altro figlio unilaterale della madre. (C.Cass. 8037/2016)
<b>Se</b> l'intento della Corte <b>fosse stato limitato</b> a questo profilo sarebbe stata sufficiente una sentenza monito, conforme alla pronuncia n. 138 del 2010, con un dispositivo di rigetto. Al contrario la Corte ha ritenuto che il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale <b>fosse produttivo</b> di effetti costituzionalmente incompatibili [...]. (C.Cass. 8097/2015)
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte <b>se</b> , in caso di convivenza more uxorio, la parte che <b>risulti</b> disporre di un reddito elevato <b>adempia</b> a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 del codice civile [...]". (C.Cass. 1277/2014)

Rispetto alle forme attive prevalenti nelle ragioni *di Fatto*, nelle sequenze espositive della sezione *In Diritto* si registra una forte presenza delle forme impersonali e passive con *essere* e con il *si* passivante (*si deduce; si censura, si rileva, ecc.*), sia in posizione proclitica, sia enclitica, alternate con le forme *venire* e *andare* + participio passato (*viene censurata; va accertata, ecc.*).

- Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione [...] <b>si contesta</b> la sussistenza della situazione di comproprietà in capo al M., poiché <b>non sarebbe stata tenuta</b> in adeguata considerazione la dichiarazione, resa nell'atto di compravendita del 24 marzo 1998, di trasferimento del possesso alla L.. (C.Cass. 7214/2013)
3.2 - Tanto premesso, <b>non può omettersi</b> di considerare come le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale <b>si associa</b> l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, [...] 3.3 - <b>Deve richiamarsi</b> , in primo luogo, l'interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo [...] in base alla quale <b>deve ritenersi</b> che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è <b>limitata</b> alle relazioni basate sul matrimonio, [...]. (C.Cass. 1277/2014)
1. Con il primo motivo di ricorso <b>viene denunciata</b> la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, nonché vizi di motivazione sul punto ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. (C.Cass. 12278/2011)
[...] nella prima, infatti, <b>vengono esattamente definite</b> le situazioni del minore (orfano di padre e madre) e dell'adottante (parente entro il sesto grado con preesistente rapporto stabile e duraturo con il minore); [...] La <i>condicio legis</i> in questione <b>viene, pertanto, esplorata</b> sotto un versante del tutto diverso ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio (C.Cass. 12962/2016)
In ogni caso, è <b>stata esclusa</b> [...] l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive [...], che <b>non si esaurisca</b> in un rapporto meramente affettivo o sessuale, [...] Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato <b>si presume</b> effettuata a titolo oneroso, essa <b>può tuttavia essere ricondotta</b> ad un rapporto diverso, [...]. (C.Cass. 19304/2015)

Dall'analisi quantitativa delle forme passive e impersonali usate nelle sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive, emerge che la forma con *si* passivante in posizione proclitica è la più utilizzata nella sezione *In Diritto*:

Forme Passive e impersonali <i>In Diritto</i>	N. Occ.
<i>Si</i> passivante	<b>440</b>
- proclitico	<b>298</b>
- enclitico	<b>142</b>
Passiva con <i>essere</i>	<b>281</b>
Passiva con <i>andare</i>	32
Passiva con <i>venire</i>	30

Oltre all'impersonalità e alla spersonalizzazione, le sequenze espositive possiedono anche una forte connotazione deontica, data da espressioni obbligate composte da *andare* + participio passato e *essere da* + infinito, da espressioni valutative come *essere necessario/possibile* + infinito e da perifrasi con i verbi servili *potere* e *dovere* + infinito.

Né la nascita di una figlia <b>può considerarsi</b> idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, <b>potendo solo di fatto cementare</b> l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio. (C.Cass.1096/2010)
Le norme censurabili sono gli artt. 107, 108, 143, 143 bis, ter, 156 bis cod. civ. I primi due motivi di ricorso <b>possono essere trattati</b> congiuntamente in quanto logicamente connessi. In primo luogo <b>deve osservarsi</b> che la questione relativa alla legittimità e conformità costituzionale del <b>diniego di procedere</b> alle pubblicazioni matrimoniali relative ad un'unione tra due persone dello stesso sesso è identica a quella già affrontata dalla Corte Costituzionale n. 138 del 2010. <b>E' necessario, pertanto, richiamare</b> preliminarmente i principi stabiliti in questa pronuncia al fine di accertare se siano intervenuti orientamenti successivi da parte della Corte Europea dei diritti umani o dalla stessa Corte Costituzionale, in pronunce successive <b>che possano determinare</b> , anche alla luce di alcune opzioni dottrinali, soluzioni diverse. In particolare, seguendo lo sviluppo argomentativo dei motivi di ricorso, <b>è necessario verificare</b> se, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia sopra indicata, <b>possa pervenirsi</b> all'affermazione della configurabilità giuridica di un'unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso, senza l'intervento del legislatore ordinario, [...]. (C.Cass. 2400/2015)

4.2.1. - Al fine di pervenire ad un'interpretazione coerente con la lettera e la *ratio* dell'istituto, oltretutto con il contesto costituzionale e convenzionale all'interno del quale **devono collocarsi** i diritti del minore, è **necessario esaminare** il testo dell'art. 44 nella sua interezza nonché la sua evoluzione normativa ed applicativa alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. [...] La censura, in conclusione, è **da respingersi** sotto il profilo della violazione di legge, dal momento che il conflitto d'interessi denunciato non è in *re ipsa* ma **va accertato** in concreto con riferimento alle singole situazioni dedotte in giudizio. **Può, infine, osservarsi che** l'unica ragione posta a sostegno della denunciata incompatibilità d'interessi è stata individuata nell'interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di vita relazionale e genitoriale. (C.Cass. 12962/2016)

Includiamo di seguito un'analisi quantitativa delle espressioni deontiche più frequenti nelle sequenze espositive della sezione *In Diritto*, nella quale prevale l'idea di possibilità ed eventualità:

ESPRESSIONI DEONTICHE <i>In Diritto</i>	N.Occ.
<i>Potere</i> + infinito	221
<i>Dovere</i> + infinito	139
<i>(Essere) da fare/farsi</i>	31
<i>Possibilità di</i> + infinito nome deverbale	25
<i>Necessità di</i> + infinito nome deverbale; <i>Divieto di</i> + infinito/nome deverbale	20
<i>Necessariamente</i>	14
<i>Obbligo di/ Dovere di/ Esigenza di</i> + infinito/ nome deverbale	13
<i>(Essere/Rendersi) necessario</i> + infinito; <i>Essere/Rendere possibile</i>	12
<i>Occorrere</i> + infinito/congiuntivo/nome deverbale	7
<i>Essere tenuto a</i> + infinito; <i>Rifiuto di</i> + infinito/nome deverbale	6
<i>Diniego</i> + infinito	3
<i>Possibilmente/ potenzialmente</i>	1

Data la natura e la forte dimensione argomentativa di queste sequenze, è possibile riscontrare anche la modalità epistemica quando il giudice qualifica come certo o incerto uno stato di cose, esprimendo la sua opinione su un motivo esposto dal ricorrente o una decisione presa da altre Corti. Oltre che da modi verbali come il condizionale e il congiuntivo e i verbi servili *dovere* e *potere*, la modalità epistemica è espressa da avverbi modali forti (*sicuramente, assolutamente, certamente, indubbiamente, ecc.*), espressioni soggettive (*secondo i ricorrenti, secondo la Corte, ecc.*), verbi copulativi con aggettivi predicativi (*essere certo, apparire chiaro, risultare evidente, ecc.*) e verbi modalizzanti estimativi (*considerare, credere, ritenere, ecc.*).

Elementi valutativi ricorrenti <i>In Diritto</i>	N.Occ.
<i>ritenere</i>	69
<i>osservare</i>	31
<i>risultare</i>	24
<i>rilevare</i>	20
<i>considerare</i>	12
<i>apparire</i>	8
<i>sembrare</i>	5
<i>credere; opinare</i>	2
<i>essere/ rendersi necessario</i>	12
<i>essere indispensabile; essere inammissibile</i>	11

<i>essere/ ritenere opportuno; essere infondato</i>	<b>10</b>
<i>essere/apparire/risultare evidente</i>	<b>8</b>
<i>essere fondato; essere /ritenere sufficiente</i>	6
<i>essere infondato, essere/rendere incompatibile</i>	5
<i>non essere/apparire pertinente; essere noto; essere ben diverso, essere decisivo</i>	4
<i>essere indispensabile; ritenere artificiale; essere valido</i>	3
<i>non lasciare/dare adito a dubbio; vale bene richiamare/rilevare; essere/rendere superfluo; essere corretto; essere infondato; essere errato; essere contrario; essere coerente; essere agevole; ritenere opportuno</i>	2
<i>non esserci ragione; essere significativo; essere meritevole; essere senza significato; essere privo di fondamento; apparire chiaro; apparire pertinente; apparire azzardato</i>	1
<i>erroneamente</i>	9
<i>adeguatamente</i>	7
<i>correttamente</i>	6
<i>certamente; chiaramente; ovviamente</i>	4
<i>assolutamente; sicuramente; inequivocabilmente; logicamente, significativamente</i>	3
<i>indubbiamente; evidentemente; apoditticamente; condivisibilmente; falsamente; palesemente; contraddittoriamente; paradossalmente; ingiustificatamente</i>	1

Queste espressioni convenzionali servono sia come connettivi organizzativi all'interno dello sviluppo tematico, sia come linguaggio codificato intellegibile tra professionisti del campo giudiziario. Oltre a queste formule valutative, è interessante anche soffermarsi sui (1) costrutti modali introdotti dalle preposizioni con (*Con il primo motivo*, ecc.), seguiti da (2) connettivi di argomentazione (*Quanto a*, *Al riguardo*, ecc.) e, in conclusione, (3) dalla locuzione *Nel caso di specie/ Nel caso in esame/ Nella specie*.

	<b>Elementi organizzativi <i>In Diritto</i></b>	<b>N.Occ.</b>
<b>(1)</b>	<i>Con/Col il primo, secondo, terzo... settimo motivo</i>	<b>43</b>
<b>(2)</b>	<i>Al riguardo/ A quest'ultimo riguardo/ A tale riguardo</i>	<b>23</b>
	<i>Tuttavia</i>	<b>18</b>
	<i>Quanto a</i>	<b>12</b>
	<i>Infatti; In particolare</i>	<b>10</b>
	<i>Inoltre</i>	8
	<i>In conclusione</i>	7
	<i>Pertanto; Ciò/Tanto premesso</i>	5
	<i>Alla luce di; In ogni caso; A sua volta; Infine</i>	3
	<i>Fermo restando quanto ora ribadito</i>	2
	<i>Contrariamente; Di converso; Comunque, In aggiunta; In definitiva; Da ultimo</i>	1
<b>(3)</b>	<i>Nel caso di specie/ Nel caso in esame/ Nella specie</i>	<b>14</b>

Tali connettivi sono solo alcuni dei tanti operatori di argomentazione e contro-argomentazione che caratterizzano le sequenze espositive della sezione *In Diritto*. Tra questi segnali discorsivi possiamo identificare connettivi aggiuntivi e disgiuntivi, causali, consecutivi, finali, di comparazione, di riferimento, condizionali, avversativi, gerarchici ed esplicativi:

Tipo di connettivi	Connettivi <i>In Diritto</i>	N.Occ.
<b>Aggiuntivi</b>	<i>e</i> <i>anche</i> <i>nonché</i> <i>né</i> <i>pure</i> <i>inoltre, ancora</i> <i>oltre (che)</i> <i>non solo...ma (anche)</i> <i>altresì; al di là</i> <i>in aggiunta; oltreché</i> <i>ulteriormente</i>	<b>1169</b> <b>190</b> <b>38</b> <b>36</b> <b>20</b> <b>18</b> <b>16</b> <b>10</b> 5 3 2
<b>Disgiuntivi</b>	<i>o</i> <i>sia...sia/che</i> <i>ovvero</i> <i>oppure</i>	<b>202</b> <b>42</b> <b>16</b> 8
<b>Comparativi</b>	<i>come</i> <i>rispetto a</i> <i>quale</i> <i>così come</i> <i>come tale</i> <i>contrariamente a</i> <i>ugualmente; allo stesso modo</i>	<b>&gt;200</b> <b>43</b> <b>30</b> <b>11</b> 8 5 2
<b>Causali</b>	<i>per</i> <i>perché</i> <i>in quanto</i> <i>poiché/ giacché</i> <i>dal momento che</i> <i>per effetto di</i> <i>per difetto di</i> <i>a causa di</i> <i>tanto premesso/ribadito</i> <i>per via di</i> <i>per questa ragione; ciò premesso; dato che; da ciò</i>	<b>123</b> <b>57</b> <b>34</b> <b>13</b> 8 7 5 6 4 3 2
<b>Consecutivi</b>	<i>infatti</i> <i>pertanto</i> <i>quindi</i> <i>dunque</i> <i>conseguentemente</i> <i>sicché; allora</i> <i>di conseguenza</i> <i>in conseguenza; con la conseguenza che; per cui</i> <i>perciò</i> <i>in modo da; per cui</i> <i>a seguito di</i> <i>come conseguenza; ebbene; orbene</i>	<b>40</b> <b>37</b> <b>34</b> <b>19</b> <b>12</b> <b>11</b> 9 6 5 3 2 1
<b>Finali</b>	<i>per</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per</i> + nome deverbale</li> <li>• <i>per</i> + infinito</li> </ul> <i>ai fini di</i> + nome deverbale <i>al fine di</i> + infinito <i>affinché</i> + congiuntivo <i>in modo da</i> + infinito <i>in modo che</i> + congiuntivo	<b>99</b> (55) (44) <b>28</b> <b>15</b> 4 3 2
<b>Di riferimento</b>	<i>Secondo</i> <i>di cui</i> <i>come</i> + participio passato ( <i>indicato/ accennato/ accertato/ ritenuto/ detto/ denunciato/ rilevato/ provato/ affermato/ indicato/ argomentato/ ribadito/ precisato/ presupposto/ descritto/ modificato/ previsto/ interpretato/ sottolineato/ introdotto/ prescritto/ sostenuto/ richiesto/ riconosciuto/</i> )	<b>60</b> <b>46</b> <b>44</b>

	<i>in relazione a; ai sensi di</i>	<b>48</b>
	<i>al riguardo/ a tale riguardo</i>	<b>41</b>
	<i>sotto</i>	<b>29</b>
	<i>sulla base di</i>	<b>24</b>
	<i>quanto a</i>	<b>20</b>
	<i>in riferimento a</i>	<b>17</b>
	<i>in base a; a norma di; relativamente a</i>	<b>11</b>
	<i>per quanto</i>	<b>10</b>
	<i>in virtù di</i>	<b>9</b>
	<i>in conformità con /a/ di</i>	<b>8</b>
	<i>come nella specie</i>	<b>7</b>
	<i>in merito a</i>	<b>5</b>
	<i>per quanto riguarda; con riguardo a; a proposito di/ alla stregua di; visto;</i>	<b>2</b>
	<i>in attuazione di; in riferimento a; tenuto conto;</i>	<b>1</b>
	<i>in relazione con; con riferimento a; relativo a; conformemente</i>	<b>1</b>
<b>Avversativi</b>	<i>ma</i>	<b>92</b>
	<i>tuttavia</i>	<b>51</b>
	<i>invece</i>	<b>33</b>
	<i>pur</i>	<b>31</b>
	<i>comunque</i>	<b>22</b>
	<i>anche se; mentre</i>	<b>10</b>
	<i>neppure</i>	<b>13</b>
	<i>nonostante; ancorché</i>	<b>12</b>
	<i>bensì</i>	<b>9</b>
	<i>sebbene; anziché</i>	<b>8</b>
	<i>anzi</i>	<b>7</b>
	<i>in ogni caso; però</i>	<b>6</b>
	<i>peraltro; altrimenti</i>	<b>5</b>
<i>piuttosto; per altro verso</i>	<b>4</b>	
<i>contrariamente a; di converso</i>	<b>1</b>	
<b>Condizionali ed eccezzuativi</b>	<i>Se + indicativo, congiuntivo, infinito</i>	<b>106</b>
	<i>ove + congiuntivo</i>	<b>25</b>
	<i>purché + congiuntivo</i>	<b>18</b>
	<i>salvo</i>	<b>10</b>
	<i>qualora + congiuntivo</i>	<b>9</b>
	<i>in /nel caso di</i>	<b>7</b>
	<i>nel caso in cui</i>	<b>6</b>
	<i>onde + congiuntivo</i>	<b>5</b>
<i>a meno che</i>	<b>1</b>	
<b>Gerarchici</b>	<i>infine</i>	<b>19</b>
	<i>in conclusione</i>	<b>12</b>
	<i>in primo luogo</i>	<b>9</b>
	<i>da ultimo; a sua volta</i>	<b>7</b>
	<i>innanzitutto; per altro verso</i>	<b>4</b>
	<i>per un verso</i>	<b>3</b>
	<i>in secondo luogo; in definitiva; a partire da</i>	<b>2</b>
<i>anzitutto</i>	<b>1</b>	
<b>Esplicativi</b>	<i>in particolare</i>	<b>35</b>
	<i>cioè</i>	<b>16</b>
	<i>ad esempio</i>	<b>11</b>
	<i>in altri termini</i>	<b>5</b>
	<i>ossia</i>	<b>2</b>

In conclusione all'iter argomentativo della sezione *In Diritto*, troviamo, invece, sequenze che presentano generalmente una modalità **ibrida espositivo-istruttiva** e che costituiscono la decisione finale della Corte in merito al ricorso. Queste sequenze, redatte in modo convenzionale, preservano le caratteristiche proprie delle sequenze espositive con dimensione argomentativa, ma utilizzano elementi tipici del discorso performativo: enunciati brevi e

precisi, connettivi di riferimento, futuro con valore imperativo e perifrasi con verbi servili (*potere e dovere*), con *andare* + participio passato ed *esservi (luogo)* + infinito o nome deverbale.

4. - Il ricorso <b>va</b> in conclusione <b>respinto</b> . In mancanza di attività difensiva della parte intimata, <b>non vi è luogo a provvedere</b> sulle spese processuali. (C.Cass. 601/2013)
6 - <b>In conclusione</b> , previa declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi, <b>vanno accolti</b> i primi tre, con rinvio alla Corte di appello di Torino, che, in diversa composizione, <b>applicherà</b> i principi sopra richiamati, senza incorrere negli evidenziati vizi motivazionali, provvedendo, <b>altresì</b> , in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. (C.Cass. 1277/2014)
4. - Il ricorso, rigettato nei primi tre motivi, <b>è accolto</b> limitatamente al quarto mezzo. <b>Cassando</b> senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, <b>va dichiarata inammissibile</b> la domanda di condanna al risarcimento del danno. Le altre statuizioni della sentenza della Corte d'appello, ivi compresa quella relativa alle spese, <b>restano ferme</b> . Le spese del giudizio di Cassazione <b>devono essere compensate</b> , sia per la complessità delle questioni trattate, sia perché il ricorso è accolto soltanto in parte. (C.Cass. 7214/2013)
7. La sentenza impugnata <b>deve dunque essere cassata</b> con rinvio, <b>affinché</b> il giudice del rinvio <b>provveda</b> alla corretta stima del danno secondo i criteri indicati in motivazione, <b>e si pronuncii, occorrendo</b> , sulle eventuali restituzioni. 8. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio <b>saranno liquidate</b> dal giudice del rinvio. (C.Cass. 8037/2016)
5. <b>In conclusione</b> il ricorso <b>deve essere rigettato</b> . Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, <b>seguono</b> la soccombenza. (C.Cass. 18632/2015)
<b>In conclusione, vanno accolti</b> i primi tre motivi di ricorso, <b>assorbiti</b> il quarto ed il quinto, <b>rigettato</b> il sesto. Conseguentemente, la sentenza impugnata <b>va cassata</b> , con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale, nel riesaminare il punto della controversia relativo alle censure accolte, <b>si atterrà ai principi</b> ed ai rilievi sopra enunciati ed esposti. Il giudice di rinvio <b>provvederà</b> anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità. (C.Cass. 27773/2011)
15.- <b>In conclusione</b> , il ricorso <b>è rigettato</b> . 16.- <b>Non v'è luogo a provvedere</b> sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'ufficio del Pubblico Ministero, <b>alla luce del</b> principio secondo cui tale ufficio <b>non può essere condannato al pagamento</b> delle spese del giudizio in caso di soccombenza, <b>trattandosi</b> di un organo giurisdizionale al quale sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali, esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico [...] (C.Cass. 19599/2016)
<b>Conclusivamente</b> il ricorso <b>va accolto e cassata</b> l'ordinanza impugnata. Non <b>essendo necessari</b> ulteriori accertamenti di fatto, <b>può decidersi nel merito</b> , con l'accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti di 'rettificazione' dell'atto di nascita del minore, [...]. <b>Non si fa luogo a pronuncia</b> sulle spese. (C.Cass. 14878/2017)

Per quanto riguarda il lessico, il livello di formalismo e tecnicismo è molto più alto rispetto alla sezione *In Fatto* e, in generale, alle sentenze spagnole, come si denota dall'abbondanza di termini tecnici e semitecnici, semplici e composti, propri del diritto civile/processuale, di latinismi, broccardi, connettivi arcaizzanti (*sicché; altresì; orbene; oltreché; ecc.*) e cultismi utilizzati ormai solo nel linguaggio giuridico (*richiamare apoditticamente; anelare a surrettizia trasformazione; ritenendo provato l'assunto attoreo; non elide la specificità degli effetti; ecc.*).

<b>Termini tecnici</b>	<i>locupletazione; caducazione; statuizione; soccombenza; pattuizione; ricorso incidentale; vizio di extrapetizione; vizio di motivazione; vizio di violazione di legge; canonista; atto tra vivi; atto di riassunzione; sentenza additiva di principio; rimessione; testamento olografo; testatore; sentenza-monito; conflitto d'interessi potenziale; impedimento dirimente; querela di falso; risultanza processuale; risultanza probatoria; prova presuntiva; pronuncia giudiziale; sindacato di legittimità costituzionale; giudice di merito; assunto attoreo; indebito arricchimento; motivo incidentale; premorienza; usufrutto abitativo; istruttoria; funzione nomofilattica; litispendenza; ecc.</i>
------------------------	---

<b>Termini secmitecnici</b>	<i>censura; pubblicità; danno; vizio; atto; parte; presunzione; fatto noto; ordine pubblico; violazione; spese; rilievi; sezione; disciplina; lesione; legislatore ordinario; trascrizione; (in)trascrivibilità; istituto; potestà; norma interposta; capacità giuridica; precedenti; principio di ragionevolezza; rubrica; famiglia di fatto; compravendita; alienante; giudizio di legittimità; discrezionalità; figlio unilaterale; madre biologica; nullità; rilievo; curatore; adottante- adottando; in via esclusiva; udienza; doglianza; incidente sul diritto; dazione; ecc.</i>
<b>Latinismi</b>	<i>supra; sub; infra; intra; ivi; ex ante; ex plurimis; cfr., pluribus; dicta; more uxorio; ratione temporis; decusum; soluti retentio; vincolo di coniugio; ratio decidendi; soluti retentio ; giudice a quo; de cuius; de qua; errores in procedendo; error in iudicando; a quibus; erga omnes; locus regit actum; magis ut valeat; affectio; iure proprietatis; inter partes; desiderata; thema decidendi; diutumitas; mutuum adiutorium; decusum; genitore de facto; genitore de iure; ex permultis; in iure; in facto; praesumptio; praesumptio de praesumpto; ad litteram; non liquet; genus; condicio legis; nomen iuris; in limine; ratio; in re ipsa; sub iudice; rectius; medio tempore; affectionis vel benevolentiae causa; mortis causa; statua filiationis; capitis deminutio; in re; impotentia coeundi; favor veritatis; favor minoris; favor filiationis; ecc.</i>

Riguardo ai termini utilizzati per riferirsi agli istituti di Diritto di Famiglia, è interessante osservare che i giudici usano con la stessa frequenza i termini *matrimonio omosessuale* (15) e *matrimonio tra persone dello stesso sesso* (14), sebbene l'aggettivo *omosessuale* appaia nettamente meno che *dello stesso sesso* (28 vs. 92), mentre preferiscono il termine tecnico *convivenza more uxorio* (21) a *coppia di fatto* (5) o *unione di fatto* (2). I termini tecnici *unione civile* (7) e *convivenza di fatto* (3) appaiono con meno frequenza nel *corpus* poiché solo 3 delle 15 sentenze analizzate sono posteriori alla legge n.76/2016, che crea questi istituti. Inoltre, data la particolarità del tema trattato e la poliedricità del Diritto di Famiglia, è interessante risaltare la presenza di termini tecnici appartenenti al linguaggio bio-sanitario, nelle sentenze che trattano dell'unione e della filiazione tra coppie dello stesso sesso. Inoltre, in queste particolari sentenze, dal momento che sono molto recenti e richiamano fonti internazionali, si osserva anche una certa modernizzazione del linguaggio con neologismi formati dai prefissi *bi-*, *co-* e *omo-* e prestiti, soprattutto dall'Inglese.

<b>Termini bio-sanitari</b>	<i>fecondazione eterologa; surrogazione di maternità; maternità surrogata; procreazione medicalmente assistita (PMA); gestazione per altri/ a terzi; trasmissione del patrimonio genetico; apporto genetico; fecondazione assistita; fecondazione omologa; discendenza biologica; gamete; donatore di gamete; donazione dell'ovulo; gravidanza, seme; parto; feto; rettificazione di sesso; attribuzione di sesso</i>
<b>Neologismi</b>	<i>omogenitorialità; bigenitorialità; affidamento preadottivo; adozione coparentale, unioni omoaffettive; coppia omoaffettiva; adultocentrico</i>
<b>Forestierismi</b>	<i>ménage; partner; overruling; tout court; best interest del minore; gender neutral</i>

Ad ogni modo, ciò che spicca nelle sentenze italiane, rispetto a quelle spagnole, è l'abbondanza dei latinismi e broccardi utilizzati. Alcuni, come *de cuius, a quo, a quibus, sub, infra, intra, ivi, cfr., ex plurimis, ex ante, pluribus*, sono deittici ed espressioni fisse usate per le citazioni intra ed extratestuali, insieme ad altre abbreviazioni come *c.d. cc.dd.* (così detto/i), *g.i.* (giudice istruttore), *D.Lgs.* (Decreto Legislativo), *Art.* (articolo), *C.P.C.* (codice di



procedura civile), *nn.* (numeri), *v.p.* (vedi pagina), ecc. Altri sono, invece, termini tecnici e unità fraseologiche che provengono dal diritto romano. Queste espressioni cristallizzate sono ancora molto presenti nella redazione dei provvedimenti italiani, tanto che, nelle sentenze analizzate, si registrano intere citazioni in Latino prese da giuristi di diritto romano classico:

- 11.1.- Quello enunciato dall'art. 269 c.c., comma 3, ha costituito per millenni un principio fondamentale ( <i>Mater semper certa est</i> ) [...] (C.Cass. 19599/2016)
“Al riguardo, tra i molti esempi possibili, può menzionarsi la definizione del matrimonio data dai giuristi romani classici (che designavano l'istituto con i termini di « <i>iustae o legitimae nuptiae</i> » o di « <i>lustum o legitimum matrimonium</i> »): « <i>Iustum matrimonium est, si inter eos qui nuptias contrahunt conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utriusque consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt</i> » (Tituli ex corpore Ulpiani, 5, 2).” (C.Cass. 4184/2012)

Come i deittici di derivazione latina, un'altra caratteristica lessicale molto diffusa nelle sequenze espositive della sezione *In Diritto* è l'uso di vari deittici testuali anteposti al sostantivo. Riportiamo alcuni dei deittici più frequenti nelle sentenze analizzate:

Deittici <i>In Diritto</i>	N.Occ
<i>Sopra indicato/delineato/citato/affermato/enunciato/menzionato/illustrato/richiamato</i>	16
<i>Predetto</i>	13
<i>Suesposto/ Su menzionato/riportato/specificato/citato;</i>	12
<i>Suddetto</i>	8
<i>Dianzi delineato/enunciato/rilevato/specificato/citato/esaminato/richiamato</i>	7
<i>Già menzionato/citato</i>	6

Oltre a tutti i fattori finora considerati, il traduttore può anche rilevare una serie di collocazioni ricorrenti soprattutto nella parte iniziale e finale di questa sezione che possono aiutarlo nell'identificazione di equivalenze funzionali con i testi spagnoli. Sebbene la redazione delle sentenze risponda generalmente a un criterio personale del giudice, esistono comunque collocazioni corrispondenti alle azioni svolte dalle parti e dalla Corte. Inoltre, come già rilevato negli *Antecedentes de Hecho* delle sentenze spagnole, la modalità della sequenza determina il tipo di collocazione; lo dimostra anche il fatto che la fraseologia tipica delle sequenze ibride espositivo-istruttive della sezione *In Diritto* coincide con quella delle sequenze istruttive del *P.Q.M.*

Tipo di sequenza	Collocazioni frequenti <i>In Diritto</i>
<b>Sequenze espositive</b>	<i>Il/la ricorrente denuncia violazione dell'art. X/ vizio di motivazione</i> <i>Il/la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. X/ vizio di motivazione</i> <i>Il/la ricorrente lamenta la violazione dell'art. X/ il vizio di motivazione/ che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge</i> <i>Il motivo è inammissibile/ infondato/ fondato</i> <i>La corte richiama/ osserva/ ritiene/ conferma/ ribadisce/ dichiara, ecc.</i> <i>Il/La ricorrente deduce/ critica/ rileva/ denuncia/ lamenta/ ecc.</i>
<b>Sequenze ibride istruttive-espositive</b>	<i>Il ricorso va/deve essere/è rigettato/ respinto/ accolto</i> <i>Il motivo va rigettato/ accolto</i> <i>Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del X motivo di ricorso</i> <i>La sentenza impugnata va/deve dunque essere cassata</i> <i>Non v'è luogo a provvedere sulle spese</i> <i>La peculiarità/novità giustifica/impone la compensazione delle spese</i>

Dal punto di vista sintattico e ortotipografico, le sequenze espositive si avvalgono principalmente di periodi lunghi in costruzione ipotattica, con subordinate implicite ed esplicite, discorsi diretti ed incisi. Nelle sequenze ibride espositivo-istruttive, invece, si riscontra una sintassi più semplice e concisa. Inoltre, si può osservare che l'uso diffuso di incisi e discorsi diretti comporta un ampio uso di segni di interpunzione (due punti, virgolette e trattini) inseriti all'interno di paragrafi lunghi e complessi, così come di parentesi ed abbreviazioni per i riferimenti infra ed extra-testuali (*cfr.*, *pag.*, *ex art.*, *ex plurimis*, *nn.*, *supra*, *infra*, *Cass.n.*, ecc).

Infine, proponiamo un esempio integrale della sezione *In Diritto*, nel quale sottolineiamo in grassetto alcuni degli elementi formali-grammaticali (connettivi, collocazioni, forme verbali, espressioni deontiche) corrispondenti alle sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione** degli artt. 558 e 1362 c.c. non avendo i giudici di merito valutato la volontà effettivamente manifestata da B.L. nel testamento olografo in ordine al suo intento di assicurare alla propria convivente un usufrutto abitativo vitalizio in caso di premorienza, **non essendo stata svolta** alcuna indagine interpretativa in tal senso.

**Con il secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione** dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 — 1367 e 143 c.c. **in relazione all'ad. 360**, comma 1, n. 3 per omesso esame del testamento alla luce dei criteri sistematico o logico sistematico e storico e **ciò avrebbe impedito di interpretare** il testamento, univocamente inteso come contratto tipico e atipico, con analisi della effettiva volontà del *de cuius*, tant'è che la corte di merito **si sarebbe limitata** ad una interpretazione letterale. **Con il terzo motivo viene censurata** la ulteriore violazione dell'art. 1362 c.c. e la omessa o insufficiente motivazione per non avere i giudici di merito effettuato "una più penetrante ricerca al di là della mera dichiarazione della volontà del testatore".

**I tre motivi, da esaminare** congiuntamente per la sostanziale connessione degli argomenti e per esigenza di coordinata esposizione, denunciando la ricorrente la violazione delle norme in tema di accertamento della effettiva volontà del testatore, **sono fondati**.

**Occorre evidenziare** che in tema d'interpretazione dei contratti, regole prioritarie per la ricerca della comune intenzione delle parti siano l'utilizzazione dei criteri ermeneutici soggettivi (artt. 1362-1365 c.c.), **anzi** di ricorrere a quelli oggettivi sussidiari (artt. 1366-1370 C.C.) e di chiusura (art. 1371 C.C.), e, nell'ambito dei primi, il desumere, **anzitutto**, la volontà negoziale dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti per manifestarla (ad. 1362, comma 1, c.c.), queste **non possano, tuttavia, salvo ne risulti** una manifestazione inequivoca a tal punto da essere incompatibile con qualsiasi altro significato, **essere prese in considerazione** singolarmente o, **comunque**, nel ristretto ambito di ciascuna clausola della quale costituiscono l'esternazione, **sebbene debbano essere valutate** e verificate **in relazione tanto** alle altre clausole **quanto** all'intero contesto della dichiarazione negoziale nella quale **sono inserite, onde se ne possa intendere** l'esatto significato (ad. 1363 c.c.). **Invero**, la soluzione di ogni controversia che **s'incenri** sull'interpretazione di un contratto, **come** l'accertamento di ogni situazione soggettiva che **si affermi** in ragione della vigenza di una regola convenzionale, **non può prescindere** dalla **necessaria** integrazione del dato testuale con quello logico-ricostruttivo, questa risultando legittimata, ed al contempo **imposta**, dall'espressa disciplina normativa del coordinato **disposto** desumibile dalle affermazioni dell'insufficienza del solo senso letterale delle parole del testo, **di cui** al primo comma dell'art. 1362 c.c., e **dell'esigenza** dell'esame comparativo delle singole clausole e

**SEQUENZE  
ESPOSITIVE  
con  
dimensione  
argomentativa**

complessivo dell'atto, **di cui** all'art. 1363 c.c.; **per il che** l'interpretazione **non può limitarsi** ad una considerazione atomistica delle singole espressioni o clausole, **pur ove** le une e le altre **possano apparire** rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, **ma deve procedere** secondo un *iter* che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi **verifichi** nel confronto reciproco **ed, infine**, razionalmente **armonizzi** nella valutazione unitaria dell'atto.

La predisposizione normativa del rapporto d'interdipendenza necessaria tra il primo comma dell'art. 1362 c.c. ed il successivo art. 1363 c.c. **ai fini dell'accertamento** della comune volontà delle parti quale desumibile dal testo contrattuale **è stata**, nel senso **sopra indicato, ripetutamente evidenziata** nelle pronunzie di questa Corte (e *pluribus* Cass.. 27 giugno 1998 n. 6389; Cass.. 28 giugno 2000 n. 8791) che ha, **d'altronde**, del pari più volte evidenziato come il *nomen iuris* dato al negozio dalle parti e le espressioni tecniche o pseudo tali utilizzate dalle stesse od anche dal rogante **non vincolino** l'interprete che ne ravvisi la incompatibilità con l'effettiva volontà risultante dalla disamina dell'atto compiuta mediante gli strumenti ermeneutici predisposti dal legislatore (Cass. 29 marzo 2004 n. 6233; Cass. 8 marzo 2007 n. 5287; Cass. 4 maggio 2011 n. 9755). **Aggiungasi che, in particolare**, l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio **sono applicabili** le regole d'ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del **negozio mortis causa**, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, **al di là** della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., **va individuata con riferimento ad** elementi intrinseci alla scheda testamentaria **sulla base dell'esame globale** della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione ed, in via sussidiaria, **id est ove** dal testo dell'atto **non emergano** con certezza l'effettiva intenzione del *de cuius* e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, **se pur sempre** riferibili al testatore, quali la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l'ambiente di vita, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda, ecc. (v. Cass. 5 maggio 2004 n. 8495; Cass. 7 luglio 2004 n. 12477; Cass. 22 luglio 2004 n. 13785; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20604). Il giudice del merito, **di conseguenza**, nell'interpretazione del testamento, la quale **si risolve** in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità **se** immune da vizi logici e giuridici, **può attribuire** alle espressioni adoperate nell'atto un significato diverso da quello tecnico o letterale, **purché** non contrastante o antitetico, **quando, valutando** la scheda nel suo complesso **e tenendo conto** dei **sopra indicati** elementi di giudizio propri alla persona del *de cuius*, tale diverso significato **si presti ad esprimere** in modo più adeguato e coerente la reale intenzione dello stesso.

**Ebbene, nella specie**, l'apprezzamento che ha condotto la Corte milanese in ordine alla natura della disposizione con la quale il *de cuius* ha effettuato attribuzioni alla convivente **risulta affetto da evidenti vizi motivazionali**.

**Come condivisibilmente rilevato** dalla ricorrente, la corte distrettuale — **confermando** la decisione del giudice di primo grado - **non ha tenuto sufficientemente conto** della circostanza, già evidenziata nel giudizio di appello, che il *de cuius* **non avesse espressamente revocato** la disposizione con la quale, con il testamento olografo del 4.10.2001, ha attribuito alla C. il diritto di abitazione relativamente all'appartamento nel quale convivevano al momento della disposizione, in (omissis), e che la mancata revoca di detto riconoscimento in capo alla convivente **è indicativa** della sua volontà di garantire alla stessa, attraverso il diritto di abitazione dell'alloggio in cui vivevano, il godimento del bene in cui ella aveva sempre abitato sin dall'epoca dell'acquisto, con la **intenzione inequivocabile** che, alla morte di lei, il bene dovesse rientrare nella disponibilità degli eredi B. A fronte della evidenziata circostanza, nessun argomento significativo la Corte territoriale ha addotto a sostegno del proprio convincimento, tale non potendosi ritenere **ne'** il rilievo che la volontà del testatore essendo nel senso di costituire in favore della C. l'usufrutto vitalizio "sulla casa di mia proprietà in (omissis), via (omissis)... ", **in base al dato testuale, non vi fosse spazio** per ritenere che avesse voluto costituirlo sul diverso immobile di (omissis) da lui acquistato dopo avere venduto la predetta casa; **ne'** l'altro, secondo il quale, **tenuto conto** della cronologia degli eventi, in particolare del fatto che la vendita e l'acquisto degli immobili **fossero intervenuti** nell'aprile 2004, due anni prima della morte, il C. **ben avrebbe potuto costituire** un nuovo usufrutto vitalizio in favore della C. con atto tra vivi contestualmente o meno all'acquisto della villetta in (omissis) **ovvero** con un nuovo testamento (v. pagine 4 e 5 della decisione), elemento che non

SEQUENZE  
ESPOSITIVE  
con  
dimensione  
argomentativa

sarebbe valorizzabile per escludere la mancata revoca del testamento olografo. A ciò **deve aggiungersi** che la Corte di merito nell'interpretazione del negozio *mortis causa* — **giòva ribadirlo**, atto sempre revocabile e modificabile dall'autore — a fronte di una dichiarazione di volontà non eseguibile nei termini testuali, **ha utilizzato** il solo criterio letterale per accertare la volontà del testatore.

**Di converso**, il giudice di secondo grado **avrebbe dovuto valutare, alla luce della** revocabilità dell'atto, gli effetti acquisitivi della disposizione testamentaria correlati a detto comportamento omissivo, e, **cioè, pronunciarsi** sul punto se il descritto comportamento del *de cuius* dovesse qualificarsi come confermativo del lascito in favore della detenzione del bene, per uso abitativo, da parte della convivente, **come sostenuto** dalla ricorrente **ovvero** come modifica di **detta disposizione**. **In altri termini**, la motivazione dell'impugnata sentenza **si rivela gravemente insufficiente rispetto** all'esigenza interpretativa che il giudice d'appello era chiamato a soddisfare e che consisteva nell'accertare **se** in favore della ricorrente il testatore **avesse voluto**, con l'attribuzione a lei del diritto di abitazione dell'appartamento sito in (omissis) **attribuire** detto diritto solo con riferimento all'appartamento ivi indicato, **ovvero se** il diritto attribuito alla C. **consistesse** nel diritto di usufrutto della loro abitazione comune in generale, la cui nuda proprietà era immediatamente assegnata agli eredi del B.. La verifica della ricorrenza della prima di **dette ipotesi** interpretative esigeva dall'interprete un'indagine condotta sull'intero contesto delle disposizioni dettate da L. B. **sia** in favore della C. **sia** degli eredi del *de cuius*, **per verificare non solo** la natura del diritto attribuito alla ricorrente, **ma soprattutto se** lo stesso diritto sul bene **fosse stato conferito tout court** agli eredi **ovvero** secondo un ordine successivo, **per cui risulta evidente l'assoluta insufficienza di un'interpretazione**, come quella data dalla Corte d'appello, **che si affidi esclusivamente** alla valorizzazione della locuzione "sulla casa di mia proprietà in (omissis), via (omissis)..." adoperata dal testatore con riferimento ad una delle disposizioni a favore della C. La non univocità di tale espressione, **con riferimento alle** vicende successive (vendita di detto immobile ed acquisto, nell'immediato, della villetta in (omissis) **ove** il B.con la ricorrente aveva stabilito la nuova residenza) e rispetto all'esigenza interpretativa *de qua*, **avrebbe richiesto** un esame complessivo di tutte le espressioni usate dal testatore per verificare **se detta locuzione, anziché** segnare l'attribuzione di un diritto di abitazione con riguardo ad un determinato bene, **valesse, insieme** ad altre, a rimarcare il momento della operatività della disposizione a favore della C. **con riferimento alla** loro ultima abitazione. L'interpretazione della scheda — **come già detto – va effettuata** con una più penetrante ricerca, che **al di là** della dichiarazione, **accerti** la volontà del testatore, individuata, **alla stregua dell'ad.** 1362 c.c., **con riferimento ad** elementi intrinseci alla stessa scheda testamentaria, **sulla base dell'esame globale** del testamento e non già di ciascuna singola disposizione, e, in via sussidiaria, **ove cioè** dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del *de cuius* e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, **ma pur sempre** riferibili al testatore, **quali ad esempio** la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita. **Viene, all'uopo, in rilievo** proprio l'omessa revoca della disposizione da parte del testatore, che, specie **se** raffrontata con la **esigenza di tutela** di colei che era stata affettivamente al suo fianco negli ultimi venti anni, **avrebbe potuto conferire** all'indagine interpretativa una diversa prospettiva ed un diverso esito. **I tre motivi meritano, dunque, accoglimento.**

**Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. 31.1.1958 n. 136, dell'art. 138 T.U. n. 645/1958, dell'art. 6 legge n. 365/1958, della legge n.405/1975 per essersi la corte di merito limitata a dichiarare** che i **predetti parametri** legislativi **si riferivano** a specifiche materie, ingiustificate nella specie, **mentre andava colta** una chiara invasione nella famiglia di fatto e nel caso di convivenza *more uxorio*. **Insisteva**, in ipotesi di non applicabilità degli istituti alla fattispecie in esame, nel **sollevare** eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 2 e 3 Cost..

**Con un quinto motivo** (erroneamente definito sesto) **viene denunciata la violazione** dell'art. 1022 c.c. **relativamente** al diritto di abitazione, **anche per** insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per non avere la corte di merito — **qualificandola erroneamente** come nuova — configurato nell'ipotesi in esame **detta fattispecie**. L'esame delle **predette censure resta assorbito** dall'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, nei quali **vengono affrontate** questioni pregiudiziali alle ulteriori doglianze.

**SEQUENZE  
ESPOSITIVE  
con  
dimensione  
argomentativa**

<p><b>Con il sesto ed ultimo motivo</b> (erroneamente definito settimo) <b>la ricorrente denuncia la violazione del diritto</b> alla retribuzione sancito dalla Costituzione e dal diritto del lavoro, <b>anche per</b> insufficiente motivazione, <b>con riferimento al</b> mancato riconoscimento del diritto della C. ad effettuare il prelievo di € 18.900,00 <b>per affrontare</b> le spese ordinarie della vita familiare. La censura <b>viene riferita anche</b> alla mancata ammissione della istruttoria <b>per</b> le somme dovute per l'assistenza per oltre venti anni.</p> <p><b>Il motivo è infondato avendo fatto</b> la sentenza impugnata corretta applicazione dei principi affermati da questa corte in materia di arricchimento senza causa. <b>Infatti nel caso in cui venga lamentato</b> l'arricchimento da parte di un convivente <i>more uxorio</i> nei confronti dell'altro, <b>sono state ritenute indennizzabili</b> le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (v. da ultimo, Cass.15 maggio 2009 n. 11330).</p> <p><b>In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto, rigettato il sesto.</b></p> <p><b>Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata</b>, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale, nel riesaminare il punto della controversia relativo alle censure accolte, <b>si atterrà</b> ai principi ed ai rilievi <b>sopra enunciati</b> ed esposti. Il giudice di rinvio <b>provvederà anche</b> in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità. (C.Cass. 27773/2011)</p>	<p><b>SEQUENZE ESPOSITIVE con dimensione argomentativa</b></p> <p><b>SEQUENZE ESPOSITIVO-ISTRUTTIVE</b></p>
--	---

#### (4) Dispositivo - P.Q.M.

(1) INTESTAZIONE
Motivazione:
(2) IN FATTO (Svolgimento del processo, Ritenuto in fatto, Fatti di causa)
(3) IN DIRITTO (Motivi della Decisione, Ragioni della decisione, Considerato in diritto)
<b>(4) DISPOSITIVO (P.Q.M.)</b>

Il dispositivo finale costituisce l'ultima sezione della sentenza italiana, in cui il giudice, alla luce di tutte le argomentazioni esposte (P.Q.M. *Per Questi Motivi*) riassume brevemente la sua decisione in merito all'accoglimento o rigetto del ricorso e al pagamento delle spese processuali. Questa sezione si contraddistingue per la sua semplicità e concisione, in quanto è formata da poche e brevi **sequenze istruttive**, spesso giustapposte con punto e virgola, in cui prevale il presente indicativo in 3° persona singolare, riferito direttamente o indirettamente alla Corte di cassazione.

La redazione del P.Q.M. utilizza sequenze convenzionali in cui appaiono collocazioni e termini composti piuttosto diffusi. Riportiamo di seguito le unità fraseologiche e termini semitecnici più ricorrenti che possono essere d'interesse per il traduttore.

Collocazioni P.Q.M.	N.Occ.
- (La corte) rigetta il ricorso/ i motivi	18
- (La corte) accoglie il ricorso/ i motivi	8
- Cassa la sentenza (impugnata)	7
- Compensa le spese processuali/ di giudizio	5
- Rinvia alla Corte d'Appello di XXX anche per la regolazione/liquidazione delle spese	4
- Dichiarà inammissibile/illegittima	3
- Rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio	1

Termini P.Q.M.	N.Occ.
<i>camera di consiglio</i>	<b>10</b>
<i>generalità</i>	8
<i>spese del giudizio, motivo</i>	7
<i>sezione civile</i>	6
<i>giudizio di Cassazione; provvedimento</i>	4
<i>giudizio di legittimità</i>	3
<i>spese processuali</i>	2
<i>accessori di legge; causa</i>	1

In alcune sentenze analizzate, compare anche una sequenza istruttiva finale sull'omissione delle generalità delle parti, che ribadisce l'informazione apposta con timbro nella prima pagina della sentenza. In questa sequenza appare sia l'infinito con valore imperativo, sia il congiuntivo esortativo introdotto dal verbo *disporre*, nelle seguenti varianti:

- In caso di diffusione **omettere** le generalità.
- In caso di diffusione del presente provvedimento **omettere** le generalità e gli altri dati identificativi (+ a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge).
- **Dispone che** in caso di diffusione del presente provvedimento **siano omesse** le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
- **Dispone**, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, **che** nel caso di diffusione della presente sentenza **siano omesse** le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Ad ogni modo, il requisito più importante di questa sezione è la sottoscrizione del giudice, il cui difetto nell'originale comporta la nullità insanabile della sentenza. La firma permette di certificare l'identità del giudice che ha deliberato la sentenza e di quello che ha partecipato alla discussione della causa (Presidente e Consigliere estensore), mentre il timbro posto in calce serve per certificare l'identità del funzionario giudiziario e la data e luogo di deposito della sentenza in cancelleria. Secondo l'art.119 CPC, l'estensore deve consegnare la minuta della sentenza redatta al presidente del tribunale o della sezione, che la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale. Il presidente e il relatore verificano la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere e sottoscrivono la sentenza insieme all'altro giudice. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

La sequenza istruttiva finale che precede le firme dei giudici è redatta in modo semplice e convenzionale e consta di una clausola assoluta (*così deciso*) e delle coordinate spazio-temporali della decisione presa in camera di consiglio o discussa in udienza pubblica.

Formule finali P.Q.M.
- Roma, [giorno mese anno];
- Così deciso in Roma, il [giorno mese anno];
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del [giorno mese anno];
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) sezione civile, il [giorno mese anno]
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il [giorno mese anno]
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) Sezione civile della Corte di Cassazione, addì [giorno mese anno]

Proponiamo di seguito alcuni esempi integrali della sezione P.Q.M. in cui è possibile notare i pochi elementi linguistici che caratterizzano le sue sequenze istruttive:

<b>P.Q.M.</b>
<p><b>La Corte rigetta</b> i primi tre motivi del ricorso e <b>accoglie</b> il quarto; <b>Cassa</b> senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, ferme le altre statuizioni, <b>dichiara</b> inammissibile la domanda risarcitoria. <b>Dichiara</b> integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p> <p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2013. (C.Cass. 7214/2013)</p>
<b>P.Q.M.</b>
<p>La Corte, <b>rigetta</b> il ricorso.</p> <p>In caso di diffusione <b>omettere</b> le generalità.</p> <p><b>Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2014</b> (C.Cass. 2400/2015)</p>
<b>P.Q.M.</b>
<p>Riuniti i ricorsi, <b>li rigetta; compensa</b> le spese del giudizio di Cassazione nel rapporto con il Ministero dell'Interno.</p> <p>In caso di diffusione del presente provvedimento, <b>omettere</b> le generalità e gli altri identificativi.</p> <p><b>Roma, 21 giugno 2016</b> <span style="float: right;">Il cons. rel. <span style="float: right;">Il Presidente</span></span></p> <p>[DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 SET 2016 _ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO]</p> <p>(C.Cass. 19599/2016)</p>
<b>P.Q.M.</b>
<p>La Corte <b>accoglie</b> il primo, il secondo ed il terzo motivo, <b>dichiara</b> inammissibili il quarto e il quinto. <b>Cassa</b> la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e <b>rinvia</b>, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.</p> <p><b>Dispone che</b> in caso di diffusione del presente provvedimento <b>siano</b> omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.</p> <p><b>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 maggio 2013.</b></p> <p>(C.Cass. 1277/2014)</p>

### 5.2.2.3. Conclusioni parziali.

In conclusione all'analisi macro e microtestuale del *corpus* dei testi giudiziari italiani, proponiamo uno schema riassuntivo dell'analisi multilivello delle sentenze della Corte Suprema di cassazione, con i punti evidenziati in precedenza:

ANALISI MULTIVELLO DEI TESTI GIUDIZIARI ITALIANI	
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolare</li> <li>- Informare</li> <li>- Contattare</li> </ul>	<p><b>a) Tema del testo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controversie di natura patrimoniale e di filiazione tra ex-conviventi <i>more uxorio</i>.</li> <li>• Controversie di natura successoria tra eredi del convivente defunto e il convivente superstite.</li> <li>• Controversie per divorzio tra ex-coniugi.</li> <li>• Controversie di natura risarcitoria tra un convivente <i>more uxorio</i> e una società assicurativa.</li> <li>• Controversie per il riconoscimento del matrimonio e della filiazione avvenuti all'estero tra persone dello stesso sesso.</li> </ul>

<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore formale:</b> organo giurisdizionale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali ordinari</li> <li>• Tribunale per i Minorenni (TM)</li> <li>• Corte d'Appello (App.)</li> <li>• Corte di cassazione (Cass.)</li> </ul> </li> <li>- <b>Autore sostanziale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Presidente</li> <li>• Il consigliere estensore</li> <li>• Il funzionario giudiziario</li> </ul> </li> <li>- <b>Destinatario 1 (diretto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Le parti</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>coniugi</i></li> <li>- <i>conviventi di fatto</i></li> <li>- <i>minori/eredi</i></li> <li>- <i>Ministero dell'Interno</i></li> <li>- <i>Procuratore Generale della Repubblica</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Avvocati</i></li> <li>• <i>Avvocatura Generale dello Stato</i></li> <li>• <i>P.M.</i></li> <li>• <i>Organo di rinvio</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Destinatario 2 (indiretto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popolo italiano</li> <li>• Opinione pubblica</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) INTESTAZIONE</li> <li>(2) IN FATTO</li> <li>(3) IN DIRITTO</li> <li>(4) P.Q.M.</li> </ol> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) INTESTAZIONE (sequenze ibride narrativo-espositive)</li> <li>(2) IN FATTO (sequenze narrative ed espositive)</li> <li>(3) IN DIRITTO (sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive)</li> <li>(4) P.Q.M. (sequenze istruttive)</li> </ol>
<p><b>b2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e Destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul> <p><b>b3. Parametri spazio-temporali:</b> Italia, Roma e singoli comuni.</p> <p><b>b4. Lingua:</b> Italiano</p> <p><b>b5. Ambito:</b> diritto diritto civile diritto processuale civile diritto internazionale diritto di famiglia <ul style="list-style-type: none"> <li>- matrimonio</li> <li>- unione civile</li> <li>- convivenza di fatto</li> <li>- filiazione</li> <li>- successioni</li> <li>- divorzio</li> <li>- tecniche di PMA</li> </ul> </p>	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di maiuscole, grassetto, elenchi alfanumerici, rientri, incisi e virgolette. Presenza di timbri in apertura e in calce alla sentenza.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semanticci generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza diffusa di tecnicismi appartenenti al diritto processuale civile, di famiglia, successorio, tributario e bio-sanitario.</li> <li>- Prevalenza di termini semitecnici e generali.</li> <li>- Unità fraseologiche e collocazioni frequenti.</li> </ul> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(1) INTESTAZIONE</b></p> <p><b>(Sequenze ibride espositivo-narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1° variante: menzione al Popolo Italiano e alla Repubblica Italiana + clausola assoluta introdotta dal participio passato con i nomi dei magistrati.</li> <li>- 2° variante: riquadro metatestuale con il numero identificativo e l'anno della sentenza, il nome del Presidente e del Relatore e la data di pubblicazione.</li> <li>- Paragrafo introduttivo con presentazione delle parti e dei loro difensori legali + clausole assolute, introdotte da <i>udito/a</i>, sulla sentenza impugnata e sulle relazioni presentate dal Consigliere, dagli avvocati e dal P.M.</li> </ul>



	<p style="text-align: center;"><b>(2) IN FATTO</b></p> <p><b>(Sequenze narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalenza di verbi al passato (imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, passato remoto) e di forme verbali attive in 3° persona.</li> <li>- Presenza di subordinate con congiuntivo imperfetto, gerundio, participio passato con valore temporale, participio presente e infinito.</li> <li>- Presenza di organizzatori testuali ricorrenti e sequenze finali convenzionali.</li> <li>- Predominio dell'ipotassi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predominio dell'indicativo presente e passato prossimo.</li> <li>- Espressioni deontiche e valutative con verbi servili (<i>potere e dovere</i>).</li> <li>- Abbondanza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.</li> <li>- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e meta-testuali.</li> <li>- Dislocazione a sinistra di segnali discorsivi di argomentazione.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(3) IN DIRITTO</b></p> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predominio dell'indicativo presente e passato prossimo nelle proposizioni principali.</li> <li>- Presenza di subordinate ipotetiche con congiuntivo e condizionale.</li> <li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li> <li>- Espressioni deontiche e valutative con verbi servili, copulativi, estimativi.</li> <li>- Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.</li> <li>- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e metatestuali.</li> <li>- Dislocazione a sinistra di segnali discorsivi di argomentazione.</li> <li>- Alternanza di forme attive, passive (con <i>essere, venire, andare</i>) e impersonali con <i>si</i>.</li> <li>- Predominio dell'ipotassi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze ibride espositivo-istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalenza del presente atemporale e forme impersonali con <i>andare</i> + participio passato ed <i>esservi (luogo)</i> + infinito o nome deverbale.</li> <li>- Presenza del futuro con valore imperativo e perifrasi con verbi servili (<i>potere e dovere</i>).</li> <li>- Presenza di connettivi di riferimento e gerarchici.</li> <li>- Sintassi semplice e concisa.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(4) P.Q.M.</b></p> <p><b>(Sequenze istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sigla introduttiva P.Q.M. (<i>Per Questi Motivi</i>)</li> <li>- Dominio del presente indicativo in 3° p. s.</li> <li>- Formule sulla privacy con infinito con valore imperativo o congiuntivo esortativo.</li> <li>- Formula finale con clausola assoluta e coordinate spazio-temporali.</li> <li>- Sintassi semplice e concisa.</li> </ul>
--	--

### 5.2.3. Conclusioni contrastive.

Come conclusione allo studio dei testi giudiziari spagnoli e italiani di Diritto di Famiglia, proponiamo un'analisi contrastiva dei due *corpora* monolingue, in cui riassumiamo brevemente le similitudini e le divergenze riscontrate nei livelli funzionale-situazionale e tematico-grammaticale.

Per prima cosa, è opportuno ricordare che il *corpus* contrastivo dei testi giudiziari, a differenza di quello precedente dei testi normativi, comprende solo la sentenza poiché è la classe testuale più rappresentativa di questo genere e poiché costituisce il dispositivo finale sulle controversie legate al tema di diritto prescelto: gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto.

- A livello funzionale-situazionale, lo studio generale di questa classe testuale, contestualizzato in entrambi gli ordinamenti, dimostra che sia per la società spagnola, sia per quella italiana, la sentenza è un atto giudiziario emesso da un organo giurisdizionale che ha come funzione principale quella di risolvere il litigio, dettando lo svolgimento del processo e regolando la condotta delle parti e, come funzione secondaria, quella di informare e di rivolgersi alle parti e ai loro difensori legali, agli organi giurisdizionali superiori in caso di impugnazione e, in generale, al cittadino. Pertanto, nelle sentenze spagnole e italiane coincidono le macrofunzioni testuali regolativa, informativa e appellativa. Anche l'evento comunicativo è lo stesso, dal momento che, in entrambi i *corpora* monolingue, gli interlocutori formali coincidono e si produce fra loro una comunicazione asimmetrica. Da una parte, l'emittente è il giudice, in composizione collegiale, come rappresentante dell'organo giurisdizionale, il cui ruolo autoritario e competenza nella materia rendono il testo vincolante e performativo. Dall'altra, i destinatari inesperti sono le parti, il cittadino e l'opinione pubblica, mentre i destinatari esperti sono i difensori legali, il M.F./P.M. e i giudici di rinvio.

- A livello tematico e formale-grammaticale, invece, è possibile riscontrare differenze macro e microstrutturali, utili al traduttore per comprendere le asimmetrie tra le due classi testuali. Infatti, sebbene il testo d'arrivo debba mantenere i parametri funzionali, situazionali e organizzativi del testo originale, senza seguire la struttura degli atti giudiziari del paese destinatario, deve comunque conoscerne e rispettarne le tendenze e le convenzioni morfosintattiche, lessicali e metatestuali.

Innanzitutto, dall'analisi generale di questo *corpus* contrastivo si possono confermare certe tendenze e particolarità lessicali e morfosintattiche che condividono i linguaggi giuridici delle sentenze spagnole e italiane, come già hanno sottolineato autori come Scarpa (1999) e

Garofalo (2009). Tra queste caratteristiche o anomalie linguistiche generali, possiamo menzionare:

- l'abbondanza di forme passive e impersonali e della passiva riflessiva con *se/si* proclitico o enclitico (*se puede afirmar; debe recordarse, ecc./ debe precisarsi; si può rilevare; ecc.*);
- il predominio dei tempi passati e della forma attiva nella sezione narrativa *AH/ In Fatto* (*se contemplaba, desestimó; se ha ejecutado; ecc./ afirmava; ha proposto; condannò; ecc.*);
- il predominio del presente atemporale e delle forme passive e impersonali nella sezione espositiva *FD/ In Diritto* (*se desestima; hay que considerar; es indiscutible; ecc./ è ben vero; deve essere individuata; vengono definite; è infondato; ecc.*);
- la tendenza alla costruzione di frasi nominali con nomi deverbali (*notificación; inaplicación; penalización; disolución; desestimación; ecc./ illegittimità; inammissibilità; violazione; statuizione; ecc.*) e avverbi di uso specificatamente giuridico (*constitucionalmente; jurisprudencialmente; administrativamente, legalmente; ecc./ costituzionalmente; giuridicamente; normativamente; amministrativamente, ecc.*);
- l'uso di participi presenti e passati con valore sostantivale, in coppia o soli (*el recurrente – el recurrido; el reconviniente, el demandante – el demandado; el poderdante; ecc./ ricorrente – convenuto; controricorrente; intimato; ecc.*)
- l'uso di espressioni deontiche di obbligo o necessità (*no puede considerarse; debemos establecer; procede condenar; cabe concluir; es oportuno; es de aplicación; es necesario; ecc./ può desumersi; devono compensare; va cassata; è necessario esaminare; ecc.*);
- l'uso di modulatori del discorso che introducono elementi valutativi atti a giustificare la decisione del giudice (*se estima pertinente, es adecuado; es oportuno, ecc./ appare evidente; si ritiene opportuno; è indispensabile; ecc.*);
- la tendenza generale all'ipotassi con enunciati lunghi e complessi, con incisi e subordinate a catena sia esplicite con relativo, sia implicite con gerundi, participi e infiniti. Spesso, la mancanza di coesione e coerenza, dovuta all'eccesso di subordinazione, genera errori di concordanza ed errori nei riferimenti anaforici;
- la presenza di abbondanti segni di interpunzione ed errori ortografici;
- l'abbondanza di deittici che rendono difficile l'identificazione degli agenti del discorso;
- l'uso diffuso dell'ablativo assoluto con valore temporale e causale (*Visto; Considerado, ecc./ Udito; Premesso; ecc.*)
- l'uso di formule ricorrenti e convenzionali che servono come connettivi organizzativi all'interno dello sviluppo tematico e come linguaggio codificato intellegibile tra professionisti del campo giudiziario (*Interpuesto recurso de apelación; Admitida a trámite*

*la demanda; Remitidas las actuaciones; El motivo se desestima; ecc. / Con il primo motivo; Tanto premesso; Avverso la sentenza; Il ricorso va accolto, ecc.);*

- l'uso diffuso del linguaggio comune e di termini semitecnici propri della redazione giudiziaria (*causa de nulidad; rendición de cuentas; juicio ordinario; bienes litigiosos; ecc. / accessori di legge, giudizio di legittimità, conclusioni delle parti, spese del giudizio ecc.);*
- l'uso di tecnicismi monosemici propri del diritto civile e processuale sia semplici che composti (*reconvención; incongruencia ultra petita; vicio casacional; viudedad foral; ecc. / patteggiamento; ordinanza reiettiva; vizio di ultrapetizione; ecc.);*
- l'uso di tecnicismi collaterali, collocazioni e unità fraseologiche stereotipate in ogni sezione (*evacuar el traslado; estimar el recurso; revocar la sentencia; condenar en costas; ecc. / proporre ricorso; rigettare la domanda; depositare memoria illustrativa; resistere con controricorso; ecc.);*
- l'uso di sigle e titoli onorifici nei riferimenti alle parti, ai giudici e ai difensori legali (*Excmos. Sres. Magistrados; D.D<sup>a</sup>; Excma. Sra. D<sup>a</sup>; Ilmo. Sr. D.; procuradora doña; ecc. / Ill.mi Sigg.ri Magistrati; procuratore Dott.ssa; Consigliere Dott.; ecc.)*
- l'abbondanza di abbreviazioni ed acronimi nei riferimenti agli organi giurisdizionali e ai testi normativi (*Sentencia N<sup>o</sup>: AUD.PROVINCIAL; art.; INSS; TS; L.O.P.J. ecc. / d.P.R. n; R.G.N.; art.; P.M.; cod. civ.; CEDU; ecc.);*
- la presenza di latinismi, soprattutto nelle sentenze italiane (*litis, proindiviso; ultra petita; facta concludentia; ad quem; ad quo; prima facie; ecc. / lex loci; de cuius; ex novo; negotiorum gestio; regula iuris; ratio legis; razione temporis; ecc).*

Stabilita questa concordanza generale tra i due linguaggi giuridici, analizziamo in specifico l'organizzazione macro e microtestuale delle sentenze spagnole e italiane per poter riscontrare le similitudini e le differenze specifiche tra le sezioni e le sequenze che compongono i testi.

Per quanto riguarda la macro-organizzazione testuale, la struttura esterna delle sentenze spagnole e italiane coincide, eccetto per la *Diligencia* che conclude i provvedimenti spagnoli.

Macrostruttura delle sentenze spagnole	Macrostruttura delle sentenze italiane
1) ENCABEZAMIENTO	1) INTESTAZIONE
Motivación: 2) ANTECEDENTES DE HECHO 3) FUNDAMENTOS DE DERECHO	Motivazione: 2) IN FATTO (Ritenuto il fatto) 3) IN DIRITTO (Considerato in diritto)
4) FALLO (Fallamos)	4) DISPOSITIVO - PQM (Per Questi Motivi)
5) DILIGENCIA	

(1) Per quanto riguarda la micro-organizzazione sequenziale, possiamo osservare che, nell'*Encabezamiento/ Intestazione*, entrambe le sentenze spagnole e italiane usano sequenze ibride narrative ed espositive in cui vengono forniti i parametri spazio-temporali del ricorso e presentate le parti, la difesa legale e un breve riassunto dell'*iter* processuale. In questa sezione, la differenza sostanziale risiede nello stile più narrativo e prolisso dell'*Encabezamiento* spagnolo e più espositivo e conciso dell'*Intestazione* italiana. Inoltre, mentre le sentenze della Corte di cassazione sono introdotte in nome del Popolo Italiano e dalla menzione alla Repubblica Italiana, come disposto nell'art.101 CI e nell'art.132 CPC, le sentenze del *Tribunal Supremo* non presentano una formula fissa nell'introduzione, ma solo anteriore al *Fallo*:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--

In questa sezione risaltano anche i titoli e le formule di cortesia con cui vengono menzionate le parti del processo. Le sentenze spagnole usano l'espressione *Excmos. Sres. Magistrados*, per i giudici del *Tribunal Supremo*, *Ilmo/a. Sr/a. D./ Dña.*, per i giudici delle altre corti, e *D./D<sup>a</sup>* per gli avvocati, procuratori e le parti. Le sentenze italiane, invece, usano la formula *Ill.mi Sigg.ri Magistrati* solo nella menzione generale ai membri del collegio e proseguono con il titolo generico *Dott./Dott.ssa* per i giudici e *Avv.to* per i difensori legali.

(2) Nella motivazione del giudice, invece, si ravvisano più differenze in quanto allo stile e allo sviluppo sequenziale. Innanzitutto, la differenza più evidente è la denominazione delle due sezioni che formano la motivazione. Nelle sentenze spagnole, questa parte riceve un titolo fisso (*Antecedentes de Hecho – Fundamentos de Derecho*), mentre nelle sentenze italiane può ricevere diverse denominazioni (*Svolgimento del processo; Ritenuto in fatto; Fatti di causa - Motivi della Decisione; Ragioni della decisione; Considerato in diritto*).

La sezione AH presenta una redazione convenzionale e una struttura ordinata e numerata, composta prevalentemente da sequenze narrative, in cui si inseriscono sequenze istruttive (citazioni di *Fallos* precedenti) ed espositive (motivi del ricorso). Invece, i *Fatti* delle sentenze italiane sono narrati in una forma disorganizzata che intreccia e sovrappone sequenze narrative ed espositive non numerate e con una forte dimensione argomentativa. Ad ogni modo, in entrambe le sezioni predomina la narrazione al passato con forme attive, negli AH con il *pretérito indefinido indicativo*, e nei *Fatti* con imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo e passato remoto. Inoltre, mentre nei *Fatti* italiani la narrazione è sempre in 3° persona, negli AH spagnoli, data l'abbondanza di citazioni, il discorso oscilla tra la 3° persona singolare e plurale delle sequenze narrative e la 1° persona plurale delle sequenze istruttive.

Di questa sezione, vale la pena menzionare alcune collocazioni estratte dalle sequenze narrative dei due *corpora* monolingue, utili al traduttore per risolvere problemi di equivalenze funzionali:

COLLOCAZIONI <i>Antecedentes de Hecho</i>	COLLOCAZIONI <i>In Fatto</i>
- <i>interponer recurso</i>	- <i>proporre ricorso</i>
- <i>presentar/alegar escrito</i>	- <i>depositare/ presentare/ illustrare memoria</i>
- <i>articular motivos</i>	- <i>dedurre/ articolare motivi di censura</i>
- <i>admitir a trámite la demanda</i>	- <i>accogliere la domanda</i>
- <i>estimar/desestimar el recurso</i>	- <i>accogliere/ rigettare/ respingere il ricorso</i>
- <i>dictar la sentencia</i>	- <i>pronunciare la sentenza</i>
- <i>formular/ desestimar demanda reconvencional</i>	- <i>formulare/ rigettare domanda riconvenzionale</i>
- <i>contestar a la reconvección</i>	- <i>contestare alla domanda riconvenzionale</i>
- <i>declarar en rebeldía</i>	- <i>dichiarare in contumacia</i>
- <i>oponerse al recurso</i>	- <i>resistere con controricorso</i>
- <i>formalizar/interponer recurso de casación</i>	- <i>ricorrere/ impugnare per cassazione</i>
- <i>suplicar dictar sentencia</i>	- <i>chiedere la condanna</i>
- <i>emplazar a juicio</i>	- <i>convenire in giudizio</i>

(3) La sezione *Fundamentos de Derecho/In Diritto* ricopre un'importanza fondamentale in entrambi i *corpora* monolingue e costituisce la sezione argomentativa più ampia ed articolata della sentenza, nella quale appaiono differenze sostanziali. Innanzitutto, rispetto ai *Motivi di Diritto* delle sentenze italiane, l'estensione dei FD spagnoli è molto più breve e la sua microstruttura molto più ordinata, grazie all'abbondanza di elementi organizzativi del testo e alla numerazione dei paragrafi in lettere (*PRIMERO, SEGUNDO*, ecc.) e degli enunciati in cifre (1°, 2°, 3°, ecc).

Lo sviluppo delle sequenze dei FD segue un ordine logico induttivo convenzionale che inizia con sequenze narrative, prosegue con sequenze espositive con dimensione argomentativa e termina con sequenze ibride espositivo-istruttive. La sezione *In Diritto*, invece, consta solo di lunghe sequenze espositive con una forte dimensione argomentativa e si conclude con brevi sequenze ibride espositivo-istruttive. Oltre alle caratteristiche morfosintattiche simili, specificate in precedenza, spicca l'abbondanza degli operatori di argomentazione e contro-argomentazione e la topicalizzazione di organizzatori testuali che aiutano a seguire il ragionamento del giudice fino alla decisione finale. Nella tabella seguente, riassumiamo in forma contrastiva i connettivi principali rintracciati nelle sequenze espositive e gli organizzatori testuali più diffusi nei due *corpora*. Qualitativamente, si può notare una certa convenzionalità nell'uso dei connettivi delle sentenze spagnole, rispetto ad una maggiore varietà delle sentenze italiane. Invece, quantitativamente, si può notare un uso più abbondante di connettivi nei *Motivi di Diritto*, visto che l'estensione di questa sezione è nettamente più ampia rispetto ai *FD*. Infatti, mentre la lunghezza media di una sentenza spagnola del *corpus* è inferiore alle 10 pp., quella delle sentenze italiane raggiunge a volte le 70 pp.

	<b>CONNETTIVI</b> <i>Fundamentos de Derecho</i>	<b>N.Occ.</b>	<b>CONNETTIVI</b> <i>In Diritto</i>	<b>N.Occ.</b>
<b>Aggiuntivi</b>	y ni también además no solo...sino (también)	633 44 37 10 7	e anche nonché né pure inoltre; ancora oltre (che) non solo...ma (anche) altresi; al di là in aggiunta; oltreché ulteriormente	1169 190 38 36 20 18 16 10 5 3 2
<b>Disgiuntivi</b>	o o bien sea...sea; ya sea...ya sea	92 5 3	o sia...sia/che ovvero oppure	202 42 16 8
<b>Comparativi</b>	como así como; asimismo igualmente; tal como tal y como de modo análogo; contrariamente a	>100 9 3 2 1	come rispetto a quale così come come tale contrariamente a ugualmente; allo stesso modo	>200 43 30 11 8 5 2
<b>Causali</b>	porque por lo que por ello ya que puesto que dado que de ahí que; por/de todo ello por esta razón	43 26 14 12 8 5 2 1	per perché in quanto poiché/ giacché dal momento che per effetto di per difetto di a causa di tanto premesso/ribadito per via di per questa ragione; ciò premesso; dato che; da ciò	123 57 34 13 8 7 5 6 4 3 2
<b>Consecutivi</b>	pues en consecuencia por tanto como consecuencia así que; de modo que consiguientemente; entonces	36 10 9 4 2 1	infatti pertanto quindi dunque conseguentemente sicché; allora di conseguenza in conseguenza; con la conseguenza che; per cui perciò in modo da, per cui a seguito di; ebbene; orbene; come conseguenza	40 37 34 19 12 11 9 6 5 3 2 1
<b>Finali</b>	para • para + infinito • para + nome deverbale • para que + congiuntivo • para ello a (los) efectos de a fin de que + congiuntivo	115 (65) (34) (12) (4) 10 1	per • per + nome deverbale • per + infinito ai fini di + nome deverbale al fine di + infinito affinché + congiuntivo in modo da + infinito in modo che + congiuntivo	99 (55) (44) 28 15 4 3 2
<b>Riferimento</b>	como + presente indicativo en relación con de acuerdo con	31 20 17	secondo di cui in relazione a; ai sensi di	60 46 48

	<i>según</i> <i>al amparo de</i> <i>respecto a; en virtud de; en aplicación de</i> <i>en cuanto a; en aplicación de</i> <i>conforme a</i> <i>a que se refiere; en los términos que; en relación a</i> <i>con arreglo a</i> <i>con relación a; a la vista de</i>	<b>13</b> 7 6 5 4 3 2 1	<i>come + participio passato</i> <i>al riguardo/ a tale riguardo</i> <i>sotto</i> <i>sulla base di</i> <i>quanto a</i> <i>in riferimento a</i> <i>relativamente a; a norma di; in base a</i> <i>per quanto</i> <i>in virtù di</i> <i>in conformità con/ a/ di</i> <i>come nella specie</i> <i>in merito a</i> <i>per quanto riguarda; con riguardo a; a proposito di/ alla stregua di; in attuazione di; in riferimento a; tenuto conto; visto;</i> <i>con riferimento a; in relazione con; relativo a;</i>	<b>44</b> <b>41</b> <b>29</b> <b>24</b> <b>20</b> <b>17</b> <b>11</b>  <b>10</b> 9 8 7 5 2  1
<b>Avversativi</b>	<i>pero</i> <i>sino que</i> <i>aunque</i> <i>tampoco</i> <i>sin embargo</i> <i>salvo, si bien</i> <i>en todo caso</i> <i>a pesar de</i> <i>en tanto</i> <i>no obstante; en cambio; pese a; mientras que</i>	<b>29</b> <b>16</b> <b>15</b> <b>14</b> 9 8 6 3 2 1	<i>ma</i> <i>tuttavia</i> <i>invece</i> <i>pur</i> <i>comunque</i> <i>anche se; mentre</i> <i>neppure</i> <i>nonostante, ancorché</i> <i>bensì</i> <i>sebbene, anziché</i> <i>anzi</i> <i>in ogni caso, però</i> <i>peraltro; altrimenti</i> <i>piuttosto; per altro verso</i> <i>contrariamente a; di converso</i>	<b>92</b> <b>51</b> <b>33</b> <b>31</b> <b>22</b> <b>10</b> <b>13</b> <b>12</b> <b>9</b> 8 7 6 5 4 1
<b>Condizionali</b>	<i>si</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>si + indicativo</i></li> <li>• <i>si + congiuntivo</i></li> </ul> <i>siempre que</i> <i>en el caso de</i>	<b>24</b> (18) (6) 4 3	<i>Se + indicativo, congiuntivo, infinito</i> <i>ove</i> <i>purché</i> <i>salvo</i> <i>qualora</i> <i>in /nel caso di</i> <i>nel caso in cui</i> <i>onde; a meno che</i>	<b>106</b> <b>25</b> <b>18</b> <b>10</b> <b>9</b> 7 6 5 1
<b>Gerarchici</b>	<i>a partir de</i> <i>en definitiva</i> <i>en primer lugar</i> <i>en el caso</i> <i>en segundo lugar; finalmente</i> <i>en tercer lugar; por último; a su vez, sobre todo</i> <i>ante todo; antes que nada; como conclusión; en fin; como resumen; como corolario; como último argumento; para concluir</i>	<b>12</b> <b>9</b> 6 5 3 2 1	<i>infine</i> <i>in conclusione</i> <i>in primo luogo</i> <i>da ultimo, a sua volta</i> <i>innanzitutto; per altro verso</i> <i>per un verso</i> <i>in definitiva; a partire da; in secondo luogo;</i> <i>anzitutto</i>	<b>19</b> <b>12</b> 9 7 4 3 2 1
<b>Esplicativi</b>	<i>es decir</i> <i>es más</i> <i>esto es; por ejemplo; en efecto; tal como</i> <i>o sea</i> <i>a saber</i>	<b>9</b> 6 3 2 1	<i>in particolare</i> <i>cioè</i> <i>ad esempio</i> <i>in altri termini</i> <i>ossia</i>	<b>35</b> <b>16</b> <b>11</b> 5 2



Per quanto riguarda, invece, i connettivi usati in posizione topicalizzata che aiutano il lettore a seguire lo sviluppo argomentativo della sezione, possiamo notare un risultato contrario, ossia una varietà maggiore nelle sentenze spagnole. Tuttavia, ricordiamo che la sezione *Fundamentos de Derecho*, rispetto a quella *In Diritto*, introduce i paragrafi con una numerazione convenzionale in lettere (*PRIMERO*, *SEGUNDO*, ecc.) per marcare le fasi dell'*iter* logico induttivo del giudice.

<b>CONNETTIVI TOPICALIZZATI</b> <i>Fundamentos de Derecho</i>	<b>N.Occ.</b>	<b>CONNETTIVI TOPICALIZZATI</b> <i>In Diritto</i>	<b>N.Occ.</b>
<i>Por lo expuesto</i>	<b>14</b>	<i>Con/Col il primo, secondo, terzo... settimo motivo</i>	<b>43</b>
<i>Por ello</i>	9		
<i>En consecuencia</i>	8	<i>Al riguardo/ A quest'ultimo riguardo/ A tale riguardo/</i>	<b>23</b>
<i>Sin embargo; Para + infinito</i>	7		
<i>El primer, segundo, tercer motivo; Pero;</i>	6	<i>Tuttavia</i>	<b>18</b>
<i>En definitiva</i>		<i>Nel caso di specie/ Nella specie/ Nel caso in esame</i>	<b>14</b>
<i>En primer, segundo, tercer lugar; De acuerdo con</i>	5	<i>Quanto a</i>	<b>12</b>
<i>En aplicación de lo expuesto/dispuesto; Es más; Asimismo</i>	4	<i>Infatti; In particolare</i>	<b>10</b>
<i>Pues bien; Es cierto que; En efecto</i>	3	<i>Inoltre</i>	8
<i>Por tanto; Ahora bien; Finalmente;</i>	2	<i>In conclusione</i>	7
<i>Respecto a; En el caso; En cuanto a;</i>		<i>Pertanto; Cidò/ Tanto premesso</i>	5
<i>Es consustancial; Por lo que respecta a</i>		<i>Alla luce di; In ogni caso, A sua volta;</i>	3
<i>Repetimos que; Conviene señalar; Dado que; A partir de; Con esta argumentación;</i>	1	<i>Infine</i>	2
<i>Es evidente que; Como último argumento;</i>		<i>Fermo restando quanto ora ribadito;</i>	1
<i>Por su parte; Paralelamente a lo anterior;</i>		<i>Contrariamente; Di converso; Comunque,</i>	
<i>En todo caso; A tal efecto; Por último;</i>		<i>In aggiunta; Da ultimo; In definitiva</i>	
<i>Como consecuencia; Como conclusión;</i>			
<i>Seguramente; Ciertamente, Previamente</i>			

Nelle sequenze espositive di entrambi i *corpora*, è interessante contrastare anche l'uso di espressioni deontiche con perifrasi di verbi servili e copulativi che esprimono l'idea di necessità, dovere, obbligo e possibilità. Dall'analisi contrastiva, si può notare che il giudice spagnolo tende ad usare prevalentemente espressioni di dovere ed obbligo, rispetto all'idea di possibilità ed eventualità, prevalente nelle sentenze italiane.

<b>ESPRESSIONI DEONTICHE</b> <i>Fundamentos de Derecho</i>	<b>N.Occ.</b>	<b>ESPRESSIONI DEONTICHE</b> <i>In Diritto</i>	<b>N.Occ.</b>
<i>Deber + infinito</i>	<b>83</b>	<i>Potere + infinito</i>	<b>221</b>
<i>Poder + infinito</i>	<b>61</b>	<i>Dovere + infinito</i>	<b>139</b>
<i>Haber de + infinito</i>	<b>18</b>	<i>(Essere) da fare/farsi</i>	<b>31</b>
<i>Proceder + infinito</i>	<b>17</b>	<i>Possibilità di + infinito/ n. deverbale</i>	<b>25</b>
<i>Haber que + infinito</i>	<b>12</b>	<i>Necessità di + infinito/ n. deverbale;</i> <i>Divieto di + infinito/n. deverbale</i>	<b>20</b>
<i>Caber + infinito; Exigencia de + n.deverb.</i>	10	<i>Necessariamente</i>	<b>14</b>
<i>Necesariamente</i>	3	<i>Obbligo di/ Dovere di/ Esigenza di + infinito/ n. deverbale</i>	<b>13</b>
<i>Obligación de + infinito/ n.deverbale</i>	2	<i>(Essere/Rendersi) necessario;</i> <i>Essere/Rendere possibile</i>	<b>12</b>
<i>Tener que + infinito;</i> <i>Estar obligado a + infinito</i>	1	<i>Occorrere + infinito/ congiuntivo /n. deverbale</i>	7
		<i>Essere tenuto a + infinito</i>	6

Anche per la sezione *FD/In Diritto*, è interessante la comparazione tra alcune collocazioni diffuse nelle sequenze espositive e istruttive, al fine di identificare equivalenze traduttive che rispettino le convenzioni dei due linguaggi giuridici.

COLLOCAZIONI <i>Fundamentos de Derecho</i>	COLLOCAZIONI <i>In Diritto</i>
- <i>El motivo debe ser estimado/desestimado</i>	- <i>Il motivo va rigettato/ accolto</i>
- <i>El motivo se estima/desestima</i>	- <i>Il motivo è inammissibile/ infondato/ fondato</i>
- <i>El recurso debe ser estimado/desestimado</i>	- <i>Il ricorso va/deve essere rigettato/ respinto/ accolto</i>
- <i>Procede casar y anular la sentencia recurrida</i>	- <i>La sentenza impugnata va/deve essere cassata</i>
- <i>Imponer las costas</i>	- <i>Provvedere sulle spese</i>
- <i>Dada la especial naturaleza de la cuestión debatida, no procede / se ha a hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas</i>	- <i>La peculiarità/ novità giustifica/ impone la compensazione delle spese</i>

(4) Infine, le maggiori differenze appaiono nella sezione *Fallo/ PQM*, il primo caratterizzato da una redazione formale e ridondante e da una forte modalità deontica, mentre il secondo da uno stile conciso, neutro e impersonale. La prima differenza risiede nella formula fissa posta in apertura del *Fallo*, che serve per legittimare le disposizioni del giudice e che si avvicina a quella dell'*Intestazione* delle sentenze italiane:

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, *FALLAMOS*

Ad ogni modo, sebbene la scrittura processuale antica spagnola e italiana fosse accomunata da una certa formalità e ridondanza (Garofalo, 2009, p. 77), la redazione odierna del *Fallo* del *Tribunal Supremo* non trova più corrispondenza nelle sentenze moderne della Corte di cassazione. Infatti, i dispositivi delle sentenze spagnole sono caratterizzati da una serie di sequenze istruttive con verbi performativi thetici, spesso introdotti da espressioni rafforzative e solenni composte da *deber* e da segmenti sintattici ripetuti (*debemos declarar y declaramos, debemos estimar y estimamos, debemos acordar*, ecc). A questa formula deontica seguono sequenze istruttive convenzionali che alternano modi verbali differenti con valore imperativo:

- per accogliere o respingere il ricorso, confermare la sentenza impugnata o condannare alle spese processuali, il giudice spagnolo utilizza l'infinito (*Imponer las costas; Desestimar el recurso*; ecc.) e il presente indicativo in forma attiva con 1° persona plurale (*Estimamos el recurso; La casamos y anulamos*; ecc.) e in forma passiva riflessiva con 3° persona singolare (*Se imponen las costas; Se desestima el recurso*; ecc.);
- per regolare la certificazione della sentenza e la remissione dei fascicoli d'ufficio agli organi competenti, il giudice spagnolo utilizza il congiuntivo esortativo con *se* enclitico (*Líbrese; Devuélvanse; Expídase*).

Nei dispositivi italiani, invece, il giudice utilizza solo poche e brevi sequenze istruttive in cui prevale il presente indicativo in 3° persona singolare, riferito direttamente o indirettamente alla Corte di cassazione. Con il presente indicativo, il giudice “rigetta o accoglie il ricorso” o i motivi di ricorso, “cassa la sentenza”, decide sulla compensazione delle spese o “rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio”. L’unico caso di variazione verbale è quello della clausola sul rispetto della privacy che viene formulata all’infinito o al congiuntivo esortativo (*In caso di diffusione omettere le generalità; Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità [...]*).

Dall’analisi contrastiva delle due sezioni *Fallo/P.Q.M.*, si possono identificare le seguenti collocazioni e unità fraseologiche che riflettono fedelmente lo stile di redazione dei giudici della corte suprema spagnola e italiana. Solo le prime tre collocazioni sono equivalenti.

COLLOCAZIONI <i>Fallo</i>	COLLOCAZIONI <i>P.Q.M.</i>
(1) <i>Estimar/Desestimar el recurso</i> <i>Se estima/desestima el recurso</i> <i>Estimamos/Desestimamos el recurso</i>	(1) <i>(La corte) rigetta/accoglie il ricorso</i>
(2) <i>Imponer las costas del recurso</i> <i>Se imponen las costas del recurso</i>	(2) <i>Compensa le spese processuali/ di giudizio</i>
(3) <i>Casar la sentencia (recurrida)</i>	(3) <i>Cassa la sentenza (impugnata)</i>
- <i>No haber lugar al recurso/ la imposición de las costas/ a casar.</i> - <i>Confirmar con este alcance la sentencia recurrida.</i> - <i>Librese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación.</i> - <i>Devuélvase las actuaciones al órgano jurisdiccional de procedencia.</i> - <i>Expídase la correspondiente certificación.</i>	- <i>Rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio.</i> - <i>Rinvia alla Corte d’Appello di XXX anche per la regolazione/liquidazione delle spese.</i>

Per quanto riguarda le formule finali, rispetto alla semplicità e concisione del *P.Q.M.* italiano (*Così deciso in Roma; ecc.*), il *Fallo* e la *Diligencia* delle sentenze spagnole hanno un carattere molto più formulaico e pomposo. Infatti, le sequenze istruttive finali usano formule arcaiche e solenni che alternano una successione di verbi performativi in 1° persona plurale, quando i giudici firmano la sentenza (*pronunciamos, mandamos y firmamos*) e un verbo assertivo in 1° persona singolare, quando il cancelliere certifica l’udienza pubblica della sentenza (*de lo que como Secretario de la misma, certifico*). A questo proposito, ricordiamo che, a differenza delle sentenze spagnole, le quali vengono concluse dalla formula di *Diligencia* del cancelliere, le sentenze italiane presentano solo un timbro in calce al documento con la data e il nome dell’ufficiale giudiziario per certificare il deposito in cancelleria.

<b>FORMULA FINALE Fallo</b>	<b>FORMULE FINALI P.Q.M.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. [Firmado y rubricado]</i></li> <li>- <i>Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Roma, [giorno mese anno];</i></li> <li>- <i>Così deciso in Roma, il [giorno mese anno];</i></li> <li>- <i>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del [giorno mese anno];</i></li> <li>- <i>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) sezione civile, il [giorno mese anno];</i></li> <li>- <i>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il [giorno mese anno]</i></li> <li>- <i>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della (prima/seconda/terza) Sezione civile della Corte di Cassazione, addì [giorno mese anno].</i></li> </ul>
<b>Diligencia</b>	<b>Deposito legale</b>
<p><b>PUBLICACIÓN.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO/A. SR/A. D./D<sup>a</sup>. XXX, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala XXX del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.</i></li> <li>- <i>En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el/la Excmo/a. Sr/a. Magistrado XXX hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;">[timbro]  DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL  [giorno MESE anno]  IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO</p>

Vista la differenza tra le due sezioni, il traduttore è chiamato a mediare tra il formalismo e l'arcaismo dei *Fallos* e la concisione e impersonalità dei *P.Q.M.* In una traduzione ES-IT, per esempio, si potrebbe prescindere dalle ripetizioni verbali performative (*debemos estimar y estimamos, debemos confirmar y confirmamos*, ecc.) e neutralizzare il formalismo di alcune sequenze spagnole, obsolete nell'attuale scrittura giudiziaria italiana (*Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando; hallándose celebrando Audiencia*, ecc.) e mantenere il discorso impersonale, laddove la sentenza spagnola alterna la 1° e la 3° persona in forma incoerente. Infatti, sebbene le convenzioni della tradizione romano-germanica impongano un certo grado di neutralità e distanziamento discorsivo negli atti processuali, questa caratteristica si osserva maggiormente nelle sentenze italiane, in cui il discorso è rigorosamente in 3° persona. Le sentenze spagnole analizzate alternano, invece, il discorso in 1° e 3° persona, elemento riconducibile a una decisione personale del giudice estensore, eccetto nelle formule protocollari del *Fallo* e della *Diligencia*. L'uso della 1° persona è presente soprattutto nelle sequenze istruttive del *Fallo*, mentre la 3° persona è più frequente nelle sequenze narrative ed espositive degli *Antecedentes de Hecho* e *Fundamentos de Derecho*, provocando, in alcune occasioni, discordanza sintattica. In questo caso, il traduttore può adattare il testo d'arrivo allo stile impersonale usato nelle sentenze italiane, correggendo,

allo stesso tempo, le incongruenze tra discorso personale e impersonale del testo originale che possono generare confusione nel lettore.

Sul piano lessicale, sebbene non esista completa equivalenza tra il Diritto di Famiglia e tra gli istituti di matrimonio e coppie di fatto spagnoli e italiani, non si osservano grandi problemi traduttivi legati alla terminologia tecnica e semitecnica di questa sezione, dal momento che il diritto processuale dei due paesi è affine. Nei due *corpora* monolingue si riscontra un comportamento comune, ossia l'uso diffuso di termini generali utilizzati in ambito giuridico e una presenza importante di termini tecnici e semitecnici inerenti al campo del diritto civile processuale, del Diritto di Famiglia e di campi affini (filiazione, divorzio, successioni, procreazione assistita).

<b>Lessico tecnico</b>	<i>reconvencción; reconviniente; fallo; suplico; demanda reconvenional; recurso de casación/ apelación/ suplicación; recurso extraordinario por infracción procesal; exequatur; escrito de interposición; juicio de menor cuantía; Ministerio Fiscal; escrito de formalización de recurso; Alto Tribunal; incongruencia ultra petita; sentencia de contraste; sentencia de pleno; vicio casacional; Tribunal a quo; concurrencia de contradicción; CE; STS; TRLGSS; LEC; ecc.</i>	<i>reiezione; ordinanza reiettiva; ricorso per cassazione; rimessione; Corte d'Appello; TCE; Procuratore Generale; alienazione; CEDU; controricorso; in contraddittorio; ricorrente; vizio di ultrapetizione; vizio di extrapetizione; rilievo officioso; risultanze istruttorie; TFUE, domanda attorea; sentenza-monito; ricorso incidentale; caducazione; prova presuntiva; domanda riconvenzionale; sentenza additiva di principio; declaratoria; discrezionalità; ricorso incidentale; locupletazione; canonista; atto di riassunzione; istruttoria; statuizione; querela di falso; soccombenza; pattuizione; pronuncia giudiziale; impedimento dirimente; risultanza processuale; risultanza probatoria; sindacato di legittimità, CIPE, costituzionale; giudice di merito; assunto attoreo; motivo incidentale; funzione nomofilattica; litispendenza; vizio di motivazione; vizio di violazione di legge; ecc.</i>
	<i>régimen de participación; régimen de gananciales; sociedad de gananciales; comunidad de bienes; condominio ordinario; patria potestad; pacto tácito; desahucio por precario; libro de familia; viudedad foral; IPC, INSS; TGSS; enriquecimiento injusto; consentimiento informado; fecundación asistida; fecundación en vitro; ecc.</i>	<i>compossezzo; usufrutto abitativo; testamento olografo; testatore; conflitto d'interessi potenziale; atto tra vivi; maternità surrogata; indebito arricchimento; gamete; premorienza; fecondazione eterologa; surrogazione di maternità; procreazione medicalmente assistita (PMA); gestazione per altri/ a terzi; donatore di gamete; trasmissione del patrimonio genetico; apporto genetico; fecondazione assistita; fecondazione omologa; discendenza biologica; donazione dell'ovulo; rettificazione di sesso; attribuzione di sesso; ecc.</i>

<b>Lessico semitecnico</b>	<i>juicio ordinario; pleno; costas procesales; demandado; demandante; rollo; traslado; auto; actor; litigio; parte; procurador; sala; sección; cargas; alzada; alzamiento; nulidad; acreeador; instancia; indefensión; pedimentos; pedimento; pronunciamiento; impugnación; letrado; escritura pública; codemandada; justa causa; reconviniente; bienes litigiosos; litigantes; aplicación analógica; providencia, actuaciones; incompareciencia; trámites procesales; diligencia; medidas cautelares; causa de litigante; proceso; presunción; oposición; contradicción; interviniente; escrito indubitado; ecc.</i>	<i>corte; appellante; richiedente; censura; sentenza; domanda; impugnazione; giudizio; prova; citazione; intimato; pubblicità; danno; vizio; atto; parte; presunzione; fatto noto; ordine; spese; pubblico; violazione; rilievi; sezione; giudizio di legittimità; in via esclusiva; rubrica; udienza; doglianza; principio di ragionevolezza; incidente sul diritto; memoria; accertamento; ecc.</i>
	<i>intereses devengados; peculio; comunero; celebración; compraventa; pagadera; guarda y custodia; régimen de visitas; pensión de viudedad; pública subasta, madre biológica; supérstite; poderdante, arrendatario, guarda y custodia; mantenimiento; visitas; liquidación, rebeldía; convicción; pensión de viudedad; pensión de desempleo; partenariado civil; doctrina; perjuicio; inscripción registral; irretroactividad; alimentos; prestación; rendición de cuentas; sociedad conyugal; ecc.</i>	<i>incontri; gravame; nullità; genitorialità; adozione; rettifica; danno; revoca; affidamento congiunto/ condiviso/ esclusivo/ preadottivo; rettificazione, resistenza; successione; liquidazione; ordine pubblico; nubendo; disciplina; istituto; annotazione; potestà; lesione; trascrizione; (in)trascrivibilità; norma interposta; capacità giuridica; precedenti; famiglia di fatto; alienante; co-madre; compravendita; dazione; discrezionalità; figlio unilaterale; madre biologica; curatore; adottante- adottando; ecc.</i>

Come si può notare da quest'analisi contrastiva, la differenza lessicale più evidente tra i due *corpora* monolingue è il grado maggiore di tecnicismo e arcaismo lessicale delle sentenze italiane, soprattutto nell'uso dei latinismi sia della sezione *In Fatto*, sia della sezione *In Diritto*.

Latinismi Sentenze spagnole	Latinismi Sentenze italiane
<i>facta concludentia; litis; pro-indiviso</i>	<i>claris non fit interpretatio; lex loci; de cuius; ex novo; negotiorum gestio; ex art.; ratio/ conticio legis; status; thema decidendum; regula iuris; ratione temporis;</i>
<i>more uxorio; patria potestad; prima facie; facta concludentia; petitum; ad solemnitatem; de facto; litis; ratio decidendi; legis; iuris; ex nunc; ratione tempore; pro indiviso; pro futuro; exequatur; a quo</i>	<i>supra; sub; infra; intra; ivi; ex ante; ex plurimis; cfr., more uxorio; pluribus; dicta; ratione temporis; decisum; soluti retentio; vincolo di coniugio; ratio decidendi; soluti retentio; giudice a quo; de cuius; de qua; errores in procedendo; error in iudicando; a quibus; erga omnes; locus regit actum; magis ut valeat; affectio; iure proprietatis; inter partes; desiderata; thema decidendi; diuturnitas; mutuum adiutorium; decisum; genitore de facto; genitore de iure; ex permultis; in iure; in facto; praesumptio; praesumptio de praesumpto; ad litteram; non liquet; genus; condicio legis; nomen iuris; in limine; ratio; in re ipsa; sub iudice; rectius; medio tempore; affectionis vel benevolentiae causa; mortis causa; statua filiationis; capitis deminutio; in re; impotentia coeundi; favor veritatis; favor minoris; favor filiationis;</i>

Sul piano sintattico e ortotipografico, in entrambi i *corpora* monolingue si rintracciano le stesse caratteristiche. Soprattutto nella sezione narrativa ed espositiva domina l'ipotassi con periodi lunghi e frammentati da parentesi ed incisi che obbligano il destinatario a leggere più volte lo stesso segmento. Mentre nelle sentenze spagnole si nota una tendenza maggiore a formulare periodi ipotattici lunghi e sintatticamente incoerenti, nelle sentenze italiane, si osserva una sintassi più concisa e coesa, soprattutto in corrispondenza delle sequenze espositive dell'*Intestazione* e quelle istruttive del *P.Q.M.* Tuttavia, lo sviluppo sequenziale e l'organizzazione testuale delle sentenze spagnole appare molto più ordinato e preciso rispetto a quello delle sentenze italiane, per via della divisione in paragrafi con numeri ordinali in lettere (*PRIMERO*, ecc.) e delle clausole in cifre (1°, 2°, ecc). Inoltre, l'uso diffuso di incisi e discorsi diretti comporta una presenza abbondante di segni di interpunzione inseriti all'interno di paragrafi lunghi e complessi. A differenza delle sentenze spagnole, in quelle italiane si osserva un uso ricorrente di parentesi ed abbreviazioni per i riferimenti infra ed extra-testuali (*cfr.*, *pag.*, *ex art.*, *ex plurimis*, *nn.*, *supra*, *infra*, *Cass.n.*, ecc).

Infine, proponiamo uno schema dell'analisi testuale contrastiva multilivello e multidimensionale dei testi giudiziari spagnoli e italiani, cercando di riassumere le caratteristiche principali evidenziate in questo capitolo.

ANALISI CONTRASTIVA DEI TESTI GIUDIZIARI SPAGNOLI E ITALIANI											
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE										
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolare</li> <li>- Informare</li> <li>- Contattare</li> </ul>	<p><b>a) Tema o argomento del testo:</b> Controversie di divorzio e filiazione e di natura patrimoniale, successoria, previdenziale, risarcitoria tra conviventi <i>more uxorio</i> o membri di un matrimonio/ unione civile.</p>										
<p><b>b) Contesto interazionale:</b> <b>b1. Interlocutori:</b></p> <p>❖ <b>Autore:</b> organo giurisdizionale:</p> <table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia (JPI)</i></li> <li>• <i>Juzgado de lo Social</i></li> <li>• <i>Juzgados de familia</i></li> <li>• <i>Juzgado de violencia sobre la mujer (JVM)</i></li> <li>• <i>Audiencias Provinciales (AP)</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)</i></li> <li>• <i>Tribunal Supremo (TS)</i></li> <li>• <i>Magistrados</i></li> <li>• <i>Secretario judicial</i></li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali ordinari</li> <li>• Tribunale per i Minorenni (TM)</li> <li>• Corte d'Appello (App.)</li> <li>• Corte di cassazione (Cass.)</li> <li>• Presidente</li> <li>• Consigliere estensore</li> <li>• Funzionario giudiziario</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia (JPI)</i></li> <li>• <i>Juzgado de lo Social</i></li> <li>• <i>Juzgados de familia</i></li> <li>• <i>Juzgado de violencia sobre la mujer (JVM)</i></li> <li>• <i>Audiencias Provinciales (AP)</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)</i></li> <li>• <i>Tribunal Supremo (TS)</i></li> <li>• <i>Magistrados</i></li> <li>• <i>Secretario judicial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali ordinari</li> <li>• Tribunale per i Minorenni (TM)</li> <li>• Corte d'Appello (App.)</li> <li>• Corte di cassazione (Cass.)</li> <li>• Presidente</li> <li>• Consigliere estensore</li> <li>• Funzionario giudiziario</li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione eserna: Sezioni</b></p> <table border="0"> <tr> <td>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i></td> <td>(1) <i>INTESTAZIONE</i></td> </tr> <tr> <td>(2) <i>ANTEDEDENTES DE HECHO (AH)</i></td> <td>(2) <i>IN FATTO (IF)</i></td> </tr> <tr> <td>(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO (FD)</i></td> <td>(3) <i>IN DIRITTO (ID)</i></td> </tr> <tr> <td>(4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i></td> <td>(4) <i>P.Q.M.</i></td> </tr> </table>	(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>	(1) <i>INTESTAZIONE</i>	(2) <i>ANTEDEDENTES DE HECHO (AH)</i>	(2) <i>IN FATTO (IF)</i>	(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO (FD)</i>	(3) <i>IN DIRITTO (ID)</i>	(4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i>	(4) <i>P.Q.M.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Juzgados de Primera Instancia (JPI)</i></li> <li>• <i>Juzgado de lo Social</i></li> <li>• <i>Juzgados de familia</i></li> <li>• <i>Juzgado de violencia sobre la mujer (JVM)</i></li> <li>• <i>Audiencias Provinciales (AP)</i></li> <li>• <i>Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)</i></li> <li>• <i>Tribunal Supremo (TS)</i></li> <li>• <i>Magistrados</i></li> <li>• <i>Secretario judicial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribunali ordinari</li> <li>• Tribunale per i Minorenni (TM)</li> <li>• Corte d'Appello (App.)</li> <li>• Corte di cassazione (Cass.)</li> <li>• Presidente</li> <li>• Consigliere estensore</li> <li>• Funzionario giudiziario</li> </ul>										
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>	(1) <i>INTESTAZIONE</i>										
(2) <i>ANTEDEDENTES DE HECHO (AH)</i>	(2) <i>IN FATTO (IF)</i>										
(3) <i>FUNDAMENTOS DE DERECHO (FD)</i>	(3) <i>IN DIRITTO (ID)</i>										
(4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i>	(4) <i>P.Q.M.</i>										

<p>❖ <b>Destinatario 1 (ind.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ciudadano español</i></li> <li>• <i>Opinión pública</i></li> </ul> <p>❖ <b>Destinatario 2 (dir.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Las partes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>cónyuges</i></li> <li>- <i>convivientes de hecho</i></li> <li>- <i>menores/ herederos</i></li> <li>- <i>INSS</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Letrado</i></li> <li>• <i>Procurador</i></li> <li>• <i>Ministerio Fiscal MF</i></li> <li>• <i>Órgano jurisdiccional remitente</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popolo Italiano</li> <li>• Opinione pubblica</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le parti <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniugi</li> <li>- conviventi di fatto</li> <li>- minori/ eredi</li> <li>- Ministro dell'Interno</li> <li>- Procuratore Generale</li> </ul> </li> <li>• Avvocati/ Avvocatura Generale dello Stato</li> <li>• PM.</li> <li>• Organo di rinvio</li> </ul>	<p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="767 248 1062 696"> <p>1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)</p> <p>2) <i>AH</i> (sequenze narrative, istruttive ed espositive)</p> <p>3) <i>FD</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)</p> <p>4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)</p> </td> <td data-bbox="1062 248 1358 696"> <p>1) <b>INTESTAZIONE</b> (sequenze ibride narrativo-espositive)</p> <p>2) <b>IF</b> (sequenze narrative ed espositive)</p> <p>3) <b>ID</b> (sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive)</p> <p>4) <b>P.Q.M.</b> (sequenze istruttive)</p> </td> </tr> </table>	<p>1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)</p> <p>2) <i>AH</i> (sequenze narrative, istruttive ed espositive)</p> <p>3) <i>FD</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)</p> <p>4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)</p>	<p>1) <b>INTESTAZIONE</b> (sequenze ibride narrativo-espositive)</p> <p>2) <b>IF</b> (sequenze narrative ed espositive)</p> <p>3) <b>ID</b> (sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive)</p> <p>4) <b>P.Q.M.</b> (sequenze istruttive)</p>
<p>1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)</p> <p>2) <i>AH</i> (sequenze narrative, istruttive ed espositive)</p> <p>3) <i>FD</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)</p> <p>4) <i>FALLO/DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)</p>	<p>1) <b>INTESTAZIONE</b> (sequenze ibride narrativo-espositive)</p> <p>2) <b>IF</b> (sequenze narrative ed espositive)</p> <p>3) <b>ID</b> (sequenze espositive e ibride espositivo-istruttive)</p> <p>4) <b>P.Q.M.</b> (sequenze istruttive)</p>			
<p><b>b.2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul> <p><b>b.3. Parametri spazio-temporali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagna e CC.AA., Ceuta, Melilla</li> <li>- Italia, Roma e singoli comuni</li> </ul> <p><b>b.4. Lingua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagnolo</li> <li>- Italiano</li> </ul> <p><b>b.5. Ambito:</b></p> <p><i>derecho/ diritto</i>  <i>derecho civil/ diritto civile</i>  <i>derechos forales</i>  <i>derecho procesal civil/ diritto processuale civile</i>  <i>derecho de familia/ diritto di famiglia</i>  <i>matrimonio civil/ matrimonio e unione civile</i>  <i>filiación/ filiazione</i>  <i>sucesión/ successioni</i>  <i>parejas de hecho/ convivenza di fatto</i>  <i>divorcio/ divorzio</i></p>	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di timbri, maiuscole, grassetto, rientri, incisi, virgolette ed elenchi alfanumerici.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semantiche generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di tecnicismi appartenenti al diritto processuale civile, di famiglia, successorio, tributario e bio-sanitario.</li> <li>- Prevalenza di termini semitecnici e generali.</li> <li>- Unità fraseologiche e collocazioni frequenti</li> </ul> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p><b>(1) <i>ENCABEZAMIENTO/ INTESTAZIONE</i> (Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riquadro metatestuale con identificazione della sentenza e formula legittimante italiana.</li> </ul> <p><b>(Sequenze ibride espositivo-narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragrafo introduttivo con presentazione delle parti e dei difensori legali e del ricorso.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(2) <i>AH/ IF</i></b>  <b><u>Testi spagnoli</u></b></p> <p><b>(Sequenze narrative)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di verbi in forma attiva al passato.</li> <li>- Prevalenza di connettivi spazio-temporali.</li> <li>- Dislocazione a sinistra di clausole assolute.</li> </ul> <p><b>(Sequenze istruttive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citazioni del <i>Suplico</i> e del <i>Fallo</i>.</li> <li>- Formule con raddoppiamento verbale.</li> <li>- Oscillazione tra la 3° p.s. e 1° p.p.</li> <li>- Espressioni deontiche con futuro iussivo, congiuntivo esortativo e verbi modali.</li> <li>- Segnali discorsivi di argomentazione e contro-argomentazione.</li> <li>- Periodi ipotetici introdotti da connettivi condizionali semplici e complessi.</li> </ul> <p><b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte tendenza alla nominalizzazione.</li> <li>- Scarso uso di forme verbali.</li> <li>- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e meta-testuali.</li> </ul>			



**Testi italiani:**

**(Sequenze narrative)**

- Prevalenza di verbi in forma attiva al passato.
- Presenza di subordinate con congiuntivo imperfetto, gerundio, participio passato con valore temporale, participio presente e infinito.
- Presenza di organizzatori testuali ricorrenti e sequenze finali convenzionali.

**(Sequenze espositive)**

- Predominio dell'indicativo presente e passato prossimo.
- Espressioni deontiche e valutative con verbi modali (*potere e dovere*).
- Abbondanza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.
- Dislocazione a sinistra di segnali discorsivi d'argomentazione.
- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e meta-testuali.

**(3) FD/ ID**

**Testi spagnoli**

**(Sequenze narrative)**

- Presenza di verbi in forma attiva al passato.
- Prevalenza di connettivi spazio-temporali.

**(Sequenze espositive)**

- Tendenza alla nominalizzazione.
- Operatori di argomentazione e contro-argomentazione.
- Espressioni valutative con verbi modali.
- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e meta-testuali.
- Dislocazione a sinistra di segnali discorsivi d'argomentazione.
- Alternanza di forme attive, passive e impersonali con *se* enclitico e proclitico.

**(Sequenze ibride espositivo-istruttive)**

- Prevalenza del presente atemporale e forme impersonali con *se* enclitico e proclitico.
- Presenza di perifrasi verbali obbligatorie.
- Presenza di connettivi d'argomentazione topicalizzati.

**Testi italiani:**

**(Sequenze espositive)**

- Predominio dell'indicativo presente e passato prossimo nelle proposizioni principali.
- Presenza di subordinate ipotetiche con congiuntivo e condizionale.
- Tendenza alla nominalizzazione.
- Espressioni deontiche e valutative con verbi modali, copulativi, estimativi.
- Presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione.
- Presenza di organizzatori alfanumerici inter e meta-testuali.
- Dislocazione a sinistra di segnali discorsivi d'argomentazione.
- Alternanza di forme attive, passive (con *essere, venire, andare*) e impersonali con *si*.

**(Sequenze ibride espositivo-istruttive)**

- Prevalenza del presente atemporale e forme impersonali con *andare* + participio passato ed *esservi (luogo)* + infinito o nome deverbale.
- Presenza del futuro con valore imperativo e perifrasi con verbi servili (*potere* e *dovere*).
- Presenza di connettivi di riferimento e gerarchici.
- Sintassi semplice e concisa.

**(4) FALLO/ P.Q.M.**

**Testi spagnoli**

**(Sequenze istruttive)**

- Formula di legittimazione in nome del Re e del popolo spagnolo.
- Verbo tethico *FALLAMOS*.
- Alternanza di forme verbali al presente indicativo in 1° p.p. e 3° p.s., all'infinito e al congiuntivo con valore imperativo.
- Formule con raddoppiamento verbale.

**(Sequenza ibrida espositivo-narrativa)**

- Formula fissa della *Diligencia* con doppio gerundio e dislocazione a destra del verbo assertivo *certifico*.

**Testi italiani**

**(Sequenze istruttive)**

- Sigla introduttiva P.Q.M. (*Per Questi Motivi*).
- Dominio del presente indicativo in 3° p.s.
- Formule sulla privacy con infinito con valore imperativo o congiuntivo esortativo.
- Formula finale con clausola assoluta e coordinate spazio-temporali.
- Sintassi semplice e concisa.

---

## **5.3. TESTI AMMINISTRATIVI**

---



<b>5.3. TESTI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>403</b>
5.3.1. ANALISI DEL <i>CORPUS</i> CONTRASTIVO:	
<i>Certificados de parejas de hecho/ Certificati di Convivenza di Fatto/ Unione Civile.</i>	406
5.3.1.1. Livello funzionale-situazionale. ....	407
5.3.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.....	408
5.3.2. Conclusioni contrastive.....	417

### 5.3. TESTI AMMINISTRATIVI

L'ultimo *corpus* contrastivo preso in analisi è quello dei testi amministrativi, intesi come documenti testimoniali dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione (*Administración Pública*). Le caratteristiche principali che definiscono questi testi sono la facoltà di produrre effetti amministrativi e il tipo di emittente, ossia gli organi amministrativi dello Stato. La funzione principale di questi documenti, rispetto ai testi normativi e giudiziari, è quella informativa, visto che servono innanzitutto come strumento di comunicazione sia interna, tra gli organi amministrativi dello Stato, sia esterna, tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. Le classi e sottoclassi dei testi amministrativi sono molteplici ed eterogenee ma, in generale, possiamo ricordare tra i più rappresentativi gli accordi (*acuerdos*), le convenzioni (*convenios*), i certificati (*certificados*), le circolari (*circulares*), i contratti (*contratos*), le dichiarazioni giurate (*declaraciones juradas*), le istanze (*solicitudes, instancias*), le deliberazioni (*resoluciones*), i verbali di riunione (*actas de reunión*) e vari tipi di notificazioni, pratiche, note, memorie, comunicazioni e lettere (*notificaciones, diligencias, notas, memorias, oficios, escritos, cartas, cédulas*).

Visto il tema di diritto studiato in questa tesi, abbiamo selezionato una classe testuale specifica, il certificato, come atto dichiarativo e costitutivo di una volontà destinata a produrre effetti giuridici sulle parti, ossia la costituzione di una convivenza di fatto o matrimonio/unione civile. In questo contesto, consideriamo anche i certificati come testi giuridici o *del* diritto, in quanto trattano di questioni inerenti al diritto, hanno un'applicazione pratica nell'ambito giuridico e sono emessi da un organo legittimo conforme al diritto. Secondo la classificazione di García Izquierdo (2005, pp. 125-126), esposta nel capitolo 2, i testi giuridici si possono suddividere in base all'ambito in cui vengono prodotti e al loro campo d'applicazione: (1) pubblico; (2) privato; (3) processuale. Tra i documenti di ambito pubblico, figurano i testi emessi dall'amministrato per l'amministrazione (*istanza/ solicitud*), i testi emessi dall'amministrazione per l'amministrato (*certificato/ certificado; lettera/ carta; citazione/ citación*) e i testi interni all'amministrazione (*verbali/ actas; convocazioni/*

*convocaciones*). Pertanto, secondo questa classificazione, i certificati sono documenti di ambito pubblico emessi dall'amministratore e destinati all'amministrato, con un'applicazione pratica anche all'interno della pubblica amministrazione. Nel caso dei testi selezionati per il *corpus* contrastivo, l'amministrazione è rappresentata dagli ufficiali incaricati dei *Registros de Parejas de Hecho* spagnoli e i Registri di Convivenza di Fatto e Unione Civile italiani che certificano il contenuto, la data e il luogo di formalizzazione dell'atto. Nel caso del *corpus* spagnolo, i *certificados* sono documenti nei quali l'ufficiale (*encargado de Registro de Parejas de Hecho/ Parejas Estables/ Parejas Estables no casadas/ Uniones de Hecho*) dichiara l'avvenuta iscrizione delle parti nel registro di coppie di fatto della comunità autonoma, a seguito della delibera dell'organo competente (*Ayuntamiento, Delegación Provincial de la Consejería, Secretaría de la Junta, Gobierno, Generalitat*, ecc). I testi del *corpus* italiano, invece, sono certificati di costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso, emessi dall'Ufficiale di Stato Civile, e della Convivenza di Fatto tra coppie etero ed omosessuali, emessi dall'Ufficiale d'Anagrafe.

A differenza dei *corpora* di testi normativi e giudiziari, composti da documenti paralleli disponibili su banche dati giuridiche di consultazione pubblica, il *corpus* dei testi amministrativi è stato creato grazie alla collaborazione attiva della pubblica amministrazione spagnola e italiana. Questo *corpus* contrastivo è quindi più limitato e consta di 22 testi, 11 *Certificados de Parejas de Hecho* e 11 Certificati di costituzione di Convivenza di Fatto e Unione Civile. Questi testi sono attualmente in vigore nelle pubbliche amministrazioni di Spagna e Italia.

<b>CORPUS DEI TESTI AMMINISTRATIVI</b>	
<b>TESTI SPAGNOLI</b>	<b>TESTI ITALIANI</b>
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Junta de Andalucía)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Trieste, Friuli Venezia Giulia)
<i>Certificado de Pareja Estable no Casadas (Gobierno de Aragón)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Bergamo, Lombardia)
<i>Certificado de Pareja Estable (Govern de les Illes Balears)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova, Liguria)
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Gobierno de Cantabria)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo, Sicilia)
<i>Certificado de Unión de Hecho (Junta de Castilla y León)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa, Toscana)
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Gobierno de Extremadura)</i>	Certificato di Unione Civile (Ufficio di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia, Emilia Romagna)
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Junta de Galicia)</i>	Certificato di Convivenza di Fatto (Ufficio d'Anagrafe del Comune di Siena, Toscana)
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Ciudad Autónoma de Melilla)</i>	Certificato di Convivenza di Fatto (Ufficio d'Anagrafe del Comune di Ferrara, Emilia Romagna)

<i>Certificado de Pareja Estable no Casadas (Ayuntamiento de Pamplona)</i>	Certificato di Convivenza di Fatto (Ufficio d'Anagrafe del Comune di Venezia, Veneto)
<i>Certificado de Pareja de Hecho (Gobierno Vasco)</i>	Certificato di Convivenza di Fatto (Ufficio d'Anagrafe del Comune di Trento, Trentino Alto Adige)
<i>Certificado de Unión de Hecho (Generalitat Valenciana)</i>	Certificato di Convivenza di Fatto (Ufficio d'Anagrafe del Comune di Torino, Piemonte)

La quantità dei testi paralleli inseriti nel *corpus* è legata al numero di Registri spagnoli di coppie di fatto<sup>183</sup> e di Uffici italiani d'Anagrafe e Stato Civile<sup>184</sup> che hanno accolto l'istanza e deciso di fornire direttamente i modelli ufficiali di certificato. Nel caso dell'Italia, i Certificati di Convivenza di Fatto e Unione Civile sono inediti in quanto, al momento della creazione del *corpus*, erano appena stati redatti in adeguamento alla Legge n.76/2016. Inoltre, è necessario specificare la ragione per la quale, nel *corpus* dei testi amministrativi spagnoli, non è presente nessun certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso, sebbene il certificato di unione civile figurì nel *corpus* italiano. La ragione risiede nel fatto che le coppie dello stesso sesso che si uniscono in Spagna, essendo stato approvato il matrimonio civile senza distinzione di sesso con la *Ley n.13/2005*, ricevono un certificato di matrimonio che segue il modello plurilingue in vigore tra i paesi firmatari della *Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile*, stipulata l'8 settembre 1976. Questo certificato ufficiale viene rilasciato anche in Italia dall'Ufficio dello Stato Civile, ma solo ai coniugi eterosessuali che si uniscono in matrimonio e non necessita di traduzione ufficiale, poiché il modello è plurilingue, così come per il certificato di nascita e di morte. Per questo motivo, sebbene il *certificado de matrimonio* sia equivalente a livello funzionale con il certificato italiano di unione civile, non è stato inserito nel *corpus* dei testi amministrativi spagnoli.

Alla luce di queste considerazioni, anche per i testi amministrativi, il traduttore specializzato dovrà avere nozioni contrastive di Diritto di Famiglia e conoscere l'evoluzione normativa che hanno vissuto gli istituti di convivenza di fatto e matrimonio civile in Italia e in Spagna, per sapere come sono regolati attualmente e per offrire una traduzione adeguata ai parametri strutturali, funzionali e grammaticali della stessa classe testuale nella cultura d'arrivo. La traduzione di questi certificati dovrebbe avere carattere ufficiale (*traducción jurada*) per poter trascrivere queste unioni nei registri stranieri corrispondenti o per provare la loro costituzione all'interno di atti giudiziari.

<sup>183</sup> Hanno partecipato al progetto i registri delle coppie di fatto (*Registros de Parejas de Hecho*) delle principali province delle seguenti CC.AA.: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Extremadura, Galicia, Melilla, Navarra, País Vasco e Comunidad Valenciana.

<sup>184</sup> Per i certificati di convivenza di fatto, hanno partecipato al progetto le Anagrafi di Bergamo, Ferrara, L'Aquila, Palermo, Reggio Emilia, Siena, Torino, Trento, Trieste e Venezia e, per i certificati di unione civile, hanno partecipato gli Uffici di Stato Civile di Arezzo, Bergamo, Genova, l'Aquila, Palermo, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Trieste, Torino, Venezia e Pisa.

**5.3.1. ANALISI DEL *CORPUS* CONTRASTIVO:*****Certificados de parejas de hecho/ Certificati di Convivenza di Fatto/ Unione Civile.***

<b>5.3.1.1. Livello funzionale-situazionale</b>	chi produce il testo, per chi, dove, quando e perché?
<b>5.3.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale</b>	cosa contiene il testo, come si organizza il tema e che mezzi linguistici e formali si adoperano?

Rispetto alle analisi dei *corpora* dei testi normativi e giudiziari, per i testi amministrativi si procede direttamente all'analisi contrastiva dei certificati italiani e spagnoli, senza effettuare previamente le analisi monolingue. La ragione di questa scelta è il contenuto limitato dei certificati, che, in alcuni casi, si limita a poche frasi. Per quest'analisi, si tengono in considerazione le iniziative governative esistenti in entrambi i paesi per la normalizzazione dei documenti della pubblica amministrazione e la semplificazione e modernizzazione del linguaggio amministrativo. Nel caso della Spagna, il *Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas* ha impulsato la redazione del *Manual de documentos administrativos*, elaborato e coordinato dalla *Subdirección General de Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado y Atención al Ciudadano*. Inoltre, esiste una normativa spagnola sulla pubblica amministrazione, la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, che, nel *Título III, Cap.I* si occupa del contenuto, motivazione e forma degli atti amministrativi.

Nel caso dell'Italia, un gruppo di lavoro promosso dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Cnr (Ittig), in collaborazione con l'Accademia della Crusca, ha elaborato nel 2011 la *Guida alla redazione degli Atti Amministrativi*. In entrambi i progetti, vengono trattati i principi generali per la redazione dei provvedimenti amministrativi, vengono fissate le regole linguistiche e vengono proposti modelli testuali per la loro stesura. Anche nell'ordinamento italiano esiste una normativa sul procedimento amministrativo, la Legge n.241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, aggiornata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e dal D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa e gli atti pubblici (Capo II, Sezione I).



### 5.3.1.1. Livello funzionale-situazionale.

Nei testi amministrativi analizzati, le informazioni riguardo gli interlocutori del testo e l'evento comunicativo si possono rintracciare nell'intestazione e nel corpo del certificato, in cui vengono menzionati gli attori in 1° e 3° persona. In entrambi i *corpora* monolingue, l'emittente esperto è l'addetto al registro amministrativo istituito per le coppie di fatto e unioni civili, ossia l'*encargado del Registro de Pareja de Hecho/ Unión de Hecho/ Pareja Estable/ Pareja Estable no casada*, nel caso dei registri appositi istituiti nelle CC.AA. spagnole e l'*Ufficiale di Stato Civile/Anagrafe*, nel caso del registro unico italiano. Come considerato per le sentenze, anche i certificati hanno una doppia valenza intra ed extra-amministrativa, dal momento che servono sia per la comunicazione tra l'amministrazione e l'amministrato, sia per la comunicazione interna all'amministrazione. Pertanto, la comunicazione tra gli interlocutori è asimmetrica se si considera il certificato come un documento di ambito pubblico destinato ad un amministrato inesperto, le parti, mentre è simmetrica se si considera che i destinatari sostanziali sono gli uffici amministrativi o gli organi giudiziari nazionali o stranieri che richiedono la presentazione o la traduzione ufficiale del certificato. Tanto l'originale, quanto la sua traduzione ufficiale, sono considerati atti amministrativi con cui si constata, in forma documentale, la veridicità di un fatto al fine di produrre determinati effetti giuridici. Pertanto, in entrambi gli ordinamenti, il certificato ha una natura dichiarativa e costitutiva che lo rende plurifunzionale: la funzione principale è quella **informativa** di certificare alle parti e alla pubblica amministrazione la veridicità di una circostanza, mentre la funzione secondaria è quella **regolativa** di produrre un determinato effetto giuridico. Ad ogni modo, la natura dichiarativa prevale su quella costitutiva, dal momento che l'emittente non ha il potere giuridico di cambiare la condotta del destinatario o di realizzare il fatto che certifica, ma solo quello di dichiarare un nuovo stato di cose.

### 5.3.1.2. Livello tematico e formale-grammaticale.

Per quanto riguarda il livello tematico, c'è piena affinità in entrambi i certificati spagnoli e italiani, visto che i primi certificano l'iscrizione della coppia di fatto nel registro apposito istituito in ogni CC.AA. e i secondi certificano la costituzione dell'unione civile nel Registro di Stato Civile e della convivenza di fatto in quello dell'Anagrafe. L'unica differenza, già menzionata, è la mancanza di certificati spagnoli paralleli di matrimonio tra persone dello stesso sesso, data dalla differenza normativa tra i due paesi. L'informazione contenuta nei certificati spagnoli e italiani è suddivisa nella stessa macrostruttura esterna, formata essenzialmente da tre sezioni:

<b>Struttura esterna: sezioni</b>
<b>(1) ENCABEZAMIENTO/ INTENSTAZIONE</b>
<b>(2) CUERPO/ CORPO</b>
<b>(3) CIERRE/ CHIUSURA</b>

#### **(1) Encabezamiento/ Intestazione.**

<b>(1) ENCABEZAMIENTO/ INTENSTAZIONE</b>
<b>(2) CUERPO/ CORPO</b>
<b>(3) CIERRE/ CHIUSURA</b>

Secondo le normative spagnole e italiane sopra menzionate, in tutti gli atti emessi da organi amministrativi deve figurare un'intestazione in cui consti (1) l'autorità emanante, (2) un titolo chiaro e preciso con la denominazione formale del tipo di provvedimento e il suo oggetto, funzione o contenuto essenziale e (3) un numero identificativo di registro o codice di protocollo assegnato dall'ente. In realtà, nei certificati spagnoli e italiani analizzati, non esiste un modello d'intestazione unico con contenuto omogeneo, ma l'ordine o la disposizione dell'informazione è piuttosto variabile, soprattutto nei certificati spagnoli.

Nell'*Intestazione* dei certificati italiani figura il Comune di residenza della coppia e l'organo competente, un titolo esplicativo in maiuscola (*CERTIFICATO DI CONVIVENZA DI FATTO/ CERTIFICATO DI UNIONE CIVILE*) e, in alcuni casi, il numero di registro (*Anno XXXX, Atto n. X, Uff. X*) o la normativa applicabile (*Art.1 comma 36 legge 20 maggio 2016, n.76*). Alcuni certificati italiani includono nell'*Intestazione* anche il verbo realizzativo *certificare* in 3° persona.

I certificati spagnoli sono più disomogenei, poiché emessi da organi diversi e, nell'*Encabezamiento*, possono includere la menzione all'organo autonomo a capo del Registro (*Gobierno, Junta, Generalitat, ecc.*), l'identità dell'emittente che certifica (*Jefe de Servicio, Técnico de Administración, Encargado de Registro, Director General; ecc.*) e, in

alcuni casi, anche la menzione alle norme che legittimano la creazione del Registro e la competenza dell'ufficiale.

<b>ENCABEZAMIENTOS CERTIFICATI SPAGNOLI</b>	
D. XXX, LICENCIADO EN DERECHO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SECRETARIO TÉCNICO ACCIDENTAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA, de conformidad con atribución de competencias previstas en el Art. 2º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 29-05-96, BOME Extraordinario num.13, de 07 de mayo de 1999, modificando por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12/09/2011, BOME 4868 de 11 de noviembre de 2011). ---	
GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES _ Delegación Territorial de Araba/Álava REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO D/Dª XXX ENCARGADO/A DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DE ARABA/ÁLAVA	
Govern de Illes Balears Conselleria de Serveis Socials i Cooperació Direcció General de Menors i Famílies D. XXX, Jefa de Negociado de la Dirección General de Familias, de la Dirección General de Menores y Familias	
GOBIERNO de CANTABRIA Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social Dirección General de Igualdad y Mujer DÑA. XXX, DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER	Registro de Parejas de Hecho
Junta de Castilla y León Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Gerencia de Servicios Sociales	Servicios Sociales de Castilla y León Dirección General de Familia y Políticas Sociales

<b>INTESTAZIONI CERTIFICATI ITALIANI</b>
COMUNE DI FERRARA/VENEZIA/TRENTO/TORINO/SIENA Certificato di convivenza di fatto (Art.1 comma 36 legge 20 maggio 2016, n.76)
Comune di Genova Stato Civile CERTIFICATO DI UNIONE CIVILE Anno 2016 Atto n. Uff. 1
Servizi Demografici Via Toschi 27 – 42121 Reggio Emilia Documento attestante la costituzione dell'unione Registro provvisorio delle Unioni Anno __ Atto n. __
COMUNE DI PISA ATTESTAZIONE COSTITUZIONE UNIONE CIVILE N.Anno
COMUNE DI PALERMO Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e mobilità Settore Servizi alla Collettività SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE [...] CERTIFICATO ATTESTANTE L'UNIONE CIVILE

**(2) Cuerpo del certificado/ Corpo del certificato.**

(1) ENCABEZAMIENTO/INTENSTAZIONE
<b>(2) CUERPO/ CORPO</b>
(3) CIERRE/ CHIUSURA

La sezione centrale del provvedimento amministrativo dovrebbe comprendere un preambolo, una motivazione e un dispositivo finale. Il preambolo contiene gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (norme, fatti, atti, accertamenti) e le fasi del procedimento amministrativo (istanza, avvio del procedimento, conferenza, pareri, valutazione tecnica). La motivazione contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione, mentre il dispositivo finale contiene la parte prescrittiva che l'ente dispone, delibera, decreta o determina. Tuttavia, viste le dimensioni ridotte dei certificati, il corpo del documento comprende solo il dispositivo finale, aggiungendo, come motivazione, solo il rinvio alle norme in vigore.

Questa sezione è formata da una sequenza o da una serie di **sequenze espositive** introdotte dal verbo realizzativo *certificar/ certificare* in 1° o 3° persona (*certifico, certifica, se/si certifica*). In queste sequenze, l'*encargado*/Ufficiale espone la circostanza o i fatti che dichiara veridici, includendo le generalità delle parti (nome, cognome, carta d'identità) e l'atto d'iscrizione nel Registro o la costituzione della convivenza di fatto o unione civile. Sebbene il contenuto di questa sezione sia lo stesso per tutti i certificati, non è disposto nello stesso ordine o non segue la stessa modalità espositiva. Il fatto che in Spagna ci siano normative e registri amministrativi diversi in ogni CC.AA. comporta che i modelli di certificato spagnoli siano abbastanza eterogenei. In Italia, invece, i certificati sono piuttosto simili, dal momento che esistono linee guida ministeriali uniche, imposte dai decreti attuativi posteriori alla Legge n.76/2016.

Nei certificati spagnoli, la sezione centrale dà informazioni riguardo l'iscrizione delle parti nel Registro per le coppie di fatto, ai sensi della delibera positiva dell'organo competente (*Ayuntamiento, Delegación Provincial de la Consejería o Secretaría de la Junta, Govern, Generalitat*). La funzione principale di questa sequenza espositiva è informativa e gli elementi formali-grammaticali rappresentativi sono i seguenti:

- participio assoluto e subordinate con valore causale o temporale (*Consultado; Vista; Presentada; Revisados; comprobado, formulado, publicado, emitido, sellado, constituido*);
- connettivi di riferimento usati per la menzione alle normative esistenti (*de acuerdo a/con; en relación con; por el que; en virtud de; de conformidad con; conforme a; según*);
- verbo realizzativo *certificar*, usato prevalentemente in 1° persona singolare (7/11), in maiuscola, seguito dai due punti e dalla congiunzione *Que*, in minuscola, posta all'inizio

del capoverso (9/11). Solo uno degli 11 certificati spagnoli sostituisce alla costruzione convenzionale *CERTIFICO/A + Que*, l'espressione *INFORMA de + sostantivo*, rendendo ancora più evidente il proposito informativo del testo.

- predominio del verbo al presente indicativo (*certifico/a, figura/n inscrita/s, consta la inscripción, están inscritos, figura, se encuentra inscrito, consta, consta inscrita, quedan inscritos, continúan inscritos, se constituye, se crea, se regula, se desprende, expide/o, firmo*);
- oscillazione tra una sintassi concisa con enunciati semplici e una sintassi più complessa con subordinate aggettivali, introdotte da un relativo o da un participio passato.

**CERTIFICA:**

**Que de conformidad con lo establecido** en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, **por el que se desarrolla** la estructura orgánica básica del la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta el momento en el que se desarrollen las estructuras orgánicas de cada uno de los Departamentos y se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de los mismos, realizarán las asimilaciones e integraciones que correspondan entre las anteriores y las nuevas estructuras organizativas, por lo que corresponde al Servicio de Prestaciones y Control Normativo y Económico la ordenación y gestión del Registro de Parejas Estables no Casadas.

**Que comprobados los datos** existentes, a fecha de hoy, en el citado Registro **SI consta la inscripción**, desde el \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_ de

D. \_\_\_\_\_, con NIF/Pasaporte nº \_\_\_\_\_

con

Dª. \_\_\_\_\_, con NIF/Pasaporte nº \_\_\_\_\_

(Certificado de Parejas Estables no Casadas del Gobierno de Aragón)

**Consultado el Registro** de Uniones de Hecho de Castilla y León **creado por Decreto** 117/2002, de 24 de octubre, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, órgano al que se encuentra adscrito el citado Registro, **INFORMA de los siguientes extremos:**

D XXX con D.N.I. 0000 **se encuentra inscrito** en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León junto a Dª XXX con D.N.I. 0000 desde el día 23 de enero de 2015 con el número UH/0000.

A fecha de hoy **continúan inscritos** en el citado Registro.

(Certificado de Uniones de Hecho de la Junta de Castilla y León)

**CERTIFICO**

**Que, de acuerdo con** los datos que constan en este Registro, la pareja formada por XXXX con DNI 0000 y YYYY con DNI 0000 consta inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia en A Coruña con el número de expediente AC-20../00666 desde el 20/10/2013, fecha en la que se dictó la correspondiente resolución.

(Certificado de Parejas de Hecho de la Junta de Galicia)

**CERTIFICA:**

**Que** en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria figura con fecha X/X/X el asiento de Inscripción Básica con el número 0000 de la Pareja de Hecho formada por:

Nombre y Apellidos

DNI, pasaporte o tarjeta de residencia

XXX

X

XXX

X

(Certificado de Parejas de Hecho del Gobierno de Cantabria)

**CERTIFICO**

**Que según se desprende** de los datos obrantes en los archivos del Registro Municipal de Parejas estables no casadas del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona **figura** el siguiente documento que se transcribe literalmente:

“REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA – (Ordenanza en Boletín Oficial de Navarra n.º 121, de 6 de octubre de 2000) –

**Presentada la documentación** oportuna, **de conformidad con** lo manifestado en sus declaraciones-solicitud y **revisados** los datos padronales a esta fecha, **quedan inscritos** en el referido Registro D. XXX con D.N.I. nº 0000 y Dª XXX con Carnet de Conducir nº 0000

Pamplona, a 5 de mayo de 2014 – OFICIAL ADMINISTRATIVO-GESTOR ENCARGADA DEL REGISTRO DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS. – Fdo. XXX”

(Certificado de Parejas Estables No Casadas del Ayuntamiento de Pamplona)

Nei certificati italiani, invece, la sezione centrale si apre con la sequenza espositiva in cui l'emittente del testo (*l'Ufficiale d'Anagrafe, l'Ufficiale di Stato Civile*) certifica in 3° persona la costituzione della convivenza di fatto o dell'unione civile. La formula più ricorrente è *certifica + infinito* o nome deverbale (*certifica risultare/ certifica la costituzione*) (5/11), seguita da *certifica che + generalità delle parti* (3/11) e dalle forme impersonali *risulta che* (2/11) e *si certifica che* (1/11). I certificati italiani hanno uno stile molto più preciso e sintetico, rispetto ai testi paralleli spagnoli, e presentano le seguenti caratteristiche:

- connettivi logici temporali e di riferimento con locuzioni preposizionali o participi (*Vista; Sulla base di; come da; ai sensi di; a seguito di*) che servono per dimostrare la base amministrativa (*come da dichiarazione resa*) e normativa (*ai sensi dell'art.*) del rilascio del certificato;
- tendenza alla nominalizzazione e all'uso del participio presente e passato (*Vista, nato/a, resa, depositato, iscritto, redatta, residente*) e dell'infinito (*risultano formare, certifica risultare*);
- predominio del presente indicativo (*certifica, risulta, risultano, costituiscono*).

In alcuni certificati italiani risalta anche la dimensione quasi **narrativa** di alcune sequenze, dal momento che appaiono elementi tipici delle sequenze narrative, come tempi verbali al passato, connettivi spazio-temporali e clausole assolute con valore temporale (*il giorno X alle ore X nel Comune X è stata costituita l'Unione Civile; Visto il Registro delle Unioni Civili si certifica che il giorno X alle ore X nel Comune X è stata costituita l'Unione Civile, ecc.*). Presentano una dimensione narrativa anche le formule fisse usate in alcuni certificati per informare sulla stipula del Contratto di Convivenza o sulla scelta del regime patrimoniale dell'Unione Civile:

**Con atto in data X** depositato presso il Notaio X del Distretto Notarile di X/ dell'Avvocato X iscritto all'Ordine di X, i conviventi di fatto Sig. X. e Sig.a X **hanno disciplinato** i propri rapporti patrimoniali **sottoscrivendo contratto di convivenza** ai sensi dell'art. 1 comma 50 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76. (Certificato di Convivenza di Fatto del Comune di Ferrara/Siena/Torino/Trento)

**Con dichiarazione resa** nell'atto di unione civile controscritto le parti **hanno scelto il regime** della separazione dei beni. X **ha assunto** il nuovo cognome X **come da dichiarazione nell'atto controscritto**. (Certificato di Unione Civile del Comune di Trieste/Genova)

Proponiamo di seguito alcuni esempi della sezione centrale in cui è possibile osservare le caratteristiche elencate:

**L'UFFICIALE D'ANAGRAFE CERTIFICA**

**risultare** da questa Anagrafe della Popolazione Residente la seguente Convivenza di fatto  
Nome, Cognome, Nato/a XXXXX il 00/00/0000, CF  
E  
Nome, Cognome, Nato/a XXXXX il 00/00/0000, CF  
**costituiscono** una Convivenza di fatto **ai sensi dell'art.** 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016, n.76, a seguito di dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di ..... in data .....

(Certificato di Convivenza di Fatto del Comune di Ferrara)

<p><b>Visto il Registro</b> Provvisorio delle Unioni Civili <b>si certifica</b> che il giorno xxxxxxxx duemilasedici alle ore dieci e minuti quarantacinque nel Comune di GENOVA <b>è stata costituita</b> l'Unione Civile tra:          COGNOME: xxxx          NOME: xxxx          nt. in: xxxx          li: xxxx          res.in: xxxx          Alla presenza dei testimoni:          xxxx nt. in xxxxx residente in xxxx          (Certificato di Unione Civile del Comune di Genova)</p>		<p>COGNOME: xxxx          NOME: xxxx          nt. in: xxxx          li: xxxx          res.in: xxxx          xxxx nt. in xxxxx residente in xxxx</p>
<p><b>Dall'atto suindicato</b> del registro provvisorio delle unioni civili di questo Comune <b>risulta che:</b>          l'anno ___ addi ___ del mese di ___ (___)          nel Comune di ___          è stata costituita l'unione civile tra:          nat__ a __          il ___          residente a __          cittadin__ __          alla presenza dei seguenti testimoni:          - __ nat__ a __ il __ residente in __ cittadin__ __          - __ nat__ a __ il __ residente in __ cittadin__ __          Regime patrimoniale: __          (Certificato di Unione Civile del Comune di Reggio Emilia)</p>		<p>nat__ a __          il ___          residente a __          cittadin__ __</p>
<p><b>L'Ufficiale di Stato Civile</b>  <b>In conformità alle risultanze degli Atti</b>  <b>CERTIFICA CHE</b></p>		
<p>Cognome Nome          Nato a _____ il _____          Atto N. ___ P. ___ S. ___ anno ___ BERGAMO          Cittadinanza _____          residente a _____ (___)          e          Nato a _____ il _____          Atto N. ___ P. ___ S. ___ anno ___ BERGAMO          Cittadinanza _____          residente a _____ (___)          hanno costituito unione civile il _____ in BERGAMO (BG)          Atto N. ___ anno 2016 BERGAMO          come risulta dal registro di Stato Civile di questo Comune          (Certificato di Unione Civile del Comune di Bergamo)</p>		

### (3) Cierre/ Chiusura.

(1) ENCABEZAMIENTO/ INTENSTAZIONE
(2) CUERPO/ CORPO
(3) CIERRE/ CHIUSURA

La sezione finale dei testi amministrativi dovrebbe contenere il luogo in cui il provvedimento è stato adottato, la data di adozione del provvedimento e la sottoscrizione dell'ente emanante.

Nel *corpus* contrastivo, questa sezione non presenta lo stesso contenuto e non segue una convenzione precisa. Nella maggior parte dei certificati spagnoli analizzati, la formula di chiusura consiste in una **sequenza espositiva**, introdotta da una proposizione finale (*Y para que conste*) in cui chi sottoscrive espone prevalentemente in 1° persona lo scopo per cui è stato richiesto il certificato e dichiara di firmarlo o rilasciarlo. In alcuni certificati, questa

sequenza assume un carattere ibrido **istruttivo** laddove l'*encargado de Registro* specifichi gli effetti e la validità del certificato rilasciato. Queste sequenze ibride contengono connettivi di riferimento, verbi realizzativi al presente (*expido, firmo*) e verbi al futuro o al congiuntivo con valore imperativo.

<b>Y para que conste y a los efectos oportunos</b> , para acceso a instalación deportiva, <b>firmo</b> la presente certificación en Santander, a XX/XX/XXXX. (Certificado de Parejas de Hecho del Gobierno de Cantabria)
<b>Y para que conste, en virtud del</b> artículo 6.2 del Decreto 203/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que <b>se regula</b> la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de Parejas Estables no casadas, <b>a los efectos oportunos, expido</b> el presente certificado en Zaragoza, a XX de XX de dos mil X. (Certificado de Parejas Estables no casadas del Gobierno de Aragón)
<b>Y, para que conste, expido</b> este certificado a petición de las personas interesadas. (Certificado de Parejas Estables de las Islas Baleares)
<b>Y para que así conste</b> donde proceda, <b>expido</b> la presente certificación, a petición de los interesados, en Mérida a 29 de enero de dos mil dieciseis. (Certificado de Parejas de Hecho del Gobierno de Extremadura)
<b>Y para que conste, y surta los efectos</b> oportunos, y <b>con validez para tres meses, expido</b> el presente, en Melilla a X de XX de XXXX. (Certificado de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla)
<b>De acuerdo con lo establecido</b> en el artículo 25.3 del Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, <b>por el que se crea</b> y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia (DOG núm. 5, de 8 de enero), <b>esta certificación tendrá una validez de 3 meses</b> desde la fecha de su expedición. <b>Y para que conste</b> , a petición de los interesados para acceso a instalación deportiva, <b>firmo</b> este certificado. (Certificado de Parejas de Hecho de la Junta de Galicia)

I certificati italiani, invece, non presentano alcuna formula convenzionale di chiusura, ma solo il luogo, la data e la firma dell'Ufficiale. Inoltre, mentre nei certificati spagnoli il responsabile del Registro firma dopo la dicitura *Fdo. (Fidedigno)*, nei documenti italiani analizzati è assente il corrispettivo *in fede*.

BERGAMO, 00/00/0000	L'Ufficiale di Stato Civile
Torino, 00/00/0000	L'ufficiale d'Anagrafe

L'unica particolarità presente nella sezione finale di alcuni certificati italiani è un'annotazione generale sulla riproduzione degli atti amministrativi: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Nel caso di una traduzione ufficiale, questa informazione metatestuale dovrà essere tradotta (per esempio: *Este certificado no se puede presentar ante las administraciones públicas o ante empresas privadas prestadoras de servicios públicos.*)

Sul piano lessicale, i certificati non presentano caratteristiche particolari, vista la dimensione ridotta e la tematica circoscritta, se non qualche tecnicismo o semitecnicismo semplice o composto, appartenente al campo civile, amministrativo o notarile:

<b>Lessico tecnico ES</b>	<i>pareja de hecho; pareja estable; pareja estable no casada; unión de hecho; Diario Oficial; Boletín Oficial; Consejo de Gobierno; delegación territorial; pacto regulador</i>
<b>Lessico semitecnico ES</b>	<i>asiento; resolución; consejería; Junta; ley; decreto; reglamento; organización administrativa; datos obrantes; jefe de servicio</i>
<b>Lessico comune ES</b>	<i>certificado; certificación; registro; inscripción; presidencia; competencia; órgano; funcionario; encargado; datos obrantes; dirección general; petición; expedición; inscripción; expediente; solicitud; declaración; visto bueno; departamento; domicilio; constitución</i>



<b>Lessico tecnico IT</b>	<i>convivenza di fatto; Unione Civile; Anagrafe; Ufficiale d'Anagrafe; contratto di convivenza; rapporti patrimoniali; Distretto Notarile; separazione dei beni; comma; c.f.; DPCM</i>
<b>Lessico semitecnico IT</b>	<i>ordine; dichiarazione; atto; parti</i>
<b>Lessico comune IT</b>	<i>Comune; data; avvocato; luogo; cognome; cittadino; Sig./Sig.ra</i>

Sul piano orto-tipografico, in entrambi i *corpora* risalta un uso ricorrente della maiuscola in corrispondenza degli elementi principali, ossia il municipio in cui viene rilasciato il documento (ES: *GOBIERNO DE* / IT: *COMUNE DI*), chi lo rilascia o sottoscrive (ES: *DÑA X, DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER; D/Dª X ENCARGADO/A DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO*/ IT: *Ufficiale di Stato Civile, L'UFFICIALE D'ANAGRAFE*) e l'atto illocutivo (ES: *CERTIFICO/A: Que*/ IT: *CERTIFICA risultare; CERTIFICA CHE*). Coerentemente con la funzione informativa del testo, si osserva anche la presenza di una sintassi ordinata e concisa, caratterizzata da elementi testuali organizzativi tipici delle sequenze espositive, come due punti, trattini, rientri, parole in grassetto e tabelle. Inoltre, specialmente nei certificati italiani, sono presenti acronimi e abbreviazioni, anch'essi tipici delle sequenze espositive con proposito informativo (ES: *NAN/DNI: documento nacional de identidad; NIF: Número de Identificación Fiscal; NIE: Número de Identidad de Extranjero*/ IT: *nt. in: nato in; li: il; res in: residente in; c.f.: codice fiscale*).

Proponiamo di seguito due modelli di certificato estratti dal *corpus* contrastivo dei testi amministrativi, nel quale è possibile osservare le considerazioni fatte finora.

<p><b>CERTIFICADO</b></p> <p>XXX, encargada del Registro de Parejas de Hecho de Galicia en la provincia de A Coruña</p> <p><b>CERTIFICO</b></p> <p><b>Que, de acuerdo</b> con los datos que constan en este Registro, la pareja formada por XXXXXXXXXXXX con DNI 0000 y YYYYYYYY con DNI 0000 <b>consta inscrita</b> en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia en A Coruña con el número de expediente AC- 20./00666 desde el 20/10/2013, fecha en la que se dictó la correspondiente resolución.</p> <p><b>De acuerdo con lo establecido</b> en el artículo 25.3 del Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, <b>por el que se crea y se regula</b> el Registro de Parejas de Hecho de Galicia (DOG núm. 5, de 8 de enero), esta certificación <b>tendrá una validez</b> de 3 meses desde la fecha de su expedición.</p> <p><b>Y para que conste</b>, a petición de los interesados para acceso a instalación deportiva, <b>firmo este certificado.</b></p> <p><b>A Coruña, 27 de enero de 2016</b></p> <p>(Certificado de Parejas de Hecho de la Junta de Galicia)</p>	<p>SECUENZE ESPOSITIVE</p> <p>SECUENZE ESPOSITIVO- ISTRUTTIVE</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>CITTÀ DI TORINO</b> <b>Area Servizi Civici</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI CONVIVENZA DI FATTO</b> (Art. 1 comma 36 legge 20 maggio 2016, n. 76)</p> <p style="text-align: center;"><b>L'UFFICIALE D'ANAGRAFE CERTIFICA</b> <b>risultare</b> da questa Anagrafe della Popolazione Residente la seguente convivenza di fatto</p> <p style="text-align: center;">Il/La Sig./Sig.ra (Cognome e Nome) nato/a il 00/00/0000 a (Comune Nascita (Provincia/Stato Estero)) e Il/La Sig./Sig.ra (Cognome e Nome) nato/a il 00/00/0000 a (Comune Nascita (Provincia/Stato Estero))</p> <p><b>costituiscono</b> una Convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, <b>a seguito di dichiarazione</b> resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Torino in data (00/00/0000).</p> <p><b>Con atto in data (00/00/0000) depositato presso il (Notaio/Avvocato Nome e Cognome professionista), i conviventi di fatto hanno disciplinato i propri rapporti patrimoniali sottoscrivendo contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1 comma 50 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.</b></p> <p>Torino, 00/00/0000 <span style="float: right;">L'ufficiale d'Anagrafe</span></p> <p>(Certificato di Convivenza di Fatto del Comune di Torino)</p>	<p style="text-align: center;">} <b>SEQUENZE ESPOSITIVE</b></p> <p style="text-align: center;">} <b>SEQUENZE ESPOSITIVO- NARRATIVE</b></p>
---	--

### 5.3.2. Conclusioni contrastive.

In conclusione all'analisi contrastiva, possiamo affermare che i certificati spagnoli e italiani condividono le stesse caratteristiche funzionali e comunicative e presentano alcune differenze a livello semantico e nelle convenzioni formali-grammaticali. Entrambi i *corpora* presentano una certa eterogeneità di redazione, sebbene i certificati italiani di Convivenza di Fatto e Unione Civile siano emessi dallo stesso organo nazionale (*Anagrafe* e *Ufficio di Stato Civile*).

A livello morfosintattico, entrambi i certificati presentano la stessa macrostruttura e uno sviluppo sequenziale espositivo, visto che questa classe testuale serve per presentare fatti o circostanze, in forma ordinata, neutra ed obiettiva. Le sequenze espositive presenti nei certificati spagnoli e italiani non hanno una dimensione argomentativa poiché l'*encargado de Registro/ Ufficiale d'Anagrafe o Stato Civile* non ha il proposito di convincere le parti o di condizionarne la realtà, ma solo quello di informarle sulla veridicità del contenuto del testo. Pertanto, le caratteristiche fondamentali del certificato, in entrambe le culture giuridiche, sono l'obiettività e la chiarezza, garantite dalla suddivisione ordinata delle sezioni o dallo stile conciso dei contenuti. Vista la predominanza delle sequenze espositive, i certificati tendono (1) alla nominalizzazione, (2) all'uso di verbi al presente atemporale, (3) di connettivi logici e (4) di elementi testuali organizzativi, come l'uso di trattini, rientri, testo centralizzato e in maiuscola, paragrafi e tabulati e, nei certificati spagnoli, la topicalizzazione del verbo *CERTIFICO/A* e del *que*.

Nei certificati italiani, l'unica variazione nello sviluppo tematico interno consiste in qualche sequenza ibrida narrativa, in cui l'Ufficiale usa relazioni sintattiche causali e temporali e verbi al passato per raccontare la circostanza certificata. Invece, nei certificati spagnoli spicca qualche sequenza ibrida istruttiva finale, in cui l'*encargado* specifica gli effetti e la validità del certificato rilasciato, utilizzando verbi realizzativi, connettivi di riferimento e il futuro o il congiuntivo con valore imperativo.

Infine, mentre i certificati italiani sono caratterizzati da uno stile più conciso e da un discorso più neutro e impersonale, in cui l'emittente si esprime in 3° persona senza specificare la sua identità (*Ufficiale di Anagrafe/ Stato Civile*), i certificati spagnoli utilizzano uno stile sintattico più ridondante e pomposo, in cui il discorso oscilla tra la 1° e 3° persona (*CERTIFICO, CERTIFICA, INFORMA*) e viene specificata l'identità dell'emittente con nome, cognome e incarico specifico.

Al fine di avere una visione globale sulle caratteristiche linguistiche ed extralinguistiche dei certificati spagnoli e italiani, proponiamo di seguito uno schema riassuntivo dell'analisi contrastiva multilivello e multidimensionale del *corpus* di testi amministrativi:

ANALISI CONTRASTIVA TESTI AMMINISTRATIVI SPAGNOLI E ITALIANI							
LIVELLO FUNZIONALE-SITUAZIONALE	LIVELLO TEMATICO E FORMALE-GRAMMATICALE						
<p><b>a) Funzioni testuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare</li> <li>- [Regolare]</li> </ul>	<p><b>a) Tema o argomento del testo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione nel <i>Registro de Parejas de Hecho</i>.</li> <li>• Costituzione della Convivenza di Fatto e Unione Civile.</li> </ul>						
<p><b>b) Contesto interazionale:</b></p> <p><b>b1. Interlocutori:</b></p> <p>❖ <b>Autore:</b> organo amministrativo:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Encargado de Registro de Parejas de Hecho</i></li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficiale di Stato Civile</li> <li>• Ufficiale d'Anagrafe</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>❖ <b>Destinatario 1 (indiretto):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>administración pública</i></li> <li>• pubblica amministrazione</li> </ul> <p>❖ <b>Destinatario 2 (diretto):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>miembros de la pareja de hecho</i></li> <li>• conviventi di fatto, membri dell'Unione Civile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Encargado de Registro de Parejas de Hecho</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficiale di Stato Civile</li> <li>• Ufficiale d'Anagrafe</li> </ul>	<p><b>b) Sviluppo tematico:</b></p> <p><b>b1. Organizzazione esterna: Sezioni</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">           (1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>            (2) <i>CUERPO</i>            (3) <i>CIERRE</i> </td> <td>           (1) INTESTAZIONE            (2) CORPO            (3) CONCLUSIONI         </td> </tr> </table> <p><b>b2. Organizzazione interna: Sequenze</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">           (1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>            (2) <i>CUERPO</i>            (sequenze espositive)            (3) <i>CIERRE</i>            (sequenze ibride istruttive)         </td> <td>           (1) INTESTAZIONE            (2) CORPO            (sequenze espositive e ibride narrative)            (3) CONCLUSIONI         </td> </tr> </table>	(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>CUERPO</i> (3) <i>CIERRE</i>	(1) INTESTAZIONE (2) CORPO (3) CONCLUSIONI	(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>CUERPO</i> (sequenze espositive) (3) <i>CIERRE</i> (sequenze ibride istruttive)	(1) INTESTAZIONE (2) CORPO (sequenze espositive e ibride narrative) (3) CONCLUSIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Encargado de Registro de Parejas de Hecho</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficiale di Stato Civile</li> <li>• Ufficiale d'Anagrafe</li> </ul>						
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>CUERPO</i> (3) <i>CIERRE</i>	(1) INTESTAZIONE (2) CORPO (3) CONCLUSIONI						
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (2) <i>CUERPO</i> (sequenze espositive) (3) <i>CIERRE</i> (sequenze ibride istruttive)	(1) INTESTAZIONE (2) CORPO (sequenze espositive e ibride narrative) (3) CONCLUSIONI						
<p><b>b.2. Grado di specializzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autore e destinatario 1:</b> Alto</li> <li>- <b>Destinatario 2:</b> Basso</li> </ul> <p><b>b.3. Parametri spazio-temporali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagna e CC.AA., Ceuta, Melilla</li> <li>- Italia, singoli comuni</li> </ul> <p><b>b.4. Lingua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spagnolo</li> <li>- Italiano</li> </ul> <p><b>b.5. Ambito:</b></p> <p><i>derecho</i>/ diritto  <i>derecho civil</i>/ diritto civile  <i>derechos forales</i>  <i>derecho de familia</i>/ diritto di famiglia  <i>Parejas de Hecho</i>/ Convivenza di Fatto, Unione Civile</p>	<p><b>Aspetti ortotipografici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di timbri, maiuscole, grassetto, rientri.</li> </ul> <p><b>Aspetti lessico-semantici generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di tecnicismi appartenenti al campo civile, amministrativo e notarile.</li> </ul> <p><b>Aspetti morfo-sintattici generali:</b></p> <p>(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i>/ INTESTAZIONE</p> <p>(2) <i>CUERPO</i>/ CORPO  <b>(Sequenze espositive)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tendenza alla nominalizzazione.</li> <li>- Connettivi logici causali e temporali.</li> <li>- Dominio del presente atemporale.</li> <li>- Presenza di organizzatori testuali.</li> </ul> <p><b>(Sequenze ibride narrative dei certificati italiani)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbi al passato.</li> <li>- Connettivi spazio-temporali.</li> </ul> <p>(3) <i>CIERRE</i>/ CONCLUSIONI  <b>(Sequenze ibride istruttive dei certificati spagnoli)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbi al futuro e al congiuntivo.</li> <li>- Connettivi di riferimento.</li> <li>- Verbi realizzativi.</li> </ul>						

---

## **6. CONCLUSIONI FINALI**

---



## 6. CONCLUSIONI FINALI

Come conclusione a questo studio sull'*Analisi Testuale Contrastiva e il Diritto Comparato per la traduzione di testi giuridici italiani e spagnoli*, tenteremo di armonizzare i presupposti teorici con i risultati ottenuti dallo studio comparato di Diritto Civile e di Famiglia e dall'analisi dei *corpora* di testi giuridici normativi, giudiziari e amministrativi.

- Per quanto riguarda lo studio di **Diritto Comparato** (cfr. cap. 4), l'ipotesi iniziale sosteneva che due sistemi giuridici comunemente definiti affini, come quello spagnolo e italiano, possano invece presentare, dal punto di vista del comparatista, discordanze nei *microformanti* che compongono il sistema giuridico (legge, giurisprudenza e dottrina). Questa ipotesi è stata confermata, visto che, sebbene dallo studio diacronico emerga l'imitazione di modelli comuni e la stessa tradizione giuridica romano-germanica, i due ordinamenti presentano differenze sostanziali, come dimostrato nel campo del Diritto di Famiglia. Lo studio comparato mette in luce la differente evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale dei due paesi e la sua ripercussione nella regolazione di nuovi istituti civili (Convivenze di Fatto/ *Parejas de Hecho* e Unioni Civili/ *Matrimonio Civil*), ma, rispetto all'ipotesi di partenza, emerge che queste discordanze non implicano necessariamente problematiche a livello traduttivo.

Ciononostante, dal punto di vista lessicale, lo studio di Diritto Comparato si è rivelato imprescindibile per sensibilizzare il traduttore sulla comprensione di alcuni concetti giuridici e sull'uso corretto della terminologia, soprattutto del lessico tecnico e semitecnico appartenente a diversi ambiti del Diritto di Famiglia, come quello successorio, pensionistico e di filiazione. Ne è un esempio la traduzione ES-IT di alcuni regimi patrimoniali o negozi giuridici in vigore nei diritti tradizionali spagnoli (*derechos forales*), come il *Consortio conyugal* (Aragona), la *Participación en las ganancias* (Catalogna), la *Asociación a compras y mejoras* (Catalogna), l'"*Agermanament*" o *pacto de mitad por mitad* (Catalogna), la "*Mitja guanyeria*" o *Pacto de conveniencia* (Catalogna), la *Sociedad legal de conquistas* (Navarra), la *Comunicación foral de bienes* (Paesi Baschi) o ancora il *pacto de mejora* e il *pacto de apartación* (Galizia), *testamento mancomunado o de hermandad* (Navarra e Paesi Baschi), *codicilo* (Catalogna, Navarra e Baleari), *testamento por comisario* (Galizia), *testamento por fiduciario*, *señorío mayor* (Aragona), ecc. In questi ed altri casi, tenendo in considerazione la classe testuale, la funzione e il tipo di destinatario del testo d'arrivo, il traduttore specializzato sceglierà una nota esplicativa o una traduzione letterale, sapendo già che non esiste un'equivalenza funzionale nel diritto civile italiano.

Dal punto di vista testuale, invece, è emerso che, in seguito alla recente evoluzione normativa italiana nel campo del Diritto di Famiglia (Legge n.76/2016), la mancanza di equivalenza tra i formati testuali che costituiscono e regolano questi due istituti civili nei due paesi non comporta più eccessive difficoltà. Inoltre, lo studio comparato ha rivelato che i documenti giuridici di Diritto di Famiglia, coinvolti attualmente nella traduzione orizzontale tra Italia e Spagna, appartengono a varie classi e tipologie testuali e presentano fini traduttivi diversi, come (1) la divulgazione di opere dottrinali o accademiche, (2) la trascrizione/*inscripción* dei due istituti nell'altro paese o (3) la delibazione/*exequatur* di sentenze civili legate al tema. (1) Nel caso di traduzioni per la divulgazione di testi dottrinali, può essere richiesta la traduzione non ufficiale delle norme emesse in entrambi i paesi su questi istituti (*Leyes, Decretos ley, Decretos legislativos, Órdenes, Reglamentos nacionales y autonómicos/ Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi nazionali e Regolamenti municipali*). (2) Per la trascrizione/*inscripción* dei due istituti sarà necessaria, invece, la traduzione ufficiale di documenti pubblici di tipo amministrativo (*Certificado de Matrimonio Civil*<sup>185</sup>/ Certificato di costituzione dell'Unione Civile; *Certificado de Parejas de Hecho/* Certificato di costituzione della Convivenza di Fatto) e documenti privati di tipo notarile (*Capitulaciones matrimoniales/* Convenzioni matrimoniali; *Pacto de convivencia familiar/* Contratto di Convivenza). (3) Per la delibazione/*exequatur* di provvedimenti stranieri, sarà necessaria, invece, la traduzione ufficiale di documenti privati di tipo notarile (*testamento/* testamento, *contrato privado ante notario/* scrittura privata notarile) o di documenti processuali di tipo giudiziario, come sentenze di divorzio per matrimoni celebrati all'estero tra una coppia omosessuale di nazionalità differente o sentenze di condanna agli alimenti, al risarcimento di danni o al pagamento di determinate spese, quando l'accusato risiede all'estero.

Pertanto, lo studio di diritto comparato ha permesso non solo di conoscere a livello generale gli ordinamenti giuridici, l'organizzazione giudiziaria e l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale dei due paesi, facilitando così l'uso di terminologia appropriata durante la traduzione, ma anche di contrastare due istituti di diritto civile che, vista la loro attualità, richiedono la traduzione di varie classi testuali per l'adempimento di effetti giuridici differenti. Allo stesso tempo, questo studio risalta la stretta interrelazione tra la disciplina del Diritto Comparato e quella della Traduzione Giuridica, poiché dimostra come la comprensione dell'anisomorfismo tra due sistemi permette di conoscere anticipatamente

<sup>185</sup> Ricordiamo che il Certificato di Matrimonio, essendo un modello plurilingue, non richiede la traduzione ufficiale nei paesi firmatari della "Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile", stipulata a Vienna l'8 settembre 1976 da vari paesi europei, tra cui Italia e Spagna. Al contrario, nel caso del Certificato di Unione Civile non esiste un modello plurilingue ufficiale a livello europeo.



determinati negozi giuridici, i testi di cui si richiede la traduzione e di selezionare le tecniche traduttive appropriate.

- Per quanto riguarda l'**Analisi Testuale Contrastiva** (cfr. cap. 2 e cap. 5), le analisi svolte sui tre *corpora* mettono in luce diverse conclusioni. Innanzitutto, la suddivisione dell'analisi in livelli e lo studio ordinato della struttura tematica esterna (sezioni) e interna del testo (sequenze), si sono rivelati metodi efficaci e sistematici per la comparazione di diverse classi testuali in due lingue e hanno permesso di trarre conclusioni strutturate e precise. Come primo risultato generale, il compendio delle analisi svolte conferma l'ipotesi avanzata nei capitoli 2 e 3, secondo la quale classi e tipologie testuali in apparenza molto diverse si possano classificare genericamente come *Testi Giuridici* o *Del Diritto* (cfr. cap. 2) e, quindi, di essere considerati oggetto di studio della *Traduzione Giuridica* (cfr. cap. 3). Infatti, i testi normativi, giudiziari e amministrativi analizzati, nonostante presentino caratteristiche linguistiche e formali differenti, possono essere considerati univocamente come *testi giuridici*, poiché mantengono caratteristiche strutturali, funzionali e pragmatiche comuni. Una delle concordanze tra i testi giuridici italiani e spagnoli è la super struttura comune, composta da schemi retorici che soddisfano un procedimento logico induttivo:

Macrostruttura	Microstruttura
(1) Intestazione	Sequenze dominanti espositive
(2) Motivazione 2a) Narrazione dei fatti 2b) Argomentazione del dispositivo	Sequenze dominanti narrative ed espositive Sequenze dominanti espositive con dimensione argomentativa e ibride espositivo-istruttive
(3) Dispositivo	Sequenze dominanti espositive e istruttive

Pertanto, tutte le tipologie e le classi testuali analizzate hanno in comune il fatto di essere concepite, progettate ed estese secondo la prospettiva dell'emittente, architettate in una struttura testuale esterna e interna in cui l'informazione principale è disposta alla fine del documento, dopo la narrazione dei fatti e l'esposizione degli argomenti dell'emittente. Infatti, sebbene una delle macrofunzioni di questi testi sia informativa, questo sviluppo tematico induttivo non risponde alle esigenze cognitive del destinatario, ma all'intenzione pragmatica dell'estensore. Il preambolo e la motivazione sono quindi sezioni fondamentali nei testi giuridici, in cui l'organo legislativo, giurisdizionale o amministrativo può esporre le sue motivazioni, legittimando il dispositivo finale, sebbene questa gerarchia informativa sia meno rilevante per il destinatario reale del provvedimento: il cittadino o le parti. Pertanto, mentre questa organizzazione esterna e interna dei contenuti rispetta la macrofunzione prescrittiva e

appellativa dei testi giuridici, quella informativa non è sempre garantita, anche a causa delle scelte linguistiche e stilistiche dell'estensore.

Questo meccanismo cognitivo si osserva sia nei testi giuridici spagnoli, sia in quelli italiani, con alcune variazioni nello sviluppo sequenziale interno e nelle risorse linguistiche utilizzate per esporre, narrare, argomentare o prescrivere il contenuto del provvedimento. Infatti, dalle analisi svolte, risulta che ogni classe e tipologia testuale segue uno sviluppo e una composizione sequenziale prototipica, che non coincide sempre con il testo parallelo nell'altra lingua. Questo risultato è importante poiché la combinazione sequenziale della stessa classe testuale in due lingue diverse influisce sulle caratteristiche formali e grammaticali che il traduttore dovrà tenere in considerazione, soprattutto nel processo di elaborazione del testo d'arrivo. Tralasciando l'elenco delle caratteristiche comuni, già ampiamente esposto nelle conclusioni contrastive alla fine di ogni analisi, riassumiamo brevemente di seguito le discordanze più evidenti.

In primo luogo, in tutti e tre i *corpora* di testi normativi, giudiziari e amministrativi, la microstruttura sequenziale presenta alcune differenze, come si può osservare nelle tabelle:

<b>TESTI NORMATIVI</b>	
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva)	(1) INTESTAZIONE (sequenza espositiva e istruttiva)
(2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e una istruttiva)	(2) [PREMESSE] (sequenze espositive e una istruttiva)
(3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive)	(3) DISPOSIZIONI (sequenze espositive e istruttive)
(4) <i>ANEXOS</i>	(4) ALLEGATI
<b>TESTI GIUDIZIARI</b>	
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)	(1) INTESTAZIONE (sequenze ibride narrativo-espositive)
(2) <i>AH</i> (sequenze narrative, espositive ed istruttive)	(2) IN FATTO (sequenze narrative ed espositive)
(3) <i>FD</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)	(3) IN DIRITTO (sequenze espositive ed ibride espositivo-istruttive)
(4) <i>FALLO + DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)	(4) P.Q.M. (sequenze istruttive)
<b>TESTI AMMINISTRATIVI</b>	
(1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)	(1) INTESTAZIONE (sequenze ibride narrativo-espositive)
(2) <i>CUERPO</i> (sequenze espositive)	(2) CORPO (sequenze espositive e ibride narrative)
(3) <i>CIERRE</i> (sequenze ibride istruttive)	(3) CONCLUSIONI

Le asimmetrie nello sviluppo tematico interno non comportano problemi di traduzione, ma determinano semplicemente la presenza o assenza di alcune caratteristiche nella stessa classe testuale in due culture giuridiche diverse. Per esempio, la presenza di sequenze narrative del *Preámbulo* dei testi normativi spagnoli, comporta una maggiore presenza di verbi al passato (*pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto*) e di connettivi spazio-temporali, così come la presenza di sequenze espositive con dimensione argomentativa, nella stessa sezione, comporta un'occorrenza maggiore di operatori di argomentazione e contro-argomentazione ed elementi valutativi che trasmettono l'idea di necessità e obbligo. Anche nei testi giudiziari, l'*Encabezamiento* spagnolo usa uno stile più narrativo e prolisso, rispetto allo stile più espositivo e conciso dell'*Intestazione* italiana, situazione che si capovolge nella motivazione delle sentenze. Infatti, mentre la motivazione dei provvedimenti spagnoli presenta una redazione convenzionale e una struttura precisa e numerata, in cui si susseguono ordinatamente sequenze narrative, espositive e istruttive, la motivazione dei provvedimenti italiani è più prolissa e disordinata, sovrapponendo e intersecando sequenze narrative, espositive e ibride. Nei testi amministrativi, invece, le uniche variazioni nella combinazione sequenziale conferiscono un carattere più narrativo ai certificati italiani, con relazioni sintattiche causali e temporali e verbi al passato e un carattere più istruttivo nei certificati spagnoli, con verbi realizzativi, connettivi di riferimento e futuro o congiuntivo con valore imperativo. Ad ogni modo, per non incorrere in inutili ripetizioni, circa le caratteristiche formali-grammaticali proprie di ogni sequenza nei testi giuridici italiani e spagnoli, rimandiamo ai risultati dettagliati nelle *Conclusioni contrastive* (cfr. 5.1.3, 5.2.3 e 5.3.2.)

A livello generale, da tutte tre le analisi risulta che l'organo estensore dei testi spagnoli alterna l'uso della 1° e la 3° persona singolare, soprattutto nelle sequenze espositive e istruttive (*las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en promulgar; lo pronunciamos, mandamos y firmamos; certifica/o; informo*), mentre i legislatori, giudici e ufficiali italiani ricorrono sempre alla 3° persona singolare (*ha approvato, promulga, adotta, emana, dispone, certifica, ecc*). Inoltre, rispetto al discorso conciso e neutro delle sezioni iniziali e finali italiane, nei testi giuridici spagnoli si osserva una tendenza generalizzata a ricorrere a sequenze istruttive molto più variegata, in cui appaiono formule arcaiche e solenni, con operatori argomentativi, verbi performativi thetici ed espressioni rafforzative con raddoppiamento verbale (*que la cumplan y la hagan cumplir; que la guarden y la hagan guardar; que observen y hagan cumplir; debemos declarar y declaramos, debemos estimar y estimamos, ecc*). Sempre riguardo alle sequenze istruttive ed espositive, le analisi quantitative registrano un'occorrenza maggiore di espressioni deontiche e di costruzioni modali d'obbligo,

possibilità e necessità nei testi italiani (soprattutto con *dovere, potere, essere da, essere/rendere possibile* + infinito, *avere/essere d'obbligo*), rispetto alle disposizioni spagnole (che utilizzano soprattutto *deber, poder, hacer, haber de, estar obligado a, proceder, haber que* + infinito).

Infine, nei testi giuridici spagnoli si osserva una varietà maggiore nella scelta dei tempi e modi verbali per esprimere il valore imperativo nelle sequenze istruttive, ricorrendo al futuro indicativo, al presente atemporale, al congiuntivo esortativo e all'infinito. I testi giuridici italiani presentano, invece, un uso più limitato e coerente dei tempi verbali nelle sequenze istruttive, che si limitano all'indicativo presente e, in poche occasioni, all'infinito.

Infine, le considerazioni esposte dimostrano che conoscere il contesto giuridico e i testi rappresentativi di una determinata cultura aiuta a migliorare la qualità della traduzione, poiché, attraverso questa competenza, il traduttore può identificare, interiorizzare e riutilizzare le convenzioni linguistiche ed extralinguistiche originali delle due culture giuridiche. Ciò non significa che si debbano copiare nel testo d'arrivo le convenzioni del testo di partenza, visto che il proposito della traduzione giuridica, sia essa giurata o no, non è quello di ricalcare un testo originale della cultura in cui viene applicato. Evidentemente, la traduzione IT-ES di un certificato di Convivenza di Fatto dell'Ufficio d'Anagrafe italiano non deve seguire la struttura di un *Certificado de Pareja de Hecho*, così come la traduzione ES-IT di una sentenza del *Tribunal Supremo* non deve riprodurre lo sviluppo sequenziale interno delle sentenze della Corte di Cassazione. Tuttavia, il traduttore del suddetto certificato italiano potrebbe utilizzare alcune caratteristiche stilistiche adottate anche dal testo parallelo spagnolo (discorso in 3° persona, uso delle maiuscole, elementi organizzativi come il *Que* all'inizio del capoverso, struttura dell'informazione), mentre il traduttore della sentenza spagnola dovrebbe adeguare alcune convenzioni linguistiche alla cultura d'arrivo (titoli onorifici specifici, collocazioni, unità fraseologiche e formule tipiche di apertura o chiusura equivalenti, tipi di enunciati deontici, uso predominante del presente indicativo, connettivi logici di argomentazione e contro-argomentazione più utilizzati nel linguaggio giudiziario, ecc).

Questo bagaglio di nozioni contrastive non pretende essere la panacea dei molteplici problemi che possono scaturire durante una traduzione specialistica, ma rappresenta comunque un sapere previo e propedeutico alla traduzione giuridica e un punto di riferimento per il traduttore. Infatti, riconoscere e rispettare le differenze e le corrispondenze specifiche di due sistemi, anche se affini, è il primo passo per creare una traduzione che rispetti il livello pragmatico, funzionale e tematico del testo di partenza e riproduca le caratteristiche grammaticali e stilistiche tipiche dei testi giuridici della cultura d'arrivo.

---

## **7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

---



## 7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Acuyo Verdejo, M.C. (2003). *La traducción de documentos del derecho de marcas: aspectos jurídicos, profesionales y textuales*. Tesi di dottorato. Universidad de Granada.
- Adam, J.M. (1987). Types de séquences textuelles élémentaires. *Pratiques*, 56, 54-79.
- Adam, J.M. (1991). Cadre théorique d'une typologie séquentielle. *Etudes de linguistique appliquée*, 83, 7-18.
- Adam, J.M. (1992). *Les textes: types et prototype. Récit, description, argumentation, explication et dialogue*. Paris: Nathan Université.
- Adamzik, K. (2001). *Kontrastive Textologie*. Tübingen: Stauffenburg.
- Adelstein, A. et al. (ed.) (2009). *De la palabra al texto: estudios lingüísticos del español*. Buenos Aires: Eudeba.
- Aja Fernández, E. (1996). Los principales periodos de desarrollo del Estado autonómico. *Anuario jurídico de La Rioja* 2, 121-144. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=55575>
- Albaladejo, M. (1975). *Instituciones de Derecho Civil II: Derecho de Bienes, Familia y Sucesiones*. Barcelona: Bosch.
- Albaladejo, M. (1991). *Derecho Civil, I, Introducción Y Parte General, I*, Barcelona: Bosch. 12ª ed.
- Alcaraz Varó, E. (2004). Anisomorfismo y lexicografía técnica. *Actas del II Congreso "El Español, Lengua de Traducción" Las palabras del traductor*. 201-219. Disponibile da [https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/02/021\\_alcaraz.pdf](https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/02/021_alcaraz.pdf)
- Alcaraz Varó, E., Hughes, B. & Gómez, A. (2009 & 2014). *El español jurídico*. Barcelona: Ariel.
- Alfieri, G. et al. (2011). *Guida alla redazione degli atti amministrativi regole e suggerimenti a cura del gruppo di lavoro promosso da Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica e Accademia della Crusca*. Ittig – Cnr. Disponibile da <http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf>
- Almahano Güeto, I. (2009). Los contratos turísticos en España y en Alemania y su ubicación en las clasificaciones de los textos jurídicos. In Varela Salinas. M.J. (ed.) *Panorama actual del estudio y la enseñanza de discursos especializados*. (pp. 13-48). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Alonso Araguás, I. (2011). *Lenguaje, derecho y traducción = Language, law and translation*. Jesús Baigorri Jalón, J. & Campbell, H. J.L. (eds.). Granada: Comares.
- Alonso Araguás, I., Baigorri Jalón, J. & Campbell, H. J.L. (eds.) (2013). *Translating the law: Theoretical and methodological issues = Traducir el derecho: Cuestiones teóricas y metodológicas*. Granada: Comares.
- Alventosa del Río, J. (2006). *Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial.
- Alventosa del Río, J., Atienza Navarro, M.L. & Chaparro Matamoros, P. (2016). *Derecho Civil I (Derecho de la Persona)*. Valencia: Tirant lo Blanch. 2ª ed.
- Alzate Monroy, P. (2005). Leyes autonómicas que han regulado las uniones de hecho tanto heterosexuales como homosexuales, antes de la entrada en vigor de la ley 13/2005, de 1 de julio, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. *Las uniones de*

- hecho en las Leyes autonómicas*. 30 novembre 2005. Disponibile da <http://www.am-abogados.com/archivos/uniones-hecho-leyes-autonomicas.pdf>
- Andres Irazazabal de, C. (2006). *Matrimonio, uniones de hecho, separacion y divorcio. Legislación concordada y jurisprudencia*. Colex-data.
- APA (2017). *Normas APA*. 6ª edición. Disponibile da: <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>
- Arce Janáriz, A. (1987). *Constitución y derechos forales*. Madrid: Tecnos.
- Areces Piñol, M.T. (coord.). (2009). *Estudios jurídicos sobre persona y familia*. Granada: Comares.
- Arechederra Aranzadi, L.I. (1989). *El consentimiento matrimonial*. Pamplona: EUNSA.
- Arnau Moya, F. (2009). *Lecciones de Derecho Civil I*. UJI. Publicacions de la Universitat Jaume I. Disponibile da <https://www.repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/24163/s7.pdf?sequence=6>
- Arozamena Sierra, J. (1998). El Estado de las autonomías y la Unión Europea: el proceso de incorporación del derecho comunitario. *Constitución española en el ordenamiento comunitario europeo (II) : XVII jornadas de estudio*, 2. (pp. 1759-1774).
- Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, APETI (1992). *Normas transitorias para el ejercicio profesional de los intérpretes jurados*. Madrid: APETI.
- Aston, C. G. (1998b). What corpora for ESP?. In Pavesi M. & Bernini G. (cur.). *L'apprendimento linguistico all'università: le lingue speciali*. (pp. 205-226). Roma: Bulzoni.
- Austin, J.L. (1962). *How to do Things with Words*. (Quando dire è fare (1974) trad.). Torino: Marietti.
- Bachman, L.F. (1990). *Fundamental Considerations in language Testing*. Oxford University Press.
- Baigorri Jalón, J. & Campbell, H.J.L (2009). *Reflexiones sobre la traducción jurídica = Reflections on legal translation*. Granada: Comares.
- Balboni P.E. (1999). *Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale*. Venezia: Marsilio.
- Balboni P.E. (2000). *Le microlingue scientifico-professionali. natura e insegnamento*. Petrini. Disponibile da <https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/7071/17067/microlingue%252520,%252520BALBONI%2525202000.pdf>
- Balboni P.E. & Luise, M. C. (1994). *Continuità e interdisciplinarità nell'educazione linguistica*. Roma: Armando.
- Balestra, L. (2017). Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni. *Giurisprudenza Italiana, Ipsoa*. Disponibile da <http://www.altalex.com/documents/news/2017/02/09/unioni-civili-convivenze-di-fatto-e-modello-matrimoniale-prime-riflessioni>
- Ballarin, E. (2007). *Didattica delle microlingue*. Laboratorio Itals – Dipartimento Di Scienze Del Linguaggio. Università “Ca’ Foscari” – Venezia. Disponibile da [http://www.itals.it/sites/default/files/Filim\\_microlingue\\_teorìa\\_1.pdf](http://www.itals.it/sites/default/files/Filim_microlingue_teorìa_1.pdf)
- Barbera, M., Carmello, M. & Onesti, C. (2014). *Traiettorie sulla Linguistica Giuridica*. Youcanprint.



- Barbero Bernal, J.C. (2007). *Bibliografía del análisis contrastivo español e italiano (1999-2007)*. In San Vicente, F. (ed.). *Partículas / Particelle. Estudios de lingüística contrastiva español e italiano*. Bologna: Clueb.
- Bassols, M. & Torrent, A. (2012). *Modelos textuales. Teoría y práctica*. Barcelona: Octaedro recursos. 3<sup>a</sup> ed. Disponibile da <https://www.octaedro.com/appl/botiga/client/img/10022.pdf>
- Beaugrande, R.A., de & Dressler, W. (1997). *Introducción a la lingüística del texto*. Barcelona: Ariel.
- Beccaria, G.L. (1983). *I Linguaggi Settoriali in Italia*. Milano: Bompiani.
- Benavente Moreda, P. (2013). Constitucionalidad matrimonio entre personas del mismo sexo. La garantía institucional del matrimonio y el derecho fundamental a contraerlo (a propósito de la STC de 6 de noviembre de 2012). *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid. RJUAM*, 27, 327-353. Disponibile da <https://repositorio.uam.es/handle/10486/663215>
- Benveniste, E. (1971). *Problemas de lingüística general*. 1 Madrid: Siglo XXI.
- Bercovitz Rodríguez Cano, R. (1993). La conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales. *Derecho Privado y Constitución*, 1, 15-82.
- Bernad Mainar, R. (1998). Uniones o Matrimonios de Hecho: nuevos intentos legislativos. *Proyecto social: Revista de relaciones laborales*. 6, 53-84. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/229731.pdf>
- Bernardo, A.M. (2001). *Orientamento allo studio del diritto italiano per studenti stranieri*. Luiss-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli- Ceradi-Centro di ricerca per il diritto d'impresa
- Berruto, G. (1981). Tipologia dei testi e analisi degli eventi comunicativi: tra sociolinguistica e 'Texttheorie'. In Goldin, D. (cur.). *Teoria e analisi del testo*. (pp. 29-46). Padova: CLEUP.
- Berruto, G. (1997). *Corso elementare di linguistica generale*. Torino: UTET.
- Bertinetto, P.M. (1981). I paradossi della nozione di testo. In: Goldin, D. (cur.). *Teoria e analisi del testo*. (pp. 1-27). Padova: CLEUP.
- Bertozzi, P. (2009). *Dizionario dei brocardi e dei latinismi giuridici*. IPSOA.
- Bianca, M. (2016). Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto. *Giudicedonna.it* 2/2016. Disponibile da <http://www.giudicedonna.it/2016/numero-due/articoli/Bianca.pdf>
- Blasi, M. et al. (2016). *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n.76*. Torino: Giappichelli.
- Bloomfield, L. (1939). Menomini morphophonemics. *Etudes phonologiques dédiées à la mémoire de M. le prince N.S. Trubetzkoy*, (pp. 105-115). Travaux du Cercle Linguistique de Prague 8. Praga
- Bondi, M. (1986). Il discorso politico - Lingua e civiltà, *SELM*, 7/8.
- Bonilini, G. (2016). *Manuale di diritto di famiglia*. Torino: UTET giuridica.
- Borello, E. (cur.) (1994). *L'incomunicabilità di massa: funzionamento e apprendimento*. Alessandria: Edizioni dell'Orso.

- Borja Albi, A. (1999). Didáctica de la traducción jurídica. In Hurtado Albir, A. *Enseñar a traducir*. Madrid: Edelsa.
- Borja Albi, A. (2000). *Estudio descriptivo de la traducción jurídica: un enfoque discursivo*. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Borja Albi, A. (2004). La investigación en traducción jurídica. In García Peinado, M.A. & Ortega Arjonilla, E. (Coord.), *Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación*. Granada: Atrio.
- Borja Albi, A. (2005). Organización del conocimiento para la traducción jurídica a través de sistemas expertos basados en el concepto de género textual. In García Izquierdo, I. (ed.), *El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas* (pp. 37-67). Berna: Peter Lang. Disponible da [http://www.gentt.uji.es/Publicacions/Borja\\_Ontolog.pdf](http://www.gentt.uji.es/Publicacions/Borja_Ontolog.pdf)
- Borja Albi, A. *La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales*. Centro Virtual Cervantes: Aproximaciones a la traducción Disponible da <http://www.cvc.cervantes.es/obref/aproximaciones/borja.htm>
- Borja Albi, A. & Monzó Nebot, E. (2000). Elaboración de corpus de documentos para la traducción especializada. *Fomento de la Investigación, Publicación electrónica*.
- Brinker, K. (1985). *Linguistische Textanalyse*. Berlino: E. Schmidt.
- Brinker, K. (1992). *Aspekte der Textlinguistik*. Berlino: E. Schmidt.
- Brinker, K. et al. (eds.). (2000). *Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zur zeitgenössischen Forschung*. Vol 1. Berlino, New York: Walter de Gruyter.
- Bueno Núñez, S., Fernández González, B. & Gil Rodríguez, V.E. (2010). *Derecho civil de la persona y familia*. Madrid: Universitas.
- Bühler, K. (1965). *Sprachtheorie*. Stuttgart: Fischer.
- Cabré i Castellví, M.T. (1993). *La terminología: teoría, metodología, aplicaciones*. Prólogo de J.-C. Sager. Barcelona: Antártida
- Cabré i Castellví, M.T. (2006). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe. In Cabré, M.T., Bach, C. & Martí, J. *V Actividades de IULATERM de verano* (4-14 de de julio de 2005). Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
- Callari Galli, M. & Londei, D. (2003). Multidisciplinarieta oggi. *Presentazione del convegno: Il meticcio culturale. Luogo di creazione di nuove identità o di conflitto?* Università di Bologna. Disponibile da <http://www2.lingue.unibo.it/Creb/trasferimentimultid.htm>
- Calvi, M.V. (2003a). Lingüística contrastiva de español e italiano. *Mots Palabras Words* 4, <http://www.ledonline.it/mpw/allegati/mpw0403calvi.pdf>
- Calvi, M.V. (2003b). *La traduzione nell'insegnamento della lingua e nello studio dei linguaggi specialistici*. Giornata di studio Milano 28 febbraio 2003. Disponibile da [http://www.ledonline.it/ledonline/tradurrespagnolo/tradurrespagnolo\\_02\\_calvi.pdf](http://www.ledonline.it/ledonline/tradurrespagnolo/tradurrespagnolo_02_calvi.pdf)
- Calvi, M.V. (2004a). Apprendimento del lessico di lingue affini. *Cuadernos de Filología Italiana* 11, 61-71
- Calvi, M.V. (2004b). Aprendizaje de lenguas afines: español e italiano. *redeLE* 1. Disponible da <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:c99a48e2-7e87-4cbe-9de6-94ff9458912a/2004-redele-1-02calvi-pdf.pdf>

- Calvi, M.V. et al. (2009). *Las lenguas de especialidad en español*. Roma: Carocci.
- Calvo Caravaca, A.L. & Carrascosa González, J. (2005). Derecho internacional privado y matrimonios entre personas del mismo sexo. *Anales de Derecho*, 23, 11-70. Universidad de Murcia. Disponible da <http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/56411/54361>
- Calvo Caravaca, A.L. & Carrascosa González, J. (2007). Los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Unión Europea. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 700, 443-475. Disponible da [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/2AA88A6864E3F38E05257CFA006B113F/\\$FILE/Calvo\\_700\\_Matrimonio-mismo-sexo.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2AA88A6864E3F38E05257CFA006B113F/$FILE/Calvo_700_Matrimonio-mismo-sexo.pdf)
- Calvo Encinas, E. (2002). La influencia de la asimetría procesal en la traducción jurídica: procedimientos de separación y divorcio en Irlanda y España. *Puentes* 2, 37-52. Disponible da [https://www.researchgate.net/profile/Elisa\\_Calvo2/publication/280576197\\_La\\_asimetria\\_a\\_procesal\\_entre\\_los\\_procedimientos\\_de\\_separacion\\_y\\_divorcio\\_en\\_los\\_sistemas\\_juridicos\\_irlandes\\_y\\_espanol\\_la\\_traducccion\\_juridica/links/55bb88ed08ae092e9660a9d7/La-asimetria-procesal-entre-los-procedimientos-de-separacion-y-divorcio-en-los-sistemas-juridicos-irlandes-y-espanol-la-traducccion-juridica.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Calvo2/publication/280576197_La_asimetria_a_procesal_entre_los_procedimientos_de_separacion_y_divorcio_en_los_sistemas_juridicos_irlandes_y_espanol_la_traducccion_juridica/links/55bb88ed08ae092e9660a9d7/La-asimetria-procesal-entre-los-procedimientos-de-separacion-y-divorcio-en-los-sistemas-juridicos-irlandes-y-espanol-la-traducccion-juridica.pdf)
- Calvo Rigual, C. & Giordano, A. (2006). *Diccionario italiano*. Barcelona: Herder.
- Cambiaghi, B. (cur.). (1987). Tre secoli di glottodidattica. *Scuola e lingue moderne* 1, 2.
- Campbell, S. (1998). *Translation into the Second Language*. London e New York: Longman.
- Campos Martín, N. M. (2013). *Traducción jurídica: los contratos. Estudio traductológico y terminológico comparado (francés/español)*. Granada: Comares.
- Cao, D. (2007). *Translating Law*. Bristol: Multilingual Matters
- Carrera Díaz, M. (2001). Cuestiones no resueltas en la lingüística contrastiva del italiano y el español. In Cancellier, A. & Londero, R. (cur.). *Italiano e spagnolo a contatto, Associazione Ispanisti Italiani, Atti del XIX Convegno, II*, (pp. 5-23). Padova: Unipress.
- Castillejo Manzanares, R. & Alonso Salgado, C. (2012). *Guía práctica sobre el régimen jurídico de las parejas de hecho*. Rodríguez Álvarez, a. (coord.) Aranzadi.
- Cavagnoli, S. & Ioratti Ferrari, E. (cur.) (2009). *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*. Padova: CEDAM.
- Cavagnoli, S. (2014). Riflessioni sul contributo della comunicazione specialistica alla traduzione giuridica. *MediAzioni* 16. Disponible da: <http://mediazioni.sitlec.unibo.it>
- Chierichetti, L. (2001). La modalidad deóntica en el Código Civil español. Apuntes para una comparación con el Codice Civile italiano. In Gotti, M. & Dossena, M. (eds.), *Modality in specialized texts: selected papers of the 1. CERLIS conference* (pp. 239-260). Bern: Peter Lang.
- Chierichetti, L. (2006). *Nuevas tendencias en el discurso de especialidad*. Bern: Peter Lang.
- Chierichetti, L. & Garofalo, G. (2010). *Lengua y Derecho: líneas de investigación interdisciplinaria*. Bern: Peter Lang.
- Ciapuscio, G.E. (1994). *Tipos textuales*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Instituto de Lingüística, Cátedra de Semiología.
- Ciapuscio, G.E. (1998). La terminología desde el punto de vista textual: selección, tratamiento y variación. Porto Alegre: *Organon* 26. Disponible da

<https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/349-la-terminologa-desde-el-punto-de-vista-textualpdf-Zjo8k-articulo.pdf>

- Ciapuscio, G.E. (2003). *Textos especializados y Terminología*. Barcelona: IULA Universitat Pompeu Fabra
- Ciapuscio, G.E. (2005). La noción de género en la Lingüística Sistémico Funcional y en la Lingüística Textual. *Revista Signos*, Valparaíso 38 (57), 31-48.
- Ciapuscio, G.E. & Kuguel, I. (2002). Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos teóricos y aplicados. In García Palacios, J. & Fuentes Morán, M.T. *Texto, terminología y traducción* (pp. 37-74). Salamanca: Almar. Disponibile da <https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/capitulo/355-hacia-una-tipologia-del-discurso-especializado-aspectos-teoricos-y-aplicadospdf-Veuzj-articulo.pdf>
- Ciliberti, A. (cur.) (1981). *L'insegnamento linguistico "per scopi speciali"*. Collana: Prospettive Didattiche.
- Cipolloni, M. (2006). Lingue ed economia nelle università spagnole: i limiti di una risposta, tra storia accademica e storia economica. In *Gli insegnamenti linguistici dell'area economico-giuridica in Europa. Il concetto di futurità nella codificazione linguistica*. XIV Incontro del Centro Linguistico Bocconi. Università Bocconi, 26 novembre 2005 (pp. 87-97). Milano: Egea.
- Clavero Salvador, B. (1985). El acceso a la autonomía de los territorios históricos. Las comunidades forales. *Revista de estudios políticos*, 46-47, 91-110. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26862>
- CLUC (1988). *Il linguaggio delle scienze e il suo insegnamento*. Brescia: La Scuola.
- Coca Payeras, M. (1994). Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil propio, en la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 88, 156 y 226 de 1993). *Revista Jurídica de Catalunya*. 93 (2), 435-442.
- Comisión Europea (2010a). *Guía del Departamento de Lengua Española. I Redacción y presentación*. Dirección General de Traducción. Bruselas – Luxemburgo. Disponibile da [http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/styleguide\\_spanish\\_dgt\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/styleguide_spanish_dgt_es.pdf)
- Comisión Europea (2010b). *Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements*. Annexes to Final Report. European Policy Evaluation Consortium (EPEC) Disponibile da [https://ec.europa.eu/justice/civil/files/ia\\_on\\_mpr\\_main\\_report\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/justice/civil/files/ia_on_mpr_main_report_en.pdf)
- Consejo de Europa. (2001). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación*. Madrid: MECED y Anaya. Disponibile da <http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm>
- Consiglio Nazionale del Notariato - CNN (cur.) (2014). *La Convivenza. Regole e tutele della vita insieme*. Roma: Aton. Disponibile da [http://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2016/04/guida\\_convivenza.pdf](http://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2016/04/guida_convivenza.pdf)
- Consiglio Nazionale del Notariato - CNN (cur.) (2016). La nuova legge sulle Unioni Civili e le Convivenze. Profili generali degli istituti. *Gazzetta Notarile CNN NOTIZIE* 20, 115. Disponibile da <http://www.gazzettanotarile.com/gazzetta/images/stories/pdf/CNN%20convivenze.pdf>

- Consiglio Superiore Della Magistratura. Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria. (2010). *Incontro di studio sul tema 'Tecniche di redazione della sentenza civile'*. Milano, 27 Ottobre 2010. Disponibile da [www.onorarimilano.it/documentazione/D\\_474.doc](http://www.onorarimilano.it/documentazione/D_474.doc)
- Constantinesco, L. J. (1996). *Introduzione al diritto comparato*. Torino: Giappichelli.
- Conte, A.G. (1977). *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*. Bologna: Il Mulino.
- Conte, A.G. (1995). *Filosofia del linguaggio normativo*. Torino: Giappichelli.
- Conte, A.G. & Alarcón Cabrera, C. (1995). *Deóntica de la validez*. Madrid: Tecnos.
- Corbacho Sánchez, A. (2006). Textos, tipos de texto y textos especializados. *Revista De Filología*, 24, 77-90. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2100070.pdf>
- Cornu, G. (2005). *Linguistique juridique*. Paris: Montchrestien. 3<sup>a</sup> ed.
- Cortelazzo, M.A. (1997). Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti. In Schena, L. (cur.). *La lingua del diritto: difficoltà traduttive, applicazioni didattiche. Atti del I convegno internazionale* (Milano, Centro linguistico dell'Università Bocconi, 5-6 ottobre 1995), (pp. 35-50). Roma, CISU.
- Cortelazzo, M.A. (2000). *Italiano d'oggi*. Padova: Esedra.
- Cortelazzo, M.A. & Pellegrino, F. (2003). *Guida alla scrittura istituzionale*. Bari: Laterza.
- Cortelazzo, M.A. (2007). *Lingue speciali: la dimensione verticale*. Padova: Unipress.
- Cortelazzo, M.A. (2008). Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico. In Cresti, E. (cur.). *Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana* (Firenze, 14-17 giugno 2006). (vol. 1<sup>o</sup>, pp. 137-140). Firenze, Firenze University Press.
- Cubeddu, M.G. & Patti, S. (2011). *Diritto della famiglia*. Milano: Giuffrè.
- D'Angelis, A. (2006). *La suffissazione: la derivazione nominale ed aggettivale in italiano ed in spagnolo*. Roma: Aracne.
- De Filippis, B. (2016). *Unioni civili e contratti di convivenza*. Padova: CEDAM.
- De Martinelli, G., Ledesma Prietto, N. & María Valobra, A. (2014). *Historia y metodología: aproximaciones al análisis del discurso*. La Plata: UNLP. FAHCE. Disponibile da <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.362/pm.362.pdf>
- De Mauro, T. (1963). *Storia linguistica dell'Italia unita*. Bari: Laterza.
- De Silva Nava, C. (2004). El acto jurisdiccional. *Isonomía* 21. 157-191. Disponibile da [www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-acto-jurisdiccional-0/](http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-acto-jurisdiccional-0/)
- Del Pozo Triviño, M.I. (2007). *Análisis contrastivo de los géneros del derecho marítimo para la traducción (inglés-español)*. Tesi di dottorato. Universidad de Vigo.
- Dell'Osta, L. & Spadaro, G. (2016). *Unioni civili e convivenze: tutte le novità*. Milano: Giuffrè. Il Civilista.
- Delgado Puges, I. & García Luque, F. (2011). La tipologización textual del lenguaje jurídico y su aplicación al proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción especializada (francés-español). *Anales de Filología Francesa*, 19, 63-74. Disponibile da <http://revistas.um.es/analesff/article/view/155541/136621>



- Delisle, J. (1980). *L'analyse du discours comme méthode de traduction: Initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais, théorie et pratique*. Ottawa: Les Presses de l'Université.
- Delisle, J. (1992). Les manuels de traduction: essai de classification. *TTR* V, 1, 17-48.
- Di Lucia, P. (1998). Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio. In Gianformaggio, L. & Jori, M. (eds.). *Scritti per Uberto Scarpelli*. (pp. 261-299). Milano: Giuffrè.
- Di Pietro, R.J. (1971). *Language Structures in Contrast*. Newbury House.
- Di Vita Fornaciari, L. & Piemonti, M.G. (2012). *Dizionario giuridico italiano-spagnolo, spagnolo-italiano = Diccionario jurídico italiano-español, español-italiano*. Milano: Giuffrè, 2<sup>a</sup> ed.
- Directorate-General for Translation (2012). *How to write clearly*. European Commission. Disponibile da <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb87884e-4cb6-4985-b796-70784ee181ce/language-en>
- Drescher, M. (2002). *Textsorten im romanischen Sprachvergleich*. Tübingen: Stauffenburg.
- Dressler, W. U. (1984). Tipologia dei testi e tipologia testuale. In Coveri L. (cur.). *Linguistica testuale*. (pp. 87-94). Roma: Bulzoni.
- Duarte i Montserrat, C. & Martínez, A. (2000). *Il linguaggio giuridico = El lenguaje jurídico*. Buenos Aires: A-Z.
- Elena García, P. (2006). Tipología textual y secuencial para la traducción. *Estudios Filológicos Alemanes* 10, 11-32.
- Elena García, P. (2007). El papel de la información textual en el proceso de lectura del texto especializado. *Panace@* IX, (26) 138-148 Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3470454>
- Elena García, P. (2008). La organización textual aplicada a la didáctica de la traducción. *Quaderns. Revista de traducción*, 15, 153-167. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3470454>
- Elena García, P. (2010). La lectura del texto jurídico basada en modelos textuales organizados. In Alonso Araguás I. et al. (eds.). *Translating Justice. Traducir la Justicia* (pp. 73-83). Granada: Comares.
- Elena García, P. (2011). Bases para la comprensión organizativa del texto. *Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas*, 6, 125-137. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3470454>
- European Civil Registry Network - ECRN (2008). *Situation and Regulation of the Civil Status Administration in Europe*.
- Federnotai - FN (cur.) (2013). *Vivere Insieme. Diritti e Doveri dei conviventi*. Roma: Collana Temi Contemporanei. Disponibile da [http://www.comune.genova.it/sites/default/files/2014/01\\_-\\_vivere\\_insieme\\_-\\_federnotai\\_1.pdf](http://www.comune.genova.it/sites/default/files/2014/01_-_vivere_insieme_-_federnotai_1.pdf)
- Ferran, E. (2006). El traductor jurídico y la intertextualidad. El ordenamiento jurídico como contexto comunicativo-documental del documento de partida. *Quaderns. Revista de traducció* 13, 155-168. Disponibile da <https://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n13/11385790n13p155.pdf>
- Ferrando, G. (2015). *Diritto di Famiglia*. Bologna: Zanichelli 2<sup>a</sup> ed.

- Filipponio, A. (1994). Enunciazioni performative e linguaggio giuridico. In Scarpelli, U. & Di Lucia, P. *Linguaggio del diritto*. (pp. 207-218). Milano, Led.
- Fiorelli, P. (2008). *Intorno alle parole del diritto*. Milano: Giuffrè.
- Fioritto, A. (cur.) (1997). *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*. Bologna: il Mulino.
- Firth, J.R. (1957). *Papers in Linguistics 1934-1951*. London: Oxford University Press.
- Folena, G. (1994). *Volgarizzare e tradurre*. Torino: Einaudi.
- Fortis, D. (2005). Il linguaggio amministrativo italiano. *Revista de Llengua i Dret*, 43, 47-116.
- Franzoni De Moldavsky, A. (1996). La equivalencia funcional en la traducción jurídica. Buenos Aires: *Voces*, 20, 2-13.
- Fusaro, A. (2016). I contratti di convivenza. *La legge sulle unioni civili e la sua applicazione: osservazioni a prima lettura* (Genova, 20 giugno 2016). Disponibile da [http://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17506540\\_Fusaro-I-contratti-di-convivenza-dopo-la-Cirinn%C3%A0.pdf](http://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17506540_Fusaro-I-contratti-di-convivenza-dopo-la-Cirinn%C3%A0.pdf)
- Gallego Anabitarte, A. (1999). La influencia extranjera en el derecho administrativo español desde 1950 a hoy. *Revista de Administración Pública* 75, 150, 75-114. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/1795>
- Gallego Garcia, E.A. (2005). *Los cambios del Derecho de Familia en España (1931-1981). Crónica breve de una mutación polémica*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Gambaro, A. & Sacco, R. (2002). *Sistemi giuridici comparati*. Torino: UTET giuridica.
- García Cantero, G. (2010). *Estudios de derecho comparado*. Zaragoza: El Justicia de Aragón.
- García Gil, J. (2007). *Código de la Familia y de las Uniones de Hecho. Jurisprudencia y Formularios*. Madrid: Dijusa.
- García Izquierdo, I. (1999a). El análisis textual como paso previo a la traducción. *Trans* 3, 133-140. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1161672>
- García Izquierdo, I. (1999b). *Contraste lingüístico y traducción: la traducción de los géneros textuales*. Universitat de València, Centro de Estudios sobre Comunicación Interlingüística e Intercultural.
- García Izquierdo, I. (2000). *Análisis textual aplicado a la traducción*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García Izquierdo, I. (2005a). *El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas*. Berna: Peter Lang. Disponibile da [http://tecnoletra.uji.es/pubs/Alcina\\_05\\_El\\_genero\\_textual\\_y\\_la\\_traducccion.pdf](http://tecnoletra.uji.es/pubs/Alcina_05_El_genero_textual_y_la_traducccion.pdf)
- García Izquierdo, I. (2005b). El género y la lengua propia: el español de especialidad. In García Izquierdo, I. (ed.). *El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas*. (pp. 117-134). Bern: Peter Lang. Disponibile da [http://www.gentt.uji.es/Publicacions/IGarcia\\_propia.pdf](http://www.gentt.uji.es/Publicacions/IGarcia_propia.pdf)
- García Izquierdo, I. (2011). *Competencia Textual Para la Traducción*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García Izquierdo, I. & Borja Albi, A. (2008). A multidisciplinary approach to specialized writing and translation using a genre based multilingual corpus of specialized texts. In *LSP & Professional Communication, Fagsprog og Fagkommunikation, An International Journal* 8, (1), Copenhagen, Dansk Selskab for Fagsprog og

- Fagkommunikation. Disponibile da [http://www.gentt.uji.es/Publicacions/garcia\\_borja.pdf](http://www.gentt.uji.es/Publicacions/garcia_borja.pdf)
- García Izquierdo, I. & Monzó Nebot, E. (2003). Una enciclopedia para traductores. Los géneros de especialidad como herramienta privilegiada del traductor profesional. In Muñoz Martín, R. (ed.) *I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción*. (pp. 83-97) Granada: Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Disponibile da <http://www.gentt.uji.es/Publicacions/IGarciaEMonzo%2003.pdf>
- García Presas, I. (2012). *Derecho De Familia 10.1 (Vol.10)*. Jurua
- García Rubio, M.P. (2006). Las uniones de hecho en España. Una visión jurídica. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 10, 113-138. Disponibile da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=112828>
- García Yebra, V. (1982). *Teoría y práctica de la traducción*. Madrid: Gredos.
- Garofalo, G. (2003). *La Ley Orgánica 4/200, de Extranjería – Analisi e traduzione del testo. nell’ottica della linguistica contrastiva e pragmatica*. Padova: Unipress.
- Garofalo, G. (2006). I connettivi condizionali complessi nei testi normativi spagnoli. *RITT – Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione* 9, 75-97.
- Garofalo, G. (2009). *Géneros discursivos de la justicia penal: un análisis contrastivo español-italiano orientado a la traducción*. Milano: Franco Angeli.
- Garofalo, G. (2012). La traduzione della parola altrui nel discorso giudiziario italiano e spagnolo, tra mediazione e ricodificazione. *Otras Modernidades*, Università degli Studi di Milano. Disponibile da <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2464/2689>
- Garrote Fernández-Díez, I. (2005). El matrimonio entre personas del mismo sexo: perspectiva constitucional. *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*. 13, 133-164. Disponibile da <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6146/6606>
- Garzone, G. (1996). *Performatività e linguaggio giuridico: una proposta di classificazione: con osservazioni contrastive inglese-italiano*. Milano: Centro linguistico università commerciale Luigi Bocconi.
- Garzone, G. (2002). *Legal translation and functionalist approaches: A contradiction in terms?* Disponibile da <http://www.tradulex.com/Actes2000/Garzone.pdf>
- Garzone, G. (2007). Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica. In Mazzotta, P. & Salmon, L. (coord.). *Tradurre le microlingue scientificoprofessionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*. (pp. 194-238). Torino: UTET.
- Garzone, G. & Santulli, F. (2008). *Il linguaggio giuridico: prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè.
- Giacardi, W. (2016). *Le unioni civili e le convivenza di fatto: esame di una legge... attesa e temuta*. Altalex, 7 giugno 2016. Disponibile da <http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/07/le-unioni-civili-e-le-convivenza-di-fatto>
- Gile, D. (1995). *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins.
- Glanert, S. (2014). Law-in-translation: an assemblage in motion. *The Translator*, 20 (3), 255–272, Disponibile da <http://www.pierre-legrand.com/glanert-2014-1.pdf>



- Glendon, M.A. (1989). *The Transformation of Family Law*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Gnutzmann, C. & Oldenburg, H. (1991). Contrastive Text Linguistics in LSP-Research: Theoretical Considerations and some Preliminary Findings. In Schröder, H. *Subjectoriented Texts: Language for Special Purposes and Text Theory*. (pp. 101-136). New York/Berlino, Walter de Gruyter.
- González Beilfuss, C. (2004). *Parejas de hecho y matrimonios del mismo sexo en la union europea*. Madrid: Marcial Pons.
- González Beilfuss, C. (2009). El matrimonio de personas del mismo sexo en el derecho internacional privado. In Areces Piñol, M.T. (coord.) *Estudios jurídicos sobre persona y familia* (pp. 69-80). Granada: Comares.
- Goodrich, P. (1987). *Legal discourse: studies in linguistics, rhetoric and legal analysis*. Basingstoke, Hampshire; London: MacMillan.
- Gotti, M. (2011). *Investigating specialized discourse*. Bern - New York: Peter Lang.
- Gotti, M. & Dossena, M. (eds.) (2001). *Modality in specialized texts: selected papers of the 1. CERLIS conference*. Bern: Peter Lang.
- Gotti, M. & Williams, C. (2010). *Legal discourse across languages and cultures*. Bern; New York: Peter Lang.
- Gülich, E. & Raible, W. (1977). *Linguistische Textmodelle*. Munich: W. Fink Verlag.
- Gutiérrez Álvarez, J. M. (2010). El español jurídico: propuesta didáctica orientada a la acción como base para un curso. Marco ELE. *Revista de didáctica ELE* 11, 1-24 Disponible da [http://marcoele.com/descargas/11/gutierrez\\_espanol-juridico.pdf](http://marcoele.com/descargas/11/gutierrez_espanol-juridico.pdf)
- Gutiérrez Álvarez, J.M. (2011). El español jurídico: discurso profesional y académico. In *Actas del IV Congreso Internacional de Español para Fines Específicos* (pp.150-166). Disponible da [https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca\\_ele/ciefe/pdf/04/cvc\\_ciefe\\_04\\_0014.pdf](https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/04/cvc_ciefe_04_0014.pdf)
- Gutiérrez Arcones, D. (2015). Estudio sobre el texto jurídico y su traducción: características de la traducción jurídica, jurada y judicial. *Miscelánea comillas* 73 (142), 141-175. Disponible da <https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/5493/5303>
- Gutiérrez Barrenengoa, A. *El sistema jurídico español y sus fuentes. el poder judicial en españa y su organización. abogados y procuradores*. Luiss -Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli- Ceradi-Centro di ricerca per il diritto d'impresa. Disponible da [https://www.static.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna\\_sistema.htm](https://www.static.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna_sistema.htm)
- Gutteridge, H.C. (1954). *El derecho comparado: introducción al método comparativo en la investigación y en el estudio del derecho*. Instituto de Derecho Comparado.
- Halliday, M.A.K. (1968). *Journal of Linguistics*, 4.2, 1968. In Halliday, M.A.K. (2005), *Studies in English Language*, 7 The Collected Works.
- Halliday, M.A.K. (2004). *An introduction to functional grammar. Revised by Christian M.I.M. Matthiessen*. London: Hodder.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1990). *Language, context, and text, aspect of language in a social-semiotic perspective*. Oxford University Press.

- Hansen, G. (1997). Success in Translation. *Perspectives: Studies in Translatology* 5 (2): 201-210.
- Hansen, G. et al. (1998). The translation process: from source text to target text. In Hansen, G. (ed.). *Copenhagen Working Papers in LSP* 1 (pp. 59-71).
- Hartmann, R.R.K. (1991). Contrastive linguistics and bilingual lexicography. In Hausmann, F.J. et al. (ed.) *Woerterbuecher/Dictionaries/Dictionnaires. International Encyclopedia of Lexicography*. (Vol. III, pp. 2854-2859). Berlino: De Gruyter.
- Hartmann, R.R.K. (1994). The Use of Parallel Text Corpora in the Generation of Translation Equivalents for Bilingual Lexicography. *Euralex*. 291- 297. Disponibile da [http://www.euralex.org/elx\\_proceedings/Euralex1994/32\\_Euralex\\_R.R.K.%20Hartmann%20-%20The%20Use%20of%20Parallel%20Text%20Corpora%20in%20the%20Generation%20of%20Translation%20Eq.pdf](http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex1994/32_Euralex_R.R.K.%20Hartmann%20-%20The%20Use%20of%20Parallel%20Text%20Corpora%20in%20the%20Generation%20of%20Translation%20Eq.pdf)
- Hartmann, R.R.K. (1997). From contrastive textology to parallel text corpora: Theory and applications. In Hickey, R. & Puppel, S. (ed.) *Language History and Linguistic Modelling. A Festschrift for Jacek Fisiak*. (pp.1973-1987). Berlino: De Gruyter.
- Hatim, B. (1997). *Communication across Cultures. Translation Theory and Contrastive Text Linguistics*. University of Exeter Press.
- Hatim, B. & Mason. I. (1997). *The Translator as Communicator*. London: Routledge.
- Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). *Grundlagen der Textlinguistik*. Tübingen: Max Niemeyer.
- Heinemann, W. (2000). Textsorten. Zur Diskussion um Basisklassen des Kommunizierens. Rückschau und Ausblick. In Adamzik, K. *Textsorten. Reflexionen und Analysen*. Tübingen: Stauffenburg.
- Heinemann, W. & Viehweger, D. (1991). *Textlinguistik: eine Einführung*, Tübingen: Niemeyer.
- Hernando Cuadrado, L.A. (2003). *El lenguaje jurídico*. Madrid: Verbum, D.L.
- Herrero y Rodríguez de Miñón, M. (1998). *Derechos históricos y Constitución*. Madrid: Taurus Ediciones
- Hoffmann, L. (1984). Seven roads to LSP. *Special Language – Fachsprache* VI 1-2: 28-38.
- Hoffmann, L. et al. (1998). *Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK): Fachsprachen: Ein Internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft*. Berlino: W. de Gruyter.
- Holl, I. (2010). La traducción jurídica – entre el derecho comparado y el análisis textual contrastivo. In Alonso Araguás, I., Baigorri Jalón, J. & Campbell, H. (eds.). *Translating Justice. Traducir la Justicia* (pp. 98-117). Granada: Comares. Disponibile da <http://diarium.usal.es/irisaholl/files/2014/10/La-traducci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-entre-el-derecho-comparado-y-el-an%C3%A1lisis-textual-contrastivo.pdf>
- Holl, I. (2011). *Textología contrastiva, derecho comparado y traducción jurídica: las sentencias de divorcio alemanas y españolas*. Berlino: Frank & Timme.
- Holl, I. (2012). Técnicas para la traducción jurídica: revisión de diferentes propuestas, últimas tendencias. *Hermeneus* 14, 191-216. Disponibile da <http://diarium.usal.es/irisaholl/files/2014/10/Hermeneus-2012-iris-holl.pdf>

- Holmes, J. (1972). *The Name and Nature of Translation Studies*. Third International Congress of Applied Linguistics. 21-26/08/1972. Copenhagen. Disponibile da [https://archive.org/stream/Holmes1972TheNameAndNatureOfTranslationStudies/Holmes%201972%20The%20Name%20and%20Nature%20of%20Translation%20Studies\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/Holmes1972TheNameAndNatureOfTranslationStudies/Holmes%201972%20The%20Name%20and%20Nature%20of%20Translation%20Studies_djvu.txt)
- Horst, I. (1987). Cuestiones fundamentales de tipología textual. In Bernardez, E. *Lingüística del texto*. Madrid: Arco/Libros, S.A.
- Hüllen, W. (1984). Bischof John Wilkins und die Fachsprachen unserer Zeit. *Fachsprache*, 3-4.
- Hurtado Albir, A. (1996). La enseñanza de la traducción directa «general». Objetivos de aprendizaje y metodología. In Hurtado Albir, A. (ed). *La enseñanza de la traducción*. (pp. 31-56). Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- Isenberg, H. (1987). Cuestiones fundamentales de tipología textual. In Bernárdez, E. (comp.). *Lingüística del texto* (pp. 95-129). Madrid: Arco.
- Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. In Sebeok, T. (ed.). *Style in Language* (pp. 350-377). Cambridge: MA: M.I.T. Press.
- James, C. (1980). *Contrastive Analysis*. Harlow, Essex: Longman.
- Kelly, D. (2002). *Un modelo de competencia traductora: Bases para el diseño curricular*. Facultad de Traducción e Interpretación. Universidad de Granada.
- Kurzon, D. (1986). *It is Hereby Performed... Explorations in legal speech acts*. John Benjamins Publishing Company.
- La Rocca, M. (2005). Un modelo de análisis contrastivo textual para la didáctica de la traducción entre lenguas afines. *AISPI, Actas XXIII*, 236-252. Disponible da [https://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/22/II\\_16.pdf](https://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/22/II_16.pdf)
- Lado, R. (1957). *Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers*. University of Michigan Press: Ann Arbor.
- Lalaguna Domínguez, E. (1994). Derecho civil común de España y derecho civil propio de las Comunidades Autónomas. *Boletín de Información. Ministerio de Justicia e Interior* 1727, 103-139. Disponible da [http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344071107?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1994\\_1727.pdf&blobheadervalue2=1288777841218](http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344071107?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1994_1727.pdf&blobheadervalue2=1288777841218)
- Lasarte Álvarez, C. (1980). *Autonomías y Derecho privado en la Constitución española*. Madrid: Cuadernos Civitas.
- Lauroba Lacasa, M.E. (2006). El derecho de familia en España, hoy: del matrimonio indisoluble al matrimonio entre personas del mismo sexo. *Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico*, 75, 935-1028.
- Lavinio, C. (1990). *Teoria e didattica dei testi*. Firenze: La Nuova Italia.
- Lavinio, C. (1998). Lingue speciali e tipi di testo tra argomentazione, esposizione e descrizione. In Pavesi, M. & Bernini, G. (cur.). *L'apprendimento linguistico all'Università: le lingue speciali*. (pp. 143-171). Roma: Bulzoni.
- Lefèvre, M. (2015). *La traduzione dallo spagnolo. Teoria e pratica*. Roma: Carocci.
- Lefèvre, M. & Testaverde, T. (2011). *Tradurre lo spagnolo*. Roma: Carocci. Le bussole

- Linacero de la Fuente, M. (2005). Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio. *Foro, Nueva época* 2, 411-438. Disponible da <http://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/viewFile/FORO0505210411A/13750>
- Linacero de la Fuente, M. et al. (2013). *Derecho civil I. Introducción al Derecho civil. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Negocio jurídico*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Linacero de la Fuente, M. et al. (2014). *Prácticas jurídicas. Derecho civil I: introducción al derecho civil, derecho de la persona, derecho subjetivo, negocio jurídico; Derecho de familia: jurisprudencia, legislación, bibliografía, formularios*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Linacero de la Fuente, M. et al. (2016). *Tratado de derecho de familia: aspectos sustantivos : procedimientos, jurisprudencia, formularios*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Lledó Yagüe, F. et al. (2012). *El matrimonio y situaciones análogas de convivencia: crisis matrimoniales y efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio*. Madrid: Dykinson.
- Lobato Patricio, J. (2007). *Aspectos deontológicos y profesionales de la traducción jurídica, jurada y judicial*. Tesi di dottorato. Universidad de Málaga. Disponible da <http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17114597.pdf>
- Lobato Patricio, J. (2009). Aspectos deontológicos y profesionales de la traducción jurídica, jurada y judicial. *Entreculturas* 1, 191-206. Disponible da <http://www.entreculturas.uma.es/n1pdf/articulo10.pdf>
- Longinotti, D. (2009). Problemi specifici della traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal Tedesco e dall'Inglese. *Quaderni Di Palazzo Serra* 17, 1-38. Disponible da <http://www.disclit.unige.it/pub/17/longinotti.pdf>
- López García, A. (2008). *Estudios sobre neurolingüística y traducción*. Universidad de Valencia. Disponible da <https://www.uv.es/=alopez/documentos/neuroytrad.pdf>
- López Hernández, J. (2008). Un enfoque semiótico y pragmático de la interpretación de textos jurídicos. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 42, 135-152. Disponible da <http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/846/970>
- Losada Liniers, T. (2003). *Glosario de términos jurídicos*, Madrid: T. Losada.
- Loureda Lamas, O. (2003). *Introducción a la tipología textual*. Madrid: Arco/Libros.
- Luzzati, C. (1990). *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*. Milano: Giuffrè.
- Macías Otón, E. (2016a). *Didáctica de la traducción de la terminología jurídica en textos normativos y jurisprudenciales (inglés-español, francés-español)*. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Disponible da <http://www.tdx.cat/handle/10803/392641>
- Macías Otón, E. (2016b). Los problemas lingüísticos en la didáctica de la traducción jurídica. *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, 65. 1-17. Disponible da [www.raco.cat/index.php/RLD/article/download/310465/400442](http://www.raco.cat/index.php/RLD/article/download/310465/400442)
- Marín García, M. P. (2001). Propuesta de ramas y géneros para los documentos en la traducción jurídica. *Jornades de Foment de la Investigació*. Universidad Jaume I. Disponible da <http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi6/trad.pdf>

- Marti Ferrer, C. (2015). Matrimonio en las parejas del mismo sexo. *Revista de Derecho vLex* 133. Disponible da <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/matrimonio-parejas-mismo-sexo-573206723>
- Martín Martín, J. et al. (1996). *Los lenguajes especiales*. Granada: Comares.
- Martín Ruano, M. R. (2009). La neutralidad a examen: nuevos asideros para el ejercicio de la traducción jurídica. In Baigorri Jalón, J. & Campbell, H. (eds). *Reflexiones sobre la traducción jurídica*. (pp. 73–89). Granada: Comares.
- Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (1983). Notas para la interpretación del inciso “...allí donde existan” del artículo 149.1.8 de la Constitución. *Primer Congreso de Derecho Vasco. La actualización del Derecho Civil*. (pp. 231-239). Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública.
- Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (1999). Notas críticas sobre la Ley relativa de parejas estables casadas. *Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, 2, 20-25. Disponible da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109917>
- Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (2006). La jurisprudencia sobre parejas de hecho entre digo y diego. *Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos* 55, 933-958. Disponible da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109917>
- Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (2007). Nuevos modelos de familia: la respuesta legal. *Revista española de derecho canónico*. 163, 703-744. Disponible da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109917>
- Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (2008). ¿Nuevos modelos de familia? *La familia, paradigma de cambio social: ponencias = The family, paradigm of social change*. Barcelona, 15-16-17 de mayo de 2008, (pp.269-300).
- Martínez Lopez, A.B. & Ortega Arjonilla, E. (2006). Recursos bibliográficos sobre traducción, redacción y terminología en los ámbitos jurídico y económico (español, francés e inglés). *TRANS: revista de traductología*, 10, 171-182. Disponible da [http://www.trans.uma.es/pdf/Trans\\_10/t10\\_171-180\\_ABMartinez.pdf](http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_10/t10_171-180_ABMartinez.pdf)
- Massari, R. (2010). *Glossario multilingue d'italiano giuridico di Riccardo Massari* (EN-ES-FR-IT) Disponible da [http://pluriscedam.utetgiuridica.it/pdf/dizionario\\_multilingue\\_massari.pdf](http://pluriscedam.utetgiuridica.it/pdf/dizionario_multilingue_massari.pdf)
- Mata Pastor, M.C. (1999). La trascendencia de la caracterización textual en el proceso traslativo. In Feria García, M.C. (ed.). *Traducir para la justicia*. Granada: Comares.
- Mata Pastor, M.C. (2001). *Acercamiento a la traducción de textos de naturaleza jurídica (italiano-español). Un caso práctico: el arbitraje*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Mayoral Asensio, R. (1992). La ampliación de la información en la traducción. *Lingüística Antwerpiensia* 26, 45-71.
- Mayoral Asensio, R. (2004). Lenguajes de especialidad y traducción especializada. La traducción jurídica. In Gonzalo García, R.C. & García Yebra, V. *Manual de documentación y terminología para la traducción especializada* (pp. 49-72). Madrid: Arco/Libros.



- Mayoral Asensio, R. (2003). Investigación en traducción jurada. In García Peinado, M.A. & Ortega Arjonilla, E. (coord.). *Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación* (pp. 457-467). Granada: Atrio.
- Mayoral Asensio, R. (2005). ¿Cuánto derecho debe saber el traductor jurídico?. In Monzó, E. & Borja, A. *La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales* (pp. 107-112). Castellón: Universitat Jaume I.
- Mazzotta, P. & Salmon, L. (2007). *Tradurre le microlingue scientifico-professionali, Riflessioni teoriche e proposte didattiche*. Torino: Utet Università.
- Megale, F. (2008a). *Teorie della traduzione giuridica: Fra diritto comparato e Translation Studies (Theories on legal translation: between comparative law and Translation Studies)*. Napoli: Editoriale Scientifica. Disponibile da <http://unint.academia.edu/FabrizioMEGALE>
- Megale, F. (2008b). Diritto comparato e traduzione giuridica: l'influenza (perdurante) di Jacques Derrida. In De Pasquale, M., Dotoli, G. & Selvaggio, M., *I linguaggi del Sessantotto*. Roma: APES. Disponibile da <http://unint.academia.edu/FabrizioMEGALE>
- Menin, R. (1996). *Teoria della traduzione e linguistica testuale*. Milano: Guerini Scientifica.
- Ministerio de Justicia. (2011-2016). *Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico*. Disponibile da [https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA\\_WebApp\\_SGNTJ\\_NPAJ/descarga/Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Modernizaci%C3%B3n%20del%20Lenguaje%20Jur%C3%ADdico.pdf?idFile=9267a586-1b77-478b-b094-c44052cb3156](https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Modernizaci%C3%B3n%20del%20Lenguaje%20Jur%C3%ADdico.pdf?idFile=9267a586-1b77-478b-b094-c44052cb3156)
- Monjean-Decaudin, S. (2010). *La traduction du droit dans la procédure judiciaire : contribution à l'étude de la linguistique juridique*. Tesi di dottorato. Paris 10 - Universidad de Málaga.
- Montes Fernández, A. (2007). Textologia contrastiva de textos publicitarios. *Lebende-Sprachen*. 52 (4), 150-154. Disponibile da [https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45549/1/2007\\_Montes\\_Lebende-Sprachen.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45549/1/2007_Montes_Lebende-Sprachen.pdf)
- Montolío Durán, E. (2001). *Conectores de la lengua escrita*. Barcelona: Ariel.
- Montolío Durán, E. & López Samaniego, A. (2008). La escritura en el quehacer judicial. Estado de la cuestión y presentación de la propuesta aplicada en la Escuela Judicial de España. *Revista Signos*, 41 (66), 33-64. Disponibile da <http://www.scielo.cl/pdf/signos/v41n66/art02.pdf>
- Monzó Nebot, E. (2001). El género discursivo: un concepto clave en la enculturación del traductor. In Barr, A., Martín Ruano, M. R. & Torres del Rey, J. (eds.). *Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones* (pp. 486-500). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Monzó Nebot, E. (2008). Derecho y traductología en la formación del traductor jurídico: una propuesta para el uso de herramientas de formación virtual. *Translation Journal*, 12, 2. Disponibile da <http://translationjournal.net/journal/44juridico.htm>
- Monzó Nebot, E. & Borja Albi, A. (2000). *Organització de corpus. L'estructura d'una base de dades documental aplicada a la traducció jurídica*. Universidad Jaume I: Publicaciones del proyecto GENTT. Disponibile da [http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/80227/forum\\_1999\\_20.pdf?sequence=1](http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/80227/forum_1999_20.pdf?sequence=1)

- Monzó Nebot, E. & Borja Albi, A. (2005). *La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales*. Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Morales Pastor, J.L. (2004). La enseñanza del español jurídico. In Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I. (eds.) *Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE)* (pp. 1.165 – 1.184). Madrid: SGEL.
- Morresi, R. (cur.) *Le Lingue speciali*. Atti del convegno di studi, (17-19 ottobre 1994). Università de Macerata. Calamo.
- Mortara Garavelli, B. (1985). *La parola d'altri. Prospettive di analisi del discorso riportato*. Palermo: Sellerio.
- Mortara Garavelli, B. (1988). Textsorten/ Tipologie dei testi. In Holtus, G., Metzeltin, M. & Schmitt, C. *Lexikon der Romanistischen Linguistik* (pp- 157-168). IV. Tübingen: Niemeyer.
- Mortara Garavelli, B. (1989). *Manuale di retorica*. Bompiani. 4ª ed.
- Mortara Garavelli, B. (1993). Strutture testuali e retoriche. In Sobrero, A. (ed.). *Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture*. (pp. 371-402). Roma – Bari: Laterza.
- Mortara Garavelli, B. (1999). L'Italiano ufficiale: strutture sintattiche e retoriche in testi giudiziari. *Lingua e letteratura italiana: istituzioni e insegnamento: convegno internazionale*. Roma, 24-26 novembre 1997. In collaborazione con l'Associazione internazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana. (pp. 155-168). Roma: Accademia nazionale dei Lincei.
- Mortara Garavelli, B. (2001). *Le parole e la giustizia: divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Mortara Garavelli, B. (2003). Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense. In Mariani Marini, A. *La lingua, la legge, la professione forense* (pp. 3-20). Milano: Giuffrè.
- Murcia-Bielsa, S. (1999). *Instructional Texts in English and Spanish: a Contrastive Study*. Tesi di Dottorato. Universidad de Córdoba.
- Murga Fernández, J.P. & Tomás Tomás, S. (coord.) (2014). *Cuestiones Actuales de Derecho Patrimonial Desde una Perspectiva italo-española*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Neubert, A. (2000). Competence in Language, in Languages, and in Translation. In Schäffner C. & Adabs, B. (eds.). *Developing Translation Competence* (pp. 3-18). Amsterdam: John Benjamins.
- Newmark, P. (1986). *Approaches to translation*. Oxford: Pergamon Press.
- Nida, E.A. & Taber, C.R. (1982). *The theory and practice of translation*. Leiden: Brill.
- Nord, C. (1990). *Übersetzen lernen – leicht gemacht*. Heidelberg: Universitätsdruckerei.
- Nord, C. (1991). *Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Translated from the German by Christiane Nord and Penelope Sparrow*. Amsterdam/Atlanta: Éditions Rodopi.
- Nord, C. (1996). *El enfoque funcionalista de la traducción*. *Voces*, 22, 12-19. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos.
- Nord, C. (1997). *Translating as a purposeful activity*. Manchester: St. Jerome Publishing.

- Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. *Mutatis Mutandis*, 2 (2), 209-243. Disponible da <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3089531.pdf>
- Nord, C. (2010). Las funciones comunicativas en el proceso de traducción: un modelo cuatrifuncional. *Núcleo*, 27, 239 – 255.
- Obenaus, G. (1995). The legal translator as Information Broker. *Translation and the Law*. VIII. Amsterdam, Philadelphia: American Translators Association.
- Oberto, G. (1991). *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*. Giuffrè. Univ.Torino-Memorie Ist. Giuridico.
- Oberto, G. (2016a). I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto. In AA. VV. *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze – Legge 20 maggio 2016, n. 76*. Torino: Giappichelli.
- Oberto, G. (2016b). I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto. In Mecenate, F. *Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità, diritto internazionale privato*.
- Olivecrona, K. (1962). Legal language and reality. In Newman, R. A. (cur.). *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*. Indianapolis 1962. (pp. 151-191) [Linguaggio giuridico e realtà (1974). In Scarpelli, U. & De Lucia, P. (cur.). *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, trad. (pp. 147-186)]
- Ondelli, S. (2007). *La lingua del diritto: proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*. Roma: Aracne.
- Oppenheim, F. E. (1944). Outline of a Logical Analysis of Law. In *Philosophy of Science* 11, 142-160 [trad. it. Lineamenti di analisi logica del diritto. In Scarpelli U. & Di Lucia P. (cur.). (1994). *Il linguaggio del diritto*. (pp.59-85). Milano: LED.]
- Ortega Arjonilla, E. (coord.) (2008). *La traducción e interpretación jurídicas en la UE. Retos para la Europa de los ciudadanos*. Granada: Comares.
- Ortega Arjonilla, E. & San Ginés Aguilar, P. (2014-2015). Bibliografía especializada sobre traducción e interpretación: la colección Interlingua de la editorial Comares de Granada (1996-2015). *Entreculturas: revista de traducción y comunicación intercultural*. 7-8, 871-902. Disponible da <http://www.entreculturas.uma.es/n7yn8pdf/articulo42.pdf>
- Ortega Doménech, J. et al. (2008). *Código civil concordado con la legislación de las Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares*. Editorial Reus S.A
- Ortiz Sánchez, M. (2001). *Introducción al español jurídico. Principios del sistema jurídico español y su lenguaje para juristas extranjeros*. Granada: Comares.
- Ortiz Sánchez, M. & Pérez Pino, V. (2004). *Léxico jurídico para estudiantes*. Madrid: Tecnos. 2ªed. Disponible da [http://literaturaylengua.com/wp-content/uploads/2015/02/lexico\\_juridico\\_para\\_estudiantes\\_-\\_monica\\_ortiz\\_sanchez\\_y\\_virginia\\_perez\\_pino.pdf](http://literaturaylengua.com/wp-content/uploads/2015/02/lexico_juridico_para_estudiantes_-_monica_ortiz_sanchez_y_virginia_perez_pino.pdf)
- Ortiz Sánchez, M. & Pérez Pino, V. (2012). *Diccionario jurídico básico*. Madrid: Tecnos. 6ª ed.
- Osoro Pérez-Puchal, O. (2002). Funcionalismo e intenciones jurídicas: método de traducción jurídica. *Puentes*, 2, 61-68.
- PACTE (2001). La competencia traductora y su adquisición. *Quaderns. Revista de Traducció*, 6, 39-45. Disponible da <http://www3.uji.es/~aferna/H44/Translation-competence.pdf>



- Padilla Benítez, Macizo Soria, P. & Bajo Molina, M.T. (2007). Procesamiento de la información en tareas de comprensión oral. *Sendebarr*, 18, 191-207. Disponibile da <http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebarr/article/view/690/782>
- Pavesi, M. & Bernini, G. (1998). *L'apprendimento linguistico all'Università: le lingue speciali*. Roma: Bulzoni.
- Peña Bernaldo De Quirós, M. (1996). *Derecho de Familia*. Madrid: Universidad de Madrid.
- Pérez Álvarez, S. (2005). La incidencia de la ley 13/2005 en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el ámbito de la unión europea. *Revista Española de Derecho Internacional R.E.D.I.* LVII-2. Disponibile da <https://international.vlex.com/vid/incidencia-matrimonios-personas-mismo-sexo-389862>
- Pérez Álvarez, S. (2006). El matrimonio entre personas del mismo sexo: ¿una cuestión de inconstitucionalidad? *12 Revista Electrónica De Estudios Internacionales*. [www.reei.org](http://www.reei.org). Disponibile da [file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/PerezAlvarez\(reei12\).pdf](file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/PerezAlvarez(reei12).pdf)
- Pérez Hernández, M. C. (2002). Explotación de los corpórea textuales informatizados para la creación de bases de datos terminológicas basadas en el conocimiento. *Estudios de Lingüística del Español (ELiEs)* 18. Universidad de Málaga. Disponibile da <http://elies.rediris.es/elies18/>
- Peters, C. & Picchi, E. (1996). From Parallel to Comparable Text Corpora. *Euralex*, 173-180. Disponibile da [http://www.euralex.org/elx\\_proceedings/Euralex1996\\_1/021\\_Carol%20Peters%20&%20Eugenio%20Picchi%20-From%20Parallel%20to%20Comparable%20Text%20Corpora.pdf](http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex1996_1/021_Carol%20Peters%20&%20Eugenio%20Picchi%20-From%20Parallel%20to%20Comparable%20Text%20Corpora.pdf)
- Pianese, G. (2008). *Analisi linguistica comparativa di un corpus di testi del dominio giuridico. Sentenze penali italiane e francesi a confronto*. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Napoli Federico II. Disponibile da [http://www.fedoa.unina.it/3395/1/Pianese\\_Giovanna.pdf](http://www.fedoa.unina.it/3395/1/Pianese_Giovanna.pdf)
- Piemontese, M.E. (2004). La semplificazione del linguaggio amministrativo: ieri, oggi, domani. In Baiocchi, A. et. al.(cur.), *Roma. Laboratorio Comune. Esperienze di comunicazione in una metropoli* (pp. 180- 189). Milano: LabItalia.
- Pierini, P. (2001). La traduzione come processo di problem-solving. In Pierini, P. (ed.). *Lo sviluppo della competenza traduttiva: orientamenti, problemi e proposte*. (pp. 123-153). Roma: Bulzoni.
- Piras, P.R. (2010). *La traduzione come ricerca. Storia, teoria e analisi dei testi nella traduzione dallo spagnolo in italiano*. Roma: Edizioni Q.
- Piras, P.R., Fiormonte, D. & Alessandro, A. (cur.) (2008). *Italianisti in Spagna, ispanisti in Italia. La traduzione*. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 30 - 31 ottobre. 2007). Roma: Edizioni Q.
- Plaza Penadés, J. (2012). El derecho civil, los derechos civiles forales o especiales y el derecho civil autonómico. *Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano* 12. Segundo Semestre 2012. Disponibile da <file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/derechos civiles forales o especiales y autonómico.pdf>

- Pontrandolfo, G. (2013a). *La fraseología en las sentencias penales: un estudio contrastivo español, italiano, inglés basado en corpus*. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Trieste. Disponibile da <http://hdl.handle.net/10077/8590>
- Pontrandolfo, G. (2013b). Polisemia y sinonimia en la terminología del derecho procesal penal español e italiano: el caso de “sumario”/”indagini preliminari”. *Revista de Llengua i Dret*, 60, 37-49. Disponibile da <http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.29/3151>
- Pontrandolfo, G. (2014). Marcadores argumentativos del contraste y discurso judicial: un estudio propedéutico para la traducción. *Hermes - Journal of Language and Communication in Business*, 52. Disponibile da <http://download2.hermes.asb.dk/archive/download/Hermes-53-8-pontrandolfo.pdf>
- Pontrandolfo, G. (2016). Aproximación gradual a la traducción jurídica: un recorrido didáctico. Gradual approximation in legal translators training: a didactic proposal. *The Journal of Specialised Translation*. Disponibile da [http://www.jostrans.org/issue26/art\\_pontrandolfo.pdf](http://www.jostrans.org/issue26/art_pontrandolfo.pdf)
- Porcelli, G. et al. (1990). *Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento. Problemi teorici e orientamenti didattici*. Milano: Vita e Pensiero.
- Pozzo, B. & Timoteo, M. (2008). *Europa e linguaggi giuridici*. Milano: Giuffrè.
- Pratesi, D. (2000). *Didattica della testualità: teoria e metodologia della competenza testuale*. Roma: Armando.
- Preite, C. (2008). La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee: eterogeneità sequenziale ed enunciativa. In Garzone, G. & Santulli, F. (cur.) *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. (pp. 263-283). Milano: Giuffrè Editore.
- Prieto de Pedro, J. (1991). *Lenguas, lenguaje y derecho*. Civitas.
- Prieto Ramos, F. (2009). Interdisciplinarietà e ubicación macrotectual en traducción jurídica. *Translation Journal*, 13 (4). Disponibile da <http://translationjournal.net/journal/50legal.htm>
- Puig Brutau, J. (1981). *Introducción al Derecho Civil*. Barcelona: Bosch.
- Pym, A. (1992). Translation error analysis and the interface with language teaching. In Dollerup, C. & Loddegaard, A. (eds.). *Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent, and Experience*. (pp. 279-290). Amsterdam: John Benjamins.
- Ranieri, F. (1977). Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel secolo XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine. In Paradisi B. (ed.). *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, 3 v. Firenze: Olschki.
- Raz, J. (1977). *Il concetto di sistema giuridico: un'introduzione alla teoria del sistema giuridico*. Bologna: Il mulino.
- Real Academia Española (RAE) (2014). *Diccionario de la lengua española (DLE)*. 23ª ed. Madrid: Espasa Calpe. Disponibile da <http://www.rae.es/>
- Real Academia Española (RAE) (2016). *Diccionario del español jurídico (DEJ)*. Disponibile da <http://www.dej.rae.es/>
- Reiss, K. (1983). *Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text*. Heidelberg: Julius Groos.
- Reiss, K. & Vermeer, H. (1984). *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*. Tübingen: Niemeyer.

- Reiss, K. & Vermeer, H. (1996). *Fundamentos para una teoría funcional de la traducción*. (García Reina & Martín de León, trad.). Madrid: Akal.
- René, D. (1953). *Tratado de Derecho Civil comparado: introducción al estudio de los derechos extranjeros y al método comparativo*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado.
- René, D. & Jauffret-Spinozi, C. (2010). *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Risku, H. (1998). *Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Expertentätigkeit*. Tübingen: Stauffenburg.
- Rivera Serrano, M., Benito y Benitez De Lugo, J.L. & Alvarez Civantos, S. (2016). *Formularios de derecho de familia* (5ª ed.). Granada: Comares.
- Roberts, R. P. (1984). Compétence du nouveau diplômé en traduction. In *Traduction et Qualité de Langue. Actes du Colloque Société des traducteurs du Québec/Conseil de la langue française*. (pp. 172-184). Québec: Éditeur officiel du Québec.
- Rodríguez Aguilera, C. (1969). *El lenguaje jurídico*. Barcelona: Bosch.
- Rodríguez Álvarez, A. & Castillejo Manzanares, R. (coord.) (2012). *Guía práctica sobre el régimen jurídico de las parejas de hecho*. Thomson Aranzadi.
- Rodríguez Ruiz, B. (2011). Matrimonio, género y familia en la Constitución Española: Trascendiendo la familia nuclear. *Revista Española de Derecho Constitucional* 91, 69-102. Disponible da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=193640>
- Rogel Vide, C. (coord.). (2008). *Código civil concordado con la legislación de las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares*. Madrid: Reus.
- Roiss, S. (2009). Los intentos de clasificación de tipos y clases de texto a partir de la observación de estructuras recurrentes: El modelo de análisis textual multinivel. In Baigorri, J. & Campbell, H. (eds). *Reflexiones sobre la traducción jurídica* (pp. 125-139). Granada: Comares.
- Roulet, E. (1991). Une approche discursive de l'hétérogénéité discursive. *Études de linguistique appliquée*, 83, 117-129.
- Rovere, G. (2000). Aspetti grammaticali in testi giuridici. In Veronesi, D. *Linguistica giuridica italiana e tedesca* (pp. 261-271). Padova: Unipress.
- Rovere, G. (2005). *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*. Alessandria: Edizioni dell'Orso.
- Sabatini, F. (1990). Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi. In D'Antonio, M. (cur.). *Corso di studi superiori legislativi* (1988-89). (pp. 675-724). Padova: CEDAM.
- Sacco, R. (1992). *Introduzione al diritto comparato*. Torino: UTET.
- Sager, J.C., Dungworth, D. & McDonald, P.F. (1980). *English Special Languages. Principles and practice in science and technology*. Wiesbaden: Brandstetter.
- Sager, J.C. (2012). *La traducción especializada: teoría y práctica profesional*. (Escobar Montero, M. ed. trad.). Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- San Ginés Aguilar, P. & Ortega Arjonilla, E. (1996). *Introducción a la traducción jurídica y jurada*. Granada: Comares

- San Vicente, F. (ed.). (2007). *Partículas / Particelle. Estudios de lingüística contrastiva español e italiano*. CLUEB. Disponibile da [http://www.contrastiva.it/baul\\_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/Morfosintaxis%20Contrastiva/san%20vicente%20\(ed\)%20Actas%20CLUEB%20Particulas%2017-06.pdf](http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/Morfosintaxis%20Contrastiva/san%20vicente%20(ed)%20Actas%20CLUEB%20Particulas%2017-06.pdf)
- Sánchez-Bayón, A. (2011). *Introducción al derecho comparado y global: teorías, formas y prácticas*. Madrid: Delta.
- Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I. (eds.) *Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (l2) / lengua extranjera (LE)*. Madrid: SGEL.
- Sánchez Pedrero, A. (2001). *Los formularios en el Derecho de Familia*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Šar evi , S. (1997). *New Approach to Legal Translation*. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.
- Šar evi , S. (2010). Legal Translation in Multilingual Settings. In Alonso Araguás, I, Baigorri Jalón, J. & Campbell, H. (ed.). *Translating Justice. Traducir la Justicia* (pp. 19-46). Granada: Comares.
- Saturno, A. (2012). Capitolo primo. Le convenzioni matrimoniali. In Autorino Stanzione, G. (dir.) *Il Diritto Di Famiglia nella Dottrina e nella Giurisprudenza. Trattato Teorico-Pratico. I rapporti patrimoniali. L'impresa familiare. Il patto di famiglia*, Torino: Giappichelli 2<sup>a</sup> ed.
- Scarpa, F. (2001). *La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica*. Milano: Ulrico Hoepli.
- Scarpelli, U. (1985). *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. Milano: Giuffrè.
- Scarpelli, U. & Di Lucia, P. (1994). *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED. Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.
- Scelfo, M.G. (2001). *Le questioni del tradurre. Comunicazione, comprensione, adeguatezza traduttiva e ruolo del genere testuale*. Edizioni Associate.
- Scelfo, M.G. (2010). La traducción jurídica entre lenguas afines: español e italiano. Problemas y experiencias. In González, L. & Hernández, P. (coord). (2010). *Actas del IV Congreso "El español lengua de traducción" 8 a 10 de mayo de 2008 Toledo* (pp. 531-546). Bruxelles: Esletra. Disponibile da: [https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/04/054\\_scelfo.pdf](https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/04/054_scelfo.pdf)
- Schena, L. (cur.) (1997). *La lingua del diritto: difficoltà traduttive, applicazioni didattiche: atti del primo Convegno internazionale* (Milano, 5-6 ottobre 1995). Centro linguistico dell'Università Bocconi. Roma: CISU.
- Searle, J.R. (1969). *Speech Acts* [In Atti linguistici (1976), trad. Torino: Boringhieri].
- Searle, J.R. (1975). *A Taxonomy of Illocutionary Acts*. [Per una tassonomia degli atti illocutori, trad. In Sbisà, M. (cur.) (1978). *Gli atti linguistici* (pp. 168-198). Milano: Feltrinelli.]
- Selinker, L. (1972). Interlanguage. *IRAL International Review of Applied Linguistics*, 10, 3. 209-231
- Senato della Repubblica (2017). *Le parole giuste: scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*. Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione. Roma. Disponibile da

[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Le parole giuste Completo.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Le_parole_giuste_Completo.pdf)

- Serianni, L. (1985). *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*. In *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso internazionale per il IV centenario dell'Accademia della Crusca* (Firenze, 29 settembre - 2 ottobre 1983), (pp. 255-287). Firenze: Accademia della Crusca.
- Serianni, L. (2005). *Un treno di sintomi. I medici e le parole. Percorsi linguistici nel passato e nel presente*. Milano: Garzanti.
- Serrano, M.A. & Acebal Pérez, M.R. (2014). *El matrimonio entre personas del mismo sexo en la legislación española y en el derecho internacional privado*. *Noticias Jurídicas*. Disponibile da <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4934-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-en-la-legislacion-espanola-y-en-el-derecho-internacional-privado/>
- Serrano Chamorro, M.E. (2014). *Las parejas de hecho y su marco legal*. Madrid: Reus.
- Simone, R. (1990). *Fondamenti di Linguistica*. Roma – Bari: Laterza.
- Sinatra, C. (2005). *Spersonalizzazione e passivizzazione nel discorso giuridico-amministrativo: decodifica del testo e cooperazione. Italiano e spagnolo a confronto*. *Associazione Ispanisti Italiani, Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche*. Palermo, 6-8 ottobre 2005.
- Skytte, G. & Sabatini, F. (eds.). (1999). *Linguistica testuale comparativa*. Copenhagen: Museum Tusulanum Press.
- Soffritti, M. (1995). *Il codice civile in versione originale e in traduzione tedesca: problemi di linguistica contrastiva e di analisi testuale*. In Arntz, R. (Hg.). *La traduzione: Nuovi approcci tra teoria e pratica*. (pp. 109-137). Napoli: CUEN.
- Soriano Barabino, G. (2004). *La traducción de expedientes de crisis matrimoniales entre España e Irlanda: un estudio jurídico-traductológico*. Tesi di Dottorato. Universidad de Granada.
- Soriano Barabino, G. (2013). *La competencia temática en la formación de traductores de textos jurídicos en la combinación lingüística francés/español*. *Estudios de Traducción*, 3, 45-56. Disponibile da <http://revistas.ucm.es/index.php/ESTR/article/viewFile/41989/39974>
- Soto Moya, M. (2013). *Uniones transfronterizas entre personas del mismo sexo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Spillner, B. (1981). *Textsorten im Sprachvergleich. Ansätze zu einer kontrastiven Textologie*. In Kühlwein W. et al. (ed.) (1981). *Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft* (pp. 239-250). München: Fink.
- Stolze, R. (2013). *The Legal Translator's Approach to Texts*. *Humanities*, 2, 56-70. Disponibile da <http://www.mdpi.com/2076-0787/2/1/56/htm>
- Subdirección General de Simplificación Administrativa y Programas de Atención al Ciudadano. Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios (2003). *Manual de documentos administrativos*. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas: Tecnos. 3ªed.
- Tabares Plasencia, E. & Batista Rodríguez, J.J. (2012). *La competencia terminofraseológica del traductor jurídico*. *Redit: Revista electrónica de didáctica de la traducción y la*



- interpretación*, 8 (1), 13-28. Disponibile da <http://www.revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/1952/pdf>
- Tarello, G. (1974). Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi. In Scarpelli, U. & Di Lucia, P. (cur.). *Il linguaggio del diritto*. (1994) (pp. 349-365). Milano: LED. Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.
- Terral, F. (2003). Derecho comparado y traducción jurídica: relación de interdependencia. *Sendebarr*, 14, 97-106.
- Tessuto, G. (2008). Legal concepts and terminography: Analysis and application. In Bhatia, V. K., Candlin, C. & Evangelisti Allori, P. (eds.). *Language, Culture and the Law: The Formulation of Legal Concepts Across Systems and Cultures*. (pp.283-302). Bern: Peter Lang.
- Thiry, B. (2009). *Terminología y Derecho. La responsabilidad civil extracontractual. Contribución a su tratamiento terminográfico y a la teoría de la Terminología*. Granada: Atrio.
- Tiscini, R. (2005). *Il ricorso straordinario in Cassazione*. Torino: Giappichelli.
- Torres Mateos, M.A. (2007). *Comunidad De Bienes*. Aranzadi.
- Toury, G. (1995). *Descriptive Translation Studies and Beyond*. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.
- Treccani (2017). Enciclopedia giuridica. XVII aggiornamento. Disponibile da [http://www.treccani.it/magazine/diritto/enciclopedia\\_giuridica/indici/giuridica.html](http://www.treccani.it/magazine/diritto/enciclopedia_giuridica/indici/giuridica.html)
- Trosborg, A. (1997). *Text Typology and Translation*. Benjamins Translation Library.
- Valderrey Reñones, C. (2005). *¿Cómo ser un traductor jurídico competente? De la competencia temática*. Universidad Europea de Madrid. Disponibile da <http://campus.usal.es/~tradop/wp-content/uploads/2012/04/Valderrey2005.pdf>
- Valderrey Reñones, C. (2009). Recorrido, actualidad y perspectivas de la investigación en Traducción Jurídica. In Campbell, H. & Baigorri, J. (eds.). *Reflexiones sobre la traducción jurídica – Reflections on Legal Translation* (pp. 59-71). Granada: Comares.
- Van Dijk, T. (1980a). *Texto y contexto*. Madrid: Cátedra.
- Van Dijk, T. (1980b). *Macrostructures*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Publishers.
- Van Dijk, T. (1997). *Texto y Contexto (Semántica y pragmática del discurso)*. Madrid: Cátedra.
- Vanderlinden, J. (1995). *Comparer les droits*. Bruxelles: Kluwer.
- Varela Salinas, M.J. (2009). *Panorama actual del estudio y la enseñanza de discursos especializados*. Bern: Peter Lang.
- Vázquez, G. (ed.) (2005). *Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos*. Madrid: Edinumen.
- Vázquez-Ayora, G. (1977). *Introducción a la Traductología*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Vegara Fabregat, L. (2006). Los géneros jurídicos y su traducción al castellano: una perspectiva diferente. *Tonos, revista electrónica de estudios filológicos*, 12. Disponibile da <http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/47/46>
- Venturi, G. (2011). *Lingua e diritto: una prospettiva linguistico computazionale*. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Torino.

- Verdera Server, R. (coord.). Atienza Navarro, M.L. et al. (2010). *Derecho de personas*. Civitas. Thomson Reuters.
- Vermeer, H. (1996). *A Skopos Theory of Translation: Some Arguments for and against*. Heidelberg: Wissentschaft.
- Veronesi, D. (cur.) (2000). *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati - Rechtslinguistik des deutschen und italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse*. Padova: Unipress.
- Veronesi, D. & Cavagnoli, S. (cur.) (1997). *Glottodidattica settoriale modularizzata per gruppi specifici: l'italiano per giuristi ed economisti*. Bolzano: Accademia Europea.
- Viaggione, J.M. (2009). La religión en el derecho. La iglesia católica frente al reconocimiento legal de las Parejas del mismo sexo. *X Congreso Nacional de Sociología Jurídica*. Córdoba. Disponible da <https://programadssrr.files.wordpress.com/2013/05/la-religic3b3n-en-el-derecho-la-iglesia-catic3b3lica-frente-al-reconocimiento-legal-de-las-parejas-del-mismo-sexo.pdf>
- Vidal Claramonte, M.C.A. (1998). *El futuro de la traducción. Últimas teorías, nuevas aplicaciones*, Novatores. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València.
- Vinay, J.P. & Darbelnet, J. (1958). *Stylistique Comparée du Français et de l'Anglais*. Didier-Harrap.
- Visconti, J. (2009). Speech Acts in Legal Language. *Journal of Pragmatics*, 41, 393-400.
- Wandruszka, M. et. al. (1974). *Italiano d'oggi. Lingua non letteraria e lingue speciali*. Centro per lo studio dell'insegnamento all'estero dell'italiano. Università degli studi di Trieste. Lint: Trieste.
- Werlich, E. (1976). *A text grammar of English*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Werlich, E. (1979). *Typologie der Texte*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Wilss, W. (1976). Perspectives and limitations of a didactic framework for the teaching of translation. In Brislin, R.W. (ed.). *Translation Applications and Research*. (pp. 117-137). New York: Gardner.
- Wotjak, G. (1995). Equivalencia semántica, equivalencia comunicativa y equivalencia translemica. *Hieronymus Complutensis*, 1, 93- 111. Disponible da [https://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01\\_093.pdf](https://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01_093.pdf)
- Wróblewski, J. (1989). Los lenguajes del discurso jurídico. *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sobre el Derecho como discurso*. México D.F.: UNAM, 357-380. Disponible da <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1743/10.pdf>
- Yzquierdo Tolsada, M. (2009). El Derecho civil ante los nuevos Estatutos de Autonomía. *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 47, 109-132.
- Zabalbeascoa, P. (1999). La didáctica de la traducción: desarrollo de la competencia traductora. In Gil de Carrasco, A. & Hickey, L. (eds.). *Aproximaciones a la traducción*. (pp. 22-40). Madrid: Instituto Cervantes.
- Zabalo Escudero, Mª E. (1993). Nota a la STC 88/1993, de 12 de marzo. *Revista Española de Derecho Internacional*. 45-II, 528-534.

- Zaccaria, G. (2003). Testo, contesto e linguaggi settoriali nell'interpretazione giuridica. In Mariani Marini, A. (cur.). *La lingua, la legge, la professione forense*. (pp. 89-102). Milano.
- Zanasi, M.F. (2016). Coppie di fatto e contratti di convivenza, tutte le novità. *La Stampa*, 21/10/2016. Disponibile da <http://www.lastampa.it/2016/10/21/italia/i-tuoi-diritti/famiglia-e-succezioni/coppie-di-fatto-e-contratti-di-convivenza-tutte-le-novita-LQckVBB5Cbj4QVGX1Vn7FO/pagina.html>
- Zeppilli, V. (2017). Contratti di convivenza: guida pratica alla stipula. Con fac-simile. *Studio Cataldi*, 02/09/2017. Disponibile da <https://www.studiocataldi.it/articoli/22178-guida-pratica-per-la-stipula-di-un-contratto-di-convivenza-con-fac-simile.asp>
- Zuanelli, E. (1998). La dimensione pragmatica nel testo normativo. *Iter legis*, 260-274.
- Zuanelli, E. (2000). Macro-struttura pragmatica e modelli di interazione nel testo normativo. In Veronesi, D. (cur.). *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*. (pp. 85-99). Padova.
- Zucchini, L. (2012) *La didattica della traduzione specializzata dallo spagnolo in italiano: competenza traduttiva, genere testuale e nuove tecnologie*. Tesi di Dottorato. Alma Mater Studiorum. Università di Bologna. Disponibile da <http://amsdottorato.unibo.it/5090/>
- Zweigert, K. & Kötz, H. (2002). *Introducción al derecho comparado / Konrad Zweigert, Hein Kötz; traducción, Arturo Aparicio Vázquez; revisión técnica, Alejandro Torres Estrada*. Oxford University Press.

### **7.1. Banche Dati online e portali d'informazione giuridica.**

- Agencia Estatal Boletín Oficial Del Estado (BOE) <https://www.boe.es/>
- Archivio della Gazzetta Ufficiale <https://gazzettaufficiale.it>
- Boletines autonómicos [https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines\\_autonomicos.php](https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php)
- Camera dei deputati <http://www.camera.it/leg17/1>
- Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) <http://www.poderjudicial.es/search/>
- Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione. <http://www.italgiure.giustizia.it/>
- Gobierno Español, La Moncloa [www.lamoncloa.gob.es/](http://www.lamoncloa.gob.es/)
- Comisión europea (legislación) [https://ec.europa.eu/info/law\\_es](https://ec.europa.eu/info/law_es)
- Commissione europea (diritto) [https://ec.europa.eu/info/law\\_it](https://ec.europa.eu/info/law_it)
- Consejo General del Notariado <http://www.notariado.org>
- Consiglio Nazionale del Notariato [www.notariato.it](http://www.notariato.it)
- Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri. <http://www.governo.it/>
- Inter-Active Terminology for Europe (IATE) <https://iate.europa.eu/>
- Ministerio de Justicia Español <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio>



Ministerio Fiscal <https://www.fiscal.es>

Ministero della Giustizia <https://www.giustizia.it/>

Portal de información jurídica (Noticias Jurídicas) <https://noticias.juridicas.com>

Portal de información jurídica (V-Lex) <https://vlex.es/>

Portale della legge vigente <http://www.normattiva.it/>

Portale d'informazione giuridica (Altalex) <http://www.altalex.com/>

Portale d'informazione giuridica (Brocardi) <http://www.brocardi.it/>

Portale d'informazione giuridica (Studio Cataldi) <https://www.studiocataldi.it/>

Portale di diritto dell'UE <http://eur-lex.europa.eu/>

Portale Europeo della Giustizia <https://e-justice.europa.eu/>

Portale Europeo sulle coppie in Europa (Italia) <http://www.coupleseurope.eu/en/italy/topics>

Portale Europeo sulle coppie in Europa (Spagna)  
<http://www.coupleseurope.eu/en/spain/topics>

Procura Generale della Cassazione [http://www.procuracassazione.it/procura-generale/it/intro\\_civile.page](http://www.procuracassazione.it/procura-generale/it/intro_civile.page)

Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC)  
<http://civil.udg.edu/php/index.php?id=149>

Red Judicial Europea (RJE) en materias civil y mercantil [https://e-justice.europa.eu/content\\_ejn\\_in\\_civil\\_and\\_commercial\\_matters-21-es.do](https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-es.do)

Tesoro multilingue dell'Unione Europea <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/node>

Senato della Repubblica <http://www.senato.it/Leg17/4513>

## 7.2. Norme giuridiche e codici.

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 7 dicembre 2000. Nizza.

Circolare 2 maggio 2001 - Guida alla redazione dei testi normativi.

Codi Civil de Catalunya (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia).

Codice Civile Italiano (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262).

Codice di Procedura Civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).

Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).

Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889).

Commission Of The European Communities. Brussels, 20.12.2006 SEC(2006) 1489 final.

Consiglio di Stato, risoluzione 04547/2015.

- Consiglio Europeo. Carta dei Diritti Fondamentali. 7-10 dicembre 2000 Nizza.
- Constitución Española. BOE n. 311, de 29 de diciembre de 1978.
- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) 4 novembre 1950. Roma. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Costituzione Della Repubblica Italiana. Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298.
- Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. Texto articulado del Título Preliminar del Código Civil.
- Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento.
- Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. Junta de Andalucía.
- Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.
- Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja.
- Decreto 139/2012, de 25/10/2012, de modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.
- Decreto 10/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Decreto 146/2014, de 13 de noviembre, por el que se modifica el el Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.
- Decreto del Comune di Bolzano n.4/S/2015 del 09.03.2015. Elenco atti di famiglia non riconosciuta dalla normativa vigente italiana .
- Decreto del Comune di Empoli n.33 del 15.09.2014. Trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero.
- Decreto del Ministero dell'Interno (DMI) 28 luglio 2016. Formule per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 3 novembre 2000, n. 396 (1). Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 28 dicembre 2000, n. 445. Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 17 luglio 2015, n. 126. Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
- Decreto-Legge (D.l.) 12 settembre 2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- Decreto-Legge (D.l.) 31 agosto 2016, n. 168. Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
- Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19 gennaio 2017, n.5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19 gennaio 2017, n.6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19 gennaio 2017, n.7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Disegno di legge (Ddl) n.2081. Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili.
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
- Legge 19 maggio 1975, n.151. Riforma del diritto di famiglia.
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
- Legge 22 maggio 1978, n.194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
- Legge 25 marzo 1985, n. 121. Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 31 maggio 1995, n. 218 (1). Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
- Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

- Legge 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.
- Legge n. 154 del 5 aprile 2001. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
- Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
- Legge 20 marzo 2015, n. 6 Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. Regione Sicilia.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
- Legge 25 ottobre 2016, n. 197. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
- Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifican los artículos 2º y 6º de la ley de vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933.
- Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa.
- Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra.
- Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges.
- Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
- Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela.
- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción.
- Ley 3/1992, de 1 de julio, del Parlamento Vasco, del Derecho Civil Foral del País Vasco.
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
- Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

- Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja. Generalitat de Catalunya.
- Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas. Gobierno de Aragón.
- Ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
- Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables. Gobierno de las Islas Baleares.
- Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
- Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. Junta de Andalucía.
- Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad. Gobierno de Aragón.
- Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Gobierno del País Vasco.
- Ley 41/2003, de 18 de noviembre, relativa a la protección patrimonial de las personas con discapacidad.
- Ley 42/2003, en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.
- Ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas. Gobierno de Aragón.
- Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
- Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
- Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
- Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.
- Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.
- Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. Gobierno de Navarra.

- Ley Orgánica 1/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC).
- Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña.
- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
- Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.
- Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.
- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
- Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
- Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
- Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
- Ley Orgánica 8/1992, de 10 de agosto, do Estatuto de Autonomía de Aragón.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
- Ley Orgánica 1/1998, 15 junio, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Orden de 26/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.
- Orden FAM. 1036/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden FAM.1597/2008 por la que se regula el funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.
- Orden JUS. 568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del libro de Familia.
- Real Decreto 3261/1977, de 1 de diciembre, por el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º de la Ley 36/1977, de 23 de mayo.
- Reglamento Regulator del Registro de Uniones de Hecho de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 11 de septiembre de 1998.
- Reglamento Regulator Del Registro De Parejas De Hecho De La Ciudad Autónoma De Melilla, de 30 de enero de 2008.
- Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Murcia, de 2 de febrero de 2011.
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Firenze. 1998
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Empoli. 2003
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Torino. 2009
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Sassari. 2011
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Napoli. 2012
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Milano. 2012
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di San Ferdinando di Puglia. 2012

- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Palermo. 2013
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Genova. 2013
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Reggio Calabria. 2013
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Reggio Emilia. 2013
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Roma. 2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Miglionico (Matera). 2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Staranzano (Gorizia). 2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Pescara. 2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Marsciano (Perugia). 2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Treviso. 2014-2015
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Civitanova Marche. 2016
- Regolamento. Registro Unioni Civili. Comune di Arco (Trento). 2016
- Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
- Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( Roma II ).
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
- Regolamento (CE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

### **7.3. Sentenze giudiziarie.**

- Corte costituzionale. Ordinanza C.Cost. 14 gennaio 2010, n. 7
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 19 dicembre 1968, n. 126, n. 127
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 3 dicembre 1969, n. 147
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 16 aprile 1975, n. 87
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 9 febbraio 1983, n. 30
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 5 marzo 1987, n. 71
- Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 10 dicembre 1987, n. 477

Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 19 gennaio 1987, n. 1  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 07 aprile 1988, n. 404  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 18 maggio 1989, n. 252  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 20 dicembre 1989, n. 559  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 15 luglio 1991, n. 341  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 21 aprile 1993, n. 179  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 13 maggio 1998, n. 166  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 23 novembre 2000, n. 532  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 28 novembre 2002, n. 494  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 29 luglio 2005, n. 347  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 4 luglio 2006, n. 254  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 6 luglio 2006, n. 266  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 7 marzo 2008, n. 50  
Corte costituzionale. Sentenza C.Cost. 18 dicembre 2009, n. 335  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 25 maggio 1989, n. 2524  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 2 maggio 1994, n.2404  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 15 marzo 2006, n. 5632.  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 22 marzo 2007, n. 6976  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 13 marzo 2008, n. 3713  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 15 maggio 2009, n. 11330  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 22 gennaio 2010, n. 1096  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 07 giugno 2011, n. 12278  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 20 dicembre 2011, n. 27773  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 15 marzo 2012, n. 04184  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 11 gennaio 2013, n. 601  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 21 marzo 2013, n.7214  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 22 gennaio 2014, n. 1277  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 21 aprile 2015, n. 8097  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 22 settembre 2015, n. 18632  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 29 settembre 2015, n. 19304  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 21 aprile 2016, n. 08037  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 22 giugno 2016, n. 012962  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 30 settembre 2016, n. 19599  
Corte di cassazione. Sentenza C.Cass. 15 giugno 2017, n. 14878



Resolución-Circular de 29 julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.

Risoluzione A3 0028/94. Risoluzione sulle parità di diritti per gli omosessuali nella comunità approvata dal parlamento europeo. 8 gennaio 1994.

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 260/1988, de 22 de diciembre

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 184/1990, de 15 de noviembre

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 222/1992, de 11 de diciembre

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 47/1993, de 8 de febrero

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 88/1993, de 12 de marzo

Tribunal Constitucional. Sentencia TC 156/1993, de 6 de mayo

Tribunal Supremo. Sentencia TC 184/1990, de 15 de noviembre

Tribunal Supremo. Sentencia TS 3961/1992, de 18 de mayo

Tribunal Supremo. Sentencia TS 5270/2005, de 16 de julio

Tribunal Supremo. Sentencia TS 6421/2006, de 04 de junio

Tribunal Supremo. Sentencia TS 734/2006, de 6 de julio

Tribunal Supremo. Sentencia TS 1728/2008, a 29 de abril

Tribunal Supremo. Sentencia TS 2187/2008, de 8 de mayo

Tribunal Supremo. Sentencia TS 3689/2009, de 29 de abril

Tribunal Supremo. Sentencia TS 270/2011, de 8 de abril

Tribunal Supremo. Sentencia TS 2676/2011, de 12 de mayo

Tribunal Supremo. Sentencia TS 3634/2011, de 16 de junio

Tribunal Supremo. Sentencia TS 6227/2011, de 6 de octubre

Tribunal Supremo. Sentencia TS 8016/2011, de 25 de noviembre

Tribunal Supremo. Sentencia TS 5765/2013, de 05 de diciembre

Tribunal Supremo. Sentencia TS 976/2014, de 6 de marzo

Tribunal Supremo. Sentencia TS 1909/2014, de 19 de mayo

Tribunal Supremo. Sentencia TS 5209/2014, de 16 de octubre

Tribunal Supremo. Sentencia TS 2603/2015, de 12 de mayo



---

**APPENDICE I**  
**SINTESI IN ITALIANO**

---



## APPENDICE I.

### SINTESI IN ITALIANO

#### Presentazione del progetto.

Il presente progetto di ricerca intende presentare l'Analisi Testuale Contrastiva e il Diritto Comparato come metodologie per la Traduzione Giuridica. A tale proposito, l'obiettivo generale della tesi è promuovere la sottocompetenza tematica e quella testuale come strumenti fondamentali per la formazione di professionisti in traduzione giuridica interlinguistica e intersistemica. L'obiettivo specifico del progetto è lo studio empirico, linguistico ed extra-linguistico, di un caso di diritto e dei testi ad esso legati, appartenenti a tipologie e classi diverse.

- Dal punto di vista linguistico, la tesi si focalizza sull'*analisi testuale multilivello e multidimensionale* come metodo in grado di fornire una conoscenza olistica del testo, mediante lo studio del suo livello funzionale, situazionale, tematico e formale-grammaticale.
- Dal punto di vista extra-linguistico, la tesi si concentra sul Diritto Comparato come disciplina che studia la *norma* mediante i suoi *formanti*, ossia la legge, la giurisprudenza e la dottrina. Il caso di diritto proposto sono le Convivenze di Fatto (*Parejas de Hecho*) e le Unioni Civili (*Matrimonios entre personas del mismo sexo*) in Spagna e Italia, poiché, sebbene i due paesi condividano la stessa tradizione giuridica, l'evoluzione normativa e la regolazione di questi due istituti di Diritto di Famiglia ha creato molteplici differenze che si riflettono nei documenti giuridici e possono influire sulla loro traduzione. Abbiamo scelto questo tema poiché rispecchia una questione attuale e sempre più importante nel dibattito politico internazionale sui diritti civili.

#### Struttura:

La tesi di dottorato è composta da un'introduzione, da sette capitoli e due appendici.

L'**Introduzione** presenta gli aspetti generali dell'argomento, focalizzandosi sull'ambito, i metodi e gli obiettivi del progetto e si conclude con la presentazione dei *corpora* contrastivi utilizzati nelle analisi empiriche.

Il **capitolo 1** si concentra sul *linguaggio giuridico*, presentandolo come "macrolingua" del diritto e offrendo una panoramica sui principali contributi riguardo i linguaggi specialistici, i tecnoletti, le LFS e le microlingue. Il capitolo si conclude con un compendio sulle caratteristiche tipiche, morfo-sintattiche e lessico-semantiche, dello Spagnolo e dell'Italiano giuridico.

Il **capitolo 2** è dedicato al *testo giuridico* e si focalizza, innanzitutto, sulla distinzione tra tipo, genere e classe testuale. Allo stesso tempo, offre una rassegna sui principali contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia per la creazione di un modello d'analisi testuale previo o propedeutico per la traduzione giuridica. A questo proposito, viene introdotto il modello d'analisi testuale utilizzato nella parte empirica (cap. 5).

Il **capitolo 3** si concentra sulla *traduzione giuridica*, illustrando le sue caratteristiche principali e le differenze esistenti tra la traduzione giuridica, giudiziaria e giurata. Inoltre, questo capitolo introduce il concetto di “competenza traduttiva” (CT) e si focalizza specialmente sull'acquisizione della sottocompetenza tematica e testuale.

Il **capitolo 4** presenta la metodologia del *Diritto Comparato* e contiene uno studio generale sugli ordinamenti giuridici e uno specifico sul Diritto di Famiglia spagnolo e italiano. Tuttavia, il caso pratico di studio riguarda gli istituti delle coppie di fatto e delle unioni tra persone dello stesso sesso in Spagna e in Italia, come esempio di anisomorfismo giuridico tra i due ordinamenti.

Il **capitolo 5** è suddiviso in tre macrosezioni dedicate all'*analisi empirica* dei tre *corpora* di testi giuridici di Diritto di Famiglia: (1) Testi Normativi; (2) Testi Giudiziari; (3) Testi Amministrativi.

Il **capitolo 6** espone le conclusioni finali in cui i presupposti teorici vengono discussi con i risultati ottenuti dallo studio di Diritto Comparato e dalle analisi testuali contrastive.

Il **capitolo 7** contiene l'elenco dei riferimenti bibliografici legati ai diversi ambiti toccati nella tesi: i linguaggi specialistici, la linguistica testuale, la traduttologia, la traduzione giuridica, il diritto comparato, il diritto civile, il diritto di famiglia, i nuovi istituti di diritto di famiglia, dizionari, portali d'informazione giuridica, banche dati online di testi normativi e giudiziari e i riferimenti ai codici, leggi e sentenze consultati.

La tesi si conclude con due **appendici**, dedicate alle sintesi dell'elaborato in Italiano (Appendice I) e in Spagnolo (Appendice II).

### **Introduzione:**

Il presente progetto di ricerca si inquadra nel campo della Traduzione Giuridica interlinguistica e intersistemica tra lingue affini: l'Italiano e lo Spagnolo. Con l'obiettivo generale di dare un contributo a questo campo di studi e alla linea di ricerca sulla CT, la presente tesi adotta due approcci paralleli e complementari: da una parte, uno studio contrastivo delle diverse classi e tipologie testuali implicate in una materia giuridica concreta (cfr. cap. 5), finalizzato all'acquisizione della sottocompetenza testuale; dall'altra, uno studio comparato di diritto, sia generale che specifico (cfr. cap. 4), finalizzato all'acquisizione della

sottocompetenza tematica. Il presupposto di base è quindi l'esistenza di un vincolo indissolubile tra la sottocompetenza culturale-tematica e la sottocompetenza comunicativa-testuale nella formazione del traduttore specializzato, senza le quali non sarebbe possibile una conoscenza previa contrastiva dei meccanismi linguistici ed extralinguistici utilizzati nelle letterature giuridiche di due ordinamenti. Citando García Izquierdo (1999, p. 133) riguardo all'analisi previa:

Para traducir hay antes que *comprender*; y ello sólo es posible si, junto con otros factores, realizamos una *exégesis* del texto que tenemos enfrente y que constituye el punto de partida de un proceso tan fascinante como complejo.

Pertanto, in questa tesi, consideriamo come *otros factores* una serie di nozioni comparate di diritto e come *exégesis del texto* un modello d'analisi testuale che permette di conoscere a livello olistico il testo di partenza e d'arrivo.

### **1. Il linguaggio giuridico.**

Questo capitolo inquadra il linguaggio giuridico all'interno delle teorie sui linguaggi specialistici, come premessa per affrontare lo studio del testo giuridico e per presentare la traduzione giuridica come una disciplina specialistica. Lo stato dell'arte ripercorre i contributi principali della linguistica pragmatica sulle *Lingue per Scopi Specifici* e della glottodidattica sulle *microlingue*, *i linguaggi specialistici* e *i tecnoletti*. Sebbene convivano approcci e definizioni diverse, in questo capitolo si ammette l'esistenza di tendenze comuni a tutti questi linguaggi, le quali producono, nei protagonisti dell'atto comunicativo, la percezione di avere a che fare con una realtà diversa dalla lingua di base o lingua comune. Su questa base, il capitolo definisce il linguaggio giuridico come *linguaggio specialistico* e *macrolingua* del diritto, come una superstruttura caratterizzata dall'eterogeneità della materia giuridica e da una molteplicità di elementi linguistici. Per rispondere al quesito: "Che cos'è il linguaggio giuridico?", il capitolo si concentra sia sulle sue caratteristiche generali, comuni a diverse lingue, sia sulle caratteristiche specifiche dello Spagnolo e Italiano giuridico. A livello generale, si menziona l'uso di tecnicismi, di un lessico arcaizzante e tradizionale, di uno stile ambiguo e vago e la presenza di un valore performativo. A livello specifico, si offre una panoramica sulle caratteristiche morfo-sintattiche e lessicalo-semantiche, estratte da vari contributi sul linguaggio giuridico spagnolo (Rodríguez Aguilera; Prieto; Duarte & Martínez; Hernando Cuadrado; Garofalo; Chierichetti e Alcaraz Varó & Hughes) e sul linguaggio giuridico italiano (Scheda; Scarpelli & Di Lucia; Sabatini; Ondelli; Mortara Garavelli; Cortelazzo; De Mauro; Fiorelli; Rovere; Garzone & Santulli e Barbera, Carmello & Onesti). Tuttavia, tassonomie di questo tipo non rispecchiano la peculiarità della questione, poiché non permettono di evidenziare due aspetti fondamentali:

*perché* questi tratti compaiono, cioè quale giustificazione abbiano in seno all'economia del discorso giuridico, e *quando* compaiono, ovverosia quali contesti situazionali prevedano determinate tipologie testuali, che a loro volta presentano certe caratteristiche e ne rifiutano altre. (Ondelli, 2007, p. 93)

Partendo dall'idea che al testo giuridico soggiace una pluralità di modalità discorsive, situazioni comunicative e funzioni, che influiscono sulle caratteristiche formali e grammaticali del linguaggio, riteniamo utile spostare l'attenzione dal linguaggio al testo.

## **2. Il testo giuridico.**

Questo capitolo introduce il concetto di testo, tentando di definirlo e classificarlo alla luce di vari contributi della linguistica applicata (Sabatini, Mortara Garavelli, Alcaraz Varó & Hughes) e della traduttologia (Valderrey Reñones, Ortega Arjonilla, Borja Albi, García Izquierdo, Prieto Ramos). Tuttavia, nel tentativo di classificare e tipologizzare i testi giuridici, ci troviamo davanti alla stessa ambiguità che caratterizza il linguaggio giuridico. Esistendo una certa discrepanza terminologica riguardo ai concetti di *classe*, *genere* e *tipo* testuale e, a livello extralinguistico, una molteplicità di discipline all'interno del diritto, una pluralità di argomenti toccati dalla legge, diversi professionisti che redigono i testi e una varietà di scopi per i quali questi vengono emessi, si arriva ad affermare che non esiste un unico concetto di *testo giuridico* come genere testuale indipendente, ma come macrogruppo nel quale rientrano una grande varietà di tipologie e classi testuali, accomunate da almeno uno dei seguenti fattori: (a) trattare di diritto o (b) avere valenza giuridica. Pertanto, si considera che l'unica classificazione utile, a fini traduttivi, sia quella che considera i testi giuridici come testi *sul* o *del* diritto. I testi *sul* diritto non hanno un carattere prescrittivo, ma dottrinale o divulgativo, sono considerati *giuridici* solo perché contengono un lessico appartenente all'ambito del diritto, possono essere redatti e fruiti da persone esterne alla professione giuridica e presentano meno problematiche traduttive. I testi *del* diritto, invece, utilizzano un discorso performativo, modificano direttamente la realtà delle cose, hanno validità giuridica e sono solitamente oggetto della traduzione giurata o ufficiale.

Queste premesse servono per presentare l'oggetto di studio del presente progetto, i testi *del* diritto e il modello d'analisi adottato nel cap. 5, il quale si fonda sulle teorie traduttologiche funzionaliste di Reiss (1983), Vermeer (1984/1996) e Nord (1988/1991), sulle classificazioni testuali di Werlich (1979) e sul concetto di microstruttura sequenziale di Adam (1987), sui modelli d'analisi multilivello e multifunzionale di Heinemann & Viehweger (1991) e Brinker (1992) e sui contributi recenti di Ciapuscio & Kuguel (2002), Ciapuscio (2005), Elena (2006, 2008), Roiss (2009) e Holl (2011). Questo modello d'analisi, denominato *multilivello e multidimensionale*, si basa sullo studio di quattro livelli principali del testo: (1) livello funzionale, (2) livello situazionale, (3) livello tematico e (4) livello formale-grammaticale. Per



il grado di influenza mutua che esercitano tra loro, può risultare efficace dividere questi livelli in due macrogruppi: (1) livello funzionale-situazionale e (2) livello tematico e formale-grammaticale. Mentre il primo studia gli attori, la situazione comunicativa e le macrofunzioni del testo, il secondo studia la sua organizzazione esterna (*sezioni*) e interna (*sequenze*) e le caratteristiche linguistiche che dipendono dalla composizione sequenziale (narrativa, espositiva, descrittiva, istruttiva, con o senza dimensione argomentativa o poetica).

Nella presente tesi, questo modello d'analisi si applica in forma contrastiva e prevede l'uso di *corpora* di testi paralleli. Tali documenti devono essere monolingue, originali ed emessi da professionisti del diritto di entrambi i paesi e non devono presentare tra loro una relazione traslativa, ma solo le stesse caratteristiche pragmatiche e tematiche. Questo approccio, denominato *Paralleltextvergleich* dalla corrente di Testologia Contrastiva di Spillner (1981), si basa sulla comparazione dello stesso genere o classe (*Textsorten*) in due lingue e culture diverse per analizzare le convenzioni testuali proprie di ogni sistema linguistico. Come modello finale per l'analisi dei *corpora* (cap. 5) si applica la proposta di Holl (2011, p. 232):

Schema del modello d'analisi multivello	
Livello Funzionale-Situazionale	Livello Tematico e Formale-grammaticale
Funzioni testuali: - Esprimer(si) - Contattare - Informare - Regolare Contesto interattivo: - Interlocutori - Relazione - Numero - Grado de specializzazione Parametri spazio-temporali	a) Argomento del testo. b) Sviluppo tematico: - Organizzazione esterna: Sezioni (parti standard, macrostruttura esterna) - Organizzazione interna: Sequenze (elementi morfosintattici, lessicali e stilistici delle sequenze che compongono le diverse sezioni del testo).

### 3. La traduzione giuridica.

Dopo aver introdotto il linguaggio e il testo giuridico, il capitolo si concentra sulla loro traduzione, cercando di stabilire cosa si intende per *traduzione giuridica*. Infatti, risulta estremamente complicato tracciare i suoi confini come disciplina specialistica, poiché si alimenta dello stesso enigma che caratterizza il linguaggio e il testo giuridico. Dopo una breve panoramica su alcune riflessioni e tassonomie proposte da autori come Mayoral Asensio, Ortega Arjonilla e Mata Pastor, il capitolo si concentra sulla classica tripartizione fra *traduzione giuridica* in senso stretto (*del e sul diritto*), *giudiziaria* (inerente alla giustizia) e *giurata* (con valore giuridico ufficiale), concetti spesso confusi, dal momento che possono essere complementari tra loro, ma esistere anche indipendentemente l'uno dall'altro. In generale, questi tre tipi di traduzione hanno in comune la natura ufficiale dei testi, la formalità

del registro, il profilo professionale dell'emittente e il carattere vincolante della traduzione<sup>186</sup>. Definiamo, quindi, la traduzione giuridica attraverso i suoi tratti distintivi: rigidità, dicotomia tra prassi e teoria, multidisciplinarietà o interdisciplinarietà, verticalità vs. orizzontalità, multifunzionalità e multimodalità e neutralità.

Queste considerazioni servono per introdurre il discorso sulla competenza traduttiva (CT) in traduzione giuridica, secondo la linea di ricerca seguita da Borja Albi (1996, 1999, 2005), Monzó Nebot (2002, 2005), Valderrey Reñones (2003) e Mayoral Asensio (2005). Dopo la rassegna dei principali contributi internazionali allo studio della CT, il capitolo si concentra su due delle sottocompetenze che riguardano la sfera cognitiva: la *sottocompetenza comunicativa-testuale* e la *sottocompetenza culturale-tematica*. Per definire questi due concetti, facciamo riferimento al modello proposto da Borja Albi (2005, pp. 14, 17) sulle competenze testuali ed extralinguistiche per l'esercizio della traduzione giuridica:

- Sottocompetenza tematica: conoscenze enciclopediche del mondo; conoscenze teoriche sulla traduzione (cfr. cap. 3); conoscenza del diritto nella lingua di partenza e d'arrivo (cfr. cap. 4); conoscenza del diritto comparato (cfr. cap. 4); conoscenza del diritto internazionale (cfr. cap. 4); partecipazione nelle esperienze della comunità dei giuristi (cfr. cap. 3).
- Sottocompetenza testuale: conoscenza della tipologia dei testi nella lingua d'arrivo e della tassonomia dei testi nella lingua di partenza (cfr. cap. 2); conoscenze di testologia giuridica comparata (cfr. cap. 2); conoscenza degli aspetti formali richiesti dalla legislazione di ogni ordinamento giuridico (cfr. cap. 5); conoscenza della funzione ed efficacia giuridica dei generi in ogni ordinamento (cfr. cap. 5); conoscenza della macrostruttura e degli aspetti formali e stilistici dei distinti generi nella lingua di partenza e arrivo (cfr. cap. 5); conoscenza della fraseologia caratteristica di ogni tipo di testo e della terminologia propria di ogni genere (cfr. cap. 5).

#### **4. Competenza tematica: due sistemi giuridici a confronto.**

Questo capitolo è dedicato alla sottocompetenza tematica e prende in considerazione il Diritto Comparato come disciplina scientifica tesa a studiare tanto una base comune, quanto principi contrapposti tra ordinamenti diversi. Uno degli obiettivi della presente tesi è dimostrare la sua rilevanza per la formazione del traduttore specializzato, poiché permette di avere una visione globale, diacronica e sincronica, delle culture giuridiche in cui viene prodotto il testo di partenza e applicato il testo d'arrivo. Infatti, due sistemi giuridici che comunemente sono

---

<sup>186</sup> Rispetto al carattere vincolante o valore legale dei documenti da tradurre, i testi *sul* diritto (come per esempio i testi dottrinali) sarebbero un'eccezione.

definiti affini, come quello spagnolo e italiano, dal punto di vista del comparatista possono, invece, presentare differenze nei *microformanti*, ossia nelle leggi, nella giurisprudenza e nella dottrina (Sacco, 1992). Per questo, sebbene Italia e Spagna condividano l'imitazione di modelli comuni e la stessa tradizione giuridica romano-germanica, presentano differenze sostanziali, come dimostra il caso di studio della presente tesi. La differente evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale dei due paesi, nel campo del Diritto di Famiglia, ha prodotto alcune discordanze nella regolazione di nuovi istituti civili, come le Convivenze di Fatto/*Parejas de Hecho* e le Unioni Civili/*Matrimonios civiles*.

Lo studio di Diritto Comparato rivela che la Spagna ha regolato i due istituti, da un lato, adattando il diritto familiare tradizionale con la *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio* e, dall'altro, lasciando alle comunità autonome (CC.AA.) il compito di regolare le coppie di fatto, processo avviato nel 1998 dalla Catalogna con la *Ley 19/1998, de 15 de julio*. In Italia, invece, la creazione legislativa e giurisprudenziale per il riconoscimento e l'istituzionalizzazione delle unioni civili omosessuali e delle coppie di fatto è ancora in corso e non prevede un adattamento del Diritto di Famiglia in materia matrimoniale. Nonostante i disegni di legge degli ultimi decenni, la situazione giuridica è rimasta invariata fino all'approvazione della *Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. Con questa legge si regola, da un lato, il vincolo tra coppie dello stesso sesso, con la creazione delle Unioni Civili e, dall'altro, la Convivenza di Fatto per coppie sia eterosessuali, che omosessuali. Il primo istituto è un negozio giuridico formalmente alternativo al matrimonio eterosessuale, anche se sostanzialmente analogo, che incide sullo stato civile, mentre il secondo non funziona per analogia con il matrimonio e comporta un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata. Pertanto, l'Italia tende a distanziare tre diverse realtà sociali, il matrimonio eterosessuale, l'unione civile omosessuale e la convivenza di fatto senza distinzione di sesso, anche se, nella sostanza, la separazione sia piuttosto una questione ideologica e terminologica.

- Riguardo alle coppie di fatto, le differenze tra il sistema giuridico spagnolo e italiano possono essere ricondotte senza dubbio a tre ragioni principali: l'eterogeneità normativa con cui è stato regolato questo istituto nelle CC.AA. spagnole, la presenza di diritti civili tradizionali (*derechos forales*) in alcune di esse e le differenze di base di Diritto Civile (di Famiglia, di Successione, Tributario, ecc.) tra i due sistemi giuridici. Mentre i requisiti di

costituzione<sup>187</sup> e alcuni diritti di base<sup>188</sup> coincidono, le coppie di fatto spagnole e italiane si differenziano in questioni proprie dell'istituto matrimoniale, come ad esempio il diritto d'adozione, il regime patrimoniale, la pensione di reversibilità e diritti di eredità. Queste differenze sono dovute, da un lato, alla peculiare divisione politico-territoriale spagnola, che richiede che uno dei membri abbia la *vecindad civil* (cittadinanza regionale) nella C.A. in cui è iscritto, dato che a ogni territorio autonomo corrisponde una competenza legislativa e alcuni poteri esecutivi e amministrativi. Ciò implica che nelle CC.AA. con diritti tradizionali e speciali (*forales*) si applichino diritti civili diversi, che possono avere ripercussioni anche sulle *Parejas de Hecho*. Un esempio sono i patti successori<sup>189</sup>, ammessi in Aragona, Catalogna, Baleari, Galizia, Navarra e Paesi Baschi e vietati nel diritto civile comune spagnolo e nel diritto italiano. Un altro esempio è il regime patrimoniale applicabile, in mancanza di accordo, quando la coppia formalizza l'unione: nei diritti storici di Catalogna, Valencia e Isole Baleari si applica la separazione dei beni (*separación de bienes*), mentre nel resto delle CC.AA. è mantenuto il regime di comunione dei beni (*gananciales*). In Italia, invece, ai conviventi viene applicata automaticamente la separazione dei beni, poiché la sua costituzione non implica un regime specifico, ma è una libera scelta dei conviventi formalizzare un contratto di convivenza in presenza di un notaio o di un avvocato per stabilire un regime patrimoniale. Il traduttore specializzato deve tener conto di queste differenze visto che, ad esempio, a livello testuale non esistono modelli italiani di contratti di successione o accordi prematrimoniali o, a livello terminologico, i regimi patrimoniali dei due sistemi giuridici non sono equivalenti.

Per comprendere meglio le differenze tra le coppie di fatto in Spagna e in Italia, proponiamo di seguito una tabella comparativa che riassume le loro caratteristiche principali. Nel caso delle *Parejas de Hecho* spagnole, si raggruppa il contenuto delle varie normative regionali e, nel caso delle Convivenze di Fatto italiane, si riassumono i contenuti della *Legge 20 maggio 2016 n. 76*.

<sup>187</sup> Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o differente, senza vincoli matrimoniali/ di convivenza/ di parentela.

<sup>188</sup> Iscrizione in un Registro amministrativo e rilascio di un certificato con valore dichiarativo e amministrativo. Assistenza sanitaria del convivente. Scioglimento di mutuo accordo, volontà unilaterale, morte, matrimonio del convivente e cessazione della convivenza. Surrogazione nel contratto di locazione. Diritto a permanere nell'abitazione (differenze nei tempi concessi). Diritto all'assegnazione di alloggi sociali.

<sup>189</sup> I patti successori sono un negozio giuridico che si occupa dell'eredità futura di una persona, sia essa una delle parti del negozio, sia una parte esterna, e sono formalizzati necessariamente con atto pubblico.

<b>COPPIE DI FATTO</b>	
<b>SPAGNA</b> <i>(Uniones/Parejas de Hecho; Uniones Estables de Pareja; Parejas Estables/No Casadas)</i>	<b>ITALIA</b> <i>(Convivenze di fatto)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos personas mayores de edad, sin vínculo matrimonial o de convivencia y sin vínculo de parentesco. Parejas heterosexuales y homosexuales. Uno de los miembros debe tener Vecindad Civil en la C.A. en la que se inscribe.</li> <li>• Inscripción en un registro administrativo de la Junta/Gobierno/Generalitat/Ayuntamiento y expedición de un certificado y una resolución del órgano judicial de la C.A.</li> <li>• Asistencia sanitaria y derecho de visita.</li> <li>• Diferentes derechos ante las Administraciones Públicas (vivienda pública, ayudas de acción social, derechos de formación, intervención sanitaria, etc.)</li> <li>• Adopción o acogimiento familiar.</li> <li>• Pactos de régimen patrimonial con escritura pública o privada autenticada por notario. A falta de pacto, se aplica el régimen de gananciales, excepto en los derechos forales de Cataluña, Valencia y Baleares que aplican el régimen de separación de bienes.</li> <li>• Disolución por mutuo acuerdo, voluntad unilateral, muerte, matrimonio o unión de hecho del conviviente, cese de la convivencia.</li> <li>• Equiparación al matrimonio en temas fiscales (alimentos y pensión de viudedad).</li>   <li>• Sucesión legítima o testada (pactos sucesorios según derecho civil foral o especial de Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenti, dello stesso sesso o differente, senza vincoli di parentela, matrimonio o convivenza.</li>   <li>• Registrazione all’Anagrafe e rilascio di un certificato di costituzione della Convivenza di Fatto.</li>   <li>• Assistenza sanitaria e diritto di visita.</li> <li>• Surrogazione nel contratto di locazione/ Diritto di rimanere nel domicilio del convivente (fino a 5 anni) / Diritto di assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> <li>• Non hanno diritto all’adozione o affido.</li> <li>• Accordi di regime patrimoniale con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato (in assenza di accordo, si applica la separazione dei beni).</li>   <li>• Scioglimento per accordo delle parti, recesso unilaterale, morte, matrimonio o unione civile.</li>   <li>• Partecipazione ai benefici della società del partner.</li> <li>• Diritto agli alimenti per risoluzione giudiziaria, in caso di cessazione della convivenza (il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità).</li> <li>• Successione legittima e testamentaria (il diritto italiano non consente i patti successori).</li> </ul>

• Riguardo all’unione tra persone dello stesso sesso, a livello formale, gli istituti spagnoli e italiani non sembrano essere equivalenti, dal momento che in Spagna esiste solo il matrimonio civile senza distinzione in base al sesso e in Italia esistono due istituti separati, il matrimonio civile per coppie eterosessuali e le Unioni Civili per quelle omosessuali. Tuttavia, a livello sostanziale, c’è una certa somiglianza, data dall’analogia legislativa delle Unioni Civili con l’istituto matrimoniale, fatta eccezione per l’obbligo di mutua fedeltà e il diritto di adozione. A livello amministrativo, entrambi gli istituti prevedono il rilascio di un certificato ufficiale di stato civile, la cui traduzione è necessaria nel caso in cui una coppia si sia sposata in Spagna o unita civilmente in Italia e voglia registrare tale vincolo in uno dei due paesi. Oltre alla traduzione ufficiale dei documenti d’identità e stato civile, sarebbe necessaria una traduzione ufficiale del certificato di matrimonio/ unione civile o un certificato plurilingue rilasciato dalle amministrazioni di entrambi i paesi. Questi certificati plurilingue (nascita, matrimonio e

morte) esistono per semplificare l'emissione e la diffusione degli atti del Registro Civile tra i firmatari della Convenzione 16 della Commissione internazionale per lo stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976. Tuttavia, non esiste un modello testuale plurilingue per l'istituto dell'Unione Civile, poiché la Convenzione di Vienna ha ratificato solo i modelli di registri e certificati di nascita, matrimonio e morte. Un'altra differenza che ha ripercussioni nei testi amministrativi è la questione dell'adozione. Mentre in Spagna è consentita l'adozione congiunta e unilaterale, in Italia, in base alle Legge 184/1983 e alla Legge 149/2001 hanno il diritto d'adozione solo le coppie eterosessuali sposate da tre anni. Ciò significa che in Spagna, fino al 2017<sup>190</sup>, le amministrazioni possono rilasciare il *Libro de Familia* a tutte le coppie che si sposano senza distinzione di sesso, mentre in Italia non viene rilasciato il Libretto di Famiglia ai coniugi che si uniscono civilmente, in quanto, in assenza di filiazione, non possono generare una famiglia. A livello privato e giudiziario, un'altra differenza che può influire sulla traduzione riguarda i regimi patrimoniali: mentre in Spagna, i coniugi possono concordare il proprio regime patrimoniale prima del matrimonio con convenzioni matrimoniali firmate da un notaio, in Italia, non ci sono modelli testuali di accordi prematrimoniali, dal momento che il diritto italiano permette la stipula di convenzioni matrimoniali durante lo svolgimento o dopo il matrimonio. In questo campo, il traduttore dovrà tenere conto delle piccole differenze semantiche tra i regimi patrimoniali dei due ordinamenti, poiché non sono del tutto equivalenti: in entrambi i paesi viene applicata per difetto la comunione dei beni (*gananciales*), ma può essere accordata la separazione dei beni (*separación de bienes*). Mentre in Spagna esiste anche il regime di partecipazione agli utili (*participación en las ganancias*), in Italia si possono scegliere anche il regime di comunione convenzionale (*comunidad de bienes convencional* o *régimen convencional de gananciales*) o un fondo patrimoniale (*fondo patrimonial*).

Per offrire maggiore chiarezza, proponiamo di seguito un'altra tabella comparativa sulla situazione normativa dei matrimoni civili in Spagna (valida anche per i matrimoni omosessuali, a seguito della *Ley 13/2005, de 1 de julio*) e delle Unioni Civili in Italia, dopo la Legge 20 maggio 2016, n. 76.

---

<sup>190</sup> Ai sensi della *Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil*, dalla data di entrata in vigore (30 giugno 2017) i Libretti di Famiglia (*Libros de Familia*) non vengono più rilasciati.

<b>UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO</b>	
<b>SPAGNA (Matrimonio civil)</b>	<b>ITALIA (Unione civile)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos personas mayores de edad, del mismo sexo o de sexo diferente.</li> <li>• Existe la obligación de fidelidad mutua.</li> <li>• Determina el estado civil.</li> <li>• Declaración registrada por el encargado de Registro civil que expide un acta matrimonial, un certificado literal de matrimonio y el Libro de Familia (hasta 2017).</li> <li>• Domicilio conyugal de común acuerdo.</li>   <li>• Derecho de visita, asistencia y acceso a la información sanitaria del cónyuge.</li> <li>• Derecho de locación, subrogación arrendaticia, derecho a la adjudicación de viviendas sociales.</li> <li>• Derecho a la pensión de viudedad, sucesión, alimentos, curatela en caso de incapacidad.</li>   <li>• A falta de capitulación, se aplica el régimen patrimonial de gananciales (separación de bienes en Cataluña, Baleares y Valencia). Antes o después del matrimonio se pueden firmar capitulaciones matrimoniales para instituir la separación de bienes o el régimen de participación.</li>   <li>• Disolución por muerte o divorcio. Separación o divorcio por mutuo acuerdo o contencioso (divorcio sin causa, con o sin separación en 3 meses).</li>   <li>• Sucesión legítima (intestada) y testamentaria (testada). En las CC.AA. con derechos forales (Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón, Baleares) se recurre también a pactos sucesorios.</li> <li>• Derecho de adopción y acogida (adopción por uno de los cónyuges, adopción conjunta) y derecho a varias técnicas de RMA (reproducción médicamente asistida), tales como inseminación artificial homóloga (IAH) y heteróloga con consentimiento del cónyuge, en el caso de parejas entre mujeres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenti, dello stesso sesso.</li>   <li>• Non esiste obbligo di mutua fedeltà.</li> <li>• Incide sullo stato civile.</li> <li>• Dichiarazione registrata dall'Ufficiale di Stato Civile che rilascia un certificato di costituzione dell'Unione Civile.</li>   <li>• Domicilio coniugale stabilito di comune accordo.</li> <li>• Diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del coniuge.</li> <li>• Diritto di locazione, surrogazione nel contratto di affitto e diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> <li>• Diritto alla pensione di reversibilità, successione, alimenti, amministrazione di sostegno.</li> <li>• Diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare (art.230-bis CCI).</li> <li>• Per difetto, si applica il regime patrimoniale di comunione dei beni. Al momento di costituzione dell'unione, i coniugi possono stabilire altri regimi, mediante convenzioni matrimoniali: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale o impresa familiare. Il diritto di famiglia italiano non riconosce le convenzioni anteriori al matrimonio (accordi prematrimoniali).</li> <li>• Cessazione dell'unione per morte, cambio di sesso, recesso unilaterale o accordo delle parti, in presenza dell'ufficiale del Registro di Stato Civile. Si procede direttamente al divorzio dopo 3 mesi senza la separazione (6 mesi di separazione nel caso dei matrimoni civili eterosessuali).</li> <li>• Successione legittima e testamentaria. Nel diritto italiano non sono permessi i patti successori, eccetto il patto di famiglia (art.768 bis CC).</li>   <li>• Nel diritto italiano solo le coppie sposate o conviventi eterosessuali hanno accesso all'affido e alla PMA (procreazione medicalmente assistita) e solo le coppie coniugate hanno accesso all'adozione. L'adozione monoparentale viene considerata dalla giurisprudenza per casi particolari (adozione non legittimante ai sensi dell'art. 44 lett.d. L.184/83). Dal 2015 è permessa la fecondazione eterologa, ma solo con determinate tecniche (è proibita l'inseminazione <i>post-mortem</i>, l'eugenetica, la crioconservazione degli embrioni, ecc.)</li> </ul>

Rispetto all’ipotesi di partenza, le conclusioni comparate di questo capitolo dimostrano che l’esistenza di differenze generali tra il Diritto Civile italiano e spagnolo e specifiche tra i due istituti di Diritto di Famiglia, non implicano necessariamente problematiche a livello traduttivo. Ciononostante, lo studio di questi contrasti risulta imprescindibile per sensibilizzare il traduttore sull’uso corretto della terminologia, soprattutto del lessico tecnico riguardante gli organismi giudiziari e l’organizzazione giurisdizionale e del lessico tecnico e semitecnico legato a molteplici campi del Diritto di Famiglia, come quello successorio, pensionistico e di filiazione. Inoltre, lo studio giuridico comparato dimostra che, in seguito alla recente evoluzione normativa italiana nel campo del Diritto di Famiglia (Legge n.76/2016), la mancanza di equivalenza tra i formati testuali utilizzati per la regolazione e la costituzione di questi due istituti in Italia e in Spagna non comporta più eccessive difficoltà. Emerge, inoltre, che i documenti giuridici attualmente coinvolti nella traduzione orizzontale, per la regolazione delle coppie di fatto e dei matrimoni/unioni civili, appartengono a varie classi e tipologie testuali e presentano fini traduttivi diversi, come: (1) la divulgazione di opere dottrinali o accademiche, (2) la trascrizione/*inscripción* dei due istituti nell’altro paese o (3) la delibazione/*exequatur* di sentenze civili legate al tema. (1) Nel caso di traduzioni a scopi informativi per la divulgazione di testi dottrinali o accademici, può essere richiesta la traduzione non ufficiale delle diverse classi e sottoclassi di testi di tipo normativo, che sono state emesse in entrambi i paesi su questo argomento di Diritto di Famiglia (*Leyes, Decretos ley, Decretos legislativos, Órdenes, Reglamentos nacionales y autonómicos/* Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi nazionali e Regolamenti municipali). (2) Per la trascrizione/*inscripción* dei due istituti è necessaria, invece, la traduzione ufficiale di documenti pubblici di tipo amministrativo (*Certificado de Matrimonio Civil*<sup>191</sup>/ Certificato di costituzione dell’Unione Civile; *Certificado de Parejas de Hecho/* Certificato di costituzione della Convivenza di Fatto) e documenti privati di tipo notarile (*Capitulaciones matrimoniales/* Convenzioni matrimoniali; *Pacto de convivencia familiar/* Contratto di Convivenza). (3) Anche per la delibazione/*exequatur* di provvedimenti stranieri, sarà necessaria la traduzione ufficiale di documenti privati notarili (*testamento/* testamento, *contrato privado ante notario/* scrittura privata notarile) o di documenti processuali di tipo giudiziario, come sentenze di divorzio di matrimoni celebrati all’estero tra una coppia omosessuale di nazionalità differente

<sup>191</sup> Il Certificato di Matrimonio, essendo un modello plurilingue, non richiede la traduzione ufficiale nei paesi firmatari della “Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile”, stipulata a Vienna l’8 settembre 1976 da vari paesi europei, tra cui Italia e Spagna. Al contrario, nel caso del Certificato di Unione Civile non esiste un modello plurilingue ufficiale a livello europeo.



o sentenze di condanna agli alimenti, al risarcimento di danni o al pagamento di determinate spese, quando l'accusato risiede all'estero.

Pertanto, lo studio di diritto comparato ha permesso non solo di conoscere a livello generale gli ordinamenti giuridici, l'organizzazione giudiziaria e l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale dei due paesi, facilitando così l'uso di terminologia appropriata durante la traduzione, ma anche di comparare due istituti di diritto civile che, vista la loro attualità, richiedono la traduzione di classi e tipologie testuali differenti per l'adempimento di determinati effetti giuridici. Allo stesso tempo, questo studio risalta la stretta interrelazione tra il diritto comparato e la traduzione giuridica, poiché dimostra come la comprensione dell'anisomorfismo tra due sistemi giuridici permetta di conoscere previamente i testi implicati e di selezionare le tecniche di traduzione appropriate in casi specifici. Un esempio a riguardo è la traduzione ES-IT di alcuni regimi patrimoniali o negozi giuridici in vigore nei diritti tradizioni spagnoli (*derechos forales*), come il *Consortio conyugal* (Aragona), la *Participación en las ganancias* (Catalogna), la *Asociación a compras y mejoras* (Catalogna), l'"Agermanament" o *pacto de mitad por mitad* (Catalogna), la "Mitja guanyeria" o *Pacto de conveniencia* (Catalogna), la *Sociedad legal de conquistas* (Navarra), la *Comunicación foral de bienes* (Paesi Baschi) o ancora il *pacto de mejora* e il *pacto de apartación* (Galizia), *testamento mancomunado o de hermandad* (Navarra e Paesi Baschi), *codicilo* (Catalogna, Navarra e Baleari), *testamento por comisario* (Galizia), *testamento por fiduciario, señorío mayor* (Aragona), ecc. In questi ed altri casi, tenendo in considerazione la classe testuale, la funzione e il tipo di destinatario del testo d'arrivo, il traduttore specializzato sceglierà una nota esplicativa o una traduzione letterale, sapendo che non esiste un'equivalenza funzionale nel diritto civile italiano.

### 5. Competenza testuale: due sistemi linguistici a confronto.

Questo capitolo è finalizzato all'acquisizione della sottocompetenza testuale e, pertanto, è dedicato all'analisi contrastiva di tre *corpora* di testi giuridici, implicati nella regolazione e costituzione delle coppie di fatto e unioni civili tra persone dello stesso sesso in Spagna e in Italia. Il capitolo consta di tre sezioni, una dedicata al *corpus* contrastivo di testi normativi (60 testi), una a quello di testi giudiziari (30 testi) e una a quello di testi amministrativi (22 testi).

	TESTI SPAGNOLI	TESTI ITALIANI
<b>Testi normativi</b>	30 testi tra <i>leyes, decretos y reglamentos nacionales y autonómicos</i>	30 testi tra leggi, decreti statali e regionali e regolamenti comunali
<b>Testi giudiziari</b>	15 <i>sentencias del Tribunal Supremo</i>	15 sentenze della Corte di Cassazione
<b>Testi amministrativi</b>	11 <i>certificados de Parejas de Hecho</i>	11 certificati di Convivenza di Fatto e Unione Civile

I *corpora* selezionati rispettano diversi criteri che contribuiscono alla validità delle conclusioni finali. Innanzitutto, soddisfano un'esigenza di omogeneità tematica, dal momento che l'oggetto principale sono le convivenze di fatto e le unioni civili in Spagna e in Italia. Inoltre, tutti i testi sono originali, non tradotti, senza dati personali ed emessi da professionisti del diritto o da istituzioni ufficiali. Per quanto riguarda la data di emissione, i documenti sono recenti e la maggior parte ha validità attuale, fattore che permette di escludere cambiamenti nelle convenzioni nazionali di redazione, soprattutto nel caso dei testi amministrativi. Inoltre, riguardo alle fonti di emissione, i testi sono omogenei, in quanto emessi dai corrispondenti organi legislativi, giudiziari e amministrativi dei due paesi. Per quanto riguarda il numero dei testi paralleli, abbiamo cercato di seguire un criterio di rappresentatività di un minimo di dieci per ogni *corpus*. Questo obiettivo è stato più problematico per i testi amministrativi italiani (modelli uniformati di certificazioni statali), dal momento che la natura stessa del testo richiede una redazione fissa ed uniforme. Infine, sebbene negli ultimi anni siano stati sviluppati numerosi *software* di analisi testuale (QDA), l'analisi realizzata nella presente tesi è prevalentemente di tipo qualitativo e manuale dal momento che, da una parte, i testi paralleli sono quantitativamente limitati e, dall'altro, l'oggetto di studio è la microstruttura sequenziale e le sue caratteristiche formali e grammaticali specifiche. Tuttavia, l'analisi quantitativa di alcuni elementi linguistici, come connettivi, verbi, collocazioni e unità fraseologiche è stata svolta con l'ausilio di programmi QDA.

Il reperimento dei testi è stato svolto mediante tre percorsi:

- ricerca in banche dati giuridiche online italiane, spagnole ed europee (boe.es; gazzettaufficiale.it; camera.it; senato.it; CENDOJ, poderjudicial.es; REDPEC; Italgiure; Normattiva; e-justice.europa.eu; ecc);
- contatto diretto con le amministrazioni ed istituzioni spagnole<sup>192</sup> e italiane<sup>193</sup> che hanno deciso di collaborare nel progetto di ricerca, fornendo i modelli documentali richiesti (certificati, dichiarazioni, risoluzioni dei registri delle coppie di fatto dei governi autonomi e comunali);

<sup>192</sup> Per la creazione del *corpus* amministrativo spagnolo, abbiamo presentato una *Solicitud de petición oficial* agli organi competenti in materia di Diritto di Famiglia di tutte le CC.AA. Il motivo per cui ci sono 11 certificati nel *corpus* spagnolo, invece di 19, si deve al fatto che le CC.AA. di Madrid, Castilla la Mancha, Canarias, Asturias, Cataluña, Ceuta, La Rioja, Murcia hanno deciso di non fornire certificati o atti ufficiali per la presente ricerca.

<sup>193</sup> Per la creazione del *corpus* amministrativo italiano, abbiamo mandato una *Istanza ufficiale di accesso agli atti amministrativi* all'Anagrafe e Ufficio di Stato Civile dei capoluoghi e delle principali città di ogni regione italiana. Hanno contribuito al progetto la Lombardia (Bergamo), L'Emilia Romagna (Ferrara, Reggio Emilia, Rimini), il Veneto (Venezia), il Piemonte (Torino), la Toscana (Siena, Arezzo, Pisa), la Sicilia (Palermo), il Friuli-Venezia Giulia (Trieste), il Trentino-Alto Adige (Trento) e la Liguria (Genova).

- contatto diretto con privati che hanno volontariamente fornito gli originali dei documenti (atti di matrimonio italiani e spagnoli, certificati e risoluzioni dei registri spagnoli delle coppie di fatto).

Riguardo all'analisi testuale, ciascun *corpus* ha previsto due fasi principali:

- (1) analisi separate per i testi spagnoli e italiani, le quali evidenziano le caratteristiche prototipiche di ogni livello (funzionale, situazionale, tematico e formale-grammaticale);
- (2) conclusioni finali in cui sono esposti i risultati quantitativi e qualitativi più rilevanti. Ogni conclusione contrastiva mette in luce le concordanze e differenze esistenti tra i testi paralleli del tipo normativo, giudiziario e amministrativo ed alcune convenzioni linguistiche, utili per estrapolare equivalenze funzionali nella traduzione di testi dello stesso tema, classe o genere.

In seguito alle analisi svolte su tutti e tre i *corpora*, è possibile trarre diverse conclusioni, alcune delle quali vengono esposte anche nel capitolo 6, dedicato alle conclusioni finali. Innanzitutto, la suddivisione dell'analisi in livelli e lo studio ordinato della struttura tematica esterna (sezioni) e interna del testo (sequenze), si sono rivelati metodi efficaci e sistematici per la comparazione di diverse classi testuali in due lingue e hanno permesso di trarre conclusioni strutturate e precise. Come primo risultato generale, il compendio delle analisi svolte conferma l'ipotesi avanzata nei capitoli 2 e 3, secondo la quale classi e tipologie testuali differenti si possano classificare generalmente come testi *giuridici* o testi *del diritto* (cfr. cap. 2) e, quindi, di essere considerati oggetto di studio della *Traduzione Giuridica* (cfr. cap. 3). Infatti, le diverse classi e sottoclassi dei testi normativi, giudiziari e amministrativi, sia italiani che spagnoli, possono essere considerate univocamente come testi giuridici, poiché mantengono caratteristiche strutturali, funzionali e pragmatiche comuni. Una delle concordanze tra i testi giuridici italiani e spagnoli è la super struttura comune, composta da schemi retorici che soddisfano un procedimento logico induttivo:

Macrostruttura	Microstruttura
(1) <b>Introduzione</b>	Sequenze dominanti espositive
(2) <b>Motivazione</b> 2a) Narrazione dei fatti 2b) Argomentazione del dispositivo	Sequenze dominanti narrative ed espositive Sequenze dominanti espositive con dimensione argomentativa e ibride espositivo-istruttive
(3) <b>Dispositivo</b>	Sequenze dominanti espositive e istruttive

Pertanto, tutte le tipologie e le classi testuali analizzate hanno in comune il fatto di essere concepite, progettate ed estese secondo la prospettiva dell'emittente, architettate in una struttura testuale esterna e interna in cui l'informazione principale è disposta alla fine del documento, dopo la narrazione dei fatti e l'esposizione degli argomenti dell'emittente. Infatti,

sebbene una delle macrofunzioni di questi testi sia informativa, questo sviluppo tematico induttivo non risponde alle esigenze cognitive del destinatario, ma all'intenzione pragmatica dell'estensore. Pertanto, mentre questa organizzazione esterna e interna dei contenuti rispetta la macrofunzione prescrittiva e appellativa dei testi giuridici, quella informativa non è sempre garantita, anche a causa delle scelte linguistiche e stilistiche dell'estensore.

Questo meccanismo cognitivo si osserva sia nei testi giuridici spagnoli, sia in quelli italiani, con alcune variazioni nello sviluppo sequenziale interno e nelle risorse linguistiche utilizzate per esporre, narrare, argomentare o prescrivere il contenuto del documento. Infatti, dalle analisi svolte, risulta che ogni classe e tipologia testuale del genere giuridico segue uno sviluppo e una composizione sequenziale prototipica, che non coincide sempre con il testo parallelo nell'altra lingua. Questo risultato è importante poiché, come dimostrato nelle conclusioni contrastive di ogni analisi, in base allo sviluppo sequenziale, la stessa classe testuale in due lingue presenta caratteristiche formali e grammaticali diverse, che il traduttore dovrà tenere in considerazione soprattutto nel processo di elaborazione del testo d'arrivo. Tralasciando l'elenco delle caratteristiche comuni, ampiamente esposto nelle conclusioni contrastive alla fine di ogni analisi (cfr. 5.1.3, 5.2.3, 5.3.2), riassumiamo brevemente le discordanze più evidenti nei tre *corpora* di (1) testi normativi, (2) testi giudiziari e (3) testi amministrativi.

(1) Nei **testi normativi** spagnoli e italiani (cfr. *Conclusioni contrastive*, cap. 5.1.3), la macro e micro-struttura si articola nelle seguenti sezioni e sequenze:

Testi Normativi spagnoli	Testi Normativi italiani
1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenza espositiva e istruttiva)	1) <i>INTESTAZIONE</i> (sequenza espositiva e istruttiva)
2) <i>PREÁMBULO</i> (sequenze narrative, espositive e istruttiva)	2) <i>[PREMESSE]</i> (sequenze espositive e istruttiva)
3) <i>DISPOSICIONES</i> (sequenze espositive e istruttive)	3) <i>DISPOSIZIONI</i> (sequenze espositive e istruttive)
4) <i>ANEXOS</i>	4) <i>ALLEGATI</i>

Come si può notare, in questa tipologia testuale, la composizione sequenziale è abbastanza simile, ad eccezione della sezione *Premesse/Preámbulo*, assente nei testi normativi italiani (salvo i decreti) e con una modalità più narrativa nei testi normativi spagnoli, che comporta una maggiore presenza di verbi al passato (*pretérito perfecto simple*, *pretérito perfecto compuesto*) e di connettivi spazio-temporali. Inoltre, sebbene entrambi i *corpora* contengano sequenze espositive e istruttive con dimensione argomentativa, i risultati qualitativi e quantitativi indicano che questa caratteristica è più marcata nei testi spagnoli. Infatti, questi contengono una maggiore presenza di operatori di argomentazione e contro-argomentazione

(connettivi aggiuntivi, disgiuntivi, di paragone, causali e finali) ed elementi valutativi che trasmettono l'idea di necessità e obbligo. Inoltre, rispetto ai testi normativi italiani, che ricorrono sempre alla 3° persona singolare (*ha approvato, promulga, adotta, emana, dispone, ecc.*), i legislatori spagnoli variano tra la 1° e la 3° persona singolare, soprattutto nelle formule performative (*las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar/ promulgar; el Parlamento ha aprobado y yo promulgo y ordeno; Por ello [...] dispongo; la Ciudad Autónoma establece, ecc.*). Un'altra differenza importante per il traduttore appare nelle sequenze istruttive delle Disposizioni/*Disposiciones*, poiché quelle spagnole ricorrono prevalentemente al futuro indicativo, mentre quelle italiane mantengono quasi esclusivamente l'indicativo presente. Sempre riguardo alle sequenze istruttive, si osserva che il *corpus* italiano presenta una frequenza maggiore di verbi servili e di costruzioni modali d'obbligo, possibilità e necessità, usate al presente indicativo (soprattutto *dovere, potere, essere da + infinito, avere/essere d'obbligo*), rispetto alle disposizioni spagnole (soprattutto *deber, poder, hacer, haber de, estar obligado a + infinito*). Mentre l'idea di possibilità si limita a *potere e avere facoltà di (poder)* e quella di necessità a *essere necessario o esserci necessità di (ser necesario/ necesitar)*, l'idea di obbligo è espressa da una varietà di forme, tra le quali *dovere (deber/ haber de), essere da (haber que), fare (hacer), essere tenuto a (tener que, tener la obligación de), essere fatto obbligo/essere obbligatorio (tener la obligación de)*. Infine, entrambi i *corpora* ricorrono a formule fisse, sia in apertura che in chiusura della norma, sebbene siano molto diverse da un punto di vista morfosintattico (cfr. cap. 5.1.3). Le norme spagnole, sia nell'*Encabezamiento* che nelle *Disposiciones*, ricorrono a una varietà di formule, accomunate dallo stile arcaico e solenne e dalla presenza di operatori argomentativi, verbi prescrittivi in 1° persona singolare al presente (*Yo vengo en sancionar; yo promulgo y ordeno; yo promulgo/ tengo a bien/ vengo a promulgar*) ed espressioni deontiche con raddoppiamento verbale e perifrasi modale (*que la cumplan y la hagan cumplir; que la guarden y la hagan guardar; que observen y hagan cumplir, ecc.*). Invece, le norme italiane utilizzano solo due formule imperative fisse, molto più concise e neutre di quelle spagnole, una in apertura, con presente indicativo e passato prossimo (*ha/hanno approvato; Promulga la seguente legge*) e una in chiusura, con indicativo futuro e perifrasi modale (*La/Il presente legge/decreto, munita/o di sigillo di stato, sarà inserita/o nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla/o e di farla/o osservare come legge/decreto dello Stato*).

(2) Nei **testi giudiziari** spagnoli e italiani (cfr. *Conclusioni contrastive*, cap. 5.2.3) la macro e micro-struttura si articola nelle seguenti sezioni e sequenze:

Testi Giudiziari spagnoli	Testi Giudiziari italiani
1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)	1) INTESTAZIONE (sequenze ibride narrativo-espositive)
2) <i>AH</i> (sequenze narrative, espositive ed istruttive)	2) IN FATTO (sequenze narrative ed espositive)
3) <i>FD</i> (sequenze narrative, espositive e istruttive)	3) IN DIRITTO (sequenze espositive ed ibride espositivo-istruttive)
4) <i>FALLO + DILIGENCIA</i> (sequenze istruttive ed espositivo-narrative)	4) P.Q.M. (sequenze istruttive)

Anche in questa tipologia testuale, la struttura esterna coincide, ma la composizione sequenziale è abbastanza diversa. Per esempio, nella prima sezione, la differenza principale risiede nello stile più narrativo e prolisso dell'*Encabezamiento* spagnolo, rispetto allo stile più espositivo e conciso dell'*Intestazione* italiana. Anche nella motivazione della sentenza, si riscontrano differenze nelle dimensioni, nello stile, nello sviluppo sequenziale e nella nomenclatura delle sezioni (*Antecedentes de Hecho* e *Fundamentos de Derecho* VS. *Svolgimento del processo*; *Ritenuto in fatto*; *Fatti di causa* e *Motivi della Decisione*; *Ragioni della decisione*; *Considerato in diritto*). Infatti, mentre la motivazione delle sentenze spagnole presenta una redazione convenzionale e una struttura precisa e numerata, in cui si susseguono ordinatamente sequenze narrative, espositive e istruttive, la motivazione dei provvedimenti italiani è più prolissa e disomogenea e presenta una redazione meno convenzionale e ordinata, intersecando sequenze narrative, espositive e ibride. Ad ogni modo, nelle Ragioni di Fatto/ *Antecedentes de Hecho* di entrambi i *corpora* monolingue, prevale la narrazione al passato con forme attive, nelle sentenze spagnole con il *pretérito indefinido indicativo* e in quelle italiane con imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo e passato remoto. Come osservato per i testi normativi, anche nei provvedimenti giudiziari spagnoli il discorso oscilla tra la 3° persona singolare e plurale delle sequenze narrative e la 1° persona plurale delle sequenze istruttive, mentre, nei provvedimenti italiani, la narrazione è sempre in 3° persona. Nelle Ragioni di Diritto/ *Fundamentos de Derecho*, la differenza è ancora più accentuata, visto che lo sviluppo sequenziale della sezione espositiva spagnola segue una redazione più convenzionale e una struttura più precisa che mantiene l'ordine "sequenze narrative + espositivo-argomentative + espositivo-istruttive". La stessa sezione italiana, invece, presenta una redazione più variegata e consta solo di lunghe sequenze espositive con una forte dimensione argomentativa e di brevi sequenze finali espositivo-istruttive. Sempre in questa sezione, le sequenze espositive di entrambi i *corpora* contengono espressioni deontiche con perifrasi di verbi modali e copulativi che esprimono l'idea di necessità, dovere, obbligo e possibilità, anche se l'analisi contrastiva denota che il giudice spagnolo tende ad usare prevalentemente espressioni di dovere ed obbligo (*deber, haber de, proceder, haber que +*

infinito), rispetto all’idea di possibilità ed eventualità, prevalente nelle sentenze italiane (*potere, possibilità di + infinito, essere/rendere possibile*). Le maggiori differenze appaiono nella sezione PQM/ *Fallo*, il primo caratterizzato da uno stile conciso, neutro e impersonale, mentre il secondo da una redazione formale e ridondante e da una forte modalità deontica. Mentre il PQM è formato da poche sequenze istruttive convenzionali, in cui prevale il presente indicativo in 3° persona singolare, e da una clausola sul rispetto della privacy, formulata all’infinito o al congiuntivo esortativo, il *Fallo* spagnolo contiene sequenze istruttive molto più variegate. In queste sequenze, appaiono verbi performativi thetici, spesso introdotti da espressioni rafforzative e solenni con raddoppiamento verbale (*debemos declarar y declaramos, debemos estimar y estimamos, debemos acordar, ecc.*), tempi verbali diversi con valore imperativo (infinito, presente indicativo, congiuntivo esortativo), discorso in 1° o 3° persona e forme attive o passive-riflessive. Un’ulteriore conferma di questa differenza appare nelle formule finali, semplici e concise del P.Q.M. italiano (*Così deciso in Roma; ecc.*) e più solenni e formali nel *Fallo* e nella *Diligencia* delle sentenze spagnole (*Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos*). A questo proposito, ricordiamo che le sentenze spagnole vengono concluse dalla formula di *Diligencia* del cancelliere, assente nelle sentenze italiane (*Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. XXX, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico*).

Infine, l’analisi contrastiva delle sentenze spagnole ha permesso di identificare collocazioni e unità fraseologiche tipiche di ogni sezione e rappresentative dello stile redazionale dei professionisti della giustizia, utili per l’interiorizzazione di equivalenze funzionali:

COLLOCAZIONI <i>Antecedentes de Hecho</i>	COLLOCAZIONI <i>In Fatto</i>
- <i>interponer recurso</i>	- <i>proporre ricorso</i>
- <i>presentar/alegar escrito</i>	- <i>depositare/presentare/illustrare memoria</i>
- <i>articular motivos</i>	- <i>dedurre/articolare motivi di censura</i>
- <i>admitir a trámite la demanda</i>	- <i>accogliere la domanda</i>
- <i>estimar/desestimar el recurso</i>	- <i>accogliere/ rigettare/ respingere il ricorso</i>
- <i>dictar la sentencia</i>	- <i>pronunciare la sentenza</i>
- <i>formular/desestimar demanda reconvenional</i>	- <i>formulare/rigettare domanda riconvenzionale</i>
- <i>contestar a la reconvenición</i>	- <i>contestare alla domanda riconvenzionale</i>
- <i>declarar en rebeldía</i>	- <i>dichiarare in contumacia</i>
- <i>oponerse al recurso</i>	- <i>resistere con controricorso</i>
- <i>formalizar/interponer recurso de casación</i>	- <i>ricorrere/impugnare per cassazione</i>
- <i>suplicar dictar sentencia</i>	- <i>chiedere la condanna</i>
- <i>emplazar a juicio</i>	- <i>convenire in giudizio</i>

<b>COLLOCAZIONI <i>Fundamentos de Derecho</i></b>	<b>COLLOCAZIONI <i>In Diritto</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>El motivo debe ser estimado/desestimado</i></li> <li>- <i>El motivo se estima/desestima</i></li> <li>- <i>El recurso debe ser estimado/desestimado</i></li> <li>- <i>Procede casar y anular la sentencia recurrida</i></li> <li>- <i>Imponer las costas</i></li> <li>- <i>Dada la especial naturaleza de la cuestión debatida, no procede/ se ha a hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Il motivo va rigettato/ accolto</i></li> <li>- <i>Il motivo è inammissibile/ infondato/ fondato</i></li> <li>- <i>Il ricorso va rigettato/ respinto/ accolto</i></li> <li>- <i>La sentenza impugnata va/deve essere cassata</i></li> <li>- <i>Provvedere sulle spese</i></li> <li>- <i>La peculiarità/ novità giustifica/ impone la compensazione delle spese.</i></li> </ul>
<b>COLLOCAZIONI <i>Fallo</i></b>	<b>COLLOCAZIONI <i>P.Q.M.</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Estimar/Desestimar el recurso</i> <i>Se estima/desestima el recurso</i> <i>Estimamos/Desestimamos el recurso</i></li> <li>- <i>Imponer las costas del recurso</i> <i>Se imponen las costas del recurso</i></li> <li>- <i>Casar la sentencia (recurrida)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>(La corte) rigetta/accoglie il ricorso</i></li> <li>- <i>Compensa le spese processuali/ di giudizio</i></li> <li>- <i>Cassa la sentenza (impugnata)</i></li> </ul>

(3) Nei **testi amministrativi** spagnoli e italiani (cfr. *Conclusioni contrastive* cap. 5.3.2) la macro e micro struttura si articola nelle seguenti sezioni e sequenze:

<b>Testi Amministrativi spagnoli</b>	<b>Testi Amministrativi italiani</b>
1) <i>ENCABEZAMIENTO</i> (sequenze espositive e narrative)	1) <i>INTESTAZIONE</i> (sequenze ibride narrativo-espositive)
2) <i>CUERPO</i> (sequenze espositive)	2) <i>CORPO</i> (sequenze espositive e ibride narrative)
3) <i>CIERRE</i> (sequenze ibride istruttive)	3) <i>CONCLUSIONI</i>

Dall'analisi contrastiva, risulta che i certificati sono la classe testuale che presenta più similitudini nelle due lingue e culture giuridiche. Come osservato in precedenza, anche i certificati spagnoli e italiani seguono un ragionamento logico induttivo e presentano una struttura che prevede un'introduzione, un'esposizione dei fatti e un dispositivo finale. Tuttavia, a differenza dei testi normativi e giudiziari, i testi amministrativi analizzati non presentano una dimensione argomentativa, poiché la loro funzione principale non è prescrittiva o appellativa, ma puramente informativa, presentando fatti o circostanze in forma ordinata, neutra ed obiettiva. Pertanto, le sequenze dominanti sono espositive e presentano, nel complesso, caratteristiche lessicali, morfosintattiche e ortografiche simili. Le uniche variazioni nella combinazione sequenziale conferiscono un carattere più narrativo nei certificati italiani, con relazioni sintattiche causali e temporali e verbi al passato, e un carattere più istruttivo nei certificati spagnoli, con verbi realizzativi, connettivi di riferimento e futuro o congiuntivo con valore imperativo. Infine, come risulta anche dalle analisi precedenti, i testi amministrativi spagnoli tendono a utilizzare uno stile più ridondante e pomposo, in cui il discorso dell'Ufficiale oscilla tra la 1° e la 3° persona, mentre quelli italiani ricorrono ad uno



stile più conciso e ad un discorso più neutro e impersonale, in cui l'emittente si esprime in 3° persona senza specificare la sua identità.

## **6. Conclusioni finali.**

I dati esposti nei capitoli 4 e 5 permettono di confermare l'ipotesi di partenza sulla rilevanza delle due sottocompetenze, tematica e testuale, per la traduzione giuridica interlinguistica e intersistemica e di riflettere su alcune considerazioni finali:

(1) La traduzione giuridica cambia con una conoscenza testuale contrastiva previa.

Conoscere il funzionamento pragmatico, strutturale e grammaticale delle principali classi, tipologie e generi testuali in una determinata cultura giuridica, aiuta a migliorare la qualità della traduzione, poiché, mediante questa competenza, il traduttore sa identificare, interiorizzare e riutilizzare le convenzioni linguistiche ed extralinguistiche originali delle due culture giuridiche. Infatti, come ricordano diversi autori (Snell-Hornby, 1986, pp. 16 e ss.; Arntz, 1992, pp. 245 e ss.; Holl, 2011, p. 433), per poter scegliere strategie o tecniche traduttive efficaci, è necessario conoscere "l'offerta disponibile" di una determinata classe testuale in due lingue. Ciò non significa che si debbano copiare nel testo d'arrivo le convenzioni del testo di partenza, visto che il proposito della traduzione, anche se di carattere ufficiale, non è quello di ricalcare un testo originale della cultura in cui viene applicato.

(2) La traduzione cambia con una conoscenza giuridica comparata previa.

- Conoscere l'ordinamento giuridico e l'organizzazione giudiziaria dei due paesi permette di sapere previamente chi sono i destinatari finali della traduzione, quali sono i principali organi legislativi, come funziona l'apparato amministrativo di uno stato, quali tribunali hanno una formazione monocratica o collegiale, quali giudici sono di merito o di legittimità, di distinguere i tipi di processo, i tipi di giurisdizione ordinaria e speciale, la competenza delle diverse sezioni o sale dei tribunali e corti, ecc.
- Conoscere le fonti del diritto, le norme e la dottrina che regolano la materia dei testi da tradurre permette di estrarre la terminologia e di conoscere i concetti essenziali per identificare possibili equivalenze funzionali.
- Conoscere la giurisprudenza permette di sapere previamente le collocazioni e la fraseologia naturale dei giudici e di riprodurre il tecnoletto usato dai professionisti della giustizia.

(3) La conoscenza previa dei due ordinamenti giuridici (livello tematico) e delle loro fonti principali (livello formale-grammaticale), oltre che il tipo di destinatario (livello situazionale) e il proposito della traduzione (livello funzionale) permette di risolvere velocemente alcuni dubbi sulle strategie traduttive: tradurre letteralmente; cercare un'equivalenza nella cultura

giuridica di arrivo; non tradurre il termine e inserire una nota esplicativa; tradurre il termine e inserire il riferimento nella lingua originale. Infatti, il traduttore specializzato ha l'opportunità di conoscere previamente le corrispondenze e le differenze esistenti tra i due sistemi giuridici e linguistici e, quindi, di risparmiare tempo nella ricerca di equivalenze semantiche o funzionali, di evitare banali errori di traduzione o semplicemente di offrire traduzioni di qualità, adeguate al contesto giuridico e fedeli al linguaggio e alla produzione testuale della cultura d'arrivo.

Infine, questa metodologia parallela e complementare, ha una grande rilevanza non solo per la formazione dell'alunno delle facoltà di Lingue o Traduzione, ma anche per il traduttore specializzato. Il diritto, come la lingua, è una realtà complessa in costante evoluzione, soprattutto se si considera che i diritti nazionali e i linguaggi giuridici locali, in un'epoca di forte globalizzazione, subiscono mutamenti non solo per le influenze della traduzione verticale del diritto internazionale, ma anche per la traduzione orizzontale di testi di diritto nazionale. Per questo motivo, è imprescindibile che il professionista in traduzione giuridica sviluppi, durante la sua formazione, e mantenga, durante la sua carriera, un aggiornamento costante, di tipo comparato e contrastivo, sui cambiamenti normativi e sulle convenzioni linguistiche attualmente in uso nelle due culture giuridiche. Riconoscere e rispettare le differenze e le corrispondenze specifiche di due sistemi, anche se affini, è il primo passo per creare una traduzione che rispetti il livello pragmatico, funzionale e tematico del testo di partenza e riproduca le caratteristiche grammaticali e stilistiche tipiche dei testi giuridici della cultura d'arrivo.

---

**APPENDICE II**  
**RESUMEN EN ESPAÑOL**

---



## APPENDICE II

### RESUMEN EN ESPAÑOL

#### Presentación del proyecto.

El presente proyecto de investigación intenta presentar el Análisis Textual Contrastivo y el Derecho Comparado como metodologías para la Traducción Jurídica. Con este propósito, el objetivo general de la tesis es promover las subcompetencias temática y textual como herramientas fundamentales para la formación de profesionales en traducción jurídica interlingüística e intersistémica. El objetivo específico del proyecto es el estudio empírico, lingüístico y extralingüístico, de un caso de derecho y de las clases y tipologías textuales relativas a este tema.

- Desde el punto de vista lingüístico, la tesis se focaliza en el análisis textual multinivel y multidimensional, como método capaz de proporcionar un conocimiento holístico del texto, mediante el estudio de sus niveles, funcional, situacional, temático y formal-gramatical.
- Desde el punto de vista extralingüístico, la tesis se centra en el Derecho Comparado como disciplina que estudia la *norma* mediante sus *formantes*, es decir, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. El caso de derecho propuesto trata sobre las Parejas de Hecho (*Convivenze di Fatto*) y los matrimonios entre personas del mismo sexo (*Unioni Civili*) en España e Italia, ya que, pese a que los dos países comparten la misma tradición jurídica, la evolución normativa y la regulación de estas dos instituciones de Derecho de Familia ha creado múltiples diferencias que se reflejan en los documentos jurídicos y pueden influenciar su traducción. Se ha elegido este tema porque representa una cuestión actual y relevante en el debate político internacional sobre derechos civiles.

#### Estructura:

La tesis doctoral se compone por una introducción, siete capítulos y dos apéndices.

La **Introducción** presenta los aspectos generales del tema, centrándose en el ámbito, métodos y objetivos del proyecto y se cierra con la presentación de los *corpus* contrastivos utilizados en los análisis empíricos.

El **capítulo 1** se centra en el *lenguaje jurídico*, presentándolo como “macrolengua” del derecho y ofreciendo una panorámica sobre las principales aportaciones teóricas acerca de los lenguajes de especialidad, tecnolectos, LFE y microlenguas. El capítulo se cierra con una recopilación de las características típicas, morfo-sintácticas y léxico-semánticas, del español y del italiano jurídico.

El **capítulo 2** se dedica al *texto jurídico* y se centra, ante todo, en la distinción entre tipo, género y clase textual. Asimismo, ofrece una revisión de las principales aportaciones de la Lingüística Textual y de la Traductología para la creación de un modelo de análisis textual previo o propedéutico para la traducción jurídica. A este respecto, se introduce el modelo de análisis textual utilizado en la parte empírica (cap. 5).

El **capítulo 3** se centra en la *traducción jurídica*, ilustrando sus características principales y las diferencias existentes entre la traducción jurídica, judicial y jurada. Además, este capítulo introduce el concepto de “competencia traductora” (CT) y se focaliza especialmente en la adquisición de las subcompetencias temática y textual.

El **capítulo 4** presenta la metodología del *Derecho Comparado* y contiene un estudio general sobre los ordenamientos jurídicos español e italiano y uno específico sobre el Derecho de Familia en los dos países. El caso práctico de estudio comparado se centra en los institutos de parejas de hecho y uniones entre personas del mismo sexo en España e Italia, como ejemplo de anisomorfismo jurídico entre los dos ordenamientos.

El **capítulo 5** se divide en tres macrosecciones dedicadas al *análisis empírico* de tres *corpus* de textos jurídicos de Derecho de Familia: (1) Textos Normativos; (2) Textos Judiciales; (3) Textos Administrativos.

El **capítulo 6** expone las conclusiones finales en las que se vuelven a leer los supuestos teóricos a la luz de los resultados obtenidos por el estudio de Derecho Comparado y por los análisis textuales contrastivos.

El **capítulo 7** contiene el listado de referencias bibliográficas relativas a los diferentes campos cubiertos por la tesis: los lenguajes de especialidad, la lingüística textual, la traductología, la traducción jurídica, el derecho comparado, el derecho civil, el derecho de familia, los nuevos institutos de derecho de familia, *corpus*, diccionarios, portales de información jurídica, bases de datos en línea de textos normativos y judiciales y referencias a los códigos, leyes y sentencias consultados.

La tesis se cierra con dos **apéndices**, dedicados a los resúmenes del trabajo en italiano (Apéndice I) y en español (Apéndice II).

### **Introducción:**

El presente proyecto de investigación se incluye en el marco teórico de la Traducción Jurídica interlingüística e intersistémica entre lenguas afines: el italiano y el español. Con el objetivo general de dar una contribución a este ámbito de estudio y a la línea de investigación sobre la CT, la presente tesis adopta dos enfoques paralelos y complementarios: por una parte, un estudio contrastivo de las diferentes clases y tipologías textuales implicadas en un tema

jurídico concreto (cfr. cap. 5), finalizado a la adquisición de la subcompetencia textual; por la otra, un estudio comparado de derecho, tanto general como específico (cfr. cap. 4), finalizado a la adquisición de la subcompetencia temática. Por tanto, la hipótesis de partida es la existencia de un vínculo indisoluble entre las subcompetencias cultural-temática y comunicativo-textual en la formación del traductor especializado, sin las cuales no sería posible un conocimiento previo contrastivo de los mecanismos lingüísticos y extralingüísticos utilizados en las literaturas jurídicas de dos ordenamientos. Citando García Izquierdo (1999, p. 133) en relación con el análisis previo:

Para traducir hay antes que *comprender*; y ello sólo es posible si, junto con otros factores, realizamos una *exégesis* del texto que tenemos enfrente y que constituye el punto de partida de un proceso tan fascinante como complejo.

Por lo tanto, en esta tesis, consideramos como *otros factores* una serie de nociones comparadas de derecho y como *exégesis* del texto un modelo de análisis textual que permite un conocimiento holístico del texto origen y meta.

### **1. El lenguaje jurídico.**

Este capítulo enmarca el lenguaje jurídico en las teorías sobre los lenguajes de especialidad, como premisa para abordar el estudio del texto jurídico y para presentar la traducción jurídica como disciplina especializada. El estado de la cuestión recopila los aportes principales de la lingüística pragmática sobre las *Lenguas para Fines Específicos* y de la glotodidáctica sobre las *microlenguas*, *los lenguajes de especialidad* y los *tecnolectos*. Pese a que convivan enfoques y definiciones diferentes, en este capítulo se admite la existencia de tendencias comunes a todos estos lenguajes, que producen en los protagonistas del acto comunicativo la percepción de enfrentarse a una realidad diferente de la lengua común. Sobre esta base, el capítulo define el lenguaje jurídico como *lenguaje de especialidad* y *macrolengua* del derecho, presentándolo como una superestructura caracterizada por la heterogeneidad de la materia jurídica y por una multiplicidad de elementos lingüísticos. Para responder a la cuestión: “¿Qué es el lenguaje jurídico?”, el capítulo se centra tanto en sus características generales, comunes a lenguas diferentes, como en las características específicas del español y del italiano jurídico. A nivel general, se menciona el uso de tecnicismos, de un vocabulario arcaico y tradicional, de un estilo ambiguo y vago y la presencia de un valor performativo. A nivel específico, se ofrece una panorámica sobre las características morfo-sintácticas y léxico-semánticas, extraídas de varias contribuciones sobre el lenguaje jurídico español (Rodríguez Aguilera, Prieto, Duarte & Martínez, Hernando Cuadrado, Garofalo, Chierichetti y Alcaraz Varó & Hughes) y sobre el lenguaje jurídico italiano (Schena, Scarpelli & Di Lucia, Sabatini, Ondelli, Mortara Garavelli, Cortelazzo, De Mauro, Fiorelli, Rovere, Garzone & Santulli y

Barbera, Carmello & Onesti). No obstante, estas taxonomías no reflejan la peculiaridad de la cuestión, ya que no permiten resaltar dos aspectos fundamentales:

*perché questi tratti compaiono, cioè quale giustificazione abbiano in seno all'economia del discorso giuridico, e quando compaiono, ovverosia quali contesti situazionali prevedano determinate tipologie testuali, che a loro volta presentano certe caratteristiche e ne rifiutano altre.* (Ondelli, 2007, p. 93)

Partiendo de la idea de que bajo el texto jurídico subyace una pluralidad de modalidades discursivas, de situaciones comunicativas y de funciones, que influyen sobre las características formales y gramaticales del lenguaje, parece útil mover el foco de atención del lenguaje al texto.

## 2. El texto jurídico.

Este capítulo introduce el concepto de texto, intentando definirlo y clasificarlo a la luz de varios aportes proporcionados por la lingüística aplicada (Sabatini, Mortara Garavelli, Alcaraz Varó & Hughes) y la traductología (Valderrey Reñones, Ortega Arjonilla, Borja Albi, García Izquierdo, Prieto Ramos). No obstante, en el intento de clasificar y tipologizar los textos jurídicos, encontramos la misma ambigüedad que caracteriza el lenguaje jurídico. Frente a cierta discrepancia terminológica relativa a los conceptos de *clase*, *género* y *tipo* textual y, a nivel extralingüístico, una multiplicidad de ramas de derecho, una pluralidad de temas legales, diferentes profesionales que redactan los textos y una variedad de fines para su emisión, se llega a la conclusión de que no puede existir un único concepto de *texto jurídico* como género textual independiente, sino como macrogrupo en el que confluyen una gran variedad de tipologías y clases textuales que comparten al menos uno de los siguientes factores: (a) tratar de derecho o (b) tener valor jurídico. Por lo tanto, se considera que la única clasificación útil para la traducción sea la que considera los textos jurídicos como textos *sobre* o *del* derecho. Los textos *sobre* el derecho no tienen un carácter prescriptivo, sino doctrinal o divulgativo, se consideran *jurídicos* solo porque contienen un vocabulario relativo al campo del derecho, pueden ser redactados y utilizados por personas externas a la profesión jurídica y presentan menos problemas de traducción. En cambio, los textos *del* derecho utilizan un discurso performativo, modifican directamente la realidad de las cosas, tienen valor jurídico y son generalmente objeto de la traducción jurada.

Estas premisas sirven para presentar el objeto de estudio del presente proyecto, los textos *del* derecho y el modelo de análisis adoptado en el cap. 5, cuya base se encuentra en las teorías traductológicas funcionalistas de Reiss (1983), Vermeer (1984/1996) y Nord (1988/1991), en las clasificaciones textuales de Werlich (1979) y el concepto de microestructura secuencial de Adam (1987), en los modelos de análisis multinivel y multifuncional de Heinemann/Viehweger (1991) y Brinker (1992) y en los aportes recientes de Ciapuscio &



Kuguel (2002), Ciapuscio (2005), Elena (2006, 2008), Roiss (2009) y Holl (2011). Este modelo de análisis, denominado *multinivel y multidimensional*, se basa en el estudio de cuatro niveles principales del texto: (1) nivel funcional, (2) nivel situacional; (3) nivel temático y (4) nivel formal-gramatical. Por el grado de influencia que ejercen entre sí, puede ser eficaz dividir estos niveles en dos macrogrupos: (1) nivel funcional-situacional y (2) nivel temático y formal-gramatical. Mientras el primero estudia los actores, la situación comunicativa y las macrofunciones del texto, el segundo estudia su organización externa (*secciones*) e internas (*secuencias*) y las características lingüísticas que dependen de la composición secuencial (narrativa, expositiva, descriptiva, instruccional, con o sin dimensión argumentativa o poética).

En la presente tesis, este modelo de análisis se aplica de forma contrastiva e incluye el uso de *corpus* de textos paralelos. Tales documentos han de ser monolingües, originales y emitidos por profesionales del derecho de ambos países y no deben presentar entre sí una relación traslativa, sino solo las mismas características pragmáticas y temáticas. Este enfoque, denominado *Paralleltextvergleich* por la corriente de Textología Contrastiva de Spillner (1981), se basa en la comparación del mismo género o clase (*Textsorten*) en dos lenguas y culturas diferentes, para analizar las convenciones textuales propias de cada sistema lingüístico. Como modelo final para el análisis de los *corpus* se aplica la propuesta de Holl (2011, p. 232):

Esquema del modelo de análisis multinivel	
Nivel Funcional-Situacional	Nivel Temático y Formal – gramatical
Funciones textuales: - Expresar(se) - Contactar - Informar - Dirigir Marco Interaccional: - Interlocutores - Relación - Número - Grado de especialización Parámetros espacio-temporales	a) Tema del texto. b) Desarrollo temático: - Organización externa: Secciones (partes estandarizadas, macroestructura externa) - Organización interna: Secuencias (elementos morfosintácticos, léxicos y estilísticos de las secuencias de las que se compone las diferentes secciones del texto).

### 3. La traducción jurídica.

Tras las introducciones sobre el lenguaje y el texto jurídico, el capítulo se centra en su traducción, intentando establecer qué se entiende por *traducción jurídica*. De hecho, es extremadamente complicado trazar sus fronteras como disciplina especializada porque se alimenta del mismo enigma que caracteriza el lenguaje y el texto jurídico. Tras una breve panorámica sobre algunas reflexiones y taxonomías propuestas por autores como Mayoral Asensio, Ortega Arjonilla y Mata Pastor, el capítulo se focaliza en la clásica tripartición entre

*traducción jurídica* en sentido estricto (*sobre o del derecho*), *judicial* (inherente a la justicia) y *jurada* (con valor jurídico oficial), conceptos que se confunden a menudo, ya que pueden ser complementarios, pero también existir independientemente el uno del otro. En general, estos tres tipos de traducción comparten la naturaleza oficial de los textos, la formalidad del registro, el perfil profesional del emisor y el carácter vinculante de la traducción<sup>194</sup>. Por tanto, definimos la traducción jurídica mediante sus rasgos más distintivos: rigidez, dicotomía entre práctica y teoría, multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, verticalidad vs. horizontalidad, multifuncionalidad y multimodalidad, y neutralidad.

Estas consideraciones sirven para introducir el discurso sobre la competencia traductora (CT) en traducción jurídica, de acuerdo con la línea de investigación desarrollada por Borja Albi (1996, 1999, 2005), Monzó Nebot (2002, 2005), Valderrey Reñones (2003) y Mayoral Asensio (2005). Tras la revisión de los principales aportes internacionales al estudio de la CT, el capítulo se centra en dos de las subcompetencias relativas a la esfera cognitiva: la *subcompetencia comunicativo-textual* y la *subcompetencia cultural-temática*. Para definir ambos conceptos, nos referimos al modelo propuesto por Borja Albi (2005, pp. 14, 17) sobre las competencias textuales y extralingüísticas para el ejercicio de la traducción jurídica.

- Subcompetencia temática: conocimientos enciclopédicos del mundo; conocimientos teóricos sobre la traducción (cfr. cap. 3); conocimientos del derecho de la lengua de partida y de llegada (cfr. cap. 4); conocimientos de derecho comparado (cfr. cap. 4); conocimientos de derecho internacional (cfr. cap. 4); participación en experiencias de la comunidad de juristas (cfr. cap. 3).
- Subcompetencia textual: conocimiento de la tipología de textos en la lengua de llegada; conocimiento de la taxonomía de textos en la lengua de partida (cfr. cap. 2); conocimientos de textología jurídica comparada (cfr. cap. 2); conocimientos sobre los aspectos formales exigidos por la legislación en cada ordenamiento jurídico (cfr. cap. 5); conocimientos de la función y eficacia jurídica de los géneros en cada ordenamiento jurídico (cfr. cap. 5); conocimientos de la macroestructura y de los aspectos formales y estilísticos de los distintos géneros en la lengua de partida y de llegada (cfr. cap. 5); conocimientos de la fraseología característica de cada tipo de texto y de la terminología propia de cada género (cfr. cap. 5).

---

<sup>194</sup> En relación con el carácter vinculante o valor legal de la traducción, los textos *sobre* el derecho (como por ejemplo los textos doctrinales) serían una excepción.

#### 4. Competencia temática: dos sistemas jurídicos comparados.

Este capítulo se dedica a la subcompetencia temática y considera el Derecho Comparado como disciplina científica cuyo objetivo es estudiar tanto una base común, como principios contrapuestos entre ordenamientos diferentes. Uno de los objetivos de la presente tesis es destacar su relevancia para la formación de traductores especializados, ya que permite tener una visión global, diacrónica y sincrónica, de las culturas jurídicas en las que se produce el texto origen y se aplica el texto meta. De hecho, dos sistemas jurídicos comúnmente definidos afines, como el español y el italiano, desde el punto de vista del comparatista pueden, en cambio, presentar diferencias en los *microformantes*, es decir, en las leyes, en la jurisprudencia y en la doctrina (Sacco, 1992). Por ello, aunque Italia y España compartan la imitación de modelos comunes y la misma tradición jurídica romano-germánica, existen diferencias sustanciales, como enseña el caso de estudio de la presente tesis. La diferente evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal de los dos países, en el ámbito del Derecho de Familia, ha producido algunas discrepancias en la regulación de nuevas instituciones civiles, como las Parejas de Hecho/*Convivenze di Fatto* y los matrimonios civiles/*Unioni Civili*.

Del estudio de derecho comparado se desprende que España ha regulado los dos institutos, por una parte, con una adaptación del Derecho de Familia tradicional, mediante la *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio* y, por la otra, con un proceso de regulación distinto sobre Parejas de Hecho en cada CC.AA., empezado en 1998 por Cataluña, con la *Ley 19/1998, de 15 de julio*. En Italia, en cambio, la construcción legislativa y jurisprudencial sobre el reconocimiento y la institucionalización de uniones civiles homosexuales y convivencias de hecho está todavía en proceso y no prevé una adaptación del Derecho de Familia en ámbito matrimonial. A pesar de los proyectos de ley que se propusieron en las últimas décadas, la situación jurídica se mantuvo inalterada hasta la aprobación de la *Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. Mediante dicha ley se regula, por una parte, el vínculo entre las parejas del mismo sexo con la creación de las uniones civiles (*Unioni Civili*) y, por la otra, la convivencia de hecho (*Convivenza di Fatto*) entre parejas tanto heterosexuales, como homosexuales. La primera institución es un negocio jurídico formalmente alternativo al matrimonio heterosexual, aunque sustancialmente análogo, que influye en el estado civil, mientras que el segundo no funciona por analogía con el matrimonio e implica un contrato de convivencia con escritura pública o privada. Por tanto, en Italia se tiende a distanciar tres realidades sociales diferentes, el matrimonio heterosexual,

la unión civil homosexual y la convivencia de hecho sin distinción de sexo, aunque, en la realidad, la separación sea más bien una cuestión ideológica y terminológica.

- En relación con las Parejas de Hecho, las diferencias entre los ordenamientos español e italiano proceden sin duda de tres razones principales: la heterogeneidad normativa con la que se ha regulado esta institución en las CC.AA. de España, la presencia de derechos civiles forales y especiales en algunas de ellas y las diferencias básicas de Derecho Civil (de Familia, Sucesorio, Financiero, etc.) entre los dos ordenamientos. Mientras que los requisitos de constitución<sup>195</sup> y algunos derechos básicos<sup>196</sup> son los mismos, las instituciones de Parejas de Hecho española e italiana difieren en cuestiones fundamentales debidas a la analogía normativa con el instituto matrimonial, tales como el derecho de adopción, el régimen patrimonial, la pensión de viudedad y derechos sucesorios. Estas diferencias se deben, por una parte a la peculiar división político-territorial española, que requiere que uno de los miembros tenga *vecindad civil* en la C.A. en la que se inscribe, ya que a cada territorio se le asigna cierta autonomía legislativa y determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Esto conlleva que en las CC.AA. con derechos forales y especiales se apliquen derechos civiles diferentes que pueden tener repercusiones también en las Parejas de Hecho. Un ejemplo son los pactos sucesorios<sup>197</sup>, admitidos en Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y País Vasco y prohibidos en el derecho civil común español y en el derecho italiano. Otro ejemplo es el régimen patrimonial que se aplica, a falta de pacto, cuando la pareja formaliza su unión: en los derechos forales de Cataluña, Valencia y Baleares se aplica la separación de bienes, mientras que en el resto de las CC.AA. se mantiene el régimen de gananciales. En Italia, en cambio, a las Parejas de Hecho se les aplica por defecto la separación de bienes, ya que su constitución no implica un régimen específico, sino que es libre decisión de los convivientes formalizar un acuerdo ante notario o abogado (*contratto di convivenza*) para establecer su régimen patrimonial. El traductor especializado deberá tener en cuenta estas diferencias ya que por ejemplo, a nivel textual, no existen modelos de pactos sucesorios o acuerdos prematrimoniales en Italia o, a nivel terminológico, los regímenes patrimoniales de los dos ordenamientos no son equivalentes.

<sup>195</sup> Dos personas mayores de edad, del mismo sexo o diferente, sin vínculo matrimonial/de convivencia y de parentesco.

<sup>196</sup> Inscripción en un Registro administrativo y expedición de un certificado con valor declarativo y administrativo. Asistencia sanitaria del conviviente. Disolución por mutuo acuerdo, voluntad unilateral, muerte, matrimonio del conviviente, cese de la convivencia. Subrogación en el contrato de arrendamiento. Derecho a permanecer en la vivienda (diferencias en la cantidad de tiempo concedido). Derecho a la adjudicación de viviendas sociales.

<sup>197</sup> Los pactos sucesorios son un negocio jurídico que tiene por objeto la herencia futura de una persona, sea ésta una de las partes en el negocio, sea un tercero extraño y se formalizan necesariamente con escritura pública.

Para entender mejor las diferencias entre las Parejas de Hecho en España e Italia, proponemos a continuación una tabla contrastiva que resume sus características fundamentales. En el caso de las Parejas de Hecho en España, se junta el contenido de las diferentes normas autonómicas que las regulan y, en el caso de las *Convivenze di Fatto* en Italia, se resume el contenido de la *Legge 20 maggio 2016, n. 76*.

<b>PAREJAS DE HECHO</b>	
<b>ESPAÑA</b> <b>(Uniones/Parejas de Hecho; Uniones Estables de Pareja; Parejas Estables/No Casadas)</b>	<b>ITALIA</b> <b>(Convivenze di fatto)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos personas mayores de edad, sin vínculo matrimonial o de convivencia y sin vínculo de parentesco. Parejas heterosexuales y homosexuales. Uno de los miembros debe tener Vecindad Civil en la C.A. en la que se inscribe.</li> <li>• Inscripción en un registro administrativo de la Junta/Gobierno/Generalitat/Ayuntamiento y expedición de un certificado y una resolución del órgano judicial de la C.A.</li> <li>• Asistencia sanitaria y derecho de visita.</li> <li>• Diferentes derechos ante las Administraciones Públicas (vivienda pública, ayudas de acción social, derechos de formación, intervención sanitaria, etc.)</li> <li>• Adopción o acogimiento familiar.</li> <li>• Pactos de régimen patrimonial con escritura pública o privada autenticada por notario. A falta de pacto, se aplica el régimen de gananciales, excepto en los derechos forales de Cataluña, Valencia y Baleares que aplican el régimen de separación de bienes.</li> <li>• Disolución por mutuo acuerdo, voluntad unilateral, muerte, matrimonio o unión de hecho del conviviente, cese de la convivencia.</li> <li>• Equiparación al matrimonio en temas fiscales (pensión de viudedad).</li>   <li>• Sucesión legítima o testada (pactos sucesorios según derecho civil foral o especial de Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o differente, senza vincoli di parentela, matrimonio o convivenza.</li>   <li>• Registrazione all’Anagrafe e rilascio di un certificato di costituzione della Convivenza di Fatto.</li>   <li>• Assistenza sanitaria e diritto di visita.</li> <li>• Surrogazione nel contratto di locazione/ Diritto di rimanere nel domicilio del convivente (fino a 5 anni) / Diritto di assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> <li>• Non hanno diritto all’adozione o affido.</li> <li>• Accordi di regime patrimoniale con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato (in assenza di accordo, si applica la separazione dei beni).</li>   <li>• Scioglimento per accordo delle parti, recesso unilaterale, morte, matrimonio o unione civile.</li>   <li>• Partecipazione ai benefici della società del partner.</li> <li>• Diritto agli alimenti per risoluzione giudiziaria, in caso di cessazione della convivenza (il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità).</li> <li>• Successione legittima e testamentaria (il diritto italiano non consente i patti successori).</li> </ul>

- En relación con el vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo, a nivel formal, la situación española e italiana no parece ser equivalente, ya que en España existe solo el matrimonio civil sin distinción de sexo y en Italia existen dos instituciones separadas, el *matrimonio civile* para parejas heterosexuales y la *unione civile* para parejas homosexuales. Sin embargo, a nivel sustancial, hay cierta semejanza, debido a la analogía legislativa de la *unione civile* con el instituto matrimonial, a excepción de la obligación de fidelidad mutua y del derecho de adopción. En el ámbito administrativo, ambas instituciones prevén la

expedición de un certificado oficial de estado civil, cuya traducción es necesaria en caso de que una pareja haya contraído matrimonio en España o *unione civile* en Italia y quiera inscribir dicho vínculo en uno de los dos países. Junto con la traducción oficial de los documentos de identificación y estado civil, se necesitarían las traducciones juradas del certificado de matrimonio/*unione civile* o un certificado plurilingüe expedido por las administraciones de ambos países. Dichos certificados plurilingües (de nacimiento, matrimonio y defunción) existen para simplificar la expedición y difusión de las actas de Registro Civil entre los países signatarios del Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil, que tuvo lugar en Viena el 8 de septiembre de 1976. Sin embargo, para la institución de *unione civile* no existe un modelo textual plurilingüe, ya que en el Convenio de Viena se ratificaron solo los modelos de asientos y certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Otra diferencia que tiene repercusión en los textos administrativos es el tema de la adopción. Mientras que en España se permite la adopción conjunta y unilateral, en Italia, según la *Legge 184/1983* y la *Legge 149/2001* tienen derecho de adopción solo las parejas heterosexuales que hayan contraído matrimonio desde hace tres años. Esto implica que en España, hasta 2017<sup>198</sup>, las administraciones podían expedir el Libro de Familia a todas las parejas que se casaban, sin distinción de sexo, mientras que en Italia no se expide el *Libretto di Famiglia* a los cónyuges que contraen *unione civile* ya que, a falta de filiación, no pueden generar una familia. En los ámbitos privado y judicial, otra diferencia que puede repercutir en la labor del traductor concierne los regímenes patrimoniales: mientras que en España, las parejas pueden acordar su régimen patrimonial antes del matrimonio a través de capitulaciones matrimoniales firmadas por un notario, en Italia no hay modelos textuales de este tipo de pactos (*accordi prematrimoniali*), ya que el derecho italiano reconoce solo las capitulaciones matrimoniales en el acto o después de contraer matrimonio (*convenzioni matrimoniali*). En este ámbito, el traductor deberá tener en consideración las pequeñas diferencias semánticas entre los regímenes patrimoniales de los dos ordenamientos, ya que no son totalmente equivalentes: en ambos países se aplica por defecto el régimen de gananciales (*comunione dei beni*), pero se puede optar por la separación de bienes (*separazione dei beni*). Mientras que en España existe también el régimen de participación en las ganancias (cuya propuesta de traducción sería *partecipazione*), en Italia se pueden elegir también los regímenes de *comunione convenzionale* (comunidad de bienes convencional o régimen convencional de gananciales) o un *fondo patrimoniale* (fondo patrimonial).

---

<sup>198</sup>Según la *Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil*, a partir de la fecha de su entrada en vigor (30 de junio de 2017) no se expiden más Libros de Familia.

Para dar mayor claridad al asunto, proponemos a continuación otra tabla contrastiva de la situación normativa que caracteriza los institutos de matrimonio civil en España (válido también para las parejas del mismo sexo, tras la *Ley 13/2005, de 1 de julio*) y de *unione civile* en Italia, tras la *Legge 20 maggio 2016, n. 76*.

<b>MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO</b>	
<b>ESPAÑA</b> <b>(Matrimonio civil)</b>	<b>ITALIA</b> <b>(Unione civile)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos personas mayores de edad, del mismo sexo o de sexo diferente.</li> <li>• Existe la obligación de fidelidad mutua.</li> <li>• Determina el estado civil.</li> <li>• Declaración registrada por el encargado de Registro civil que expide un acta matrimonial, un certificado literal de matrimonio y el Libro de Familia (hasta 2017).</li> <li>• Domicilio conyugal de común acuerdo.</li> <li>• Derecho de visita, asistencia y acceso a la información sanitaria del cónyuge.</li> <li>• Derecho de locación, subrogación arrendaticia, derecho a la adjudicación de viviendas sociales.</li>   <li>• Derecho a la pensión de viudedad, sucesión, alimentos, curatela en caso de incapacidad.</li>   <li>• A falta de capitulación, se aplica el régimen patrimonial de gananciales (separación de bienes en Cataluña, Baleares y Valencia). Antes o después del matrimonio se pueden firmar capitulaciones matrimoniales para instituir la separación de bienes o el régimen de participación.</li>   <li>• Disolución por muerte o divorcio. Separación o divorcio por mutuo acuerdo o contencioso (divorcio sin causa, con o sin separación en 3 meses).</li>   <li>• Sucesión legítima (intestada) y testamentaria (testada) En las CC.AA. con derechos forales (Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón, Baleares) se recurre también a pactos sucesorios.</li> <li>• Derecho de adopción y acogida (adopción por uno de los cónyuges, adopción conjunta) y derecho a varias técnicas de RMA (reproducción médicamente asistida), tales como inseminación artificial homóloga (IAH) y heteróloga con consentimiento del cónyuge, en el caso de parejas entre mujeres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due persone maggiorenni, dello stesso sesso.</li>   <li>• Non esiste obbligo di mutua fedeltà.</li> <li>• Incide sullo stato civile.</li> <li>• Dichiarazione registrata dall’Ufficiale di Stato Civile che rilascia un certificato di costituzione dell’unione civile.</li>   <li>• Domicilio coniugale stabilito di comune accordo.</li> <li>• Diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del coniuge.</li> <li>• Diritto di locazione, surrogazione nel contratto di affitto e diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.</li> <li>• Diritto alla pensione di reversibilità, successione, alimenti, amministrazione di sostegno.</li> <li>• Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare (art.230-bis CCI).</li> <li>• Per difetto, si applica il regime patrimoniale di comunione dei beni. Al momento di costituire l’unione, i coniugi possono stabilire altri regimi, mediante convenzioni matrimoniali: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale o impresa familiare. Il diritto di famiglia italiano non riconosce le convenzioni anteriori al matrimonio (accordi prematrimoniali).</li> <li>• Cessazione dell’unione per morte, cambio di sesso, recesso unilaterale o accordo delle parti, in presenza dell’ufficiale del Registro di Stato Civile. Si procede direttamente al divorzio dopo 3 mesi senza la separazione (6 mesi di separazione nel caso dei matrimoni civili eterosessuali).</li> <li>• Successione legittima e testamentaria. Nel diritto italiano non sono permessi i patti successori, eccetto il patto di famiglia (art.768 bis CC).</li>   <li>• Nel diritto italiano solo le coppie sposate o conviventi eterosessuali hanno accesso all’affido e alla PMA (procreazione medicalmente assistita) e solo le coppie coniugate hanno accesso all’adozione. L’adozione monoparentale viene considerata dalla giurisprudenza per casi particolari (adozione non legittimante ai sensi dell’art. 44 lett.d. L.184/83). Dal 2015 è permessa la fecondazione eterologa ma solo con determinate tecniche (è proibita l’inseminazione <i>post-mortem</i>, l’eugenetica, la crioconservazione degli embrioni, ecc.)</li> </ul>

En comparación con la hipótesis inicial, las conclusiones comparadas de este capítulo muestran que la existencia de diferencias generales entre el Derecho Civil italiano y español y específicas entre las dos instituciones de Derecho de Familia, no implican necesariamente problemas de traducción. Sin embargo, el estudio de estas divergencias es esencial para concienciar al traductor sobre el uso correcto de la terminología, especialmente del vocabulario técnico relativo a los órganos judiciales y la organización jurisdiccional y del vocabulario técnico y semitécnico relacionado con los múltiples campos del Derecho de Familia, tales como el de sucesiones, de jubilación y de filiación. Además, el estudio de derecho comparado destaca que, tras la reciente evolución normativa italiana en materia de Derecho de Familia (*Legge 76/2016*), la falta de equivalencia entre los formatos textuales utilizados para la regulación y la constitución de estas dos instituciones en Italia y en España ya no conlleva dificultades excesivas. Se desprende también que los documentos jurídicos involucrados actualmente en la traducción horizontal, para la regulación de las parejas de hecho y de los matrimonios/uniones civiles, pertenecen a diversas clases y tipologías textuales y su traducción tiene fines distintos, tales como: (1) la divulgación de trabajos doctrinales o académicos, (2) la inscripción/*trascrizione* de las dos instituciones en otro país, o (3) el exequátur/*delibazione* de sentencias civiles relacionadas con el tema. (1) En el caso de traducciones con propósito informativo para la divulgación de textos doctrinales o académicos, se puede pedir la traducción no oficial de las diferentes clases y subclases de textos de tipo normativo, emitidas en ambos países sobre este tema de Derecho de Familia (Leyes, Decretos ley, Decretos legislativos, Órdenes, Reglamentos nacionales y autonómicos/*Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi nazionali e Regolamenti municipali*). (2) Para la inscripción/*trascrizione* de las dos instituciones es necesaria, en cambio, la traducción jurada de documentos públicos de tipo administrativo (Certificado de Matrimonio Civil<sup>199</sup>/*Certificato di costituzione dell'Unione Civile*; Certificado de Parejas de Hecho/*Certificato di costituzione della Convivenza di Fatto*, etc.) y documentos privados de tipo notarial (Capitulaciones matrimoniales/*Convenzioni matrimoniali*; Pacto de convivencia familiar/*Contratto di Convivenza*). (3) También para el exequátur/*delibazione* de resoluciones extranjeras será necesaria la traducción jurada de documentos privados notariales (testamento/*testamento*, contrato privado ante notario/*scrittura privata notarile*) o de documentos procesales de tipo judicial, tales como sentencias de divorcio de matrimonios celebrados en el

<sup>199</sup> El *Certificado de Matrimonio* es un modelo plurilingüe y, por tanto, no requiere una traducción jurada entre los países signatarios del *Convenio sobre expedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil*, ratificado en Viena el 8 de septiembre de 1976, entre varios países, tales como Italia y España. En cambio, en el caso del *Certificato di Unione Civile*, no existe un modelo plurilingüe oficial a nivel europeo.



extranjero entre parejas homosexuales de nacionalidad diferente o sentencias condenatorias al pago de alimentos, a la indemnización de daños o a la compensación de determinadas costas, cuando el acusado reside en el extranjero.

Por lo tanto, el estudio de derecho comparado no solo ha permitido conocer, a nivel general, los ordenamientos jurídicos, la organización judicial y la evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal de los dos países, facilitando así el uso de terminología adecuada durante la traducción, sino también de comparar dos instituciones de derecho civil que, dada su relevancia, requieren la traducción de clases y tipologías textuales diferentes para el cumplimiento de determinados efectos jurídicos. Al mismo tiempo, este estudio pone de manifiesto la estrecha relación entre el derecho comparado y la traducción jurídica, porque enseña que la comprensión del anisomorfismo entre dos sistemas jurídicos permite el conocimiento previo de los textos implicados y la elección de técnicas de traducción adecuadas en casos concretos. Un ejemplo es la traducción ES-IT de algunos regímenes patrimoniales o negocios jurídicos vigentes en los derechos forales españoles, como el *Consortio conyugal* (Aragón), la *Participación en las ganancias* (Cataluña), la *Asociación a compras y mejoras* (Cataluña), l’*“Agermanament”* o *pacto de mitad por mitad* (Cataluña), la *“Mitja guadanyeria”* o *Pacto de conveniencia* (Cataluña), la *Sociedad legal de conquistas* (Navarra), la *Comunicación foral de bienes* (País Vasco) o también el *pacto de mejora* y el *pacto de apartación* (Galicia), *testamento mancomunado o de hermandad* (Navarra y País Vasco), *codicilo* (Cataluña, Navarra y Baleares), *testamento por comisario* (Galicia), *testamento por fiduciario*, *señorío mayor* (Aragón), etc. En estos y otros casos, teniendo en cuenta la clase textual, la función y el tipo de destinatario del texto meta, el traductor especializado elegirá una nota explicativa o una traducción literal, sabiendo que no existe una equivalencia funcional en el derecho civil italiano.

### **5. Competencia textual: dos sistemas lingüísticos comparados.**

Este capítulo está dirigido a la adquisición de la subcompetencia textual y, por lo tanto, se dedica al análisis contrastivo de tres *corpus* de textos jurídicos, implicados en la regulación y constitución de las parejas de hecho y matrimonios/uniones civiles entre personas del mismo sexo en España e Italia. El capítulo se divide en tres secciones, una dedicada al *corpus* contrastivo de textos normativos (60 textos), la segunda a los textos jurídicos (30 textos) y la tercera a los textos administrativos (22 textos).

	TEXTOS ESPAÑOLES	TEXTOS ITALIANOS
<b>Textos normativos</b>	30 textos entre leyes, decretos, órdenes y reglamentos nacionales y autonómicos	30 textos entre <i>leggi, decreti statali y regionali y regolamenti comunali</i>
<b>Textos judiciales</b>	15 sentencias del Tribunal Supremo	15 <i>sentenze della Corte di Cassazione</i>
<b>Textos administrativos</b>	11 certificados de Parejas de Hecho	11 <i>certificati di Convivenza di Fatto e Unione Civile</i>

Los *corpus* seleccionados respetan varios criterios que contribuyen a la validez de las conclusiones finales. En primer lugar, responden a una necesidad de homogeneidad temática, ya que el objeto principal son las parejas de hecho y los matrimonios/uniones civiles en España e Italia. Además, todos los textos son originales, no traducidos, sin datos personales y emitidos por profesionales del derecho o instituciones oficiales. En cuanto a la fecha de emisión, los documentos son recientes y la mayoría tiene validez actual, factor que permite excluir cambios en las convenciones nacionales de redacción, especialmente en el caso de los documentos administrativos. Por otra parte, respecto a las fuentes de emisión, los textos son homogéneos, ya que son emitidos por los órganos legislativos, judiciales y administrativos correspondientes en los dos países. Respecto al número de textos paralelos, hemos tratado de seguir un criterio de representación de un mínimo de diez para cada *corpus*, aunque haya sido más problemático para los textos administrativos italianos (modelos uniformes de certificaciones estatales), ya que requieren una redacción fija y uniforme. Por último, aunque en los últimos años hayan sido desarrollados numerosos programas de análisis textual (QDA), el análisis realizado en la presente tesis es principalmente cualitativo y manual, ya que, por un lado, los textos paralelos están limitados cuantitativamente y, en segundo lugar, el objeto de estudio es la microestructura secuencial y sus características específicas formales y gramaticales. No obstante, el análisis cuantitativo de algunos elementos lingüísticos, tales como conectores, verbos, colocaciones y unidades fraseológicas se ha llevado a cabo con la ayuda de programas *QDA*.

La selección de los textos se realizó a través de tres vías:

- búsqueda en bases de datos jurídicas en línea italianas, españolas y europeas (boe.es; gazzettaufficiale.it; camera.it; senato.it; CENDOJ, poderjudicial.es; REDPEC; Italgire; Normattiva; e-justice.europa.eu; etc.);
- contacto directo con las administraciones e instituciones españolas<sup>200</sup> e italianas<sup>201</sup> que han decidido colaborar en el proyecto de investigación, proporcionando los modelos

<sup>200</sup> Para la creación del *corpus* administrativo español, hemos enviado una *Solicitud de petición oficial* a los órganos competentes en materia de Derecho de Familia de todas las CC.AA. La razón por la que hay 11 certificados en el *corpus* español, en lugar de 19, es que las CC.AA. de Madrid, Castilla la Mancha, Canarias,

documentales solicitados (certificados, declaraciones o resoluciones de los registros de parejas de hecho de los gobiernos autonómicos y municipales);

- contacto directo con particulares que han prestado voluntariamente los originales de algunos documentos (extractos italianos y españoles de matrimonio civil, certificados y resoluciones de los registros españoles de parejas de hecho).

En relación con el análisis textual, para cada *corpus* se han llevado a cabo dos procesos:

- (1) análisis separados para los textos españoles e italianos, que resaltan las características prototípicas de cada nivel (funcional, situacional, temático y formal-gramatical);
- (2) conclusiones finales, en las que se exponen los resultados cuantitativos y cualitativos más relevantes. Cada conclusión contrastiva destaca las concordancias y diferencias entre los textos paralelos de tipo normativo, judicial y administrativo y algunas convenciones lingüísticas útiles para extrapolar equivalencias funcionales en la traducción de textos del mismo tema, clase o género.

Tras los análisis de los tres *corpus*, se pueden extraer varias conclusiones, algunas de las cuales se describen también en el capítulo 6 dedicado a las conclusiones finales. En primer lugar, la división de los análisis en niveles y el estudio ordenado de la estructura temática externa (secciones) e interna del texto (secuencias) han resultado ser métodos eficaces y sistemáticos para la comparación de diferentes clases textuales en dos lenguas y han permitido sacar conclusiones estructuradas y precisas. Como primer resultado general, el conjunto de los análisis realizados confirma la hipótesis avanzada en los capítulos 2 y 3, según la cual clases y tipologías textuales diferentes se pueden clasificar generalmente como textos *jurídicos* o textos *del derecho* (cfr. cap. 2) y, por lo tanto, ser considerados como objeto de estudio de la *Traducción Jurídica* (cfr. cap. 3). De hecho, las diferentes clases y subclases de los textos normativos, judiciales y administrativos, tanto italianos, como españoles, pueden ser consideradas únicamente como textos jurídicos, ya que conservan características estructurales, funcionales y pragmáticas comunes. Una de las concordancias entre los textos jurídicos italianos y españoles es la superestructura común, compuesta por patrones retóricos que siguen un proceso lógico inductivo:

---

Asturias, Cataluña, Ceuta, La Rioja y Murcia han decidido no proporcionar certificados o escrituras públicas para la presente investigación.

<sup>201</sup> Para la creación del *corpus* administrativo italiano, hemos enviado una *Istanza ufficiale di accesso agli atti amministrativi* a las oficinas de *Anagrafe* y *Ufficio di Stato Civile* de las provincias principales de cada región italiana. Han colaborado en el proyecto Lombardia (Bergamo), Emilia Romagna (Ferrara, Reggio Emilia, Rimini), Veneto (Venezia), Piemonte (Torino), Toscana (Siena, Arezzo, Pisa), Sicilia (Palermo), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Trentino-Alto Adige (Trento) y Liguria (Genova).

Macroestructura	Microestructura
(1) <b>Introducción</b>	Secuencias dominantes expositivas
(2) <b>Motivación</b> 2a) Narración de los hechos 2b) Argumentación del dispositivo	Secuencias dominantes narrativas y expositivas Secuencias dominantes expositivas con dimensión argumentativa e híbridas expositivo-instruccionales
(3) <b>Dispositivo</b>	Secuencias dominantes expositivas e instruccionales

Por lo tanto, todas las tipologías y las clases textuales analizadas tienen en común el hecho de estar concebidas, diseñadas y redactadas según la perspectiva del emisor, organizadas en una estructura textual externa e interna en la que la información principal está dispuesta al final del documento, después de la narración de los hechos y la exposición de los argumentos del emisor. De hecho, aunque una de las macrofunciones sea informativa, este desarrollo temático inductivo no cumple las necesidades cognitivas del receptor, sino la intención pragmática del extensor. Por tanto, mientras que esta organización externa e interna del contenido respeta las macrofunciones prescriptiva y apelativa de los textos jurídicos, la función informativa no siempre está garantizada, en parte debido a las preferencias lingüísticas y estilísticas del extensor. Este mecanismo cognitivo se observa tanto en los textos jurídicos españoles, como en los italianos, con algunas variaciones en el desarrollo secuencial interno y en los recursos lingüísticos utilizados para exponer, narrar, argumentar o prescribir el contenido del documento. De hecho, los análisis realizados destacan que cada clase y tipología textual del género jurídico sigue un desarrollo y una composición secuencial prototípicos, que no siempre coincide con el texto paralelo en el otro idioma. Este resultado es importante porque, como se muestra en las conclusiones contrastivas de cada análisis, dependiendo del desarrollo secuencial, la misma clase de texto en dos idiomas tiene unas características formales y gramaticales diferentes, que el traductor debe tener en cuenta especialmente en el proceso de elaboración del texto meta. Dejando de lado la lista de las características comunes, ampliamente expuesta en las conclusiones contrastivas al final de cada análisis (cfr. 5.1.3, 5.2.3, 5.3.2), se resumen brevemente las diferencias más evidentes en los tres *corpus* de (1) textos normativos, (2) textos judiciales y (3) textos administrativos.

(1) En los **textos normativos** españoles e italianos (cfr. *Conclusioni contrastive*, cap. 5.1.3), las macro y microestructuras se dividen en las siguientes secciones y secuencias:

Textos Normativos españoles	Textos Normativos italianos
1) ENCABEZAMIENTO (secuencia expositiva e instruccional)	1) <i>INTESTAZIONE</i> (secuencia expositiva e instruccional)
2) PREÁMBULO (secuencias narrativas, expositivas e instruccional)	2) [ <i>PREMESSE</i> ] (secuencias expositivas e instruccional)
3) DISPOSICIONES (secuencias expositivas e instruccionales)	3) <i>DISPOSIZIONI</i> (secuencias expositivas e instruccionales)
4) ANEXOS	4) <i>ALLEGATI</i>

Como se puede observar, en esta tipología textual la composición secuencial es bastante similar, a excepción de la sección *Preámbulo/Premesse*, ausente en los textos jurídicos italianos (menos los decretos) y con una modalidad más narrativa en los textos normativos españoles, lo que implica una mayor presencia de verbos en pasado (pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto) y de conectores espacio-temporales. Además, aunque ambos *corpus* contienen secuencias expositivas e instruccionales con dimensión argumentativa, los resultados cualitativos y cuantitativos indican que esta característica es más pronunciada en los textos españoles. De hecho, estos contienen una mayor presencia de marcadores de argumentación y contro-argumentación (conectores adicionales, disyuntivos, comparativos, causales y finales) y elementos valorativos que transmiten una idea de necesidad y obligación. Además, en comparación con los textos normativos italianos, que utilizan siempre la 3ª persona del singular (*ha approvato, promulga, adotta, emana, dispone*, etc.), los legisladores españoles varían entre la 1ª y la 3ª persona del singular, sobre todo en las fórmulas performativas (*las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar/ promulgar; el Parlamento ha aprobado y yo promulgo y ordeno; Por ello [...] dispongo; la Ciudad Autónoma establece*, etc). Otra diferencia importante para el traductor aparece en las secuencias instruccionales de las Disposiciones/*Disposizioni*, ya que las españolas utilizan normalmente el futuro de indicativo, mientras que las italianas mantienen casi exclusivamente el presente de indicativo. Siempre con respecto a las secuencias instruccionales, se observa que el *corpus* italiano presenta una mayor frecuencia de verbos y construcciones modales de obligación, posibilidad y necesidad en presente de indicativo (especialmente *dovere, potere, essere da + infinitivo, avere/essere d'obbligo*), en comparación con las disposiciones españolas (especialmente *deber, poder, hacer, haber de, estar obligado a + infinitivo*). Mientras que la idea de posibilidad se expresa con *potere e avere facoltà di (poder)* y la de necesidad con *essere necessario o esserci necessità di (ser necesario/ necesitar)*, la idea de obligación se expresa con una variedad de formas, incluyendo *dovere (deber/ haber de), essere da (haber que), fare (hacer), essere tenuto a (tener que, tener la obligación de), essere fatto obbligo/essere obbligatorio (tener la obligación de)*. Por último, en ambos *corpus* recurren fórmulas fijas, tanto al comienzo, como al final de las normas, aunque sean muy diferentes desde el punto de vista morfosintáctico (cfr. cap. 5.1.3). Las normas españolas, tanto en el Encabezamiento, como en las Disposiciones, emplean una variedad de fórmulas, caracterizadas por un estilo arcaico y solemne y por la presencia de marcadores argumentativos, verbos prescriptivos en 1ª persona del singular con presente atemporal (*Yo vengo en sancionar; yo promulgo y ordeno; yo promulgo/ tengo a bien/ vengo a promulgar*) y

expresiones deónticas con dobles verbales y perífrasis modal (*que la cumplan y la hagan cumplir; que la guarden y la hagan guardar; que observen y hagan cumplir, etc.*). En cambio, las normas italianas utilizan solo dos fórmulas imperativas fijas, mucho más concisas y neutras que las españolas, una en abertura, con *indicativo presente y passato prossimo* (*ha/hanno approvato; Promulga la seguente legge*) y una en el cierre, con el futuro de indicativo y perífrasis modal (*La/Il presente legge/decreto, munita/o di sigillo di stato, sarà inserita/o nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla/o e di farla/o osservare come legge/decreto dello Stato*).

(2) En los **textos judiciales** españoles e italianos (cfr. *Conclusioni contrastive*, cap. 5.2.3) las macro y microestructuras se dividen en las siguientes secciones y secuencias:

Textos Judiciales españoles	Textos Judiciales italianos
1) ENCABEZAMIENTO (secuencias expositivas y narrativas)	1) <i>INTESTAZIONE</i> (secuencias híbridas narrativo- expositivas)
2) ANTECEDENTES DE HECHO (AH) (secuencias narrativas, expositivas e instruccionales)	2) <i>IN FATTO</i> (IF) (secuencias narrativas y expositivas)
3) FUNDAMENTOS DE DERECHO (FD) (secuencias narrativas, expositivas e instruccionales)	3) <i>IN DIRITTO</i> (ID) (secuencias expositivas y expositivo-instruccionales)
4) FALLO + DILIGENCIA (secuencias instruccionales y expositivo-narrativas)	4) <i>P.Q.M.</i> (secuencias instruccionales)

Incluso en esta tipología textual, la estructura externa coincide, pero la composición secuencial es bastante diferente. Por ejemplo, en la primera sección, la principal diferencia reside en el estilo más narrativo y prolijo del Encabezamiento español, en comparación con el estilo más expositivo y conciso de la *Intestazione* italiana. También en la motivación de la sentencia, aparecen diferencias en las dimensiones, en el estilo, en el desarrollo secuencial y en la denominación de las secciones (*Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho VS. Svolgimento del processo; Ritenuto in fatto; Fatti di causa y Motivi della Decisione; Ragioni della decisione; Considerato in diritto*). De hecho, mientras que la motivación de las sentencias españolas presenta una redacción convencional y una estructura precisa y numerada, en la que se disponen de forma ordenada secuencias narrativas, expositivas e instruccionales, la motivación de las resoluciones italianas es más prolija y heterogénea y presenta una redacción menos convencional y ordenada, entrelazando secuencias narrativas, expositivas e híbridas. De todos modos, en los Antecedentes de Hecho/ *Ragioni di Fatto* de ambos *corpus* monolingües, prevalece la narración en el pasado con formas activas, en las sentencias españolas con el pretérito indefinido de indicativo y en las italianas con *imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo y passato remoto*. Como se observa en los textos normativos, también en las resoluciones judiciales españolas el discurso oscila entre la 3ª

persona del singular y del plural de las secuencias narrativas y la 1ª persona del plural de las secuencias instruccionales, mientras que, en las resoluciones italianas, la narración está siempre en 3ª persona. En los Fundamentos de Derecho/ *Ragioni di Diritto*, la diferencia es aún más pronunciada, ya que el desarrollo secuencial de la sección expositiva española sigue una redacción más convencional y una estructura más precisa que mantiene el orden “secuencias narrativas + expositivo-argumentativas + expositivo-instruccionales”. La misma sección italiana, en cambio, presenta una redacción más variada y se compone solo de largas secuencias expositivas con una fuerte dimensión argumentativa y de breves secuencias finales expositivo-instruccionales. También en esta sección, las secuencias expositivas de ambos *corpus* contienen expresiones deónticas con perífrasis de verbos modales y copulativos que expresan la idea de necesidad, deber, obligación y posibilidad, aunque el análisis contrastivo indica que el magistrado español tiende a utilizar, predominantemente, expresiones obligativas (*deber, haber de, proceder, haber que* + infinitivo), en comparación con las ideas de posibilidad y eventualidad que prevalecen en las sentencias italianas (*potere, possibilità di* + infinitivo, *essere/ rendere possibile*). Las diferencias mayores aparecen en la sección *P.Q.M./ Fallo*, la primera caracterizada por un estilo conciso, neutro e impersonal, mientras que la segunda utiliza una redacción formal y redundante y una fuerte modalidad deóntica. Mientras que el *P.Q.M.* contiene solo pocas secuencias instruccionales convencionales, en las que predomina el tiempo presente en 3ª persona del singular y una cláusula de privacidad, formulada con infinitivo o subjuntivo exhortativo, el Fallo español contiene secuencias instruccionales mucho más variadas. En estas secuencias, aparecen verbos performativos *theticos*, introducidos a menudo por expresiones solemnes con dobletes verbales (*debemos declarar y declaramos, debemos estimar y estimamos, debemos acordar, etc.*), tiempos verbales diferentes con valor imperativo (infinitivo, presente de indicativo, subjuntivo exhortativo), discurso en 1ª o 3ª persona y formas activas o con pasiva-refleja. Una confirmación adicional de esta diferencia aparece en las fórmulas finales, simples y concisas del *P.Q.M.* italiano (*Così deciso in Roma; etc.*) y más solemnes y formales en el Fallo y en la Diligencia de las sentencias españolas (*Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos*). A este respecto, recordamos que las sentencias españolas se cierran con la fórmula de Diligencia del secretario judicial, ausente en las sentencias italianas (*Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. XXX, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala X del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico*).

Finalmente, el análisis contrastivo de las sentencias españolas e italianas ha permitido la identificación de colocaciones y unidades fraseológicas típicas de cada sección y representativas del estilo de redacción de los profesionales de la justicia, útiles para la interiorización de equivalencias funcionales:

<b>COLOCACIONES <i>Antecedentes de Hecho</i></b>	<b>COLOCACIONES <i>In Fatto</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>interponer recurso</i></li> <li>- <i>presentar/alegar escrito</i></li> <li>- <i>articular motivos</i></li> <li>- <i>admitir a trámite la demanda</i></li> <li>- <i>estimar/desestimar el recurso</i></li> <li>- <i>dictar la sentencia</i></li> <li>- <i>formular/desestimar demanda reconvenional</i></li> <li>- <i>contestar a la reconvenición</i></li> <li>- <i>declarar en rebeldía</i></li> <li>- <i>oponerse al recurso</i></li> <li>- <i>formalizar/interponer recurso de casación</i></li> <li>- <i>suplicar dictar sentencia</i></li> <li>- <i>emplazar a juicio</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>proporre ricorso</i></li> <li>- <i>depositare/presentare/illustrare memoria</i></li> <li>- <i>dedurre/articolare motivi di censura</i></li> <li>- <i>accogliere la domanda</i></li> <li>- <i>accogliere/ rigettare/ respingere il ricorso</i></li> <li>- <i>pronunciare la sentenza</i></li> <li>- <i>formulare/rigettare domanda riconvenzionale</i></li> <li>- <i>contestare alla domanda riconvenzionale</i></li> <li>- <i>dichiarare in contumacia</i></li> <li>- <i>resistere con controricorso</i></li> <li>- <i>ricorrere/impugnare per cassazione</i></li> <li>- <i>chiedere la condanna</i></li> <li>- <i>convenire in giudizio</i></li> </ul>
<b>COLOCACIONES <i>Fundamentos de Derecho</i></b>	<b>COLOCACIONES <i>In Diritto</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>El motivo debe ser estimado/desestimado</i></li> <li>- <i>El motivo se estima/desestima</i></li> <li>- <i>El recurso debe ser estimado/desestimado</i></li> <li>- <i>Procede casar y anular la sentencia recurrida</i></li> <li>- <i>Imponer las costas</i></li> <li>- <i>Dada la especial naturaleza de la cuestión debatida, no procede/ se ha a hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Il motivo va rigettato/ accolto</i></li> <li>- <i>Il motivo è inammissibile/ infondato/ fondato</i></li> <li>- <i>Il ricorso va rigettato/ respinto/ accolto</i></li> <li>- <i>La sentenza impugnata va/deve essere cassata</i></li> <li>- <i>Provvedere sulle spese</i></li> <li>- <i>La peculiarità/ novità giustifica/ impone la compensazione delle spese.</i></li> </ul>
<b>COLOCACIONES <i>Fallo</i></b>	<b>COLOCACIONES <i>P.Q.M.</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Estimar/Desestimar el recurso</i> <i>Se estima/desestima el recurso</i> <i>Estimamos/Desestimamos el recurso</i></li> <li>- <i>Imponer las costas del recurso</i> <i>Se imponen las costas del recurso</i></li> <li>- <i>Casar la sentencia (recurrida)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>(La corte) rigetta/accoglie il ricorso</i></li> <li>- <i>Compensa le spese processuali/ di giudizio</i></li> <li>- <i>Cassa la sentenza (impugnata)</i></li> </ul>

(3) En los **textos administrativos** españoles e italianos (cfr. *Conclusioni contrastive*, cap. 5.3.2), las macro y microestructuras se articulan en las siguientes secciones y secuencias:

<b>Textos Administrativos españoles</b>	<b>Textos Administrativos italianos</b>
1) ENCABEZAMIENTO (secuencias expositivas y narrativas)	1) <i>INTESTAZIONE</i> (secuencias híbridas narrativo-expositivas)
2) CUERPO (secuencias expositivas)	2) <i>CORPO</i> (secuencias expositivas e híbridas narrativas)
3) CIERRE (secuencias híbridas instruccionales)	3) <i>CONCLUSIONI</i>

Del análisis contrastivo se desprende que los certificados son la clase textual con más similitudes en las dos lenguas y culturas jurídicas. Como se ha señalado anteriormente, también los certificados españoles e italianos siguen un razonamiento lógico inductivo y tienen una estructura que incluye una introducción, una exposición de los hechos y un



dispositivo final. Sin embargo, a diferencia de los textos normativos y judiciales, los textos administrativos analizados no presentan una dimensión argumentativa, ya que su función principal no es prescriptiva o apelativa, sino puramente informativa, presentando hechos o circunstancias de una forma ordenada, neutral y objetiva. Por lo tanto, las secuencias dominantes son expositivas y contienen, en general, características léxicas, morfosintácticas y ortográficas similares. Los únicos cambios en la combinación secuencial se manifiestan en el carácter más narrativo de los certificados italianos, con relaciones sintácticas causales y temporales y verbos en pasado, y un carácter más instruccional en los certificados españoles, con verbos realizativos, conectores de referencia y futuro y subjuntivo con valor imperativo. Por último, como también se desprende de los análisis anteriores, los textos administrativos españoles tienden a usar un estilo más redundante y pomposo, en el que el discurso del encargado de Registro oscila entre la 1ª y la 3ª persona, mientras que los italianos utilizan un estilo más conciso y un discurso más neutro e impersonal, en el que el emisor se expresa en 3ª persona sin especificar su identidad.

## **6. Conclusiones finales.**

Los datos expuestos en los capítulos 4 y 5 confirman la hipótesis de partida sobre la relevancia de las dos subcompetencias, temática y textual, para la traducción jurídica interlingüística e intersistémica y permiten sacar algunas reflexiones finales:

(1) La traducción jurídica cambia con un conocimiento textual contrastivo previo.

Conocer el funcionamiento pragmático, estructural y gramatical de las principales clases, tipologías y géneros textuales en una cultura jurídica determinada, es útil para mejorar la calidad de la traducción, ya que, mediante esta competencia, el traductor sabe identificar, asimilar y reutilizar las convenciones lingüísticas y extralingüísticas originales de las dos culturas jurídicas. De hecho, como recuerdan varios autores (Snell-Hornby, 1986 pp. 16 y ss; Arntz, 1992, pp. 245 y ss.; Holl, 2011, p. 433), a fin de elegir estrategias o técnicas de traducción eficaces, es necesario conocer “la oferta disponible” de una clase textual determinada en dos lenguas. Esto no quiere decir que se tienen que copiar en el texto meta las convenciones del texto origen, ya que el propósito de la traducción, incluso si es de carácter oficial, no es emular un texto original de la cultura en la que se aplica.

(2) La traducción cambia con un conocimiento jurídico comparado previo.

- Conocer el ordenamiento jurídico y la organización judicial de los dos países permite saber de antemano quiénes son los destinatarios finales de la traducción, cuáles son los principales órganos legislativos, cómo funciona la estructura administrativa de un estado, qué tribunales son unipersonales o colegiados, cuáles son los jueces de primera o segunda

instancia (*giudici di merito*) y los magistrados (*giudici di legittimità*), cómo distinguir los tipos de procesos, los tipos de jurisdicción ordinaria y especial, la competencia de las diferentes secciones o salas de los juzgados y tribunales, etc.

- Conocer las fuentes de derecho, las normas y la doctrina que rigen la materia de los textos a traducir permite extraer terminología y conocer los conceptos esenciales para identificar posibles equivalencias funcionales.
- Conocer la jurisprudencia permite saber de antemano las colocaciones y la fraseología natural de los jueces y reproducir el tecnolecto utilizado por los profesionales de la justicia.

(3) El conocimiento previo de los dos sistemas jurídicos (nivel temático) y de sus fuentes principales (nivel formal-gramatical), así como el tipo de destinatario (nivel situacional) y el propósito de la traducción (nivel funcional) permite resolver de forma rápida algunas dudas sobre las estrategias de traducción a emplear: traducir literalmente; buscar una equivalencia en la cultura jurídica meta; no traducir el término e insertar una nota explicativa; traducir el término e introducir la referencia en la lengua original. De hecho, el traductor especializado tiene la oportunidad de conocer de antemano las correspondencias y las diferencias existentes entre los dos sistemas jurídicos y lingüísticos y, por tanto, ahorrar tiempo en la búsqueda de equivalencias semánticas o funcionales, evitar errores triviales de traducción o simplemente ofrecer traducciones de calidad, adaptadas al contexto jurídico y fieles al lenguaje y a la producción textual de la cultura meta.

Finalmente, esta metodología paralela y complementaria es de gran importancia no solo para la formación del alumno de las facultades lingüísticas o de Traducción, sino también para el traductor especializado. El derecho, como la lengua, es una realidad compleja y en constante evolución, sobre todo si se tiene en consideración que los derechos nacionales y los lenguajes jurídicos locales, en una época de fuerte globalización, experimentan cambios no solo por las influencias de la traducción vertical del derecho internacional, sino también por la traducción horizontal de textos de derecho nacional. Por esta razón, es esencial que el profesional de traducción jurídica desarrolle, durante su formación, y mantenga, a lo largo de su carrera, una actualización constante, de tipo comparativo y contrastivo, sobre los cambios normativos y las convenciones lingüísticas empleadas en cada momento en las dos culturas jurídicas. Reconocer y respetar las diferencias y correspondencias específicas de dos sistemas, incluso siendo afines, es el primer paso para crear una traducción que respete el nivel pragmático, funcional y temático del texto origen y reproduzca las características gramaticales y estilísticas típicas de los textos jurídicos de la cultura meta.

